



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Dottorato in Studi Giuridici
Comparati ed Europei

Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei

XXXVI° ciclo

Tesi di Dottorato

**Diritto e tecno-scienza:
ontologia, epistemologia, metodo**

Relatore

Prof. Federico Puppo

Co-relatrice

Prof.ssa Federica Russo

Dottoranda

Silvia Corradi

anno accademico 2022/2023

*A Michele,
che mi ricorda sempre
a che cosa servono le chiavi*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Dottorato in Studi Giuridici
Comparati ed Europei

candidata: Silvia Corradi

Diritto e tecno-scienza: ontologia, epistemologia, metodo

Relatore Prof. Federico Puppo
Co-relatrice Prof.ssa Federica Russo

Anno Accademico 2022/2023

Indirizzo specialistico in Diritto e procedura penale e Filosofia del diritto

XXXVI° ciclo

Esame finale: 25/03/2024

Commissione esaminatrice:

Prof. Ilario Belloni, Università di Pisa

Prof.ssa Angela Condello, Università di Messina

Prof. Vittorio Villa, Università di Palermo

Prof.ssa Silvia Zorzetto, Università di Milano

INDICE

	Pag.
ABSTRACT.....	1
INTRODUZIONE	3
CAPITOLO PRIMO	
RETORICA GIURIDICA E TECNO-SCIENZA. <i>LINEE DI ONTO- EPISTEMOLOGIA GIURIDICA E TECNO-SCIENTIFICA</i>	
1. Introduzione	15
2. Sul rapporto tra scienza giuridica, filosofia del diritto e retorica.....	17
3. Evoluzione del concetto di “τέχνη”: tecnica, tecniche e tecnologia	23
4. Il controverso rapporto tra ἐπιστήμη e τέχνη	34
5. La tecno-scienza ed il recupero di unità tra ἐπιστήμη e τέχνη	39
6. Profili epistemologici nel contesto tecno-scientifico: accesso epistemico e conoscenza	42
6.1. <i>Le caratteristiche della conoscenza</i>	47
6.2. <i>Il metodo dei livelli di astrazione</i>	53
7. Profili ontologici nel contesto tecno-scientifico: costruzionismo e realismo strutturale informazionale	59
8. (<i>Segue</i>): osservazioni e sviluppi.....	66
9. Il costruttivismo post-positivistico di Vittorio Villa	71
9.1. <i>Concetti, trascendentalità e vincoli</i>	75
10. Realismo minimale in ambito tecno-scientifico e giuridico: epistemologia ed ontologia.....	85
11. Conclusione.....	97
CAPITOLO SECONDO	
IL CONCETTO DI “ <i>ETHOS</i> ”. <i>IL FATTORE ARGOMENTATIVO ETICO IN AMBITO RETORICO</i>	
1. Introduzione	101

2. La nozione di “ἦθος” oggi: lo stato dell’arte.....	103
3. L’ ἦθος secondo la filosofia del linguaggio.....	110
4. Il transito del significato di ἦθος dalla civiltà greca alla cultura romana	112
5. Il concetto di ἦθος come “luogo-di-dimora”: ontologia ed etica secondo Martin Heidegger.....	119
5.1. <i>Ontologia: essere</i>	123
5.2. <i>Ontologia: esserci</i>	130
6. Etica: il rifiuto della metafisica e l’etica originaria	137
7. Una proposta alternativa ad Heidegger? <i>Etica senza ontologia</i> di Hilary Putnam.....	146
8. L’ἦθος nell’età dell’informazione	151
8.1. <i>La linguistica computazionale</i>	151
8.2. <i>L’ἦθος computazionale</i>	156
8.3. <i>Problematiche sottese all’ἦθος computazionale</i>	168
9. Conclusione	172

CAPITOLO TERZO

ETICA DELLE VIRTÙ. UNA PROPOSTA METODOLOGICA IN AMBITO GIURIDICO E TECNO-SCIENTIFICO

1. Introduzione.....	175
2. Etica aristotelica: caratteristiche principali.....	180
3. Etica delle virtù: la teoria.....	194
4. Etica delle virtù: le critiche.....	199
4.1. <i>Particolarismo etico e statuto della filosofia pratica</i>	200
4.2. <i>Contestualismo delle virtù</i>	206
4.3. <i>Egocentrismo</i>	211
5. Etica delle virtù e diritto	217
6. Etica delle virtù e tecno-scienza	230
7. Conclusione	244

CONCLUSIONI	249
-------------------	-----

BIBLIOGRAFIA	273
--------------------	-----

ABSTRACT

L'obiettivo della ricerca è stato quello di porre in luce somiglianze, da un punto di vista epistemologico, ontologico e metodologico, tra la filosofia del diritto e la filosofia della tecno-scienza. Come risultato della ricerca, sono state individuate analogie su un piano epistemologico, è stata rinvenuta una cornice realista unitaria retta da un realismo minimale ed è stata proposta una comune metodologia sottesa alle due aree di sapere in esame, approdando alla proposta di un 'meta-modello' comune, basato su una precisa teoria etica, ovvero l'etica delle virtù. A tal fine, l'indagine è stata condotta come segue.

Nel primo capitolo, dopo una ricostruzione storico-etimologica del termine "*techne*", è stato proposto un confronto tra le due aree di sapere seguendo principalmente il pensiero di Luciano Floridi e Federica Russo, in ambito tecno-scientifico, e di Vittorio Villa, per ciò che pertiene al sapere giuridico. Ciò ha permesso di rinvenire una cornice onto-epistemologica condivisa tanto dall'una, quanto dall'altra disciplina.

Il secondo capitolo ha individuato nella retorica giuridica un elemento che potesse condurre a sviluppare una proposta metodologica comune. L'indagine ha così riguardato il concetto di "*ethos*", investigandone i profili argomentativi, filosofici *stricto sensu* – analizzando, in particolare, il pensiero di Martin Heidegger –, e computazionali. L'analisi heideggeriana ha condotto ad instaurare un legame tra *ethos* ed etica, e dunque tra soggetto e comportamento etico, lasciando tuttavia aperta la domanda circa il modello etico da adottare.

Il terzo capitolo ha dunque approfondito, nelle sue linee essenziali, come tale comportamento etico, inerente sia alle attività del giurista, che del tecno-scienziato, possa concretamente dispiegarsi. È stata dunque candidata l'etica delle virtù a 'meta-modello', ossia ad atteggiamento virtuoso pervasivo che permetta di discernere, di volta in volta, la corretta combinazione di metodi da adottare innanzi al caso concreto.

INTRODUZIONE

«Se non riesci a ricordare dove hai messo le chiavi,
non pensare subito all'Alzheimer;
inizia invece a preoccuparti
se non riesci a ricordare a cosa servono le chiavi»

Rita Levi-Montalcini (1909-2012)

Il lavoro di ricerca si propone di comprendere quale possa essere il ruolo demandato alla filosofia del diritto, ed in particolare alla retorica giuridica, all'interno della rivoluzione digitale. In altre parole, ci si propone di riflettere circa le modalità tramite cui le classiche domande intorno al diritto (come, ad esempio, la struttura del ragionamento giuridico, il rapporto tra diritto e morale, le analisi metodologiche intorno ad esso), possano contribuire in un dibattito in continua evoluzione e mai scontato in relazione ai problemi etici inerenti allo sviluppo ed utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale¹.

Alla luce di tali domande di ricerca, l'elaborato proporrà un'indagine congiunta tra due discipline: la filosofia del diritto, in questa prospettiva, retorica (come verrà spiegato *infra* cap. I, par. 2) e la filosofia della scienza – *rectius*: della tecno-scienza, come si avrà modo di argomentare in seguito –, nel tentativo di individuare delle analogie, volte ad avallare l'opportunità di sviluppare una proposta metodologica² unitaria. La domanda di ricerca può essere così scomposta in ulteriori tre quesiti

¹ L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità e sfide*, Milano, 2022, pp. 145-176.

² Intendiamo con "metodologia" «quella disciplina che assume come suo proprio oggetto di indagine i criteri che *di fatto* guidano o quelli che *dovrebbero* guidare una certa pratica scientifica, o la pratica scientifica in generale» (V. VILLA, *Il problema della scienza giuridica*, in G. PINO, A. SCHIAVELLO, V. VILLA (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Torino, 2013, p. 378, corsivi dell'A.). Utilizzeremo, nel corso dell'elaborato, altresì la nozione di "metodo", per la quale ci avvaliamo della proposta terminologica di Zaccaria, il quale spiega che «la parola "metodo" proviene dal greco "meta + hodos" e significa "via, percorso". Essa in generale indica il percorso intellettuale seguito dal giurista (giudice) per l'individuazione e applicazione del diritto» (G. ZACCARIA, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, Bologna, 2022, p. 154, corsivo dell'A.). Una precisazione a tale riguardo sarà condotta in sede di conclusioni, quando verrà introdotto il termine di "meta-modello" per specificare il ruolo precipuo che riteniamo possa essere svolto dall'etica delle virtù; per ora, tuttavia, si basti intendere "metodologia" con i significati appena ricordati.

(connessi l'uno all'altro) che si pongono come punto di partenza per la riflessione di ogni capitolo:

- I. È possibile individuare delle analogie tra diritto e (tecno-)scienza?
- II. Qual è la portata etica del ragionamento retorico? Più precisamente, in cosa consiste il concetto di “ἦθος”, rappresentante la πίστις tecnica dell'oratore dedita al ‘carattere’ di questo?
- III. Quali comuni indicazioni metodologiche possono essere adottate in ambito retorico e tecno-scientifico?

I tre capitoli dell'elaborato tenteranno di fornire una risposta a tali quesiti. A questo riguardo è tuttavia opportuno chiarire almeno tre profili principali che ineriscono rispettivamente ai tre capitoli: (I) il rapporto tra diritto e scienza; (II) il significato attribuito in questa sede alla retorica; (III) come queste considerazioni possano aver a che fare con i problemi etici inerenti ai sistemi di intelligenza artificiale.

(I)

Sembrerebbe che, almeno nell'ultimo secolo e mezzo e da una prospettiva giusfilosofica, il rapporto tra diritto e scienza *lato sensu* sia stato tumultuoso. A partire dal celebre scritto di Julius Hermann von Kirchmann del 1848 intitolato *La mancanza di valore della giurisprudenza come scienza*, si lamentava nella giurisprudenza l'assenza di «significanza scientifica»³, propria invece di quelle che si sentono ancora oggi talvolta chiamare ‘scienze dure’. Dagli inizi del Novecento, soprattutto grazie a quella che è stata definita ‘rivoluzione gnoseologica’⁴, alimentata dalle scoperte dell'epoca (come i teoremi di incompletezza di Gödel⁵ o la teoria dei quanti), la fiducia nei confronti della scienza sembrerebbe sensibilmente mutata. È possibile rinvenire traccia delle tappe principali di questo processo di cambiamento nell'opera di Vittorio Villa del 1984 dal titolo *Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali. Modelli ed analogie*: l'Autore illustra la ricerca, condotta nel corso dell'intero

³ J.H. VON KIRCHMANN, *La mancanza di valore della giurisprudenza come scienza*, in J.H. VON KIRCHMANN, E. WOLF (a cura di), *Il valore scientifico della giurisprudenza*, Milano, 1964, p. 6.

⁴ M. MANZIN, *Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale*, Torino, 2014, p. 38.

⁵ Per una spiegazione circa i teoremi di incompletezza di Gödel, in relazione anche ad alcuni dibattiti filosofico-giuridici, si rimanda a F. PUPPO, *Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense. Saggio di logica giuridica*, Milano, 2012, pp. 129-137.

Novecento, di criteri idonei ad assicurare ‘certezza’ alla conoscenza scientifica. Dal principio di verifica, tipico del monismo metodologico del neopositivismo, si è così giunti, passando tramite la metodologia fiscalista⁶, ad un pluralismo metodologico, promosso dal post-positivismo. Il post-positivismo, nota Villa, si è trovato ad interrogare il *modus operandi* dell’esperienza giuridica, nel tentativo di rinvenire delle indicazioni circa la scelta dei criteri guida delle decisioni metodologiche, che, in quanto tali, rientrano nell’alveo delle decisioni pratiche⁷. Le scelte metodologiche avrebbero a che fare, da ultimo, non soltanto con l’analisi empirica dei fatti ma anche e soprattutto con scelte valoriali nella selezione di tali fatti. Villa individua così «analogie tra decisioni metodologiche e decisioni giudiziali»⁸, anticipando la conclusione a cui perverrà questa ricerca, che si risolve in una proposta metodologica congiunta tra il diritto e la tecno-scienza.

Occorre tuttavia sin da subito precisare, a tal riguardo, che l’indagine qui condotta muove dalla riflessione di Villa, ma non intende sovrapporsi ad essa. Questo perché proponiamo, in questa sede, di comprendere se ancora oggi, proprio in ragione della più volte evocata tecno-scienza, sia possibile confermare le osservazioni del Filosofo palermitano ed in che misura poterle, nel caso, approfondire: a questo riguardo, si cercherà di proporre uno specifico quadro metodologico a cui tanto la scienza quanto il diritto possano essere ricondotte. A tale indagine sarà dedicato il primo capitolo, che verterà sull’analisi delle caratteristiche epistemologiche ed ontologiche proprie tanto del sapere giuridico – giovandoci della teoria del costruttivismo post-positivistico proposta da Villa, nel suo *Costruttivismo e teorie del diritto* del 1999 – quanto del sapere tecno-scientifico – per il quale ci avvarremo delle indicazioni che ci provengono dal testo di Federica Russo, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, del 2022.

In particolare, vale la pena mettere sin d’ora in rilievo come, sfatando i residuali ‘miti’ del neopositivismo, Russo pone in luce l’importanza di transitare da una concezione di “scienza” intesa come ἐπιστήμη, ossia come conoscenza pura ed

⁶ La proposta fiscalista «mira a ridurre le teorie scientifiche a *sistemi di proposizioni*», suggerendo così agli scienziati «le costruzioni che devono presiedere alla costruzione di un linguaggio rigoroso e coerente» (V. VILLA, *Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali. Modelli ed analogie*, cit., pp. 102-103, corsivo dell’A.).

⁷ *Ibidem*, p. 243.

⁸ *Ibidem*, p. 235.

imperitura, ad una concezione di “tecno-scienza”, in cui venga, invece, riconosciuto, valorizzato e responsabilizzato l’apporto costruzionista dell’agente epistemico (anche artificiale), propugnando così una versione differente di sapere scientifico rispetto al neopositivismo, all’interno della quale teoria e prassi coesistono indissolubilmente. Proprio per questo motivo, ovvero per il riconoscimento dell’importanza del sapere pratico in ambito scientifico, l’Autrice giunge ad ipotizzare l’opportunità per il tecnoscienziato di interessarsi ad una riflessione etica, la quale potrebbe così fornire delle linee metodologiche per l’attività scientifica.

Seguendo le suggestioni di Villa, le somiglianze emerse tra diritto e tecnoscienza ci hanno così condotto ad indagare il ragionamento giuridico classicamente inteso: per questo motivo si è deciso di approfondire alcuni aspetti della struttura retorica, al fine di rinvenire qualche indicazione sul piano metodologico, che potesse essere applicabile in entrambe tali aree di sapere.

(II)

La nozione di “retorica giuridica” (a cui saremo soliti riferirci anche solo con “retorica”) che pertiene a questo testo è comprensiva delle seguenti caratteristiche, che elaboriamo a partire dal recente volume di Federico Puppo intitolato *Diritto e retorica*⁹:

1. Intersoggettività: il discorso retorico (così come il diritto e la giustizia) è sempre in funzione di qualcun altro e inerisce precipuamente all’attività di parlare a qualcun altro ascoltandolo, nella condizione umana del co-esserci (di quello che Heidegger chiamerebbe “*Mit-Dasein*”). La retorica giuridica proposta è *politica*, nel senso etimologico del termine: ha, dunque, a che fare con la “πόλις”, all’interno della quale il soggetto si trova a vivere per natura, secondo la classica lezione aristotelica del πολιτικὸν ζῆον.

⁹ F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., *passim*. Poiché in gran parte del contenuto del testo (parte che è senza dubbio inclusiva dei quattro punti che andremo ad elencare) l’Autore si rifà alla concezione del pensiero aristotelico, è opportuno precisare che l’aristotelismo qui accolto è di stampo “neo-aristotelico” a là Nussbaum. Per un inquadramento della questione si rimanda a R.L. CARDULLO, *Il neo-aristotelismo di Martha Nussbaum Attualizzazione o distorsione storica?*, in *Giornale di metafisica*, XLI(2), 2019, pp. 535-538.

2. Fiducia: poiché collocato all'interno della πόλις, cioè di una «società naturale»¹⁰ il discorso retorico è retto da una «relazione di orizzontalità»¹¹. Lo stesso dicasi per i rapporti che da tale società ne derivano, fondati non soltanto sull'obbedienza nei confronti del potere politico, ma anche sulla fiducia reciproca tra consociati.
3. Virtù: lo sviluppo di virtù si attua in un percorso educativo, che contribuisce a formare il carattere del soggetto morale. Come verrà posto in luce all'interno del secondo capitolo, il carattere del soggetto morale, lungi dall'essere semplicemente un elemento accessorio del discorso retorico, acquisisce sostanziale importanza poiché influenza – ed in alcuni casi determina – le scelte che il giurista è chiamato a compiere. Lo sviluppo di virtù, specie di quella che viene chiamata “φρόνησις”, termine sovente tradotto con “saggezza pratica”, contribuisce dunque a giungere alla decisione virtuosa (cioè adeguata alle specificità del caso rispetto alle virtù sviluppate) da prendere nella situazione concreta.
4. Verità: contrariamente alla lettura modernamente dominante, la retorica non esclude dal proprio dominio la verità, ma anzi essa si reputa necessaria¹². Certo, si tratta, a causa dei temi oggetto della persuasione

¹⁰ G. BOMBELLI, Società. *Il rapporto problematico tra modelli relazionali e diritto*, in A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, 2019, pp. 87-91. Dalla società naturale, spiega l'Autore, promana l'idea per cui «la sfera giuridica non può che rappresentare una sfera *oggettiva* e, cioè, un ordine intrinseco alla natura e *quindi anche* ai rapporti sociali. Il diritto è *oggettivo in quanto naturale*: in altre parole, esso rappresenta un livello *originario* e *antecedente* alle contingenti opzioni normative (“leggi”, decreti), rispetto alle quali funge da orientamento e filtro critico in quanto paradigma del loro grado di “giuridicità”» (G. BOMBELLI, *op. cit.*, p. 89, corsivi dell'A.). A tal proposito sono, tuttavia, necessarie due osservazioni. In primo luogo, come emergerà più chiaramente con l'analisi del pensiero di Villa, il concetto di società naturale non si pone in antitesi con il costruttivismo o costruzionismo di cui si discorrerà in questa sede: è possibile, infatti, rintracciare un realismo minimale che pertiene tanto al diritto quanto alla tecno-scienza (su cui si v. *infra* cap. I, par. 10). In secondo luogo, non si può fare a meno di notare che le “contingenti opzioni normative” di cui parla Bombelli, per quanto contingenti, non siano affatto indifferenti a tale dimensione naturale, ma sono senz'altro in grado di scalfirla, modificarla, alterarla. Si tratta, *mutatis mutandis*, di una variante della problematica relazione tra teoria e prassi, i quali, come si avrà modo di spiegare, rappresentano elementi che si influenzano e co-costituiscono vicendevolmente.

¹¹ F. PUPPO, S. TOMASI, *Sulle ‘radici del diritto’, verso una sua fondazione retorica*, in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, XXV(1), 2023, p. 148; negli stessi termini anche T. GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Bari, 2021, p. XIII.

¹² Proprio per la sua valenza aletica, la retorica è in grado, da una parte, di sottoporre al vaglio critico le operazioni del potere politico; d'altra parte, responsabilizza il parlante, che sarà chiamato ad argomentare e sostenere la propria tesi (cfr. F. PIAZZA, *La Retorica di Aristotele. Introduzione alla lettura*, Roma, 2015² [2008], pp. 41-42).

retorica, di verità affatto particolari, che sono identificate con le c.d. ‘verità controverse’¹³.

Nelle pagine del testo dell’Autore traluce con chiarezza la volontà di assegnare alla retorica giuridica una funzione non meramente metodologica, ma *fondativa* del concetto stesso di diritto in ragione altresì di un preciso riferimento antropologico – quello, già richiamato, del πολιτικὸν ζῶον aristotelico. In linea con la tradizione giusfilosofica di appartenenza, l’Autore sembrerebbe così confermare le stesse insoddisfazioni che già, ad esempio, Sergio Cotta manifestava nella *Premessa alla I Edizione* del 1984 – lo stesso anno in cui anche Villa scrive – della sua opera *Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica*, allorquando afferma:

«Ciò che caratterizza la mia ricerca in questo periodo romano è, da un lato, l’insoddisfazione per una interpretazione o formale o storicista del diritto e, dall’altro lato, la convinzione che l’esperienza giuridica trovi la sua chiarificazione nella comprensione della struttura ontologica e delle istanze esistenziali dell’uomo, che ne determinano la relazionalità coesistenziale. Senza questa comprensione, ogni spiegazione del diritto, pur importante, mi appare incompleta»¹⁴.

Racchiusa nelle parole di Cotta soggiace l’idea che il diritto non sia unicamente o principalmente demandabile allo studio della sola disposizione normativa, ma includa una serie di altri elementi, come l’ermeneutica e l’etica, i quali, oltre a rendere possibile l’emanazione della disposizione stessa, sono volti a dare conto, in ultima istanza, di alcune esigenze (quelle che Cotta chiama “istanze esistenziali”) proprie dell’essere umano che sembrerebbero manifestarsi, nel corso della storia, senza soluzione di continuità¹⁵.

¹³ F. PUPPO, *On the Nature of Philosophy of Law*, cit., p. 45. L’Autore fa sue le indicazioni di F. D’AGOSTINI, *Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico*, Torino, 2017⁶ [2010], pp. 85-88. Sul punto si v. anche F. PIAZZA, *Linguaggio persuasione e verità. La retorica nel Novecento*, cit., p. 145 (corsivi dell’A.): «[n]on è vero soltanto ciò che è necessario e indubitabile, ma anche ciò che [...] risulta sufficientemente *provato* e dunque *accettabile*. È con questo tipo di verità che la retorica ha a che fare e non con il mondo delle apparenze da spacciare per vere». Si proporrà un’analisi più specifica della concezione di “verità” dell’Autore in sede di conclusioni.

¹⁴ S. COTTA, *Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica*, Milano, 1991 [1984].

¹⁵ In termini simili si esprime anche Satta, nella sua critica al formalismo: «il formalismo comincia dove il diritto finisce. Esso rappresenta veramente una frattura dell’esperienza giuridica: al posto dell’esperienza e del suo libero movimento si pone una falsa esperienza, cioè l’immobile vuoto, modellandolo in forme che, essendo forme del vuoto, hanno il pregio di essere infinite», S. SATTA, *Il mistero del processo*, Milano, 1994, p. 86.

Viene così proposto un approccio ‘inclusivo’ al diritto, che Puppo compendia nella retorica, un’arte (nel senso classico di τέχνη) che viene intesa dall’Autore come una sorta di ‘modo di essere’¹⁶, che impegnando tradizionalmente i generi deliberativo, epidittico e giudiziario, è stata, almeno sin dai tempi di Aristotele, considerata essenziale per la vita all’interno della πόλις. Molti e di diversa natura sono gli elementi coinvolti nello studio della retorica: in questa sede ci proponiamo di indagarne uno in particolare, quello etico, che prende forma, nell’impianto retorico, con la πίστις tecnica dell’ἦθος e che si sostanzia nel ‘carattere’ del retore. Questa indagine sarà così l’oggetto del secondo capitolo. La scelta è giustificata da una duplice ragione: da una parte, non parrebbe chiaro, nella letteratura contemporanea in cosa consista questa componente etica. Troviamo, infatti, curioso che nemmeno uno studioso come Martin Heidegger, interessato all’attualizzazione della filosofia aristotelica tanto da inaugurare, nella Germania degli anni Trenta, una nuova generazione di pensatori che da essa hanno attinto, abbia formulato una proposta compiuta a questo riguardo. D’altra parte, riteniamo che sia possibile individuare, proprio nell’etica, una sorta di ‘ponte’, di collegamento, in grado di permettere a due saperi (quello filosofico giuridico e quello filosofico tecno-scientifico) di comunicare e, auspicabilmente, di arricchirsi vicendevolmente. Partendo dalle indicazioni che provengono dalla struttura retorica, ed, in particolare, dal ruolo dell’ἦθος si cercherà, pertanto, di suggerire una cornice metodologica unitaria applicabile tanto al diritto quanto alla tecno-scienza.

(III)

L’elaborato muove dalla considerazione che categorie e riflessioni di epoche diverse possano fungere da utili strumenti di indagine per, tentare almeno, di comprendere al meglio le sfide di quella che viene definita ‘post-modernità’. L’auspicio è dunque quello di collocarsi nell’alveo del “sapere giuridico critico”, «volto cioè a ricercare e preservare il valore di ciò che ci tramanda il passato, rendendolo attuale nei cambiamenti del presente e così consegnandolo, nella sua rinnovata forza intrinseca, al futuro»¹⁷. Scegliamo così di orientare l’analisi, anche per motivi di continuità con l’interesse di ricerca maturato in sede di stesura di tesi di

¹⁶ F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., p. XVIII.

¹⁷ F. PUPPO, *Metodo, pluralismo, diritto. La scienza giuridica tra tendenze ‘conservatrici’ e ‘innovatrici’*, cit., p. 49.

laurea, verso alcune problematiche etiche emergenti dal pervasivo utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. A questo riguardo, concordiamo con l'opinione di chi sostiene che

«[f]ermo restando che la capacità di guida e di orientamento è bene rimanga in capo al decisore politico, stante anche la difficoltà di trattare queste questioni dal solo punto di vista normativo, è compito del giurista e del teorico del diritto ragionare, riflettere approfonditamente su questi processi e su di essi fornire cornici ordinatrici»¹⁸.

Sulla base di questo assunto, si ritiene che, oltre a studi volti alla predisposizione di principi che i sistemi di intelligenza artificiale debbano rispettare, sia non solo opportuno, ma anche necessario rivolgersi all'educazione di persone che abbiano a che fare con strumenti tecno-scientifici, dai tecno-scienziati ai giuristi. A questi viene, infatti, *in primis* richiesto di saper discernere situazioni nelle quali è raccomandabile utilizzare lo strumento tecno-scientifico da momenti in cui è opportuno non farne uso¹⁹. Questa capacità di discernimento, come si cercherà di sostenere, appartiene all'alveo della retorica ed inerisce, in particolare, al profilo etico di essa, avendo a che fare con la φρόνησις, cioè con la razionalità o saggezza pratica che è richiesta all'agente morale. Proprio per questo motivo, l'indagine del terzo capitolo verterà sull'etica delle virtù, volta ad accrescere, tanto all'interno del sapere tecno-scientifico quanto giuridico, le abilità richieste allo studioso.

Un'ulteriore precisazione è opportuna. Il testo non intende sostenere che gli strumenti tecno-scientifici costituiscano l'origine delle molteplici problematiche odierne (posizione riconducibile ai c.d. 'tecnofobi') né che siano, al contrario, la

¹⁸ G. ZACCARIA, *Mutazioni del diritto: innovazione tecnologica e applicazioni predittive*, in *Ars Interpretandi*, 1, 2021, p. 31.

¹⁹ Tale capacità di valutazione sembrerebbe, peraltro, richiesta proprio dalla recente proposta della Commissione Europea al Parlamento Europeo in materia, anche denominata "legge sull'intelligenza artificiale": essa, adottando «una prospettiva "basata sul rischio"» (G. SARTOR, *L'intelligenza artificiale e il diritto*, Torino, 2022, p. 91), proibisce, ad esempio l'applicazione di sistemi di intelligenza artificiale a categorie specifiche di soggetti, chiamando, di volta in volta, il giurista non solo ad interpretare la norma ma anche a conoscere lo strumento tecno-scientifico con cui ha a che fare al fine di comprenderne potenzialità e limiti (cfr. art. 5, Commissione Europea, *Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione*, Bruxelles, 21 aprile 2021).

panacea per eccellenza nei confronti di queste (come sostenuto dai c.d. ‘tecnofili’)²⁰. Queste fazioni ci sembrano ambedue errate e sterili, in quanto ideologiche. Si intende, invece, porsi in una posizione in equilibrio tra i rischi individuati dai primi e le suggestioni che provengono dai secondi. È, quindi, senza dubbio inevitabile notare lo stretto legame tra tecno-scienza e capitalismo – o meglio, tra tecno-scienza e liberalismo, il quale, come insegnano le critiche a Rawls, incorre in un ‘tilt strutturale’²¹ ed alimenta così diseguaglianze causate da quello che è stato definito ‘digital divide’²². Allo stesso tempo è tuttavia opportuno riconoscere che oggi le nostre vite siano effettivamente ‘onlife’, per utilizzare la nota espressione coniata da Floridi: proprio da questa circostanza scaturisce la domanda che muove l’intero lavoro. La tecno-scienza, specie nella sua forma del digitale, rappresenta «l’acqua all’interno della quale ci troviamo oggi a nuotare»²³. Costituisce, insomma, un modo di vivere: il nostro modo di vivere odierno, una forma di modalità esistenziale del πολιτικὸν ζῆον, foriera non solo di rischi ma altresì di altrettante opportunità. Per questo motivo si considera necessario, soprattutto per il giurista, tentare di capire meglio quali siano le caratteristiche di quest’acqua all’interno della quale anche il diritto, in quanto «fenomeno sociale»²⁴ si colloca: per restare nell’immagine evocata dalla metafora, occorre, quindi, non solo comprendere se l’acqua sia fredda, calda, salata, dolce, burrascosa, limpida, torbida, ma anche se e come sia possibile sfruttare le correnti,

²⁰ L. PALAZZANI, *Tecnologie dell’informazione e intelligenza artificiale. Sfide etiche al diritto*, Roma, 2020, pp. 7-8.

²¹ S. COYLE, *Modern Jurisprudence. A Philosophical Guide*, Oxford-Portland, 2018, p. 167; critiche che sono state avanzate anche da Martha Nussbaum, la quale si è, di contro, interessata alla filosofia politica aristotelica (S. TARANTO, *Frontiere del neo-aristotelismo. Pluralismo culturale e religioso secondo Martha Nussbaum*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XL(1), 2010, p. 273); in linea con lo spirito che anima questo elaborato, Nussbaum contrappone alla “thin theory” di Rawls una “thick theory” volta ad attribuire maggior importanza, più che ai principi, a quelle condizioni che permettono lo sviluppo delle capacità umane (R.L. CARDULLO, *op. cit.*, pp. 529-530).

²² J.A.G.M. VAN DIJK, *Digital divide research, achievements and shortcomings*, in *Poetics*, 34, 2006, p. 221.

²³ A. ANDRONICO, *Giustizia digitale e forme di vita. Alcune riflessioni sul nostro nuovo mondo*, in *Teoria e Critica della Regolazione Sociale (TCRS)*, 2(23), 2021, p. 12. L’Autore riprende l’aneddoto narrato da David Foster Wallace del 2009, dal titolo *Questa è l’acqua*, Torino, Einaudi, p. 143. Si riporta per esteso il passaggio richiamato dall’Autore. «“Ci sono due giovani pesci che nuotano e a un certo punto incontrano un pesce anziano che va nella direzione opposta, fa un cenno di saluto e dice: – Salve, ragazzi. Com’è l’acqua? – I due pesci giovani nuotano un altro po’, poi uno guarda l’altro e fa: – Che cavolo è l’acqua?”» (*loc. ult. cit.*).

²⁴ «Il diritto è un fenomeno sociale, anzi costituisce una modalità permanente ed essenziale dell’esistenza umana, in quanto questa è *esistenza-in-società*» (S. COTTA, *La sfida tecnologica*, cit., p. 133; il corsivo è dell’Autore).

conoscerne la fauna marina, trovare un equilibrio nei momenti di tempesta, stando attenti a non annegare ma senza paura nel tuffarvi.

* * *

Nel presente lavoro faremo uso di tre tipi di virgolette: le virgolette sergente o basse (« ») saranno utilizzate per delimitare le citazioni; le virgolette doppie o alte (“ ”) indicheranno il riferimento ad un specifico predicato e/o concetto, e saranno quindi usate con fine logico-notazionale; le virgolette semplici saranno, infine, impiegate qualora una certa nozione o espressione venga utilizzata in senso metaforico, allusivo o in maniera più colloquiale. Si tenga altresì presente che nel caso in cui una citazione contenga virgolette doppie o semplici, lasceremo, per rispetto del passo originale, le virgolette così come utilizzate dall’Autrice o dall’Autore. Qualora, invece, il passo citato contenga virgolette sergente, queste verranno sostituite, nella nostra citazione, dalle virgolette doppie.

Non verrà utilizzato il corsivo, come usualmente è solito fare, per le parole in lingua inglese e greco antico; queste verranno considerate come ‘lingue di lavoro’. Il corsivo verrà invece mantenuto per tutte le altre parole in lingue straniere presenti all’interno del testo (latino, tedesco, spagnolo e francese). Nel caso in cui, tuttavia, fosse necessario citare un passo da un testo latino, tedesco, spagnolo o francese, utilizzando quindi le virgolette sergente, all’interno di esse la citazione non sarà in corsivo.

Al fine di restare maggiormente fedeli al pensiero dell’Autrice o dell’Autore in esame, scegliamo di non tradurre i passi citati, ma di lasciare la formulazione nella lingua d’origine: in rari casi, che sarà nostra cura segnalare, per alcuni concetti la cui traduzione ci sembrerà *prima facie* non problematica, avizzeremo una traduzione in lingua italiana – nel caso in cui non sia stata rinvenuta nella letteratura secondaria: in tal caso utilizzeremo la terminologia da questa proposta –, riportando tra parentesi il corrispondente termine nella lingua straniera.

Si precisa, infine, che ogni qualvolta si farà riferimento al “diritto”, si intenderà, come precisato anche subito *infra* cap. I, par. 2, il sapere che studia il diritto ‘positivo’:

e che, dunque, tramite questa attività di studio, lo forma, influenzando così il legislatore.

* * *

Il presente lavoro di ricerca è stato reso possibile grazie all'aiuto di molte persone – tra cui amiche, amici, docenti – in Italia e all'estero, le quali, in misura e su piani diversi, mi hanno supportata con continuità in questo percorso. Tra queste ve ne sono alcune, in particolare, che non mi posso esimere dal ringraziare espressamente in questa sede.

Sono convinta che l'interesse per le aree di sapere coinvolte in questo testo, ovvero la filosofia del diritto e la filosofia della tecno-scienza, non sarebbe stato lo stesso se non avessi incontrato persone in grado di trasmettermi qualcosa di più rispetto a mere informazioni contenute in un volume, persone che ho la fortuna di poter dire di stimare. Ringrazio così, sentitamente, per ogni minuto del loro tempo dedicatomi, il Prof. Federico Puppo, *tutor* di Dottorato, e la Prof.ssa Federica Russo, ora afferente all'Università di Utrecht, co-relatrice del lavoro di ricerca.

I am also very grateful to Jean H.M. Wagemans, Professor of Cognition, Communication, and Argumentation at the University of Amsterdam for his comments and remarks during my stay in Amsterdam as well as Prof. Lilian Bermejo-Luque of the University of Granada, *Facultad de Filosofía y Letras*, for offering me the opportunity to spend a research period at the University of Granada and for contributing to improve my research. Suggestioni e consigli sono giunti anche dal Prof. Maurizio Manzin e dalla Prof.ssa Serena Tomasi, entrambi afferenti alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, che ringrazio.

L'aiuto fondamentale che mi ha permesso di vivere con serenità e dedizione questo percorso è provenuto, come sempre, dai miei genitori e da Michele, a cui dedico questo lavoro: a loro va il mio più profondo ringraziamento.

CAPITOLO PRIMO

RETORICA GIURIDICA E TECNO-SCIENZA

LINEE DI ONTO-EPISTEMOLOGIA GIURIDICA E TECNO-SCIENTIFICA

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Sul rapporto tra scienza giuridica, filosofia del diritto e retorica – 3. Evoluzione del concetto di “τέχνη”: tecnica, tecniche e tecnologia – 4. Il controverso rapporto tra ἐπιστήμη e τέχνη – 5. La tecno-scienza ed il recupero di unità tra ἐπιστήμη e τέχνη – 6. Profili epistemologici nel contesto tecno-scientifico: accesso epistemico e conoscenza – 6.1. Le caratteristiche della conoscenza – 6.2. Il metodo dei livelli di astrazione – 7. Profili ontologici nel contesto tecno-scientifico: costruzionismo e realismo strutturale informazionale – 8. (*Segue*): osservazioni e sviluppi – 9. Il costruttivismo post-positivistico di Vittorio Villa – 9.1. Concetti, trascendentalità e vincoli – 10. Realismo minimale in ambito tecno-scientifico e giuridico: epistemologia ed ontologia – 11. Conclusione.

1. Introduzione

Il capitolo si propone di comprendere quali siano le caratteristiche delle pratiche tecno-scientifiche, al fine di individuare somiglianze con il metodo retorico. La conclusione cercherà di porre in luce il bisogno di individuazione di una cornice etica, tanto in ambito retorico quanto in ambito tecno-scientifico.

Come anticipato, il lavoro rinvenuto in ambito filosofico-giuridico, che, in base agli studi condotti sin d’ora, maggiormente ricalca gli intenti di questo capitolo è la nota opera di Vittorio Villa, *Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali. Modelli ed analogie*, del 1984. Sulla scia dell’indagine dell’Autore, il capitolo si pone un duplice obiettivo: in primo luogo, quello di ripercorrere le similitudini epistemologiche, a distanza di quasi un quarantennio rispetto a quando scrive Villa, tra la filosofia del diritto e la filosofia della scienza, *lato sensu* intesa. Tuttavia, a causa del mutato panorama culturale, in cui il dibattito circa il ruolo della tecnologia nell’ambito giuridico è ormai, da diversi anni, un *leit motiv* anche da un

punto di vista dottrinale, l'indagine verterà principalmente sugli studi di filosofia della tecno-scienza¹.

In secondo luogo, si cercherà di approfondire le conclusioni dell'Autore, per il quale, nell'ambito delle scienze naturali, «le decisioni metodologiche vengono inserite nella categoria delle decisioni pratiche. Ciò che lo scienziato può offrire sono soltanto *good reasons*, per questo il processo decisionale non è dissimile a ciò che avviene in ambito etico e giuridico»².

Alla luce di questo proposito, il capitolo verrà strutturato come segue: verranno inizialmente chiariti i rapporti tra scienza giuridica, filosofia del diritto e retorica (par. 2); verrà, in seguito (par. 3), sviluppata un'analisi volta a porre a confronto le caratteristiche dello strumento tecno-scientifico (o strumento tecnologico) con le peculiarità del concetto di “τέχνη”, da cui tale oggetto tecno-scientifico proviene etimologicamente. Qualche precisazione terminologica è necessaria con riguardo a questo paragrafo: verranno utilizzate le diciture “tecnica” e “tecniche” per il riferimento alla tecnica antica. Verrà utilizzata la parola “τέχνη” come ‘termine ombrello’, a cui è etimologicamente riconducibile sia la nozione di “tecnologia” che quella di “retorica” (in quanto tecnica antica). Riteniamo che sia possibile, in relazione ad alcune delle caratteristiche poste in luce – anche se non tutte³ – rinvenire dei punti di continuità tra strumento tecno-scientifico e retorica. L'argomento è volto a sostenere l'opportunità di avvicinare, da un punto di vista di studio e ricerca, le rispettive aree di sapere. Si utilizzerà, inoltre, la parola “tecnologia” per il riferimento alla tecnica moderna. Si precisa, infine, che un approfondimento a parte verrà condotto per il

¹ La filosofia della tecno-scienza, come verrà spiegato più diffusamente in seguito, si propone di unire due branche della filosofia: la filosofia della scienza (in questo ambito disciplinare sembrerebbero per lo più collocarsi le analogie proposte da Villa) e la filosofia della tecnologia. Esse, come spiega Federica Russo nel suo ultimo lavoro, F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, Londra, 2022, presentano differenze significative le une rispetto alle altre, rinvenute, ad esempio, nella creazione di differenti aree di confronto scientifico (pp. 14-15), di diversi “academic outputs” (pp. 16-20), di distinti oggetti di indagine (pp. 21-25). Più precisamente, con riferimento a quest'ultimo distinguo, «PhilSci is mainly concerned with the identification of a universal logic of scientific method and related notions (e.g. theory, observable, and so on), an approach that, at least in Anglo-American PhilSci, has its root in Logical Positivism and the work of Karl Popper. PhilTech is instead mainly concerned with the description of the development and (sociopolitical) role of specific technological artifacts (in everyday life and also in science)» (F. RUSSO, *op. cit.*, p. 21).

² V. VILLA, *Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali*, Milano, 1984, pp. 244-245. Corsivi dell'A.

³ Si anticipa ad esempio, che il ruolo della *doctrina* e *disciplina* non sembrerebbero trovare riscontro nella tecnologia, almeno non nella forma di trasmissione del sapere da maestro ad allievo: si potrebbero invece ipotizzare analogie con il machine learning.

“digitale” (su cui si v. *infra* cap. III, par. 6). In questa parte dell’elaborato lo strumento tecno-scientifico è inteso esclusivamente come co-produttore del sapere scientifico. L’analisi del capitolo proseguirà con un’indagine (par. 4), nell’ambito della filosofia della (tecno-)scienza, del rapporto tra ἐπιστήμη e τέχνη, tradizionalmente intesi come due ambiti di sapere separati (presupposizione che diede origine alle divisioni disciplinari accademiche tra filosofia della scienza, da una parte, e filosofia della tecnologia, dall’altra) ma che il concetto di “tecno-scienza” tenta di ricondurre ad unità (par. 5). Verranno così indagati i tratti maggiormente salienti da un punto di vista epistemologico (par. 6), analizzando le caratteristiche della conoscenza (par. 6.1) e lo sviluppo metodologico che da queste ne segue (par. 6.2); si porrà poi attenzione al profilo ontologico (par. 7), indagando, in particolare, il costruzionismo di Luciano Floridi. Nel tentativo di rinvenire elementi ‘metafisici’ comuni (par. 8), verrà poi approfondito il costruttivismo proposto da Vittorio Villa, ponendo in luce le giustificazioni sottese a tal scelta (par. 9) e studiando i tratti maggiormente salienti della sua proposta (par. 9.1). Cercheremo, da ultimo, di instaurare un parallelismo tra la proposta onto-epistemologica (costruzionista) di Federica Russo e il costruttivismo di Vittorio Villa (par. 10), sostenendo la possibilità di rintracciare, in entrambe le aree di sapere, un realismo minimale. Il fatto che vi sia, per entrambi gli Autori, una valenza ‘costruttiva’ (si cercherà di porre in luce nel prosieguo in che termini) tanto della conoscenza (tecno-scientifica) quanto del linguaggio giuridico, permette di condurre, a nostro avviso, ad interrogarsi sui modi tramite cui tale ‘costruzione’ non solo possa, ma soprattutto *debba* avvenire, ed aprire così la porta ad un ambito di ricerca eminentemente etico (su cui si v. *infra* cap. III). Specifichiamo, infine, che ogniqualvolta verrà fatto riferimento alla “realtà” con essa intendiamo riferirci ad un qualsiasi ‘stato di cose’ extra-linguistico.

2. *Sul rapporto tra scienza giuridica, filosofia del diritto e retorica*

Prima di procedere oltre ci sembra opportuno chiarire il significato di alcuni termini che verranno utilizzati in questo capitolo e il modo in cui li vediamo connessi. Cercheremo, dunque, *in primis*, di comprendere cosa si possa intendere per “scienza

giuridica”⁴, tramite una breve analisi critica, per poi giungere ad individuare il rapporto tra questa e il metodo retorico.

Tra gli Autori che si sono, di recente, occupati di un’analisi terminologica, ricordiamo la posizione di Luigi Ferrajoli⁵ (che prediligiamo per il dialogo instaurato con Vittorio Villa⁶), il quale distingue teoria del diritto, scienza giuridica positiva e filosofia del diritto.

La teoria del diritto si occupa delle tre questioni: «di che cosa parla, come è costruita e a che cosa serve la teoria del diritto – che corrispondono alla semantica, alla sintassi e alla pragmatica della teoria»⁷. Essa è considerata una teoria formale⁸, in grado, ad esempio, anche di individuare empiricamente delle costanti nelle pratiche giuridiche. L’ipotetica domanda posta dalla teoria del diritto potrebbe quindi essere: “*che cosa significa che una norma giuridica sia valida?*” – distinguendo così enunciati descrittivi, considerati avalutativi, da enunciati prescrittivi, portatori invece di un carico morale⁹.

La scienza giuridica positiva, invece, studia il diritto in relazione ad uno specifico ordinamento giuridico, occupandosi di identificare le condizioni di esistenza e validità delle norme giuridiche, analizzandone il significato prescrittivo¹⁰ (e che

⁴ Siamo consapevoli che una trattazione approfondita e puntuale richiederebbe uno spazio e del tempo molto superiori rispetto a quelli che questo paragrafo rappresenta: tuttavia, non avanziamo pretese di esaustività. Il nostro intento è semplicemente quello di chiarire, nelle sue linee essenziali, il rapporto che intercorre tra alcuni dei termini utilizzati nel presente capitolo. Per una spiegazione maggiormente analitica, in dialogo non solo con la letteratura recente, si v. F. PUPPO, *Metodo, pluralismo, diritto. La scienza giuridica tra tendenze ‘conservatrici’ e ‘innovatrici’*, Roma, 2013, pp. 20-31.

⁵ Ricaviamo i differenti distinguo dalla lettura congiunta di L. FERRAJOLI, *Il costruttivismo epistemologico di Vittorio Villa*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, XVII(2), 2017, pp. 252-254 e L. FERRAJOLI, *La teoria generale del diritto: l’oggetto, il metodo, la funzione*, cit., pp. 230-233.

⁶ Si rimanda a *infra* par. 4.

⁷ L. FERRAJOLI, *Il costruttivismo epistemologico di Vittorio Villa*, cit., p. 252; L. FERRAJOLI, *La teoria generale del diritto: l’oggetto, il metodo, la funzione*, cit., pp. 232-233.

⁸ «[N]el senso che essa, di per sé, non ci dice nulla sui contenuti normativi dei concreti sistemi giuridici, e neppure sulla loro giustizia, sulla loro validità e sulla loro effettività, ma si limita a stipulare e a definire concetti e a istituire le relazioni sintattiche tra essi intercorrenti; nel senso che non ci dice, per esempio, *quali sono*, o *quali è giusto che siano*, o *in che misura sono osservate o violate* le norme di un dato ordinamento e gli obblighi, o i divieti o i diritti da esse stabiliti, ma solo *che cosa* è una norma, o un obbligo, o un divieto, o un diritto soggettivo o simili», L. FERRAJOLI, *La teoria generale del diritto: l’oggetto, il metodo, la funzione*, cit., p. 231. Corsivi dell’A.

⁹ Come nota Schiavello, «elemento centrale del giuspositivismo di Ferrajoli è una concezione della validità giuridica che rispetta la separazione tra diritto e morale: una questione è la validità di una norma, altra la sua correttezza morale e la sua giustizia. Ciò in perfetta linea con il motto giuspositivista *auctoritas non veritas facit legem*» (A. SCHIAVELLO, *La scienza giuridica analitica dalla nascita alla crisi*, in *Ragion pratica*, 1, 2020, p. 153. Corsivo dell’A).

¹⁰ L. FERRAJOLI, *La teoria generale del diritto: l’oggetto, il metodo, la funzione*, cit., p. 230.

parrebbe assimilabile alla dogmatica giuridica di cui parla invece Aldo Schiavello riprendendo il pensiero di Villa¹¹). La domanda alla quale potrebbe rispondere è: “*perché una norma giuridica è valida?*”.

La filosofia del diritto è invece intesa da Ferrajoli come «qualunque approccio al diritto di tipo meta-giuridico, sia esso teoretico o pratico»¹², includendo così in questo bacino concettuale diversi elementi¹³, tra cui l’epistemologia o conoscenza giuridica (“*come si giunge alla conoscenza della validità della norma giuridica?*”) ma anche la teoria dell’argomentazione.

Tuttavia, similmente alla proposta di Schiavello e contrariamente, almeno in parte, all’impostazione di Ferrajoli, non si può fare a meno di notare che

«queste discipline non sono strutturate in compartimenti stagni, come se tra di loro non ci fosse alcun tipo di rapporto; al contrario tra dogmatica giuridica, teoria del diritto e filosofia del diritto intercorrono delle interazioni molto strette e complesse. [...] i rapporti di interazione tra teoria del diritto e filosofia del diritto [...] sono talmente stretti da suggerire l’inclusione, entro certi limiti, della prima nella seconda»¹⁴.

Questa considerazione permette, a nostro avviso, di impostare diversamente il problema dei rapporti tra filosofia del diritto, scienza giuridica e teoria del diritto. In particolare, due diverse strade sembrerebbero percorribili: anticipiamo sin d’ora che, tra queste, la seconda ci sembra preferibile in quanto maggiormente flessibile e quindi adattabile a nuovi possibili sviluppi della materia.

Una prima possibilità consiste nell’accogliere la nozione di scienza giuridica proposta da Schiavello (che ci sembra compatibile con il pensiero di Villa¹⁵), il quale

¹¹ Sul rapporto tra dogmatica giuridica e scienza giuridica, Villa precisa che le due nozioni hanno sfumature semantiche diverse. La seconda implica, diversamente dalla prima, «che l’attività dei giuristi sia un’attività scientifica in senso stretto, assimilabile alle altre scienze empiriche, e in primo luogo alle scienze naturali» (V. VILLA, *Il positivismo giuridico: metodi, teorie e giudizi di valore*, cit., p. 36).

¹² L. FERRAJOLI, *Il costruttivismo epistemologico di Vittorio Villa*, cit., p. 253.

¹³ «[L]’epistemologia o teoria della conoscenza giuridica, che peraltro include, oltre alla teoria della scienza e della conoscenza giuridica di cui si è occupato Villa, anche la teoria dell’interpretazione e dell’argomentazione, la teoria della prova e quella del metodo di formazione dei concetti teorici [...] teoria o filosofia politica della giustizia», L. FERRAJOLI, *Il costruttivismo epistemologico di Vittorio Villa*, cit., p. 253.

¹⁴ V. VILLA, *Il positivismo giuridico: metodi, teorie e giudizi di valore*, cit., p. 38.

¹⁵ Cfr. V. VILLA, *Il positivismo giuridico: metodi, teorie e giudizi di valore*, cit., pp. 38-39. Si noti che però Villa parrebbe mantenere un debole distinguo tra filosofia del diritto (che specifica con

spiega che essa nozione «coincide, almeno in parte, con quelle di “dogmatica giuridica”, “conoscenza giuridica”, “teoria del diritto” e “metodologia giuridica”»¹⁶, e presenta profili di ambiguità in relazione a tre aspetti¹⁷. Il primo aspetto consiste nel fatto che con essa è possibile riferirsi alle *attività* condotte da chi studia diritto, così come ai *risultati* di queste attività; circa il secondo, non sarebbero chiari i confini della nozione, poiché è possibile includere sia discipline che si occupano esclusivamente di diritto, sia discipline che trattano anche, ma non solo, di diritto; infine, l’oggetto di studio è ambiguo, poiché la scienza giuridica può trattare tanto di un diritto positivo specifico quanto di studi che si occupano della natura del diritto o della analisi dei concetti giuridici. Quest’ultimo distinguo segna anche il discrimine che corre, rispettivamente, tra dogmatica giuridica (che si riferisce, appunto ad un ordinamento specifico) e filosofia o teoria del diritto (che invece si occupa di profili concernenti il diritto ad un livello di astrazione superiore, che accomuna quindi tutti gli ordinamenti)¹⁸. Restando nell’alveo della terminologia utilizzata da Schiavello, si ritiene quindi possibile includere a pieno titolo la retorica e studi inerenti ad essa nella nozione di scienza giuridica. Quest’ultima, infatti, risulta comprensiva della metodologia giuridica, ambito a cui la retorica rimanda in quanto metodo di ragionamento.

Una seconda opzione consiste, invece, nel ritenere la filosofia del diritto in senso ampio (che, cioè si occupa di «problemi più generali dell’esperienza giuridica, di quei problemi che sono sganciati dal riferimento ad uno specifico diritto positivo»¹⁹) contenente, per la sua inclusività, tutte queste ramificazioni disciplinari in un rapporto di *genus a species*. In effetti, «non si tratta, in fondo di una distinzione *categoriale*, ma solo *di grado*, in quanto concerne una diversa “polarizzazione di stili di pensiero”»²⁰: sembra dunque possibile individuare, in ognuna, elementi di continuità ma anche di differenza con le altre. In particolare, ciò che parrebbe differire in relazione alle tre aree delineate da Ferrajoli è il *punto di partenza* (nonché l’atteggiamento teorico)

l’aggettivo “positivo”) o teoria del diritto da una parte e scienza giuridica (per il suo ancoraggio al diritto positivo) dall’altra (*ibidem*, p. 39).

¹⁶ A. SCHIAVELLO, *op. cit.*, p. 145.

¹⁷ *Ibidem*, pp. 145-146.

¹⁸ *Ibidem*, pp. 145-146.

¹⁹ V. VILLA, *Il positivismo giuridico: metodi, teorie e giudizi di valore*, cit., p. 39.

²⁰ *Ibidem*, cit., p. 40. Corsivi dell’A.

dell'analisi filosofico-giuridica: la teoria del diritto condurrà l'analisi a partire dal concetto, ad esempio, di validità; la scienza giuridica a partire dalla norma giuridica di un dato ordinamento; la filosofia del diritto (lo ribadiamo, nella terminologia di Ferrajoli), ad esempio, dalle modalità tramite cui si conosce il diritto (epistemologia giuridica) o di esso si dispone per un ragionamento (teoria dell'argomentazione). In tutti questi casi pare, tuttavia, arduo recintare l'analisi, e da ultimo, il pensiero, all'interno di steccati teorici, di talché l'elemento di continuità è ravvisabile nel fatto che si tratterà pur sempre di un «approccio [meta-giuridico] al diritto, sia esso teoretico o pratico»²¹.

Proponiamo un esempio che potrebbe forse aiutare a chiarire perché, dal nostro punto di vista, le attività non sono scisse. Si pensi all'istituto giuridico del matrimonio. Il tentativo di instaurazione di una “relazione sintattica” tra elementi a questo connessi (attività, a detta di Ferrajoli, rientrante nella teoria del diritto), non potrà prescindere dalla collocazione dell'istituto, se non in un certo ordinamento, senza dubbio in una certa tradizione giuridica – sfociando così, implicitamente, nell'area della scienza giuridica. È infatti evidente che gli elementi da considerarsi rilevanti per l'analisi saranno diversi, ad esempio, tra ordinamento giuridico italiano e marocchino. In quest'ultimo, come noto – per quanto meno frequente tra le nuove generazioni – la poligamia è legislativamente prevista: essa costituirà, pertanto, un pilastro di collegamento tra quelle “relazioni sintattiche” che contribuiscono a forgiare il significato dell'istituto giuridico del matrimonio dell'ordinamento marocchino, elemento però assente nell'ordinamento italiano (o, se si vuole, nella tradizione giuridica occidentale di civil law).

Sembra, dunque, condivisibile l'opinione per cui diritto è un “concetto interpretativo”²² e che ogni tentativo di segmentarne lo studio in settori parrebbe – oltre che obsoleto, in un momento storico in cui, in Italia come Oltralpe, si tenta, seppur

²¹ L. FERRAJOLI, *Il costruttivismo epistemologico di Vittorio Villa*, cit., p. 253. Qui la definizione di filosofia del diritto proposta da Ferrajoli: indichiamo tra parentesi quadre l'aggettivo “meta-giuridico” poiché ci sembra ragionevole ritenere che ogni analisi vertente in qualche modo sul diritto (anche qualora questo lo intenda esclusivamente come “disposizione giuridica”) sia anche meta-giuridica (che si riferisca dunque ai discorsi sul diritto). Anche un'analisi di scienza giuridica o di teoria del diritto (nei termini di Ferrajoli) non potrà infatti limitarsi al commento del concetto o la norma giuridica, ma ricorrerà altresì allo studio di altri autori che su quel concetto o su quella norma hanno ragionato e hanno scritto (appunto, altri discorsi sul diritto).

²² A. SCHIAVELLO, *op. cit.*, p. 160.

con qualche rischio, di riscoprire il valore dell'interdisciplinarietà nello scenario giuridico (e non solo) dottrinale – fallace, poiché implicante una asserita considerazione di avalutatività in relazione ad alcune di queste attività (circostanza che conduce, da ultimo, a ritenere che vi sia tra esse una sorta di “gerarchia”²³) del tutto erronea²⁴.

Prediligere questa seconda opzione (e collocare, dunque, la retorica all'interno dell'esperienza giuridica e non soltanto della metodologia giuridica) consente di mantenere, per così dire, ‘aperta’ la definizione di filosofia del diritto, che si rivela più adatta per un duplice motivo. Da una parte, sembra in grado di accogliere le più diverse forme di esperienza giuridica che col tempo si possono evolvere (si pensi, per menzionarne solo qualcuna, alle cliniche legali²⁵ o all'informatica giuridica); dall'altra, permette di considerare la retorica non solo prevalentemente ancorata ad una ‘etichetta’ di metodo. Sembra, infatti, del tutto fisiologico, anche sulla scorta del tentativo di fondazione del diritto in chiave retorica che propone Federico Puppo²⁶, considerare la retorica una ulteriore e distinta area di studi collocata all'interno della

²³ Considerazione che ci sembra desumibile dalle parole dell'Autore, che scrive, circa il pensiero di Villa: «Davvero è possibile e utile confondere tra discorsi di tipo filosofico-giuridico e discorsi di teoria del diritto? Davvero possiamo parlare di “scienza giuridica” senza distinguere tra il livello di discorso delle discipline giuridiche positive e quello della teoria del diritto, caratterizzati da approcci, punti di vista, metodi di formazione dei concetti e in parte perfino oggetti diversi? Davvero, in breve, è possibile negare l'esistenza di uno specifico, esclusivo e importantissimo spazio della teoria del diritto?», L. FERRAJOLI, *Il costruttivismo epistemologico di Vittorio Villa*, cit., p. 253.

²⁴ Schiavello, in conclusione del suo saggio, parlando tuttavia specificamente di scienza giuridica analitica, sostiene che questa abbia sempre preteso di descrivere con avalutatività il diritto, atteggiamento che identifica con quello del “giurista-custode”, a cui contrappone l'atteggiamento del “giurista-creatore”. Sarebbe opportuno, a suo dire, riconoscere che «questa distinzione segnala in realtà soltanto una importante differenza di stile tra i giuristi, in epoche storiche e contesti differenti, ma non una distinzione qualitativa. Il modello del giurista-custode si fonda su scelte ideologiche e valutative e dunque anche il giurista che si auto rappresenta come custode del diritto, è creatore del suo oggetto. La scienza giuridica è dunque sempre interpretativa, che lo voglia o no. Celarsi dietro le (mentite) spoglie di custode del diritto è spesso la strategia adottata dagli studiosi del diritto per imporre un proprio punto di vista ideologico senza farsene accorgere», A. SCHIAVELLO, *op. cit.*, p. 161. In termini del tutto similari, si esprime anche Villa proponendo la sua “two baskets theory”, volta a criticare quella polarizzazione creatasi tra discorsi ‘oggettivi’ (asseritamente avalutativi) e discorsi ‘sogettivi’ (portatrici invece di considerazioni valoriali) propria della Scuola genovese (cfr. V. VILLA, *Disaccordi interpretativi profondi. Saggio di metagiurisprudenza ricostruttiva*, cit., pp. 162-168).

²⁵ Si v. a mero titolo di esempio, T. CASADEI, *L'approccio clinico-legale e le sue (utili) implicazioni*, in *Rivista di filosofia del diritto*, VIII(2), 2019, *passim*.

²⁶ F. PUPPO, *Diritto e retorica*, Torino, 2023, in particolare p. XV; F. PUPPO, S. TOMASI, *Sulle ‘radici del diritto’, verso una sua fondazione retorica*, in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, XXV(1), 2023, p. 145 (per completezza ed esaustività nella comprensione del quale si rimanda a T. GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Bari, 2021, *passim*).

nozione di filosofia del diritto²⁷. Tale area risulta comprensiva di differenti livelli di analisi (ad esempio, quello epistemologico²⁸, antropologico²⁹, metodologico³⁰, pedagogico³¹), riconducibili, da ultimo, allo stesso oggetto di indagine.

3. Evoluzione del concetto di “τέχνη”: tecnica, tecniche e tecnologia

In origine erano le tecniche. Secondo il mito platonico del *Protagora*, le tecniche vennero concesse in dono dagli dèi agli esseri umani, affinché questi potessero sopravvivere ed organizzarsi in comunità³². A partire dalla possibilità tecnica umana, secondo ad esempio Protagora, e dall’uso sociale di esse, la costituzione di una civiltà (composta da elementi quali il linguaggio ed il potere politico) diveniva concretizzabile³³. Nel contesto dell’antica Grecia, il termine

²⁷ Per questo motivo, consideriamo in questo testo gli aggettivi “giuridico”, “retorico” e “filosofico-giuridico” come sinonimi. Precisiamo inoltre che utilizzeremo alla stessa maniera le espressioni “metodo retorico” e “ragionamento retorico”.

²⁸ S. DI PIAZZA, *Le dimostrazioni del retore. Lo statuto epistemologico della retorica aristotelica*, in *PAN-Rivista di filologia latina*, 1, 2012, *passim*.

²⁹ C.W. TINDALE, *The Anthropology of Argument. Cultural Foundations of Rhetoric and Reason*, Londra, 2020, *passim*; F. PUPPO, *Su antropologia, linguaggio, retorica. L’attualità della lezione aristotelica*, cit., *passim*.

³⁰ *Ex multis*, M. MANZIN, *Primato della legalità e ragionamento processuale. Il sillogismo giuridico nella prospettiva del rule of law*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, XIX(2), 2019, in particolare p. 165 ss.

³¹ S. TOMASI, *Argomentazione, educazione, diritto. La retorica forense come strumento di formazione*, Bari, 2022, in particolare pp. 45-49 e pp. 87-103.

³² Originariamente, nella cultura greca più antica, le tecniche o arti (al plurale) venivano considerate prerogativa degli dèi, i quali potevano concederle ad alcuni individui o comunità; in seguito, lo sviluppo dell’economia e la conseguente specializzazione delle professioni condusse a ritenerle un prodotto storico, come «un insieme di elementi e procedure accrescibili e rinnovabili nel tempo», G. CAMBIANO, *Platone e le tecniche*, Torino, 1971, p. 26. Sul mito del *Protagora*: G. CAMBIANO, *op. cit.*, pp. 13-24; E. MAFFI, *Platone, Protagora e la fondazione delle tecniche*, in M. FERRARI (a cura di), *Logos e Technè*, Milano-Udine, 2017, in particolare pp. 25-30; E. AGAZZI, *From Technique to Technology. The role of Modern Science*, in *Society for Philosophy and Technology Quarterly Electronic Journal*, 4(2), 1998, pp. 83-84.

³³ G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 52. Due notazioni a tal riguardo sono necessarie. Pare che questa posizione non fosse unanime tra i presocratici. Democrito, ad esempio, era un convenzionalista in relazione alle tecniche, considerate cioè il «frutto dell’iniziativa umana stimolata dalle situazioni di bisogno e pericolo», G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 50; similmente a ciò che in epoca moderna sosterrà Hobbes, per Democrito, è a causa della paura che l’essere umano è indotto a creare tecniche, linguaggio e potere politico. Secondo, invece, Empedocle le tecniche costituiscono un elemento naturale connaturato nell’essere umano, cioè sono l’«equivalente, sul piano umano, delle possibilità animali», cfr. *ibidem*, p. 53. Si tenga, inoltre, presente che l’autenticità del mito è discutibile: non è chiaro quanti e quali elementi appartenessero davvero alla tesi di Protagora e quante e quali fossero invece le interpolazioni di Platone. Risulta, ad esempio, strano (seppur, a nostro avviso, non contraddittorio come pare suggerire Cambiano), il fatto che Protagora riconoscesse le tecniche come dono divino, per poi sostenere che «non è possibile una conoscenza autentica degli dei», G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 17 ss.

“tecnica” era inteso, in parte, diversamente da come siamo abituati oggi, per la principale evidenza per cui mentre la tecnica moderna (o tecnologia) prevede a livello definitorio la presenza di uno strumento tecnico o artefatto, così non avviene necessariamente per la tecnica originariamente intesa, come si avrà modo di spiegare meglio a breve. Evandro Agazzi definisce le tecniche come abilità, più precisamente come «practical abilities that allow one to perform easily and efficiently a given activity (be it purely material or bound to certain mental attitudes)»³⁴, che pertengono, ad esempio, all’artigiano, all’avvocato o al pianista³⁵. Esse sono racchiuse nel nome collettivo di “technique”, indicando con esso l’insieme delle procedure utili per l’ottenimento di certi risultati; più precisamente consistono nella

«application of a certain *know-how*, which has been constituted through the cumulation and transmission of concrete experiences (that in particular also entails a careful exercise), without being necessarily accompanied or supported by knowing why such concrete procedures are especially efficacious»³⁶.

Potrebbe a prima vista sembrare che le tecniche così intese – in particolare, poiché applicate con potenziale ignoranza circa la loro efficacia – presentino caratteristiche simili all’ἐμπειρία, la quale consiste in «un’esperienza incontrollata, una pratica costruita su una congerie di fatti non ordinati e priva della guida della ragione»³⁷. Platone, seguendo la lettura che ne offre Cambiano, critica tali pratiche, le

³⁴ E. AGAZZI, *op. cit.*, p. 80.

³⁵ *Ibidem*, p. 81.

³⁶ *Loc. ult. cit.* Corsivo dell’A.

³⁷ G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 95. Più precisamente, per Platone l’ἐμπειρία possiede le seguenti caratteristiche: «1) si limita a conservare il ricordo di ciò che avviene solitamente, come già aveva riconosciuto Anassagora stabilendo la connessione tra memoria ed *empeiria*; 2) non ha *logos*, cioè non sa dare ragione della natura dell’oggetto e delle proprie procedure, cioè indicarne la causa; 3) utilizza il ricordo delle costanti per procurare il piacere, senza preoccuparsi del meglio», *loc. ult. cit.* Corsivi dell’A. Lo stesso passo del *Gorgia* è commentato, nel solco del lavoro di Cambiano, da E. MAFFI, *Platone, Protagora e la fondazione delle tecniche*, in M. FERRARI (a cura di), *Logos e Techne*, Milano-Udine, 2017, pp. 31-32. Una considerazione diversa di ἐμπειρία proviene, invece, da Aristotele, il quale, secondo Berti, considera l’ἐμπειρία come esperienza, «che non è la semplice percezione, ma è l’essere esperti, cioè il conoscere bene un certo tipo di oggetti, in modo da saperne fare il migliore uso possibile. Dall’esperienza, che è conoscenza del “che”, cioè del dato di fatto, il quale è sempre particolare, secondo Aristotele nasce la conoscenza del “perché”, cioè della causa, la quale è universale», E. BERTI, *Logos e techne nel pensiero antico*, in M. FERRARI (a cura di), *Logos e Techne*, Milano-Udine, 2017, p. 17. Vi è, tuttavia, somiglianza di vedute tra i due Filosofi circa la prima caratteristica (le successive sono evidentemente rigettate dallo Stagirita): anche per Aristotele l’ἐμπειρία origina dalla memoria (più precisamente, «da “molti ricordi dello stesso oggetto”», *loc. ult. cit.*) che a sua volta è resa possibile

quali non vengono da lui considerate tecniche in senso autentico. Ciò è da ricondursi non soltanto alla loro indole irrazionale, ma anche alla circostanza per cui l'ἐμπειρία non apporterebbe alcun miglioramento sostanziale all'oggetto su cui verte. Viene, a tal proposito, ricordato l'esempio della culinaria, ma anche della retorica (considerazioni individuabili nel *Gorgia*), che Platone considera come "pseudotecnica", anche descritta come «forma di abilità che spesso è la parvenza di una *techne*»³⁸, appartenente all'alveo dell'ἐμπειρία: la culinaria non avrebbe come scopo la cura del corpo, bensì «l'adattamento passivo alle richieste edonistiche di esso»³⁹. Essa sarebbe sprovvista di parametri valoriali altri rispetto al mero piacere, diversamente invece dalla medicina o dalla ginnastica, in cui il criterio ultimo che le regola è quello del corpo sano, il quale diviene il valore guida della tecnica autenticamente intesa⁴⁰.

dalla percezione sensibile, definita come «prima forma di conoscenza [...] comune all'uomo ed a tutti gli animali», *loc. ult. cit.* A ben vedere, tuttavia, parrebbe che i Filosofi utilizzino il termine ἐμπειρία semplicemente in modo diverso, riconoscendone una certa valenza nella nozione di τέχνη: sarebbero, quindi, sostanzialmente in accordo altresì circa il ruolo determinante svolto dall'esperienza, come precisa Cambiano: «Platone, dunque, contrappone la tecnica non all'esperienza nel significato positivo che la tradizione moderna è solita assegnarle, ma a una pratica empirica, che egli definisce esplicitamente come irrazionale [...]», G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 95. Platone distinguerebbe, pertanto, una ἐμπειρία "positiva" (questa sì, per Platone, connessa allo sviluppo della τέχνη, o perlomeno non criticata) e una "negativa", laddove Aristotele parlerebbe di ἐμπειρία *tout court* (in maniera, per così dire, 'neutrale') la quale potrà poi essere utilizzata per qualsivoglia fine.

³⁸ E. MAFFI, *op. cit.*, p. 31. Corsivo dell'A. più precisamente, Platone non considera la retorica dannosa in sé ma in base alle sue modalità di utilizzo: scrive Cambiano: «La persuasione è uno strumento neutro: la sua utilizzabilità positiva o negativa dipende dalla sua connessione riuscita o mancata con la scienza», G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 122. Al fine di cessare di essere una mera ἐμπειρία la retorica «deve istituire una connessione con la verità» (*ibidem*, p. 217). Pertanto, «if technê is disconnected from êpistême it will be bad, or its goals will be misdirected. For instance, in the *Gorgias* of Plato, rhetoric is said to be useless or even bad when cut off from knowledge about what rhetoric is truly good for», F. RUSSO, *op. cit.*, p. 188. Corsivo dell'A. Negli stessi termini anche F. PIAZZA, *Linguaggio persuasione e verità. La retorica nel Novecento*, Roma, 2015, pp. 148-153; F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., p. XXIII-XXIV.

³⁹ G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 96. Circostanza che, si noti, non è dannosa in sé, quanto piuttosto in relazione al fatto che «facendo leva sui piaceri, tenta di usurpare i diritti delle tecniche autentiche», *loc. ult. cit.*

⁴⁰ G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 96; negli stessi termini anche R. PARRY, *Episteme and Techne*, in *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2020, p. 4, liberamente disponibile online al link: <https://plato.stanford.edu/entries/episteme-techne/>, ultima consultazione in data 13 marzo 2023. È opportuno, tuttavia, ricordare che la medicina, nell'età della Grecia classica, non è unanimemente ritenuta una tecnica. Gli eleati, ad esempio, criticavano l'utilizzo della medicina poiché era considerata un'attività del tutto apparente, in quanto non realmente in grado di modificare l'esistente, posizione da ricondursi ad una certa idea dell'essere a monte. Secondo Cambiano, che accoglie la tesi per cui Parmenide si facesse promotore di una «teoria dell'essere concepito come immutabile e immobile, non divisibile, tenuto fermo e compatto dalla necessità» (G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 29; per un'interpretazione diversa, per certi versi opposta, del pensiero parmenideo si rimanda a M. MANZIN, *Ordo iuris. La nascita del pensiero sistematico*, cit., pp. 44-46), gli eleati avrebbero sostanzialmente mantenuto tale presupposto teorico nelle loro critiche all'apparato metodologico della medicina, che, proprio in quegli anni, stava iniziando ad acquisire rigore. Fu, ad esempio, Melisso di Samo (che viene ricordato anche in *loc. ult. cit.*), verso la metà del V secolo, a sostenere (sulla scorta degli strumenti teorici del maestro)

A ben vedere, tuttavia, la nozione di tecnica è più articolata. Etimologicamente riconducibile al termine greco τέχνη, essa significava anche “arte” (assimilazione oggi non accolta da tutti gli Autori⁴¹) e viene definita da Lausberg nel modo seguente:

«an ars (τέχνη) is a system of instructive rules, gained through experience (ἐμπειρία) but subsequently thought-through logically, for the correct implementation of a perfection-oriented repeatable action that does not belong to the naturally inevitable course of events and should not be left to chance»⁴².

A partire dalla nozione suesposta, integrata con indicazioni provenienti da altri Autori che si sono, seppur implicitamente, impegnati nel tentativo di fornire una definizione di tecnica, è possibile porre in luce differenti caratteristiche:

1. In primo luogo, ogni tecnica può essere insegnata⁴³: chi possiede una certa tecnica la può trasmettere, e ciò è reso possibile tramite la comunicazione delle regole e la pratica di esse (chiamate dall’Autore “*doctrina*” e “*disciplina*”)⁴⁴.

«l’infinità dell’essere e, in conseguenza di ciò, la sua unità, per cui l’essere non cresce, non prova dolore né muta, perché se subisse qualcosa non sarebbe più uno. L’unicità coinvolge l’immutabilità quantitativa e qualitativa» (G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 29). In maniera discutibile, ma del tutto coerente, Melisso giunge a sostenere che mutamento e temporalità, così come percezione del dolore, non siano elementi da includere nell’essere. «In Melisso è teorizzato l’annullamento rigoroso del trasmutare delle possibilità dall’una all’altra: l’essere ha come unica possibilità quella di essere sano, ossia non può non essere sano. Se diventasse malato, si autoeliminerebbe come essere. Tutto ciò sconvolgeva il pilastro fondamentale, sul quale si reggeva una tecnica come la medicina, cioè la distinzione tra sano e malato, la possibilità che il sano diventasse malato e, ancor più importante, che il malato diventasse sano», G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 29.

⁴¹ Lo stesso Agazzi, ad esempio, ritiene che sia imprecisa poiché con essa si fa essenzialmente riferimento a caratteristiche estetiche: la nozione sarebbe, quindi, priva delle peculiarità, potremmo dire, ‘razionali’ che individua l’Autore nella tecnica. Con maggior precisione: «[t]he term *techne* is often translated as “art”, but today this is imprecise, since for us art concerns essentially the beautiful or aesthetic expression. Plato, Aristotle, and the great doctor-philosopher Hippocrates all tell us that the characteristics of *techne* are parallel to those of *episteme* – that is, *science* – insofar as both are types of knowledge which demonstrate the reasons for what is observed empirically», E. AGAZZI, *op. cit.*, p. 81. Corsivi dell’A.

⁴² H. LAUSBERG, *Handbook of Literary Rhetoric. A Foundation for Literary Study*, s.l., 1997, p. 2. La tecnica viene anche definita come «insieme delle conoscenze, dei procedimenti e degli strumenti impiegati nell’esercizio di attività sia manuali che intellettuali», R. CORVI, *op. cit.*, p. 40. Si tenga chiaramente presente che questo tentativo di ricostruzione terminologica interessa, in quanto tecnica, anche la retorica.


⁴³ H. LAUSBERG, *op. cit.*, p. 2.

⁴⁴ G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 142. Si noti, tuttavia, che per alcuni presocratici, come ad esempio Protagora, non tutte le tecniche erano equiparabili, seppur indistintamente insegnabili: egli distingue, infatti (sulla base del mito platonico), tecniche artigianali – da cui promanano anche tecniche come il linguaggio e la religione –, che pertengono ad alcuni soggetti (non tutti hanno, infatti, la necessaria inclinazione naturale, elemento su cui torneremo a breve), e tecnica politica, che appartiene a tutti (su

2. Allo stesso tempo, tuttavia, per la possibilità di apprendimento è necessario che vi sia una predisposizione naturale del soggetto⁴⁵ (che Lausberg chiama “*natura*”).
3. Una terza caratteristica consiste nel fatto che ogni tecnica è strutturata come un sistema di regole istruttorie (desumibile dalla definizione), o come un sistema di conoscenze⁴⁶; nei termini di Cambiano, ciò parrebbe assimilabile all’*ἐπιστήμη*, cioè «le informazioni fornite dal sapere»⁴⁷.

questo principale argomento egli, infatti, baserà il suo supporto per la democrazia ateniese). La tecnica politica, per Protagora, è ciò che consente di «garantire la convivenza ordinata, che rende possibile lo stesso uso sociale delle tecniche con i vantaggi connessi, e la soluzione di eventuali conflitti», *ibidem*, p. 16.

⁴⁵ H. LAUSBERG, *op. cit.*, p. 2; in parte diversamente, J.H.M. WAGEMANS *The philosophy of argument*, in P. STALMASZCZYK (ed.), *The Cambridge Handbook of the Philosophy of Language*, Cambridge, 2021, p. 572, che attribuisce alla nozione di arte la sola caratteristica di essere un sistema di regole organizzato, ritenendola parte (insieme all’inclinazione naturale e alla pratica) di un sistema più vasto, quello della produzione. Per rendere più chiara la sua proposta, riportiamo di seguito lo schema dell’Autore.



⁴⁶ D. ROOCHNIK, *Is Rhetoric an Art?*, in *Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric*, 12(2), 1994, p. 132.

⁴⁷ G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 91. Qui come in ogni altro luogo del testo, intendiamo “sapere” come una nozione comprensiva del sapere matematico, naturalistico e sociale, cioè come «l’insieme di ogni spiegazione possibile. Spiegare una cosa significa indicare come è possibile ottenerla (di fatto o di principio): il sapere scientifico è quindi il sapere orientato ad ogni possibile operazione (non solo pratica, ma anche mentale, come nel sapere matematico)». Cfr. F. D’AGOSTINO, *Scienza e normatività*, in A. ANDRONICO, B. MONTANARI (a cura di), *Scienza e normatività, profili etici, giuridici e politico-sociali*, Napoli, 2006, p. 145, corsivi dell’A. In linea con la posizione di D’Agostino per ciò che concerne la caratteristica di operatività del sapere scientifico, Agazzi accoglie l’operazionismo dei concetti scientifici, la cui tesi centrale sostiene che la costruzione degli stessi dipenda dal risultato di operazioni. In questo modo, «le operazioni hanno accesso in maniera decisiva alla costruzione dell’oggetto scientifico stesso», E. AGAZZI, *L’oggettività scientifica e i suoi contesti*, cit., p. 161. L’Autore spiega, tuttavia, che l’operazionismo è una posizione sì necessaria ma non sufficiente per definire i concetti scientifici. Le principali obiezioni all’operazionismo sono due: *in primis*, non tutti i concetti scientifici devono essere stabiliti operativamente (e, nei fatti, non lo sono); in secondo luogo, la determinazione del significato per via operativa (come sostengono gli operazionisti) non comporta, secondo Agazzi, la necessità di considerare quel concetto scientifico vero o falso (cioè di controllare o verificare un’asserzione). Spiega Agazzi, «la proposta degli operazionisti può tranquillamente concepirsi come una prescrizione a non prendere in considerazione, durante il controllo di un’asserzione, quelle componenti dell’intensione di un concetto scientifico che non possono andar soggette al trattamento operativo» (*ibidem*, p. 163). In altre parole, il controllo dell’asserzione riguarderà soltanto quella componente dell’intensione del concetto definibile in via operativa. Per semplicità e chiarezza, quando capiterà di riferirci alla *ἐπιστήμη* intenderemo un ‘sapere teorico’; quando invece ci riferiremo alla *τέχνη* intenderemo un ‘sapere operativo’, comprensivo delle caratteristiche che stiamo delineando.

4. Essa ha, inoltre, in sé la caratteristica dell'utilità: una tecnica è tale se è utile a qualcosa⁴⁸.
5. Dal momento che è utile, essa sarà volta a qualcosa, cioè avrà un fine (τέλος) specifico⁴⁹.
6. La sesta particolarità della tecnica consiste nella sua δύναμις, termine greco tradotto da Cambiano con "possibilità": l'attività della tecnica non riferisce i propri effetti a sé stessa, creando un circuito autoreferenziale (come invece si è soliti sostenere a proposito della tecnologia: torneremo sul punto a breve). Ogni tecnica è sempre «possibilità di esercitare una certa azione *su* qualcosa distinto da essa»⁵⁰.
7. Infine, ogni tecnica possiede uno specifico campo di applicazione, cioè una particolare materia su cui verte⁵¹.

Vi è, infine, un ottavo punto da considerare a mo' di conclusione per questa rassegna, e pertiene non alla descrizione degli elementi in sé, ma al rapporto fra questi, con riferimento, in particolare a tre di essi: ἐμπειρία, ἐπιστήμη, δύναμις. È opportuno sin d'ora evidenziare che la nozione di tecnica non pare in alcun modo assimilabile all'ἐμπειρία platonica precedentemente discussa; ciononostante, essa, come scrive anche Lausberg⁵², è una delle componenti preliminarmente necessarie allo sviluppo della tecnica, punto peraltro di intesa, con i dovuti *caveat*, tra Aristotele e Platone⁵³. Affinché vi possa essere una tecnica è necessario, tuttavia, che tale requisito sia

⁴⁸ D. ROOCHNIK, *op. cit.*, p. 132. Con riferimento, in particolare, alla retorica, Grimaldi afferma che essa sia una «activity of the speculative intellect (*theoría*) and the practical intellect (*pragmateia ethike kai politiké*) in the service of every day living in the polis», W.M.A. GRIMALDI, *Rhetoric and the Philosophy of Aristotle*, in *The Classical Journal*, 53(8), 1958, p. 372, e che più precisamente l'utilità al servizio della πόλις si sostanzia nel creare le condizioni che possano condurre all'azione. Più precisamente, «[a]s he [Aristotle] points out in the *Rhetoric*, the ultimate end of the activity of the rhetorical faculty is in its effort to perceive in a given subject those elements which may effect persuasion and to communicate these elements in appropriate form and language (1355b 8-14)», *ibidem*, p. 374. Corsivo dell'A. Parte di questa ricostruzione terminologica è stata presentata alla conferenza GTR22 – Giornate Tridentine di Retorica / Trento Days on Rhetoric, tenutasi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento i giorni 23-24 maggio 2022. Ringraziamo i Professori C.W.Tindale per il suggerimento di integrazione con il pensiero di Grimaldi e J.H.M. Wagemans per i preliminari consigli per la ricerca.

⁴⁹ J.E. TILES, "Technē" and Moral Expertise, in *Philosophy*, 59(227), 1984, p. 52; alcuni parlano anche di "funzione", cfr. R. PARRY, *op. cit.*, p. 4.

⁵⁰ G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 89 e 108. Corsivo dell'A.

⁵¹ G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 84 e 108; E. MAFFI, *op. cit.*, p. 30.

⁵² L'Autore, in assenza di specificazioni, è probabile adotti l'interpretazione aristotelica di ἐμπειρία e non platonica; cfr. E. BERTI, *op. cit.*, p. 17 e *supra* nt. 37.

⁵³ Si rimanda a quanto chiarito *supra* nt. 37.

integrato con ulteriori elementi, primo tra tutti ἐπιστήμη, la quale, in base alle possibilità scoperte dall'ἐμπειρία, possa garantirne l'uso corretto⁵⁴. Come spiega ancora una volta Cambiano,

«*episteme*, *dynamis* e *techne* formano un sistema di concetti che si soccorrono e precisano mutuamente. [...] Si comprende, allora, come la possibilità per essere corretta, debba essere connessa con l'*episteme*. La tecnica, infine, è il risvolto operativo della scienza: come tale può fondarsi soltanto sul presupposto di essere possibilità e scienza, cioè costituirsi come possibilità che procede scientificamente, sulla base di un corredo di informazioni del proprio oggetto»⁵⁵.

La parola “tecnologia” gode, invece, di un suffisso (“-logia”) che, similmente alla nozione di tecnica, permette di tenere insieme la dimensione pratica a quella teorica, di sapere il perché una certa procedura è efficiente⁵⁶. Si noti, tuttavia, ancora una volta, che i termini tecnica e tecnologia non sono sinonimi⁵⁷: la tecnologia è descrivibile come «evoluzione specifica della tecnica»⁵⁸: condivide con essa alcune caratteristiche ma se ne discosta per altre, in un rapporto di *genus a species* in cui il significato più lato è attribuito alla tecnica. Si tenga, inoltre, presente che alcuni Autori,

⁵⁴ G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 158.

⁵⁵ G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 91. Corsivi dell'A. Si noti sin d'ora che la questione non è pacifica: cercheremo di comprendere gli estremi del dibattito nel prossimo paragrafo.

⁵⁶ Letteralmente, «the suffix, “ology” that we find in the word *technology* invites us to take advantage of the theoretical aspect that is usually bound up with its use (compare theology, sociology, philology, ethnology); it serves to indicate the presence of some kind of “scientific” or at least theoretical dimension». E. AGAZZI, *op. cit.*, p. 81, corsivi dell'A. Similmente ma con un'indicazione ulteriore rispetto ad Agazzi, Musso sostiene che «il [cui] suffisso indica tipicamente una conoscenza di tipo teorico con una pretesa di validità universale», P. MUSSO, *Techne e conoscenza nella modernità*, in M. FERRARI (a cura di), *Logos e Techne*, Milano-Udine, 2017, p. 52. Curioso è notare che questa *commixtio* di pratica e teoria si scorge nello stesso termine di “comprendere”, letteralmente “cum-prehendere”, che rimanda, in senso figurato, alla capacità, quasi fisica, di afferrare insieme diversi elementi e riuscire a proporre una spiegazione, di «rendere le cose alla nostra portata». F. PUPPO, *Metodo, pluralismo, diritto. La scienza giuridica tra tendenze ‘conservatrici’ e ‘innovatrici’*, cit., pp. 16-19, p. 44 che riprende M. MANZIN, *Ordo iuris. La nascita del pensiero sistematico*, cit., p. 17.

⁵⁷ Come chiarisce, esemplificando, Corvi: «Spesso il termine è usato anche come sinonimo di tecnologia, ma i termini non sono intercambiabili, in quanto occorre una tecnica per impagliare le sedie o per condurre un colloquio psicologico, ma in questa attività non è implicata alcuna tecnologia, che invece più propriamente indica l'applicazione tecnica delle scienze, tesa a produrre strumenti che facilitino le attività umane», R. CORVI, *op. cit.*, p. 40.

⁵⁸ F. PUPPO, *Informatica giuridica e metodo retorico. Un approccio “classico” all'uso delle nuove tecnologie*, cit., p. 16.

sulla scia di Filosofi tedeschi come Martin Heidegger⁵⁹ o Hans Jonas⁶⁰, identificano la tecnologia con la tecnica moderna (anche chiamata tecnica contemporanea).

L'elemento maggiormente distintivo sembrerebbe consistere nel 'rapporto di feedback' che la tecnologia instaura con la scienza, per cui il progresso della scienza si basa sull'utilizzo della tecnologia e viceversa⁶¹: più precisamente, la tecnologia emerge nel momento in cui lo strumento tecnico assume «un ruolo determinante nella produzione del sapere, al punto da vincolare l'attività di ricerca; di conseguenza la tecnica diviene condizione necessaria, benché non sufficiente, per il sapere»⁶². In altre parole, il passaggio da tecnica a tecnologia avviene nel momento in cui essa diventa parte essenziale del metodo della scienza⁶³, ed in cui, allo stesso tempo, la scienza diviene elemento indispensabile per lo sviluppo della tecnologia: momento pressoché collocabile, da un punto di vista storico, con lo sviluppo del metodo scientifico sperimentale, il cui promotore, Galileo Galilei, aprì la strada all'induttivismo e all'utilizzo della matematica nello studio delle scienze naturali⁶⁴.

⁵⁹ È il caso di F. PUPPO, *Informatica giuridica e metodo retorico. Un approccio "classico" all'uso delle nuove tecnologie*, cit., p. 16.

⁶⁰ P. ZECCHINATO, *Tecnologia e bioetica*, in M. FERRARI (a cura di), *Logos e Techne*, Milano-Udine, 2017, p. 100. Come noto, entrambi questi Autori teutonici si sono occupati delle problematiche sottese all'utilizzo della tecnica (Heidegger) e della tecnologia (Jonas). La riflessione heideggeriana, seppur sotto un differente profilo, verrà trattata più estesamente in seguito; per ciò che riguarda il pensiero di Jonas, riportiamo i cinque punti riassuntivi proposti da Zecchinato tratti dall'opera *Tecnica, medicina ed etica*, che indicano i cambiamenti più significativi connessi all'utilizzo della tecnica moderna: «1. Ambivalenza degli effetti della tecnica. [...] 2. Inevitabilità della sua applicazione. [...] 3. Grandezza dei suoi effetti nello spazio (tutto il globo terrestre) e nel tempo (innumerevoli generazioni future). [...] 4. Rottura dell'antropocentrismo, ovvero quel che ha importanza non è solamente l'uomo. [...] 5. Emergere di due problemi morali assolutamente nuovi: (Jonas li unifica in un solo problema, che curiosamente chiama "problema metafisico"): a) se e perché deve esistere un'umanità e b) se e perché l'umanità deve esistere nella forma in cui l'ha portata l'evoluzione (senza manipolazioni genetiche)». P. ZECCHINATO, *op. cit.*, pp. 102-103.

⁶¹ Cfr. P. MUSSO, *op. cit.*, p. 52. Pressoché negli stessi termini anche P. ZECCHINATO, *op. cit.*, p. 101.

⁶² R. CORVI, *op. cit.*, p. 40. Presupposto teorico della tesi di F. RUSSO, *op. cit.*, in particolare pp. 177-183.

⁶³ K. MENDELSSOHN, *La scienza e il dominio dell'Occidente (= Science and Western Domination*, tr. it. di P. Ludovici), Roma, 1981, p. 56.

⁶⁴ P. MUSSO, *op. cit.*, pp. 52-53. L'Autore facendo sunto delle varie formulazioni del metodo galileiano, elenca i seguenti quattro principî: «1) Non cercare l'essenza delle cose, ma limitarsi a studiare alcune proprietà. 2) Non solo generica osservazione, ma esperimento. 3) Uso della matematica. 4) Nessun principio di autorità» (*ibidem*, p. 53). Induttivismo (che, si badi, non rappresenta una alternativa al deduttivismo nei termini galileiani, secondo la lettura che ne dà Musso), utilizzo del calcolo e tecnologia sembrano, a nostro avviso, elementi profondamente connessi: se il metodo di studio delle scienze naturali, per il tramite dell'induttivismo, necessita di elementi empiricamente accessibili, diventa essenziale lo sviluppo di mezzi che permettano la rilevazione di quanti più dati possibili affinché essi possano essere calcolati. Non è questo il luogo per approfondire tale inciso, ma sarebbe interessante problematizzare quanto sostenuto da Musso e chiedersi se il primato circa l'induttivismo possa ricondursi a filosofi della Grecia classica, come Archimede (che secondo Berti raggiunse il culmine del progresso tecnico, E. BERTI, *op. cit.*, p. 21) oppure Aristotele, in considerazione del suo spiccato

È inoltre opportuno evidenziare che l'operatività della tecnologia ha luogo ad una frequenza maggiore rispetto alle tecniche, con velocità e ambizione sconosciute in precedenza. Ciò è da ricondursi al fatto che ogni nuova scoperta della tecnica moderna «non mira a raggiungere un punto di equilibrio nell'adattamento dei mezzi a scopi precostituiti, bensì ove abbia successo, diventa l'occasione di ulteriori passi in tutte le direzioni possibili»⁶⁵. In altre parole, e più semplicemente, lo sviluppo tecnologico è in continuo avanzare, privo di periodi di stallo; diversamente, invece, dallo sviluppo delle tecniche che, una volta apprese – anche a causa del differente contesto sociale ed economico –, erano stabili nel loro operare anche per diversi anni.

In virtù di questo frequente rapporto bicondizionale, la tecnologia giunge a costituire il mondo che abitiamo, cioè diviene «parte determinante dell'ambiente umano»⁶⁶: si potrebbe affermare pertanto, à la Kant, che essa, in misura sempre maggiore, funge da lente tramite cui osserviamo, dunque conosciamo il mondo (ma anche interveniamo su di esso)⁶⁷ e, quindi, anche su noi essere umani stessi. Con ciò ci riferiamo non soltanto alle spinose questioni di bioetica⁶⁸, ma anche, in maniera più

interesse per le scienze naturali; su questo, a mero titolo di esempio, cfr. S. COYLE, *Modern Jurisprudence. A Philosophical Guide*, Oxford-Portland, 2018² [2017], p. 27. Per una panoramica più approfondita del metodo galileiano si rimanda a E. AGAZZI, *L'oggettività scientifica e i suoi contesti*, cit., pp. 52-96, che però introduce come nota caratterizzante dello stesso l'impostazione anti-metafisica.

⁶⁵ P. ZECCHINATO, *op. cit.*, p. 101; a nostro avviso, ciò è comprensibile per il legame che essa instaura con la scienza moderna, il cui ordine potrebbe essere descritto come una 'narrazione continua' in cui ogni elemento del sistema si lega l'un con l'altro in un rapporto di causa-effetto, struttura tipica anche dell'idea di progresso (cfr. M. MANZIN, *Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale*, cit., pp. 31-32). Si noti che tale atteggiamento tipico della tecnologia al 'fare sempre di più' (espressione che mutuiamo da F. PUPPO, *Informatica giuridica e metodo retorico. Un approccio "classico" all'uso delle nuove tecnologie*, cit., p. 18, che ricorda le parole di Marino Gentile nell'opera *Umanesimo e tecnica*, Milano, 1984, p. 173 ss.) viene ricondotto da Hannah Arendt alla condizione umana, dalla quale l'essere umano cerca di sfuggire. Tale inquietudine non proviene, tuttavia, da un bisogno: come problematizza Botturi, se la tensione al progresso fosse da ricondursi ad un bisogno, una volta che esso venisse soddisfatto, non vi sarebbe motivo di proseguire nell'innovazione. Diversamente, invece la tecnologia «va sempre alla ricerca di ulteriori possibilità anche a prezzo di rompere l'equilibrio e di creare ulteriori bisogni; diversamente da quello animale il bisogno umano è investito e sopravanzato dal senso della possibilità», F. BOTTURI, *Abitare la tecnica: ideazione e desiderio*, in M. FERRARI (a cura di), *Logos e Techne*, Milano-Udine, 2017, p. 126.

⁶⁶ F. BOTTURI, *op. cit.*, p. 126.

⁶⁷ Ciò viene espresso, nella teoria di Russo, dal concetto (mutuato da Luciano Floridi) di "in-betweenness", che indica la relazione che l'utilizzatore umano instaura con il mezzo tecnologico. Cfr. F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., pp. 203-207; EAD., *Digital Technologies, Ethical Questions, and the Need of an Informational Framework*, cit., p. 662.

⁶⁸ Sul tema della bioetica una trattazione *ad hoc* sarebbe necessaria, e, pertanto, esula dagli scopi di questo lavoro. Per una introduttiva panoramica della posta in gioco si v. utilmente il già citato P. ZECCHINATO, *op. cit.* Per una riflessione precipuamente filosofico-giuridica: L. PALAZZANI, *Etiche e diritto nell'era della tecno-scienza*, in *Rivista di filosofia del diritto*, fascicolo speciale, 2015, che riconduce le due strade individuate da Zecchinato alla posizione del non-cognitivist e del cognitivist etico (spec. pp. 127-132); più recentemente L. PALAZZANI, *Le tecnologie emergenti: le sfide etiche della*

sottile e quindi meno visibile, a quel processo di autoreferenzialità⁶⁹ connaturato nella tecnologia, per cui l'essere umano, avendo a che fare con essa, incontra, per così dire, sempre se stesso, facendo venir meno la possibilità (δύναμις) di confronto con l'alterità (qualità che invece è possibile ricondurre alla tecnica, giacché l'abilità agisce senza mediazioni strumentali sull'oggetto di interesse).

Evidenziamo, quindi, in conclusione, i punti in comune maggiormente salienti, emersi nel corso di queste righe, tra tecnica e tecnologia.

In primo luogo, ἐπιστήμη e τέχνη non sono elementi antitetici ma strettamente connessi l'un l'altro. La questione, tuttavia, non è pacifica: come verrà spiegato meglio in seguito, a partire dal pensiero aristotelico pare si possa ipotizzare una frattura tra queste due componenti, che alcuni Autori, come Russo, tentano di ricomporre.

In secondo luogo, il ruolo dell'esperienza (nel più lato senso possibile, comprensibile quindi sia dell'esperienza di vita vissuta che dell'esperimento scientifico) risulta essenziale: nel caso della tecnica, per l'apprendimento dell'abilità, per ciò che concerne la tecnologia, invece, per testare il funzionamento delle teorie a monte di essa. Il che non è da tradursi nella predilezione del dato esperienziale o sperimentale a scapito dell'ἐπιστήμη, posizione estremista che non sarebbe in linea con la ricostruzione qui proposta⁷⁰, ma nella coesistenza queste due aree di sapere all'interno della definizione stessa e di tecnica e di tecnologia.

tecnoscienza, cit., *passim*; L. D'AVACK, *Il paradigma dignità: usi etici e giuridici*, in *Rivista di filosofia del diritto*, VIII(1), 2019, pp. 11-22, che muove le sue riflessioni dal concetto di dignità umana.

⁶⁹ F. BOTTURI, *op. cit.*, p. 126. Puppo descrive (con toni critici, in parte condivisibili) questo processo nei termini di un rapporto tra mezzo e fine, riprendendo il pensiero di Heidegger: l'idea cioè è quella per cui «la tecnica abbia smesso di essere un mero mezzo a disposizione di qualsivoglia fine, e che essa stessa sia divenuta fine, più esattamente fine di se medesima, con ciò realizzando una perfetta coincidenza autoreferenziale (il mezzo coincide infatti con il fine e viceversa) che palesa l'intima natura identitaria della tecnica moderna», F. PUPPO, *Informatica giuridica e metodo retorico. Un approccio "classico" all'uso delle nuove tecnologie*, cit., p. 18. Circa l'autoreferenzialità delle inferenze degli algoritmi, si v. anche S. AMATO, *Emozioni sintetiche e sortilegi al silicio*, in *Ars Interpretandi*, 1, 2021, p. 134 e p. 144.

⁷⁰ Così come evidentemente inaccettabile, sulla base di quanto discusso sin d'ora, sarebbe la posizione al polo opposto, esemplificata dall'atteggiamento cartesiano di rifiuto del metodo galileiano, tradottosi nel «divorzio totale tra ragione ed esperienza», P. MUSSO, *op. cit.*, p. 55. Secondo Musso, Descartes avrebbe rifiutato le indicazioni metodologiche di Galilei, il quale, nonostante le dirompenti innovazioni introdotte, mantiene, in continuità con l'originario modo di intendere la tecnica, «la profonda e ineludibile unità di ragione ed esperienza, il che a sua volta è il motivo essenziale della sua importanza filosofica nel nostro mondo moderno, che invece, [...] è stato costruito esattamente sul rifiuto esplicito di tale unità», P. MUSSO, *op. cit.*, p. 53, corsivi dell'A. Le ragioni di tale rifiuto sono da ricondursi, secondo Musso, a tre elementi: 1) Descartes riteneva che il metodo della scienza dovesse adottare quello della filosofia, cioè operare per deduzione da principî (in chiaro contrasto con la proposta galileiana che introduceva l'induttivismo nel metodo scientifico); 2) L'esperienza richiesta nel metodo cartesiano non era quella sperimentale bensì la sola esperienza aristotelica (cioè la semplice

Prima di congedare la trattazione definitoria ci preme porre in luce un dato che, forse più di altri, ha contribuito a fomentare critiche, talora ingiustificate, nei confronti della tecnica moderna o tecnologia⁷¹. Come spiega Berti, alcuni filosofi della modernità, come Francis Bacon ad esempio, hanno visto nella tecnologia «lo strumento per assicurare all'uomo il dominio sulla natura, il cosiddetto *regnum hominis*, contrapposto al *regnum Dei* che caratterizzava la cultura medievale»⁷²; all'interno della cornice antropocentrica dell'età moderna⁷³, non sorprende che, come evidenziato dall'Autore, il dominio sulla natura sia poi evoluto nel 'dominio dell'uomo sull'uomo', reso possibile in particolar modo grazie all'utilizzo della tecnologia. A nostro avviso (e non solo)⁷⁴, questo fatto non è evidentemente da ricondursi ad una sorta di intrinseca malvagità della tecnologia, che alcuni peraltro sostengono essere in sé buona⁷⁵, quanto piuttosto all'assenza di quella che Platone chiamerebbe “tecnica di

osservazione); 3) il trattamento riservato alla matematica da parte di Descartes, e diversamente da Galilei, non era strumentale: la matematica era utile come modello a cui il metodo della scienza avrebbe dovuto conformarsi. Tutto ciò condusse al (*rectius*: presuppose il) “fenomeno filosofico”, come lo definisce Agazzi, del dualismo gnoseologico, appartenente anche a Kant. Il dualismo gnoseologico – che prende le mosse da un precedente dualismo ontologico, causato dall'appiattirsi dell'essenza aristotelica sulla sostanza e dalla conseguente relegazione degli accidenti a mere apparenze – indicato, nella letteratura filosofica contemporanea, anche con il rappresentazionalismo, sostiene che «gli aspetti superficiali, accidentali della realtà [siano da intendersi] non come caratteristiche della realtà vera e propria, bensì come appartenenti alla nostra rappresentazione di essa. In tal modo, invece che considerare una scissione della realtà in due versanti o parti, e ammettere così un tipo di realtà di prima classe e un tipo di realtà di seconda classe (sotto forma di sostanze e di accidenti), si è portati a separare il contenuto della nostra *conoscenza* dalla *realtà* (pur continuando ad ammettere che lo scopo della nostra conoscenza sia quello di raggiungere la realtà in quanto tale)» E. AGAZZI, *L'oggettività scientifica e i suoi contesti*, cit., pp. 67-66 nt. 40; cfr. anche *ibidem*, p. 84 nt. 57. Corsivi dell'A. A fronte di ciò è comprensibile che il risultato metodologico cartesiano si traducesse nella separazione tra le due attività (cioè filosofica ed esperienziale, deduttivismo e induttivismo), *modus operandi* che, in base a quanto emerso, viene chiaramente rigettato.

⁷¹ Ad esempio, B. MONTANARI, *Cultura del “postmoderno” e realtà virtuale: l'eclisse del soggetto nella società complessa*, in B. MONTANARI (a cura di), *L'Europa e la cultura del postmoderno*, Roma, 2001, pp. 155-159.

⁷² E. BERTI, *op. cit.*, p. 22, corsivo dell'A. Similmente anche E. AGAZZI, *From Technique to Technology. The role of Modern Science*, cit., p. 82.

⁷³ Il riferimento è a P. MORO, *Diritto, desiderio, volontà. Ripensando Rousseau*, in *Rivista di filosofia del diritto*, VI(2), 2017, pp. 258-265; per una posizione diversa, all'interno della quale l'utilizzo corretto della tecnologia dovrebbe, a nostro modo di vedere, collocarsi, si v. F. PUPPO, *Su antropologia, linguaggio, retorica. L'attualità della lezione aristotelica*, cit., in part. pp. 70-71.

⁷⁴ Condividiamo *in toto* la conclusione di Enrico Berti, il quale ricorda che: «[l]a tecnica [invece] ancora oggi è lo strumento più efficace per liberare l'uomo dalla miseria, dalle malattie, dai bisogni, a condizione che non venga assolutizzata, cioè trasformata in un fine», E. BERTI, *op. cit.*, p. 23. Similmente, con riferimento specifico al rapporto tra logica booleana e classica descritto nei termini di una “collaborazione”, F. PUPPO, *Prova digitale e logica giuridica: l'informatica del diritto da una prospettiva retorica*, cit., p. 3.

⁷⁵ P. MUSSO, *op. cit.*, p. 58; diversamente, per Platone, che però si riferisce alla scienza, essa «non è intrinsecamente buona e può, dunque, essere usata male se non è connessa alla conoscenza del bene», cfr. G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 196.

uso”⁷⁶, cioè dell’uso corretto dello strumento, che si traduce, da ultimo, nella presenza di valori⁷⁷, aprendo così la porta ad un problema eminentemente etico. Concludiamo, quindi, con le parole di Berti che non necessitano di alcuna spiegazione ulteriore.

«Gli antichi, infatti, pur apprezzando la tecnica, non la posero al vertice delle attività umane, cioè non la assolutizzarono, non la trattarono come un fine in sé, ma la considerarono sempre soltanto come uno strumento per permettere agli uomini di vivere, e di vivere bene. La tecnica, ad esempio per Aristotele, era lo strumento della cosiddetta “crematistica”, cioè l’arte di procurarsi le ricchezze (*chremata*) [...] ma la crematistica conforme alla natura, cioè buona, doveva limitarsi a procurare le ricchezze necessarie per vivere, mentre la crematistica tendente a procurare una quantità illimitata di ricchezze, per Aristotele, era innaturale, perché i bisogni umani non sono infiniti»⁷⁸.

4. Il controverso rapporto tra *ἐπιστήμη* e *τέχνη*

L’analisi condotta nel paragrafo precedente ha posto in luce l’originaria presenza, all’interno del concetto di tecnica, dell’*ἐπιστήμη*, provvisoriamente definita come «informazioni fornite dal sapere»⁷⁹. Abbiamo, inoltre, ricordato che il modo di acquisizione della conoscenza (e quindi anche del sapere) è mutato nel tempo, in

⁷⁶ G. CAMBIANO, *op. cit.*, pp. 158-161.

⁷⁷ Il tema del rapporto tra tecniche e valori in Platone è in realtà più complesso, e andrebbe integrato con qualche trattazione circa l’etica platonica (come ad es., M. VEGETTI, *L’etica degli antichi*, Roma-Bari, 1996⁴ [1989]) e l’idea di bene. Ci limitiamo, per ora, ad osservare che esso inerisce al problema della «tecnica della tecnica: il che prepara a riflettere sullo stesso metodo del pensiero e della filosofia», G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 36. Platone cioè «riconoscendo che il disciplinamento delle tecniche doveva essere opera di una tecnica, si avvicina a Protagora che aveva riscontrato nella politica questa tecnica. Ma Protagora aveva attribuito a tutti i cittadini il possesso di essa, benché in gradi variabili; e, su questo punto, Platone non poteva più seguirlo. [...] Platone aggancia il problema della tecnica politica a quello tradizionale dell’*arete*. La tesi centrale dell’etica greca, da Omero al secolo V, aveva il proprio nucleo nella nozione di *arete*, intesa come eccellenza ed efficienza di doti riconosciuti importanti dal gruppo sociale», G. CAMBIANO, *op. cit.*, pp. 115-117, corsivi dell’A. Semplificando di molto l’analisi dell’Autore, Platone, accanto alle tecniche specifiche (artigianali) riserva una posizione privilegiata alla tecnica politica, che ha il compito di gestirle, al fine di garantire il quieto vivere. Essa, seppur debba essere insegnata a tutti, non da tutti viene appresa, e ciò conduce Platone a farsi promotore del potere oligarchico dei filosofi, dotati di *ἀρετή*. Questi, in quanto governanti, possiedono una virtù specifica che è quella del sapere, che Platone identifica nella dialettica (*ibidem*, p. 192); il «vertice del processo di ascesa della dialettica» (*ibidem*, p. 195) si trova nella concezione di bene, che definisce “causa delle idee”. Si instaura così un circolo di normatività per cui il bene forgia le idee ed esse, fungendo da regole, disciplinano l’ordine tra le cose. Più precisamente, «[n]aturalmente, come la normatività dell’idea del bene sta a fondamento della normatività delle idee, così l’ordine fra le idee, causato dall’idea di bene, sta a fondamento dell’ordine tra le cose», *ibidem*, p. 197.

⁷⁸ E. BERTI, *op. cit.*, p. 22.

⁷⁹ G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 91.

particolare grazie all'introduzione del metodo scientifico sperimentale, che ha permesso il transito da un sapere per lo più sviluppato su base deduttiva ad uno integrato con sperimentazioni, permesse grazie all'induttivismo. A partire da questo momento storico, lo strumento tecnico o artefatto entra a far parte della produzione⁸⁰ della conoscenza.

Prima di addentrarci nella questione, si precisa sin d'ora che verranno utilizzati, da qui in avanti, i termini "realismo", "realismo metafisico" e "realismo 'forte'" come sinonimi, indicanti quella posizione filosofica per cui «c'è un unico mondo oggettivo, che può essere conosciuto veridicamente in un solo modo»⁸¹.

La coesistenza di *ἐπιστήμη* e *τέχνη* nella produzione della conoscenza, nell'ambito della filosofia della scienza nel corso del Novecento, è stata, tuttavia, materia controversa⁸² e ad oggi la situazione sembra pressoché la medesima. Secondo alcuni studiosi, scienza e tecnologia farebbero capo a due diverse concezioni di sapere: mentre la prima ha a che fare con il "knowing that" e riguarda la pura conoscenza

⁸⁰ Intendiamo "produzione" nei termini di Russo, F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 64, che lega il termine al costruzionismo epistemologico di impronta kantiana; costruzionismo epistemologico «means that we build, construct, and/or produce knowledge, also through instruments, and we do not simply represent an alleged objective reality out there», *ibidem*, p. 65, corsivo dell'A. Torneremo, in ogni caso, su questi termini in seguito.

⁸¹ M. BARBERIS, *La dura realtà dell'interpretazione. Realismo, neorealismo, surrealismo*, in *Ars Interpretandi*, 1, 2013, p. 64. Tale posizione in passato è stata, ad esempio, sostenuta da Hilary Putnam. Più precisamente, Villa afferma che la concezione di realismo metafisico di Putnam sia «abbastanza vicina» ad una posizione inclusiva di due presupposti: «secondo il primo, di carattere *ontologico*, il mondo esterno "è così com'è", nella composizione e nella configurazione degli *oggetti*, nella distinzione fra i *generi naturali*, eccetera, indipendentemente dai concetti e dalle categorie che usiamo per rappresentarlo; in accordo con il secondo, di carattere *epistemologico*, i soggetti conoscenti sono tendenzialmente in grado, magari per approssimazione e con il rischio di sbagliarsi continuamente (e di non sapere con certezza quando "non ci sbagliamo") di formare categorie e nozioni adatte per cogliere i caratteri *reali* e *oggettivi* del mondo», V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., p. 67. Corsivi dell'A. Sulla posizione filosofica di Putnam si v. anche E. AGAZZI, *L'oggettività scientifica e i suoi contesti*, cit., pp. 417-418.

⁸² La questione è riassumibile nel dibattito, collocabile agli inizi degli anni Venti, tra Bertrand Russell e John Dewey: Russell, infatti, sosteneva che la scienza, affinché potesse fungere da guida per la filosofia, avrebbe dovuto occuparsi soltanto della scienza c.d. 'pura', depurata di qualsiasi superfluità pratica, mossa dall'esclusivo scopo di comprendere (H. DOUGLAS, *Pure science and the problem of progress*, in *Studies in History of Philosophy of Science*, 46, 2014, p. 59). La contaminazione della teoria con la pratica avrebbe portato, a detta di Russell, a 'tendenze utilitaristiche', che, come dimostrato dal contesto americano, oltre ad essere in grado di tramutarsi in tendenze distruttive (sono gli anni in cui è da poco terminata la Prima Guerra Mondiale, in cui il ruolo della scienza è stato decisivo) conduce all'assopimento dell'interesse per la scienza pura. Dewey, d'altro canto, era dell'idea che proprio tale distinzione fosse la causa di eventi dannosi: il rintanamento della scienza nella propria torre d'avorio avrebbe impedito ad essa di fungere da guida per l'«undesirable "materialism and dominance of commercialism of modern life"», *loc. ult. cit.* Per Dewey, dunque, si configura un vero e proprio dovere della scienza, che consiste nella scoperta di proprietà, nella natura, che possono essere impiegate nella creazione di strumenti. In questa concezione, scienza pura e scienza applicata (non ancora chiamata tecnologia) non hanno una chiara distinzione concettuale.

contemplativa e disinteressata da produzioni future, la seconda verte sul “knowing how” e concerne una conoscenza volta all’uso⁸³. La confusione delle due aree di appartenenza provocherebbe un errore sullo statuto epistemologico della tecnologia, causato, a sua volta, da una diversità ontologica rispetto alla scienza: vi sarebbe, cioè, una differenza fondamentale, tra la conoscenza scientifica e tecnologica perché mentre la struttura ontologica della prima porta con sé la produzione di teorie scientifiche, così non è per la tecnologia, la cui essenza si basa sulla creazione di artefatti⁸⁴.

Questa posizione pone la propria giustificazione filosofica su una certa interpretazione del pensiero di Aristotele, basato su quanto scrive all’interno di *Etica Nicomachea*, nel Libro VI⁸⁵. In tale sede, lo Stagirita afferma che l’ἐπιστήμη ha ad oggetto una conoscenza necessaria, e dunque eterna ed imperitura, che non può essere altrimenti; viceversa, la τέχνη ha a che fare con il ‘venire in esistenza’, con qualcosa la cui origine non è in essa stessa, bensì in colui che la produce (e pertanto potrebbe essere diversamente, in base alla volontà del creatore); tali oggetti sono pertanto variabili, generati e perituri⁸⁶. Più precisamente, Aristotele distingue «tre attitudini fondamentali in cui l’uomo può trovarsi di fronte alle cose: la conoscenza teoretica (*theoria*), cioè fine a sé stessa, l’azione (*praxis*) e la produzione (*poiesis*)»⁸⁷. La

⁸³ M. BOON, *In Defense of Engineering Sciences: On the Epistemological Relations Between Science and Technology*, in *Techne*, 15(1), 2011, p. 51. Agazzi, similmente, opera il distinguo facendo riferimento alla dimensione cognitiva l’una, e pragmatica l’altra, di scienza e tecnologia: più precisamente «science aims at attaining objective knowledge and is therefore characterized by a strict *cognitive* attitude; while technology aims at producing concrete results (in the form of objects, commodities, tools, or procedures) and is therefore characterized by a *pragmatic* attitude», cfr. E. AGAZZI, *From Technique to Technology. The role of Modern Science*, cit., p. 80. Corsivi dell’A. Corvi, invece, sostiene che ἐπιστήμη coincide con «il tipo di conoscenza che in tempi recenti è indicato con il *know that*, il cui risultato è la produzione di un sapere che si esprime tramite proposizioni cui compete un valore di verità, in quanto o sono vere o sono false; la *techne*, invece può essere identificata con il *know how*, le competenze che garantiscono il saper fare», R. CORVI, *op. cit.*, p. 41, corsivi dell’A.

⁸⁴ *Loc. ult. cit.*

⁸⁵ Diversamente, Floridi sostiene che la distinzione venne posta inizialmente da Platone: «[...] he endorsed the distinction between *episteme* and *techne*, and insisted in grounding our understanding of human knowledge on a user-oriented approach, favouring a *passive* and *mimetic* reception of semantic information. That crucial step ended up influencing twenty-five centuries of epistemological work», L. FLORIDI, *A Defence of Constructionism: Philosophy as Conceptual Engineering*, in *Metaphilosophy*, 42(3), 2011, p. 282, corsivi dell’A. Da questa iniziale *summa divisio* sarebbe scaturito ciò che l’Autore chiama “dogma platonico”, riassumibile nella concezione per cui l’essere umano, nella storia della filosofia, si sia sempre posto come utilizzatore e non come creatore della conoscenza del mondo (in questo senso adottando “an user-oriented approach” e non un “maker’s knowledge approach”).

⁸⁶ M. BOON, *op. cit.*, p. 52.

⁸⁷ E. BERTI, *op. cit.*, p. 20. Vengono preliminarmente enunciate dall’Autore cinque particolarità pertinenti all’essere umano, più precisamente «cinque “abiti”, cioè disposizioni abituali, per mezzo dei quali l’anima si trova nel vero quando afferma e quando nega”: scienza (*episteme*), intelletto (*nous*), sapienza (*sophia*), arte (*techne*) e saggezza (*phronesis*)» (*ibidem*, p. 17).

conoscenza teoretica riguarda le scienze teoretiche, cioè la matematica, la fisica e la filosofia prima; l'azione pertiene alle scienze pratiche, ovvero l'etica, l'economia e la politica; la produzione inerisce alle scienze poietiche, ossia agricoltura, medicina, strategia e nautica. Azione e produzione, diversamente dalla conoscenza teorica, vertono su oggetti o circostanze che possono essere altrimenti. Ciò conduce ad affermare che, sulla base di tale distinzione, ancora attuale nel dibattito della filosofia della scienza contemporanea,

«in essence, scientific knowledge is supposed to *represent* these universal and eternal objects, which we usually call *true* knowledge. This knowledge, as it were, is in the objects, not in us. Another class of objects existing in the world is ontologically distinct as these objects admit to change. Examples are works of art and technological artefacts, as well as the properties or functions these objects have – such as health or beauty or virtue in Aristotle's area and dimension or weight or momentum or energy or elasticity or conductivity (of all sorts) or color or smell, in our age. These objects can be changed or generated, and clearly have contingent rather than universal and eternal existence»⁸⁸.

La conoscenza teoretica (nei termini di Berti, o la conoscenza scientifica⁸⁹ nella citazione di Boon) presuppone che la sua oggettività possa in certo qual modo essere 'collocata' all'interno degli oggetti stessi: il soggetto recepisce, e dunque conosce, l'oggetto in maniera passiva e quanto più questo riuscirà a non interferire con il recepimento dell'esistenza degli oggetti, tanto più essi potranno mantenere la loro

⁸⁸ M. BOON, *op. cit.*, p. 52. Corsivi dell'A.

⁸⁹ Facciamo nostra la seguente precisazione di Agazzi: la conoscenza può essere intesa in due modi differenti. Il primo consiste nella conoscenza diretta – ad esempio, “conoscere p” (knowledge by acquaintance) –, il secondo nella conoscenza proposizionale – “conoscere *che* p” (propositional knowledge). Poiché la conoscenza scientifica, spiega l'Autore, è pubblica, la forma che più si addice alla stessa è quella proposizionale; più precisamente «la conoscenza diretta è intrinsecamente privata mentre la conoscenza proposizionale può essere comunicata e diviene “intersoggettiva”», E. AGAZZI, *L'oggettività scientifica e i suoi contesti*, cit., pp. 34-35. Ciò ha una certa rilevanza circa il distinguo tra verità e correttezza: il Filosofo bergamasco sostiene che «si parla di verità in maniera assai più appropriata a proposito di *proposizioni*. Pertanto, è più opportuno affermare che la conoscenza diretta non è vera o falsa, ma, forse, *corretta*, mentre la conoscenza proposizionale ha a che fare con la verità», *ibidem*, p. 34. Corsivi dell'A. Segnaliamo che Nicola Vassallo aggiunge una terza tipologia, cioè la conoscenza competenziale, che Tuzet rinomina “conoscenza pratica”: essa consiste nella «conoscenza delle modalità pratiche con cui compiere un'attività. Ad esempio, saper nuotare, saper andare in bicicletta. (Si parla al riguardo di “sapere come”)), cfr. G. TUZET, *La conoscenza giuridica*, in *Notizie di Politeia*, XXI(80), 2005, p. 52.

autenticità⁹⁰. Questa posizione filosofica, riconducibile nelle sue linee essenziali a Platone⁹¹, prende il nome di realismo⁹² e si declina in differenti contesti, ad esempio nell'ambito della filosofia morale – tant'è che si parla di realismo morale (è, ad esempio, il caso di *Principia Ethica* di G.E. Moore⁹³) – oppure in quello, qui preso in esame, della filosofia della scienza in quello che Boon chiama “realism debate”, che concerne «the truth or falsity of so-called scientific realism about laws or theoretical entities»⁹⁴. In termini generali si può affermare che il realismo «is associated with any

⁹⁰ Riprendiamo la caratterizzazione di “oggettività” proposta da Agazzi, per il quale «l'oggettività ha conservato un tipo di caratterizzazione indiretta, cioè la caratterizzazione attraverso il riferimento al soggetto, che, in linea di principio, non dovrebbe avere nulla a che fare con la nozione di oggetto», E. AGAZZI, *L'oggettività scientifica e i suoi contesti*, cit., p. 99. L'Autore precisa che i requisiti dell'oggettività sono stati tradizionalmente due: l'intersoggettività (per cui, dal momento che la scienza viene esperita come discorso pubblico, la dimensione è sempre quella comunitaria; *ibidem*, p. 107) e l'invarianza (è cioè possibile rinvenire un «nucleo d'invarianti che vengono preservati al di sotto dei vari punti di vista»: *ibidem*, p. 111).

⁹¹ L. FLORIDI, *op. cit.*, p. 282: il ‘dogma platonico’ presuppone che «the ultimate knowledge of things is something that we can at most access (reminiscence), something that we do not build», *ibidem*, p. 289. Prendendo le mosse da questo scritto, Russo spiega che il dogma platonico si è affievolito con il tempo, a partire da Aristotele, che ha introdotto il concetto di “causa”: tuttavia, esso era ancora, per lo più, prevalentemente passivo poiché volto a confermare le teorie della fisica; è a partire da Bacon che lo studio delle cause dei fenomeni prediligerà un approccio volto a «[t]o get knowledge of the causes through experiments and instruments, not from “first principles”», F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 191. Si noti, tuttavia, che Cambiano descrive la reminiscenza in parte diversamente da come esposta da Floridi, non come un possibile accesso alle cose, ma alle relazioni. Con le parole dell'Autore: «la reminiscenza è, dunque, il recupero di una *trama di relazioni esistente e funzionante prima di ogni suo recupero e indipendentemente da esso*. Il presupposto di una tale interpretazione della reminiscenza è una concezione della natura (in senso generalissimo) come totalità composta di parti omogenee connesse fra loro secondo certe regole oggettive. Solo a questa condizione è possibile passare da una parte all'altra, cioè rintracciare connessioni seguendo tali regole», G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 148. Corsivo nostro.

⁹² Nel prosieguo del testo faremo uso delle nozioni di “realismo”, “realismo metafisico” e “realismo ‘forte’”, che utilizzeremo come sinonimiche.

⁹³ Moore sostiene che vi siano delle “realtà morali” indipendenti dal pensiero, che esisterebbero in ogni caso, anche se non vi fosse un soggetto a pensarle; le proposizioni (nei termini della lezione di Manzin, giuridiche) dovrebbero ricalcare queste realtà morali per poter essere considerate vere. Realista morale è anche D.O. Brink, che, nel tentativo di superare la dicotomia tra proposizione e realtà morali posta da Moore, sostiene il collegamento tra queste due entità, fondato su un terzo elemento che chiama “semantics of natural kind”: i tipi naturali, come spiega Manzin, sono il «prodotto della migliore teoria disponibile nel momento in cui fu assegnato un significato alla proposizione giuridica», M. MANZIN, *Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale*, cit., p. 55. Più precisamente, «il significato dei termini giuridici più generali non può essere separato dalle credenze dei soggetti istituzionali del discorso giuridico, così come esso non può essere compreso senza il riferimento alle credenze e agli scopi che si riflettono nelle istituzioni giuridiche», D. PATTERSON, *Diritto e verità (= Law and Truth*, ed. it. a cura di M. Manzin), Milano, 2010 [1996], p. 88.

⁹⁴ M. BOON, *op. cit.*, p. 64. Come nota Russo, la storia del realismo scientifico è complessa, ma può essere ricondotta alla seguente questione: «[t]here is often a tacit assumption about a one-to-one correspondence between reality and our scientific knowledge. How to address the question of correspondence leads us to choose what to be realist *about*. Some authors are realist about the *entities* that scientific theories talk about, whether observable or not. Some other authors are instead realists about *theories* themselves, or about the *structures* that theories talk about», F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 216, corsivi dell'A.

position that endorses belief in the reality of something»⁹⁵. Avremo modo di approfondire ulteriormente questo punto: basti per ora notare che questa originaria distinzione sembrerebbe segnare sin d'ora lo iato che, *mutatis mutandis*, si instaura tra realismo e costruttivismo. Rispetto alla prima concezione, la realtà è mind-independent, cioè indipendente da ciò che è pensato; il costruttivismo rifiuta invece qualsiasi indipendenza ontologica rispetto al mondo, e resta dunque ancorato alle invenzioni (che divengono prescrizioni) della realtà⁹⁶.

5. La tecno-scienza ed il recupero di unità tra ἐπιστήμη e τέχνη

Seguendo la ricostruzione della questione che offre Mieke Boon, l'impostazione appena delineata – in cui, quindi, ἐπιστήμη e τέχνη sono considerati quasi antitetici l'uno rispetto all'altro, in base all'interpretazione appena esposta di *Etica Nicomachea* – viene, tuttavia, disattesa da un ulteriore passaggio all'interno degli *Analitici Posteriori*: qui si porrebbe un distinguo tra ἐπιστήμη in senso stretto e secondario. Nella prima accezione in cui «we think we know something without qualification when we think we know the cause by which the thing is and cannot be otherwise»⁹⁷ rientrano le verità necessarie della matematica, tali in quanto dimostrabili, in grado di provare e far credere della causa per cui una cosa è e non può essere altrimenti. L'esempio proposto è quello della geometria: la comprensione di come assiomi geometrici conducano ad affermare che un triangolo rettangolo abbia una certa specifica caratteristica, corrisponderebbe a conoscere la causa di quella data caratteristica del triangolo rettangolo⁹⁸.

Per l'ἐπιστήμη in senso secondario, poiché l'accuratezza matematica non può riscontrarsi in tutte le cose ma appartiene soltanto a quelle che non contengono materia, la conoscenza potrà cogliere soltanto ciò che accade per lo più⁹⁹. L'utilizzo di ἐπιστήμη

⁹⁵ A. CHAKRAVARTTY, *Scientific Realism*, in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, disponibile online al link: <https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/scientific-realism>. Ultima consultazione in data 17 marzo 2023.

⁹⁶ L. FLORIDI, *op. cit.*, pp. 285-286. È proprio in tal solco che la filosofia dell'informazione si inserisce, perché «the powerful and intuitive polarization between realism and idealism, discovery and invention, naturalism and anti-naturalism, represents the intellectual temptation that makes our difficult task so delicate», *ibidem*, p. 285.

⁹⁷ M. BOON, *op. cit.*, p. 53.

⁹⁸ *Loc. ult. cit.*

⁹⁹ *Loc. ult. cit.*

in senso secondario da parte di Aristotele – che condurrà all’indebolimento del dualismo appena menzionato – sarebbe evidente nella relazione che lo Stagirita instaura tra ἐπιστήμη e τέχνη con riferimento alla conoscenza dei fisici, proponendo l’esempio della medicina¹⁰⁰. Secondo Aristotele, essa sarebbe un’ἐπιστήμη che studia la salute, ma è allo stesso tempo una τέχνη, poiché la produce¹⁰¹. La conoscenza della salute, soggetta al cambiamento, quindi non imperitura né necessaria, viene dunque inclusa nell’ambito di analisi dell’ἐπιστήμη in senso secondario e ciò conduce ragionevolmente a ritenere possibile un legame tra questa e la τέχνη (e quindi, a considerare la τέχνη un concetto inclusivo di tutte le caratteristiche delineate di cui *supra*).

Un ulteriore punto di somiglianza viene individuato nel fatto che entrambe sono in grado di andare al di là dell’esperienza e di fornire ciò che è chiamato “giudizio universale”: il rimedio, cioè, aiuta tutti gli individui che si trovano nella stessa situazione patologica del malato. In questo senso, colui che possiede ἐπιστήμη e colui che ha τέχνη sono accomunati dal fatto che «both can make an universal judgment and both know the cause, which is not a necessary, universal truth but knowledge of the regularities of nature, to which there are exceptions»¹⁰². Ciò conduce a ritenere i due termini vicendevolmente connaturati (τέχνη è infatti, secondo quest’ultima impostazione, definita come “pratica” epistemica che contiene l’ἐπιστήμη¹⁰³).

Nell’ambito della scientificità pratica, infatti, sembra instaurarsi una circolarità tra i due concetti, per la quale il risultato della τέχνη funge da ἐπιστήμη in senso secondario, che a sua volta si porrà alla base per lo sviluppo di una tecnica ulteriore¹⁰⁴. Saranno note le cause dell’ottenimento di un certo risultato, ma tale conoscenza si baserà su una conoscenza di secondo grado, fondata su quei soli elementi riscontrabili con una certa costanza, in grado di assurgere a regolarità. Volendo semplificare, ciò

¹⁰⁰ Su questo esempio cfr. anche G. CAMBIANO, *op. cit.*, p. 96

¹⁰¹ M. BOON, *op. cit.*, p. 54.

¹⁰² *Loc. ult. cit.* Contrario a questa polarizzazione è anche Mario Bunge, che parla di “relazione epistemica” o “relazione epistemologica” tra scienza e tecnologia, che viene così sintetizzata: 1. La scienza mira alla vera conoscenza scientifica; 2. la tecnologia mira ad una conoscenza scientifica utile; 3. La tecnologia produce conoscenza scientifica. Cfr. M. BOON, *op. cit.*, p. 60.

¹⁰³ *Loc. ult. cit.*

¹⁰⁴ Caratteristica, peraltro, propria della nozione stessa di tecnologia come intesa *supra* par. 3. Similmente si esprime M. BUNGE, *Technology as applied science*, in *Technology and Culture*, 7(3), 1966, p. 330, che parlando di pratica *lato sensu* precisa che essa potrà essere una dei pretesti della ricerca scientifica in un ciclo descritto in questo modo: «Practice → Scientific Problem → Scientific Research (statement and checking of hypotheses) → Rational Action».

comporta che l'ἐπιστήμη in senso secondario ma anche la τέχνη, muovendosi nel contesto del per lo più, saranno ben più affini alla cultura delle lettere piuttosto che a quella dei numeri¹⁰⁵, scostandosi da quelle che si sentono ancora talvolta chiamare 'scienze dure', occupandosi tanto della dimensione teorica quanto di quella concreta ed operativa.

Il rifiuto del distinguo teorico tra τέχνη ed ἐπιστήμη viene implicitamente accolto anche da alcuni Autori tra i quali considerano la tecnologia una scienza applicata. Ne è un esempio Mario Bunge¹⁰⁶, il quale, nel riferirsi alla tecnologia, utilizza la nozione di "teoria tecnologica". Più precisamente, secondo l'Autore, è possibile individuare due tipologie di teorie tecnologiche. Le teorie tecnologiche sostanziali sono definite come «essentially applications, to nearly real situations, of scientific theories; thus, a theory of flight is essentially an application of fluid dynamics»¹⁰⁷. In tal caso il prodotto dell'analisi sarà una teoria che si basa sull'applicazione di una teoria scientifica precedente (la fluidodinamica). Esse consistono, quindi, nella mera applicazione della teoria scientifica.

Le teorie tecnologiche operative, viceversa, si occupano di «operations of men and man-machine complexes in nearly real situations; thus, a theory of airways management does not deal with planes but with certain operations of the personnel»¹⁰⁸. Queste ultime nascono dalla ricerca applicata – il che significa, come spiega Boon, che si tratta di quei casi in cui «problems cannot be solved by the application of any available scientific theory»¹⁰⁹ – e possono avere poco o nulla a che fare con teorie

¹⁰⁵ M. MANZIN, *Are There 'Non-Euclidean Geometries' for Judicial Reasoning? Epistemological Pluralism facing the Crisis of Legal Formalism*, cit., p. 143. L'Autore parla, più precisamente, della cultura della scienza e cultura delle *humanities*; stando all'interpretazione sin qui proposta, in quest'ultimo bacino concettuale rientrerebbe il diritto ma anche la medicina. Secondo il pensiero aristotelico, infatti, medicina e diritto condividono in un certo senso la medesima natura; quando la legge non riesce a comprendere nel suo ambito applicativo una data situazione concreta, è l'uomo dotato di φρόνησις che dovrà utilizzare, come correttivo, la sua discrezionalità. Il motivo non risiede nell'errore – come invece sosteneva Platone – della legge, ma nella naturale disposizione della cosa che la legge prevede, cioè del fatto concreto, per sua natura contingente e imprevedibile. Su questo confronto si veda M. D'AVENIA, *L'aporia del bene apparente. Le dimensioni cognitive delle virtù morali in Aristotele*, Milano, 1998, pp. 319-322.

¹⁰⁶ M. BOON, *op. cit.*, p. 59.

¹⁰⁷ M. BUNGE, *op. cit.*, p. 331.

¹⁰⁸ *Loc. ult. cit.*

¹⁰⁹ M. BOON, *op. cit.*, p. 59.

scientifiche (la gestione del personale, ad esempio, sarà difficilmente affidata ad una teoria scientifica)¹¹⁰.

6. *Profili epistemologici nel contesto tecno-scientifico: accesso epistemico e conoscenza*

La connessione tra τέχνη ed ἐπιστήμη conduce ad abbandonare la tradizionale dicotomia tra filosofia della scienza e filosofia della tecnologia e ad accogliere la

¹¹⁰ Si tengano tuttavia presenti le seguenti precisazioni. Bunge, pur riconoscendo l'infondatezza del distinguo tra τέχνη ed ἐπιστήμη, mantiene la distinzione tra scienza pura (che si pone l'obiettivo cognitivo della "verità") e scienza applicata (che è invece volta al semplice utilizzo). Traluce dallo scritto di Bunge una certa diffidenza per la scienza applicata, testimoniata, ad esempio dalla dicotomia tra scientific laws e technological rules (cfr. M. BUNGE, *op. cit.*, p. 331). Scrive l'Autore: «[t]he field of law is assumed to be the whole of reality, including rule-makers; the field of rule is but mankind; men, not stars, can obey rules and violate them, invent and perfect them. Law statements are descriptive and interpretive, whereas rules are normative. Consequently, while law statements can be more or less true, rules can be only more or less effective». E ancora, «[a] rule is grounded if and only if it is based on a set of law formulas capable of accounting for its effectiveness» (*ibidem*, p. 339, corsivo dell'A.). La diarchia esplicita oltre a richiamare, seppur in termini diversi, le posizioni in precedenza delineate (cfr. *supra* par. 3), sembrerebbe propendere per una forma di realismo 'forte' della conoscenza scientifica, poiché le leggi scientifiche sarebbero volte a *descrivere*, parrebbe, una qualche forma di realtà "altra" ed in base alla corrispondenza o meno tra questa e la legge scientifica, essa potrà definirsi vera o falsa. Sulla base della verità di tali leggi scientifiche sarà quindi possibile verificare la fondatezza («groundness») dell'efficacia delle regole. In alcuni passaggi del testo, tuttavia, questa dicotomia si affievolisce. In primo luogo, come nota Boon, è possibile rinvenire nello scritto di Bunge una relazione epistemica tra scienza e tecnologia (o scienza applicata) poc'anzi menzionata (M. BOON, *op. cit.*, p. 60); in secondo luogo, come spiega lo stesso Bunge, teorie scientifiche e teorie tecnologiche condividono lo stesso metodo, costituito essenzialmente da quattro pilastri: 1. Si riferiscono a modelli di porzioni di realtà, più o meno idealizzati (si pensi, ad esempio, al modello di *homo aeconomicus* degli studi dell'analisi economica del diritto, che implica un consumatore completamente razionale e perfettamente informato); 2. Utilizzano concetti teorici (ad esempio, quello di probabilità); 3. Possono assorbire (letteralmente, «absorb») informazioni empiriche e a loro volta possono arricchire l'esperienza fornendo previsioni o retrodizioni; 4. Sono verificabili empiricamente seppur non con la stessa durezza («not as toughly as») delle teorie scientifiche. Cfr. M. BUNGE, *op. cit.*, p. 332. Sulla somiglianza metodologica, a prescindere dalle distinzioni nominali, si esprime similmente anche J.K. FEIBLEMAN, *Pure Science, Applied Science, Technology, Engineering: An Attempt at Definitions*, in *Technology and Culture*, 2(4), 1961, pp. 306-313.

nozione di “filosofia della tecno-scienza”¹¹¹, caratterizzata da tre principali profili di novità: quello epistemologico, ontologico, politico-etico¹¹².

Tratteremo, in linea con le ricerche condotte da Russo, i primi due profili menzionati: essi verranno riassunti in maniera distinta, ma si precisa sin d’ora che risultano strettamente connessi l’uno rispetto all’altro¹¹³.

Sotto un profilo epistemologico è possibile individuare due aspetti rilevanti: il primo inerisce all’accesso alla conoscenza, mentre il secondo pertiene alle caratteristiche di essa. Privilegiamo quest’ultimo, tra gli altri che potrebbero essere oggetto di approfondimento, dal momento che le caratteristiche esposte dall’Autrice sembrerebbero precisare gli elementi che costituiscono la situazione retorica, includendo in essa lo strumento tecno-scientifico. Il confronto tra questi elementi permette così di rilevare somiglianze tra le due aree di sapere¹¹⁴.

Ci occupiamo ora del primo aspetto. Seguendo la tesi di Russo, la conoscenza è co-prodotta dallo strumento tecno-scientifico utilizzato per analizzare un dato fenomeno. Esso strumento consente, dunque, un accesso epistemico altrimenti

¹¹¹ Non vi è univocità circa la provenienza del termine “tecno-scienza”. Pare, tuttavia, che ci sia unanimità sulla sua origine europea: secondo la ricostruzione che offrono Bensaud-Vincent e Loeve, il concetto sarebbe stato utilizzato dal Filosofo belga Gilbert Hottois negli anni Ottanta, ma il termine sarebbe già circolato dopo la Seconda Guerra Mondiale (B. BENSAUD-VINCENT, S. LOEVE, *Toward a Philosophy of Technosciences*, in S. LOEVE, X. GUCHET, B. BENSAUD-VINCENT (eds.), *French Philosophy of Technology: classical readings and contemporary approaches*, Cham, 2018, p. 170). Hottois, in effetti, conferma che iniziò ad utilizzare la parola “tecno-scienza” all’incirca in quegli anni (a metà degli anni Settanta) in un periodo, tuttavia, poco fertile per lo sviluppo di questi studi (G. HOTTOIS, *Technoscience: From the Origin of the Word to Its Current Uses*, in S. LOEVE, X. GUCHET, B. BENSAUD-VINCENT (eds.), *French Philosophy of Technology: classical readings and contemporary approaches. Philosophy of Engineering and Technology*, Cham, 2018, p. 123). A quel tempo era, infatti, possibile assistere all’egemonia degli studi sulla filosofia del linguaggio e, a detta di Hottois, anche ad una autoreferenzialità di essi, che non lasciava spazio ad altri centri di interesse. Secondo l’Autore, furono poi i Filosofi francesi François Lyotard (non ne *La condizione postmoderna*, dove non c’è traccia del termine, ma in un altro suo saggio dal titolo *An Answer to the Question, What is the Post-modern?* dove denuncia il legame tra capitalismo e tecno-scienza) e Bruno Latour ad assumere un ruolo significativo per la circolazione del termine – anche Oltreoceano – specie in quell’area di studi chiamata “STS” acronimo di “Science-Technology-Society”. Russo precisa, inoltre, che alcuni Autori, con il termine “tecnoscienza”, fanno riferimento alla «“pure” science [has been] contaminated by ideology», cfr. F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., pp. 32-33 – concezione che però, nel suo lavoro, non accoglie.

¹¹² B. BENSAUD-VINCENT, S. LOEVE, *op. cit.*, p. 170.

¹¹³ La connessione è emblematicamente desumibile dalla terza parte del lavoro di Russo, dal titolo *The ontoepistemology of techno-scientific practices*, in particolare cap. 10.1, F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., pp. 215-218.

¹¹⁴ Bitzer descrive così la situazione retorica: «[r]hetorical situation may be defined as a complex of persons, events, objects, and relations presenting an actual or potential exigence which can be completely or partially removed if discourse, introduced into the situation, can so constrain human decision or action as to bring about the significant modification of the exigence», L.F. BITZER, *The Rhetorical Situation*, in *Philosophy & Rhetoric*, 1(1), 1968, p. 6.

precluso, motivo per cui l'Autrice attribuisce ad esso la qualità di agente epistemico¹¹⁵, al pari dell'essere umano¹¹⁶. Tra gli esempi proposti per spiegare il ruolo costitutivo della tecnologia nell'acquisizione di conoscenza, si richiama l'episodio dell'epidemiologia molecolare¹¹⁷, area di ricerca che si occupa di comprendere la correlazione causale tra una malattia e l'esposizione di un organismo a determinati

¹¹⁵ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 197. L'essenziale ruolo svolto nella produzione della conoscenza scientifica non è, pervero, l'unica ragione per cui l'artefatto tecno-scientifico viene considerato agente epistemico dall'Autrice; è possibile menzionarne almeno altre due. La prima consiste nella possibilità, da parte dello strumento tecnologico (aggettivo, da qui in poi, utilizzato come sinonimo di tecno-scientifico), di modificare l'ambiente all'interno del quale viviamo (*ibidem*, p. 196). Più precisamente «[t]here are three forms of interactions in which technology interposes between a user and a “prompter,” that is, what stimulates, or suggests, the use of a certain technology: (i) *human-technology-nature*, (ii) *human-technology-technology*, and (iii) *technology-technology-technology*. In the second and in the third type, ICTs have the power of altering the environment. In the third one, specifically, human beings are outside the chain of dependence and interaction. Digital technologies do something different than just boosting (e.g., a hammer) or increasing (e.g., a washing machine) human abilities. They change the way in which we relate to the surrounding reality, or the infosphere, to others inforgs and ourselves», F. RUSSO, *Digital Technologies, Ethical Questions, and the Need of an Informational Framework*, cit., p. 663, corsivi dell'A. La terza modalità di interazione pertiene alle tecnologie digitali (ad esempio, l'“IoT”, acronimo di Internet of Things, che collega diversi dispositivi e permette ad essi di interagire) «where human beings are outside of the chain of dependence and interaction: digital technologies have the possibility and power to interact among themselves, without humans», F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 204. La seconda ragione per cui gli artefatti tecno-scientifici sono considerati agenti epistemici consiste nella loro semi/quasi-autonomia nel loro processo di costruzione (idea mutuata dal Filosofo francese Gilbert Simondon). La struttura dello strumento tecno-scientifico, cioè, potrebbe articolarsi in modalità inizialmente non previste dall'inventore (ad esempio, a causa di limiti tecnici, fisicamente attribuibili ai materiali con cui lo strumento viene costruito) acquisendo così, in questo senso, un'autonomia relativa.

¹¹⁶ Si chiarisce sin d'ora che l'Autrice, in tutta la sua opera, mantiene l'equiparazione dei ruoli dell'essere umano e dell'artefatto tecnologico soltanto in relazione al loro valore epistemico, in quanto cioè entrambi, in differenti modalità, consentono di acquisire conoscenza. Viene, infatti, espressamente chiarito che «[t]he role of human and of artificial epistemic agents in the process of knowledge production is not totally symmetric because, after all, we human agents remain – and should remain – in the driver's seat. Knowledge production has to be discussed considering two forms, or types, of responsibility: epistemic and moral», F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 207. Ciò permette inoltre di comprendere perché per l'Autrice considera di centrale importanza lo sviluppo di un'adeguata cornice etica (ribadito anche in *ibidem*, p. 193), menzionando, tra le varie opzioni, la possibilità di porre l'attenzione sull'etica delle virtù.

¹¹⁷ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., pp. 51-54. In un precedente articolo l'Autrice spiega che l'epidemiologia «studies the distribution and variation of exposure and disease in populations. Traditional epidemiology – here, specifically, environmental epidemiology – has long established correlations between environmental factors or hazards and numerous diseases. Molecular epidemiology studies the same thing, but at *molecular* level. It is marking a milestone change in the field because of new methods for exposure assessment», F. RUSSO, *On the Poietic Character of Technology*, cit., p. 153. Corsivo dell'A. Per “esposomica” si intende invece quella ricerca volta a studiare le conseguenze dell'esposizione di un organismo a determinati fattori ambientali da un punto di vista non solo esterno (cioè relativo alla composizione dei fattori ambientali) ma anche interno, cioè riferito alla specifica composizione interna dell'organismo umano sotto analisi (*loc. ult. cit.*).

fattori ambientali¹¹⁸. In questo contesto, gli oggetti tecno-scientifici utilizzati per acquisire conoscenza sono molteplici e non dispensabili¹¹⁹, quali le tecnologie omiche (che identificano biomarcatori degli effetti dell'esposizione ambientale a differenti micro-livelli nel corpo), sensori e smartphones (che permettono di acquisire dati circa l'esposizione ambientale e abitudini dei singoli individui), software statistici che permettono di analizzare i dati raccolti. Tra questi, il ruolo più importante è assunto dalle tecnologie omiche, che si occupano di rilevare i biomarcatori: esse, infatti, «do not just enhance or amplify human possibilities for data analysis. They *create* an epistemic space for establishing the existence and the role of biomarkers»¹²⁰. In altre parole, senza l'utilizzo di una tecnologia *ad hoc*, non sarebbe possibile identificare quelle regolarità molecolari che consentono di fungere da dati per stabilire delle premesse (esplicite o meno) per poter enunciare, infine, i risultati ottenuti dalla ricerca.

Il secondo aspetto, in un certo senso conseguente al primo, consiste nel fatto che la tecno-scienza rifiuta quella sorta di 'credo epistemologico' per cui la conoscenza scientifica rappresenti fedelmente l'esistenza di qualche forma di entità da scoprire opponendosi, così facendo, al realismo metafisico¹²¹. L'idea centrale è quella per cui la rappresentazione della realtà per il tramite del metodo scientifico comporti sempre una manipolazione di essa: sono infatti chiamate "macchine nomologiche", per riprendere l'espressione di Cartwright, tutti gli strumenti, costruiti *ad hoc* da fisici o economisti per soddisfare l'esigenza di sussumere la realtà in modelli teorici, cosicché essi siano in grado di fornire una qualche forma di controllo o di comprensione di un dato fenomeno¹²². La tecno-scienza fa uso di strumenti scientifici, ma essi non sono

¹¹⁸ Processo, che, secondo l'Autrice, implica una pluralità di nessi causali: F. RUSSO, *L'esposizione all'amianto causa il mesotelioma? Domande scientifiche e analisi filosofiche*, cit., in particolare pp. 227-230.

¹¹⁹ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 52.

¹²⁰ *Ibidem*, p. 54. Corsivo dell'A.

¹²¹ Lo slogan 'intervening rather than representing the world', sostenuto, ad esempio, da studiosi come Nancy Cartwright e Ian Hacking e dalla c.d. "Scuola di filosofia di Stanford" potrebbe essere adatto ad esprimere questo aspetto epistemologico. Cfr. B. BENSARD-VINCENT, S. LOEVE, *op. cit.*, p. 174.

¹²² «[E]xperimental settings specifically constructed by physicists or economists to fit in their theoretical models and providing some understanding and control of phenomena. "Nomological machines" [...] are suited to serve cognitive and predictive functions but as they provide an idealized picture, they are not robust enough to encounter the real world». *Loc. ult. cit.* Il tentativo di sussunzione della realtà in modelli teorici prestabiliti, come noto, non è avvenuto soltanto in ambito scientifico, ma ha riguardato anche il contesto giuridico. È possibile assistere alla presa di consapevolezza di questo vano intento con la rivoluzione gnoseologica agli inizi del Novecento, che ha comportato, come noto, importanti ripensamenti anche in ambito giuridico (M. MANZIN, *Argomentazione giuridica e retorica*

utilizzati per rappresentare una realtà sulla cui base costruire una teoria per garantire delle regolarità fenomeniche: essi non si curano della descrizione ma sono volte alla manipolazione di oggetti e sono perciò chiamati “macchine abilitanti”¹²³. La tecno-scienza si propone, quindi, di rimuovere vincoli conoscitivi (nell’esempio, “l’imperativo scientifico della distanza”) ma senza ambire (o esser costretta) ad escogitare una rappresentazione che fungerà da base teorica utile per previsioni ed utilizzi futuri. Quest’ultimo intento, proprio invece dell’atteggiamento scientifico che potremmo chiamare ‘classico’, porta con sé, in maniera non sempre consapevole, la manipolazione inespressa della realtà che però assurge a modello teorico di riferimento per ricerche future. La tecno-scienza, invece, riconosce tale fallacia e non si interessa della rappresentazione della realtà (che proprio perché rilevata tramite strumenti scientifici, è sempre manipolata) ma soltanto dell’utilizzo di essa¹²⁴.

forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale, cit., pp. 29-41): infatti, da un’epoca di preminenza del modello codicistico in cui il giudice era considerato *bouche de la loi*, si è passati, progressivamente, alla costituzionalizzazione dei valori condivisi, alla scomparsa delle ideologie quali ferree e inamovibili convinzioni, alla globalizzazione, ma anche a tecniche di soft law, sino a giungere al momento attuale in cui il neocostituzionalismo si presenta come promettente posizione filosofico-giuridica per guidare la decisione giudiziale non tanto nel rispetto delle norme giuridiche (che, specie in materie come quelle in cui la tecnologia è particolarmente invasiva, si trovano spesso ad essere confliggenti l’una all’altra) ma nel rispetto di principi e valori costituzionali.

¹²³ B. BENSAUD-VINCENT, S. LOEVE, *op. cit.*, p. 174. Un esempio è rappresentato dallo scanning tunnel microscope. Il microscopio a effetto tunnel (anche chiamato “STM” dall’inglese Scanning Tunnel Microscope), emblema nel campo delle nanotecnologie, è riuscito a violare ciò che viene chiamato “l’imperativo scientifico della distanza”. Il microscopio in questione permette di sondare la superficie di un atomo ed è in grado di prelevare informazioni da essa per costruire nuovi materiali. Proprio per questo motivo assume importanza centrale il concetto di “materials by design”: «i.e. materials intentionally built up for specific purposes» (*loc. ult. cit.*).

¹²⁴ Ciò parrebbe rappresentare nient’altro che l’ultimo stadio di quella divaricazione tra ‘mondo intuitivo’ e ‘mondo scientifico’ culminata con la meccanica quantistica. «I quanti non sono né corpuscoli (come gli atomi e le particelle subatomiche della meccanica classica) né onde (come le radiazioni dell’elettromagnetismo classico) perché a seconda di come vengono misurati presentano le caratteristiche ora degli uni e ora delle altre. E, poiché la teoria della relatività speciale di Einstein equipara l’energia alla massa, tale ambivalenza si estende alla totalità delle entità studiate dalla fisica, il cui comportamento viene descritto da equazioni che però non riescono mai a individuare contemporaneamente tutte le loro caratteristiche, ma solo le probabilità che una di esse assuma un determinato valore col variare delle altre. È solo l’atto stesso della misurazione di un sistema fisico che fa ‘collassare’ la nube di probabilità sul singolo valore che viene concretamente rilevato e che quindi (per il ‘principio di indeterminazione’ enunciato da Heisenberg nel 1927), modifica il sistema stesso, che risulta inconoscibile per come è di per sé, in assenza di un osservatore», R. RIDI, *La piramide dell’informazione e il realismo strutturale*, in *AIB studi*, 61(2), 2021, p. 240. In altre parole, secondo l’atteggiamento scientifico classico per utilizzare la proprietà A è necessario conoscere le proprietà di A, che supponiamo essere x, y, z. Ciò comporta la possibilità di intendere A solo come $A = x + y + z$. Tuttavia, il metodo posto in essere per giungere a tale conoscenza richiede delle condizioni a monte (come, per esempio, una certa intensità di luce, una certa pressione atmosferica o una certa temperatura dell’ambiente), che, se modificate, potrebbe portare a risultati diversi. Nulla esclude, mutate le condizioni, di ottenere ad esempio $A = x + y + j$ oppure $A = z + h + v$. La conoscenza di A potrebbe, quindi, variare in minima misura in ogni indagine su A. La tecno-scienza, riconoscendo ciò, evita il

A questo punto pare opportuno chiedersi: «does it mean that science would be sacrificed on the altar of technological innovations and utilitarianism?»¹²⁵. Da un certo punto di vista, sembrerebbe di sì, ma in maniera del tutto trasparente rispetto all'atteggiamento classico, che, nei fatti, perseguiva il medesimo intento ma senza alcuna enunciazione preventiva. Nel caso della tecno-scienza, invece, i ricercatori sono soliti pubblicare “proofs-of-principles” che consistono in dichiarazioni che hanno una doppia valenza: per le scienze applicate, indicano che il risultato ottenuto dalla ricerca è temporaneo e limitato, avvertendo, così facendo, il lettore dei propositi per cui quella data ricerca è stata condotta; per la tecno-scienza, rappresentano invece un «genuine and valuable knowledge-production, knowledge *about the possible rather than about the actual*»¹²⁶. Il risultato cioè, proprio perché mosso dall'unico (irrilevante in altri casi) intento di risolvere il problema a monte, si configura come un risultato aperto, e sembra acquisire maggiore importanza per le possibili utilizzazioni future rispetto al ruolo svolto in quello specifico caso.

6.1. Le caratteristiche della conoscenza

Nel descrivere le caratteristiche della conoscenza in ambito tecno-scientifico¹²⁷, Russo prende le mosse dal rifiuto della tradizione analitica (per cui «“knowledge” can be fruitfully analyzed by reducing it to the propositional content of well-formed propositions (issued by a model)»¹²⁸) e dall'accoglimento di alcune indicazioni provenienti dagli studi dell'epistemologia femminista, i quali considerano la conoscenza “situata”¹²⁹. La conoscenza (non solo nel contesto tecno-scientifico), si

problema della rappresentazione e dunque della de-finizione. Ciò che interessa al tecno-scienziato è il problema, come risolvere il problema e il luogo in cui trovare l'elemento che permette di risolverlo. Il ricercatore si occuperà solo, ad esempio, della proprietà x e solo di comprendere, di volta in volta, dove essa si possa trovare, secondo le condizioni di metodo poste a monte di quel problema in quel dato esperimento specifico.

¹²⁵ B. BENSARD-VINCENT, S. LOEVE, *op. cit.*, p. 175. Corsivo nostro.

¹²⁶ *Ibidem*, p. 175. Corsivi nostri.

¹²⁷ In questo paragrafo ci riferiremo principalmente all'ottavo capitolo di F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., pp. 157-183. Precisiamo, inoltre, che lo scopo del paragrafo non consiste nel riassumere l'intera teoria dell'Autrice ma semplicemente nel porre in luce gli aspetti principali di essa, che possano avere rilevanza per una comparazione con l'ambito filosofico-giuridico.

¹²⁸ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 158.

¹²⁹ La prima posizione comporta, per Russo, il contestuale rifiuto del “justified true belief” (JTB) proprio della tradizione analitica, e quindi dell'idea per cui «to know something is to state the conditions

compone di diverse caratteristiche che l'Autrice riassume con l'espressione "REDiEM-knowledge": la conoscenza è, cioè, relazionale, distribuita, incarnata ("embodied") e materiale.

1. Relational: la relazionalità è implicata a quattro differenti livelli. Il primo concerne gli attori (tutti i possibili agenti epistemici, sia umani che artificiali), che operano ed interagiscono in una dimensione sempre intersoggettiva; il secondo livello inerisce agli oggetti (manifesto è, in tal caso, l'induttivismo del metodo), che, a causa delle loro peculiari caratteristiche, potrebbero assumere combinazioni inizialmente non previste dagli scienziati¹³⁰; il terzo livello

under which an agent is justified in believing in a proposition. According to JTB, a subject *S* knows that *p* if, and only if: 1. *p* is true, 2. *S* believes that *p*, 3. *S* is justified in believing in *p*» (*loc. ult. cit.*; sull'insostenibilità del JTB in ambito giuridico, si v. G. TUZET, *op. cit.*, p. 47). I punti critici evidenziati sono i seguenti: *in primis*, il JTB considera il soggetto perfettamente razionale e quindi idealizzato; *in secundis*, la conoscenza di *p* richiede una forma di *corrispondenza* tra una proposizione ed il mondo, che l'Autrice rigetta (esprimendosi invece a favore di una concezione di verità per correttezza, che verrà indagata in seguito). La seconda posizione accoglie l'idea per cui la conoscenza è situata, nel senso che implica sempre una «delicate and subtle relation between subject and object» (F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 160), aspetto messo in luce dall'epistemologia femminista. Essa consiste in «una famiglia di posizioni, metodologie e teorie filosofiche dedicate a studiare l'influenza di fattori collegati direttamente o indirettamente ai ruoli sociali occupati dalle donne sulla conoscenza e sulla comprensione di qualsiasi fenomeno e a combatterne gli effetti perniciosi» (si pensi, ad esempio, agli studi farmacologici sulle terapie per problemi cardiaci, che furono inizialmente condotti esclusivamente su «pazienti uomini di etnia bianca» o a pregiudizi sessisti degli scienziati che hanno condotto ad errate distinzioni tra la cognizione dell'uomo e della donna), A. TANESINI, *Epistemologie e filosofie femministe della scienza*, in *APhEx, Portale italiano di filosofia analitica*, 11, 2015, p. 2 e pp. 5-6. Tanesini spiega che all'interno di questo filone è nata quella che viene chiamata "epistemologia dei punti di vista", che consiste nel prendere atto del fatto che ogni conoscenza sia situata, cioè non proviene mai da un punto di vista totalmente esterno ed imparziale. Coloro i quali non hanno interessi nel conoscere o trattare una data questione, sono 'epistemicamente privilegiati', nel senso che non hanno motivo di interesse o preoccupazione in relazione alla propria posizione e pertanto sono meno inclini ad essere portatori di pregiudizi. Per chiarire meglio questa definizione, riportiamo l'esempio di Tanesini, che ripropone a sua volta quanto spiegato da Nancy Hartsock, negli anni Ottanta: Ella «formula un'analogia tra la posizione del proletariato nel sistema di produzione capitalista e quella delle donne nel sistema patriarcale. Il capitalismo è un sistema per la produzione di beni materiali in cui le classi lavoratrici occupano una posizione ben definita. La loro presenza è centrale al sistema che richiede il lavoro manuale per poter continuare e progredire. In questo modo il proletariato ha esperienza diretta della realtà sociale ed è quindi in grado di conoscerla e interpretarla. Allo stesso tempo i lavoratori, al contrario degli imprenditori, non hanno un interesse proprio nella continuazione del sistema di produzione che li opprime e per questa ragione sono in grado di sviluppare un punto di vista epistemicamente privilegiato su tale sistema. Analogamente le donne occupano una posizione centrale per la continuazione del sistema patriarcale in quanto mettono al mondo la prossima generazione e si occupano del lavoro domestico necessario a nutrire, lavare e in genere accudire uomini e bambini. Il loro punto di vista è epistemicamente privilegiato perché hanno esperienza diretta del sistema patriarcale senza avere interessi di parte in suo favore in quanto questo è il sistema che le opprime» (A. TANESINI, *op. cit.*, p. 7).

¹³⁰ Si pensi al banale esempio della ebollizione dell'acqua: lo scienziato non potrebbe pretendere di raggiungere l'ebollizione a quaranta o sessanta gradi. Sono necessari cento gradi affinché il fenomeno si verifichi, circostanza non disponibile alla modifica da parte dello scienziato, da attribuirsi appunto alla relazione tra la composizione dell'acqua (ossia due atomi di idrogeno e uno di ossigeno) e la temperatura raggiunta.

(denominato «level of relations between epistemic agents and the world»¹³¹) si riferisce, facendo sunto di queste prime indicazioni, ad una cornice filosofica costruzionistica, che rifiuta una concezione rappresentazionale della conoscenza (e, quindi, corrispondentista¹³²) e propende, invece per una relazionale. Il quarto livello pertiene ai concetti e pone in luce il fatto che questi acquisiscono un certo significato poiché si trovano in una certa relazione con altri concetti¹³³.

2. Distributed: questa caratteristica precisa il primo livello di relazionalità, indicando che la conoscenza può essere distribuita tra agenti epistemici umani¹³⁴, tra agenti epistemici umani e artificiali¹³⁵ e tra agenti epistemici e contesti, ambienti e istituzioni¹³⁶.

¹³¹ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 163.

¹³² Riprendiamo, seguendo le indicazioni di F. PUPPO, *Realtà, linguaggio e verità nella prospettiva del realismo aletico. Sul ruolo della conoscenza scientifica e della retorica nell'epoca dei no-vax*, cit., pp. 246-247 nt. 30 (per una versione più estesa, F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., p. 62) la spiegazione di “corrispondentismo” di Agazzi (il quale, però, non parla specificamente di conoscenza bensì di verità): «la teoria corrispondentista della verità non ha una formulazione riconosciuta ufficialmente, ed è presentata, invece, in versioni molto approssimative e disparate. Ciononostante, sembra possibile identificare ciò che è molto spesso presentato come il suo aspetto centrale, cioè l'affermazione che c'è una struttura assoluta e stabile della realtà che è riflessa nel linguaggio, nel senso che la struttura degli enunciati veri è analoga alla struttura di ciò di cui sono veri, e che questa è ciò che li rende veri. In tal modo, il linguaggio forma un tipo di immagine della realtà. Quando questa immagine (espressa in un dato enunciato) *corrisponde* isomorficamente alla realtà, l'enunciato è vero, altrimenti è falso», E. AGAZZI, *L'oggettività scientifica e i suoi contesti*, cit., pp. 342-343, corsivi dell'A.

¹³³ L'Autrice propone il seguente esempio: «[t]he “classic model of science” is our reconstruction of a kind of scientific rationality that was at work since antiquity until Modern times. To study this concept, what one needs to do is first to understand the *networks* of conceptual relations between science, axiomatic method / axioms, demonstration, among others. To complicate the picture, these concepts are expressed in different vernacular languages and their meaning may vary not just across time and language, but also depending on the idiosyncratic use of a philosopher or scientist of the past», F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 164. Corsivo dell'A. Sull'aggettivo “vernacular” si precisa che esso indica la possibilità di riferirsi a qualcosa non solo per il tramite del linguaggio naturale (posizione che trova conferma, ad esempio, come spiega l'Autrice, anche nel pensiero di Timothy Williamson nel suo lavoro dal titolo *Knowledge and Its Limits* del 2002) – dunque tramite la conoscenza proposizionale di Agazzi (cfr. E. AGAZZI, *L'oggettività scientifica e i suoi contesti*, cit., pp. 34-35) – ma anche attraverso strumenti non linguistici, come probabilità, variabili o grafici, i quali accompagnano la spiegazione del linguaggio naturale (F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 129).

¹³⁴ La distribuzione della conoscenza tra esseri umani implica che vi sia fiducia tra gli scienziati, comportando così un circolo di “dipendenza epistemica”. In altre parole, «trust is often epistemologically even more basic than empirical data or logical arguments: the data and the argument are available only through trust. If the metaphor of foundation is still useful, the trustworthiness of members of epistemic communities is the ultimate foundation for much of our knowledge», J. HARDWIG, *The Role of Trust in Knowledge*, in *The Journal of Philosophy*, 88(12), 1991, p. 694.

¹³⁵ Si rimanda al primo profilo epistemologico illustrato, *supra* par. 6.1.

¹³⁶ L'Autrice spiega che si opera tradizionalmente il distinguo tra conoscenza cognitiva e conoscenza socioculturale: mentre la prima opta per una conoscenza che rimane su un piano cognitivo, cioè composta meramente di interni processi mentali – in cui, anche le posizioni più moderate, «conceive of

3. Embodied: la conoscenza è incarnata, nel senso che risente dei limiti fisici della struttura corporea umana e degli stimoli esterni ad essa¹³⁷. Tale caratteristica sembrerebbe volta a rimarcare la dimensione corporea come mediazione tra soggetto e realtà e quindi la peculiarità, secondo alcuni indisponibile, del nostro modo di conoscere il mondo¹³⁸.

thinking or intelligence as some “abstractable” structure, which is possible to “implement” in a human brain or a computer» (F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 166) – la seconda include anche fattori culturali, sociali o ambientali.

¹³⁷ L’Autrice prende le mosse dal testo *The Embodied Mind*, pubblicato per la prima volta nel 1991, da Francisco Varela, Evan Thompson e Eleanor Rosch, all’interno del quale la cognizione umana è presentata come la concreta relazione che di volta in volta si instaura tra l’essere umano e la realtà, enfatizzando tuttavia la mediazione corporea. Sulla scorta della tradizione buddista indiana e della fenomenologia di Husserl, Merleau-Ponty e Heidegger (anche se, nel caso di quest’ultimo, l’analisi non si ferma al livello fenomenologico ma tenta di indagare quello ontologico), le caratteristiche corporee sono intese dall’Autrice come recettive di molteplici elementi, spesso trascurati dalla filosofia della scienza *lato sensu*, come emozioni, linguaggio, moralità, cultura e colori. Cfr. F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., pp. 169-170. Si noti che, per gli studi di filosofia della tecnologia, è possibile parlare di tale caratteristica anche con riferimento ad oggetti tecnoscientifici (seppur in questo modo diviene difficilmente distinguibile rispetto alla caratteristica della materialità che vedremo a breve).

¹³⁸ Sul concetto di limite fisico (su cui già si era espresso Heidegger interprete di Aristotele, cfr. M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica* (= *Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie*, ed. it. a cura di G. Gurisatti), 2017² [2002], Milano, p. 66, su cui si v. anche *infra*, cap. II, par. 5.1, in particolare nt. 105) interessanti sono le riflessioni che propone Luca Varela (similmente al già citato P. MORO, *op. cit.*, *passim*): «[l]a vita umana – così si è pensato sin dall’antichità – non ha in sé il principio dell’autoconservazione perenne: è infatti sottoposta e influenzata dal divenire, dal mutamento, e dunque dalla corruzione. La vita umana è vanità. È proprio il divenire la cifra della carenza, della debolezza di cui è investita la vita umana: di qui sorge anche il senso del limite. Un limite che non è solo limite temporale (la mia vita non dura eternamente), ma anche spaziale (esiste l’altro da me che mi invade e che mi “ruba spazio”), cognitivo/intellettuale (non posso conoscere tutto), fisico (non posso vedere gli infrarossi e gli ultravioletti o sentire gli ultrasuoni), e così via», L. VARELA, *Tecnologia ed ecologia. Dall’etica alla metafisica, dalla negazione del limite alla negazione dell’uomo*, in *Pensamiento*, 71(269), 2015, p. 1456. L’Autore ipotizza la possibilità di negazione di tali vincoli tramite l’utilizzo delle tecnologie, come reazione a quell’antropocentrismo che ha condotto alla tragica situazione ambientale con cui ci troviamo oggi a fare i conti. Il problema, nota l’Autore, consiste nel fatto che «[t]roppo spesso, tuttavia, tale ripensamento è coinciso con la proposta risolutiva non solo di un anti-anthropocentrismo, ma di un anti-umanesimo [...]. Il superamento dell’uomo coincide così con il superamento dei suoi stessi limiti: morali (l’uomo è un essere cattivo, il cancro del pianeta – ecologismo), fisici e cognitivi (la coscienza dell’uomo è limitata al proprio sé, ed è dunque da potenziare – postumanesimo), temporali e spaziali (la vita nell’uomo è un accidente ed è contingente, dunque da rendere illimitata – transumanesimo)», *ibidem*, p. 1460. Ciò conduce ad una situazione contraddittoria, che Varela spiega facendo riferimento all’emergenza ambientale odierna: il terzo principio del manifesto della *Deep Ecology* (che trova una rielaborazione in chiave etico-giuridica in A. PORCIELLO, *Filosofia dell’ambiente. Ontologia, etica, diritto*, Roma, 2022, in particolare pp. 69-82: Porciello, tuttavia, può considerarsi un sostenitore moderato, poiché riconosce che l’egualitarismo di cui parla Naess, come lui stesso sottolinea, è da ritenersi ‘in linea di principio’, giacché «ogni prassi realisticamente intesa implica necessariamente un qualche grado di sfruttamento e di soppressione», *ibidem*, p. 76) riconosce come valori la diversità e la simbiosi, considerate delle ricchezze da tutelare. Affinché vi sia diversità è necessario che vi siano delle linee di demarcazione da un organismo ad un altro, di talché ognuno possa avere una propria identità. Allo stesso tempo, tuttavia, forme radicali di ecologismo rifiutano proprio l’esistenza di ogni limite, ipotizzando l’esistenza «del Superorganismo/Gaia, la fuoriuscita da sé e l’annullamento del proprio *ego*», L. VARELA, *op. cit.*, pp.

4. Material: la produzione della conoscenza si realizza per il tramite della materialità non solo degli strumenti ma anche degli esperimenti scientifici¹³⁹. La materialità è inoltre considerata una caratteristica intrinseca della corporeità (si v. il terzo punto summenzionato), dell'azione ("agency") nella conduzione di un esperimento scientifico (nel senso che l'azione è sempre condizionata e in un certo senso definita dalla materialità di oggetti e soggetti coinvolti nell'azione stessa) e della conoscenza virtuale.

In relazione a quest'ultimo punto, si aggiunga, inoltre, il fatto che gli strumenti (non solo tecno-scientifici), proprio per la loro materialità sono considerati portatori di conoscenza ("bear knowledge")¹⁴⁰: si suppone cioè che la costituzione degli strumenti possa apportare un, seppur minimo, contributo conoscitivo, reso evidente dai limiti fisici dello strumento. In altre parole, i limiti fisici dell'oggetto forniscono indicazioni e, dunque, conoscenza (in questo senso sono considerati degli accessi epistemici al pari delle possibilità umane non mediate da strumenti tecno-scientifici) della realtà. Sostenitore di questa posizione – che conduce, peraltro, ad avallare l'opportuna coesistenza metodologica di *ἐπιστήμη* e *τέχνη* – è ad esempio il prospettivismo di Ronald Giere, che Russo spiega nei seguenti termini:

«[t]he perspective, differently put, is not arbitrary or subjective, but has to do with “what the world is like.” *Instruments respond to certain “physical” features of the world* and not to others, and this is what safeguards Giere’s perspectivism from the extreme subjectivism or relativism of some camps in sociology of knowledge. This resonates very well with arguments presented in constructionism [...], namely that the relation

1457-1458. Esempio che apre, dal nostro punto di vista, un aderente parallelismo rispetto al pensiero di Nietzsche (cfr. *infra* cap. II, par. 6).

¹³⁹ Per una maggiore comprensione del concetto di “materialità”, riportiamo quanto scrive Hans Radder in uno dei lavori citati da Russo: «[i]n order to perform experiments, whether they are large-scale or small-scale, experimenters have to *intervene* actively in the material world; moreover, in doing so they *produce* all kinds of new objects, substances, phenomena and processes. More precisely, experimentation involves the material realization of the experimental system (that is to say, the object(s) of study, the apparatus, and their interaction) as well as an active intervention in the environment of this system», H. RADDER, *The philosophy of scientific experimentation: a review*, in *Automated Experimentation*, 1(2), 2009, p. 2, corsivi dell’A.

¹⁴⁰ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., pp. 177-178. Corsivi dell’A.

between instruments and users is a *two-way* relation, and that it is thus not just us imposing a structure on the world (an idea reminiscent of Kantian epistemology)»¹⁴¹.

Il fatto che, nonostante i limiti conoscitivi suesposti, sia possibile ricavare dagli strumenti alcune caratteristiche ‘fisiche’ del mondo (e non altre) conduce a domandarsi se e quali siano queste determinate caratteristiche e se e come siano conoscibili. In altri termini, occorre comprendere che tipo di realismo possa sottacere alla conoscenza tecno-scientifica e se sia possibile definire una certa conoscenza tecno-scientifica vera (da intendersi come “corretta” entro un dato livello di astrazione, come si spiegherà a breve). A questo proposito, pare opportuno completare il quadro epistemologico teorizzato dall’Autrice, che inserendo la nozione di verità all’interno di un prescelto quadro metodologico, giungerà a sostenere una onto-epistemologia basata su una process-based ontology.

Si noti sin d’ora che i limiti summenzionati (intrinsecamente presenti in tutte le caratteristiche appena analizzate ma rappresentati, in maniera maggiormente emblematica, nella materialità e corporeità della conoscenza tecno-scientifica) costituiscono uno di quegli elementi comuni tra sapere giuridico e tecno-scientifico a partire dai quali si perverrà ad una proposta metodologica congiunta: accanto ad esso è possibile, inoltre, aggiungere il valore dell’esperienza (rappresentato dalla conoscenza “situata”, ma anche dalla ricognizione terminologica del concetto di τέχνη operata *supra* par. 3) e della relazionalità tra soggetto e strumento tecno-scientifico che pertiene ad ogni possibile conoscenza circa la realtà. Torneremo, in ogni caso, su tale questione (si v. *infra* cap. III, par. 1) dopo aver indagato possibili equivalenti all’interno del sapere giuridico.

¹⁴¹ *Ibidem*, p. 182. Secondo corsivo dell’A. Accogliamo sul punto le parole di Mauro Barberis, il quale sostiene, criticando la posizione di Maurizio Ferraris nel suo scritto dal titolo *Non ci sono gatti, solo interpretazioni*, che adottare il prospettivismo non significa sostenere lo slogan ‘non ci sono fatti, solo interpretazioni’ ma riconoscere che un qualche fatto necessariamente vi sia, e su cui le differenti interpretazioni convergono. Come spiegato dall’Autore: «naturalmente, ci sono *anche* fatti, non *solo* interpretazioni, altrimenti cosa mai si interpreterebbe? Un minimo di carità interpretativa, peraltro, esigerebbe di vedere nel frammento non l’origine dei vaneggiamenti vattimistico-derridiani dai quali Ferraris tenta disperatamente di emanciparsi, ma una forma di prospettivismo: l’oggetto della conoscenza rimane lo stesso benché guardato da diverse prospettive. Rappresentazioni o interpretazioni diverse, in particolare, non bastano a produrre mondi differenti e fra loro incommensurabili, à la Thomas Kuhn: al contrario, restano comparabili fra loro proprio perché vertono su uno stesso oggetto», M. BARBERIS, *op. cit.*, p. 67.

6.2. Il metodo dei livelli di astrazione

A causa delle peculiarità *supra* esposte, si pone il problema di comprendere se e come si possa giungere alla verità nell'ambito tecno-scientifico, una verità che viene espressa come correttezza dato un certo livello di astrazione¹⁴². A tal fine, l'Autrice propone l'utilizzo di alcuni strumenti teorici, quali il metodo dei livelli di astrazione (mutuato ma rivisitato) da Luciano Floridi e Jeff Sanders, per circoscrivere il perimetro dell'indagine conoscitiva, ed un pluralismo metodologico¹⁴³ e dell'evidenza che possa garantire quanti più accessi epistemici possibili.

Il metodo dei livelli di astrazione prevede la creazione di modelli della realtà¹⁴⁴. Esso si sviluppa a partire da precisi presupposti teorici:

- a. Il costruttivismo, secondo cui «la realtà ultima (in termini kantiani si potrebbe dire il mondo 'noumenale' delle 'cose-in-sé') è inconoscibile [...]. Il meglio che possiamo fare è costruire *modelli* della realtà o parte di essa»¹⁴⁵. Sulla base

¹⁴² F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 145. L'Autrice si esprime a favore di una teoria relazionale della verità (parrebbe, non corrispondentista) tra fatti e linguaggio, soffermandosi sulle condizioni che possano rendere un fatto vero. Esprime così perplessità circa la truthmaker strategy, che postula i seguenti passaggi: «1. There is “one thing” that the causal relation always is; 2. Find what it is; 3. This will make your causal claim true» (*ibidem*, p. 143). Russo nota che, da una parte, non vi sarebbe un unico truthmaker o univocamente identificato; dall'altra, viene trascurata la complessità del modello della pratica tecno-scientifica, che ha permesso di giungere al risultato, ritenuto eventualmente vero. L'Autrice propone l'esempio della verità della asserzione “fumare causa il cancro”, ponendo in luce che la verità di essa deve rendere conto di molte precisazioni sottaciute (come ad esempio quale sia il numero di sigarette minimo affinché si ponga in essere l'attività di “fumare”, a quante e quali statistiche o esperimenti in laboratorio si è ricorso, qual è il lasso temporale preso in considerazione per l'osservazione dell'attività considerato che alcuni effetti sono clinicamente rilevabili solo dopo un lungo lasso di tempo rispetto al momento dell'inalazione, etc.). Propende così, mutuando la teoria dalla filosofia dell'informazione di Floridi, per una “correctness theory of truth”, la quale indica che «the truth of a techno-scientific claim is always relevant to a modeling framework and to the epistemic agents in the process. A modeling framework includes the specific models being used (based inter alia on background knowledge) as well as the perspective of the researchers (this is the idea of “situated knowledge”) [...]. Differently put, from a PI perspective, both validity and truth are established at a given LoA» (*ibidem*, p. 145).

¹⁴³ «I take methodological pluralism to be the view according to which an accurate enough description of the practices of techno-science shows that *numerous, different* methods are used in different fields, and even within a same field» F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 104, corsivi dell'A.

¹⁴⁴ T.W.BYNUM, *Introduzione. Filosofia e rivoluzione dell'informazione*, in L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell'età dell'informazione* (a cura di M. Durante), Torino, 2009, pp. 15-16.

¹⁴⁵ Riportiamo, per chiarezza e completezza, l'intero passo di Bynum: «[i]l costruttivismo adotta la prospettiva per cui la realtà ultima (in termini kantiani si potrebbe dire il mondo 'noumenale' delle 'cose-in-sé') è inconoscibile – una 'scatola nera' dentro la quale nessuno può vedere. La realtà ultima offre determinate possibilità e impone talune restrizioni alle nostre esperienze, osservazioni ed esperimenti, ma non siamo in grado di sapere come e perché è così. Il meglio che possiamo fare è costruire *modelli* della realtà o di parte di essa. La conoscenza, la verità, la semantica si applicano ai nostri modelli ma non alla realtà ultima, poiché non possiamo sapere in cosa consista. Possiamo sapere

di tal presupposto costruttivistico, il Filosofo di Yale adotterebbe una posizione costruzionista¹⁴⁶.

- b. Il bisogno della ricerca di una “filosofia prima”, che Floridi individua nella, oggi assodata¹⁴⁷, filosofia dell’informazione. Essa, da una parte, si basa sull’assunto per cui «altri paradigmi della filosofia – come la filosofia analitica, la fenomenologia, l’esistenzialismo ecc. [...] [siano ormai] “scolastici” e pertanto stagnanti in quanto proposte intellettuali»¹⁴⁸, imponendo restrizioni metodologiche ormai obsolete. D’altro canto, la filosofia dell’informazione (anche chiamata con l’acronimo “PI” dall’omonimo inglese), si propone come un campo interdisciplinare (comprendendo, ad esempio, studi culturali, sociologici o computeristici) e si compone di tre differenti tipi di domini: «*topics* (facts, data, problems, phenomena, observations, and the like); *methods* (techniques, approaches, and so on); and *theories* (hypotheses, explanations, and so forth)»¹⁴⁹.
- c. Un certo modo di intendere la filosofia: la filosofia è intesa come design concettuale¹⁵⁰, definita come «the art of identifying conceptual problems and designing, proposing, and evaluating explanatory models»¹⁵¹. In questo senso, «lo sforzo che già Vico invitava a fare è cominciare a concepire la verità in

in che modo i nostri modelli funzionano, dal momento che li abbiamo costruiti noi. [...] È importante notare, tuttavia, che questa *non* è una versione del relativismo, poiché i modelli possono essere messi a confronto in ragione della loro capacità di rendere conto delle possibilità e delle costrizioni della realtà ultima inconoscibile», T.W.BYNUM, *op. cit.*, p. 15. Corsivi dell’A. Si precisa che il riferimento a “modelli” (al plurale) sembrerebbe giustificato in virtù delle diverse problematiche innanzi a cui il tecno-scienziato si trova ad operare: pertanto, il ricorso ad un modello ricadrebbe proprio nel monismo metodologico da cui la tecno-scienza tenta di prendere le distanze.

¹⁴⁶ Per costruzionismo l’Autore intende, come spiega in nt. 7 del testo L. FLORIDI, *Two Approaches to the Philosophy of Information*, 2005, disponibile liberamente al link: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3853490> (consultato in data 28 aprile 2023) «(i) a Kantian-based position that emphasizes the epistemic/poietic processes of modelling, designing or structuring a knowledge-independent reality, not to (ii) various forms of social constructionism or to (iii) mathematical constructivism». Questo passaggio non sembrerebbe molto chiaro: cerchiamo tuttavia di restare aderenti alla struttura del testo che concerne l’ambito epistemologico; per un tentativo di chiarimento della questione, che riguarda, evidentemente, profili ontologici, rimandiamo a *infra* par. 7.

¹⁴⁷ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 72.

¹⁴⁸ T.W. BYNUM, *Introduzione. Filosofia e rivoluzione dell’informazione*, in L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell’età dell’informazione* (a cura di M. Durante), Torino, 2009, p. 14. L’Autore riassume così le riflessioni contenute in L. FLORIDI, *What is the philosophy of information?*, in *Metaphilosophy*, 33(1/2) p. 132.

¹⁴⁹ L. FLORIDI, *What is the philosophy of information?*, cit., p. 126.

¹⁵⁰ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 72.

¹⁵¹ L. FLORIDI, *What is the philosophy of information?*, cit., p. 134; si v. anche L. FLORIDI, *Pensare l’infosfera. La filosofia come design concettuale*, cit., pp. 17-54.

termini di operatività e non di corrispondenza in senso rappresentativo [...] a pensare il conoscere come intrinsecamente legato al fare»¹⁵², propendendo così per quel connubio metodologico tra teoria e prassi, proprio delle pratiche tecno-scientifiche.

Chiariti, seppur succintamente, questi principali presupposti teorici, cerchiamo ora di comprendere gli aspetti cardini del funzionamento del metodo¹⁵³.

Sotteso al metodo dei livelli di astrazione – d’ora innanzi anche LdA – giace l’intento di fornire «guidelines for choosing a problem, and supplying a method for observing and analyzing it»¹⁵⁴. Un livello di astrazione è definito come

«finite but non-empty set of *observables*, which are expected to be the building blocks in a theory characterised by their very choice. Since the systems investigated may be entirely abstract or fictional, the term “observable” should *not* be confused here with “empirically perceivable”. An *observable* is just an *interpreted typed variable*, that is, a

¹⁵² G. PEZZANO, *Italian Hacking ed eredità. La ragione costruzionista da Giambattista Vico a Luciano Floridi*, in *Filosofia Italiana*, XIV(2), 2019, p. 92. Interessante per i propositi di questo lavoro è notare che – come avremo modo di indagare più diffusamente in seguito – nell’ambito della filosofia del diritto, la ragione costruzionista (nei termini di Pezzano)/costruttivista (nella terminologia di Heritier) di Vico viene proposta come alternativa al positivismo moderno e ricondotta nell’ambito della retorica. L’Autore, diversamente da von Glaserfeld (dal quale tuttavia prende le mosse per lo sviluppo delle sue riflessioni), sostiene «la matrice giuridica, e specificamente classico-retorica del principio per cui *conoscere è fare*. [...] Nella sua opera più tarda, la *Scienza Nuova*, egli cerca di costruire su questa base una conoscenza scientifica della storia dei popoli e della sua evoluzione, a partire dal principio per il quale si può conoscere solo ciò che si è creato, quel che si è realizzato, ideando la prima antropologia costruttivista figlia di una visione filosofica moderna. Non è possibile una conoscenza deduttiva dell’ambito del sociale; occorre invece riconoscere il carattere costruito della sfera del sociale e della storia umana, proprio come costruita dialetticamente è la giurisprudenza, che muove dal carattere dialogico e topico della struttura triadica del processo, su cui si costruisce il sapere giuridico edificato dalla civiltà di Roma e dalla sua giurisprudenza», P. HERITIER, *La ‘Scienza Nuova’ della robotica sociale interculturale. Metodo retorico, diritto ‘sintetico’ e disabilità-dolore*, in *CALUMET – intercultural law and humanities review*, 12, 2021, pp. 59-60. Corsivo dell’A. Muovono dal medesimo presupposto metodologico anche le riflessioni contenute in P. HERITIER, D. CALDO, *Il dolore, tra medicina, diritto e machine learning. Potenziali euristici delle neuroscienze affettive fondamentali, da Sequeri a Panksepp*, in *Teoria e Critica della Regolazione Sociale (TCRS)*, 1, 2021, *passim*.

¹⁵³ Il metodo dei livelli di astrazione si pone, a sua volta, all’interno di una più vasta cornice metodologica, retta da due pilastri. Il primo è il costruzionismo, su cui cercheremo di dire qualcosa nel paragrafo successivo, il secondo è il “minimalismo” che si basa su tre assunti: 1. Controllabilità, secondo cui le caratteristiche di un modello possono essere modificate, orientate ad un dato proposito; 2. Implementabilità, per cui il modello è implementabile tramite varî meccanismi “concettuali” come esperimenti ma anche controesempi; 3. Predittività, per cui l’aspettativa è quella che il sistema, basandosi sui primi due assunti, sia prevedibile. Cfr. F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 82 che riprende L. FLORIDI, *A Defence of Constructionism: Philosophy as Conceptual Engineering*, cit., p. 299.

¹⁵⁴ L. FLORIDI, *A Defence of Constructionism: Philosophy as Conceptual Engineering*, cit., p. 299, ripreso da F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 77.

typed variable together with a statement of what feature of the system under consideration it stands for»¹⁵⁵.

L'esempio proposto da Floridi aiuta a comprendere il funzionamento del metodo¹⁵⁶. Si immagina di origliare una conversazione tra Anne (A), Ben (B) e Carole (C) senza conoscere l'oggetto preciso di discussione. Poiché ad ogni soggetto coinvolto fanno capo interessi e competenze differenti, ciascuno porrà in luce le caratteristiche dell'oggetto di discussione con maggiori affinità rispetto alla propria posizione (alla propria "conoscenza situata", direbbe Russo). In quanto collezionista, A noterà che è stata posseduta da solo un proprietario; B, che nel tempo libero ha la passione per armeggiare, osserverà che il motore non è originale e che è stata ritinteggiata; l'economista C invece osserverà che il motore consuma troppo e che ha uno stabile valore di mercato¹⁵⁷. In altre parole,

«the participants view the object under discussion according to their own interests, which teleologically orient their perspective or, more precisely, their own *levels of abstraction* (LoA). [...] Whatever the referent is, it provides the source of information and it is called the *system*, the result of which is called a *model* of the system»¹⁵⁸.

¹⁵⁵ L. FLORIDI, *A Defence of Constructionism: Philosophy as Conceptual Engineering*, cit., p. 297. Corsivi dell'A. Si noti che il metodo dei livelli di astrazione è costruito «a partire dai *metodi formali* propri della scienza informatica. Il loro metodo filosofico comporta la selezione di un insieme di "osservabili" a un dato "livello di astrazione". Attribuendo determinati "comportamenti" agli osservabili, si può costruire un modello dell'ente che si sta analizzando e tale modello può essere messo alla prova delle nostre esperienze, osservazioni ed esperimenti», T.W. BYNUM, *op. cit.*, p. 16. Ciò aiuta a comprendere il ruolo degli osservabili, che rappresentano una certa caratteristica (non necessariamente empiricamente percepibile) di un dato sistema. Più precisamente, il metodo si costruisce a partire dalla metodologia della programmazione orientata all'oggetto (POO), cfr. L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell'età dell'informazione*, cit., p. 78.

¹⁵⁶ Riassumiamo quanto esposto in L. FLORIDI, *A Defence of Constructionism: Philosophy as Conceptual Engineering*, cit., pp. 296-297 a cui si rimanda per una spiegazione più esaustiva.

¹⁵⁷ Un ulteriore esempio è proposto in L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell'età dell'informazione*, cit., p. 78: «[i]n ragione del LdA e del corrispondente insieme di osservabili, p=Mary può essere analizzato come l'unica persona chiamata Mary, come donna, come essere umano, come animale, come forma di vita, come corpo fisico ecc. Quanto più è elevato il LdA e povero l'insieme di osservabili, tanto più esteso è lo scopo dell'analisi. Come mostra il test di Turing, 'eliminare' gli osservabili eleva il LdA, fino al punto in cui diviene impossibile discernere tra le due forme di input. Se Mary è analizzata come essere umano, un numero superiore di osservabili può condurre ad analizzare Mary come animale a un livello più elevato di astrazione».

¹⁵⁸ L. FLORIDI, *A Defence of Constructionism: Philosophy as Conceptual Engineering*, cit., p. 297.

L'oggetto di discussione (che potrebbe essere, ad esempio, un'automobile) costituisce dunque il sistema, che è analizzato tramite i filtri dei livelli di astrazione. Ogni partecipante dell'esempio rappresenta un livello di astrazione, che è a sua volta composto da più osservabili (ad esempio, per C le osservabili sono rappresentate dal consumo del motore e dallo stabile valore di mercato). Un insieme di livelli di astrazione è anche chiamato interfaccia (o "gradient of abstraction")¹⁵⁹. Una teoria che faccia uso del metodo dei livelli di astrazione permette dunque di analizzare un dato sistema ad un certo LdA per predisporre un modello che sia in grado di identificare alcune proprietà del sistema (a quel dato LdA)¹⁶⁰. Per agevolare la comprensione, riportiamo lo schema proposto dall'Autore.




FIGURE 1. The scheme of a theory

Immagine tratta da L. FLORIDI, *A Defence of Constructionism: Philosophy as Conceptual Engineering*, in *Metaphilosophy*, 42(3), 2011, p. 298.

¹⁵⁹ L. FLORIDI, *A Defence of Constructionism: Philosophy as Conceptual Engineering*, cit., p. 297, che precisa inoltre che «[a]n interface is an intra-system, which transforms the outputs of system S into the inputs of system T, and vice versa, producing a change in data types. LoAs are comparable to interfaces because: 1. they are a network of observables; 2. the observables are related by behaviours that moderate the LoA and can be expressed in terms of transition rules; 3. they are conceptually positioned between data and the agents' information spaces; 4. they are the place where (diverse) independent systems meet, act on, or communicate with each other». Nello stesso luogo, tuttavia, l'Autore indica con "interface" anche il LdA singolarmente considerato.

¹⁶⁰ L. FLORIDI, *A Defence of Constructionism: Philosophy as Conceptual Engineering*, cit., p. 298. Pressoché negli stessi termini la spiegazione di Russo che identifica tre principali pilastri della struttura del metodo: «(i) A system; (ii) A model of the system; (iii) A collection of variables, each having a well-defined possible set of values or outcomes», F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 78.

Il sistema rappresenta la fonte delle informazioni, che è analizzato tramite un certo livello di astrazione: gli elementi rilevanti selezionati per uno specifico LdA si pongono alla base della costruzione di un modello, che a sua volta rispecchia determinate proprietà di un sistema. Per “teoria” si intende, quindi, tale attività di selezione e analisi (LdA, modello e proprietà) svolta a partire da un dato sistema.

Rispetto alla proposta di Floridi, è possibile individuare alcuni elementi di differenza nella rielaborazione di Russo. *In primis*, l’Autrice ritiene più opportuno non formalizzare, ma specificare, le variabili rilevanti per la creazione di un modello, di talché sarebbe possibile includere diversi tipi di modelli (quantitativi, qualitativi e concettuali)¹⁶¹. Ciò assume rilevanza centrale per la proposta dell’Autrice, poiché «modeling is at the core of techno-scientific practices»¹⁶²: l’inclusione di diversi modelli (non solo formalizzabili) permetterebbe così di adottare il pluralismo metodologico¹⁶³, proprio al fine di poter far uso di quanti più accessi epistemici possibili¹⁶⁴. Il pluralismo metodologico si accompagna ad un pluralismo dell’evidenza¹⁶⁵, operazione metodologica opportuna al fine di generare evidenze¹⁶⁶ che acquisiscono, eventualmente, valore di informazione semantica e divengono le fondamenta del modello da costruire¹⁶⁷.

¹⁶¹ Con le parole dell’Autrice: «I interpret this formalization step more liberally, and therefore prefer the term “specify”, because it allows us to consider quantitative, qualitative, and conceptual models alike. [...] The rigor in the step of “model specification” is not given by the use of formal tools proper, but by the clarity and precisions with which elements (i)–(iii) above are specified, and it is in this sense that the method», F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 78.

¹⁶² F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 91.

¹⁶³ Ci avvaliamo sempre della definizione proposta da Russo, che intende «the view according to which an accurate enough description of the practices of techno-science shows that numerous, different methods are used in different fields, and even within a same field» F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 104, corsivi dell’A.

¹⁶⁴ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 104.

¹⁶⁵ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., pp. 130-134; sul pluralismo dell’evidenza anche EAD., *L’esposizione all’amianto causa il mesotelioma? Domande scientifiche e analisi filosofiche*, cit., p. 224 ss.

¹⁶⁶ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 123.

¹⁶⁷ Riassumiamo così F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., pp. 91-135, pagine che tuttavia meriterebbero di molte precisazioni. Ritorniamo su questi passaggi in seguito, in sede di confronto con il metodo retorico. Si basti per ora notare che l’Autrice, nel proporre un pluralismo metodologico accompagnato da un pluralismo dell’evidenza intende rigettare il monismo metodologico proprio, ad esempio, di alcuni studiosi appartenenti al Circolo di Vienna, ricordando che «vagueness may be disturbing to more analytic-oriented scholars, but it is precisely what allows us to navigate the diversity of methods and objects across techno-scientific practices», F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., pp. 106-107. Similmente anche V. VILLA, *Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali. Modelli ed analogie*, cit., p. 236 e p. 241. In termini simili a Russo, una sorta di ‘riscatto’ della vaghezza si rinviene anche in F. PUPPO, *Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense. Saggio di logica giuridica*, cit., pp. 191-195.

Poniamo, infine, in luce due ulteriori caratteristiche del metodo: la prima consiste nel fatto che esso si presta soltanto ad essere applicato ad uno specifico problema: sono, quindi, rifiutate ‘domande assolute’¹⁶⁸. La seconda pertiene invece al materiale da cui ricavare la formazione del sistema e l’individuazione delle variabili, in cui «we resort to what is *available* to us, at any given the moment»¹⁶⁹.

7. Profili ontologici nel contesto tecno-scientifico: costruzionismo e realismo strutturale informazionale

Come abbiamo avuto modo di indagare, il ripristino dell’originaria *commixtio* tra teoria e prassi, tra ἐπιστήμη e τέχνη, nell’ambito tecno-scientifico pone in luce la rilevanza di diversi accessi epistemici (di cui anche lo strumento tecno-scientifico si fa portatore), avanzando moniti circa le differenti, talvolta impalpabili, caratteristiche della conoscenza, propendendo per l’adozione di un pluralismo metodologico che erige il modello a strumento teorico indispensabile per poter giungere ad una qualche conoscenza della realtà.

È opportuno a questo punto tentare di comprendere in che modo la predisposizione di modelli e da ultimo, la conoscenza della realtà nel contesto tecno-scientifico sia in grado di rifuggire a quell’atteggiamento arbitrario cui potrebbe incorrere l’agente epistemico umano¹⁷⁰. In altre parole, occorre cercare di capire quali siano i limiti alla predisposizione di modelli tecno-scientifici e pertanto, rovesciando il problema, si tratta di comprendere cosa è assunto a fondamento degli stessi. Questione che, come anticipato, pertiene alla ricerca di una terza via da percorrere rispetto al realismo metafisico e al costruttivismo¹⁷¹.

¹⁶⁸ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 78.

¹⁶⁹ «More concretely, this means that a philosophy of techno-science should not deal with ideal agents, omniscient, or fully rational, but with real epistemic agents (human or artificial)». F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 78. Corsivo dell’A.

¹⁷⁰ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 216.

¹⁷¹ Segnaliamo che nel linguaggio filosofico *lato sensu* i concetti “costruttivismo” e “costruzionismo” sono descritti ed utilizzati in maniera non del tutto univoca. Secondo Bynum, studioso di Floridi, il costruttivismo presuppone il dualismo ontologico e la costruzione sociale nella realtà in cui viviamo (T.W. BYNUM, *op. cit.*, p. 15); Floridi invece, come verrà a breve spiegato, parrebbe propendere per una sorta di realismo minimale rigettando la posizione costruttivista (e accogliendone una costruzionista), contrariamente a quanto espone Bynum. Nella filosofia giuridica, Zaccaria sembra utilizzare i termini in modo interscambiabile per indicare che tutta la realtà è socialmente costruita (cfr. G. ZACCARIA, *Tre osservazioni su New Realism ed Ermeneutica*, in *Ragion pratica*, 2, 2014, p. 344 e p. 348); Villa invece individua otto differenti concezioni di costruttivismo: costruttivismo etico-politico,

A tal fine, pare opportuno entrare nell'ambito della riflessione ontologica, qui intesa non *a là* Heidegger, come “senso dell'essere”¹⁷², ma come indagine il cui «compito preliminare [è quello] di stabilire *che cosa* esiste, o quantomeno di fissare dei criteri per stabilire che cosa sia ragionevole includere in un accurato inventario del mondo»¹⁷³. Anche per l'ambito tecno-scientifico, insomma, così come per il contesto

costruttivismo dell'ordine sociale, costruttivismo intuizionistico, costruttivismo sistemico, costruttivismo sociale (solo per questa nozione viene utilizzato anche il termine “costruzionismo”), costruttivismo empiristico, costruttivismo sociologico, costruttivismo post-positivistico, per la spiegazione dei quali rimandiamo all'opera dell'Autore, V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., spc. pp. 37-58.

¹⁷² Si rimanda ad *infra*, cap. II, par. 5.1. Si noti che Heidegger, nel formulare in questo modo la questione ontologica, resta fedele al lessico greco, che non conosceva il distinguo semantico tra essere ed esistenza, implicitamente accolto invece da altri filosofi, come Russell o Quine. Come spiega Berto, i Greci «disponevano solo del verbo essere per esprimere l'esistenza, ma anche la possibilità, o la liceità deontica, o anche la verità», cioè di ἐστί (F. BERTO, *L'esistenza non è logica. Dal quadrato rotondo ai mondi impossibili*, Bari, 2010, pp. 12-13).

¹⁷³ A.C. VARZI, *Ontologia e metafisica*, in F. D'AGOSTINI, N. VASSALLO (a cura di), *Storia della Filosofia Analitica*, Torino, 2002, p. 82, corsivo dell'A. (il passo viene citato e problematizzato da F. D'AGOSTINI, *Metaontologia. Considerazioni terminologiche e storico-sistematiche su “ontologia” e “metafisica”*, in *Aut-aut*, 310-311, 2002, p. 159). Si rimanda al saggio di Varzi anche per molte altre precisazioni, tra le quali ci limitiamo a riportare solo alcune, di (indiretta) rilevanza per la nostra ricerca. Ontologia e metafisica non sono sinonimi ma sono vicendevolmente connessi: la metafisica, diversamente dall'ontologia «si occupa fundamentalmente della natura ultima di tutto ciò che esiste» (A.C. VARZI, *op. cit.*, p. 82), mentre, come visto, i criteri per la definizione dell'esistente sono demandati all'ontologia. Diventa quindi di cruciale importanza rispondere alla domanda: “che cosa esiste?”. La risposta “tutto esiste” (inizialmente, ma discutibilmente, attribuibile a Parmenide e successivamente perpetuata da filosofi a lui successivi, come ad esempio Quine – su questo si v. anche F. BERTO, *op. cit.*, p. 5 ss.) entra tuttavia in contraddizione con gli esistenziali negativi (il problema è anche chiamato “paradosso del non-essere”): se tutto esiste, affermare che qualcosa non esiste è contraddittorio poiché si pretende la non-esistenza di ciò che si afferma (pretesa che non è ammissibile, poiché tutto, anche l'oggetto della mia affermazione di non-esistenza, è considerato esistente). Ma vi è di più: il problema maggiore consiste nel fatto che risulta possibile dire cose vere in relazione a qualcosa che non esiste. Ad esempio, l'asserzione ‘Pegaso è un cavallo alato’ è vera anche se Pegaso non esiste (F. BERTO, *op. cit.*, pp. 12-13; lo stesso esempio è riproposto, nel contesto prettamente filosofico-giuridico da F. PUPPO, *Realtà, linguaggio e verità nella prospettiva del realismo aletico. Sul ruolo della conoscenza scientifica e della retorica nell'epoca dei no-vax*, cit., pp. 248-249). La filosofia analitica (in particolare Russell) ha visto nell'analisi linguistica una possibile soluzione: «[l]'unico modo per esprimere le nostre convinzioni ontologiche è di formulare asserti che riteniamo veri» (A.C. VARZI, *op. cit.*, p. 84). Ciò a patto che sussista il requisito della trasparenza ontologica, cioè di considerare i nomi delle ‘descrizioni camuffate’: l'asserzione “il cavallo alato non esiste” sarebbe quindi riformulata con “non si dà il caso che esista uno e un solo cavallo alato”. Sviluppando questo requisito, Quine giungerà ad «eliminare tutti i nomi in maniera sistematica, utilizzando descrizioni definite in cui il predicato descrittivo è costruito direttamente a partire dai “nomi” stessi» (A.C. VARZI, *op. cit.*, p. 85). L'elemento che resta comune tra Russell e Quine consiste nel fatto che «gli unici termini singolari veri e propri sono i pronomi, come ‘questo’ o ‘quello’, ovvero quelle espressioni che nella notazione della logica del primo ordine corrispondono alle variabili individuabili. [...] Per Russell questa conclusione si salda direttamente a una tesi metafisica ben precisa, secondo la quale le uniche cose che esistono sono quelle di cui si ha esperienza diretta (le descrizioni consentirebbero invece di chiamare in causa entità di ogni sorta, inclusi oggetti impossibili come il circolo quadrato o la radice quadrata di -2). Per Quine, più semplicemente, si tratta di una conclusione che non fa che riflettere il criterio ontologico di partenza: esiste tutto, ovvero tutto ciò che cade nel campo di azione di un quantificatore, ovvero tutto ciò che può costituire il valore di una variabile individuabile» (A.C. VARZI, *op. cit.*, p. 86). In altre parole, per Quine, «le cose che

giuridico¹⁷⁴, la realtà costituisce quell'‘elephant in the room’ con il quale – meglio prima che poi – è necessario fare i conti.

Ad una prima analisi, la questione ontologica non sembrerebbe rivestire cruciale importanza per il contesto tecno-scientifico¹⁷⁵. Tuttavia, a nostro modo di vedere, una forma di appoggio realistico si rivela indispensabile in quest'ambito, poiché si ammette che la conoscenza sia in grado di cogliere aspetti della realtà, nei termini di una “iscrizione”. La conoscenza «neither *describes* nor *prescribes* how the world is but *inscribes* it with semantic artefacts», adottando una posizione filosofica costruzionista¹⁷⁶. Un'iscrizione che, sviluppandosi anche a partire dalla conoscenza tecno-scientifica così come *supra* illustrata, ricava indicazioni proprio da alcune caratteristiche ‘fisiche’ che già Russo notava rielaborando il prospettivismo di Giere.

Il costruzionismo di Floridi¹⁷⁷ si fonda invece sul realismo strutturale informazionale. Il realismo strutturale, generalmente inteso, assume che le migliori teorie scientifiche siano in grado di cogliere soltanto le strutture (cioè le relazioni

ammettiamo come esistenti sono le cose che siamo disposti a sostituire alla variabile x», F. D'AGOSTINI, *op. cit.*, p. 149.

¹⁷⁴ Ci riferiamo principalmente a F. PUPPO, *Realtà, linguaggio e verità nella prospettiva del realismo aletico. Sul ruolo della conoscenza scientifica e della retorica nell'epoca dei no-vax*, cit., *passim*, in particolare p. 253.

¹⁷⁵ «Indeed ontology is not the major concern of technoscientific researchers. As mentioned above, they are not interested in representing the structure of matter, finding the ultimate particles, or even discovering the laws of nature. They are remarkably *indifferent* to the *ontological structure* of the world. [...] Yet being indifferent to ontology *does not mean being ontology-free*. [...] While in the idealtype of “science” one always assumes a distance between knowing and being, technoscientific objects merge the epistemic and the ontological. Since scientific representations take the form of propositions, they assume that the world is composed of facts rather than of things or objects», B. BENSAUD-VINCENT, S. LOEVE, *op. cit.*, p. 178. Corsivi nostri. Non è chiaro, dallo scritto delle Autrici, cosa si intenda per ontologia e per “struttura ontologica del mondo”: sembra tuttavia emergere (leggiamo il passo anche alla luce di M. BOON, *op. cit.*, p. 64) un certo rifiuto dell'idea per cui vi siano “strutture” fisse ed immutabili mind-independent, ciononostante riconoscendo che una qualche forma di “struttura” vi sia, e che pertenga anche al contesto tecno-scientifico.

¹⁷⁶ L. FLORIDI, *A Defence of Constructionism: Philosophy as Conceptual Engineering*, cit., p. 285. Il passo viene commentato da Pezzano, il quale, all'interno di uno scritto volto a porre in luce somiglianze tra il pensiero di Giambattista Vico e Luciano Floridi chiarisce che: «la conoscenza “né describe né prescribe” il modo in cui è fatto il mondo: piuttosto, conoscere significa “inscrivere” qualcosa nel mondo attraverso l'interazione con le sue *affordances*. Questa iscrizione è genuinamente *relazionale* senza con ciò essere “relativista”, cioè scettica o lassista: il costruzionismo è in quanto tale “realisticamente orientato”, fintantoché si coglie che la sua realtà è quella del “fatto” in senso letterale, cioè legata a criteri che emergono lungo lo stesso processo interattivo, ogni volta situato in un qualche “spazio di problemi”», G. PEZZANO, *op. cit.*, p. 94. Corsivo dell'A.

¹⁷⁷ Specifichiamo che il pensiero di Luciano Floridi consta di una letteratura primaria e secondaria sterminata, in continua evoluzione: per questo motivo, ci limitiamo qui ad approfondire quelli che ci sembrano gli aspetti essenziali della sua filosofia dell'informazione – nel solco delle indicazioni provenienti dalla rielaborazione di Russo – che possono rivestire una qualche rilevanza per il confronto con l'ambito filosofico-giuridico.

stabilite dai fenomeni o oggetti¹⁷⁸) degli oggetti che indagano, la natura intrinseca dei quali resta non conoscibile poiché epistemologicamente inaccessibile¹⁷⁹. Viene così creato uno iato tra il conoscibile e l'esistente, tra epistemologia e ontologia. Più precisamente, il realismo strutturale epistemico (da cui l'acronimo "ESR"¹⁸⁰) ammette la conoscenza dei soli aspetti strutturali degli oggetti (i quali restano noumenicamente inconoscibili) che compongono un dato sistema¹⁸¹. Diversa è invece la posizione del realismo strutturale ontico (anche chiamato "OSR"), che si differenzia internamente tra eliminativista e non-eliminativista¹⁸². L'OSR eliminativista sostiene che la realtà ultima sia costituita da strutture primitive, ontologicamente sussistenti ed epistemologicamente accessibili: «ontic monism and structural knowledge guarantee that reality is fully knowable in principle»¹⁸³. Come Floridi nota, tuttavia, l'eliminativista va soggetto a tre criticità¹⁸⁴: *in primis*, verrebbe in questo modo meno il dualismo ontologico che si pone alla base del realismo strutturale, di talché l'eliminativista non potrebbe nemmeno considerarsi tale; questa posizione sarebbe, pertanto – qui la seconda critica – «less clearly distinguishable from a stronger form

¹⁷⁸ R. RIDI, *op. cit.*, p. 237.

¹⁷⁹ Ridi ricorda che il realismo strutturale «introdotto nel dibattito epistemologico nel 1989 da John Worrall rifacendosi esplicitamente al convenzionalismo teorizzato da Poincaré all'inizio del Novecento, sostiene che ciò che le teorie scientifiche davvero descrivono sono soltanto strutture e relazioni astratte, la cui interpretazione in termini di oggetti concreti è solo una concessione alla nostra esigenza di rappresentarci in modo intuitivo la realtà esterna» (R. RIDI, *op. cit.*, p. 237). La 'realtà ultima' o natura intrinseca dei fenomeni osservabili resta dunque inconoscibile.

¹⁸⁰ Viene precisato che «ESR takes an *agnostic stance*. Objects can be posited only as *ontic residua*, i.e., what remains in principle unknowable once the knowable structures of reality have been factored out», L. FLORIDI, *A defence of informational structural realism*, cit., p. 221. Corsivi dell'A. L'ESR può quindi operare, come spiega l'Autore, che riprende la terminologia kantiana, soltanto sul piano fenomenico: è possibile cioè cogliere solo le relazioni che interessano gli oggetti che costituiscono un dato sistema. Si noti però che esso sistema inerisce ad alcuni aspetti soltanto dell'oggetto, che nella sua totalità rimane sconosciuto (ciò rappresenta l'inaccessibile piano noumenico), cfr. *ibidem*, p. 222. Ciò conduce inevitabilmente al classico problema del dualismo (motivo per cui l'ESR è anche definito come "realismo biforcuto"), che l'OSR tenta invece di evitare. Riprende il distinguo che opera Floridi in questo luogo anche F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 221.

¹⁸¹ Si badi che ciò non coincide con il dualismo gnoseologico ed ontologico di impronta kantiana (su cui si v. il già richiamato E. AGAZZI, *L'oggettività scientifica e i suoi contesti*, cit., pp. 67-66): il realismo strutturale ammette che sia possibile conoscere la realtà, seppur non in maniera totale.

¹⁸² Segnaliamo che Ridi, seguendo le indicazioni di De Caro (per il quale l'OSR sostiene che «non esistono oggetti inosservabili ma soltanto caratteristiche strutturali» M. DE CARO, *Realtà*, Torino, 2020, p. 57), non ricorda tal distinguo e riassume la posizione dell'OSR come unitariamente sostenitrice del fatto che le strutture non siano aspetti dell'oggetto, ma siano esse stessi oggetti. Non esistono oggetti inosservabili: tutto il conoscibile si ri(con)duce all'esistente, e quindi, nei termini dell'OSR, a strutture (cfr. R. RIDI, *op. cit.*, p. 238); accogliamo qui invece il distinguo proposto da L. FLORIDI, *A defence of informational structural realism*, cit., p. 222.

¹⁸³ L. FLORIDI, *A defence of informational structural realism*, cit., p. 222.

¹⁸⁴ *Ibidem*, p. 223.

of scientific realism»¹⁸⁵; infine, si ricadrebbe in una *regressio ad infinitum*, per cui le strutture, non essendo oggetti o entità, potrebbero ripetersi potenzialmente senza limiti temporali.

Il non-eliminativista mantiene il presupposto su cui si fonda il realismo strutturale: egli «seeks to temper the effects of the bifurcation in ESR by arguing that something can be known about structured entities, namely that they are structural objects»¹⁸⁶. Il non-eliminativista, quindi, ritiene che ci siano entità strutturali (non del tutto conoscibili: viene così conservato, in una certa misura, il dualismo ontologico kantiano) ma che esse possano essere conosciute, in parte, come oggetti strutturali¹⁸⁷.

Il Professore di Yale tenta una riconciliazione tra le due posizioni (ESR e OSR non-eliminativista) sostenendo che «any model or theory can be informative about the relations that obtain among objects *at a given LoA*»¹⁸⁸. Oggetti che, nella concezione di realismo strutturale prescelta, sono informazioni (da qui la posizione informazionale)¹⁸⁹. Procedendo con ordine, sintetizziamo i tre principali postulati del realismo strutturale informazionale sostenuto da Floridi¹⁹⁰.

In primo luogo, ESR e OSR non sono posizioni incompatibili, poiché si riferiscono ad impegni ontologici diversi:

«[s]pecifying a LoA, in this case, means two things: (i) to set the *kind* of ontological commitments by adopting a (set of) LoA, and (ii) to specify which *token* ontological

¹⁸⁵ *Ibidem*, p. 223.

¹⁸⁶ *Loc. ult. cit.*

¹⁸⁷ Riportiamo per chiarezza il passaggio: «*Non-eliminativist OSR holds that: NOSR) Ultimately, there are entities, but they are not classically re-identifiable individuals; rather, they are themselves structural objects, and in the best cases they can be indirectly denoted (circumscribed) by our models, at least in principle*», L. FLORIDI, *A defence of informational structural realism*, cit., p. 222. Corsivo dell'A.

¹⁸⁸ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 221. Corsivo dell'A.

¹⁸⁹ Come spiega Bynum, «[n]ell'articolo "Information Realism", Floridi argomenta in modo rigoroso che, a un determinato livello di astrazione, *tutti gli oggetti nell'universo sono strutture di dati composte di "punti, indipendenti dalla mente, di assenza di uniformità"*. Ciò è vero, secondo Floridi, di ogni oggetto dell'universo, così: "Il risultato è il *realismo informazionale*, l'idea per cui il mondo è la totalità degli oggetti informazionali che interagiscono in modo dinamico gli uni con gli altri". Pertanto, al livello di astrazione informazionale, ogni ente esistente è "una struttura di dati" – un "oggetto informazionale"», T.W.BYNUM, *op. cit.*, p. 16. Il saggio citato dall'Autore è L. Floridi, *Information Realism*, in *Computer and Philosophy 2003: Selected Papers from the Computer and Philosophy Conference CAP2003*, Australian Computer Society, Conferences in Research and Practice Information Technology, a cura di J. Weckert e Y. Al-Saggaf, pp. 7-12, 2004. Corsivi degli AA.

¹⁹⁰ Leggiamo il saggio L. FLORIDI, *A defence of informational structural realism*, cit., pp. 223-240 alla luce della spiegazione di F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., pp. 221-222.

commitments hold. As Floridi explains it, the difference is between committing to buying a certain kind of car, and then specifying the token car one actually bought. So, to remain within the analogy, ESR remains at the level of the “kind” of car we may buy adopting a given theory, and makes very minimal ontological commitments about the tokens. OSR, instead, goes to the level of “tokens” and has very specific ontological commitment – it says which token car we bought, having adopted a given theory»¹⁹¹.

In questo modo, quindi, l’impegno ontologico muta: da un piano potenziale ed astratto (nell’esempio, quello del “kind”) si giunge, nella concreta situazione, ad un piano ontico, in cui il “token” assume un peso ontologico maggiore, appunto perché considerato oggetto strutturale. Ciò avviene ad un dato livello di astrazione, una volta fissato il quale sono determinati i “tipi”: si impegna così la teoria prescelta a riconoscere l’esistenza di quei dati “tipi” (questa fase è anche chiamata analisi di “primo ordine”). Sulla base del riconoscimento dell’esistenza dei “tipi” vengono creati dei modelli in cui è riconosciuta l’esistenza dei corrispondenti “token”¹⁹² (analisi di “secondo ordine”). Completiamo quindi lo schema precedentemente preso in esame per il profilo epistemologico con la proposta ontologica¹⁹³:




FIGURE 2. The SLMS scheme with ontological commitment

Immagine tratta da L. FLORIDI, *A Defence of Constructionism: Philosophy as Conceptual Engineering*, in *Metaphilosophy*, 42(3), 2011, p. 299.

¹⁹¹ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 221. Corsivi dell’A.; L. FLORIDI, *A defence of informational structural realism*, cit., pp. 223-233; si v. anche L. FLORIDI, *A Defence of Constructionism: Philosophy as Conceptual Engineering*, cit., p. 299.

¹⁹² Sintetizziamo così L. FLORIDI, *A Defence of Constructionism: Philosophy as Conceptual Engineering*, cit., p. 299.

¹⁹³ L. FLORIDI, *A Defence of Constructionism: Philosophy as Conceptual Engineering*, cit., p. 299.

Si noti tuttavia – qui il secondo passaggio – che l’individuazione del kind così come del token (i quali, lo ricordiamo, operano allo stesso livello di astrazione) diviene possibile in virtù delle relazioni che costituiscono gli osservabili a quel dato livello di astrazione. In questo senso, «relations come before *relata*»¹⁹⁴, accogliendo, anziché una “entity-based ontology” una “process-based ontology”¹⁹⁵. Viene così attribuita maggior importanza ontologica a relazioni e/o processi, grazie ai quali i *relata* sono epistemologicamente rilevabili e assumono quindi ontologicamente un certo peso (quello espresso dalla posizione dell’OSR non eliminativista, che, lo ricordiamo, riconosce l’esistenza di oggetti strutturali, seppur non interamente conoscibili).

È evidente tuttavia, come nota Floridi, che tali relazioni necessitano a loro volta di *relata* per essere tali¹⁹⁶. L’obiezione viene raggirata argomentando che l’elemento che permette comunque di attribuire maggior rilevanza ontologica alla relazione anziché alle sue parti consiste nel fatto che sarebbe intrinsecamente presente in ogni parte una “relazione di differenza”. Con le parole dell’Autore:

«[i]f one wants to defend the logical priority of internal relations over their *relata*, then one must show much more, namely that the essential properties of the objects in question depend on some more fundamental internal properties. And this is arguably very difficult. Difficult but not impossible. For there is a significant exception, a case that is ontologically more fundamental than the case in which the essence of the *relata* is in question. This is the (internal) relation of *difference*, which constitutes its *relata*. The relation of difference seems a precondition for any other relation and hence for any process of knowledge. *Relata* as merely *differentiated* entities and nothing else (at least not yet) are possible only because there is a relation of initial, ontological difference in the first place»¹⁹⁷.

¹⁹⁴ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 221.

¹⁹⁵ Ciò emerge chiaramente all’interno dell’undicesimo capitolo di F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., pp. 225-244.

¹⁹⁶ Come viene ricordato con un banale esempio, ripreso dallo scritto di Floridi: «[d]ue persone esistono (o sono concepibili) anche prima e indipendentemente dal loro matrimonio, sebbene non in quanto coniugi, mentre il matrimonio non solo non può esistere, ma non è neppure concepibile o definibile senza coinvolgere in qualche modo almeno una coppia di persone», R. RIDI, *op. cit.*, p. 238.

¹⁹⁷ L. FLORIDI, *A defence of informational structural realism*, cit., p. 234, corsivi dell’A. Commentando lo scritto in esame, Ridi scrive: «[Floridi] individua nella ‘differenza’ quel particolarissimo tipo di relazione capace al tempo stesso di poter essere concepita anche indipendentemente dalle entità a cui si applica e di costituire la premessa di qualsiasi altro genere di

L'irrelevanza del contenuto della diversità delle entità poste in relazione permette quindi di formulare (e si giunge così al terzo step) «an ontology of structural objects in terms of *informational objects*, namely objects that can be described with information-based methodologies»¹⁹⁸. Poiché l'elemento prioritariamente rilevante consiste nel fatto che sia possibile, in virtù della differenza dei *relata*, mettere questi in relazione, ne consegue che la sola caratteristica di differenza sarà elemento necessario e sufficiente per stabilire quelle date relazioni, che acquisiranno in questo modo valore ontologico.

Traslando la questione sul piano informazionale, i dati rappresentano quelle "entità" che, se poste in relazione, divengono informazione e quindi portatrici di un impegno ontologico.

8. (Segue): *osservazioni e sviluppi*

Pare dunque opportuno, a valle di questa analisi, anticipare alcune osservazioni che assumono rilevanza per la comparazione con il metodo retorico e che saranno meglio elaborate nel prosieguo del lavoro.

Come emerge chiaramente dallo studio del metodo dei livelli di astrazione, l'ontologia segue l'epistemologia: alla fissazione di un dato livello di astrazione (e quindi, ad una prescelta cornice epistemologica non creata irenicamente ma sottostante

relazione. Infatti, per comprendere il concetto di differenza fra due o più entità non c'è bisogno né di sapere niente su di esse (dal punto di vista epistemologico) né che esse godano (dal punto di vista ontologico) di alcuna particolare proprietà, se non di quella – davvero minimale – di essere, appunto, due o più entità davvero diverse, ovvero di essere distinguibili fra loro, ossia che esista (e sia percepibile) una qualche *differenza*, per l'appunto, fra di esse. La relazione della differenza può quindi sussistere (ontologicamente) ed essere percepita (epistemologicamente), indipendentemente dalla natura e dalle caratteristiche delle entità messe in relazione, e una volta introdotta essa può costituire la base per relazioni più complesse, che devono comunque sempre incorporarla, perché è impossibile che X sia in un qualunque tipo di rapporto con Y senza che ci sia anche una qualche differenza fra X e Y, con l'unica eccezione della relazione di identità (X=Y), che però implica, a rigore, l'inesistenza di una delle due entità, indistinguibile dall'altra (X=X)», R. RIDI, *op. cit.*, pp. 238-239. Corsivo dell'A.

¹⁹⁸ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 221. Corsivo dell'A. L'Autrice precisa inoltre che: «[a]n informational object is a "cluster of data," that is, "mind-independent points of lack of uniformity" (Floridi 2014, 5) – these points are out there in the world (rather than being a social construction), and belong to our observations», *loc. ult. cit.* Il riferimento dell'Autrice è a L. Floridi, *Information Realism*, in *Computer and Philosophy 2003: Selected Papers from the Computer and Philosophy Conference CAP2003*, Australian Computer Society, Conferences in Research and Practice Information Technology, a cura di J. Weckert e Y. Al-Sagaf.

ai limiti della conoscenza tecno-scientifica suesposti) consegue un certo impegno ontologico, rappresentato (in minima misura) dal kind e (in maggior misura) dal token. Tuttavia, a noi sembra opportuno rimarcare un dato – forse implicitamente presupposto dal costruzionismo, ma non espresso – cioè il fatto che un primario livello ‘ontologico’, antecedente all’analisi onto-epistemologica sia necessario¹⁹⁹.

Esso, infatti, parrebbe porsi a preconditione dell’attività di selezione operata con la scelta del livello di astrazione, in cui non soltanto è prediletto quel certo livello, ma all’interno di esso solo determinati osservabili sono presi in considerazione. Tale posizione, peraltro, traluce non solo dallo stesso realismo strutturale non-eliminativista, il quale presuppone la presenza di entità strutturali (seppur assimilabili al noumeno kantiano) che sembrerebbero fornire, in un certo qual modo, gli aspetti essenziali degli oggetti strutturali esaminati, ma anche dal già ricordato prospettivismo, che riconosce la presenza di caratteristiche ‘fisiche’ del mondo, indisponibili, rinvenibili in negativo, grazie al calco impresso nella creazione dello strumento tecno-scientifico²⁰⁰.

¹⁹⁹ Se così non fosse, parrebbe possibile cadere in una forma di realismo interno (sostenuto, ad esempio, da Hilary Putnam tra gli anni 1976 e 1990), secondo cui tutto ciò che è reale è ciò che è conoscibile dagli esseri umani (cfr. M. BARBERIS, *op. cit.*, p. 65), posizione che presuppone “condizioni epistemiche ideali” e, pertanto, irrealistiche (non a caso il realismo interno ha poi condotto, come spiega l’Autore, ad un realismo idealistico, confondendo la parte per il tutto). Il realismo interno, secondo Barberis, è ad esempio ostacolato dal c.d. ‘argomento del dinosauro’: «sembra ovvio che i dinosauri non diventino meno reali solo perché non hanno potuto incontrare uomini che si prendessero la briga di conoscerli *de visu*. Dopotutto, per il realismo interno, verità (di proposizioni) o realtà (di fatti) sono conoscibili solo *in condizioni epistemiche ideali*», M. BARBERIS, *op. cit.*, p. 66. Corsivi dell’A. Più precisamente, il realismo interno sostenuto da Putnam si basa sull’assunto per cui «le nozioni di verità e riferimento divengono coerenti e accettabili solo se definite internamente alle teorie e agli schemi concettuali impiegati nel descrivere il mondo. In particolare, Putnam ha caratterizzato la verità in termini di accettabilità razionale idealizzata» (L. MORETTI, *Sulla convergenza della verità nel realismo interno*, in *Iride*, 3, 2000, p. 595). Il realista interno, dunque, come si evince dal saggio da ultimo citato (in part. pp. 597-599), non solo necessita di ideali condizioni epistemiche, ma riconduce alla propria posizione ‘interna’, caratterizzata da determinati schemi concettuali, l’esistenza di una certa realtà. Non è questo il luogo per approfondire le molte questioni legate a tale posizione (come ad esempio, l’evitabile relativismo in cui si potrebbe incorrere o il ruolo dell’“equilibrio riflessivo”, per cui si rimanda al saggio di Moretti); si noti qui soltanto che sembra del tutto coerente l’esito in cui sfocia il realismo interno di Putnam, cioè nella già menzionata relatività concettuale (cfr. H. PUTNAM, *Etica senza ontologia* (= *Ethics without Ontology*, tr. it. di E. Carli), Milano, 2005 [2004], p. 59, su cui si rimanda ad *infra* cap. II, par. 7), la quale «ribadisce la tesi internalista che gli oggetti non esistono indipendentemente dagli schemi concettuali dei parlanti» (L. MORETTI, *op. cit.*, p. 599).

²⁰⁰ Un esempio calzante ed intuitivamente comprensibile ci sembra quello dell’acqua: il fatto che la composizione chimica di una molecola di acqua sia di due atomi di idrogeno e uno di ossigeno attribuisce ad essa una certa normatività, nel senso che la molecola composta da un diverso numero di atomi e/o di diverso tipo non corrisponderebbe alla composizione chimica dell’acqua.

Con ciò non si intende, tuttavia, sostenere che vi siano delle ‘entità’ mind-independent, ricadendo così in forme ‘forti’ di realismo (come, ad esempio, quello proposto da Moore), facilmente riconducibili al rappresentazionalismo e, da ultimo, a quella posizione (per certi versi contraddittoria, giacché si tenta di conoscere una realtà che si postula non conoscibile), già chiaramente posta in luce da Agazzi, per cui «si è portati a separare il contenuto della nostra *conoscenza* dalla *realtà* (pur continuando ad ammettere che lo scopo della nostra conoscenza sia quello di raggiungere la realtà in quanto tale)»²⁰¹. L’intento è piuttosto quello di evidenziare l’antecedenza ontologica di alcuni elementi che costituiscono quello che è anche chiamato ‘mondo in comune’, il quale permette di affermare che «la realtà, qualunque tipo di realtà, è suscettibile di un’esperienza comune»²⁰².

Da un punto di vista più strettamente filosofico, ciò conduce ad affiancare alla differenza l’identità, cioè un punto di incontro minimo e basilare, sostenuto e permesso da presupposti conoscitivi comuni ed in grado di condurre alla rilevazione di differenze

²⁰¹ E. AGAZZI, *L’oggettività scientifica e i suoi contesti*, cit., pp. 67-66 nt. 40, corsivi dell’A.

²⁰² F. PUPPO, *Realtà, linguaggio e verità nella prospettiva del realismo aletico. Sul ruolo della conoscenza scientifica e della retorica nell’epoca dei no-vax*, cit., p. 251. Una precisazione è qui necessaria: il ‘mondo in comune’ indica una dimensione intersoggettiva, quindi, per l’Autore, necessariamente e cooriginariamente anche linguistica (seguendo un modello di socialità esemplificato dalla filosofia aristotelica: su questo, *ex multis*, F. PUPPO, *Su antropologia, linguaggio, retorica. L’attualità della lezione aristotelica*, cit., *passim*). In parte diversamente si esprime Russo, che, come in precedenza discusso, attribuisce alla conoscenza tecno-scientifica la caratteristica della relazionalità non soltanto a livello di attori o di concetti (da qui l’inclusione della componente linguistica) ma anche degli oggetti (appunto, l’apporto dell’accesso epistemico tecno-scientifico), con ciò propendendo per includere forme di conoscenza (ma anche di intersoggettività) altre rispetto a quella linguistica. La posizione dell’Autrice viene meglio chiarita con riferimento all’embodied knowledge, caratteristica che, come discusso, invita a rivisitare molti altri elementi portatrici di conoscenza «from emotions to language, and from morality and culture to color vision» (F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 170). Qui occorre intendersi: dal nostro punto di vista, il ruolo cognitivo delle emozioni parrebbe oramai assodato (cfr. F. PUPPO, *Oltre la diarchia. Alcune riflessioni sul rapporto fra ragione ed emozioni. E sullo statuto di queste*, cit., *passim*; M. MANZIN, *Gran cosa non avere una mente? Il giudizio fra ragione e sentimenti*, cit., il quale ricorda (corsivi dell’A., p. 4) che in ambito giuridico (così come, ci permettiamo di aggiungere, in quello tecno-scientifico), «[i]n fondo, è pur sempre un’emozione quella che spinge alla ricerca della verità, nel processo come altrove; che guida la volontà a perseverare nell’indagine dopo l’iniziale stupore (*thaumazein*), dovuto alla consapevolezza di non sapere (*reasoning under uncertainty*); che induce piacere per un’azione giusta, dolore per un’ingiustizia. E, forse (sperabilmente?), è ancora un’emozione che spinge a scegliere una facoltà, una professione, una teoria, fra altre. Perché, se sia stato un mero calcolo, avrà vita difficile e, probabilmente, breve», così come condividiamo tutte le caratteristiche della conoscenza tecno-scientifica poste in luce da Russo. Ciononostante, se adottiamo il – seppur discutibile – già menzionato distinguo di Agazzi tra conoscenza diretta e proposizionale (cfr. E. AGAZZI, *L’oggettività scientifica e i suoi contesti*, cit., pp. 34-35) e riconosciamo che tanto la tecno-scienza quanto il diritto siano da ricondursi, da ultimo, ad una dimensione pubblica, è evidente che la componente linguistica diviene essenziale. Si tratterebbe, pertanto, di tradurre la conoscenza diretta (portatrice di tutti, in alcuni casi indispensabili, elementi posti chiaramente in luce da Russo), in proposizionale.

(e quindi anche di potenziale disaccordi)²⁰³: a riconoscere, pertanto, un piano ‘ontologico’ pre-metodologico²⁰⁴ comune da cui, in termini tecno-scientifici, selezionare il livello di astrazione e a partire dal quale le differenze sono evidenti (se ogni differenza fosse racchiusa in un proprio mondo, come potrebbe riconoscersi tale?). Identità e differenza sembrerebbero, quindi, elementi complementari l’un l’altro nella predisposizione della soluzione tanto tecno-scientifica quanto giudiziale²⁰⁵.

L’approccio informazionale adottato nel contesto tecno-scientifico conduce, dunque, ad approfondire questi elementi che sino a questo momento abbiamo chiamato ‘ontologici’ ma che, a ben vedere, acquisiscono una natura diversa, al punto che potrebbero essere indicati come ‘metafisici’²⁰⁶. Essi, infatti, non pertengono ai criteri

²⁰³ Ciò è posto chiaramente in luce da Villa (il pensiero del quale verrà indagato nel prossimo paragrafo), in relazione ai disaccordi interpretativi profondi (anche chiamati “DIP”): «certi termini ed espressioni oggetto di disaccordo mantengono una certa *stabilità di contenuto* attraverso i vari contesti comunicativi e interpretativi (la tesi del *semantic minimalism*), perché, in caso contrario, i soggetti in disaccordo non potrebbero intendersi (non potrebbero nemmeno “realizzare di essere in disaccordo”), e invece e intuitivamente chiaro, sempre da questo punto di vista, che si intendono perfettamente», V. VILLA, *Per una teoria dei disaccordi interpretativi profondi. Parte prima. L’inquadramento teorico generale*, in *Diacronia*, 2, 2021, p. 30, corsivi dell’A. Proprio questa possibilità di incontro è resa possibile per il fatto che tutti i parlanti condividono gli schemi concettuali (la cui composizione potrà senz’altro mutare, ad esempio da cultura a cultura). Ringraziamo l’Autore per la segnalazione della pubblicazione.

²⁰⁴ Quello che Strawson definirebbe ‘metafisico’, cioè riguardante la «descrizione della realtà nelle sue strutture o condizioni di possibilità», F. D’AGOSTINI, *Metaontologia. Considerazioni terminologiche e storico-sistematiche su “ontologia” e “metafisica”*, cit., p. 158. Ritorniamo in seguito sul punto. Si noti che Strawson è promotore di una concezione ‘descrittiva’ della metafisica (che si distingue da una ‘revisionista’, cui invece appartiene il realismo strutturale ontico eliminativista: L. FLORIDI, *A defence of informational structural realism*, cit., p. 222) in cui «l’ontologia si accontenta di descrivere “la struttura del nostro pensiero sul mondo”, indipendentemente dalla sua adeguatezza». Viceversa, per la metafisica revisionista o correttiva «l’analisi ontologica dovrebbe produrre una “struttura migliore”, indipendentemente dalle rappresentazioni che possiamo darne nel nostro pensiero e nel linguaggio che usiamo per esprimerci», A.C. VARZI, *op. cit.*, p. 10, così come la citazione precedente.

²⁰⁵ Se si è disposti ad accettare che entrambi i domini (retorico e tecno-scientifico) rimandano ad una dimensione pubblica, si giunge, crediamo facilmente, a convenire che ciò che consente di confermare ed eventualmente confutare le asserzioni espresse, inerenti alla realtà, sia il dialogo, che implica non solo eventuali differenti punti di vista ma anche e soprattutto un ‘oggetto’ comune di cui si discute. Come viene ricordato, «from an ontological point of view, in a dialogue we have: a. *Difference*. This is the difference of dialectical opposition among opinions discussed in dialogue, and so the difference of subjects involved in it. For fictitious dialogue and for dialogue in which people share the same idea, it is necessary to think of hypothetical interlocutors who defend opposite theses; b. *Identity*. This is the identity indicated by the intercommunity of topic, since we have a common topic with different points of view; c. *Relationships*. This is the relationship between subjects and between subjects and topic, since different subjects speak together about a common topic. In other words, I think we can say that dialogue is the place in which we find difference, identity and relationship among them», F. PUPPO, *Is There Fact in a Trial? A Rhetorical Account of Legal Reasoning*, cit., p. 216. Corsivi dell’A. Un’ulteriore analisi del rapporto tra identità e differenza da un punto di vista filosofico-giuridico è condotta da M. MANZIN, *Ordo iuris. La nascita del pensiero sistematico*, cit., pp. 17-24.

²⁰⁶ Ci avvaliamo sempre delle indicazioni terminologiche di Varzi (A.C. VARZI, *op. cit.*, p. 82), che riconduce alla metafisica l’indagine della ricerca sulla natura della realtà. Più estesamente, Berti spiega

incaricati di «stabilire *che cosa* esiste, o quantomeno di fissare dei criteri per stabilire che cosa sia ragionevole includere in un accurato inventario del mondo»²⁰⁷, ma a quegli elementi che permettono la formulazione di suddetti criteri, collocabili, pertanto, ad un piano antecedente rispetto a quello ontologico; appunto, metafisico. Elementi metafisici sono quindi, in tal contesto, quelle «*condizioni o strutture di riferimento per cui ammettiamo come esistenti certe cose*»²⁰⁸.

Ciò che ci proponiamo di indagare consiste nel tentare di allargare la domanda ontologica²⁰⁹ e cercare di comprendere se sia possibile delineare, se non tutti almeno

che tra ontologia e metafisica si instaura una sorta di rapporto di *genus a species*: «[i] problemi che questa disciplina [metafisica] si impegna a risolvere sono del tipo: che cosa esiste? (*what is there?*), quali sono i principali tipi o generi di oggetti? Quale tipo di esistenza possiedono gli universali? e le proprietà, e i numeri? Come si può identificare un oggetto? Che cosa assicura il perdurare dell'identità di un oggetto in condizioni mutate di spazio e di tempo? Si tratta, come si vede, di problemi che tradizionalmente vengono affrontati nella parte, per così dire, "ontologica" della metafisica e che non implicano alcuna visione totalizzante, o alcuna verità assoluta, e quindi costituiscono un tipo di metafisica "debole", la metafisica tipica della filosofia analitica», E. BERTI, *La prospettiva metafisica tra analitici ed ermeneutici*, cit., p. 4; mantiene il medesimo rapporto tra i due termini anche F. D'AGOSTINI, *Metaontologia. Considerazioni terminologiche e storico-sistematiche su "ontologia" e "metafisica"*, cit., p. 159. Questa è l'impostazione del problema che qui adottiamo. Segnaliamo tuttavia che la questione è ben più vasta e coinvolge molti altri aspetti. D'Agostini, ad esempio, precisa che si affianca all'ontologia anche la metaontologia (che nel pensiero di Heidegger ha rischiato di sovrapporsi alla domanda metafisica), la quale ha il compito di stabilire i criteri per delimitare la domanda ontologica da quella metafisica. Con le parole dell'Autrice: «[Come si vede, anche per Heidegger (come in fondo per Quine)] il problema è eminentemente il distinguere l'ontologia dalla metaontologia, l'ontologia (come indagine su ciò che consideriamo esistente e presente, ma anche come indagine sull'essere in quanto essere e nella sua trascendenza rispetto agli enti) dalla riflessione sulle condizioni dell'ontologia. Entrambi infatti nell'inseguire tale distinzione si imbattono (o dovrebbero imbattersi) nella "metafisica", come scienza che trascende il mero esistere fisico-empirico delle cose e si interroga sulle premesse e le ragioni delle cose stesse», *ibidem*, p. 153; cfr. anche *ibidem*, p. 169.

²⁰⁷ Qui la definizione di "ontologia" di Varzi (A.C. VARZI, *op. cit.*, p. 82, corsivo dell'A.).

²⁰⁸ Questa è la definizione di "metafisica" che si è sviluppata a partire da Quine e Strawson, secondo F. D'AGOSTINI, *Metaontologia. Considerazioni terminologiche e storico-sistematiche su "ontologia" e "metafisica"*, cit., p. 158, corsivo dell'A. Si noti che il distinguo tra "ontologia" e "metafisica" acquisisce rilevanza da un punto di vista analitico, ma in letteratura i termini vengono anche utilizzati come sinonimici (parrebbe, in virtù del ricorso al significato etimologico del verbo greco "εἶμι" che, potendo esprimere soltanto l'"essere", non conosceva la distinzione suesposta): ne è un esempio E. AGAZZI, *L'oggettività scientifica e i suoi contesti*, cit., p. 446.

²⁰⁹ Alla domanda su una possibile metafisica (già posta da B. BENSAND-VINCENT, S. LOEVE, *op. cit.*, p. 180), Russo (che sembrerebbe utilizzare i termini "ontologia" e "metafisica" come sinonimi), sulla scia del pensiero di Nicholas Rescher, accoglie una 'process metaphysics' (rifiutando così una 'entity-based metaphysics'), resasi evidente proprio per l'apporto epistemologico-ontologico della tecnologia. Essa è riassumibile nei seguenti termini: la natura ultima della realtà è da ricondursi ad un processo; tale processo è dinamico, nonché soggetto a cambiamenti nel tempo, teleologicamente orientato e potenzialmente conoscibile tramite la causalità. In base ad un certo processo (che implica lo scioglimento del problema del «*how to identify a process and therefore how to identify processes of individuation*», F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 240, corsivi dell'A.), è possibile stabilire l'esistenza dei *relata* (come chiarito dal diverso impegno ontologico di kind e token, considerati ad un certo livello di astrazione e, quindi, all'interno di un certo processo), che si presentano in un determinato modo in virtù di quel specifico processo. Ciò che si tenta qui di chiarire è ciò che sta alla base dell'operazione di individuazione di un dato processo (che *mutatis mutandis*

alcuni presupposti in virtù dei quali è possibile giungere all'analisi ontologica, domanda che si pone, peraltro, alla base dello stesso realismo strutturale.

Questi elementi, che riteniamo possano essere rintracciati tanto in ambito tecno-scientifico quanto giuridico verranno riassunti in *infra* par. 1 cap. III, quando verrà proposta, come metodologia unitaria, l'etica delle virtù; si tenga, tuttavia, sin d'ora presente che tale domanda resta sullo sfondo nel prosieguo della ricerca. Ci limitiamo, per ora, concordando con l'opinione per cui «nell'interrogarsi sulla natura ultima della realtà la filosofia deve onestamente intrecciare un dialogo con la scienza»²¹⁰, a condurre la successiva indagine a partire dal pensiero di Vittorio Villa che, in ambito filosofico-giuridico, propone un certo tipo di costruttivismo, alcuni profili del quale potrebbero interessare anche l'ambito tecno-scientifico.

9. *Il costruttivismo post-positivistico di Vittorio Villa*

Prendiamo quindi in considerazione, per i soli tratti che ci sembrano essere i più rilevanti per prospettare un plausibile punto di incontro tra filosofia della tecno-scienza e filosofia del diritto²¹¹, l'opera *Costruttivismo e teorie del diritto* del 1999 di Vittorio Villa. Prima di entrare nel vivo del lavoro dell'Autore²¹², riteniamo opportuno riportare le ragioni sottese a tale scelta.

corrisponde alla domanda circa i presupposti che permettono la selezione del livello di astrazione). Per un approfondimento delle caratteristiche della causalità delineate dall'Autrice si v. il dodicesimo capitolo del testo (F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., pp. 245-268) così come F. RUSSO, *L'esposizione all'amianto causa il mesotelioma? Domande scientifiche e analisi filosofiche*, cit., *passim*.

²¹⁰ F. D'AGOSTINI, *Metaontologia. Considerazioni terminologiche e storico-sistematiche su "ontologia" e "metafisica"*, cit., p. 161.

²¹¹ Il testo di Villa si struttura in tre capitoli: 1. L'immagine costruttivistica della conoscenza; 2. Costruttivismo e teorie del diritto; 3. Costruttivismo, teorie giuridiche e giudizi di valore. Prenderemo qui in esame in particolar modo il primo tra essi, poiché rappresenta, a nostro modo di vedere, i presupposti concettuali dai quali poi Villa esprime le proprie posizioni in relazione a questioni classiche della filosofia del diritto (come, ad esempio, il rapporto tra diritto e morale). Tali questioni, non potendo essere oggetto di precisa trattazione in questa sede, restano tuttavia sullo sfondo di quest'analisi.

²¹² Segnaliamo che non sono mancate considerazioni critiche all'opera di Villa. Seppur il costruttivismo del Professore palermitano rappresenti il suo maggior contributo alla filosofia del diritto secondo Luigi Ferrajoli, lo stesso nota che presenterebbe alcuni profili problematici (cfr. L. FERRAJOLI, *Il costruttivismo epistemologico di Vittorio Villa*, cit., p. 249). In particolare, Ferrajoli evidenzia che non vi sarebbe spazio, nella proposta di Villa, per quel distinguo di kelseniana e bobbiana memoria tra una "pura" teoria del diritto, formale e formalizzabile (composta da enunciati né veri né falsi), e discipline giuridiche positive, cioè «discorsi interpretativi ed esplicativi dei discorsi del legislatore, sviluppati sulla base dell'*interpretazione* degli enunciati normativi e perciò di definizioni lessicali, le cui tesi sono perciò argomentabili come vere o confutabili come false» (*ibidem*, p. 254, corsivo dell'A.). Oggi l'interesse della filosofia del diritto sarebbe per lo più volto alla «giurisdizione: alla teoria

Villa, similmente ai fini di Floridi, muove dall'intento di «percorrere una “via di mezzo” fra le polarità contrapposte, rappresentate, da una parte, dal realismo e dall'oggettivismo, dall'altra parte, dal relativismo e dall'anti-realismo»²¹³ (quella che Floridi, come illustrato, invece chiama “iscrizione”, tra realismo e costruttivismo).

dell'interpretazione, alla teoria della argomentazione, al ragionamento morale e a quello giuridico, ai rapporti tra diritto e morale», tralasciando l'importanza della teoria del diritto, la quale, a detta dell'Autore, «forma una necessaria premessa della teoria della democrazia. Esiste una relazione isomorfica, a mio parere, tra le strutture formali del diritto indagate dalla teoria del diritto e le strutture dei sistemi politici; in particolare, tra le strutture dei diritti fondamentali costituzionalmente stabiliti e le condizioni di validità da esse implicate, da un lato, e, dall'altro, le strutture delle nostre democrazie», *ibidem*, p. 255 (per entrambe le citazioni). La seconda critica consiste nel fatto che il Professore fiorentino ritiene “insostenibile” equiparare le scienze naturali al diritto (latamente inteso, comprensivo del rapporto tra diritto e scienza giuridica), giacché «sicuramente non esistono, nell'oggetto delle scienze naturali, antinomie e lacune, violazioni per commissione e violazioni per omissione, contraddizioni e inadempimenti. Ed è inconcepibile, in sede di scienze naturali, la critica del loro oggetto d'indagine da parte delle scienze medesime» (*ibidem*, p. 257). In particolare, le peculiarità della scienza giuridica incompatibili con le caratteristiche delle scienze naturali sarebbero due, secondo l'Autore (suoi i corsivi): il «carattere *linguistico* e la natura *artificiale* dell'oggetto della scienza giuridica, cioè del diritto positivo» (*loc. ult. cit.*, così come la citazione seguente). Circa quest'ultimo punto, l'Autore precisa che è «l'artificialità del diritto che consente di parlare di “diritto oggettivo”, cioè di un'oggettività empirica del diritto positivo; mentre certamente non può parlarsi di artificialità a proposito dell'oggetto delle scienze naturali, che per l'appunto è un oggetto naturale». Tali critiche, tuttavia, non ci sembrano convincenti. Come emerso dagli studi di filosofia della scienza *lato sensu* analizzati, da una parte parrebbe possibile rinvenire il carattere linguistico anche di quelle che Ferrajoli chiama “scienze naturali” (la conoscenza proposizionale è, infatti, indispensabile anche in ambito scientifico); in secondo luogo, come posto in luce dalla filosofia della tecno-scienza, anche lo studio dei fenomeni naturali sarebbe in un certo qual modo artificiale, poiché mediato dall'analisi selettiva dello scienziato. Precisiamo inoltre che, pur non essendo il testo di Villa recente, esso rappresenta una tappa fondamentale, a detta di Ferrajoli, del percorso di ricerca dell'Autore, l'ultimo stadio evolutivo del quale è *Disaccordi interpretativi profondi. Saggio di metagiurisprudenza ricostruttiva*, del 2017.

²¹³ V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., p. 73. L'Autore precisa, inoltre, *per oppositum*, cosa la propria proposta non sia: non è, ad esempio, assimilabile al quietism, posizione epistemologica che incoraggia ad evitare la domanda circa il rapporto tra il linguaggio e realtà, poiché «non sono disponibili giustificazioni filosofiche globali delle nostre pratiche – conoscitive e non, al di là di quelle, specifiche e contingenti, che sono di volta in volta a disposizione all'interno delle pratiche stesse», (*ibidem*, p. 73). Il quietism (attribuibile, secondo alcuni, al c.d. ‘secondo Wittgenstein’) si configura così come un «*internalismo locale*, legato, di volta in volta alle singole pratiche; nel caso del costruttivismo si ha [invece] un *internalismo globale*, perché la presenza di schemi e quadri concettuali non deve necessariamente riguardare una singola pratica (*può ma non deve*), ma può estendersi a contesti di riferimento più vasti», *ibidem*, p. 74. Corsivi dell'A. Il costruttivismo di Villa non è neppure assimilabile al costruttivismo sistemico (anzi, si contrappone ad esso), il quale considera la conoscenza «un processo a carattere biologico»: se così fosse, «soltanto le scienze naturali sono in grado di fornire una spiegazione adeguata; l'epistemologia è una *scienza della scienza*, una scienza che guarda a sé stessa in modo auto-referenziale» (*ibidem*, p. 41, corsivo dell'A.). Villa motiva tale posizione affermando che sostenere un'epistemologia naturalizzata conduce inevitabilmente a «rinunciare completamente agli aspetti *normativi* di questa disciplina, sia al livello del suo oggetto (l'attività posta in essere dai soggetti conoscenti), che al livello della riflessione dell'oggetto (l'analisi filosofica di questa attività). Quello che voglio qui sostenere, detto in poche battute [...], è che l'attività conoscitiva, e soprattutto quella di carattere scientifico, ha di per sé una dimensione normativa, perché applica e usa regole metodologiche, si preoccupa di scegliere e di accettare teorie, valutandone e giustificandone le loro pretese di carattere esplicativo (il rapporto con l'“esperienza” molto spesso da solo non basta!), eccetera. Ebbene, questo tipo di configurazione dell'oggetto della riflessione epistemologica non può non provocare delle ricadute sul modo in cui bisogna accostarsi ad esso: non è possibile, in altri termini, render conto di questi aspetti normativi delle pratiche conoscitive attraverso un resoconto scientifico, di

L'intento, seppur rinvenibile in aree di sapere differenti, sembrerebbe cioè il medesimo: scongiurare le «concezioni descrittiviste della conoscenza, vale a dire le concezioni secondo cui conoscere è descrivere la realtà così com'è indipendentemente dai soggetti conoscenti, dalle loro credenze e dai loro schemi concettuali»²¹⁴, le quali, nell'ambito della filosofia della scienza, oltre ad aver prestato il fianco al rappresentazionalismo, hanno condotto all'adozione del già discusso “dogma platonico”, stratificando nel tempo un'immagine della conoscenza fedelmente a disposizione del soggetto conoscente (quello che è stato chiamato “user-oriented approach”²¹⁵) ignorando l'interazione tra questo e l'oggetto conosciuto e, quindi, da ultimo, l'apporto costruzionista (nei termini di Floridi e Russo) o costruttivista (nei termini di Villa) dello scienziato.

In secondo luogo, la posizione costruttivista accolta da Villa, così come quella posta in luce in relazione alle pratiche tecno-scientifiche, ammette che la conoscenza sia «*sempre e ovunque*, una attività di ricostruzione interpretativo-selettiva di un campo di esperienza»²¹⁶. Lo stesso può dirsi, come in precedenza discusso, del metodo dei livelli di astrazione, in cui sono selezionati determinati osservabili di un certo sistema, che andranno poi a costituire il LdA²¹⁷.

Si anticipa sin d'ora – ma verrà trattato più estesamente in *infra* par. 10 – che è possibile scorgere un elemento parzialmente differente tra Villa e Floridi: lo sfondo filosofico costruzionista presuppone due realtà, quella noumenica e quella fenomenica, alla base del realismo strutturale informazionale. Tuttavia, Floridi non cade nel rappresentazionalismo: sostiene semplicemente che la conoscenza della realtà a nostra

tipo meramente descrittivo/esplicativo, di quello che i soggetti conoscenti “di fatto” fanno», *ibidem*, p. 43. In altri termini e per ciò che pertiene al parallelismo con l'ambito tecno-scientifico, l'epistemologo non può prescindere da riferimenti metodologici, i quali sono normativi (quindi costitutivi della disciplina stessa), nonché socialmente prodotti (cfr. *ibidem*, p. 44).

²¹⁴ G. TUZET, *op. cit.*, p. 46; si segnala che l'Autore assume un approccio critico nei confronti di tale intento, evidenziando che si tratta di una tesi «troppo forte per rappresentare un avversario credibile» (*ibidem*, p. 49).

²¹⁵ L. FLORIDI, *A Defence of Constructionism: Philosophy as Conceptual Engineering*, *op. cit.*, p. 282; F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, *cit.*, p. 191 (su cui *supra* par. 4, nt. 85). Villa, facendo eco all'“user-oriented approach”, descrive gli scienziati fisici prima degli anni Venti come “puri spettatori” (V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, *cit.*, p. 90).

²¹⁶ V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, *cit.*, pp. 95-96, corsivi dell'A. Lo stesso aspetto viene ricordato e commentato, con un approccio critico, da G. TUZET, *op. cit.*, p. 45 e p. 48.

²¹⁷ A ben vedere, si potrebbe forse affermare che il livello di selezione è in questo caso duplice: non solo perché vengono selezionati gli osservabili da inserire in un dato livello di astrazione, ma anche perché gli stessi osservabili epistemologicamente disponibili sono il frutto di una attività di selezione a monte.

disposizione sia parziale. Villa, invece, propendendo per un realismo minimale (anche chiamato realismo pratico o realismo pragmatico) parrebbe escludere il distinguo tra fenomeno e noumeno: vi è un solo mondo, pur ammettendo possibili diverse prospettive circa lo stesso (per dirla nei termini di Russo, diverse “conoscenze situate”)²¹⁸.

Sembra tuttavia possibile, a nostro avviso, individuare un possibile accordo tra queste due posizioni, sostenendo che tanto in ambito tecno-scientifico, quanto in quello giuridico, sia presente ed indisponibile una sorta di ‘equipaggiamento intellettuale’, che obbliga a vedere la realtà in un certo modo²¹⁹: di talché anche il distinguo tra realtà noumenica e fenomenica sarebbe frutto della stessa cornice metafisica. In altre parole, la circostanza per cui le modalità di conoscenza della realtà sono necessariamente le stesse, per tutti gli esseri umani, permette non solo la creazione di nuovi concetti e di prospettive diversificate circa la stessa realtà – a mente del fatto che la conoscenza, nel testo di Villa, «non è mai *acquisizione individuale*, ma è, piuttosto, il *prodotto di pratiche sociali*, e dunque un esito complesso che mette sempre in campo la partecipazione interattiva di più soggetti»²²⁰ – ma consente altresì di scartare l’esistenza di una realtà noumenica (che anche se vi fosse, non sarebbe conoscibile e pertanto priva di rilevanza da un punto di vista pragmatico, punto di partenza invece accolto dall’Autore).

²¹⁸ «Per l’esattezza, si può dire altrettanto correttamente che “esistono più mondi”, se tale affermazione fa riferimento al mondo come *oggetto di rappresentazione* (ed è una tesi scontata in un’ottica di tipo costruttivistico); ma anche che “esiste un solo mondo”, se questo mondo è inteso come *sorgente di inputs sensoriali* e come *oggetto di transazioni non verbali* (ad esempio, come punto di riferimento delle nostre capacità, non linguisticamente mediate, di “manipolare” la realtà esterna). [...] In altri termini, se è vero che il costruttivismo si oppone al realismo (metafisico) in *chiave epistemica*, e dunque sotto il profilo dell’attività conoscitiva vista come *rappresentazione*, è altrettanto vero che tale opposizione non ha più ragione di sussistere [...] se il nostro rapporto con l’esperienza viene inteso nel senso *pragmatico* e *pre-linguistico* [sopra illustrato]», V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., p. 126, corsivi dell’A.

²¹⁹ Senza entrare nei dettagli della spiegazione dell’Autore, questa considerazione non ci sembra così distante dalla posizione metaetica di Andrea Porciello: questi, interrogandosi sulla natura dei valori, ritiene che essi non possano essere mind-independent ma siano invece particolarità proprie del modo di essere umano (quindi, in un modo mind-dependent ma riferito alla realtà, e dunque relazionale): «è ragionevole ritenere, almeno per quanto a noi è concesso sapere, che nessun altro essere vivente provi le stesse sensazioni che noi esseri umani proviamo e che giudichi la natura in termini di maggiore o minore bellezza, banalmente perché il suo cervello non glielo consente [...] riconoscere qualcosa come bello o come giusto presuppone la capacità di concettualizzare l’idea di bellezza o di giustizia in quanto criteri astratti di giudizio», A. PORCIELLO, *op. cit.*, p. 90. Torneremo, in ogni caso, sul pensiero del’Autore in *infra* cap. III, par 4.3.

²²⁰ V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., p. 60. Corsivi dell’A.

Ciò consentirebbe così di ribadire un elemento di comunanza tra queste due aree di sapere, ovvero l'assenza di una «*frattura epistemologica* [e, dal nostro punto di vista, anche ontologica²²¹] fra scienze naturali e scienze umane, anche se questo non implica affatto che non vi siano delle sensibili differenze metodologiche»²²².

9.1. Concetti, trascendentalità e vincoli

L'attività di selezione sottesa tanto all'ambito tecno-scientifico quanto a quello retorico presuppone un contatto con la realtà, che per Villa avviene per il tramite del linguaggio: il rapporto tra soggetto e realtà è dunque «*linguisticamente mediato*»²²³, e ciò conduce sempre ed inevitabilmente per l'Autore ad «*interpretare e selezionare dati*». In questo senso quindi,

«il linguaggio *plasma* il modo in cui si fa esperienza del mondo; esso, in realtà, non è un semplice veicolo di comunicazione, ma “ritaglia o segmenta l'esperienza in modi non univocamente determinati dalle qualità intrinseche delle nostre sensazioni o dalle ipotetiche nervature della realtà in sé”»²²⁴.

²²¹ Si rimanda ad *infra* par. 10.

²²² V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., p. 60. Corsivo dell'A. L'attenzione di questo lavoro cerca di focalizzarsi per lo più sulle somiglianze; ciononostante, segnaliamo che Susan Haack, ad esempio, pone in luce differenze significative tra scienza e diritto (l'Autrice ha in mente il processo civile statunitense). Come ricorda Tuzet, per Haack «la scienza è caratterizzata dai metodi della ricerca, dall'ideale della verità, da un atteggiamento fallibilista in una prospettiva temporale illimitata (*open-ended fallibilism*) e da uno spirito di collaborazione; invece il diritto è caratterizzato dall'ideale della giustizia, dal principio della difesa in un processo (*advocacy*), dal carattere temporalmente limitato dei processi (*finality*) e dalla loro dinamica accusatoria (*adversarialism*)». Questo si spiega con i diversi scopi sullo sfondo, giacché la scienza ha lo scopo di spiegare e controllare i fenomeni naturali mentre il diritto ha lo scopo di risolvere i conflitti», G. TUZET, *Filosofia della prova giuridica*, cit., pp. 59-60, corsivi dell'A.

²²³ V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., p. 86, corsivo dell'A. Così come la citazione che segue.

²²⁴ V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., p. 93, corsivo dell'A., che riprende in citazione l'opera di Paolo Parrini del 1995, *Conoscenza e realtà. Saggio di filosofia positiva*, Laterza, Bari, pp. 52-53. Una precisazione a questo riguardo è necessaria: Villa inserisce la dimensione del linguaggio all'interno dei vincoli conoscitivi (*ibidem*, p. 83), che tratta dopo la spiegazione del ruolo dei concetti. Afferma l'Autore: «possiamo decidere di incorporare questa dimensione del linguaggio all'interno della sfera conoscitiva (come mi sembra più opportuno), ovvero di considerarla come una dimensione *pre-conoscitiva*: il suo ruolo fondamentale di strutturazione di un campo di esperienza non cambia» (*ibidem*, p. 93, corsivo dell'A.). Presentiamo, tuttavia, nel presente ordine i passaggi (quindi contrariamente alla preferenza di Villa) poiché se a livello teorico l'Autore considera il linguaggio come vincolo, nei fatti, proprio perché attribuisce ai concetti caratteristica di trascendentalità a noi pare che li collochi, seppur implicitamente, in una dimensione pre-conoscitiva (chiariremo meglio a breve l'uso di tale terminologia; si basti per ora notare che, come afferma a p. 23, «i concetti non costituiscono un *prodotto* della conoscenza, ma un suo *presupposto*»). I corsivi sono dell'A.).

Così facendo, Villa parrebbe rifiutare l'idea per cui vi sia una realtà mind-independent cui il linguaggio si adegua: il linguaggio, in una certa misura, costituisce e costruisce la realtà²²⁵. Ciò permette di comprendere perché assume centrale importanza, nel lavoro dell'Autore, chiarificare l'utilizzo di alcuni termini, come quello di "concetto" o "nozione", spiegazione che si rinviene all'inizio dell'elaborato.

Il concetto

«esprime il *punto di partenza semantico minimale* – eventualmente – condiviso da coloro che si dispongono ad elaborare una nozione; quest'ultima, pertanto, rappresenta l'esito finale del percorso volto ad attribuire un significato compiuto (sia nella dimensione del *senso* che del *riferimento*) al concetto»²²⁶.

²²⁵ In corrispondenza privata l'Autore precisa che non è possibile, per il soggetto, uscire dalla dimensione degli schemi concettuali (di cui si discuterà a breve): la fuoriuscita da uno schema concettuale implica immediatamente l'entrata in un altro, anche se questo non esclude che non vi possano essere «assunti universali, cioè condivisi da più schemi, o, al limite, da tutti gli schemi». L'Autore, inoltre, spiega che gli schemi concettuali «modellano la realtà, ma certo non la costituiscono», piuttosto la suddividono in delle sorte di 'categorie'. Ringraziamo il Prof. Villa per gli opportuni chiarimenti.

²²⁶ V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., p. 16, corsivi dell'A. Per "senso" l'Autore intende riferirsi alla «competenza linguistica di coloro che parlano un certo linguaggio», mentre per "riferimento" «concerne, detto in termini molto rozzi e schematici, i "rapporti tra linguaggio e realtà"», *ibidem*, p. 18. Un diverso distinguo viene proposto da F. PUPPO, *Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense*, cit., pp. 49-51 in cui l'Autore, ricostruendo il pensiero di Frege, distingue due livelli del concetto: *Bedeutung* (che l'Autore traduce, motivando, con "significato") e *Sinn* (tradotto con "senso"), identificando il primo con il livello oggettuale (anche chiamato piano dell'estensione del concetto) ed il secondo con il livello intermedio tra estensione e livello puramente soggettivo (della rappresentazione), anche chiamato piano dell'intensione del concetto, che consiste in un 'modo di denotare' il livello oggettuale, cioè la *Bedeutung*. Importante è notare che per Villa i concetti pertengono alla dimensione del senso, non a quella del riferimento (nei termini di Puppo, al *Sinn* e non alla *Bedeutung*). In questo modo, la posizione di Villa parrebbe non collocarsi interamente in quella tradizione per cui «fare filosofia del diritto è fare essenzialmente un'analisi linguistica e concettuale» (G. TUZET, *La conoscenza giuridica*, cit., p. 43) giacché al di sotto dei concetti (che pertengono al senso) giacciono quelli che Villa chiama 'oggetti di riferimento primitivi' su cui torneremo a breve e che pertengono al riferimento (coinvolgendo così, in qualche modo, un piano non solo linguistico ma altresì ontologico). Mantengono il distinguo tra "senso" e "riferimento" anche Moreso e Chilovi, i quali spiegano che «il riferimento è ciò che un'espressione denota: un oggetto nel caso di termini singolari, un concetto o funzione per i predicati, e un valore di verità per gli enunciati. Il senso è invece il modo di presentazione oggettivo che un'espressione dà del proprio riferimento e ciò che determina il riferimento che ciascuna espressione ha», J.J. MORESO, S. CHILOVI, *Il diritto come linguaggio (nella filosofia analitica contemporanea)*, in G. BONGIOVANNI, G. PINO, C. ROVERSI (a cura di), *Che cosa è il diritto. Ontologie e concezioni del giuridico*, Torino, 2016, p. 394.

Ecco che il concetto per Villa risulta un termine ‘impegnativo’²²⁷ perché coinvolge non solo l’epistemologia, ma anche la semantica. Il concetto, da una parte, «rinvia necessariamente ad alcune tesi sul *significato* (degli enunciati e delle espressioni)» ma tali assunzioni semantiche, intrinseche al concetto, «dipendono da alcune assunzioni epistemologiche di carattere più generale, e dunque dal modo in cui è configurata la nozione di conoscenza»²²⁸. In questo modo, «la *semantica* dipende dall’*epistemologia*»²²⁹: l’apparato epistemologico assume quindi, nella teoria di Villa (così come in quella di Russo), ruolo fondamentale, a fondamento cioè del modo tramite cui il concetto viene costruito e, da ultimo, al modo in cui la realtà stessa viene configurata²³⁰. L’epistemologia, quindi, influenza la definizione degli schemi concettuali che costruiscono una certa immagine della conoscenza (la quale può aiutare nel giungere a considerare vera una determinata asserzione). Emerge sin d’ora il ruolo determinante dell’esperienza, che, similmente al ruolo della “conoscenza situata” permette la ‘costruzione’ degli schemi concettuali, su cui si dirà a breve.

Occorre notare che questa dipendenza (tra semantica ed epistemologia), tuttavia, non è totale. Riassumiamo questa non totale dipendenza dall’apparato epistemologico dei concetti analizzando due caratteristiche che ci sembrano dirimenti per collocare il costruttivismo di Villa in una via di mezzo tra relativismo e realismo metafisico: la trascendentalità e i vincoli conoscitivi.

²²⁷ V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., p. 11 (così come la successiva citazione).

²²⁸ *Loc. ult. cit.* Avremo modo di tornare sul punto, ma si noti sin d’ora che ciò risulta estremamente rilevante rispetto a quanto illustrato circa la nozione di τέχνη: configurare la nozione di conoscenza come il risultato del connubio delle caratteristiche illustrate, in cui deduttivismo ed induttivismo risultano complementari, permette a nostro avviso di includere in questo processo anche lo strumento tecno-scientifico, che si inserisce come elemento, con i dovuti *caveat*, in quelle, già menzionate, «collezioni di riscontri fattuali» di cui parla Franca D’Agostini che si pongono alla base della predisposizione dell’enunciato normativo e, a nostro avviso, anche della ricostruzione fattuale in sede processuale (cfr. F. D’AGOSTINI, *L’uso scettico della verità*, cit., p. 47 e p. 42). In altre parole, l’informazione ricavata per il tramite dello strumento tecno-scientifico parrebbe contribuire in una certa misura ad alimentare quella ‘collezione di riscontri fattuali’, e, da ultimo, ad avallare o meno determinate concezioni. Similmente, in un saggio a commento del pensiero dell’Autore dell’opera del 2017, Poggi sostiene che «il significato è la somma (la risultante) degli usi, dei significati contestuali. Insomma, il significato di un’espressione [...] può essere pensato come la collezione delle sue applicazioni, validate, accettate, da una data comunità linguistica» (F. POGGI, *L’interpretazione giuridica come ponte tra diritto e morale. A proposito di un recente libro di Vittorio Villa*, in *Ragion pratica*, 1, 2018, p. 297).

²²⁹ V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., p. 11. Corsivi dell’A.

²³⁰ Ciò ha a che fare con il problema di definire cosa sia vero ma non si identifica *in toto* con esso. L’epistemologia sembrerebbe fornire solo possibili elementi, da considerare e vagliare all’interno del contesto specifico. Infatti, «una cosa è la verità, un’altra è la conoscenza che ne abbiamo: ci possono essere verità di cui non sappiamo nulla. In questo senso la verità non è una nozione epistemica, non dipende dalla nostra conoscenza», G. TUZET, *Filosofia della prova giuridica*, cit., pp. 71-72.

Per l'Autore i concetti, oltre a non presentarsi mai soli (motivo per cui l'Autore parla di "schemi concettuali"²³¹), hanno caratteristica di trascendentalità. Affermare la trascendentalità dei concetti implica assumere che essi siano presupposizioni²³², come tali non derivanti dall'esperienza; allo stesso tempo «non [sono] del tutto indipendenti da assunzioni empiriche, perché sono pur sempre legate ad un determinato contesto di esperienza e alle sue caratteristiche tutto sommato contingenti»²³³. Costituiscono, insomma, un presupposto per la conoscenza e non ne rappresentano un prodotto: tuttavia, il loro contenuto – a differenza del loro ruolo – non è immutabile, perché potenzialmente soggetto a cambiamento, anche se tendenzialmente stabile²³⁴.

Questa tendenza alla stabilità è giustificata da due ragioni. *In primis*, dal fatto che i concetti che compongono un dato schema concettuale non cambiano tutti simultaneamente. Ciò permette, ad esempio, di risolvere il problema dell'incommensurabilità delle teorie scientifiche²³⁵: resterebbero inconfondibili le

²³¹ Per tale si intende «sistemi di idee e di credenze di natura diversa, gerarchicamente strutturati, che rappresentano mutuamente delle *forme di organizzazione dell'esperienza*», V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., p. 24. Corsivi dell'A.

²³² Riassumiamo le caratteristiche esposte a pp. 23-24 di V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit. Seguendo la lezione di Puppo, consideriamo nel novero dei concetti trascendentali anche quello di non contraddizione (notando, tuttavia, che esso è un principio). Il principio di non contraddizione è infatti innegabile, sia sotto un profilo logico (giacché la sua negazione implica la sua affermazione), ma anche ed in maggior misura, sotto un profilo ontologico poiché, tramite dell'atto del designare, ogni discorso per essere tale dovrà riferirsi ad una certa cosa determinata e non un'altra (cfr. F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., pp. 63-67). Ad una più attenta analisi, è possibile perverto notare che anche Villa, in una fase successiva del suo pensiero, include esso principio nel novero delle presupposizioni trascendentali all'interno delle «credenze *top-down* del secondo tipo [...] [le quali] riguardano "come siamo fatti noi in quanto abitanti del mondo"» (V. VILLA, *Disaccordi interpretativi profondi. Saggio di metagiurisprudenza ricostruttiva*, cit., p. 202).

²³³ V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., p. 23.

²³⁴ Caratteristica appartenente più ai concetti di senso comune che ai concetti scientifici: su questo si tornerà a breve.

²³⁵ L'incommensurabilità delle teorie scientifiche è il problema, sorto negli anni Sessanta (che vede come esponenti Thomas Kuhn e Paul Feyerabend), secondo cui «le affermazioni che teorie scientifiche alternative fanno circa il mondo possono non essere confrontabili a causa delle differenze semantiche presenti nei vocabolari che esse utilizzano» (H. SANKEY, *L'incommensurabilità delle teorie scientifiche*, in *Cultura e didattica*, 1997, p. 61). L'Autore spiega che l'obiezione principale, avanzata per primo da Israel Scheffler, al problema dell'incommensurabilità consiste nel fatto che «ci può essere variazione di significato senza che questo comporti la loro inconfondibilità. Il motivo è che la variazione del significato non implica la variazione del riferimento, mentre proprio di quest'ultima abbiamo bisogno per sostenere che i contenuti delle teorie sono tra loro inconfondibili», *ibidem*, p. 63. Scheffler recupera così il distinguo fregiano di senso e riferimento, affermando che pur mutando il senso, il riferimento resti lo stesso e pertanto sia possibile un confronto tra teorie differenti. A tale obiezione Feyerabend e Kuhn replicarono che il senso determina il riferimento; pertanto, ad una mutazione di senso si accompagna sempre quella rispettiva del riferimento (impedendo così il confronto tra teorie). A ciò si oppongono i sostenitori della c.d. 'teoria causale del riferimento', i quali «affermano che il riferimento non è affatto determinato dal senso. Piuttosto – essi continuano – il riferimento è determinato da relazioni causali e di tipo *pratico* che i parlanti intrattengono con il loro ambiente mentre entrano in

concezioni o teorie (che si sviluppano a partire da un certo schema concettuale), ma alla base di esse giacerebbero pur sempre determinati concetti (tra cui quelli di senso comune) che garantiscono un passaggio, nel ragionamento, comune in differenti teorie²³⁶ (e quindi il confronto per alcuni aspetti delle stesse).

A tal proposito, è opportuno ricordare, inoltre, che i concetti sono raggruppabili, secondo l'Autore, in due distinte categorie: i concetti di senso comune²³⁷ ed i concetti scientifici²³⁸. Tra queste, la prima sembrerebbe assumere una stabilità maggiore, giacché pertiene ad un contenuto di credenze estremamente basilare (in particolare appunto, i “basic beliefs”), che permette di orientarsi all'interno del

contatto con il mondo dal punto di vista linguistico», *ibidem*, p. 64, corsivo dell'A. (si rimanda al saggio in esame anche per la spiegazione dell'interessante esperimento mentale di Saul Kripke sui c.d. ‘battesimi iniziali’, *ibidem*, pp. 65-66, che completa la teoria causale del riferimento). L'Autore Sankey aderisce sostanzialmente a questa posizione; tuttavia, nota a conclusione del saggio che «Mentre è doveroso ammettere che nella storia della scienza si verifica il cambiamento [anche] del riferimento, occorre pure rilevare che *tale cambiamento non è mai totale*, e il motivo risiede nel fatto che il riferimento *non è determinato completamente dalla descrizione*», *ibidem*, p. 66, corsivi nostri. Sull'incommensurabilità delle teorie scientifiche si v. anche E. AGAZZI, *L'oggettività scientifica e i suoi contesti*, cit., pp. 222-229 e pp. 431-437; S. TAGLIAGAMBE, *L'epistemologia contemporanea*, Roma, 1991, pp. 57-59.

²³⁶ Scrive V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., p. 17 (corsivi dell'A.): «[s]econdo la posizione che sto qui presentando, infatti, un cambiamento teorico radicale come una *rivoluzione scientifica* non implica necessariamente (*può* ma non *deve*) il contestuale mutamento del significato dei termini teorici, dal vecchio al nuovo *paradigma* (per usare il lessico di Kuhn)».

²³⁷ Essi sono anche chiamati “credenze di senso comune” o “framework facts” ed «esprimono complessivamente la visione del mondo sulla quale i membri laici di una determinata comunità sociale, o, meglio ancora, di più comunità tra loro affini (le comunità che condividono forme di vita di tipo “occidentale”, o comunque ad esse assimilabili, costituiscono, grosso modo, il campo di riferimento di queste osservazioni), fanno affidamento nelle loro attività quotidiane» (*ibidem*, p. 23). I concetti di senso comune si compongono di diversi strati: basic beliefs «quelle [credenze] presupposte, in un certo senso necessariamente, dal nostro modo ordinario di pensare e di riferirci al mondo», perceptual beliefs «che fanno riferimento agli stati di cose all'interno dell'ambiente percettivo di qualcuno» e general beliefs «(ad esempio “l'acqua può estinguere il fuoco”), [le quali] costituiscono l'abbozzo di una sorta di *teoria generale di senso comune* su come sono e su come funzionano alcuni processi ed eventi fondamentali del mondo esterno, quelli con cui abbiamo a che fare quotidianamente» (*ibidem*, pp. 14-15, corsivi dell'A.).

²³⁸ I concetti scientifici sono descritti come «contenuto di tutte quelle credenze, di tipo sostanziale [inerenti al contenuto delle teorie elaborate in un certo contesto] o semantico [cioè inerenti al significato delle nozioni impiegate, ad es. “elettrone” o “democrazia”], che sono presupposte (implicitamente o esplicitamente), in modo assolutamente non problematico, dai membri di una determinata comunità scientifica nel corso delle loro svariate attività di carattere teorico e/o empirico», V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., p. 15. All'interno di quest'ultima categoria, nel contesto legato agli studi delle teorie dell'argomentazione, sembrerebbero rientrare anche i concetti inerenti ad una certa ‘disciplina intellettuale’ che permettono di costituire «sets of propositions with an ascription of truth-values», indispensabili per evitare il relativismo dei warrants nel modello di Toulmin (L. BERMEJOLUQUE, *Toulmin's Model of Argument and the Question of Relativism*, in *OSSA Conference Archive*, 5, 2005, p. 36). Si noti, infine, che tale ruolo dei concetti resta il medesimo anche nel pensiero più maturo dell'Autore, in particolare in V. VILLA, *Disaccordi interpretativi profondi. Saggio di metagiurisprudenza ricostruttiva*, cit., p. 82, pur avendo ad oggetto una tematica diversa rispetto a quella esposta nell'opera del 1999.

mondo²³⁹, rappresentando così «cifre fondamentali del comprendere – storicità e finitezza»²⁴⁰.

Vi è, inoltre, una seconda ragione. Gli schemi concettuali possono essere combinati secondo diverse modalità (e di fatto ciò viene testimoniato dalle diverse concezioni che possono originare da una medesima rete). Ciononostante, sembra altamente improbabile che tutti gli schemi concettuali a disposizione possano cambiare²⁴¹, non solo perché è difficile che il cambiamento avvenga per tutti nello stesso momento, come poc'anzi ricordato, ma poiché alcuni di essi rimandano a quelli che Villa chiama “oggetti di riferimento primitivi”. Con le parole dell’Autore:

«[i]n ogni linguaggio naturale, pertanto, gli oggetti di riferimento *primitivi* saranno *persisting things*, differenziate in generi in relazione alla loro utilità nel servire differenti ma costanti scopi umani. C’è insomma un fondamento costante nelle nostre operazioni costruttive, fondamento che è costituito dalla “recognition of persisting things singled out by active observers who have a stable standpoint as objects among other objects”;

²³⁹ Il ruolo svolto dai concetti di senso comune di Villa sembrerebbe assimilabile a quello svolto dalla precomprensione nell’ermeneutica giuridica. In effetti, come sostiene Zaccaria, notorio esponente di tali studi, «l’ermeneutica giuridica si colloca perciò indubbiamente sul versante del costruttivismo, ma in una scala ideale la sua posizione è tra le più vicine al realismo, nel senso che le interpretazioni non possono affatto prescindere dai fatti, anzi da un rapporto stretto e strutturale con i fatti. Si tratta di fare seriamente i conti con quel rapporto tra teoria e prassi che è profondamente sotteso al tema del realismo», G. ZACCARIA, *op. cit.*, p. 348. Sul ruolo della precomprensione si v. anche M. MANZIN, *Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale*, cit., pp. 85-86; G. TUZET, *Filosofia della prova giuridica*, cit., pp. 12-17.

²⁴⁰ Così G. TUZET, *Filosofia della prova giuridica*, cit., p. 12 a proposito del ruolo della precomprensione nell’ermeneutica, elemento che parrebbe somigliante rispetto al contenuto dei concetti di senso comune.

²⁴¹ Villa descrive così le credenze di senso comune: «il limite di cui voglio parlare è un limite che nel mio lessico si può qualificare come *concettuale*, perché riguarda alcune condizioni necessarie (di tipo trascendentale, nel senso ivi precisato) che il nostro modo “ordinario” con cui ci riferiamo al mondo deve possedere, se manteniamo come stabili certe caratteristiche da noi esibite, come soggetti in grado di interagire, percettivamente e praticamente, con il mondo esterno (altri soggetti inclusi); e dunque, stando così le cose, i nostri schemi concettuali, pur con tutta la variabilità che bisogna loro riconoscere, in termini degli oggetti postulati, devono comunque avere delle caratteristiche in comune» (V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit. p. 100, corsivo dell’A.). Si pensi, ad esempio, alla banale credenza nella forza di gravità (che ci sembra rientrare all’interno della categoria dei basic beliefs, nei concetti di senso comune): è chiaro che sulla Luna la credenza sarebbe fallace. Il venir meno di questa credenza sarebbe pertanto in grado di mutare gli schemi concettuali ad essa legati. Tuttavia, non tutti i basic beliefs sarebbero soggetti a cambiamento poiché ancorati al mondo (letteralmente) di provenienza: resterebbe, quindi, pur sempre valida la credenza per cui il nostro organismo necessita di ossigeno in forma gassosa.

e Hampshire precisa opportunamente che questa condizione esprime una *necessità logica*, e non una contingente *questione di fatto*»²⁴².

È evidente, quindi, che, in virtù di questa continuità, i cambiamenti all'interno degli schemi concettuali saranno gradualmente, mantenendo elementi di comunanza con il periodo precedente al cambiamento stesso, risultando tuttavia diversi rispetto ai precedenti schemi. La trascendentalità degli schemi concettuali così descritta costituisce il primo argine all'utilizzo arbitrario, casuale ed indifferenziato dei concetti e, da ultimo, del nostro modo di costruire il mondo.

Il secondo limite è invece rappresentato dai vincoli: l'Autore distingue vincoli di tipo teorico-culturale (i quali si identificano, sostanzialmente, con gli schemi concettuali appena illustrati), vincoli di tipo linguistico²⁴³, vincoli di tipo biologico²⁴⁴,

²⁴² V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., p. 101, corsivi dell'A. L'Autore richiama il pensiero di Stuart Hampshire, in particolare l'opera *Thought and Action*, 1960, Chatto and Windus, Londra, pp. 17-22. Sul punto si v. anche V. VILLA, *Disaccordi interpretativi profondi. Saggio di metagiurisprudenza ricostruttiva*, cit., pp. 200-202 che riconduce, sostanzialmente, gli oggetti di riferimento primitivi nella categoria di credenze top-down circa "come è fatto il mondo". In questo luogo, l'Autore individua anche credenze top-down sul "come siamo fatti noi in quanto abitanti del mondo", all'interno delle quali include anche il principio di non contraddizione.

²⁴³ Con ciò l'Autore intende riferirsi alla dimensione sociale del linguaggio in cui gli esseri umani sono necessariamente collocati. Il fatto di essere membri di una determinata comunità linguistica consente infatti di «possedere un sistema di nozioni e di categorie che offrono una *ricostruzione di campo standardizzata, pubblicamente riconoscibile, e socialmente sanzionata*» e ciò chiaramente comporta che «i singoli membri della comunità linguistica non possono cambiare a piacimento (pena la totale incomunicabilità) le regole e i significati del proprio linguaggio; né, d'altro canto, le comunità linguistiche possono collettivamente mutare queste regole e questi significati *tutti insieme e tutti in una volta*», V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit. p. 116, corsivi dell'A. in ambedue le citazioni.

²⁴⁴ Riportiamo anche qui la spiegazione dell'Autore per la chiarezza espositiva: «[tali vincoli] discendono dalle modalità tendenzialmente stabili e omogenee, per quanto ne sappiamo (e cioè stando alle risultanze più consolidate delle discipline scientifiche che si occupano di questi problemi), con cui funziona, e ha funzionato nel passato a noi conosciuto, la nostra organizzazione cerebrale, neurologica e psicologica, determinando una complessiva uniformità strutturale di tutta una serie di processi collegati alla percezione sensoriale, alla formulazione delle nostre asserzioni più "primitive" sull'esperienza (si pensi alle componenti *innate* di alcuni *giudizi di similarità*), alla formazione di aspettative, alla concettualizzazione dei dati empirici, e così via. Si tratta, in tutti questi casi, di processi che rappresentano dei passaggi necessari dell'attività conoscitiva; e sono processi che, anche se non sono in grado, come sappiamo, di produrre risultati univoci, pure restringono di molto lo spettro di estensione dei suoi possibili esiti, determinando delle strutture sufficientemente stabili per trattare in modo sostanzialmente uniforme il flusso, altrimenti incontrollato, degli *inputs* provenienti dal mondo esterno», V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit. pp. 116-117, corsivi dell'A. Si noti inoltre che, per le questioni di interesse per questo elaborato, è rilevante notare che per alcuni Autori questi vincoli biologici sembrerebbero anche quelli che permettono agli esseri umani di essere agenti morali. Si rimanda così, ad esempio, a K.E. HIMMA, *Artificial agency, consciousness, and the criteria for moral agency: what properties must an artificial agent have to be a moral agent?* in *Ethics and Information Technology*, 11, 2009, *passim*, che individua nell'apparato sensoriale e nelle decisioni spontanee caratteristiche unicamente umane indispensabili per l'azione morale, così come S. TORRANCE, *Ethics and consciousness in artificial agents*, in *AI & Society*, 22(4), 2008, in particolare p. 499, il quale nella

vincoli di tipo sociale²⁴⁵, vincoli di tipo epistemico, vincoli di tipo pragmatico. Essi sembrano implicitamente coinvolti nella trascendentalità dei concetti, motivo per cui riportiamo qui succintamente le caratteristiche dei soli vincoli epistemici e pragmatici, ai quali l'Autore stesso dedica maggior attenzione.

I vincoli epistemici pertengono ai

«criteri [...] che possono essere utilizzati per orientare i processi di scelta e di giustificazione inerente agli schemi concettuali, *dall'esterno* (la giustificazione dello schema nel suo complesso) e *dall'interno* (la giustificazione di un singolo elemento di uno schema, ad esempio di una teoria)»²⁴⁶.

L'Autore non è interessato all'analisi di ogni singolo criterio, ma concentra la propria attenzione su un problema: è possibile giustificare e controllare lo schema concettuale adottato in base a riferimenti altri rispetto a quelli interni allo schema prescelto? Secondo Villa ciò è possibile, ma solo in relazione alla conoscenza scientifica, non di senso comune. La dimensione concettuale di questi ultimi «è radicata nel nostro modo ordinario di pensare (in quanto membri di comunità sociali che fanno parte del “mondo occidentale”) ed è realmente interna, in questo senso, al

sua “organic view on ethical *status*” sembrerebbe ricondurre la propensione etica (“ethical attitude”) proprio a quei giudizi di similarità di cui parla Villa. Infine, si tenga altresì presente che alcuni Autori attribuiscono ad una questione biologica anche il problema della coscienza: è il caso di Searle e della sua teoria del “naturalismo biologico”. «Essa [teoria] è una forma di *naturalismo* perché afferma che la coscienza fa parte della natura come ogni altra cosa. Ed è un *naturalismo biologico* perché afferma che il livello corretto al quale si deve spiegare la coscienza non è il livello delle particelle subatomiche, né il livello della società. La coscienza è un fenomeno squisitamente biologico», J.R. SEARLE, *Il mistero della realtà* (= *The Basic Reality and the Human Reality*, tr. it. di P. Di Lucia e L. Passerini Glazel), Milano, 2019, p. 44, corsivi dell'A. (si v. anche *ibidem*, pp. 18-21).

²⁴⁵ Questo vincolo evidenzia, ancora una volta, la dimensione intersoggettiva della conoscenza, che Villa descrive come ‘pratica sociale’, per cui «un qualunque risultato individuale (ad esempio, una scoperta scientifica, oppure una innovazione teorica) non può assurgere al rango di *acquisizione conoscitiva* se non viene, in qualche senso (magari dopo opportune negoziazioni, di vario genere), *accettato* dai membri della comunità di riferimento», V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., p. 117, corsivo dell'A.

²⁴⁶ V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit. p. 118. Corsivi dell'A. Si noti che tale problema sembrerebbe porsi alla base anche della c.d. ‘giustificazione esterna’ (da cui l'acronimo “GE”), adottando il modello di ragionamento giudiziale del sillogismo. Ciò pertiene alla GE in fatto (criteri in questo caso potrebbero essere quelli di coerenza o di provabilità) così come a quella in diritto (si parla in questo caso di argomenti come criteri per una certa interpretazione: argomento letterale, argomento a contrario, argomento psicologico, argomento teleologico, argomento sistematico, argomentazione per principî, argomento a simili). Cfr. D. CANALE, G. TUZET, *La giustificazione della decisione giudiziale*, Torino, 2020, in particolare p. 15 e p. 36 ss. Sulle definizioni di giustificazione interna ed esterna della decisione giudiziale anche G. MANIACI, *Equilibrio riflessivo e discorso razionale nell'argomentazione giudiziale*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, 73, 2003, p. 88.

nostro schema concettuale ordinario»²⁴⁷. Per quanto concerne la conoscenza scientifica, invece, Villa sostiene che è possibile rinvenire vincoli epistemici. In quest'ambito (e solo in esso, diversamente da quanto sostenuto da Elgin) sono esatti criteri esterni all'ambito disciplinare di riferimento in virtù del fatto che essi criteri devono essere utilizzati «in modo *pubblico, consapevole e mirato*»²⁴⁸. Più precisamente, Villa distingue, richiamando la teoria dell'equilibrio riflessivo, due possibili tipologie di giustificazioni per i criteri prescelti²⁴⁹:

- la giustificazione interna, per cui il criterio prescelto è quello della coerenza (da non «ridursi alla ricerca della mera compatibilità logica fra i vari elementi, ma [da] comportare la ricerca del *fit*, dell'armonia tra i vari elementi»²⁵⁰) tra gli elementi del sistema che consiste nell'applicazione della teoria dell'equilibrio riflessivo, in cui si verifica dunque quella sorta di adattamento tra regole procedurali e specifica pratica;
- la giustificazione esterna, che pertiene ad «elementi che non fanno parte, in senso stretto, dello schema “in uso”, ma magari di una cornice concettuale più ampia»²⁵¹. Essi sono chiamati “considered judgement”, cioè asserzioni che, rappresentano la migliore conoscenza della materia sino a quel momento, e che non sono oggetto di discussione²⁵².

²⁴⁷ Non è questo il luogo per approfondire queste riflessioni, ma non si può fare a meno di notare che ciò comporta che il criterio ultimo per la scelta di schemi concettuali inerenti alla conoscenza di senso comune, non potendo che essere un criterio interno, altro non sarà che una mera questione di fatto. La scelta dello schema concettuale si giustifica così in sé stessa, conclusione alla quale, *mutatis mutandis*, similmente anche Hart sarebbe pervenuto in relazione al diritto (*ex multis*, S. COYLE, *op. cit.*, p. 99), salvo poi rinvenire la giustificazione della sopravvivenza (*ibidem*, p. 114).

²⁴⁸ V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., p. 123. Corsivo dell'A.

²⁴⁹ *Ibidem*, p. 121. La teoria dell'equilibrio riflessivo è stata originariamente formulata da N. Goodman ma rielaborata, *ex multis*, da C.Z. Elgin: a partire dal pensiero di quest'ultima, Villa conduce le proprie riflessioni (in parte critiche, cfr. *ibidem*, pp. 122-124). La teoria dell'equilibrio riflessivo sostiene che «la validità di un singolo procedimento di inferenza [...] dipende dalla conformità alle regole [...] in conformità alle quali viene posto in essere; deve però trattarsi di regole valide: dunque, anche le regole devono essere giustificate. Queste ultime sono giustificate, secondo Goodman, non già sulla base di assiomi auto-evidenti (questa sarebbe stata la risposta del *foundationalism*), ma, piuttosto, sulla base della loro conformità alla pratica (metodologica) accettata. In questo senso, la loro validità dipende dall'accordo con le inferenze e le operazioni che produciamo e accettiamo (e dunque con i verdetti riguardanti le singole inferenze)», *ibidem*, p. 120, corsivi dell'A. Per una proposta di applicazione della teoria dell'equilibrio riflessivo al ragionamento giudiziale, si v. G. MANIACI, *op. cit.*, in particolare p. 94 ss.

²⁵⁰ V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., p. 121.

²⁵¹ *Ibidem*, p. 121.

²⁵² Riassumiamo così la definizione di Villa: «enunciati che accettiamo senza riserve, come punto di partenza esterno al sistema cognitivo “in uso”, ma senza avere la pretesa che siano *veri*, ma soltanto perché esprimono il livello ben consolidato della conoscenza precedente sulla materia; in ogni caso,

Proprio nella giustificazione esterna, l'Autore specifica che i criteri in oggetto non possono considerarsi valevoli per un solo schema concettuale, ma dovranno applicarsi come criteri generali «di valutazione per tutti gli schemi che fanno parte di un determinato ambito disciplinare o di più ambiti disciplinari»²⁵³. L'esempio proposto è quello della verità come coerenza: non si potrà considerare valevole solo all'interno di un'area (poniamo, la fisica) e non un'altra (la chimica). La conoscenza scientifica dovrà complessivamente riconoscere validi i criteri utilizzati.

Un ulteriore vincolo posto in luce dall'Autore è quello di carattere pragmatico: taluni limiti dell'attività conoscitiva provengono dalla circostanza per cui «essa si trova a doversi misurare con *un solo e unico mondo*, se inteso non come oggetto di rappresentazione linguistica, ma come sorgente di stimoli sensoriali e come punto di riferimento di azioni e interazioni non verbali, di carattere pratico»²⁵⁴. I punti rilevanti sembrerebbero quindi essere due: *in primis*, si evidenzia il fatto che l'attività conoscitiva è vincolata a questo mondo²⁵⁵ (a partire dal quale sono immaginabili mondi possibili); in secondo luogo (e a nostro avviso, proprio per questo motivo) la conoscenza si aggancia «ad azioni ed interazioni di tipo pratico»²⁵⁶. Entrambe queste affermazioni rappresentano così limiti dell'attività conoscitiva, ancorata, in ultimo luogo, alle (limitate) possibilità di formazione e combinazione dei nostri schemi concettuali – similmente a ciò che avviene nel caso della conoscenza delle pratiche tecno-scientifiche.

L'analisi della proposta epistemologica costruttivista di Villa, che pone in luce il ruolo della trascendentalità dei concetti e delle differenti tipologie di vincoli – a partire da una posizione di rifiuto nei confronti del descrittivismo ed evidenziando, a

però questi elementi sono da considerare indipendenti rispetto al sistema cognitivo che supportano», V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit. p. 121. Corsivo dell'A.

²⁵³ V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., p. 124.

²⁵⁴ *Ibidem*, p. 125. Corsivo dell'A. Tuzet, a commento del pensiero di Villa, precisa che le concezioni pragmatiste della conoscenza (riconducibili agli studi di Dewey), sostengono che la conoscenza «consista in un'interazione fra soggetto cosciente ed oggetto conosciuto (in una "transazione", per dirlo con Dewey). La nozione di "esperienza" è utilizzata dai pragmatisti precisamente in questo senso, per designare un insieme di elementi soggettivi e oggettivi, di componenti valutative e cognitive», G. TUZET, *La conoscenza giuridica*, cit., p. 48.

²⁵⁵ In altre parole, come ricorda D'Agostini spiegando i vantaggi del realismo modale, «le possibilità che conosciamo sono come si è detto ricombinazioni *a partire da questo mondo*. Dunque la nostra capacità di valutarle e studiarle sta qui, e nei limiti (e nell'incompletezza) della nostra conoscenza», F. D'AGOSTINI, *L'uso scettico della verità*, cit., p. 49, corsivi dell'A.

²⁵⁶ V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit. p. 130.

contrario, l'attività di selezione implicita in ogni processo conoscitivo – permette così di indirizzare la costruzione della conoscenza in canali definiti²⁵⁷.

10. Realismo minimale in ambito tecno-scientifico e giuridico: epistemologia ed ontologia

In questo paragrafo si cercherà di riassumere quali siano le conseguenze, su un piano ontologico, che si possano ricavare dalle posizioni costruttivista di Villa e costruzionista di Floridi e Russo, ma soprattutto se queste possano essere compatibili le une con le altre. Ciò permetterebbe di evidenziare un ulteriore punto di contatto tra le due aree di sapere: si cercherà di argomentare che sia il sapere giuridico che quello tecno-scientifico, pur abbracciando posizioni costruttiviste/costruzioniste, sono riconducibili ad una medesima forma di realismo. Alla luce di questo proposito, sarà opportuno interrogare Filosofi *tout court* che si sono interessati, più in generale, al problema di definire che cosa sia la “realtà”.

È preliminarmente interessante notare che dopo la ‘svolta linguistica’, in filosofia si sia percepito il bisogno di una ‘svolta ontologica’: «il fatto cioè che sempre di più, tanto in ambito analitico quanto in ambito continentale, si è assistito a un rilancio dell'ontologia come scienza dell'essere»²⁵⁸. In altre parole, la riflessione filosofica, a partire pressoché dalla seconda metà del secolo scorso, ha tentato di emanciparsi da quello che Ferraris definisce “realismo”²⁵⁹ per interrogarsi sull'«inmendabilità», il carattere saliente del reale. Che può essere certo una

²⁵⁷ La posizione di Villa è anche accolta da Tuzet, il quale però, tra le critiche mosse, afferma che il costruttivismo del Professore palermitano potrebbe pacificamente sfociare nel realismo, considerate le molteplici varietà dello stesso (non solo del realismo metafisico, riconducibile a postulati descrittivistici che Villa chiaramente rigetta). Cfr. G. TUZET, *La conoscenza giuridica*, cit., pp. 49-50. Proprio sulla scia di questa suggestione verrà condotta l'analisi del seguente paragrafo.

²⁵⁸ M. FERRARIS, *Manifesto del nuovo realismo*, Bari, 2012, p. 28.

²⁵⁹ Riportiamo per estesa la chiara spiegazione di Ferraris: «[d]i per sé, è soltanto una variante del solipsismo, dell'idea che il mondo esterno non esista, che sia una mera rappresentazione, magari a nostra disposizione. Sulle prime sembra un momento di grandissima liberazione: siamo tutti sollevati dal peso del reale, possiamo fabbricare noi stessi, il nostro mondo. Nietzsche ci vedeva la più bella emancipazione, il “bacchanale degli spiriti liberi”, ma è difficile concordare. Se non esiste il mondo esterno, se tra realtà e rappresentazione non c'è differenza, allora lo stato d'animo predominante diviene la malinconia, o meglio quella che potremmo definire come una sindrome bipolare che oscilla tra il senso di onnipotenza e il sentimento della vanità del tutto. Alla fine, però, uno si sente solo. Il mondo fuori non c'è, stiamo semplicemente sognando il nostro sogno o addirittura un sogno sognato da altri, un sogno programmato e un po' scaduto» (M. FERRARIS, *op. cit.*, pp. 25-26).

limitazione ma che, al tempo stesso, ci fornisce proprio quel punto di appoggio che permette di distinguere il sogno dalla realtà e la scienza dalla magia»²⁶⁰.

Questa riflessione circa la realtà prende il nome di “realismo ontologico”, e viene descritto come segue:

«le teorie di questa famiglia assumono che determinati tipi di cose sono reali – che si tratti di entità concrete (questo tavolo, Alpha Centauri o Donald Trump) o di entità astratte (le menti disincarnate, i numeri, gli alieni e le sinfonie) oppure di proprietà (la rossezza, la bontà e il libero arbitrio) o, ancora, di eventi o processi (il Big Bang, la transustanziazione e il Medioevo)»²⁶¹.

Nel problema del realismo Ferraris delinea un apparente conflitto tra la posizione del realista e del costruttivista o costruzionista o antirealista (termini che utilizza come sinonimi)²⁶²: la prima posizione

«ritiene che ci siano cose (per esempio il fatto che sulla Luna si trovino montagne alte più di 4000 metri) che non dipendono dai nostri schemi concettuali. La seconda [...] ritiene invece che anche il fatto che sulla Luna si trovino montagne alte più di 4000 metri non sia indipendente dai nostri schemi concettuali o anche semplicemente dalle parole che usiamo»²⁶³.

Questa versione del costruttivismo (che per distinguerla dal costruzionismo di Russo e Floridi e dal costruttivismo di Villa indicheremo come costruttivismo o costruzionismo “*tout court*”) permetterebbe, dunque, di ricondurre non solo la conoscenza ma anche l’esistenza di “entità” nell’alveo degli schemi concettuali stessi. In questo modo, il linguaggio fungerebbe da *medium* tramite il quale è possibile stilare l’“inventario del mondo”, per dirla *a là* Varzi. Pertanto, ciò condurrebbe a ritenere che

²⁶⁰ M. FERRARIS, *op. cit.*, p. 30. L’Autore precisa più avanti nel testo questo concetto con un esempio: «posso, guardando il fuoco, pensare che si tratti di un fenomeno di ossidazione o della azione del flogisto e del calorico, ma non posso (a meno che non sia munito di amianto) non scottarmi mettendo la mano sul fuoco» (*ibidem*, p. 50). In linea con la posizione di Puppo (F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., p. 68-72), di Floridi (nella misura in cui ritiene possibile l’esistenza di “kind”, L. FLORIDI, *A defence of informational structural realism*, cit., pp. 223-233) e di De Caro (M. DE CARO, *op. cit.*, p. 69) consideriamo del medesimo valore ontologico tanto la realtà materiale quanto quella immateriale.

²⁶¹ M. DE CARO, *op. cit.*, p. 17.

²⁶² M. FERRARIS, *op. cit.*, p. 33.

²⁶³ *Loc. ult. cit.*

ogni nostro pensiero o movimento nel mondo sia inevitabilmente mediato dalle presupposizioni concettuali. Ed, in effetti,

«[l]’importanza della mediazione linguistica è stata sottolineata, nel corso della storia della scienza e della filosofia del linguaggio, da pensatori e ricercatori di orientamenti assai diversi, come Hamann, Herder, W. von Humboldt, Cassirer, Hughlings, Jackson, Wundt, Sapir, Whorf, Penfield e molti altri prima e dopo di loro, i quali, in forme e misure diverse, hanno avanzato l’ipotesi che la capacità linguistica sia la *causa*, anziché la conseguenza, dell’intelligenza, il principale fattore di promozione della capacità di pensiero»²⁶⁴.

Ciò che è conosciuto «diventa un qualcosa legato funzionalmente agli strumenti concettuali che appunto ne costituiscono la forma specifica»²⁶⁵. Le operazioni intellettive si accompagnano simultaneamente all’esperienza percettiva; non sarebbe, quindi, possibile distinguere il processo conoscitivo in fasi cronologiche differenti, cioè un momento percettivo prima (asseritamente passivo) ed uno intellettivo poi²⁶⁶.

²⁶⁴ S. TAGLIAGAMBE, *op. cit.*, p. 55. Corsivo nostro.

²⁶⁵ S. TAGLIAGAMBE, *op. cit.*, p. 49.

²⁶⁶ Questa posizione, mutuata dagli studi di psicologia di Rudolf Arnheim e Richard Gregory predilige così il modello cognitivista, «secondo il quale il meccanismo che agisce sulla stimolazione sensoriale e la elabora per renderla significativa per il percipiente funziona secondo la medesima logica dei processi di pensiero veri e propri, cioè classifica, analizza, formula ipotesi, le verifica, prende decisioni», che rigetta evidentemente il descrittivismo/rappresentazionalismo (S. TAGLIAGAMBE, *op. cit.*, p. 48). Ci si potrebbe tuttavia domandare se una sensazione possa in sé essere conoscenza: secondo Comanducci, parrebbe di no, giacché la visione “retinica” non permette di comprendere il mondo, pertanto non si potrebbe acquisire un qualche forma di conoscenza (P. COMANDUCCI, *Conoscere il diritto*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XXXVIII(2), 2008, p. 421); in termini più precisi, Tagliagambe scrive che la conoscenza «non sia, o perlomeno, non sia soltanto, un impasto di esperienze sensoriali, memoria, associazione e processi di correlazione. La memorizzazione, l’associazione, la comparazione di immagini mentali possono essere intraprese *ad indefinitum* senza che ne scaturisca alcuna conoscenza: quest’ultima, infatti, è un’apertura *sistematica e strutturata* dei sensi al mondo, nella quale il linguaggio ha una funzione preminente, è cioè il modo di pensare sul mondo, un modo di formare concezioni che scaturisce, almeno in parte, proprio dalle strutture delle lingue», S. TAGLIAGAMBE, *op. cit.*, pp. 56-57, corsivi dell’A. Non è questo il luogo per approfondire questa riflessione, ma si noti, inoltre, che prendere sul serio questa proposta, e quindi concordare con l’idea per cui ogni nostro contatto con il mondo e, quindi, che anche qualsivoglia sensazione sia mediata dalla struttura linguistica, conduce a domandarsi che tipo di mediazione essa sia. Ciò, insomma, implica una presa di posizione tra il fenomenismo e la teoria dei simboli, la quale «capovolge [giustamente] l’interpretazione dei dati di coscienza, spostandoli dal rango di oggetti conosciuti a quello di strumenti rivolti ad affermare qualcosa di diverso da essi», S. TAGLIAGAMBE, *op. cit.*, p. 51. Come spiega l’Autore: «sia l’uno che l’altro indirizzo sono, a suo giudizio, incapaci di comprendere che una conoscenza mediata, frutto di un’elaborazione teorica, è pur sempre conoscenza della realtà: diverse sono soltanto le conseguenze che ne derivano, nel senso che il fenomenismo ne trae lo spunto per assolutizzare i dati

Ritenere la capacità linguistica come una sorta di apriori non implica soltanto che esclusivamente grazie ad essa sia possibile agire all'interno del mondo (giacché è foriera di, almeno potenziale, intelligenza)²⁶⁷ ma potrebbe condurre ad una particolare forma di realismo, quello che è stato definito realismo "critico"²⁶⁸. Se la capacità linguistica è, infatti, considerata causa indiretta del pensiero, nonché della percezione, sembrerebbe possibile ricondurre tutta la realtà (la quale è, necessariamente, pensata o percepita) alla nostra facoltà linguistica. A sostegno di questa posizione, il realismo critico afferma che il pensiero sia intrascendibile, e ciò consiste nella «consapevolezza dell'impossibilità che del "manifestarsi" dell'essere – cioè appunto del pensiero – non si predichi l'essere»²⁶⁹. Questa posizione, si noti, non è cassata – come il realismo interno – dal c.d. 'argomento del dinosauro'²⁷⁰, per cui l'assenza delle "condizioni epistemiche ideali" condurrebbe a sostenere che i dinosauri non siano mai esistiti, solo perché non è stato possibile vederli e studiarli dal vivo. In effetti, il fatto che

«le cose esistano anche se io non le penso, e così esistevano anche prima di me ed esisteranno pure dopo di me, questa osservazione che altro è se non, di nuovo, un pensiero? Il che, si badi bene, non significa affatto ridurre le cose a un prodotto del pensiero, [...] ma significa solo che il pensiero è la "presenza" onde l'essere si manifesta ed è consaputo. Rilevare l'essere non significa costituirlo. Dal pensiero, dunque, *non si può uscire* per raggiungere l'essere, perché uscire dal pensiero è *simpliciter* uscire dall'essere»²⁷¹.

Ogni pensiero – quindi, in tale prospettiva, anche ogni conoscenza – in qualche modo, quindi, sarebbe (nel senso che sarebbe 'qualcosa'). In tale prospettiva, epistemologia ed ontologia sembrano così aspetti complementari, dove il primo è posto a condizione del secondo: il solo pensare implicherebbe esistenza. Risulta, pertanto,

precettivi al fine di rimanere entro l'ambito dell'immediato, mentre la teoria dei simboli è portata a considerarli come il risultato di un'attività originaria solamente normativa, e non anche riproduttiva», *ibidem*, p. 52.

²⁶⁷ Riprendiamo il distinguo di Himma tra "fare" e "azione", per cui non ogni fare consiste in un'azione: solo per quest'ultima è richiesta la volontà (che noi assumiamo appartenere all'intelligenza). Il "fare" che si sostanzia, ad esempio, nel respirare, non richiede tale facoltà: cfr. K.E. HIMMA, *op. cit.*, pp. 19-20.

²⁶⁸ C. SCILIRONI, *Per un realismo critico*, in *Ars Interpretandi*, 1, 2013, *passim*.

²⁶⁹ C. SCILIRONI, *op. cit.*, pp. 48-49.

²⁷⁰ M. BARBERIS, *op. cit.*, p. 66.

²⁷¹ C. SCILIRONI, *op. cit.*, p.

necessario sapere e quindi essere epistemologicamente equipaggiati (ad esempio, ad utilizzare il linguaggio) affinché una certa “entità” possa ritenersi esistente (e quindi assuma un valore ontologico).

Questa posizione, per quanto allettante, non risulta tuttavia convincente.

In primo luogo, se così fosse si dovrebbe convenire circa il fatto che tutto esiste, e si potrebbe così facilmente cadere, come è stato fatto notare, in una forma di parmenidismo. Ciò non pare accettabile poiché il realismo, come viene posto in luce, è una questione di grado: «il vero problema, insomma, sta nel determinare quale sia la giusta dose di realismo da adottare nei vari casi»²⁷². Anche i realisti più convinti, spiega De Caro (come, ad esempio, Alexius Meinong) ammettono che un quadrato rotondo non possa essere reale, così come per coloro tra i filosofi antirealisti per cui «la realtà dipende dal linguaggio, allora il linguaggio deve essere reale»²⁷³. Se cioè è possibile ammettere l'esistenza di *determinate* cose è conseguentemente doveroso escludere l'esistenza di altre. È, infatti, possibile provare a pensare ad un quadrato rotondo ma ciò non permette allo stesso di divenire esistente (nemmeno in una realtà immateriale).

In secondo luogo, a scredito del realismo critico, Ferraris, infatti, nota condivisibilmente che se così fosse – e quindi se l'esistenza di “entità” dipendesse da ultimo dal nostro pensiero e dai nostri schemi concettuali – verrebbe meno la possibilità di rilevare, come spesso accade, lo scarto che corre tra teoria ed esperienza. Con le parole dell'Autore:

«[s]e fosse vero che il pensiero è costitutivo della realtà, a meno di essere masochisti vedremmo non solo quello che ci pare, ma anche e sempre quello che ci piace, e non ci

²⁷² M. DE CARO, *op. cit.*, p. 16.

²⁷³ *Ibidem*, p. 16. Si rimanda al testo anche per la spiegazione dell'Autore inerente al tradizionale dibattito filosofico circa il realismo, caratterizzato da due opposte fazioni: il realismo ordinario e il realismo scientifico. Ci limitiamo qui a ricordare che il realismo ordinario indica «la concezione che attribuisce realtà esclusivamente alle cose di cui possiamo avere esperienza, diretta (attraverso l'introspezione o i sensi) o indiretta (per mezzo degli strumenti che estendono i sensi, come microscopi e telescopi)» (M. DE CARO, *op. cit.*, p. 18); tale posizione realista, di ispirazione aristotelica, attribuisce importanza centrale alla percezione (*ibidem*, p. 21 e p. 33). Il realismo scientifico è invece la «concezione che asserisce che il mondo contiene soltanto le entità e gli eventi (non solo quelli osservabili, ma anche quelli inosservabili) che le scienze naturali possono descrivere e spiegare» (*ibidem*, p. 19); Ritenuta di stampo platonico, questa posizione assume che «la realtà è costituita da principi geometrici» (*ibidem*, p. 30) e che pertanto «il primato epistemologico e ontologico andava riconosciuto alla fisica matematizzata» (*ibidem*, p. 21).

sorprenderemmo mai. Invece, uno, per quanto faccia, non può impedirsi di vedere cose che non vorrebbe vedere, o che non potrebbe non vedere, o persino che ha ragione di credere che non ci siano»²⁷⁴.

Il realismo critico (o costruttivismo/costruzionismo *tout court*) non riuscirebbe, quindi, a dar conto della caratteristica di “inemendabilità” del reale, «il fatto cioè che ciò che ci sta di fronte non può essere corretto o trasformato attraverso il mero ricorso a schemi concettuali»²⁷⁵. Ciò, dunque, comporta che l’ontologia venga prima dell’epistemologia: l’esistenza, ad esempio, del Monte Everest, prescinde dalla conoscenza di esso.

Allo stesso tempo, tuttavia, non si può far a meno di notare che sia possibile rilevare uno statuto ontologico diverso tra “entità”: l’esistenza, ad esempio, di un debito sembra infatti cosa diversa rispetto all’esistenza di una montagna. Nel primo caso (e non nel secondo), lo schema concettuale del soggetto permette a questo non solo di comprendere che cosa sia un debito ma ne attribuisce esistenza. Proprio con riferimento a queste diversità, Ferraris delinea il distinguo tra “oggetti sociali” e “oggetti naturali”. I secondi «esistono nello spazio e nel tempo indipendentemente dai soggetti»; i primi invece «esistono nello spazio e nel tempo dipendentemente dai soggetti»²⁷⁶. Ciò che è rilevante notare è che soltanto gli “oggetti sociali” «subiscono *costitutivamente* l’azione dell’epistemologia, perché cose come i matrimoni o i debiti

²⁷⁴ M. FERRARIS, *op. cit.*, pp. 53-54.

²⁷⁵ *Ibidem*, p. 48. Più precisamente: «[il costruzionista [*tout court*] sostiene che se il fuoco scotta, l’acqua è bagnata e la ciabatta è sul tappeto, questo dipende da schemi concettuali. Chiaramente non è così. Dipende dal fatto che il fuoco scotta, l’acqua è bagnata e la ciabatta è sul tappeto, questi sono caratteri ontologici, non epistemologici. In effetti [...], è indubbio che noi ci rapportiamo al mondo attraverso gli schemi concettuali (chi legge queste righe deve aver imparato l’alfabeto e deve sapere l’italiano), ma questo non significa che il mondo sia determinato dai nostri schemi concettuali. Posso sapere (o ignorare) tutto quello che voglio, il mondo resta quello che è» (M. FERRARIS, *op. cit.*, pp. 45-46). Proprio questo aspetto assume importanza per l’ambito tecno-scientifico ma anche giuridico, poiché «se abbandoniamo il riferimento a un mondo esterno stabile e indipendente da schemi tutto è possibile, giacché questa decisione viene a interferire con decisioni pratiche (politiche e morali), e non soltanto con constatazioni teoriche» (*ibidem*, p. 46); pressoché negli stessi termini, F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., pp. 62-63. Si noti, inoltre, coerentemente, che l’inemendabilità della realtà consentirebbe la presenza di azioni morali: Ferraris, ricordando l’esperimento mentale di Putnam del cervello nella vasca, spiega che le stimolazioni a contenuto morale percepite dai cervelli potrebbero fungere da mere «rappresentazioni dotate di contenuto morale» e pertanto «il solo pensiero non è sufficiente perché ci sia la morale, e che questa incomincia nel momento in cui c’è un mondo esterno che ci provoca e ci consente di compiere delle azioni, e non semplicemente di immaginarle» (M. FERRARIS, *op. cit.*, p. 64, così come la citazione precedente).

²⁷⁶ M. FERRARIS, *op. cit.*, p. 71.

esistono solo perché ci sono persone che sanno che esistono»²⁷⁷ ed in questo caso, infatti, «l'epistemologia è determinante per l'ontologia»²⁷⁸. In questo modo, si crea uno iato tra epistemologia ed ontologia, che l'Autore spiega proponendo la seguente tabella²⁷⁹:

EPISTEMOLOGIA	ONTOLOGIA
Emendabile	Inemendabile
Ciò che può essere corretto	Ciò che non può essere corretto
Mondo interno	Mondo esterno
(= interno agli schemi concettuali)	(= esterno agli schemi concettuali)
Scienza	Esperienza
Linguistica	Non necessariamente linguistica
Storica	Non storica
Libera	Inemendabile
Infinita	Finita
Teleologica	Non necessariamente teleologica

Tabella tratta da M. FERRARIS, *Manifesto del nuovo realismo*, Bari, 2012, p. 279.

Riassumendo brevemente le caratteristiche delineate²⁸⁰, è possibile notare che l'Autore attribuisce alla scienza una funzione epistemologica (volta, dunque, a conoscere le caratteristiche di un "oggetto naturale" che già c'è), individuandone alcuni tratti peculiari: ad esempio, il suo essere riconducibile ad una dimensione pubblica per la trasmissione dei risultati e, dunque, la sua caratteristica linguistica.

²⁷⁷ *Ibidem*, p. 72. Corsivo dell'A.

²⁷⁸ *Ibidem*, p. 74. Come viene ulteriormente chiarito e che assume rilevanza tanto per la predisposizione di modelli nelle pratiche tecno-scientifiche, quanto nell'emanazione di una norma giuridica, «questa epistemologia ha un valore assai diverso a seconda che si riferisca agli oggetti naturali o agli oggetti sociali. Nei confronti dei primi, infatti, l'epistemologia esercita una funzione puramente ricostruttiva, limitandosi a prendere atto di qualcosa che esiste indipendentemente dal sapere. Nei confronti degli oggetti sociali, invece, l'epistemologia possiede un valore costitutivo, sia nel senso che un certo quantitativo di sapere è necessario per vivere in un qualunque mondo sociale, sia in quello per cui nel mondo sociale è ovvio che si producano (ad esempio, attraverso l'attività legislativa) nuovi oggetti con una operazione che è performativa e non puramente constativa, come avviene nel riferimento agli oggetti naturali» (*ibidem*, p. 80).

²⁷⁹ *Ibidem*, p. 47. Il maiuscolo ed il grassetto sono dell'Autore.

²⁸⁰ *Ibidem*, pp. 47-59.

Viene, inoltre, indicata come storica ed infinta, nel senso che, muovendo dall'idea di progresso, si tratta di una ricerca che trascende la singola esistenza del soggetto, vantando un certo passato e volta a proseguire potenzialmente *ad libitum*. È libera, nel senso di opzionale: è possibile decidere di non condurre ricerche scientifiche, diversamente invece dall'esperienza del singolo il quale non decide quali avvenimenti, "oggetti naturali" od "oggetti sociali" incontrare. Viene, infine, descritta come teleologica, cioè come una «attività deliberata» (assente nel caso dell'esperienza) poiché volta ad un fine.

Cerchiamo dunque di capire perché queste considerazioni assumano rilevanza per il sapere tecno-scientifico e giuridico. In entrambe tali aree di sapere riteniamo sia possibile assistere ad una commistione tra epistemologia ed ontologia e, quindi, ad una realtà composita tanto dell'emendabile quanto dell'inemendabile. Si precisa inoltre, che, sulla base di quanto emerso nei paragrafi precedenti, riteniamo più corretto considerare – come peraltro darà atto lo stesso Ferraris in un altro luogo del suo testo²⁸¹ – il rapporto tra esperienza e scienza configurato non come una divisione netta, come sembrerebbe suggerire la tabella, ma al più come un rapporto di *genus a species*, in cui la scienza si inserisce all'interno dell'esperienza.

Nel caso del costruzionismo di Russo e Floridi riteniamo sia possibile non soltanto procedere dall'epistemologia all'ontologia (come propone il metodo dei livelli di astrazione e come reso evidente dall'utilizzo, ad esempio, dell'epidemiologia molecolare) ma anche dall'ontologia all'epistemologia. Per cercare di spiegare questo passaggio, ricordiamo, *in primis*, uno degli assunti su cui si basa il metodo dei livelli di astrazione: la possibilità di far uso soltanto di dati a disposizione in un certo momento. In secondo luogo, riprendiamo l'esempio proposto da Floridi (*supra* par. 6.2.) circa gli osservabili coinvolti nel metodo LdA. Ogni soggetto identificherà un osservabile in base alla propria conoscenza situata: pertanto, A noterà che l'oggetto in discussione è stato posseduto da un singolo proprietario; B noterà che il motore non è originale; C si accorgerà del fatto che il motore consuma troppo. Affinché tuttavia sia possibile, per i soggetti coinvolti, avere conoscenze situate, è necessario che siano tutti concordi circa l'esistenza dell'oggetto (in tal caso, un'automobile) a partire dal quale gli osservabili sono estrapolati. In altre parole, l'esistenza di quella certa automobile

²⁸¹ M. FERRARIS, *op. cit.*, pp. 78-79.

prescinde dalla conoscenza che A, B e C hanno di questa (C potrebbe, ad esempio, non essere esperta di economia e non accorgersi del consumo eccessivo del motore: tuttavia, questo manterrà le medesime caratteristiche). In quel momento, al fine di predisporre il sistema dei LdA, l'automobile sarà considerata inemendabile, cioè quella sorta di 'punto di appoggio' che permette la stessa costruzione del modello²⁸².

Per ciò che pertiene al costruttivismo di Villa, un certo livello di inemendabilità sembrerebbe rinvenibile nella stessa composizione degli schemi concettuali, i quali si compongono tanto di concetti scientifici quanto di concetti di senso comune: tra questi ultimi, ricordiamo i *general beliefs*²⁸³, che sembrerebbero rappresentare proprio quella parte di realtà indisponibile e assunta a fondamento per la costruzione di "oggetti sociali". Si pensi, ad esempio, ad un "oggetto sociale" come il corpo dei vigili del fuoco: esso assume rilevanza proprio perché basato su «presupposizioni su "come è fatto il mondo"»²⁸⁴, nello specifico, sulla credenza che l'acqua possa estinguere il fuoco. Oppure, per restare nell'ambito più strettamente giuridico, si pensi all'art. 424 c.p. che punisce il reato di incendio doloso: la credenza generale per cui il fuoco può causare danni viene, quindi, assunta a presupposto per la punibilità del comportamento.

Ciò conduce, a nostro avviso, a ritenere possibile, tanto in ambito tecnico-scientifico quanto giuridico,

«un realismo di tipo assolutamente *minimale* [...] perfettamente compatibile, dal punto di vista epistemologico, con forme anche molto radicali di costruttivismo; [...] qualunque altro tipo di credenza noi possiamo intrattenere, essa dovrà presupporre, sullo sfondo, che esiste un mondo esterno, un mondo in cui noi che presupponiamo la sua esistenza siamo immersi, un mondo che cerchiamo congetturalmente (e in modi molto diversi) di rappresentare con i nostri schemi»²⁸⁵.

²⁸² Si precisa, inoltre, che nulla vieta, in ogni caso, di attribuire rilevanza ontologica (come viene fatto con il *kind* e con il *token*) agli osservabili: anzi, nella costruzione di un dato modello sembra un'operazione necessaria.

²⁸³ Ricordiamo che i *general beliefs* «(ad esempio "l'acqua può estinguere il fuoco"), costituiscono l'abbozzo di una sorta di *teoria generale di senso comune* su come sono e su come funzionano alcuni processi ed eventi fondamentali del mondo esterno, quelli con cui abbiamo a che fare quotidianamente» (V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., pp. 14-15, corsivi dell'A.).

²⁸⁴ V. VILLA, *Disaccordi interpretativi profondi. Saggio di metagiurisprudenza ricostruttiva*, cit., p. 200.

²⁸⁵ *Ibidem*, pp. 200-201. Corsivo dell'A.

La conclusione a cui perviene Villa sembra così compatibile con il pensiero di molti altri Filosofi che riteniamo possano fornire indicazioni circa una possibile cornice ontologica tanto del diritto quanto delle pratiche tecno-scientifiche. Lo stesso Ferraris si fa portatore di una posizione di «realismo minimalistico»²⁸⁶ o «costruzionismo debole», per cui «le iscrizioni siano decisive nella costruzione della realtà *sociale*, ma [...] esclude che le iscrizioni siano costitutive della realtà *in generale*»²⁸⁷. Inoltre, in sintonia con quanto emerso in relazione alle pratiche tecno-scientifiche e agli schemi concettuali (e, come terza via rispetto ai tradizionali realismo scientifico e realismo ordinario), De Caro propone un “naturalismo liberalizzato”, basato sull’assunto per cui «noi disponiamo di una pluralità di chiavi di accesso alla realtà e la realtà stessa è molto variegata»²⁸⁸, e promuove pertanto un realismo che «abbraccia il pluralismo, tanto al livello ontologico quanto a quello epistemologico»²⁸⁹.

Si noti, infine, che tale posizione filosofica sarebbe, inoltre, avallata da Searle. Il Filosofo considera il linguaggio una «forma di intenzionalità derivata»²⁹⁰, cioè un approdo evolutivo dell’intenzionalità: di talché la filosofia del linguaggio sarebbe parte della filosofia della mente²⁹¹. Egli attribuisce una funzione creativa al linguaggio, sostenendo che esso sia in grado di «creare un ambiente di realtà istituzionali, come le università, i matrimoni, le proprietà private, i governi e tutto il resto»²⁹². Ma vi è di più. Il linguaggio è considerato dal Filosofo di Berkeley non soltanto «l’istituzione

²⁸⁶ M. FERRARIS, *op. cit.*, p. 64.

²⁸⁷ *Ibidem*, p. 75, così come la citazione precedente (corsivi dell’A.). Si badi, con ciò non si intende stabilire una sorta di ‘gerarchia’ tra le due realtà: sono entrambe fortemente *reali*, nelle rispettive aree di appartenenza. A questo proposito, nota Ferraris con la consueta lucidità: «la società è tutt’altro che liquida: è fatta di oggetti come le promesse e le scommesse, il denaro e i passaporti, che spesso possono essere più solidi dei tavoli e delle sedie, e dai quali dipende tutta la felicità e l’infelicità delle nostre vite. Ne sanno qualcosa, purtroppo, coloro che hanno acceso dei mutui a tasso variabile o si sono giocati in borsa i loro risparmi. Illudersi che questi oggetti siano una fantasmagoria infinitamente interpretabile è rendersi ciechi, e dunque inermi, di fronte al mondo in cui viviamo» (M. FERRARIS, *op. cit.*, p. 76).

²⁸⁸ M. DE CARO, *op. cit.*, p. 69.

²⁸⁹ *Ibidem*, p. 73.

²⁹⁰ J.R. SEARLE, *op. cit.*, p. 154.

²⁹¹ P. DI LUCIA, L. PASSARINI GLAZEL, *Prefazione. La realtà è una sola ma le ontologie sono due*, in J.R. SEARLE, *op. cit.*, p. XVI.

²⁹² J.R. SEARLE, *op. cit.*, p. 231. Similmente anche T. GAZZOLO, Fatto. *Realtà empirica e qualificazione giuridica*, in A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, 2019, pp. 229-230.

fondamentale poiché tutte le altre istituzioni dipendono dal linguaggio»²⁹³, ma anche quella particolare istituzione che ci consente di «creare poteri che vanno al di là del linguaggio»²⁹⁴. Più estesamente, seguendo il pensiero dell'Autore,

«gli esseri umani, a differenza degli altri animali, possiedono sistemi estremamente elaborati di fatti istituzionali che hanno lo scopo di fornire ragioni per l'azione indipendenti dai loro desideri e dalle loro inclinazioni. Questo è un fatto stupefacente. Non sono a conoscenza di nessun altro animale che abbia qualcosa di simile. [...] Il linguaggio ci mette a disposizione qualcosa che va al di là della biologia»²⁹⁵.

Searle fa così riferimento, come spiega chiaramente all'interno del testo, al fatto che il linguaggio permetta non solo la costruzione della realtà istituzionale²⁹⁶ all'interno della quale viviamo ogni giorno, ma consenta altresì di dare luogo a quelli che chiama “poteri deontici”²⁹⁷, i quali, secondo il Filosofo, hanno permesso lo sviluppo della civiltà umana, e prima ancora, del comportamento etico²⁹⁸. In tale prospettiva, il linguaggio è considerato un ‘di più’, aggiunto all'organismo umano tramite il processo di evoluzione: tuttavia – e ciò assume rilevanza per la posizione che qui si intende sostenere – senza di esso, una qualche forma di realtà, a detta di Searle, esisterebbe comunque (quella che chiama “basic reality”²⁹⁹). Pertanto, il linguaggio

²⁹³ J.R. SEARLE, *op. cit.*, p. 234. Come noto, ciò avviene per il tramite dell'atto linguistico della “dichiarazione” (cfr. *ibidem*, pp. 186-188).

²⁹⁴ J.R. SEARLE, *op. cit.*, p. 236.

²⁹⁵ J.R. SEARLE, *op. cit.*, p. 237 e p. 243.

²⁹⁶ Corre qui la distinzione tra “fatti bruti” e “fatti istituzionali”. I primi sono «fatti che esistono indipendentemente da qualsiasi istituzione umana» (J.R. SEARLE, *Creare il mondo sociale. La struttura della civiltà umana*, cit., p. 9); i secondi invece «fatti che esistono soltanto all'interno di distinzioni umane» (*ibidem*, p. 10) e che si creano solo con l'atto linguistico della “dichiarazione”, tramite l'accettazione e l'accordo umano.

²⁹⁷ Essi sono «specifici agli esseri umani, perché per la persona che accetta il potere deontico sussistono ragioni per l'azione che sono indipendenti dalle sue inclinazioni», J.R. SEARLE, *Il mistero della realtà*, cit., p. 216.

²⁹⁸ J.R. SEARLE, *Il mistero della realtà*, cit., pp. 217-218.

²⁹⁹ «Esso consiste esclusivamente di entità che troviamo comodo, per quanto non sia un termine del tutto appropriato, chiamare “particelle”, come gli atomi e le particelle subatomiche, e queste entità esistono all'interno di campi di forze e sono organizzate in sistemi», J.R. SEARLE, *Il mistero della realtà*, cit., p. 9. Searle giunge così ad affermare che anche se non avessimo il linguaggio potremmo avere credenze. Si noti tuttavia che tale posizione non è pacifica, almeno dalle indicazioni che ci provengono con riguardo alla credenza scientifica: similmente a Searle, il realismo scientifico si basa «generalmente sull'assunzione *metafisica* che la credenza nelle teorie scientifiche mature sia giustificata, in quanto esse si *referiscono* a un mondo indipendente da noi, dai nostri concetti e dalle nostre categorie e sono approssimativamente vere» (M. DORATO, *La credenza scientifica*, in *Rivista di filosofia*, 2, 2019, p. 233, corsivo dell'A). Diversamente, tuttavia, gli empiristi logici, agli esordi del Novecento, ritenevano che

parrebbe assumere, nel pensiero del Filosofo, un ruolo che potremmo definire ‘parzialmente’ ontologico³⁰⁰, al pari del realismo minimale o minimalistico *supra* discusso – non potendo, invece, esercitare alcun potere correttivo in relazione all’esistenza di “oggetti naturali”.

È plausibile pertanto evidenziare, alla luce di quanto sopra discusso, che

«[d]a una parte, occorre tener fermo il fatto che ci sia un nocciolo inemendabile dell’essere e dell’esperienza che si dà in piena indipendenza dagli schemi concettuali e dal sapere. Dall’altra, bisogna lasciare aperta la possibilità di costruire, su questo strato, il sapere come attività concettuale, linguistica, deliberata, e soprattutto emancipativa»³⁰¹.

Concludiamo questo paragrafo segnalando una questione che resta aperta in ambito giuridico ed inerisce al rapporto tra epistemologia ed ontologia. Secondo la ricostruzione qui proposta, le norme giuridiche, al pari delle pratiche tecno-scientifiche, sono delineate a partire da alcune assunzioni di sfondo, costituite dagli “oggetti naturali”. Allo stesso tempo, tuttavia, sia le norme giuridiche che le pratiche tecno-scientifiche modificano la realtà, perlomeno con riferimento agli “oggetti sociali”, per i quali l’epistemologia precederà l’ontologia. Poiché la norma giuridica può ragionevolmente considerarsi un “oggetto sociale” (l’esistenza di questa ci sembra, in effetti, diversa rispetto a quella dell’acqua), ciò significa che in questo caso la conoscenza di essa sarà determinante per la sua esistenza.

A tal proposito è tuttavia opportuno segnalare un’eccezione, manifestata dal brocardo latino *ignorantia legis non excusat*, che trova concretezza nell’art. 5 del codice penale italiano. La norma recita che non è scusato – e dunque sarà imputato – colui il quale commetta il reato, a nulla rilevando che questi non sia a conoscenza della norma penale. In tal caso, pertanto, considerando la norma giuridica un “oggetto

qualsiasi credenza (scientifica e non) si esaurisse all’interno di un enunciato (*ibidem*, p. 226). Si noti che il distinguo tra “basic reality” e “human reality” proposto all’interno del testo di Searle del 2019 sembrerebbe la versione, per così dire, ‘aggiornata’ della distinzione contenuta nel lavoro del 2010 tra “fatti bruti” e “fatti istituzionali” (J.R. SEARLE, *Creare il mondo sociale. La struttura della civiltà umana*, cit., pp. 9-10).

³⁰⁰ Tuzet nota che il Filosofo di Berkley è sia «realista che costruttivista: il mondo esterno è indipendente da noi, ma la realtà sociale è una nostra costruzione», G. TUZET, *Filosofia della prova giuridica*, cit., p. 89.

³⁰¹ M. FERRARIS, *op. cit.*, pp. 78-79.

sociale” nei termini di Ferraris, l’epistemologia non ha alcun valore. Il reato esiste a prescindere dalla conoscenza che il soggetto ne possa o meno avere e, pertanto, colui che l’ha commesso verrà processato. In questo caso, pertanto, l’ontologia precede l’epistemologia, al pari di un “oggetto naturale”.

11. Conclusione

Cercheremo ora di riepilogare brevemente i contenuti dell’analisi condotta in questo capitolo e di spiegare come e perché intendiamo sviluppare le future ricerche. L’intento generale sotteso al capitolo – e che, di fatto, anima l’intero lavoro – è stato quello di porre in luce somiglianze (più che differenze) tra filosofia del diritto e filosofia della tecno-scienza.

A seguito di un breve chiarimento circa i rapporti tra scienza giuridica, filosofia del diritto e retorica (par. 2), è emerso che (par. 3), sotto un profilo storico-etimologico, tecnologia e retorica condividono radici comuni: sono, in effetti – seppur con alcune differenze – entrambe riconducibili al termine greco τέχνη. Entrambe sono, ad esempio, basate su un sistema di conoscenze (terzo punto dell’elenco proposto), utili (quarto punto), volte ad un fine (quinto punto), vertenti su una particolare materia (settimo punto). Tuttavia, la maggiore affinità emersa concerne il ruolo dell’esperienza, che legandosi all’ἐπιστήμη (un sapere che abbiamo definito, per semplicità, ‘teorico’) conduce ad una domanda etica, vertente cioè sulle modalità tramite cui questo connubio di teoria e prassi debba avvenire. In relazione a questo ultimo aspetto, con buona pace di Hume, l’analisi qui proposta da un piano descrittivo si muove ad un piano prescrittivo.

Tuttavia, prima di giungere alla questione etica, ricordiamo che la *commixtio* tra teoria e prassi, nell’ambito della filosofia della scienza, è stato un tema controverso che ha dato adito ad una frattura (quella appunto tra ἐπιστήμη e τέχνη, par. 4), che, solo recentemente, grazie anche agli studi di Federica Russo e allo sviluppo del termine di “filosofia della tecno-scienza” si è iniziato a ricomporre (par. 5). Si è quindi cercato di comprendere quali siano le particolarità epistemologiche ed ontologiche facenti capo a quest’area di sapere, in cui l’elemento distintivo consiste nel riconoscimento della mediazione tecnologica tra soggetto e realtà: lo strumento tecno-scientifico che

entra a far parte del sapere (a partire da un momento storico all'incirca coincidente con la nascita del pensiero scientifico moderno con Galilei) permette così maggiori accessi epistemici rispetto a tempi precedenti (par. 6 e par. 6.1), e le informazioni da esso raccolte contribuiscono alla costruzione dei nostri modelli teorici, da un punto di vista non solo epistemologico ma anche ontologico (par. 6.2 e par. 7). Mentre il par. 8 è stato volto a riassumere ed anticipare i successivi sviluppi, i par. 9 e 9.1 hanno dedicato attenzione al costruttivismo di Vittorio Villa; infine, il par. 10 ha proposto una forma di realismo comune tanto all'ambito tecno-scientifico che giuridico.

L'analisi condotta ha riguardato prevalentemente profili epistemologici e ontologici, in relazione ad entrambe le aree di sapere (filosofia della tecno-scienza e filosofia del diritto). Si noti sin d'ora – ma la questione verrà ripresa *infra cap.* III, par. 1 – che è possibile rilevare alcuni elementi in comune: il ruolo determinante dell'esperienza, che permette l'acquisizione di conoscenza basilaramente necessaria alla predisposizione dei modelli e allo sviluppo di schemi concettuali; l'intelaiatura relazionale, presente sia nel caso delle conoscenze situate che dei concetti che compongono un dato schema concettuale; infine, i limiti, fisici e non, a cui è sottoposta tanto l'attività del tecno-scienziato quanto quella del giurista.

Dal nostro punto di vista, le indicazioni che provengono da queste aree di sapere sono da intendersi, per il giurista odierno, come complementari, non disgiunte né tantomeno antitetiche. Si ritiene infatti che tali contributi possano trovare luogo (e, nei fatti, già lo trovano: perlomeno in relazione allo strumento tecno-scientifico³⁰²) all'interno di quello che Salvatore Di Piazza ha definito come lo “statuto epistemologico della retorica aristotelica”, per il quale «le *dimostrazioni* del retore sono sempre fallibili e le verità che può raggiungere sono sempre verità “per lo più”»³⁰³.

³⁰² F. PUPPO, *La ricerca degli argomenti nelle banche dati: l'ars topica nel XXI secolo*, cit., in particolare p. 40 e pp. 51-52; P. MORO, *Topica e informatica giuridica. Sui fondamenti della ricerca elettronica dell'argomentazione forense*, in U. PAGALLO (a cura di), *Prolegomeni d'informatica giuridica*, Padova, 2003, spc. pp. 273-274 che però parla di argomentazione forense come attività comprensiva della retorica. Si tratta, insomma, di quelli che Giovanni Sartor ha recentemente definito come “sistemi basati sulla conoscenza giuridica”, G. SARTOR, *L'intelligenza artificiale e il diritto*, Torino, 2022, p. 107.

³⁰³ S. DIPIAZZA, *op. cit.*, p. 50. Corsivo dell'A. Si noti che la dimostrazione retorica non coincide *in toto* con la prova tecnica (appartenente in senso stretto al metodo retorico), né tantomeno sembra identificata con la prova non tecnica, cfr. F. PIAZZA, *op. cit.*, cit., pp. 157-158.

In altre parole, all'interno del processo di rinvenimento di tali dimostrazioni, riteniamo possibile includere lo strumento tecno-scientifico, che non sarà una prova né tecnica né atecnica, ma potrebbe forse candidarsi ad acquisire la natura di *tertium genus*, poiché non solo demandabile al soggetto oratore (che ne farà un certo uso: preliminarmente al discorso ma anche potenzialmente *in itinere*), ma altresì alle caratteristiche intrinseche dello strumento tecno-scientifico stesso – nel mezzo, quindi, di queste due tipologie. Questo dato di fatto ci sembra rappresentare la portata maggiore del lavoro di Russo: il metodo delle pratiche tecno-scientifiche studiate tramite la lente della filosofia dell'informazione induce ad includere all'interno del 'mondo in comune' anche gli oggetti tecno-scientifici³⁰⁴, in virtù del loro apporto epistemologico: essi, infatti, consentono accessi epistemici altrimenti preclusi. In questo modo, le caratteristiche della conoscenza tecno-scientifica poste in luce non ineriscono (più) soltanto a quella determinata area di sapere, ma entrano a far parte anche del contesto retorico³⁰⁵.

Poiché, tuttavia, 'la mappa non è il territorio'³⁰⁶ e quindi i modelli sviluppati e posti alla base del funzionamento degli strumenti tecnologici forniscono solo alcune indicazioni circa la realtà che si intende mappare, sembra necessario – e non solo opportuno – sviluppare un'adeguata cornice etica. Un'etica che possa divenire un metodo³⁰⁷, non da intendersi come riducibile ad un insieme di regole da applicare meccanicamente, conducendo così ad una sorta di assopimento del pensiero critico (rischio che si intravede chiaramente nel caso di un *corpus* deontologico), ma cercando

³⁰⁴ Posizione, peraltro, in linea con F. PUPPO, *La ricerca degli argomenti nelle banche dati: l'ars topica nel XXI secolo*, cit., in particolare p. 48 allorquando scrive che «[r]icomprendere la fase dell'interrogazione booleana all'interno dell'attività retorica consente [peraltro] di scoprire che, a ben vedere, essa migliora in forza di questo approccio "dialettico" al sistema informatico».

³⁰⁵ La tecnologia sarebbe quindi idonea, ad esempio, a porsi come un elemento incluso nell'entimema: nei termini di D'Agostini, sarebbe cioè in grado di entrare a far parte di quelle «collezioni o combinazioni di fatti» che costituiscono la premessa minore del ragionamento retorico (F. D'AGOSTINI, *L'uso scettico della verità*, cit., p. 42). Il risultato ricavabile tramite lo strumento tecno-scientifico svolge così una funzione non così dissimile dalle massime d'esperienza, ricoprendo il medesimo ruolo topico-euristico; esse, infatti, «consentono il ricorso a una pluralità di prospettive ritenute significative per l'indagine e forniscono una serie di *tópoi* utilizzabili quali premesse per la soluzione dei diversi problemi che ci si trova a dover affrontare durante l'attività svolta all'interno dei contesti di scoperta, di ricerca, decisione e giustificazione», G. UBERTIS, *Profili di epistemologia giudiziaria*, Milano, 2021² [2014], p. 89, corsivo dell'A.

³⁰⁶ Espressione che mutuiamo da F. PUPPO, *Metodo, pluralismo, diritto. La scienza giuridica tra tendenze 'conservatrici' e 'innovatrici'*, cit., p. 53.

³⁰⁷ Inteso come 'via', 'percorso' (cfr. G. ZACCARIA, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, cit., p. 154).

di valorizzare il ruolo del soggetto e della situazione specifica. Il soggetto assume, dunque, tanto in ambito retorico quanto nel conteso tecno-scientifico centrale importanza: questa considerazione, che emerge chiaramente dal pensiero di Russo, conduce l'Autrice a prospettare un'etica costruzionista, in cui «virtue ethics may be a good candidate for the analysis of techno-scientific practises»³⁰⁸ e rinnovare pertanto l'attenzione nei confronti della φρόνησις aristotelica³⁰⁹. Non si può, a tal proposito, fare a meno di notare che tale operazione si pone del tutto in linea con l'intento di Puppo, il quale, in ambito giuridico, propone un «progetto di *fondazione retorica del diritto*: “fondazione” e non “concezione” (per quanto, certamente, la mia sia anche una concezione retorica del diritto) perché la mia intenzione è fondare il diritto sulla retorica»³¹⁰. In altre parole e molto semplicemente, si intende sostenere che il problema in questione non consiste nel mezzo tecnologico in sé, ma nell'utilizzo, da parte del soggetto, che di esso se ne fa. Proprio per questo motivo, partendo dalle indicazioni che ci provengono dall'apparato retorico, analizzeremo dapprima il ruolo dell'ἦθος per poi tentare di sviluppare un modello etico basato sulle virtù.

³⁰⁸ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 209.

³⁰⁹ Come, peraltro, si è già posto in luce in G. CANIGLIA, R. FREETH, C. LUEDERITZ, J. LEVENTON, S.P. WEST, B. JOHN, D. PEUKERT, D.J. LANG, H. VON WEHRDEN, B. MARTÍN-LÓPEZ, I. FAZEY, F. RUSSO, T. VON WIRTH, M. SCHLÜTER, C. VOGEL, *Practical wisdom and virtue ethics for knowledge co-production in sustainability science*, in *Nature Sustainability*, 2023, *passim*. Ciò parrebbe rilevante poiché, come spiega Pellegrini, fornendo una lettura della φρόνησις in linea con l'impianto metodologico proposto (e quindi, auspicando il recupero di una τέχνη in senso autentico, in cui induttivismo e deduttivismo siano assunti come strumenti teorici complementari), «[i]l bene pratico si specifica sempre come fine determinato delle singole azioni; in ciò è competente solo l'uomo virtuoso la cui deliberazione pratica (la *proairesis*, che ha sempre a che fare tanto con la virtù naturale che con la *phronesis*) è sempre determinazione del fine e dei mezzi insieme. Non si dà un fine assoluto, indiscusso la cui conoscenza preceda la corretta applicazione dei mezzi: è questo il senso della polemica aristotelica contro la platonica idea del bene», cfr. G. PELLEGRINI, *L'agire fra normatività ed ethos. L'ermeneutica come filosofia pratica e le aporie della fondazione dell'etica*, in *Iride*, 2, 2001, p. 348. Corsivi dell'A.

³¹⁰ F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., p. XV. Corsivo dell'A. Lo stesso auspica, nel contesto argomentativo, C.W. TINDALE, *Rhetorical argumentation. Principles of Theory and Practice*, Thousand Oaks, 2004, p. 7, precisando che «[o]f course, the focus on the rhetorical does not mean that the other two perspectives [the logical and the dialectical one] can be dismissed. Product, procedure, and process are each important ideas in the understanding of and theorizing about arguments. While they can be discussed and studied in isolation, in actual argumentative contexts we might expect each to be present, and a complete theory of argument will accommodate the relationship among the three. Still, it is the rhetorical that must provide the foundations for that theory, and it will influence how we understand and deal with the logical and the dialectical in any particular case». Per una disamina dell'approccio logico, dialettico e retorico nell'ambito delle teorie dell'argomentazione, cfr. J.H.M. WAGEMANS, *op. cit.*, pp. 576-581.

CAPITOLO SECONDO

IL CONCETTO DI “ETHOS”

IL FATTORE ARGOMENTATIVO ETICO IN AMBITO RETORICO

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La nozione di “ἦθος” oggi: lo stato dell’arte – 3. L’ἦθος secondo la filosofia del linguaggio – 4. Il transito del significato di ἦθος dalla civiltà greca alla cultura romana – 5. Il concetto di ἦθος come “luogo-di-dimora”: ontologia ed etica secondo Martin Heidegger – 5.1. Ontologia: essere – 5.2. Ontologia: esserci – 6. Etica: il rifiuto della metafisica e l’etica originaria – 7. Una proposta alternativa ad Heidegger? *Etica senza ontologia* di Hilary Putnam – 8. L’ἦθος nell’età dell’informazione – 8.1. La linguistica computazionale – 8.2. Problematiche sottese all’ἦθος computazionale – 9. Conclusione.

1. Introduzione

Il capitolo si propone di delineare un quadro riassuntivo dei significati di ἦθος, che viene provvisoriamente ed approssimativamente definito come «mezzo (prova o argomentazione) che possiamo utilizzare per ottenere e stabilizzare una credenza»¹. Si cercherà di comprendere quali sono le definizioni proposte e le problematiche sottese alla sua individuazione, cercando di indagarne il significato sotto molteplici aspetti. Si analizzeranno le indicazioni provenienti dalle teorie dell’argomentazione (par. 2) e dalla filosofia del linguaggio (par. 3); verranno condotte indagini anche da un punto di vista storiografico, in particolare con riferimento al transito del concetto da Atene a Roma (par. 4), e prestando attenzione al pensiero di Martin Heidegger (par. 5). Il ‘salto’ cronologico dall’età greco-romana agli anni Venti del secolo scorso è giustificato da due motivi principali. In primo luogo, l’indagine inerente alla letteratura contemporanea delle teorie dell’argomentazione ci condurrà ad analizzare il

¹ ARISTOTELE, *Retorica*, 1355a 4-6 = F. PIAZZA, *La Retorica di Aristotele. Introduzione alla lettura*, Roma, 2015² [2008], p. 46. Viene anche definito, *ex multis*, «garanzia del discorso» (C. PLANTIN, *Ethos, persona e autorità*, in *L’analisi linguistica e letteraria*, 2, 2011, p. 330) oppure come l’immagine percepita di un personaggio pubblico (cfr. D. WALTON, *Character Evidence. An Abductive Theory*, Dordrecht, 2006, p. 62).

frammento 119 di Eraclito, che verrà rielaborato proprio da Heidegger; in secondo luogo, presteremo particolare attenzione alle riflessioni del Filosofo della Selva Nera giacché, come noto, è esponente, in area teutonica, dei rinnovati studi filosofici del Novecento sul pensiero aristotelico. Lo studio sul pensiero di Heidegger assumerà centrale importanza nel capitolo: a seguito di un'analisi sul concetto di “essere” (par. 5.1) ma, soprattutto, di “esserci” (par. 5.2) verrà posta in luce la connessione tra ἦθος ed etica, e quindi l'ingerenza dell'etica nella sfera retorica tramite, appunto, la πίστις dell'ἦθος. In altre parole, proprio perché l'ἦθος fa parte della struttura retorica è possibile attribuire a quest'ultima un valore etico. L'indagine circa il pensiero del Filosofo tedesco condurrà, dunque, ad esaminare il ruolo dell'etica (par. 6), dando conto della posizione contraria di Hilary Putnam (par. 7). Da ultimo, ci proponiamo di dedicare un approfondimento riguardante una diversa e, per certi versi, problematica modalità di configurare il concetto di ἦθος, domandandoci se ed in che misura sia possibile relegarlo ad informazione (par. 8), quesito che, nell'età dell'informazione contemporanea, si pone anche in ambito retorico. Come sarà più estesamente spiegato in seguito, si ravvisano perplessità a tal riguardo: da una parte, per le caratteristiche intrinseche della linguistica computazionale (par. 8.1); dall'altra, per le specifiche problematiche in cui incorre l'ἦθος computazionale (par. 8.2).

Ricordiamo preliminarmente la posizione dell'ἦθος nella struttura retorica:

«[o]gni discorso (*logos*) – dice infatti Aristotele poco più avanti – “è costituito da tre elementi, da *colui che parla* (*ek te tou legontos*), da *ciò di cui si parla* (*perí ou legei*) e da *colui a cui < si parla >* (*pros on*), e il fine (*telos*) è rivolto a quest'ultimo, intendo l'ascoltatore” (*Rhet.* 1358a 37-b1). Si tenga presente, a scanso di equivoci, che si tratta di tre elementi interni che costituiscono il discorso nella loro interezza. [...] A ciascuno di questi tre elementi costitutivi di ogni interazione discorsiva corrisponde una diversa *pistis* tecnica: quella fondata “sul carattere di colui che parla (*en to ethei tou legontos*)”; quella consistente “nel disporre l'ascoltatore in un certo modo (*en to ton akroatén diatheinai pos*)” e quella che si realizza “nel discorso stesso (*en autó to logo*)” (1356a 2-4). Le tre *entechnoi pistesi* sono dunque, come si usa dire per brevità, *ethos*

(“carattere”), *pathos* (“emozione”) e *logos* (qui soprattutto nel senso di “argomento del discorso”, Grimaldi, 1972)»².

Si precisa, inoltre, che si predilige lo studio dell’ἦθος per due motivi principali: in primo luogo, esso è considerato l’elemento più persuasivo del contesto retorico – *rectius*, «rappresenta “per così dire, quasi la *pistis* più forte”»³: per questo motivo sarà prediletto rispetto al λόγος oppure al πάθος (anche se i tre, nel discorso retorico, si danno sempre congiuntamente); *in secundis*, sembrerebbe rivestire un ruolo determinante nel contesto giuridico, in particolare nella posizione del giudice. Esso rappresenterebbe cioè l’elemento distintivo che differenzia l’ambito giuridico da quello politico⁴.

² F. PIAZZA, *op. cit.*, p. 49. Corsivi dell’A. il riferimento dell’Autrice è a W. Grimaldi, *Studies in the Philosophy of Aristotle’s Rhetoric*, in *Hermes Einzelschriften*, numero monografico, pp. 1-151.

³ ARISTOTELE, *Rhetorica*, 1356a 13 = F. PIAZZA, *op. cit.*, p. 91. Verrà in seguito specificata la nozione di πίστις (*pistis*). Per ora ci si limita solo a definire la retorica come un «*corpus* di conoscenze relativamente sistematiche e insegnabili, che pertanto ammette l’individuazione di un *metodo*. Tale metodo ruota intorno alla nozione di *pistis* (Rhet. 1354a 11-14 e 1355a 4) ed ha come obiettivo quello di “scoprire per ogni argomento, ciò che può risultare persuasivo” (Rhet. 1355b 27)». F. PIAZZA, *op. cit.*, p. 31, corsivi dell’A.

⁴ Secondo quanto spiega Kahn, l’ἦθος non soltanto rappresenterebbe l’elemento distintivo dell’ambito giuridico, ma sarebbe anche il pilastro sul quale si erge l’autonomia del diritto (in linea, come spiega l’Autore, con il pensiero di R. Dworkin ed E. Garver, in particolare nella sua opera *For the sake of argument: practical reasoning, character, and the ethics of belief*). Il saggio giunge a tal conclusione partendo da una domanda: cosa distingue il ragionamento giuridico dalle altre forme di ragionamento politico? Kahn nota che se la modernità tentò di rispondere indicando, da un lato, la volontà del sovrano, dall’altro il contenuto sistematico del diritto, buona parte del Novecento ritenne invece che non ci fosse alcun distinguo tra diritto e politica: «[i]f politics is an art of compromise, then law was an art of “balancing”», P.W. KAHN, *Judicial Ethos and the Autonomy of Law*, in *Dickinson Law Review*, 110(4), 2006, p. 934. In seguito, l’autonomia del diritto iniziò ad essere teorizzata come «an experience that lies between the domain of formal rationality, on the one hand, and individual or group preferences, on the other – that is, between logic and politics», P.W. KAHN, *op. cit.*, p. 935. Nel mezzo di queste due domini, si trova quello della narrativa, connaturata in una comunità, che diede vita, secondo l’Autore, a tre diversi atteggiamenti: lo story-telling (di cui gli elementi, quali azione, agency, tempo e spazio sono definiti anche “blocchi di costruzione etotici” («ethotic building blocks») secondo J. S. BAUMLIN, C. A. MEYER, *Positioning Ethos in/for the Twenty-First Century: an Introduction to Histories of Ethos*, in *Humanities*, 7(78), 2018, p. 16) l’elaborazione di valori pubblici in una data comunità, la teorizzazione di un bisogno del diritto della narrativa. In questo terzo filone (che interessa anche la restante parte del saggio), ciò che assume rilevanza è l’integrità, che è considerata importante quanto la logica del discorso. Essa, secondo l’Autore, è interna all’argomentazione giuridica offerta e si manifesta con l’enunciazione di buone ragioni a sostegno di una tesi (cfr. P.W. KAHN, *op. cit.*, pp. 935-936). Con toni simili si esprime anche V. VILLA, *Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali*, Milano, 1984, in particolare pp. 244-245, che, però estende tale particolarità metodologica, propria del contesto giuridico, all’ambito c.d. ‘scientifico’: le decisioni metodologiche, in quanto decisioni pratiche, in ambedue i casi necessitano di buone ragioni a sostegno delle rispettive scelte. Il modello giuridico viene così esteso all’ambito delle scienze naturali (si v. anche V. VILLA, *Il diritto come modello per le scienze naturali*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, 5, 2005, pp. 31-41).

2. La nozione di “ἦθος” oggi: lo stato dell’arte

Lo studio dell’ἦθος suscita oggi interesse in molteplici aree di sapere: dagli studi di psicologia a quelli inerenti alla cognizione⁵, l’ἦθος viene analizzato al fine di studiare la credibilità della fonte nel processo di persuasione⁶. La nozione di ἦθος ha coinvolto l’utilizzo, da parte di mass media e compagnie pubblicitarie, di figure note (come personaggi dello spettacolo, politici o aziende multinazionali) nel tentativo di trasmettere la notorietà dal marchio o dal soggetto alla notizia od oggetto da pubblicizzare⁷. Parrebbe, quindi, porsi il problema di comprendere cosa sia esattamente l’ἦθος, al fine di poterne replicare gli effetti in alcuni contesti (ad esempio, quello commerciale) o per prevenire possibili abusi.

Ciò ha condotto alcuni studi, in particolare il filone chiamato “French Discourse Analysis”⁸, ad interessarsi dell’argomento, nel tentativo di comprendere come analizzare quello che viene oggi anche chiamato “argomento etotico”⁹. Fra le maggiori rappresentanti di quest’area ricordiamo, ad esempio, Ruth Amossy, che in un suo scritto considera l’ἦθος, in una prospettiva retorica, al ‘crocevia’ di due discipline, la pragmatica del linguaggio e la sociologia, in un rapporto di complementarità. La pragmatica, che si rifà (“descend”), secondo l’Autrice, al pensiero aristotelico, considera l’ἦθος come «costruito all’interno dell’interazione verbale, ed è puramente interno al discorso»¹⁰; viceversa, la sociologia sostiene che l’ἦθος sia «iscritto in uno scambio simbolico governato da meccanismi sociali e posizioni istituzionali esterne»¹¹. Ciò porterebbe a concludere che, per rinvenire le tracce dell’ἦθος, entrambi questi elementi debbano essere considerati¹².

⁵ T. HERMAN, *Ethos and pragmatics*, in *Languages*, 7(165), 2022, p. 165.

⁶ T. HERMAN, *op. cit.*, p. 1; l’Autore, nello stesso luogo, spiega così che la credibilità della fonte (‘credibility of the source’) è il risultato di tre caratteristiche differenti per gli studi di marketing: competenza (‘expertise’), affidabilità (‘trustworthiness’) e omofilia (‘homophily’), che corrispondono, secondo l’Autore, a “good sense, virtue and good will”. Avremo modo di tornare in seguito sul tale distinguo.

⁷ T.O. SLOANE, *Encyclopedia of rhetoric* (ed.), New York, 2001, p. 275.

⁸ T. HERMAN, *op. cit.*, p. 3.

⁹ C. PLANTIN, *op. cit.*, p. 331.

¹⁰ R. AMOSSY, *Ethos at the Crossroads of Disciplines: Rhetoric, Pragmatics, Sociology*, in *Poetics Today*, 22(1), 2001, p. 5.

¹¹ R. AMOSSY, *op. cit.*, p. 5. Viene qui anticipato il distinguo che si pone tra ἦθος situazionale (o pre-discorsivo) ed ἦθος discorsivo, di cui si parlerà a breve.

¹² Weresh, commentando il saggio di Amossy ha modo di specificare che l’‘appeal etotico’ sia rinvenibile (da un punto di vista pragmatico e sociologico) «both in the authority constructed by the

Di origine francesce, ma non nominato all'interno dell'area della French Discourse Analysis, è poi Christian Plantin¹³ il quale, legando l'ἦθος sia alla persona che all'autorità¹⁴, giunge pressoché alla stessa conclusione di Amossy. Spiega infatti Plantin che Aristotele distinguerebbe, da una parte, l'ἦθος “proprio”, «cioè l'autofinzione, la costruzione della faccia che l'oratore intende presentare al pubblico»¹⁵, dall'altra l'ἦθος del suo pubblico, inteso come la «sintesi delle informazioni che gli permettono di farsi un'idea a priori dei suoi destinatari». La prima strategia implica due fasi: quella della “presentazione di sé” e quella successiva dell’“immagine di sé”. La fase iniziale si riferisce, secondo l'Autore, ad una fase attiva, di processo, in cui l'oratore produce l'immagine di se stesso; con la seconda, invece, s'intende «il prodotto, l'immagine di sé, nella forma in cui si attende che venga recepita dal destinatario»¹⁶.

Non è tuttavia sin qui chiaro se l'ἦθος sia rinvenibile esclusivamente all'interno del discorso o anche all'esterno di esso: è, in effetti, «costituito di linguaggio»¹⁷ ed è

speaker and in the active processing of information by the audience, which uses stereotype to call upon the ethos that exists within those stereotypes. This results in what Amossy refers to as both discursive authority and prediscursive institutional ethos», M.H. WERESH, *Ethos at the Intersection: Classical Insights for Contemporary Application*, in *Nevada Law Journal*, 20(3), 2020, p. 892.

¹³ Si ricorda che Plantin, secondo quanto scrive S. TOMASI, *L'argomentazione giuridica dopo Perelman. Teorie, tecniche e casi pratici*, Roma, 2020, pp. 68-85, è uno dei principali Autori contemporanei post perelmaniani, maggiormente interessato all'argomentazione sotto un profilo pragmatico, attento, quindi, allo studio delle regole che governano un dato contesto argomentativo. In particolare, il “modello di Plantin”, così come spiegato da Tomasi, è caratterizzato principalmente dai seguenti elementi: un trologo, per cui è necessaria la presenza (per Plantin, dialettica) di un terzo nell'argomentazione, tra le parti; l'interazione, dalla quale origina l'argomentazione che presuppone differenza di opinioni; l'emozione, che l'Autore non esita ad identificare con la “logica dei soggetti”, «che attribuisce espressa rilevanza alla persona e alle sue affezioni, delle quali cerca di darne una rappresentazione», S. TOMASI, *op. cit.*, p. 80. Con riguardo a quest'ultimo elemento, Plantin stesso afferma che «la questione della persona è fondamentale sia per la logica naturale, nel suo obiettivo di costruire una logica dei soggetti, sia per le logiche presuntive, che rinunciano al postulato di un argomentare astratto fornito di informazioni sicure e complete, per sostituirgli il postulato di un locutore contestualizzato, capace di rivedere e migliorare, mentre argomenta, le conoscenze a partire dalle quali argomenta», C. PLANTIN, *op. cit.*, p. 340.

¹⁴ C. PLANTIN, *op. cit.*, p. 29, distingue tre ‘angolature’ della persona: «la persona come fonte del discorso e l'‘uso’ che se ne può fare in funzione di prova, cioè come strumento di influenza; la persona come destinatario del discorso (ovvero il carattere dell'uditorio); la persona come oggetto del discorso e cioè gli assi di costruzione della persona topica». Quanto riportato in corpo di testo si riferisce alla prima di queste categorie. Il nesso tra ἦθος ed autorità è inoltre presente nel pensiero di M. Foucault, secondo quanto spiegano J.S. BAUMLIN, C.A. MEYER, *op. cit.*, p. 7: Foucault riterrebbe l'ἦθος funzionale a garantire l'autorità, più precisamente «along with a speaker's “cultural dress,” ethos identifies the ritualized *modes of address* that confer authority upon those who would “speak on behalf” of some group – some institution, organization, party, or class interest». Corsivo dell'A.

¹⁵ C. PLANTIN, *op. cit.*, pp. 331-332, così come la citazione che segue.

¹⁶ *Ibidem*, p. 331.

¹⁷ *Ibidem*, p. 333, così come la citazione seguente.

«costruito da tratti che appartengono a tutti i livelli del sistema linguistico», motivo per cui è considerato anche una categoria stilistica (coinvolgente quindi, ad esempio, la voce, le scelte lessicali e la sintassi). L'Autore, tuttavia, affianca all'ἤθος tecnico (ottenuto tramite il discorso) anche l'ἤθος non tecnico, cioè «l'attualizzazione dell'opinione preconcepita che l'uditorio ha dell'oratore»¹⁸, solitamente studiato dalla psicologia sociale. Tale separazione, spiega Plantin, pur avendo alcuni pregi (ad esempio, nel suo stesso studio, poiché scomponibile in elementi esterni ed elementi interni al discorso) perde di vista la loro "azione congiunta" che permette al messaggio di essere persuasivo¹⁹.

Vi è, inoltre, chi sostiene che l'ἤθος sia il risultato di un processo inferenziale abduttivo²⁰ e che, come tale, si sviluppi all'interno del linguaggio, ma non sia da

¹⁸ *Loc. ult. cit.*

¹⁹ Ciò si comprende anche da quanto l'Autore spiega all'esordio del suo scritto, in cui precisa che l'ἤθος viene talvolta inteso come esclusivamente (e dunque erroneamente) connesso alla voce degli esperti e alla critica delle fonti e ciò conduce a rifiutare gli argomenti d'autorità in quanto tali. Ciononostante, spiega Plantin, l'ἤθος resta comunque ancorato a «forme d'autorità sociale differenti da quelle dell'*expertise* scientifica» (C. PLANTIN, *op. cit.*, p. 330, corsivo dell'A.): un esempio su tutti, l'autorità del giudice, le cui argomentazioni non possono essere rifiutate in virtù del sistema giuridico che regge tale funzione. In altre parole, l'ἤθος del giudice non risulterebbe soltanto dal ragionamento giuridico condotto, ma anche dal suo ruolo istituzionale: concretamente, ad esempio, nel suo trovarsi in un Tribunale o nell'essere tal figura prevista all'interno del dettato costituzionale. Si noti come, in linea con questa conclusione, l'elemento extra-linguistico è necessario anche secondo quanto emerge, da un punto di vista della pragmatica linguistica, dalla lezione di J.R. Searle. Il Filosofo, infatti, sostiene che le Dichiarazioni del secondo tipo (alveo nel quale rientrano anche le decisioni giudiziali) necessitano dell'«esistenza di determinate istituzioni extralinguistiche, e che richiede anche, in genere, che nell'ambito di quelle istituzioni il parlante rivesta una particolare posizione rispetto all'ascoltatore, solitamente una posizione di autorità», J.R. SEARLE, *Il mistero della realtà (= The Basic Reality and the Human Reality*, tr. it. di P. Di Lucia e L. Passerini Glazel), Milano, 2019, p. 194.

²⁰ Ne è un esempio Douglas Walton, in D. WALTON, *Character Evidence. An Abductive Theory*, Dordrecht, 2006, che combina il ragionamento abduttivo con il ragionamento pratico simulato. L'inferenza abduttiva viene spiegata dall'Autore (che riprende il pensiero di Josephson e Josephson) nel modo seguente:

- 1.D è una raccolta di dati;
- 2.H spiega D;
- 3.Nessun'altra ipotesi riesce a spiegare D come fa H;
- 4.Quindi H è probabilmente vera.

Ciò che conta quindi affinché H sia considerata probabilmente vera sono i seguenti elementi: quanto decisamente H "supera" le alternative; quanto H è "buono" ("good"), indipendentemente dalle altre alternative; i giudizi sull'affidabilità dei dati; quanto si è certi che tutte le possibili spiegazioni alternative siano state considerate; considerazioni pragmatiche (es. i costi dell'essere nello sbagliato e i benefici di essere nel giusto); quanto sono forti i bisogni di giungere ad una conclusione immediata. Cfr. D. WALTON, *op. cit.*, p. 60. Per ovviare a questo problema, l'Autore suggerisce di considerare il carattere come una nozione per sua natura interpersonale, per tale intendendosi implicante la presenza di almeno due agenti. L'agente primario conduce certe azioni, mentre l'agente secondario le osserva (*ibidem*, p. 63). Per agente si intende «[a]n agent is an entity that has goals, and has the capability of carrying out actions in a particular situation. An agent also has information on the situation. This may be incomplete, and may even be mistaken, but an agent has the capability of bringing in new information, and of correcting or revising the old information, as the situation changes» (*ibidem*, p. 46).

ricondursi esclusivamente all’ambito retorico, ma in quello più ampio della pragmatica linguistica²¹. Herman, ad esempio, spiega che si pongono una serie di problemi teorici non indifferenti a tal riguardo²²: pur rinvenendosi all’interno del linguaggio, ἡθός non potrebbe essere considerato al pari delle implicature di Grice²³, poiché, secondo

L’agente ha inoltre la capacità di percepire le conseguenze delle sue azioni, una volta che ha agito e la capacità di cambiare le sue azioni, una volta che ne comprende le conseguenze (chiamate capacità ‘feedback’) – *ibidem*, p. 47. Si noti come tale caratteristica (ovvero la capacità di prendere decisioni) è inoltre distintiva (insieme alla capacità di comprendere concetti morali, come “buono” e “cattivo”) di altri modelli di agente, in particolare dell’agente morale delineato da K.E. HIMMA, *Artificial agency, consciousness, and the criteria for moral agency: what properties must an artificial agent have to be a moral agent?* in *Ethics and Information Technology*, 11, 2009, p. 24. Il ragionamento che conduce l’agente, secondo l’Autore, è il sillogismo pratico che viene spiegato con la seguente forma:

- a. Lo scopo dell’agente è realizzare l’obiettivo x.
- b. L’azione y è il mezzo con cui realizzare l’obiettivo x.
- c. Quindi, l’agente condurrà l’azione y.

Walton, nella sua proposta, combina il ragionamento abduttivo con il ragionamento pratico simulato, anche chiamato dall’Autore “ragionamento sul ragionamento”, in cui «one person draws conclusions about how another person is (presumably) thinking, based on external observations of what this other person says or does» (D. WALTON, *op. cit.*, p. 110). Si riassumono di seguito le sei caratteristiche del ragionamento pratico simulato, che fungono, di fatto, da assunti di partenza per il ragionamento abduttivo: 1) le premesse descrivono apparenze, cioè descrivono come le cose sembrano nella situazione di un agente A dalla prospettiva dell’agente B; 2) le inferenze che l’agente B trae sono soltanto plausibili; 3) le aspettative e l’esperienza dell’agente B influenzano le inferenze che B può trarre; 4) il ragionamento muove dalle azioni osservate circa l’agente A ai presunti obiettivi dell’agente A; 5) analogia: l’agente B sarà propenso a dimostrarsi empatico nei confronti di situazioni simili che accadono all’agente A; 6) il ragionamento pratico simulato potrà essere riflessivo o autoepistemico: in tal caso, l’agente ragiona sul suo stesso pensiero (cfr. D. WALTON, *op. cit.*, pp. 128-130).

²¹ Sul nesso tra ἡθός e pragmatica linguistica si esprime similmente anche J. ŽMAVC, *Rhetorical Ethos: an Attempt at Linguistic Pragmatic Perspective on Classical Rhetoric* in *Studia Historica Slovenica Časopis za humanistične in družboslovne študije = Humanities and Social Studies Review*, 18(2), 2018, che ricorda che la pragmatica «is usually associated with a functional perspective of language and is broadly defined as the study of language use», p. 344. Allo studio dell’ἡθός attraverso le lenti della pragmatica consegue l’indagine dei “significati impliciti” (“implicit meanings”) del discorso, per tali intendendosi «a “range of meanings that go beyond what is given by the language form itself, or what is literally said”» (cfr. J. ŽMAVC, *op. cit.*, p. 351; la citazione è tratta dal lavoro di Verschueren, *Understanding Pragmatics*). Inoltre, come ricorda S. TOMASI, *op. cit.*, p. 40, la pragmatica, *rectius* l’approccio pragmatico alle teorie dell’argomentazione, ha a che fare con lo studio delle regole che governano un dato contesto argomentativo, e vede tra i suoi esponenti principali C. Plantin, P. Grice, J. Habermas, J.L. Austin e J.R. Searle.

²² T. HERMAN, *op. cit.*, p. 165.

²³ Secondo quanto spiegato da Francesca Poggi: «[a] riguardo Grice suggerisce che la conversazione sia governata da una serie di massime, le quali sono dirette a garantire un uso efficace ed efficiente della lingua ai fini dell’interazione. In estrema sintesi, ciò che viene detto è interpretato, ove possibile, come conforme alle massime in questione (almeno ad un certo livello): per mantenere tale assunto di conformità vengono spesso compiute delle inferenze esterne al contenuto delle frasi enunciate, dette ‘implicature conversazionali’. In altri termini, tutto ciò che diciamo viene interpretato, nei limiti del possibile, in chiave cooperativa, come risposta appropriata al contesto comunicativo: per far questo, però, i nostri interlocutori devono spesso andare oltre il significato di ciò che è detto, devono interpretare quello che diciamo in chiave cooperativa, ossia, appunto, come se fosse conforme (almeno ad un certo livello) alle massime conversazionali», F. POGGI, *Il modello conversazionale. Sulla differenza tra comprensione ordinaria e interpretazione giuridica*, Milano, 2020, p. 20. L’intenzionalità costituisce un elemento essenziale per tutte le implicature conversazionali; ciononostante, l’Autrice nota che queste sono indipendenti dall’intenzione effettiva del parlante. Esse, invece, dipendono da assunzioni, da parte dell’interlocutore, sull’intenzione del parlante (F. POGGI, *op. cit.*, pp. 57-61): questo parrebbe essere il

l'Autore, non è essenziale per ciò che il parlante intende comunicare. Inoltre, dal momento che si tratta di un processo abduittivo, per cui la premessa minore è solo probabile, la conclusione etica sarà logicamente invalida²⁴. Infine, la costruzione dell'ἦθος del parlante non è totalmente intenzionale (si parla, infatti, di un'“area grigia” della pragmatica): il parlante potrebbe cioè essere intenzionato a trasmettere un certo ἦθος ma fallire in questo tentativo, per cui l'interlocutore potrebbe non solo accorgersene e quindi porsi domande su questo atteggiamento, ma potrebbe persino non notarlo in alcun modo. L'Autore conclude, dunque, che l'ἦθος sarebbe «the result of multiple inferences that are drawn from many sources»²⁵: al fine di offrire uno strumento teorico che permetta di comprendere come l'ἦθος viene costruito, viene proposto uno schema, che qui si riporta, ricordandone i tratti essenziali²⁶.

punto maggiormente critico per poter aprire una comparazione con l'ἦθος. Le implicature, diversamente dall'ἦθος presuppongono un'aspettativa, da parte dell'interlocutore, circa il rispetto delle massime conversazionali da parte del parlante; inoltre, hanno a che fare con l'utilizzo di specifiche frasi (che sono intese in senso cooperativo dall'interlocutore). Ciò viene confermato anche da F. D'Agostini che definisce “implicature” come: «*inferenze* che si compiono a partire da ciò che *non* viene detto, ma per esempio viene *fatto*, o a partire da quello che viene detto, ma in particolari *contesti* che ne mutano il senso», F. D'AGOSTINI, *Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico*, Torino, 2017⁶ [2010], p. 56, corsivi dell'A. Più precisamente, parlando delle fallacie pragmatiche (ovvero legate al contesto), l'Autrice scrive: «[i]l termine ‘implicatura’ dunque sta a indicare non quel che un enunciato di fatto implica logicamente (o nell'intenzione dell'interprete), ma *quel che viene inteso* (evidentemente anche in modo erroneo) *da una persona che legge o ascolta*», F. D'AGOSTINI, *op. cit.*, p. 157. Corsivi dell'A.

²⁴ Si noti, tuttavia, che alcuni Autori, come ad esempio F. PUPPO, *op. cit.*, *passim*, considerano che la forma del discorso assuma sì rilevanza, ma non sia l'unico elemento che concorra alla formazione del ragionamento, di talché altri fattori siano da considerarsi (ad esempio, l'aspetto emotivo) al fine di risultare credibili. In altre parole, il fatto che il ragionamento sia invalido, non comporta necessariamente che questo non sia persuasivo.

²⁵ T. HERMAN, *op. cit.*, p. 4.

²⁶ *Loc. ult. cit.*

IL CONCETTO DI “ETHOS”




Immagine tratta da T. HERMAN, *Ethos and pragmatics*, in *Languages*, 7(165), 2022, p. 4.

L'Autore distingue, così, due tipologie. Per ἦθος situazionale si indicano le circostanze che precedono il discorso (tant'è vero che si parla anche di “prior ἦθος”)²⁷, che contribuisce alla creazione di una conoscenza previa della persona che parlerà, alimentando stereotipi²⁸. L'ἦθος discorsivo è, invece, costruito gradualmente all'interno del discorso e può essere mostrato, tramite tracce o “sintomi” all'interno di un testo, o detto (si distingue infatti “shown ἦθος” e “said ἦθος”). Per quanto concerne

²⁷ T. HERMAN, *op. cit.*, p. 5; R. AMOSSY, *op. cit.*, p. 7. Diversamente, C. PLANTIN, *op. cit.*, p. 337, pur sostenendo che l'ἦθος pre-discorsivo sia preliminare al discorso, include quest'ultimo in quelle che, da un punto di vista linguistico, chiama “manifestazioni della soggettività nel discorso”. Corsivo nostro.

²⁸ T. HERMAN, *op. cit.*, p. 5. L'Autore propone tre sottotipi di ἦθος situazionale, le cui caratteristiche principali si riassumono brevemente: 1. Generico: consiste nello ‘stereotipo di default’ cioè in tutte quelle informazioni a cui la mente rimanda innanzi ad un enunciato di cui si sa poco o nulla (viene proposto l'esempio dell'annuncio sul palco del fisico tedesco Marcus Rhein che ha vinto il premio Nobel: non conoscendo il personaggio, lo spettatore inizierà a pensare a stereotipi riguardo l'essere di nazionalità tedesca, l'essere un fisico, aver vinto il premio Nobel); 2. Specifico: consiste in tutto ciò che è noto rispetto ad un determinato personaggio, prima del discorso di quest'ultimo (si pensi, ad esempio, alla vita privata dei politici); 3. Atteso: consiste nell'aspettativa circa il momento in cui l'oratore parlerà. In senso contrario, come si avrà modo di discorrere in seguito più diffusamente, F. PIAZZA, *op. cit.*, p. 93, invece precisa che l'ἦθος non precede il discorso ma promana da esso. L'ἦθος comunicazionale e l'ἦθος esistenziale menzionati nella tabella si riferiscono rispettivamente all'immagine del parlante come direttore (“manager”) del proprio discorso e l'immagine del parlante in riferimento alla sua personalità.

il primo, esso ha a che fare con espressioni non-verbali, paraverbali e verbali²⁹; il secondo pertiene, invece, a tutto ciò che l'oratore afferma a proposito di sé³⁰.

Emerge, quindi, stando alle proposte analizzate, che l'ἦθος non sia da considerarsi come meramente interno al discorso, ma costituito anche da elementi esterni ad esso; siano essi collocati all'interno di uno scambio simbolico nel contesto sociale (come suggerisce Amossy), o provenienti da opinioni preesistenti circa il parlante (come sostiene Plantin). Anche all'interno dell'analisi di Walton la combinazione del ragionamento abduittivo con il ragionamento pratico simulato conduce a ritenere essenziali per la formazione del giudizio sul carattere elementi esterni al discorso³¹, così come nel modello ideato da Herman l'ἦθος discorsivo si accompagna a quello situazionale. L'ἦθος complessivamente inteso si troverebbe quindi in una situazione di intermezzo³² tra il parlante e l'uditorio.

3. L' ἦθος secondo la filosofia del linguaggio

Vi sono, tuttavia, posizioni che parrebbero a prima vista differenti. Secondo quanto spiega Francesca Piazza in *La Retorica di Aristotele. Introduzione alla lettura*, l'ἦθος è una «*pistis* tecnica [...] realizzata attraverso il parlante»³³. L'Autrice, nel solco

²⁹ T. HERMAN, *op. cit.*, p. 8.

³⁰ T. HERMAN, *op. cit.*, p. 9. L'ἦθος detto viene anche classificato come la terza tipologia di “manifestazione della soggettività nel discorso” secondo C. PLANTIN, *op. cit.*, p. 337. Si noti che il distinguo tra ἦθος situazionale e discorsivo ricalca la distinzione aristotelica tra ἦθος tecnico, ottenuto tramite il discorso, ed ἦθος non tecnico che consiste nella «attualizzazione dell'opinione preconcepita che l'uditorio ha dell'oratore», cfr. C. PLANTIN, *op. cit.*, p. 333; di cui anche, similmente, la nozione di πίστις, F. PIAZZA, *op. cit.*, p. 91.

³¹ Ne sono un esempio i presupposti 3) e 5) del ragionamento pratico simulato, in cui, rispettivamente, le aspettative e le esperienze dell'agente che esprime il giudizio influenzano le inferenze che l'agente può trarre e in cui l'agente empatizza per analogia rispetto alla propria posizione (si v. nt. 19).

³² M.H. WERESH, *op. cit.*, p. 899; in termini simili si esprime anche J.S. Baumlin nell'affermare che l'ἦθος è da intendersi sia come “person” che come “persona”, rispettivamente, le «the inner and the outer versions of self» J.S. BAUMLIN, C.A. MEYER, *op. cit.*, p. 6 e ribadito, nonché precisato, in J.S. BAUMLIN, *From Postmodernism to Posthumanism: Theorizing Ethos in an Age of Pandemic*, in *Humanities*, 9, 2020, p. 4, in cui, con riferimento allo scritto citato, l'Autore scrive che «the binary between an existentialist ethos-as-revealed and a social-constructionist ethos-as performed still holds».

³³ ARISTOTELE, *Retorica*, 1356a 13 = F. PIAZZA, *op. cit.*, p. 91, corsivo dell'A. Come noto, ad esso si accompagnano il λόγος ed il πάθος definiti rispettivamente da Piazza come “argomento del discorso” ed “emozione” essenziali per la persuasione retorica. I mezzi di persuasione rappresentano le tre componenti della struttura retorica: colui che parla, ciò di cui si parla e colui a cui si parla (F. PIAZZA, *op. cit.*, p. 91). Similmente seppur in termini più generali, Herman traduce ἦθος con “character of the speaker”, πάθος con “emotions of the audience” e λόγος con “speech and argumentation” (T. HERMAN, *op. cit.*, p. 1).

delle indicazioni di William Grimaldi, ricorda che è possibile distinguere in *Retorica* almeno cinque diverse accezioni di πίστις. Vengono, tuttavia, spiegate dall’Autrice solo tre di esse, le più rilevanti per il contenuto del testo³⁴. Πίστις può essere così intesa come “persuasione” o “credenza”, cioè quel «particolare stato mentale ottenuto grazie all’uso di affermazioni ragionevoli»³⁵; un secondo significato è dato dal processo inferenziale grazie al quale tale stato mentale viene ottenuto (ad esempio, l’entimema³⁶); è infine considerato come “fonte materiale” della persuasione, ovvero «quel materiale che, pur avendo una forza probativa propria, deve ancora ricevere una forma logica (*pistis* nel significato 2)»³⁷. Si indica, quindi, con tale termine non soltanto lo stadio finale del processo di persuasione ma anche i «mezzi (prove e argomentazioni) che possiamo utilizzare per ottenere (e stabilizzare) una credenza»³⁸. Nel caso dell’ἤθος, secondo l’interpretazione di Francesca Piazza, entra in gioco una πίστις tecnica: essa, a differenza della πίστις non tecnica, è procurata dall’oratore (appunto, “realizzata attraverso il parlante”) attraverso l’utilizzo del metodo retorico e dell’attività del retore. La πίστις non tecnica, invece, preesiste rispetto all’enunciazione del discorso e si può rinvenire, ad esempio, in testimonianze o documenti: è, quindi, esterna al discorso (pur facendone in qualche modo parte)³⁹.

³⁴ I due significati residui vengono tuttavia brevemente menzionati: l’uno si riferisce alla «“sezione del discorso in cui vengono esposte le *pisteis*”», mentre il secondo alla “affidabilità” (F. PIAZZA, *op. cit.*, p. 45).

³⁵ F. PIAZZA, *op. cit.*, p. 45.

³⁶ “Entimema” deriva, come precisa l’Autrice in uno scritto precedente, dal verbo greco ἐνθυμεῖσθαι, che significa «riflettere, considerare, avere a mente», F. PIAZZA, *Non solo sillogismo. Per una lettura retorica dell’entimema aristotelico*, cit., p. 32, corsivo dell’A. Viene precisato, inoltre, che «Se si prendono in considerazione le occorrenze di ἐνθυμεῖσθαι nella letteratura del V sec., emerge che tale verbo si riferiva non tanto ad un generico pensare o riflettere su qualsiasi argomento quanto a quel particolare tipo di riflessione che precede le scelte e che intende fornire le ragioni, o, più in generale, le motivazioni di una scelta pratica. Si tratta, dunque, di una riflessione che di norma riguarda la sfera della prassi umana e che per tale ragione non è un’attività esclusivamente logica, ma implica anche il coinvolgimento della dimensione emotiva, come sembra indicare la stessa etimologia della parola» (F. PIAZZA, *Non solo sillogismo. Per una lettura retorica dell’entimema aristotelico*, cit., p. 32, nt. 2). Avremo modo di tornare sul punto: per ora ci si limita qui a ricordare che mentre l’entimema appartiene solitamente all’ambito del ragionamento retorico, il sillogismo pertiene in misura maggiore al discorso dialettico (F. PIAZZA, *La Retorica di Aristotele. Introduzione alla lettura*, cit., p. 46, pp. 51-53). Si esprime similmente, per ciò che concerne l’ambito giuridico, F. PUPPO, *op. cit.*, pp. 295-296.

³⁷ F. PIAZZA, *La Retorica di Aristotele. Introduzione alla lettura*, cit., p. 46.

³⁸ *Loc. ult. cit.* Viene anche definito “mezzo ‘etotico’ di persuasione” da J.H.M. WAGEMANS, *The Philosophy of Argument*, in P. STALMASZCZYK (a cura di), *The Cambridge Handbook of the Philosophy of Language*, Cambridge, 2021, p. 586.

³⁹ F. PIAZZA, *La Retorica di Aristotele. Introduzione alla lettura*, cit., p. 48.

Parrebbe quindi che, diversamente dal pensiero degli Autori precedentemente analizzati, in questo caso l'ἦθος sia rinvenibile soltanto all'interno del discorso del retore⁴⁰.

A ben vedere, tuttavia, la stessa nozione di πίστις possiede un'apertura semantica tale da includere elementi esterni al discorso, pur realizzandosi concretamente nelle parole pronunciate: ciò è, ad esempio, evidente con il terzo significato di πίστις, il quale indica proprio tutti quegli elementi che, non avendo ancora assunto una forma logica, precedono il discorso. In altre parole, seppur l'ἦθος si realizzi concretamente nel momento in cui il discorso ha luogo, in un preciso spazio e tempo, esso parrebbe rimandare ad elementi non rinvenibili nelle parole pronunciate, epperò nemmeno assimilabili a prove materiali (come, ad esempio, il documento scritto, che come spiegato rientrerebbe in una πίστις non tecnica).

Ci si propone, dunque, di cercare di approfondire quali possano essere gli altri elementi inclusi nella concezione di ἦθος, in considerazione del fatto che, nel tempo, lo stesso significato di ἦθος è cambiato mutando anche significativamente le proprie sembianze.

4. Il transito del significato di ἦθος dalla civiltà greca alla cultura romana

Ricordiamo, a tal proposito, il cambiamento della concezione del termine operato con il trasferimento di esso dal mondo greco al mondo romano, *lato sensu*, per cui ripercorreremo per brevi cenni il transito.

In effetti, «non è stato facile per i latini tradurre la parola greca *ethos*, che indicava sia la dimora abituale di un animale (al plurale), sia il carattere abituale di una persona e per estensione le sue abitudini di vita»⁴¹. Fu Quintiliano a tradurre la nozione

⁴⁰ E ciò sarebbe, peraltro, in linea con quanto spiegato da T.O. SLOANE, *op. cit.*, pp. 265-266, in cui sostiene che Aristotele nella *Retorica* «treats *ethos* as an aspect of invention, thus emphasizing *heurēsis* or the discovery, “in each case,” of “the available means of persuasion” (1355b). [...] Within this intentional system, *ethos* joins *logos* and *pathos* as one of three entechnic *pisteis* or “artistic proofs” [...]», p. 265. Corsivi dell'A.

⁴¹ C. PLANTIN, *op. cit.*, p. 330; la difficoltà nella traduzione è confermata anche da L.C. Montefusco, che tuttavia ricorda che, nonostante l'ostacolo linguistico, la funzionalità dell'ἦθος nell'ambito retorico rimaneva indiscussa (L.C. MONTEFUSCO, *Cicerone, De Oratore: la doppia funzione dell'ethos dell'oratore*, in *Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric*, 10(3), 1992, p. 245).

greca con “*mores*”, mentre Cicerone⁴² preferì utilizzare il termine “*sensus*”. Le due nozioni, seppur simili, assumono sfumature semantiche diverse. “*Mores*” riconduce la nozione di ἦθος all’interno della categoria del sentimento, assimilandolo sotto questo punto di vista, al πάθος (che Quintiliano tradusse con “passione”). Anche Cicerone incluse l’ἦθος nella sfera emotiva, legata ai sentimenti⁴³, ma nell’utilizzare la nozione di “*sensus*” intese riferirsi anche al ‘modo di vedere’ di una persona, quasi che tale carattere abituale potesse tradursi in una serie di presupposti, potremmo dire cognitivi, relativi cioè ad un ‘modo di pensare’ della persona stessa.

Problemi filologici di questo tipo sembrano piuttosto frequenti, talvolta riconducibili anche ad un diverso modo di intendere il rapporto del soggetto con sé stesso e con gli altri⁴⁴: si pensi, ad esempio, al rispetto nutrito dalla società greca per la πόλις⁴⁵, in cui, indipendentemente dalle tendenze politiche, l’ordine legale era retto dal νόμος «che in origine significava la somma di quello che era rispettato da tutti come consuetudine viva riguardo a ciò che è giusto e ingiusto»⁴⁶ e salvaguardava,

⁴² Barthes ricorda sette scritti retorici di Cicerone: 1) *La Retorica a Erennio*; 2) *De inventione oratoria*; 3) *De oratore*; 4) *Brutus*; 5) *Orator*; 6) *I Topici*; 7) *Le Partitiones*. L’Autore precisa, inoltre, che i caratteri della retorica ciceroniana sono riassumibili in quattro elementi: a. La paura del “sistema” per cui Cicerone intende svincolarsi dalle regole aristoteliche, prediligendo un metodo volto a naturalezza e spontaneità; b. La nazionalizzazione della retorica, cioè il tentativo di “romanizzarla”; c. la *commixtio* tra professione forense e cultura; d. Lo stile, poiché la retorica ciceroniana inizia a sviluppare l’*elocutio*. R. BARTHES, *La retorica antica. Alle origini del linguaggio letterario e delle tecniche di comunicazione* (= *L’Ancienne Rhetorique*, tr. it. di P. Fabbri), Milano, 2006, p. 22-24.

⁴³ Secondo Montefusco, in Cicerone sarebbe presente una componente emotiva nell’ἦθος dell’oratore, che però manca nell’ἦθος aristotelico. L.C. MONTEFUSCO, *op. cit.*, pp. 248-249. La prevalenza, nell’ἦθος, dell’aspetto emotivo (tipico dell’epoca romana, in particolare dal II sec. a.C.) su quello razionale (prettamente aristotelico) viene anche ribadito da G. KENNEDY, *The Rhetoric of Advocacy in Greece and Rome*, in *The American Journal of Philology*, 89(4), 1968, p. 426.

⁴⁴ Sloane parla più precisamente di «models of character, “selfhood,” and human psychology» T.O. SLOANE, *op. cit.*, p. 263.

⁴⁵ Sul punto ricordiamo che «[q]uando traduciamo la parola greca *polis* con la parola moderna “stato” la quale risale al tardo concetto romano di “status”, dobbiamo ricordare che la *polis* greca non implica un ordine meccanicamente imposto dalla autorità dello stato nel senso moderno». W. JAEGER, *Elogio del diritto*, in M. CACCIARI, N. IRTI, *Elogio del diritto. Con un saggio di Werner Jaeger*, Milano, 2019, p. 28. Corsivi dell’A.

⁴⁶ W. JAEGER, *op. cit.*, p. 28. Sul concetto di νόμος, Pelloso spiega, inoltre, che «non solo l’esperienza greca fu deficitaria di “una nozione teorica di diritto”, ma che essa non fu interessata altresì a procedere a distinzioni come quella fra ‘diritti reali’ e ‘diritti di credito’, o a concetti come quello di ‘obbligazione’, ‘proprietà’, ‘possesso’ (realtà logiche che, per l’appunto, “rinviano a forme di pensiero estranee alla mentalità greca”», C. PELLOSO, *Coscienza nomica e scienza giuridica: un confronto tra il modello ‘autoritativo’ ateniese e il modello ‘anarchico’ romano*, in *Revista General de Derecho Romano*, 26(1), 2016, p. 31. In linea con questa interpretazione, Irti distingue il diritto di ogni singola πόλις dal νόμος, il quale «non è qualcosa di accidentale e arbitrario, di mutevole e di caduco. Il *nomos* era “l’espressione di una coscienza di eternità”, in cui si ritrovavano e coincidevano volontà degli antenati e volontà degli dèi», N. IRTI, *L’uso giuridico della natura*, Lecce, 2013, p. 6 (l’Autore riprende l’espressione da V. Ehrenberg, *Lo Stato dei Greci*, 1967, tr. it., Firenze, 1980, p. 144). Più precisamente, Heidegger sembrerebbe attribuire valore teleologico al νόμος greco, in grado, in questo modo, di ‘reggere e

quindi, un orizzonte valoriale comune (o “senso di appartenenza” comune⁴⁷), che i Greci, memori della tirannia, custodivano con cura. Ciò permise di forgiare una certa idea di “soggettività”, retta cioè da un ‘sentire comune’, declinato nel rispetto comune del νόμος, all’interno della democrazia ateniese. M. Manzin, in un suo recente scritto, trattando di ἦθος e νόμος⁴⁸, pone in luce il nesso originario tra questi due termini all’interno della πόλις, in grado di garantire un allineamento tra regole morali e norme giuridiche, dunque, da ultimo, tra morale e diritto⁴⁹; rapporto poi sbilanciato a favore del νόμος – tradotto, come a breve si spiegherà, con “lex” – che ha assorbito ed infine eliso la componente etica⁵⁰. Diversamente, invece, la cultura romana, «“steeped in the tradition of the *mos maiorum*, surrounded by a nobility of rank, and influenced by the culture’s general assumptions concerning human nature and character”»⁵¹, sembrerebbe distante dalla realtà greca, più simile ad una società che oggi si potrebbe, forse, definire ‘etichettata’ da usi e costumi comuni⁵²: sprovvista, quindi, di quel dinamismo consuetudinario proprio del popolo Ellenico. Ed, infatti, anche il concetto

vincolare’ l’essere: «Assegnare (*zeweisen*) in greco si dice νέμειν. Il νόμος non è solo legge, ma più originariamente è l’assegnazione nascosta nella destinazione dell’essere. Solo questa destinazione può disporre l’uomo nell’essere. Solo tale disposizione è in grado di reggere e vincolare. Altrimenti ogni legge resta il prodotto della ragione umana. Più essenziale di ogni fissazione di regole è che l’uomo trovi il soggiorno nella verità dell’essere», M. HEIDEGGER, *Lettera sull’“umanismo”* (= *Brief über den “Humanismus”*, a cura di F. Volpi), Milano, 1995² [1976], p. 99. Circa l’interscambiabilità dei significati di diritto e giustizia anche C. PELLOSO, *op. cit.*, p. 32, il quale pone inoltre in luce, molto similmente a quanto dirà poi Grozio, che νόμος, in Esiodo, indicava un ordine di natura divina ma, allo stesso tempo, riconducibile ad un «“principio assoluto” che assoggetta, nella sua superiorità, tanto uomini quanto dèi», C. PELLOSO, *op. cit.*, p. 34.

⁴⁷ Cfr. T.O. SLOANE, *op. cit.*, p. 268.

⁴⁸ Il saggio dell’Autore, M. MANZIN, *Ethos e nomos nell’ordinamento militare*, in *Diritto Costituzionale. Rivista Quadrimestrale*, V(1), 2022, tratta del rapporto tra ἦθος e νόμος nell’ordinamento militare e richiama il saggio poc’anzi citato di Jaeger.

⁴⁹ M. MANZIN, *op. cit.*, p. 120; vi era, in altre parole, un stringente rapporto tra diritto, etica e giustizia (N. IRTI, *op. cit.*, p. 6) riconducibile ad un unico ordine che, per i Greci, «è unità del *Kósmos* governato da *Dike*, dove ordine del diritto e ordine dell’essere obbediscono al medesimo e superiore principio: né naturalismo delle cose né volontarismo delle leggi umane, ma un Tutto che le comprende e che le guida»; unità che, spiega Irti, si è sgretolata con la Sofistica del V sec. a.C., la cui influenza ha plasmato anche la *forma mentis* del giurista moderno (N. IRTI, *op. cit.*, p. 7, corsivo dell’A.).

⁵⁰ M. MANZIN, *op. cit.*, p. 139.

⁵¹ T.O. SLOANE, *op. cit.*, p. 268. L’Autore riprende le parole di J.M. May, *Trials of Character: The Eloquence of Ciceronian Ethos* del 1988 (p. 9).

⁵² Si pensi, ad esempio, alla convinzione romana per cui il carattere di una persona veniva ereditato dai genitori (T.O. SLOANE, *op. cit.*, p. 268). Più precisamente, come spiega chiaramente Pernot, le gesta eroiche della cultura greca parrebbero soppiantate dalla mera appartenenza, nella società romana, ad uno *status* sociale. Con le parole dell’Autrice: «[I]a Grecia aveva, alle sue origini, una letteratura che dispiegava nello stesso tempo l’arte del discorso, con varietà e duttilità, e che proponeva modelli di eroi dalla bella parola. Tutto questo a Roma non esiste: qui non c’è alcun Omero, alcun Ulisse. Il modello arcaico romano è, al contrario, quello di un oratore che parla scientemente e che conta sul suo status sociale – età, nobiltà, prestigio – per garantire la validità delle sue parole», L. PERNOT, *La retorica dei Greci e dei Romani* (= *La rhétorique dans l’Antiquité*, tr. it. di F. Caparrotta), 2006 [2000], p. 90.

di νόμος, nel suo significato originario, è stato in parte travisato. Lo sradicamento di quest'ultimo termine dalla società greca e il trapianto di esso all'interno della cultura romana ha comportato la sostituzione della nozione di “νόμος” con quella di “lex”, la cui traduzione, da attribuirsi a Cicerone, è considerata «dal romanista spagnolo Alvaro d'Ors e da Carl Schmitt come una delle “peggiori malefatte della nostra cultura occidentale”»⁵³, proprio perché irrispettosa del suo significato originario, che presupponeva una comunità differente. Da ciò è conseguito il fatto che «il nomos-lex ha perduto qualsiasi traccia di ‘naturalità’, e tutto si consegna alla tecnica artificiale del potere»⁵⁴.

Le difficoltà di transito del significato di ἦθος, oltre ad essere riconducibili ad un problema linguistico⁵⁵, sono altresì da ricollegarsi ad una diversa configurazione del processo giudiziale in età Ellenica ed in epoca romana: Montefusco parla, infatti, di una ‘doppia funzione’ dell’ἦθος dell’oratore ciceroniano⁵⁶, circostanza da ricondursi al fatto che, a partire dal processo romano, la figura dell’imputato iniziò a biforcarsi in quella del *patronus* e del *cliens*. Se al tempo dello Stagirita⁵⁷, infatti,

⁵³ N. IRTI, *Destino di Nomos*, cit., pp. 121-122. Con toni del tutto simili, anche dalla prospettiva del romanista, «qualsivoglia omologazione del nomos a ciò che è la *lex publica populi Romani* (ossia la legge comiziale quale *iussum generale*, su *rogatio* magistratuale, dei *cives universi*, considerata parallela al contratto verbale della *sponsio* e pensata come dotata della *virtus* di *imperare, vetare, permittere, punire*), nonché a ciò che è la ‘legge parlamentare’ del nostro sistema è da escludere in modo reciso», C. PELLOSO, *op. cit.*, p. 40, corsivi dell’A.

⁵⁴ N. IRTI, *Destino di Nomos*, cit., p. 122, corsivo dell’A.

⁵⁵ Si noti che simili problemi si verificarono anche nella traduzione di concetti provenienti dalla teologia cristiana, dal greco al latino, «lingua che possedeva un vocabolario astratto e soprattutto filosofico molto più limitato. Quando Cicerone tradusse logos, usò sia *ratio*, sia *oratio*, e quando san Gerolamo, e forse un precedente traduttore, tradusse la prima riga del Vangelo di san Giovanni in latino, rese *Logos* con *Verbum*, dando al termine una sfumatura decisamente più linguistica e concreta di quella che aveva in greco», P.O. KRISTELLER, *Retorica e filosofia dall’antichità al rinascimento* (= *Philosophy and Rhetoric from Antiquity to the Renaissance*, tr. it. di A. Gargano), Napoli, 1981, p. 31; o ancora, la sostituzione dei latini di *substantia* con *persona*, «trascurando la raffinatezza filosofica per una terminologia più concreta e di tipo legale con la quale avevano familiarità. È uno dei casi in cui la scelta delle parole ha un’ampia importanza storica e sembra determinare il corso del pensiero per secoli e anche millenni», P.O. KRISTELLER, *op. cit.*, pp. 31-32.

⁵⁶ Secondo l’Autrice vi sono tre sostanziali differenze tra ἦθος ciceroniano ed aristotelico: a) la posizione ciceroniana considera l’ἦθος come espediente per suscitare benevolenza (mentre per Aristotele sarebbe semplicemente uno strumento che serve a renderlo credibile); b) considera l’ἦθος come modo per sfruttare lo stile di vita che l’oratore ha dimostrato di tenere in precedenza (diversamente dalla posizione aristotelica, per cui l’apparire credibile emerge per effetto del discorso); c) riconduce l’ἦθος alla mitezza di stile (diversamente invece dallo Stagirita, nel pensiero del quale non vi sarebbero indicazioni stilistiche): questo elemento, da una parte, parrebbe essenziale per il raggiungimento di quella *lenitas orationis* così centrale nella valenza emotiva dell’ἦθος romano, dall’altra manifesta il tentativo, seppur discutibile, di avvicinarsi al significato aristotelico di ἦθος come πίστις (su cui si v. *supra* par. 3). L.C. MONTEFUSCO, *op. cit.*, pp. 246-247.

⁵⁷ Ricordiamo che la retorica «apparve in Sicilia dopo la metà del V secolo. Sembra che i primi manuali di retorica, scritti da Corace e Tisia, tentassero di formulare regole per i discorsi giudiziari

l'imputato era solito difendere se stesso⁵⁸ e pertanto l'ἥθος del parlante si identificava con un'unica persona, al tempo di Cicerone la componente etotica veniva ricondotta a due persone (seppur manifestata nell'unico discorso del retore): nella narrazione del retore dei *mores* del *cliens* (che avrebbero dovuto *conciliare* il giudice), da un lato, e nell'attività del *patronus* di difesa, dall'altro, la quale conferiva al parlante autorevolezza⁵⁹. In questo modo, l'ἥθος dell'imputato veniva non solo rafforzato, ma persino sostituito da quello di un soggetto ulteriore e distinto dal reo, il *patronus*, quasi che questo, con i propri *mores*, potesse garantire della posizione del cliente.

I motivi di questa diversità nelle due comunità non sono chiari: pare senza dubbio rilevante che l'introduzione di un'attività professionale di rappresentanza in giudizio non era in linea con il νόμος della civiltà Ellenica, probabilmente poiché ciò avrebbe implicato una forma di mercificazione dei rapporti di fiducia su cui si erigeva la πόλις – tema su cui l'Impero pareva, invece, piuttosto insensibile⁶⁰. Già Anassimene

tenuti dagli uomini di legge davanti ai tribunali delle città greche di Sicilia. In conseguenza di quest'origine, la teoria retorica antica fino alla fine mise in evidenza la parola parlata (e in particolare il discorso giudiziario) piuttosto che quella scritta. Presto altri due generi di discorso vennero aggiunti alla pratica e alla teoria del retore, quello deliberativo di fronte ad una pubblica assemblea, e l'orazione epidittica, il discorso tenuto a scopo dimostrativo davanti a un uditorio pubblico», P.O. KRISTELLER, *op. cit.*, p. 16.

⁵⁸ Mentre ad Atene l'imputato solitamente assumeva la propria difesa in giudizio ed erano rari i casi in cui il sinegoro (che viene tradotto dall'Autore con l'inglese "advocate", traducibile con l'italiano "avvocato") parlava in suo nome, a Roma avveniva il contrario: normalmente il *patronus* rappresentava il *cliens*, eccetto rari casi in cui l'imputato si difendeva da sé (G. KENNEDY, *op. cit.*, p. 419). Lo stesso fatto trova conferma in J.M. MAY, *The Rhetoric of Advocacy and Patronclient Identification: Variation on a Theme*, in *The American Journal of Philology*, 102(3), 1981, p. 308. Vi erano quattro ragioni principali per incaricare un sinegoro: 1. A causa del genere, se era imputata una donna; 2. *Ratio aetatis*, se si trattava cioè di un giovane ragazzo, di un uomo anziano o infermo; 3. Per condizione, cioè se era uno schiavo o un diseredato; 4. A causa del decoro, se l'imputato era già stato condannato (G. KENNEDY, *op. cit.*, p. 422).

⁵⁹ L.C. MONTEFUSCO, *op. cit.*, pp. 246-249. Al fine di risultare maggiormente persuasivo e sfruttare appieno la propria autorevolezza e la propria posizione da ex consolare, Cicerone utilizzava quella che viene chiamata "identificazione patrono-cliente", utilizzando la prima persona nelle arringhe difensive. È il caso degli scritti *Pro Roscio Amerino* e *Pro Flacco* (J.M. MAY, *op. cit.*, pp. 308-309).

⁶⁰ Pervero, l'attività non presuppone *ab initio* il corrispettivo in denaro. Secondo Kennedy l'introduzione dell'istituto potrebbe ricondursi alla *lex Cincia* del 204 a.C., che proibiva regali o tasse nelle corti giudiziarie (G. KENNEDY, *op. cit.*, p. 428). A ben vedere, stando alla ricostruzione storica offerta da R. van den Bergh, non parrebbe tuttavia corretto parlare di un vero e proprio istituto regolato dalla legge, poiché tale rapporto può ritenersi l'evoluzione spontanea del "patronage", sprovvisto di un apparato normativo (se non per il divieto della *lex Cincia*, secondo l'Autrice, non molto effettivo). Van den Bergh ricorda così che nel sistema procedurale civile romano più antico, quello delle *legis actiones*, non era consentita alcuna forma di rappresentanza (non così, parrebbe, per gli altri due introdotti tuttavia posteriormente alle *legis actiones*, ovvero il sistema formulario, introdotto nel II sec. a.C., e la *cognitio extraordinaria*, introdotta nel periodo post-classico), pur con eccezioni. In seguito, a partire dalla metà del III sec. a.C., con l'espansione dell'Impero romano, risultò sempre più complesso comparire personalmente a giudizio ed iniziarono così a svilupparsi le prime forme di rappresentanza. In questa prima fase, tuttavia, il *patronus* non era giuridicamente riconosciuto: era semplicemente un assistente

notò, infatti, che la difesa dell'imputato su pagamento potesse condurre il difensore ad assumere tal onere per il semplice fatto di essere pagato⁶¹, senza dire il vero⁶²; inoltre, il meccanismo sarebbe stato antidemocratico a causa della disparità di possibilità tra cittadini, dal momento che solo i più benestanti avrebbero potuto permettersi la difesa dei migliori retori. Non sorprende, quindi, che ad Atene il pagamento per la difesa in processo fosse illegale⁶³.

Un ulteriore elemento connesso al diverso modo di intendere l'ἦθος è da ricondursi ad un cambiamento inerente alla retorica stessa e ha a che fare, congiuntamente, con l'importanza attribuita ai *mores* nella cultura romana, come poc'anzi ricordato, e con la precettistica dell'esordio nell'impianto retorico (anche chiamata «dottrina scolastica relativa all'esordio»⁶⁴), introdotta da Cicerone. Tale dottrina consiste nella triade del *docere, conciliare, movere* (che trova pressoché un corrispettivo nel λόγος, ἦθος e πάθος) e si concretizza in tre attività proprie del retore: «informare l'ascoltatore, tenerne desta l'attenzione, e soprattutto suscitare la benevolenza»⁶⁵. Orbene, l'attività del retore, al fine di ottenere benevolenza, aveva come obiettivo quello di «descrivere l'ethos virtuoso dell'oratore e del suo cliente, ma anche di svilire i *mores* dell'avversario per ottenere l'effetto contrario»⁶⁶: è chiaro in questo passaggio la perdita della componente razionale dell'ἦθος, che si appiattisce

informale dell'imputato che non parlava in sua vece e che prestava, all'occorrenza, ausilio su questioni giuridiche. Il patronato vide le sue prime forme nel rapporto 'do ut des' tra plebei e patrizi. Tale rapporto, seppur mosso da interessi da ambo le parti, era retto da reciproca fiducia e rispetto, e comportava l'insorgere di doveri tanto per il difensore quanto per il difeso. I patrizi, conoscitori del diritto – ma, si noti, sprovvisti di formazione giuridica: erano unicamente esperti di oratoria – si assumevano il compito di rappresentare i plebei in giudizio in caso di controversie giudiziali e questi a loro volta ripagavano i patroni con la prestazione di servizi. Il termine “advocatus” venne utilizzato per la prima volta dopo la morte di Cicerone (avvenuta nel 43 a.C.) e successivamente divenne una professione (R. VAN DEN BERGH, *The patronus as representative in civil proceedings and his contribution towards the attainment of justice in Rome*, in *Fundamina*, 15(2), 2009, pp. 160-166).

⁶¹ Si noti che, forse proprio al fine di evitare questo rischio, in epoca romana, prima che l'attività di *patronus* si tramutasse nella professione di *advocatus*, la forma di pagamento accettata era definita “capitale simbolico”, che consisteva nella gratitudine del rappresentato in giudizio, spesso accompagnata dalla prestazione di servizi. Ciò permise di non lucrare sull'attività: i patrizi, ricchi di famiglia, non avevano, infatti, bisogno di ricchezze. Spesso si adoperavano per la notorietà, al fine di perseguire qualche carica di prestigio (R. VAN DEN BERGH, *op. cit.*, p. 171).

⁶² Le motivazioni per le quali un oratore parlava in giudizio a difesa di qualcuno erano, secondo Anassimene, le seguenti: per amicizia, per odio nei confronti della controparte, in caso di presenza al fatto controverso, per il bene pubblico, ed, infine, in quella situazione in cui la parte era priva di amici e vittima di un'ingiustizia (G. KENNEDY, *op. cit.*, p. 421).

⁶³ G. KENNEDY, *op. cit.*, p. 421.

⁶⁴ L.C. MONTEFUSCO, *op. cit.*, p. 249.

⁶⁵ *Loc. ult. cit.*

⁶⁶ L.C. MONTEFUSCO, *op. cit.*, p. 254.

nell'importanza emotiva trasmessa circa i *mores* dell'imputato e del retore, tradendo, così facendo, il significato aristotelico. Ciò sembra comprensibile a mente di quanto sopra ricordato, circa l'importanza dei *mores* all'interno del popolo romano: elemento che, in base alle letture esaminate, attribuisce allo *status* sociale valore privilegiato. È, inoltre, evidente la fallacia argomentativa in cui si traduceva il comportamento successivo menzionato dall'Autrice, ossia lo svilimento dei *mores* dell'avversario – senza, parrebbe, privilegiare invece i fatti accaduti: comportamento che nella teoria dell'argomentazione viene indicato come fallacia *ad hominem*⁶⁷.

Non è tuttavia chiaro il collegamento tra l'introduzione della precettistica e l'attività del retore circa l'esaltazione dei *mores*. Senza dubbio la questione meriterebbe ulteriori indagini, ma si può qui ipotizzare che l'introduzione di precetti e dunque regole rigide nel metodo retorico (ossia: informare, tener desta l'attenzione e suscitare benevolenza) abbia condotto il retore romano a rendere maggiormente sistematica, e quindi, standardizzata, la propria attività. In altre parole, l'introduzione di veri e propri obiettivi da raggiungere avrebbe portato il retore (in misura sempre maggiore vista l'espansione dell'Impero e lo sviluppo dell'attività da *patronus* ad *advocatus*) a comportarsi nel modo maggiormente efficace, ma non razionale, nella difesa del proprio assistito; attività ragionevolmente rinvenibile, considerata l'importanza riconosciuta all'interno del popolo romano, nell'esaltazione e nello svilimento dei *mores*. In questo modo – ma lo si ribadisce, è solo una possibile spiegazione del fenomeno – ἡθός, come indicato in esordio a questo breve *excursus*, avrebbe in parte perso la sua identità aristotelica e la sua posizione sarebbe stata relegata al πάθος.

È dunque possibile, sulla base delle ricerche effettuate⁶⁸, individuare tre motivi che hanno condotto ad un significativo cambiamento del modo di intendere ἡθός nel transito da Atene a Roma: *in primis*, il problema linguistico, da ricondursi, da un lato, al vocabolario latino, più pragmatico e quindi più limitato di quello greco, dall'altro alla diversa configurazione della civiltà greca rispetto a quella romana; in secondo luogo, la differenza nel sistema processuale, che ha condotto ad una sovrapposizione

⁶⁷ Più precisamente, trattasi, secondo la spiegazione di D'Agostini, di una fallacia di rilevanza per cui «si fa riferimento non alle tesi e ai loro contenuti, ma alle caratteristiche di chi le sostiene», F. D'AGOSTINI, *op. cit.*, p. 109.

⁶⁸ Ne troviamo conferma anche in J. ŽMAVC, *op. cit.*, p. 349.

tra ἦθος quasi *in toto* sconosciuta al mondo greco; da ultimo, l'introduzione, con Cicerone, della precettistica, che sembrerebbe aver portato ad uno slittamento del significato di ἦθος, che, da categoria etica indipendente, sarebbe confluita in quella patica.

5. *Il concetto di ἦθος come “luogo-di-dimora”: ontologia ed etica secondo Martin Heidegger*

Una ricostruzione dettagliata circa il concetto di ἦθος è fornita anche da due recenti saggi di J.S. Baumlín⁶⁹ che si propone di analizzare come possa essere inteso nel XXI secolo e nel transito dal post-modernismo al post-umanesimo.

J.S. Baumlín e C.A. Meyer si chiedono se l'ἦθος sia un comportamento verbale o la dimora (“dwelling place”) che contiene tale comportamento⁷⁰. Gli Autori sembrerebbero, con tale domanda, partire dal presupposto che l'ἦθος pertenga al retore tralasciando la rilevanza, poc'anzi menzionata, dell'uditorio e degli elementi circostanti. La posizione, in realtà, non è così *tranchant*: si riconosce che l'ἦθος sia un che ‘nel mezzo’ tra oratore ed uditorio⁷¹ e viene, inoltre, attribuita importanza alla agency morale⁷² del soggetto parlante, «definita esistenzialmente come coscienza incarnata vestita della cultura e ‘resa visibile’ nel linguaggio (specificamente, all'interno delle strutture della narrativa)»⁷³. I livelli che compongono la nozione di ἦθος sembrerebbero dunque due, distinti benché non separati: il primo pertinente al soggetto parlante (quella che viene definita come “coscienza incarnata”⁷⁴ e che verrà

⁶⁹ I saggi che prendiamo qui in considerazione sono: J.S. BAUMLIN, C.A. MEYER, *Positioning Ethos in/for the Twenty-First Century: an Introduction to Histories of Ethos*, *op. cit.*; J.S. BAUMLIN, *From Postmodernism to Posthumanism: Theorizing Ethos in an Age of Pandemic*, in *Humanities*, *op. cit.* J.S. Baumlín è stato ospite ed ha esposto i suoi lavori all'evento del marzo 2022, insieme a R. Amossy, organizzato da INCET, centro di ricerca norvegese che si occupa dello studio dell'ἦθος e della credibilità. *Histories of Ethos* è il titolo di un volume speciale del 2018 della rivista *Humanities* che raccoglie dieci saggi (esclusi i due summenzionati) in cui l'ἦθος è indagato da diverse prospettive culturali, ad esempio quella cinese, ghanese, islamica.

⁷⁰ J.S. BAUMLIN, C.A. MEYER, *op. cit.*, p. 4.

⁷¹ J.S. BAUMLIN, *op. cit.*, p. 4. Negli stessi termini anche C.W. TINDALE, *Character and Knowledge: Learning from the Speech of Experts*, in *Argumentation*, 25(3), 2011, p. 344.

⁷² Verrà spiegato più diffusamente in seguito: per ora basti notare che l'ἦθος, nella prospettiva heideggeriana che gli Autori richiamano, ha a che fare con l'agire del soggetto parlante.

⁷³ J.S. BAUMLIN, *op. cit.*, p. 2.

⁷⁴ Si noti sin d'ora che il termine “coscienza”, nel lessico heideggeriano, viene inteso come φρόνησις aristotelica (F. VOLPI, *È ancora possibile un'etica? Heidegger e la “filosofia pratica”*, in *Acta Philosophica*, 11(2), 2002, p. 308) cioè come saggezza, la quale, secondo l'interpretazione aristotelica,

investigata nelle prossime righe), il secondo da usi e costumi (dalla “cultura”) che si manifesta per il tramite della narrativa⁷⁵ – in questo senso, quindi, nel mezzo tra parlante ed uditorio.

Gli Autori, nell’approfondire la nozione di ἦθος come “dimora”, richiamano in molti luoghi il pensiero di Heidegger⁷⁶, motivo per cui si cercherà qui di approfondire alcuni elementi del suo pensiero, per quanto di pertinenza con l’indagine in esame. Tuttavia, la definizione di “dimora” non è heideggeriana: cronologicamente prima dell’ἦθος in senso aristotelico inteso come “carattere”, è possibile intendere ἦθος come “luogo-di-dimora” in base al Frammento 119 di Eraclito, che scrive: «ἦθος ἀνθρώπων δαίμων»⁷⁷. A questa definizione, Heidegger riconduce una serie di elementi ulteriori tra essi collegati: la relazione tra ontologia ed etica, la verità dell’essere, l’esistenza.

consiste nella «capacità di deliberare bene, ovvero di trovare i mezzi più efficaci (azioni da compiersi o da evitarsi) per attuare un fine buono (attenzione: non un fine qualsiasi, altrimenti sarebbe semplice abilità, o astuzia)», E. BERTI, *Saggezza o filosofia pratica?*, in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, 2, 2005, p. 2.

⁷⁵ Più precisamente, «[a]zione, agency, tempo e luogo – gli elementi della narrativa – sono blocchi di costruzione etotici. Un singolo momento nel tempo, spesso uno di un trauma o di una tragedia, può arrivare a dominare la narrativa – quindi l’identità – di una persona, o di persone» J.S. BAUMLIN, C.A. MEYER, *op. cit.*, p. 16. Si instaurerebbe così un circolo per cui la cultura influenza il soggetto che a sua volta la esprime in parole. Similmente, per ciò che pertiene all’ambito più strettamente giuridico, si esprime anche P. Heritier, il quale, nel porre in luce la rilevanza dell’iconico, sostiene la costitutiva coesistenza tra essere umano e società, la quale include anche elementi mitici o di finzione (un esempio su tutti, la persona giuridica). Tramite il linguaggio e la fiducia, secondo questa lettura, è possibile mantenere e custodire tal legame (P. HERITIER, *Estetica giuridica. A partire da Legendre – il fondamento finzionale del diritto positivo, volume II*, Torino, 2012, pp. 37-40; sul ruolo della fiducia, in maniera in parte dissimile a quella proposta da Heritier, si veda anche T. GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Bari, 2021). E, infatti, la narrativa acquisirebbe rilevanza anche nel contesto forense, in cui essa viene utilizzata in particolar modo dai difensori. Si noti, innanzitutto, che la narrativa si distingue dalla storia, poiché quest’ultima implica semplicemente un resoconto di eventi, diversamente dalla prima, per cui «vi è una narrazione solo con l’introduzione dell’elemento soggettivo, che esprime la percezione dei fatti narrati da parte delle persone», S. TOMASI, *Valori e limiti dello storytelling forense: il racconto tra persuasione e realtà*, cit., p. 391. L’Autrice spiega che lo storytelling viene spesso identificato, anche a causa della sua definizione, che racchiude in sé quello di menzogna (*ibidem*, p. 390), «con la sola dimensione strategica del narrare» (*ibidem*, p. 392) privilegiando quindi la disposizione del testo anziché il contenuto di esso. L’Autrice tenta nel suo saggio di confutare questa posizione, sostenendo che «[n]ella prospettiva della costruzione narrativa, la vicenda e i modi della sua organizzazione espositiva non sono parti separate, ma fasi di un unico processo discorsivo. È proprio la perdita di questa consapevolezza, legata a ragioni storiche e culturali, che ha condotto a identificare la narrazione con la sola enunciazione e a ridurla ad una questione di stile», S. TOMASI, *Valori e limiti dello storytelling forense: il racconto tra persuasione e realtà*, cit., p. 391.

⁷⁶ Come noto, la letteratura sul pensiero di Heidegger è sterminata: ci limitiamo qui a considerare le opere del Filosofo rilevanti per il problema che qui affrontiamo, cioè quello del significato di ἦθος.

⁷⁷ J.S. BAUMLIN, C.A. MEYER, *op. cit.*, p. 13; J.S. BAUMLIN, *op. cit.*, p. 4, che richiama *Lettera sull’“umanismo”* di Heidegger; in quest’ultimo luogo egli precisa che «[i]n genere si è soliti tradurre: “il carattere proprio è per l’uomo il suo demone”. Questa traduzione pensa in modo moderno e non greco. ἦθος significa soggiorno (*Aufenthalt*), luogo dell’abitare. La parola nomina la regione aperta dove abita l’uomo» M. HEIDEGGER, *op. cit.*, p. 90, corsivo dell’A. Come spiegano Baumlín e Meyer, la traduzione del frammento eracliteo è ‘moderna’ (come indicato dallo stesso Heidegger), poiché

Procedendo con ordine, Heidegger assimila il concetto di ἦθος a quello di “etica”, allorquando, interpellato per corrispondenza dall’amico Jean Beaufret, risponde alla sua domanda vertente sul rapporto tra ontologia ed una possibile etica. Seppur in modo ambiguo⁷⁸, Heidegger spiega che esso rapporto si instaura nel momento in cui il pensiero pensa la verità dell’essere, attività che nasce necessariamente dall’ente, cioè dall’esistente, quindi dall’essere umano stesso, che si pone tale domanda poiché essa soggiorna nella sua dimora, dunque nel suo ἦθος⁷⁹. Si instaura così un corto circuito per cui l’etica (qui intesa come sinonimo di ἦθος, cioè quella dimora dell’essere umano che permette allo stesso di pensare alla verità dell’essere) indaga l’ontologia, ma allo stesso tempo la domanda sull’ontologia presuppone l’ἦθος, cioè quella dimora, quell’ambiente familiare al soggetto, quell’esser-ci da cui può originare la domanda sulla verità dell’essere.

Affinché il rapporto tra etica ed ontologia sia davvero tale, spiega Heidegger, è quindi necessario pensare non l’essere ma la verità dell’essere, in base all’assunto per cui vi sia un «pensiero più rigoroso di quello concettuale»⁸⁰. Un elemento interessante sta nel fatto che, per il Filosofo tedesco, l’attività del pensiero che cerca la verità dell’essere non appartiene né all’etica né all’ontologia⁸¹: tale attività

«invokes human being as an embodied existence *in-the-world*, and not as an abstraction belonging to metaphysics. [...] Thus Heidegger holds out the hope that there “is” an ontic Truth of Being that precedes and transcends all ideology or “social construction.” As *Dasein* or Being-in-the-world, we are called to bear witness to the Truth of Being and to dwell within that space wherein our humanness lies», J.S. BAUMLIN, C.A. MEYER, *op. cit.*, p. 13. Corsivi degli AA.

⁷⁸ Secondo Vattimo nell’opera di Heidegger è evidente il suo rifiuto per un’etica, diremmo, in senso ‘kantiano’ (intesa come «imperativo categorico che fornisca criteri per distinguere il bene dal male»). G. VATTIMO, *Heidegger teologo cristiano?*, in D. DI CESARE (a cura di), *I Quaderni neri di Heidegger*, Milano, 2016, p. 185. Diversamente, Volpi, seppur non facendo espresso riferimento a *Lettera sull’“umanismo”*, considera l’atteggiamento di pensare l’essere già in sé un’etica «nel senso che esso configura l’unico atteggiamento raccomandabile per chi intenda andare veramente alla radice dei mali che affliggono il mondo contemporaneo» F. VOLPI, *op. cit.*, p. 312. Lo stesso dicasi per l’interpretazione del pensiero heideggeriano di Polidori che scrive (riferendosi specificamente al luogo qui discusso) che «egli riconosce invece l’etica quale dimensione essenziale proprio in quanto anche l’essenza dell’uomo sia pensata in maniera essenziale, “cioè unicamente a partire dalla questione della verità dell’essere”», F. POLIDORI, *Etica senza origine*, in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, XI(11), 2009, p. 158.

⁷⁹ Con le parole dell’Autore: «[o]ra, se in conformità al significato fondamentale della parola ἦθος, il termine “etica” vuol dire che con questo nome si pensa il soggiorno dell’uomo, allora il pensiero che pensa la verità dell’essere come l’elemento iniziale dell’uomo in quanto e-sistente è già in sé l’etica originaria», M. HEIDEGGER, *op. cit.*, p. 93.

⁸⁰ M. HEIDEGGER, *op. cit.*, p. 93.

⁸¹ M. HEIDEGGER, *op. cit.*, p. 94. Tale posizione sembra non condivisa da Wittgenstein che invece individua proprio nell’etica quella possibilità di andare oltre il linguaggio e, nei termini heideggeriani si potrebbe forse dire, di domandarsi circa la verità dell’essere (F. VOLPI, *Nota introduttiva*, cit., p. 26). Pare però opportuno condurre alcune precisazioni. La domanda sulla verità dell’essere sembra essere posta, in termini in parte diversi, già in *Che cos’è metafisica?* del 1929, quando Heidegger si interroga

«determina l'essenza dell'*humanitas* come e-sistenza in base alla sua appartenenza all'essere»⁸² ed, inoltre, «avviene prima di questa distinzione»⁸³. Ma, si chiede Heidegger, giungere ad affermare che l'attività di pensare la verità dell'essere sia determinante (nel senso letterale, cioè che determina) per l'esistenza umana, poiché in un certo qual modo la specifica e la distingue, ha qualche risvolto pratico? Da un certo punto di vista sembrerebbe di no, poiché «[q]uesto pensiero non approda ad alcun risultato e non ha alcun effetto». Tuttavia, proprio poiché tale attività non si impiglia in restrizioni metodologiche, Heidegger sostiene che

«Esso soddisfa la sua essenza in quanto è. Ma è in quanto dice la sua cosa. Per la cosa del pensiero c'è, in ogni momento della storia, un solo dire (*Sage*), il dire adeguato alla sua cosalità (*Sachheit*). Il carattere vincolante del dire rispetto alla cosa è essenzialmente superiore alla validità delle scienze, perché è più libero. Esso infatti lascia essere l'essere»⁸⁴.

In una prospettiva heideggeriana, quindi, l'ἦθος, componendosi di una “coscienza incarnata” (oltre che di una dimensione narrativa) sembrerebbe permettere

su cosa sia l'ente nel suo essere, nella sua essenza, indagine da lui nominata come “metafisica” (F. VOLPI, *Nota introduttiva*, cit., p. 16). Prendendo le distanze dal pensiero di Husserl, Heidegger è così interessato ad un'indagine «trascendental-ontologica anziché trascendental-fenomenologica», ma anche a comprendere il «modo di intendere la motivazione originaria da cui scaturisce l'atteggiamento filosofico, ossia la messa in questione dell'ente nella sua totalità e la domanda metafisica che ne segue» (*ibidem*, p. 18, così come la citazione precedente). Come noto, il suo scritto suscita diverse reazioni. Carnap, ad esempio, critica il lavoro del Filosofo tedesco, poiché farebbe uso di termini privi di riscontro empirico e in violazione di regole sintattiche, ad esempio espressioni come “il Niente nientifica” (*ibidem*, p. 22). Heidegger risponderà alla critica cercando di «mostrare che l'analisi logico-grammaticale ed etimologica del termine “essere” non basta a penetrare il senso più profondo del problema metafisico nominato da tale parola fondamentale» (*ibidem*, p. 27). In linea con questa risposta, Wittgenstein apprezza il *modus operandi* heideggeriano e lo «interpreta in connessione con un problema per lui sempre più decisivo dopo il *Tractatus*, cioè la motivazione etica che alimenta l'impossibile tendenza metafisica dell'uomo a esprimere l'indicibile» (*ibidem*, p. 25, corsivo dell'A.). E in effetti, nella raccolta contenente gli interventi della conferenza sull'etica, probabilmente tenutasi tra il settembre 1929 e il dicembre 1930, Wittgenstein sostiene che parlare di etica implica una tendenza ad «avventarsi contro i limiti del linguaggio» (L. WITTGENSTEIN, *Lezioni e conversazioni sull'etica, l'estetica, la psicologia e la credenza religiosa* (= *Lectures and Conversations on AEsthetics, Psychology and Religious Belief*, a cura di M. Ranchetti, Milano, 2012¹¹ [1965], p. 18) ponendo così l'etica non come punto di partenza per una ricerca sulla verità dell'essere e che implica l'evasione dal linguaggio (come Heidegger) ma come quell'attività che tende all'evasione in sé. Si precisa che Wittgenstein intende per “etica” «la ricerca generale su ciò che è bene», includendo però nell'indagine, diversamente da Moore nel suo libro *Principia Ethica*, anche l'estetica. L. WITTGENSTEIN, *op. cit.*, p. 7.

⁸² M. HEIDEGGER, *op. cit.*, p. 94.

⁸³ M. HEIDEGGER, *op. cit.*, p. 95. Così come la citazione seguente. Negli stessi termini, F. POLIDORI, *op. cit.*, p. 158.

⁸⁴ M. HEIDEGGER, *op. cit.*, p. 95. Corsivi dell'A.

la domanda esistenziale circa una possibile etica, cioè un possibile modello di comportamento da adottare, laddove ciò consentirebbe di aprire l’indagine sull’essere o meglio, sulla verità dell’essere; attitudine priva di utilità ma che permette all’ente di “soddisfare la sua essenza”.

Vi sono tuttavia due punti sin qui oscuri che si tenteranno di chiarire nel prosieguo del testo.

Da una parte, non si comprende perché Heidegger legghi la nozione di ἦθος a quella di etica: in altre parole, perché, partendo dall’analisi dell’ἦθος, elemento costitutivo del metodo retorico, si giunge ad indagare un possibile modello etico, ovvero perché la dimensione retorica viene ricondotta in modo costitutivo all’ambito etico⁸⁵.

D’altro canto, non sembra nemmeno del tutto chiaro cosa intenda Heidegger per “ontologia”, cioè quali siano i presupposti teorici da cui origina il significato di “essere”. Proprio nel tentativo di comprendere in modo più approfondito l’interpretazione che Baumlin e Meyer forniscono del pensiero heideggeriano, pare a questo punto opportuno soffermarsi sui due elementi che si rincorrono e che orbitano intorno alla nozione di ἦθος: quello di “essere” e quello di “etica”.

5.1. *Ontologia: essere*

Prima di addentrarsi nella configurazione del concetto di “essere” in relazione all’ἦθος, per cui si indagherà l’interpretazione heideggeriana del pensiero aristotelico,

⁸⁵ Si noti che la concezione di “retorica” proposta da Heidegger, secondo il Curatore dell’edizione italiana, G. Gurisatti, è da intendersi «non come competenza tecnica e disciplina formale accessoria – né tantomeno come sofistica –, ma come *cerniera etico-ontologica* tra essere l’uno con l’altro (politica) e parlare l’uno con l’altro (discorso)», Corsivo dell’A. G. GURISATTI, *Avvertenza del Curatore dell’edizione italiana*, in M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica* (= *Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie*, ed. it. a cura di G. Gurisatti), Milano, 2017² [2002], p. 20.

pare opportuno precisare che il problema dell'essere⁸⁶ costituisce per Heidegger il principale oggetto di analisi nel corso della propria vita⁸⁷.

Come noto, Heidegger si discosta in parte dagli insegnamenti del maestro Husserl, rifiutando l'approccio teoretico oggettivante della sua fenomenologia e cercando, invece, di spostare la domanda filosofica dal "cosa" al "come"⁸⁸, evitando, così facendo, di considerare l'essere come un oggetto, ma al più come un processo. Nel proposito di indagare il "come", rinnova quindi l'attenzione per l'esperienza (andata perduta con la cristallizzazione metodologica husserliana) cioè per le modalità tramite cui è possibile l'indagine filosofica, che per Heidegger si identifica con l'indagine ontologica – che consiste nella ricerca del "senso dell'essere"⁸⁹ – a partire

⁸⁶ Per Heidegger è un problema poiché, come spiega Franca D'Agostini, egli percepisce opportuno riportare l'indagine filosofica a quella categoria fondamentale che è appunto l'ontologia, intesa come "studio o indagine sull'essere" in grado di fungere da contenitore concettuale all'interno del quale la speculazione filosofica sulle "ontologie regionali" può essere condotta – quest'ultima era stata prediletta nella filosofia pre-heideggeriana, al punto che si era giunti a concentrare l'indagine filosofica sull'ente. Di contro, si era smarrita la domanda sull'essere. Cfr. F. D'AGOSTINI, *Epistemologia ed ontologia: Quine avrebbe potuto risolvere i problemi di Heidegger? Heidegger avrebbe risolto i problemi di Quine?*, cit., pp. 7-8 (il testo è liberamente disponibile online: www.dif.unige.it/epi/con/dag.pdf, ultimo accesso in data 14 ottobre 2023. Per la stesura del presente lavoro di tesi è stato concesso il permesso per citazioni e riferimenti dall'Autrice).

⁸⁷ F. VOLPI, *È ancora possibile un'etica? Heidegger e la "filosofia pratica"*, cit., p. 292; similmente anche F. D'AGOSTINI, *Epistemologia ed ontologia: Quine avrebbe potuto risolvere i problemi di Heidegger? Heidegger avrebbe risolto i problemi di Quine?*, cit., p. 4 la quale spiega che Heidegger ha spostato, in ambito filosofico, la domanda dal conoscere all'essere, dal piano epistemologico a quello ontologico.

⁸⁸ A. FABRIS, *L'ermeneutica della fatticità nei corsi friburghesi dal 1919 al 1923*, in F. VOLPI (a cura di), *Guida a Heidegger. Ermeneutica, Fenomenologia, Esistenzialismo, Ontologia, Teologia, Estetica, Etica, Tecnica, Nichilismo*, Lecce, 2005² [1997], p. 81. L'Autore spiega che la fenomenologia husserliana aveva finito per erigere a metodo oggettivante la psicologia. Negli stessi termini si esprime anche F. MORA, *L'ente in movimento. Heidegger interprete di Aristotele*, Padova, 2000, pp. 111-112, che spiega l'intenzione di Heidegger di rimuovere la "coscienza" dalla posizione privilegiata che aveva maturato nella storia della filosofia, da Cartesio, passando per i neokantiani, fino a Husserl.

⁸⁹ A. FABRIS, *op. cit.*, p. 73 e p. 100: l'Autore, inoltre, spiega che l'ermeneutica della fatticità si basa fondamentalmente su due assunti di partenza. Il primo consiste nella rivalutazione dell'ermeneutica, non meramente intesa come un interpretare relativistico, ma in connessione con la verità intesa in senso greco, cioè come disvelamento, legando così l'ermeneutica (che funge da "particolare modo di accesso") all'ontologia (legame che, spiega l'Autore, viene perduto nelle epoche successive). Il secondo assunto da cui muove Heidegger consiste nella «decostruzione (*Abbau*) delle immagini dell'uomo che tradizionalmente risultano dominanti: da quella, di origine aristotelica, dell'*animal rationale*, a quella, di matrice ebraica (e successivamente sviluppata dalla teologia cristiana), che vede l'uomo come un ente creato a immagine e somiglianza di Dio (e su questa base, poi, lo concepisce come persona). Solo in tal modo, infatti, ci si può situare in quella dimensione autenticamente filosofica – la dimensione ontologica dell'esserci – che risulta preliminare rispetto a qualsiasi interpretazione dell'uomo di tipo religioso o teologico», A. FABRIS, *op. cit.*, pp. 110-111, corsivi dell'A. Similmente, su questo ultimo punto, anche F. D'AGOSTINI, *Analitici, continentali, tomisti: la filosofia e il senso dell'essere*, cit., p. 67.

tuttavia da una prospettiva ontica, quella dell’esserci⁹⁰. Essa indagine veniva inizialmente intesa come “ermeneutica della fatticità”⁹¹, perlomeno nei primi corsi friburghesi (1919-1923). In seguito, con il periodo di Marburgo (1923-1928), il problema ontologico si sviluppa, articolandosi secondo tre propositi che possono essere intesi come tre differenti atteggiamenti per il filosofo: l’intento di essere libero, in quanto libero per la possibilità di rinunciare a taluni pregiudizi (e non, dunque, di esser libero da pregiudizi *tout court*), una volta che l’indagine sulla cosa lo richieda; l’intento di lasciar aperta la disponibilità del domandare, cioè non voler perseguire lo scopo, talvolta forzato, di cercare una risposta definitiva e permanente ma ‘resistere nell’insicurezza’ al fine di giungere ad una risposta più matura; infine, l’intento di ripristinare un comportamento scientifico, proprio della civiltà Ellenica, che non guarda alla teoria come una ‘comodità spirituale’ in cui «la vita, lungi dall’essere compresa ed espressa, risulta essere piuttosto in fuga davanti alla sua più propria possibilità – la domanda»⁹², non quindi mossa da una mera volontà di perpetuare assunzioni teoriche passate ma, in un certo qual modo, di metterle in discussione – ed

⁹⁰ Il rapporto tra “ontologico” ed “ontico” è circolare: l’esistenza dell’essere umano costituisce «un fenomeno ontologico originario, irriducibile a qualsiasi carattere ontico – gnoseologico, psicologico o antropologico che sia» (C. ESPOSITO, *Il periodo di Marburgo (1923-28) ed “Essere e tempo”: dalla fenomenologia all’ontologia fondamentale*, in F. VOLPI (a cura di), *Guida a Heidegger. Ermeneutica, Fenomenologia, Esistenzialismo, Ontologia, Teologia, Estetica, Etica, Tecnica, Nichilismo*, Lecce, 2005² [1997], p. 122 e p. 118); allo stesso tempo però l’Autore parla di un “primato ontico-ontologico dell’esserci” in quanto «primato ontologico, perché fornisce il senso dell’essere in generale, come il filo conduttore di tutte le ontologie regionali, sulle quali a loro volta si fondano le singole scienze ontiche; primato ontico, in quanto appartiene alla struttura di quell’“ente” esemplare che è l’esserci, come una sua possibilità d’essere (un rapporto, questo, fra ontologia e scienze ontico-positive, che ben si chiarifica nel caso esemplare, o forse caso-limite, trattato da Heidegger nella conferenza del 1927 su *Fenomenologia e teologia*)», C. ESPOSITO, *op. cit.*, p. 133.

⁹¹ A. FABRIS, *op. cit.*, p. 72. Da quanto emerge dal testo citato è possibile individuare due presupposti teorici che fungono da base per lo sviluppo della domanda di ricerca di Heidegger: *in primis*, l’insegnamento di Husserl, che sembrerebbe avergli fornito gli strumenti metodologici di analisi, da un punto di vista, si potrebbe dire, descrittivo; *in secundis*, il (seppur ambiguo ed incostante) rapporto con la fede cristiana, che gli permette di criticare l’astratto impianto metodologico del maestro, riportando l’analisi filosofica alla prospettiva del soggetto analizzante, cioè ad una dimensione concreta e fattuale. In altri termini, la sua indagine sembrerebbe non indirizzarsi primariamente alla realtà ma al soggetto che indaga la realtà: un soggetto, tuttavia, non soltanto preoccupato individualmente delle restrizioni metodologiche husserliane (si pensi, ad esempio, alla sospensione del giudizio imposta dall’*epoché*), ma collocato in un contesto concreto, nell’inquietudine dell’esistenza (*ibidem*, p. 95). Dimensione che, a partire con l’“io sono” della lettera a Löwith del 19 agosto 1921 giungerà a configurarsi nel *Dasein* (“esserci”) che, nelle lezioni friburghesi, «comincia ad acquisire un senso tecnico nell’espressione “concreto, individuale esserci storico” dell’uomo», A. FABRIS, *op. cit.*, p. 85. Berti spiega che l’“ermeneutica della fatticità” (nonché l’“analitica del *Dasein*”) rappresenta lo sviluppo di un programma filosofico basato sulla «comprensione filosofica della vita umana» per cui Heidegger «decise di adottare Aristotele, in particolare l’*Etica Nicomachea*, come sua guida», E. BERTI, *op. cit.*, p. 19.

⁹² C. ESPOSITO, *op. cit.*, p. 116.

in seguito, confutarle o confermarle. In questi anni, infatti, nel tentativo di individuare riferimenti autorevoli che potessero avallare tali atteggiamenti, Heidegger si avvicina al pensiero aristotelico, interrogando lo Stagirita circa l'essere⁹³: per ciò che pertiene al presente elaborato, cercare di comprendere i principali caratteri ontologici individuati da Heidegger, considerato il legame summenzionato tra ontologia ed etica, permetterebbe di porre in luce un'interpretazione che potrebbe esser definita 'esistenzialista' dell'ἦθος, che in tal modo non verrebbe ricondotto ad una componente *eventuale* facente parte di un sistema (quello retorico) ma ad un elemento pervasivo ed in un certo qual modo costitutivo, al punto forse di essere ineliminabile, del metodo stesso.

La sua indagine ontologica, che qui, per ovvi motivi, ci limiteremo a riguardare solo da un aspetto particolare (ben messo in luce e discusso da uno scritto di Franca D'Agostini, su cui principalmente ci appoggeremo per la nostra breve indagine, altrimenti destinata a muoversi verso temi lontani dal suo focus essenziale e che prediligiamo per la chiarezza e sistematicità nell'interpretazione del pensiero heideggeriano), verte su tre presupposti: il primo consiste nel fatto che tutti gli esseri umani hanno una "comprensione preliminare" dell'essere (ad esempio, tutti abbiamo immediata comprensione di frasi come "il cielo è azzurro"); il secondo precisa che l'indagine sull'essere non è riconducibile all'indagine su un ente specifico⁹⁴; il terzo consiste nella «preliminarietà dell'esserci rispetto alla domanda ontologica»⁹⁵. In altri termini, la domanda circa l'essere è possibile in virtù del fatto che vi è un ente che la pensa, e questo ente è l'essere umano. Pertanto, la domanda sull'essere presuppone

⁹³ C. ESPOSITO, *op. cit.*, p. 119; più esaustivamente sul punto F. MORA, *op. cit.*, pp. 118-121.

⁹⁴ D'Agostini spiega che l'errore principale dell'ontologia tradizionale è stato quello di aver inteso l'indagine sull'essere come indagine sull'ente specifico, considerando l'essere una cosa, chiamandolo, ad esempio, volontà, idea, Dio. Errore che è stato inevitabile, poiché «l'ontologia tradizionale ha sempre identificato l'essere con la "semplice presenza" delle cose. Ma il presente è solo un modo dell'essere, esistono anche il passato e il futuro, ed esistono le possibilità non realizzate», F. D'AGOSTINI, *Epistemologia ed ontologia: Quine avrebbe potuto risolvere i problemi di Heidegger? Heidegger avrebbe risolto i problemi di Quine?*, cit., p. 8. Ciò è confermato anche da Esposito che precisa che la filosofia heideggeriana «ha dunque come oggetto sempre e solo l'essere, mai l'ente; ma l'essere è sempre essere dell'ente: in questa strana discordanza sta per Heidegger il senso ontologico della "differenza"», C. ESPOSITO, *op. cit.*, p. 122.

⁹⁵ C. ESPOSITO, *op. cit.*, p. 117: l'Autore precisa nel medesimo luogo che «la ricerca filosofica può andare alla sua cosa stessa, non a partire dal punto zero di una coscienza pura, ma riconoscendo il darsi di questa cosa nell'essere stesso dell'uomo, nell'esistenza appunto (e si vedrà che è qui per Heidegger la radice del carattere *ontologico* della fenomenologia)», corsivo dell'A. Negli stessi termini anche F. D'AGOSTINI, *Epistemologia ed ontologia: Quine avrebbe potuto risolvere i problemi di Heidegger? Heidegger avrebbe risolto i problemi di Quine?*, cit., p. 9.

una domanda sull’esserci, cioè su quella specifica manifestazione dell’essere che pertiene all’umano. Più precisamente, il concetto di “essere” è da intendersi in modo peculiare. Precisa Heidegger:

«Se ri-pensiamo all’inizio della storia in cui l’essere si svela nel pensiero dei Greci, possiamo vedere che questi ultimi esperirono l’essere dell’ente come la presenza di ciò che è presente. [...] La parola greca, quella latina e quella tedesca sono tutte ugualmente piatte. Impiegandole nel loro uso corrente mostriamo solo di essere promotori della più grande spensieratezza che sia mai apparsa in seno al pensiero, dominandolo fino ad oggi. Ora, quell’εἶναι significa: essere-presente (*anwesen*)»⁹⁶.

Compiuta questa premessa, Heidegger⁹⁷ parla dell’essere come οὐσία, per tale indicando sia l’ente che l’essere. L’ente (a cui si accede tramite la “percezione”⁹⁸) «in

⁹⁶ M. HEIDEGGER, *Che cos’è metafisica?*, cit., pp. 106-107, corsivo dell’A. All’interno del glossario, alla fine del saggio da ultimo citato, il significato di *anwesen* viene precisato nel modo seguente: «“essere presente”, “presentarsi”. Indica il venire alla presenza e lo starvi, e corrisponde al greco παρουσία. L’opposto è *verwesen* (letteralmente: “putrefarsi”), cioè lo svanire, l’uscire dalla presenza (*Anwesenheit*) fino alla completa assenza (*Abwesenheit*). Entrambi sono composti del verbo *wesen*, che significa lo “stare nella presenza”, l’“essere in modo durevole”, l’“essere essenzialmente”. *Anwesen* è per Heidegger il senso fondamentale che l’essere assume con i Greci, in quanto è esperito in un orizzonte che privilegia la dimensione temporale del presente: un ente tanto più è quanto più ha il carattere della presenza stabile. La sostanza, che permane nel mutamento, è più dell’accidente, il cui essere è contraddistinto da una maggiore instabilità. La “metafisica della presenza” caratterizza secondo Heidegger la filosofia occidentale dai Greci in poi», M. HEIDEGGER, *Che cos’è metafisica?*, cit., p. 135. Corsivi dell’A.

⁹⁷ Questo breve approfondimento sul concetto di “essere” farà principalmente affidamento all’opera *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, che raccoglie le lezioni del Filosofo presso l’Università Philipps-Universität di Marburgo del 1924, in particolare, la sua interpretazione di *Metafisica* Δ 8. Come viene spiegato da Esposito, la rilettura da parte di Heidegger del pensiero aristotelico, anche della *Retorica*, è decisiva per la sua riflessione ontologico-esistenziale, giacché si tratta «del raggiungimento del terreno su cui si radica l’intera concettualità espressa e definita da Aristotele, vale a dire l’esserci come essere parlante (cioè dotato di *logos*) e più precisamente con-parlante con altri esserci, in cui l’interpretatività dell’essere-nel-mondo assume la dimensione strutturale di una cinetica dell’esistenza», C. ESPOSITO, *op. cit.*, p. 119, corsivo dell’A.

⁹⁸ Più precisamente per αἴσθησις non si intende «qualcosa di oggettivo avente il carattere dei dati sensibili, che diventa presente tramite “sensazioni”. Con αἴσθησις egli [Aristotele] intende piuttosto la percezione contrassegnata dal fatto che, nel suo caso, i sensi sono coinvolti mediando l’accesso. È il modo naturale in cui vediamo gli alberi, la luna, e ne parliamo», M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, cit., p. 64. Si ribadisce, anche con riferimento alla percezione, che essa non si risolve nel dominio della coscienza del soggetto, e quindi non pertiene, da ultimo, alla psicologia (come sosteneva Husserl), ma si configura come condizione di accesso alla domanda ontologica che la fenomenologia ignorava, quella sull’essere degli enti, che Heidegger intende riportare in auge (anche per il tramite del pensiero aristotelico). In altre parole «[r]itornare ad Aristotele significa affermare che gli atti dell’intenzionale non sono gli atti della coscienza pura, scissi ed astratti dalla fattività, ma sono tutti inseriti all’interno della sfera dell’essere, della motilità della vita fattiva», F. MORA, *op. cit.*, p. 118.

quanto tale è esperito primariamente sempre prima dell'essere»⁹⁹ e configura, pertanto, il punto di partenza per giungere all'indagine circa l'essere¹⁰⁰. I caratteri ontologici (cioè l'essere di un ente, l'ὄντ' in quanto tale) possono essere riassunti nelle seguenti cinque caratteristiche¹⁰¹, a cui attribuiamo, per ragion di sintesi, i nomi di: presenza, modalità, limitatezza, attitudine a divenire ciò che si è già, aspetto.

Il primo requisito dell'essere è la presenza, o meglio, lo "star-ci" ed è un esser presente che Heidegger intende "fin da principio"¹⁰².

Il secondo pertiene alla modalità: ogni essere è in un certo modo e in un certo mondo, e ciò è reso possibile dalla sua capacità di distinguere e determinarsi¹⁰³.

Ciò è connesso con il terzo punto, la limitatezza, che consiste, ad esempio, nel confine superficiale che determina fisicamente l'ente, che permette all'essere di delimitarsi e, quindi, di determinarsi. Ciò «è possibile soltanto perché per i greci il

⁹⁹ M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, cit., p. 63. Sul rapporto tra "essere" ed "ente" si esprime chiaramente Esposito, con riguardo al distinguo heideggeriano tra la filosofia e le altre scienze. Se la prima viene definita una "scienza critica", nel senso che differenzia (dal verbo κρίνειν) l'essere dell'ente (che poi assurge ad elemento di analisi) dall'ente stesso, la seconda indaga semplicemente l'ente, eventualmente distinguendolo da altri enti. Cfr. C. ESPOSITO, *op. cit.*, p. 121.

¹⁰⁰ M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, cit., p. 63. "Ente", "esserci" ed "esistenza" sembrerebbero rivestire il medesimo ruolo per ciò che pertiene all'accesso alla conoscenza dell'essere (non per altri aspetti, come si cercherà di spiegare in seguito). Ciò lo si comprende dal fatto che «[i] greci interpretavano l'essere in base all'esserci – è questa l'unica maniera possibile. Una determinata esperienza del mondo costituisce il filo conduttore per l'esplicazione dell'essere presso i greci» M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, cit., p. 75, corsivo dell'A. Similmente si esprimerà M. Heidegger a distanza di ventidue anni dalle lezioni sul pensiero aristotelico (tenutesi dal primo maggio al 31 luglio del 1924 presso la Philipps-Universität di Marburgo secondo quanto scrive il curatore Gurisatti nell'avvertenza, p. 15): in *Lettera sull' "umanismo"* del 1946, nel rispondere all'amico J. Beaufret, ha modo di affermare che «[p]osto che l'uomo del futuro possa pensare la verità dell'essere, allora penserà a partire dall'e-sistenza. E-sistendo, egli sta nel destino dell'essere. L'e-sistenza dell'uomo è, come tale, storica, ma non perché, o solo perché, all'uomo e alle cose umane accadano diverse cose nel corso del tempo» M. HEIDEGGER, *Lettera sull' "umanismo"*, cit., pp. 64-65. "Ente" ed "esistenza" non sembrano, tuttavia, termini affini per altre ragioni, dal momento che l'esistenza pertiene all'ἐνέργεια e consiste nell'«ultima possibilità fondamentale, nella quale l'esserci è in modo autentico», non necessariamente implicato nella definizione di "ente". M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, cit., p. 78.

¹⁰¹ Si rimanda tuttavia alla spiegazione dettagliata in M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, cit., pp. 64-68.

¹⁰² Il punto, considerate le riflessioni poc'anzi richiamate della D'Agostini, non è chiaro: tale caratteristica consiste sì in un essere presente ma allo stesso tempo non si può tradurre nella "semplice presenza", pena l'entificazione dell'essere. Si rimanda, in ogni caso, alle riflessioni condotte poc'anzi sul termine *anwesen*. Siamo consapevoli che l'approfondimento di questo punto condurrebbe all'analisi della questione aristotelica circa la potenza e l'atto, che, tuttavia, non potrà essere oggetto di questa indagine.

¹⁰³ L'Autore (M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, cit., pp. 65-66 e pp. 78-79) spiega che il distinguere e il determinarsi sono attività proprie della ψυχή che è un carattere ontologico, e che pertiene al "muoversi" nel mondo, cioè all'essere specifico del vivente.

limite è un carattere fondamentale dell’esserci dell’ente. L’essere-limitato è un carattere fondamentale del “Ci”¹⁰⁴. Si noti sin d’ora che il concetto di “limite” rappresenta un tema centrale, non solo nel pensiero heideggeriano¹⁰⁵ ma anche nella proposta etica che si intende avanzare in questa sede (su cui si rimanda ad *infra*, cap. III, par. 1). Esso risulta, infatti, un concetto costante, tanto nella conoscenza tecnologica (su cui si rimanda a *supra* cap. I, par. 6.1), quanto in quella giuridica (come ha posto in luce Villa, con riferimento ai vincoli conoscitivi, di cui *supra* cap. I, par. 9.1).

La quarta caratteristica consiste nell’«essere qualcosa come esso era già»¹⁰⁶: in altre parole, l’ente, sembrerebbe affermare Heidegger, diviene ciò che la sua provenienza lo induce ad essere, e tale cambiamento è percepibile nella misura in cui colui che osserva questo divenire è in grado di prendere le distanze da questo progressivo evolversi.

¹⁰⁴ M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, cit., p. 66.

¹⁰⁵ Il concetto di “limite” ricorre più volte nel lavoro dell’Autore, in particolare, con riferimento all’esserci dell’uomo. Dopo aver trattato dei generali caratteri ontologici dell’οὐσία, l’indagine di Heidegger si dedica, infatti, ad un certo modo di “esserci”, quello dell’essere umano, per cui si anticipano qui alcune considerazioni che verranno approfondite nel paragrafo successivo. Secondo Heidegger l’esserci dell’umano possiede due caratteri ontologici: 1. L’ἐνέργεια, consistente nella possibilità fondamentale dell’umano che permette il suo permanere nel mondo. 2. La ψυχή, che consiste nel modo con cui l’umano ha a che fare con il mondo, cioè mediante il suo distinguere e determinarsi. L’Autore sostiene che l’esserci dell’umano in quanto ψυχή avviene naturalmente (nel senso greco del termine, cioè è possibile a partire dall’essere dell’umano, cfr. M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, cit., p. 80) all’interno di due vincoli, che fungono appunto da limiti costitutivi del modo di essere umano: il λόγος e la πόλις. Per quanto concerne il primo elemento, esso possiede la capacità di «limitare l’ente nel suo essere» (M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, cit., p. 75, corsivi dell’A.), cioè concretamente di utilizzare silenzi, fonetica e semantica per dire una cosa determinata anziché un’altra; per quanto pertiene al secondo, anche all’interno della comunità greca, nell’antropologia dell’«essere l’uno con l’altro», devono esserci dei limiti, pena il venir meno di questo genuino rapporto di coesistenza che per Aristotele, secondo l’interpretazione di Heidegger, ha a che fare con il “prendersi cura”. Volendo aver cura di tutti, non si avrebbe cioè davvero cura di nessuno. Con le parole dell’Autore (*Eth. Nic. A 5, 1097 b 8* = M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, cit., p. 130): «“Se infatti si estende l’essere l’uno con l’altro agli amici degli amici e ai parenti dei parenti, eccetera, ci si perde, si va εἰς ἄπειρον”. Se è un disordinato “essere con tutti”, l’autentico essere l’uno con l’altro si perde; quindi esso è genuino se ha in se stesso il suo limite determinato». Si noti che il concetto di limite risulterebbe essenziale anche nell’ambito giuridico; in particolare, nell’interpretazione giuridica, come è messo in luce da M. MANZIN, *Reasonableness of Limits, Reasonableness as Limit (in Legal Interpretation)*, in *International Journal for the Semiotics of Law*, 35, 2022, e in ambito bioetico, come argomentato da S. AMATO, *La relazionalità del diritto oltre il desiderio*, in *Rivista di filosofia del diritto*, VI(2), 2017, *passim*.

¹⁰⁶ Questo punto è il più ostico tra quelli descritti da Heidegger, motivo per cui si rimanda, per una spiegazione esaustiva del pensiero del Filosofo a M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, cit., pp. 67-68.

Infine, l'aspetto consiste nel «“sembiante” di un ente»¹⁰⁷, e rappresenta ciò che è accessibile dell'ente dall'esterno. Per i Greci, l'aspetto, cioè l'apparenza dell'ente si risolve in ciò che l'ente è. Molto banalmente: se si vede una sedia, per i Greci, quell'ente è una sedia¹⁰⁸.

5.2. *Ontologia: esserci*

Dopo aver condotto un'analisi sull'essere, Heidegger dedica la propria attenzione all'esserci, inteso come un “essere-nel-mondo” (*In-der-Welt-sein*) che non si tratta

«dell'ovvia constatazione che ogni uomo viene sempre condizionato da un contesto spazio-temporale, magari determinandolo a sua volta, ma della descrizione fenomenologica di una coappartenenza strutturale, per cui il “chi” dell'esserci e il “che cosa” del mondo si fondano in un unico progetto ontologico appunto, il “progetto” dell'esserci, in quanto gettato nel mondo»¹⁰⁹.

È evidente, in questo passo, il passaggio dal piano fenomenologico al piano ontologico dell'esserci, che funge in tal modo da presupposto teorico per l'indagine sull'essere. La domanda sull'essere, dunque, origina dall'esserci, che non consiste nell'ente che domanda, ma nell'«ente al cui essere appartiene il domandare, *in quanto* è già sempre in qualche modo determinato da ciò cui la sua domanda si riferisce (in caso contrario, infatti, non potrebbe nemmeno domandare)»¹¹⁰. In altre parole, l'ente, collocandosi nell'orizzonte dell'essere, ha già in sé, proprio in virtù di questo posizionamento (e, quindi, dell'esserci), la possibilità del domandare circa l'essere: se così non fosse, la domanda sull'essere non sarebbe possibile.

Premesso ciò che l'esserci non è, occorre ora comprendere cosa l'esserci sia.

¹⁰⁷ M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, cit., p. 68.

¹⁰⁸ Negli stessi termini anche C. ESPOSITO, *op. cit.*, p. 184.

¹⁰⁹ C. ESPOSITO, *op. cit.*, p. 140.

¹¹⁰ *Ibidem*, p. 131, corsivo dell'A. Per questo motivo, nel periodo di Marburgo, la ricerca filosofica heideggeriana si denomina “ontologia fondamentale”, soprattutto perché «si fonda nel modo di essere dell'esserci, cioè nell'esistenza e nella sua comprensione pre-ontologica dell'esserci» (*ibidem*, p. 133).

Heidegger si interroga sulla determinazione fondamentale dell'esserci e la rinviene nel modo d'essere pratico-morale: ogni esserci parrebbe quindi costituito da una tendenza all'azione morale¹¹¹. Ciò conduce Heidegger a valorizzare, diversamente da Husserl ma anche da Aristotele, il ruolo della *πρᾶξις*, come la forma specifica non solo dell'agire ma anche dell'esserci umano. Tale considerazione implica, da una parte, il rifiuto della «spaccatura cartesiana tra coscienza e mondo»¹¹² – dal momento che l'esserci non consiste in una mera contemplazione del soggetto nei confronti dell'oggetto, ma si pone tra essi, includendoli entrambi – dall'altra, il ridimensionamento del ruolo della *θεωρία*, che era stata assunta a determinazione fondamentale da Husserl¹¹³. Proprio nel ruolo della *πρᾶξις*, inoltre, è possibile individuare quello che parrebbe essere il distacco più significativo dal pensiero dello Stagirita, che consiste in una diversa considerazione del *λόγος*. Secondo Aristotele, infatti, l'essere umano, poiché è dotato di *λόγος*, quindi proprio in virtù del suo essere linguistico-razionale, è in grado di prendere decisioni e di mettere in atto la *πρᾶξις*. Diversamente, per Heidegger se la determinazione *fondamentale* (letteralmente, a fondamento), dell'esserci consiste nel modo d'essere pratico-morale, il fatto che l'essere umano sia un essere linguistico-razionale è in un certo qual modo strumentale rispetto all'attualizzarsi dell'azione morale pratica, che trova concretizzazione nell'elemento linguistico¹¹⁴. Con le parole di Volpi, che pone in luce le differenze rispetto al pensiero aristotelico:

¹¹¹ F. VOLPI, *Heidegger e Aristotele*, cit., p. 60: semplifichiamo in questo modo le parole di Volpi che scrive: «ciò che si vuole dimostrare è che la caratterizzazione heideggeriana della vita umana in termini di esserci mira a cogliere la determinazione ontologica fondamentale sulla quale poggiano tutte le altre determinazioni dell'esserci, e che tale determinazione fondamentale dell'esserci viene colta a partire da una comprensione del suo modo d'essere come un modo d'essere pratico (-morale)».

¹¹² *Ibidem*, p. 68.

¹¹³ Essa, infatti, «prescindendo dal carattere pratico della vita umana, assume come prospettiva privilegiata e determinante nel conoscere quella dell'osservazione neutrale [...] la funzione conoscitiva oggettivante – legata all'ideale del coglimento visivo – viene assolutizzata quale paradigma del conoscere», *ibidem*, p. 63.

¹¹⁴ M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, cit., p. 100 e p. 297. Sotto questo aspetto, il pensiero heideggeriano può essere somigliante a quello degli stoici, i quali «suddividendo il pensiero filosofico in logica, fisica ed etica, consideravano la logica e la fisica “al servizio” dell'etica: è la riflessione morale e la pratica morale il fulcro della filosofia e dell'esistenza umana come tale», G. CHIMIRRI, *Ragione e azione morale. Conflitto e conciliazione di teoria pratica*, Napoli, 1997, p. 18. Si noti tuttavia che, nonostante questa rivisitazione, il *λόγος* continua ad assumere posizione essenziale, poiché, nella prospettiva heideggeriana, il prendersi cura necessita pur sempre del *λόγος*, che non viene inteso come modalità di attuazione dell'azione morale tra le altre ma come l'unica possibile.

«Heidegger invece, per così dire, rovescia questo rapporto di fondazione, cosicché nella sua concezione è il *logos* a essere fondato sulla peculiarità dell'essere dell'esserci e a essere interpretato come un modo dell'attuarsi di quest'ultimo, e non viceversa. L'originaria determinazione essenziale dell'uomo non sta pertanto nel suo essere animale razionale, bensì nella disposizione e nella connotazione pratica del suo modo d'essere»¹¹⁵.

In considerazione di ciò, è inevitabile la conseguenza per cui la decisione assuma nel pensiero heideggeriano ruolo di centrale importanza. Poiché l'esserci si fonda sul modo d'essere pratico-morale (più semplicemente, sull'azione morale), la concretizzazione di tale azione non può evitare il momento decisionale. Esso, lungi dal poter essere previsto *ex ante* nel momento e negli effetti, è ineliminabile e costituisce, da ultimo, la peculiarità dell'esserci. L'esserci è dunque esposto all'inevitabile indeterminabilità delle azioni morali.

È evidente a questo punto come e perché l'indagine ontologica di Heidegger circa il senso dell'essere si risolva in una riflessione etica: o meglio, proprio perché l'indagine sul senso dell'essere muove da una prospettiva ontica e dunque dall'esserci, e poiché la determinazione fondamentale dell'esserci consiste nel modo d'essere pratico-morale, allora la domanda sul senso dell'essere si tradurrà nella domanda circa il senso dell'azione morale. E dunque: a cosa mira l'azione morale?

Secondo Heidegger, come confermato anche dal suo principale studioso italiano, l'obiettivo dell'azione morale consiste nel prendersi cura (“*Besorgen*”)¹¹⁶: una cura che, a mente di quanto sopra, parrebbe implicare rapporti di prossimità tra persone, nel tentativo di replicare le modalità relazionali della *πόλις* greca¹¹⁷. Il Filosofo tedesco riprende così alcuni concetti dell'antropologia (come, ad esempio, quello di *ὄρεξις*, che Volpi indica con “appetività”¹¹⁸) e della, *stricto sensu*, filosofia

¹¹⁵ F. VOLPI, *Heidegger e Aristotele*, cit., p. 66, corsivo dell'A.

¹¹⁶ M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, cit., p. 100; F. VOLPI, *È ancora possibile un'etica? Heidegger e la “filosofia pratica”*, cit., p. 299 e p. 302.

¹¹⁷ Si v. il quinto punto del resoconto proposto da M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, cit., p. 100.

¹¹⁸ F. VOLPI, *Heidegger e Aristotele*, cit., p. 70; F. PIAZZA, *La Retorica di Aristotele. Introduzione alla lettura*, cit., p. 27 traduce invece *ὄρεξις* con “desiderio”. Si noti qui soltanto che la fenomenologia antropologica di Aristotele è piuttosto articolata: si v. sul punto la stessa Piazza (F. PIAZZA, *La Retorica di Aristotele. Introduzione alla lettura*, cit., pp. 22-29) ma anche M.S. VACCAREZZA, *Le ragioni del contingente. La saggezza pratica tra Aristotele e Tommaso d'Aquino*, Palermo, 2012, pp. 17-32, che propone un confronto con l'antropologia tomista.

aristotelica (come quello di φρόνησις¹¹⁹ che Heidegger traduce con “*Gewissen*” e Volpi rende in italiano con “determinazione della coscienza”¹²⁰) ma, diversamente dallo Stagirita, li riconduce ad unità, più precisamente in una «*struttura ontologica unitaria* dell’esserci che sta a fondamento di essi»¹²¹ da ricondursi alla cura¹²². In altre parole, mentre Aristotele avrebbe assunto un atteggiamento prevalentemente fenomenologico, quasi empirista, Heidegger si pone principalmente il problema di ricondurre ad unità gli elementi raccolti da un punto di vista ontologico, cioè riconducendoli alla domanda sul senso dell’essere, la quale è unica ed unificante. Ciò è evidente anche in considerazione della diversa posizione della *πρᾶξις* per Aristotele, che rappresenta solo uno dei «tre fondamentali movimenti scoprenti della vita»¹²³, insieme a *ποίησις* e *θεωρία*. Diversamente, il Filosofo tedesco considera la *πρᾶξις* al

¹¹⁹ Per il ruolo della φρόνησις in ambito giuridico, cfr. F. PUPPO, *La forza dell’empio: l’etica professionale come virtù*, cit., *passim*, in cui l’Autore definisce la φρόνησις come abitudine del retore, sulla scia del pensiero di Berti. In termini simili anche M. MANZIN, *Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale*, Torino, 2014, p. 45 che individua nella φρόνησις il contraltare al proceduralismo.

¹²⁰ F. VOLPI, *Heidegger e Aristotele*, cit., p. 74.

¹²¹ *Ibidem*, p. 77. Corsivo dell’A.

¹²² Vi è un altro elemento che Heidegger assurge a fondamento insieme alla cura, cioè quello della temporalità, che per ovvi motivi non potrà essere oggetto di analisi in questo lavoro. Si noti che proprio questo aspetto viene trascurato da Aristotele, il quale, più fenomenologicamente, registra il dato temporale come uno fra gli altri, noncurante del valore fondamentale che, invece, viene attribuito da Heidegger. Con le parole dell’Autore: «la ragione di quest’omissione risiede per Heidegger nel presupposto fondamentale che sta alla base del pensiero aristotelico e che già aveva condizionato l’interpretazione che esso dava del fenomeno della verità, vale a dire il presupposto di una determinata comprensione del tempo e di una determinata comprensione dell’essere, in cui la connessione di essere e tempo non viene colta in tutta la sua estensione. E proprio perché Aristotele rimarrebbe legato ad una concezione naturalistica del tempo, egli non perverrebbe al coglimento della temporalità originaria come unità fondamentale delle determinazioni della vita umana», F. VOLPI, *Heidegger e Aristotele*, cit., pp. 77-78. Così anche F. VOLPI, *È ancora possibile un’etica? Heidegger e la “filosofia pratica”*, cit., p. 300 e p. 309. Si segnala, inoltre, che la temporalità nel pensiero heideggeriano, secondo Volpi, è in grado di rovesciare il rapporto gerarchico tra tempo e λόγος, propendendo, parrebbe, per un determinismo (perché il tempo determina l’evolversi del λόγος) e per un nichilismo (giacché non è possibile dire alcunché poiché il tempo consente al λόγος accessi di conoscenza parziali, incapaci di cogliere il tutto, attività tradizionalmente demandata all’arte o alla filosofia, al mito o alla religione, alla politica o alla morale). «Se per il pensiero greco il *logos* rappresenta il punto archimedeo sul cui fondamento, liberandosi dalle scorie della temporalità, l’uomo è in grado di levarsi al di sopra della particolarità e della prospettività del suo conoscere e di conseguire l’universale e l’ideale, per Heidegger invece – che qui contamina la tesi heideggeriana del nocciolo temporale della verità con l’affermazione nietzscheana della prospettività del conoscere – non è più il *logos* che sta al di sopra del tempo, ma è il tempo che condiziona ognora forme e manifestazioni epocali del *logos*», F. VOLPI, *Heidegger e Aristotele*, cit., p. 151, corsivi dell’A.

¹²³ F. VOLPI, *È ancora possibile un’etica? Heidegger e la “filosofia pratica”*, cit., p. 298. F. MORA, *op. cit.*, p. 23 precisa l’espressione utilizzata da Volpi, affermando cioè che «tutti e tre gli ambiti hanno come caratteristica ontologica fondamentale quella di riferirsi al movimento».

vertice di quella che è stata chiamata «gerarchia onto-gnoseologica»¹²⁴, al punto che ποιήσις e θεωρία divengono «due modalità della disposizione unitaria dell'esserci che Heidegger chiama il “prendersi cura” (*Besorgen*)»¹²⁵.

Pare opportuno evidenziare un ulteriore passaggio, poc'anzi brevemente accennato, che riguarda l'importanza attribuita al momento decisionale. In primo luogo, la decisione sembrerebbe fungere da scappatoia esistenziale nei confronti dell'angoscia – pilastro della filosofia heideggeriana – che pertiene all'esserci in quanto essere finito¹²⁶. In secondo luogo, la decisione, in quanto determinazione di coscienza, produrrebbe non soltanto e naturalmente effetti esterni all'agente ma avrebbe anche implicazioni interne. La decisione (“*Entschlossenheit*”, anche tradotto con “dischiusura” dell'esserci¹²⁷) e la determinazione della coscienza (“*Gewissen*”) divengono quindi «strutture ontologiche che connotano la finitudine stessa dell'essere dell'esserci, il quale esiste solo sul fondamento di un essere-gettato che non è lui stesso a porre»¹²⁸. La decisione, nello strutturare la finitudine dell'esserci, si tramuta pertanto in un ‘fare del proprio essere’, cioè nel formare, di volta in volta, innanzi alla decisione,

¹²⁴ Mutuiamo l'espressione da F. MORA, *op. cit.*, p. 22. Contrariamente a quanto posto in luce da Volpi, l'Autore spiega che se tale posizione heideggeriana caratterizza il *Natorp-Bericht* del 1922 (momento che, come noto, coincide con il corso universitario sul pensiero aristotelico) così non è per la fase successiva del 1931 in cui, tra i vari movimenti scoprenti, «è egemone quello poetico, che assorbe in sé il pratico e metamorfizza in τέχνη il teoretico», *ibidem*, p. 23. Inoltre, secondo Mora la gerarchia è stata edificata da Aristotele, il quale ha posto al vertice della piramide le scienze teoretiche e alla base le scienze pratiche; diversamente, per Volpi tale impostazione non proviene dallo Stagirita (che le considerava disposte allo stesso livello) ma da Husserl, e rientra tra quelle indicazioni metodologiche da cui Heidegger intendeva discostarsi. Cfr. F. MORA, *op. cit.*, p. 22 e F. VOLPI, *È ancora possibile un'etica? Heidegger e la “filosofia pratica”*, cit., pp. 297-298.

¹²⁵ Si riporta, per maggior chiarezza, il passo per intero: «*Zuhandenheit* [ποιήσις] e *Vorhandenheit* [θεωρία] indicano infatti i modi d'essere nei quali l'essente rispettivamente si viene a trovare a seconda che l'esserci, che è dunque “prassi originaria”, si disponga nei suoi confronti in maniera osservativa e contemplativa oppure produttiva e manipolante. *Póiesis* e *theoría*, a loro volta, sono due modalità della disposizione unitaria dell'esserci che Heidegger chiama il “prendersi cura” (*Besorgen*)», F. VOLPI, *È ancora possibile un'etica? Heidegger e la “filosofia pratica”*, cit., p. 299, corsivi dell'A.

¹²⁶ F. VOLPI, *Heidegger e Aristotele*, cit., p. 68. L'aggettivo τέλειον, spiega Heidegger, ha un duplice significato. Esso indica sia l'essere buono o l'ente buono ma anche «1. un ente-finito; 2. ciò che costituisce l'essere-finito, l'essere determinato in cui un alcunché di finito deve essere per essere finito, il modo d'essere dell'essere finito», M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, cit., p. 113. Ora, è evidente che «il fatto che si traduca τέλος con “scopo” o “meta” ha naturalmente il suo fondamento e non è inventato di sana pianta. [...] Nel carattere dello scopo e della meta può comparire la fine, ma solo perché è fine il τέλος può, talvolta, anche essere meta o scopo», *ibidem*, p. 116. La condizione di finitudine dell'esserci permette quindi di sviluppare scopi: senza finitudine non vi potrebbe essere alcun scopo.

¹²⁷ F. VOLPI, *Heidegger e Aristotele*, cit., p. 62.

¹²⁸ *Ibidem*, p. 76.

l’esserci stesso; ogni decisione sembrerebbe così alimentare la costituzione dell’esserci. Con le parole dell’Autore:

«L’esserci si rapporta a se stesso piuttosto in un atteggiamento di tipo pratico-morale nel quale ne va e si decide del suo essere. E, che lo voglia o meno, egli ha da sostenere il peso di tale decisione. Cioè: l’esserci non si riferisce primariamente al proprio essere per osservare e descrivere neutralmente la propria essenza e le proprie connotazioni, per constatare ad esempio di essere un *animal rationale*, ma per *decidere che fare del proprio essere*, per scegliere, tra molteplici possibilità, quale assumere e realizzare come propria. In tal senso si può dire che l’esserci debba farsi carico dell’insostenibile leggerezza del suo essere»¹²⁹.


Proprio in questo formarsi dell’esserci a partire dalla decisione sembra possibile individuare nel *Dasein* quello che Volpi chiama «ontologizzazione della *práxis*»¹³⁰: la *πρᾶξις*, attuata dal *λόγος* e mossa dal fine (inteso nel senso ambiguo di cui sopra¹³¹) della cura, trova il proprio culmine nella decisione (*Entschlossenheit*) che non produce soltanto effetti esterni all’agente, ma, poiché è intesa come determinazione della coscienza (*Gewissen*) causa effetti ontologici (aggettivo inteso heideggerianamente, cioè relativo al senso dell’essere) nell’esserci stesso.

Al fine di rendere più chiaro il percorso teorico sin qui svolto e la rilevanza di esso per il presente lavoro, si propone il seguente schema, riportando i punti maggiormente significativi emersi:

¹²⁹ F. VOLPI, *È ancora possibile un’etica? Heidegger e la “filosofia pratica”*, cit., p. 301. Secondo corsivo dell’A., primo e terzo corsivo nostri. Si noti come, in questo contesto, si delinea uno specifico e quasi paradossale significato di libertà, che consiste «precisamente nel fatto stesso di non poter scegliere e di non poter non decidere», F. VOLPI, *Heidegger e Aristotele*, cit., p. 67.

¹³⁰ F. VOLPI, *È ancora possibile un’etica? Heidegger e la “filosofia pratica”*, cit., p. 300, corsivo dell’A.

¹³¹ Cfr. anche M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, cit., p. 92.



Semplificando il percorso sin qui condotto è possibile ricomporre gli elementi discussi del pensiero heideggeriano nel seguente modo. L' $\tilde{\eta}\theta\omicron\varsigma$, definito “luogo-di-dimora”, non solo consente, ma in un certo senso obbliga – poiché tale attività determina l'essenza dell'umanità – a pensare quella che Heidegger chiama “verità dell'essere”. Questa domanda, che soggiorna nell' $\tilde{\eta}\theta\omicron\varsigma$, cioè appartiene al soggetto in modo familiare poiché si trova innanzi ad essa nella quotidianità, nell'indagare la verità dell'essere conduce un'indagine ontologica – intesa da Heidegger come vertente sul senso dell'essere. Allo stesso tempo, tuttavia, $\tilde{\eta}\theta\omicron\varsigma$ viene assimilato ad etica (inteso come “soggiorno” dell'essere umano) senza la quale la domanda ontologica non sarebbe possibile. Da un punto di vista teorico, ontologia ed etica rappresentano così i due corni collegati su cui l'esserci, per Heidegger, inevitabilmente si imbatte. Tale incontro, da un punto di vista più concreto, trova attuazione nella determinazione fondamentale dell'esserci, cioè nel modo d'essere pratico-morale, e più precisamente nel prendersi cura tramite il $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$. Da ciò consegue la rivalutazione (heideggeriana e non aristotelica) della $\pi\rho\tilde{\alpha}\xi\iota\varsigma$, che conduce alla decisione (*Entschlossenheit*); essa, a sua volta, in quanto determinazione della coscienza (*Gewissen*), poiché consiste in un fare del proprio essere (e dunque dell'esserci), parrebbe in grado di alimentare la costruzione dell' $\tilde{\eta}\theta\omicron\varsigma$ da cui la domanda sull'essere origina.

L’indagine sin qui svolta permette, dunque, di comprendere perché Baumlin e Mayer, in conclusione del loro saggio, definiscano l’ἦθος iatrogeno (dal sostantivo greco ἰατρός che significa “medico”), in quanto connesso ad un prendersi cura, che si riconduce tanto all’ambito dell’essere quanto a quello del dover essere, nei termini suesposti. L’analisi del pensiero heideggeriano nel rapporto tra etica e ontologia ha, quindi, cercato di comprendere maggiormente i riferimenti e quindi le conclusioni dei due Autori, che diversamente da altri, propongono una versione più complessa, ma forse proprio per questo più realistica, dell’ἦθος.

6. Etica: il rifiuto della metafisica e l’etica originaria

Sembra, dunque, chiaro, a questo punto, l’importanza che la questione dell’etica riveste per il nostro lavoro: l’ἦθος è riconducibile, in modo, sembrerebbe inevitabile, ad un circolo etico-ontologico, guidato dal fine del prendersi cura, scopo costitutivo dell’esserci. Etica ed ἦθος, così facendo (e semplificando di molto l’analisi proposta), sembrano quindi elementi che non solo si sovrappongono, ma si alimentano l’un l’altro. Poiché l’esserci, come ricorda Volpi, decide del proprio essere tramite l’azione¹³² e la ripetizione del comportamento permette allo stesso di divenire un’abitudine¹³³, è forse possibile comprendere perché la domanda etica sia necessaria. In altre parole, se la πράξις produce effetti anche sulla persona agente e si sostanzia nel fatto che essa, portata ad acquisire il comportamento come abitudine, ripeta l’azione, sembra opportuno individuare indicazioni etiche più chiare, al fine di non cadere in un circolo che, anziché virtuoso, sia vizioso: ovvero un meccanismo in cui la πράξις sia in un certo qual modo influenzata da azioni passate eticamente scorrette.

Da quanto emerso dal paragrafo precedente, ἦθος viene indicato come “luogo-di-dimora”, luogo, ma anche occasione, in cui etica e ontologia si incontrano al fine di cercare la “verità dell’essere”. All’interno di *Lettera sull’“umanismo”*, emerge, tuttavia, un ulteriore significato di etica. Essa non si ridurrebbe, come talvolta s’intende, alla deontologia¹³⁴, né tantomeno farebbe unicamente riferimento a private

¹³² F. VOLPI, *È ancora possibile un’etica? Heidegger e la “filosofia pratica”*, cit., p. 301.

¹³³ E. BERTI, *op. cit.*, p. 3.

¹³⁴ Sul rapporto tra etica e deontologia si v. A.M. MARINI, *Etica professionale, etica pubblica, deontologia*, in E. RANDAZZO (a cura di), *Il penalista e il nuovo codice deontologico (G.U. 16 ottobre 2014, n. 241)*, Milano, 2014, pp. 265-266. Sui rischi impliciti nella riduzione della prima alla seconda

convinzioni o a regole che promanano dalle istituzioni¹³⁵. Tra i varî significati riconducibili al termine “etica” pare possibile sovrapporre quello di “morale”, a patto che esso si intenda come «i valori a cui un individuo, un gruppo o un’istituzione dovrebbero attenersi nel loro agire quotidiano, ma la disciplina filosofica che li studia [...]»¹³⁶, non, tuttavia, al fine di catalogare tipologie di comportamenti come giusti o sbagliati *ex ante* (come richiederebbe la definizione integrale richiamata) ma al fine di poter comprendere il comportamento adeguato da adottare innanzi ad una concreta situazione. Come, cioè, un’indagine aperta (non unicamente vincolata da regole preposte) volta a comprendere il comportamento concreto più adatto.

Come già ricordato, è possibile distinguere differenti periodi nell’evoluzione del pensiero di Heidegger¹³⁷: per ciò che interessa la presente analisi è tuttavia

e per una proposta risolutiva, F. PUPPO, *La forza dell’esempio: l’etica professionale come virtù*, cit., in particolare pp. 240-246 e pp. 249-252. Gli Autori conducono le loro riflessioni con riguardo alla professione forense: gli stessi contenuti restano tuttavia validi anche al di fuori di questo perimetro.

¹³⁵ Come ad esempio propone Joachim Ritter, allievo di Heidegger che, pur rinnovando l’interesse nei confronti dell’ἦθος parrebbe ridurlo ad istituzione, similmente a quell’abitudine acritica dei romani con i *mores*. Nonostante Ritter sia l’allievo che più degli altri abbia approfondito il ruolo dell’ἦθος (cfr. F. VOLPI, *È ancora possibile un’etica? Heidegger e la “filosofia pratica”*, cit., p. 311) esso si riduce, sul piano dell’etica ermeneutica, ad un’“etica delle istituzioni” anziché, come invece farà Hans Georg-Gadamer tramite il concetto di φρόνησις, ricondurlo ad una “etica della situazione”. Più precisamente come spiega G. Cunico nella sua introduzione all’opera di Ritter *Metafisica e politica*, confrontando il pensiero dei due Autori «[c]omune ad entrambi è la consapevolezza del carattere ermeneutico del processo di determinazione del “bene” e del “giusto” e del suo indispensabile riferimento alla realtà vivente del contesto pratico: al costume, alla tradizione, alle istituzioni. Ma mentre Ritter si ferma a questo momento di mediazione “oggettiva”, Gadamer va oltre e sottolinea proprio l’aspetto della mediazione “soggettiva”, ossia il modo in cui il singolo, mettendo in opera il suo “sapere pratico” (*phronesis*), riconosce l’universale (ciò che si deve fare) nella concreta situazione particolare, “applicando” le forme generali di comportamento “retto” (indicate dalle virtù etiche) al “qui e ora” in cui si agisce», cfr. G. CUNICO, *Introduzione*, in J. RITTER, *Introduzione*, in J. RITTER, *Metafisica e politica. Studi su Aristotele e Hegel (= Metaphysik und Politik. Studien zu Aristoteles und Hegel*, tr. it. di R. Garaventa e G. Cunico), Genova, 1997³ [1969], pp. XL-XLI.

¹³⁶ A. PORCIELLO, *Morale. Una questione di punti di vista*, in A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, 2019, p. 61. L’Autore distingue quattro significati di morale: 1) morale convenzionale (o positiva o sociale): l’insieme di principi e valori che permette di costruire un codice di comportamento di un certo gruppo sociale (ad es. morale religiosa); 2) morale critica (o individuale o ideale): l’insieme delle convinzioni morali di un individuo, che possono anche entrare in contrasto con la morale convenzionale; 3) morale come giustizia (o teoria della giustizia): racchiude le riflessioni filosofico-politiche che stabiliscono le condizioni (standard, principi, valori) affinché un dato ordinamento giuridico sia considerato moralmente accettabile; 4) etica: «in questo caso indica, non direttamente i valori a cui un individuo, un gruppo o un’istituzione dovrebbero attenersi nel loro agire quotidiano, ma la disciplina filosofica che li studia, nel tentativo di assegnare a singoli comportamenti o a classi di comportamenti un determinato statuto deontologico, e quindi classificandoli come giusti, corretti e leciti o viceversa come ingiusti, scorretti ed illeciti». Si noti che queste specificazioni si equivalgono nel pensiero greco.

¹³⁷ Come in parte già discusso: la fase dell’“ermeneutica della fatticità” nei corsi friburghesi (1919-1923); il periodo di Marburgo (1923-1928); la fase della “svolta” (*Kehre*) a partire dal saggio del 1930 *Dell’essenza della verità* e della sua indagine circa l’essere come evento e l’avvicinamento al poeta Hölderlin; la fase della tecnica, del nichilismo e del confronto con Nietzsche. Cfr. F. VOLPI (a cura di),

sufficiente considerarne due, all'interno dei quali la riflessione circa l'etica pare sensibilmente mutata. Se nel periodo di Marburgo (1923-1928) Heidegger sviluppa le proprie riflessioni a partire dallo studio della filosofia aristotelica, giungendo ad indicare l'azione morale (riconducibile ad un prendersi cura) come concretizzazione della determinazione fondamentale dell'esserci, in *Lettera sull'“umanismo”*, scritto nel dicembre del 1946, l'atteggiamento del Filosofo cambia sensibilmente. In questa fase, diversamente dalla precedente, Heidegger sente il bisogno, sotto il profilo etico, di discostarsi da una certa metafisica per accogliere un diverso pensiero a fondamento della sua analisi. Sono, in effetti, gli anni seguenti alla fine del secondo conflitto mondiale, dove l'assenza di limiti all'operato del governo nazista e i conseguenti orrori della guerra e della politica avevano condotto l'essere umano ad una situazione di “disorientamento”¹³⁸: motivo per cui il bisogno di un'etica si faceva sentire pregnante.

Al fine di comprendere al meglio in che termini il Filosofo parli di etica sembra opportuno preliminarmente chiarire alcuni aspetti sul significato di “metafisica”. È arduo trovarne una definizione nel pensiero di Heidegger: sistematizzandone la letteratura, sembra però possibile rinvenire tre caratteristiche principali per ciò che interessa il ruolo dell'etica¹³⁹ e che denomineremo per semplicità: origine, problema e soluzione.

Il primo punto pertiene all'origine del pensiero metafisico. Si potrebbe ricavare, a contrario rispetto ciò che scrive D'Agostini con riferimento all'essere¹⁴⁰,

Guida a Heidegger. Ermeneutica, Fenomenologia, Esistenzialismo, Ontologia, Teologia, Estetica, Etica, Tecnica, Nichilismo, cit., passim.

¹³⁸ Come spiega più chiaramente Polidori: «il bisogno di un'etica si annuncia dunque nel momento in cui l'uomo si trova disorientato, nel momento in cui l'uomo, potremmo dire, avverte la necessità di un vincolo al proprio agire. [...] Un vincolo, si potrebbe aggiungere, il cui compito e la cui funzione consistono nell'indicare all'uomo non tanto la provenienza essenziale, quanto un atteggiamento da assumere, del tutto attuale e riferito al presente, attraverso il quale condursi al fine di non ritrovarsi nella dispersione o nel “disorientamento”», F. POLIDORI, *op. cit.*, p. 165.

¹³⁹ Siamo consapevoli del fatto che una trattazione completa della nozione di “metafisica” in riferimento al pensiero dell'Autore necessiterebbe della spiegazione di altri elementi (come, a mero esempio, quello di temporalità, di evento e di differenza), che però richiederebbero un lavoro *ad hoc* vertente esclusivamente sul pensiero del Filosofo, qui preso in considerazione per i soli profili inerenti all'oggetto di analisi.

¹⁴⁰ Cfr. F. D'AGOSTINI, *Analitici, continentali, tomisti: la filosofia e il senso dell'essere*, cit., p. 67, che scrive: «in una parte significativa del lavoro di Heidegger, come nel post-strutturalismo, la parola essere (e conseguentemente la scelta tematica dell'essere) serve a designare anzitutto un punto di vista anti-umanistico. Dire essere significa scegliere per una prospettiva sovra umana, oltre-umana, e perciò non riducibile a una filosofia dialettica dello spirito o della storia quale è quella hegeliana o neo-hegeliana. Dire essere significa inoltre abbandonare il punto di vista del soggetto per accedere ad un punto di vista sovra-soggettivo. Dire “essere” significa infine e in definitiva distogliersi da tutto l'antropologismo metafisico che ha contrassegnato lo sviluppo dell'ontologia occidentale [...]».

che per “metafisica” sia possibile intendere un pensiero alla base del pensiero (similmente allo Sfondo searliano¹⁴¹ o alle categorie a-propri kantiane) che consiste nel dualismo di origine cartesiana¹⁴² tra un soggetto ed un oggetto. La metafisica potrebbe essere, dunque, intesa come non una, ma *la* categoria del pensiero che precede ogni sapere e che Heidegger intende come pensiero dualizzante. Ciò si traduce nell’adozione di una prospettiva antropologica, per tale intendendosi l’adozione di un punto di vista imprescindibile dall’essere umano, il quale pensa o conosce un oggetto, cioè la realtà circostante. Il problema della «dimenticanza dell’essere in favore dell’ente»¹⁴³ sorge – e veniamo, dunque, al secondo punto – quando la prospettiva antropologica si traduce in prospettiva antropocentrica: ovvero, quando il soggetto, anziché riconoscere la propria posizione nel processo di pensiero e conoscenza nei confronti di un oggetto (e, dunque, l’inevitabile parzialità del proprio sapere, la “soggezione”¹⁴⁴ ad una conoscenza totale a cui mai può giungere), si erige a criterio di verità della realtà. Si inaugura così la metafisica moderna, «cioè il sorgere della metafisica del “soggetto” (“umanistica”, “antropocentrica”))»¹⁴⁵, in cui l’uomo diviene

¹⁴¹ Lo Sfondo rappresenta per Searle l’insieme di cose, alla base del pensiero, che si danno per scontate. Il Filosofo americano spiega che l’autore maggiormente influente circa questo concetto è stato (il secondo) Wittgenstein: «[g]ran parte delle opere dell’ultimo Wittgenstein riguardano lo Sfondo, ossia quelle cose che noi diamo per scontate e che determinano le condizioni di soddisfazione (quantunque Wittgenstein non avrebbe usato questa terminologia). Il suo libro migliore sullo Sfondo (un libro nel quale egli espressamente ricorre alla nozione di “sfondo”) si intitola *Della certezza*. In questo libro, Wittgenstein afferma che esiste una sorta di sostrato fondativo che determina la direzione in cui scorrono il flusso del linguaggio e della mente, e questo sostrato è lo Sfondo», J.R. SEARLE, *op. cit.*, pp. 102-103.

¹⁴² Almeno secondo quanto scrive L. AMOROSO, *Arte, poesia e linguaggio*, in F. VOLPI (a cura di), *Guida a Heidegger. Ermeneutica, Fenomenologia, Esistenzialismo, Ontologia, Teologia, Estetica, Etica, Tecnica, Nichilismo*, Lecce, 2005² [1997], p. 214; per Volpi, invece, l’origine di quella che Heidegger chiama “sogettività” (*Subiectivität*) è da ricondursi a Platone e determina anche un diverso modo di intendere la verità (che da svelamento diviene correttezza): si v. F. VOLPI, *Vita e opere*, cit., pp. 46-47, corsivo dell’A. Per una diversa interpretazione del pensiero platonico che individua non in Platone, ma negli eleati l’origine del pensiero dualizzante, M. MANZIN, *Ordo iuris. La nascita del pensiero sistematico*, Milano, 2012, *passim*.

¹⁴³ Mutuiamo l’espressione da F. VOLPI, *Vita e opere*, in F. VOLPI (a cura di), *Guida a Heidegger. Ermeneutica, Fenomenologia, Esistenzialismo, Ontologia, Teologia, Estetica, Etica, Tecnica, Nichilismo*, Lecce, [1997] 2005², p. 47.

¹⁴⁴ Cfr. sull’etimologia del termine “soggetto”, L. AMOROSO, *op. cit.*, p. 212.

¹⁴⁵ *Loc. ult. cit.* Si noti tuttavia, come spiega Amoroso, che questo è un modo di intendere il soggetto, a cui consegue tale modo di intendere metafisica. Ciò è evidente se si considera il significato del termine “soggetto”, di origine evidentemente greca: lo «*hypokèimenon* (lett.: “ciò che giace sotto”) dei filosofi greci, il *subjectum* (lett.: “ciò che è posto sotto”) dei filosofi medioevali indica in generale un sostrato, un fondamento che sorregge (per esempio le sue proprietà, i suoi attributi). Ma in età moderna, in seguito al gesto col quale Descartes indica nel *cogito* il nuovo fondamento metafisico (come Heidegger qui ampiamente ricorda), il termine “soggetto” finisce per designare *tout court* (e anche nel linguaggio comune) quel nuovo soggetto per antonomasia che è l’uomo». A ciò consegue che «l’uomo diviene quell’ente in cui ogni ente si fonda nel modo del suo essere e della sua verità. L’uomo diviene il centro di riferimento dell’“ente come tale”. E diviene anche l’orizzonte di riferimento di ogni considerazione

misura di tutte le cose: in cui l'essere viene ridotto all'ente. Pur non essendo questo il luogo per sviluppare ulteriormente queste riflessioni, non possiamo non menzionare il fatto che se l'antropocentrismo rappresenta per Heidegger un atteggiamento del pensiero tendenzialmente da evitare (da qui, parrebbe, la sua proposta di un'etica originaria), così non è per altri Autori, come ad esempio Nietzsche (con il quale Heidegger si confronta) ma, *mutatis mutandis*, anche Sartre¹⁴⁶, in cui, per entrambi, il momento soggettivo rappresenta la compiuta realizzazione dell'essere umano. Nietzsche, ad esempio, intende eliminare la struttura dualizzante del pensiero¹⁴⁷, rimuoverne la componente ideale che tradizionalmente (ma discutibilmente) viene ricondotta al pensiero platonico e attribuire valore all'unica dimensione imperfetta e peritura propria dell'essere umano¹⁴⁸, valorizzando così ogni cosa solo in quanto esistente. In questo modo si giungerebbe ad una «rimozione della finitezza»¹⁴⁹ (nell'ambiguo senso aristotelico, cioè dei limiti che delimitano l'operare del soggetto ma anche del suo scopo) che contraddistingue non solo l'ente ma l'esserci. Così facendo, si accoglierebbe una concezione dell'essere come *ni-ente*¹⁵⁰ poiché tutto ciò a cui è attribuito valore è destinato a morire; verrebbe, così, abbracciata una prospettiva nichilistica.

del bello e dell'arte». Cfr. L. AMOROSO, *op. cit.*, p. 214, corsivi dell'A. L'opera richiamata dall'Autore in citazione è *Heidegger Gesamtausgabe V*, p. 88.

¹⁴⁶ Jean-Paul Sartre, infatti, prenderebbe pienamente atto della finitezza e dell'imperfezione umana, affermando che l'uomo potrà realizzarsi solo in quanto in grado di cercare al di fuori di sé uno scopo: in questo modo, nell'azione sociale, l'uomo potrà ottenere la propria verità (cfr. D'AGOSTINI, *Analitici, continentali, tomisti: la filosofia e il senso dell'essere*, cit., p. 76). Ruggenini, con riferimento all'*en-soi* di Sartre, afferma che si tratterebbe di una «mostruosità metafisica di un essere in sé, totalmente indifferente al disvelamento, estraneo a ogni rapporto, necessariamente informe e privo di qualsiasi determinazione [...] in assenza di qualsiasi facoltà di distinguere e porre in relazione quello che esso possa contenere. L'essere in sé, nella sua indifferenza impensabile, si determina in modo casuale ed estrinseco, stante la totale casualità ed estraneità dell'esistenza», M. RUGGENINI, *L'essenza della tecnica e il nichilismo*, in F. VOLPI (a cura di), *Guida a Heidegger. Ermeneutica, Fenomenologia, Esistenzialismo, Ontologia, Teologia, Estetica, Etica, Tecnica, Nichilismo*, Lecce, 2005² [1997], p. 271. Anche in Sartre, similmente a Nietzsche, la dimensione dionisiaca, al di là del bene e del male (categorie proprie della sua metafisica), sembrerebbe assolutizzata, così come verrebbe in parte recuperata dal Filosofo francese una sorta di “innocenza del divenire”. Cfr. M.F. OCCHIPINTI, *La metafisica dell'eterno ritorno in F. Nietzsche*, in *Rivista di Filosofia Neo-Scolastica*, 59(4/5), 1967, pp. 551-554.

¹⁴⁷ Si noti che però il concetto di “metafisica” per Nietzsche è parzialmente diverso rispetto a quello di Heidegger: per il primo il dualismo assume anche una connotazione morale, cosa di cui, nei testi qui analizzati sul pensiero del secondo, non vi è traccia. Nietzsche vedrebbe in Platone «il padre della metafisica occidentale, [è] anche l'iniziatore di quella valutazione *moralistica*, per cui si scinde la realtà in due dimensioni assolutamente separate e contrapposte: quella del reale e quella dell'ideale, del divenire e dell'essere», M.F. OCCHIPINTI, *op. cit.*, p. 544. Corsivo dell'A.

¹⁴⁸ *Ibidem*, pp. 543-551.

¹⁴⁹ M. RUGGENINI, *op. cit.*, p. 244.

¹⁵⁰ *Ibidem*, p. 249.

La soluzione (qui l'ultimo punto) cui propende Heidegger sembrerebbe però diversa da quella di Nietzsche. L'antropocentrismo su cui si è storicamente sviluppata la riflessione filosofica è un aspetto che sembrerebbe aver chiaro sin dai corsi friburghesi¹⁵¹. Tuttavia, mentre nel corso di questi anni, i quali anticipano l'avvicinamento di Heidegger al pensiero dello Stagirita, permane, nel pensiero del Filosofo, la soggezione dell'ente all'essere (tramite il «decisivo legame dell'ermeneutica con l'ontologia»¹⁵²), si attua progressivamente un rovesciamento di questo rapporto, che culmina, per ciò che concerne l'etica, nello scritto del 1946¹⁵³.

Heidegger non rifiuta di prendere in considerazione il problema etico, anzi considera l'etica una «dimensione essenziale proprio in quanto l'essenza dell'uomo sia pensata in maniera essenziale»¹⁵⁴. Fabio Polidori nel suo scritto, a commento proprio del ruolo dell'etica in *Lettera sull'“umanismo”*, sostiene che Heidegger intende cercare un'etica “originaria”¹⁵⁵, che possa cioè precedere il rapporto tra etica ed ontologia, le quali rappresentano discipline nell'ambito della filosofia: un'etica, quindi, pre-filosofica, per questo originaria. Essa cercherebbe di muovere l'essere umano «nella direzione della sua *humanitas*»¹⁵⁶, rifiutando così quella deriva antropocentrica suaccennata. Nel tentativo di rinvenire delle indicazioni più concrete, Polidori tenta il confronto tra etica e tecnica, affermando che entrambe

¹⁵¹ Pare, infatti, opportuno, per Heidegger, affrontare criticamente l'indagine filosofica e procedere con quella che Fabris traduce con “decostruzione” (*Abbau*) «delle immagini dell'uomo che tradizionalmente risultano dominanti: da quella, di origine aristotelica, dell'*animal rationale*, a quella, di matrice ebraica (e successivamente sviluppata dalla teologia cristiana), che vede l'uomo come un ente creato a immagine e somiglianza di Dio (e su questa base, poi, lo concepisce come persona). Solo in tal modo, infatti, ci si può situare in quella dimensione autenticamente filosofica – la dimensione ontologica dell'esserci – che risulta preliminare rispetto a qualsiasi interpretazione dell'uomo di tipo religioso o teologico», A. FABRIS, *op. cit.*, p. 111, corsivi dell'A.

¹⁵² *Ibidem*, p. 110.

¹⁵³ Già nel 1935 con l'opera *Introduzione alla metafisica*, Heidegger «approfondisce la nozione di “metafisica”, giungendo ad identificare con questo termine [...] proprio quell'ontologia della presenza che contro la quale in *Essere e tempo* aveva opposto l'affermazione della temporalità dell'esserci come progetto-gettato. Una autentica visione dell'essere dovrà oltrepassare la metafisica, in quanto proprio i essa si è sviluppata e consolidata la visione dell'essere a partire dagli enti semplicemente-presenti», F. D'AGOSTINI, *Analitici, continentali, tomisti: la filosofia e il senso dell'essere*, cit., pp. 74-75. Si tenga inoltre presente che viene presa in particolare considerazione *Lettera sull'“umanismo”* poiché rappresenta uno degli sporadici luoghi in cui Heidegger parla di etica. Cfr. F. POLIDORI, *op. cit.*, p. 157.

¹⁵⁴ F. POLIDORI, *op. cit.*, p. 158.

¹⁵⁵ Cfr. anche M. HEIDEGGER, *Lettera sull'“umanismo”*, cit., p. 93.

¹⁵⁶ *Ibidem*, p. 46, corsivo dell'A.

«andrebbero ricondotte a una dimensione ulteriore, riferite a una origine che in buona sostanza è comune, in quanto si tratta – al di là di diverse modulazioni del discorso – della verità. Entrambe, etica e tecnica, sono di per sé non sufficientemente fondate nel loro proprio ambito ma devono essere pensate a partire da una origine che le precede»¹⁵⁷.

Sarebbe cioè opportuno rimandare l’esistenza e l’essenza¹⁵⁸ e della tecnica e dell’etica ad una dimensione ulteriore e distinta. Senonché, nel caso della tecnica, che si manifesta come “modo del disvelamento”, essa esaurisce in sé stessa la propria provenienza; quindi, questo livello di astrazione ulteriore viene assorbito. Se, infatti, «qualcosa come l’etica ha un senso (essenziale) tale senso è concesso proprio dal fatto di trovarsi a una certa distanza da quello che dovrebbe essere il luogo del senso»¹⁵⁹: parrebbe, quindi, necessario un criterio ulteriore che possa fungere da fondamento per la sensatezza del comportamento etico (appunto, un’etica originaria). Così, invece, non avviene per la tecnica che non è considerata «una risorsa del fare, dell’agire bensì – esattamente all’opposto e proprio in quanto modo del disvelamento – la tecnica è il luogo in cui avviene il disvelamento stesso»¹⁶⁰. Giustificandosi in sé stessa, sembrerebbe non aver bisogno di alcun criterio ulteriore.

Il passo indietro ad un’etica originaria non viene compiutamente sviluppato: secondo Vattimo, Heidegger non si sente in grado di definire un’etica poiché essa è già da sempre situata nell’esserci e non può essere sradicata da tale dimensione¹⁶¹ – che, se così intesa, è già in sé originaria. E proprio poiché la forma specifica dell’esserci umano consiste nella *πρᾶξις*, Vattimo sostiene che non sia possibile

¹⁵⁷ F. POLIDORI, *op. cit.*, p. 163.

¹⁵⁸ Per Heidegger i due termini non sono in contrapposizione tra loro, ma si identificano l’uno nell’altro: «Ciò che davvero l’uomo è, ovvero, nel linguaggio tradizionale della metafisica, l’“essenza” dell’uomo riposa nella sua e-sistenza. Ma, così pensata, l’esistenza non si identifica con il concetto tradizionale di *existentia*, che significa realtà a differenza di *essentia* intesa come possibilità. [...] Qui però non si tratta di una contrapposizione tra *existentia* ed *essentia*, perché ancora non sono state affatto messe in discussione queste due determinazioni metafisiche dell’essere, e tanto meno il loro rapporto», M. HEIDEGGER, *Lettera sull’“umanismo”*, cit., p. 48. Corsivi dell’A.

¹⁵⁹ F. POLIDORI, *op. cit.*, p. 159.

¹⁶⁰ *Ibidem*, p. 163. L’Autore, nello stesso luogo, prosegue nella spiegazione affermando che «[l]’uomo in altre parole non è tale *prima*, per poi avere accesso alle risorse della tecnica; bensì proprio in quanto “capace” di tecnica (così come “capace” di linguaggio) – e quindi anche in quanto agito dalla tecnica – è, come tale, uomo». Corsivo dell’A. Si noti qui soltanto che la tecnica, tuttavia, rimanda in ogni caso non a qualcosa di tecnico: con le parole dell’Autore: «la tecnica rimanda a (e custodisce in sé) una essenza (origine) di carattere non (solo) tecnico, e ciò sempre in riferimento alla dimensione della verità, del disvelamento del linguaggio [...]», F. POLIDORI, *op. cit.*, p. 164.

¹⁶¹ G. VATTIMO, *op. cit.*, p. 187.

indicare criteri preliminari all'azione stessa, di talché l'etica (mancata) di Heidegger sembrerebbe potersi tradurre in un'«etica del fatto compiuto»¹⁶². Volpi, in una posizione meno sbilanciata ma venata, parrebbe, dal medesimo pessimismo, afferma che il primato ontologico rende di secondaria importanza lo stabilirsi di un'etica. Essa, più opportunamente, sarebbe per lo più da intendersi come astensione: la domanda sul “che fare?” verrebbe cioè sostituita da “che cosa lasciar stare?”¹⁶³, prospettando così un ἦθος della «sobrietà e della radicalità del pensiero»¹⁶⁴. Polidori, invece, sostiene che la ricerca di un'etica originaria farebbe semplicemente venir meno un'etica *tout court* (diversamente, invece, dall'ontologia¹⁶⁵). Una dimensione originaria dell'etica obbligherebbe la stessa a fondarsi solo su sé stessa¹⁶⁶, pena il dovuto ricorso ad elementi altri ed estranei all'etica stessa. Con le parole dell'Autore:

«all'interno di tale dimensione [originaria] l'etica, affrancata dal carattere “vincolante” che Heidegger in prima battuta le attribuisce, viene a perdere anche quel senso per così dire intramondano e secolarizzato cui essa – se non vuole contestualizzarsi all'interno

¹⁶² Riassumiamo così, anche alla luce delle considerazioni del paragrafo precedente, *ibidem*, pp. 187-190. L'Autore spiega che di ciò si troverebbe conferma anche nell'ontologia dell'evento: «possiamo considerare chiaro che parlare di filosofia della prassi in Heidegger è un discorso sensato, soprattutto perché corrisponde alla ontologia dell'evento in cui l'essere non è fondamento o causa o principio distinto dal suo accadere. Questa conclusione non è certo il modo di rispondere alla domanda di etica che angustia coloro che si aspettano criteri per distinguere il bene dal male. [...] Se l'essere accade e non “sta fermo” in una sua metafisica separatezza, tutto sembra giustificabile. Se Dio è morto, tutto è permesso, secondo il detto di un personaggio dostoevskiano», *ibidem*, p. 188.

¹⁶³ F. VOLPI, *È ancora possibile un'etica? Heidegger e la “filosofia pratica”*, cit., p. 312. Più precisamente (corsivi dell'A.): «[i]l pensiero dell'essere è già in se stesso un'“etica” nel senso che esso configura l'unico atteggiamento raccomandabile per chi intenda andare veramente alla radice dei mali che affliggono il mondo contemporaneo, ossia una cura della *Lichtung* che si traduce in disposizioni quali l'abbandono (*Gelassenheit*), il ritegno (*Verhaltenheit*) e il pudore (*Scheu*). Vale quindi per Heidegger, in un senso radicale, l'antico principio scolastico (e spinoziano) secondo il quale *operari sequitur esse*. E soprattutto: rispetto alle realtà estreme prodotte della tecnica moderna, nel “deserto che avanza” del nichilismo, ogni ricorso all'etica rimane qualcosa di penultimo».

¹⁶⁴ F. VOLPI, *Nota introduttiva*, cit., p. 27.

¹⁶⁵ «Se infatti la scomparsa dell'ontologia può segnare l'inizio di un “pensiero che domanda della verità dell'essere” in quanto tale inizio è in certo modo custodito nell'ontologia stessa (e spesso Heidegger sembra confermarlo, introducendo una distinzione tra il tenore metafisico tendenzialmente chiuso del pensiero e il tenore ontologico, sicuramente più aperto), la scomparsa dell'etica non è concepibile nei medesimi termini. La scomparsa o l'abbandono dell'etica potrebbe invece indicare il venir meno di un vincolo che non dischiude la via del pensiero dell'essere, ma che segna l'abbandono dell'uomo nella instabilità e nella dispersione» F. POLIDORI, *op. cit.*, p. 166.

¹⁶⁶ Non è questo il luogo per approfondire tale passaggio, ma non si può fare a meno di notare che qui si pone lo stesso problema dell'imperativo categorico di Kant, Autore che ha, peraltro, accompagnato Heidegger nel suo itinerario filosofico, come messo in luce da C. GÓMEZ SÁNCHEZ, *Sum moribundus versus sum transcendens: El debate sobre la conciencia en Heidegger y Kant*, in δαίμων. *Revista Internacional de Filosofía*, 54, 2011, p. 150.

di un orizzonte religioso, mistico o misticheggiante e in definitiva dogmatico – non può venire meno»¹⁶⁷.

Viene messo in luce dallo scritto di Polidori la caratteristica essenziale dell’etica, ovvero la sua dimensione vincolante¹⁶⁸, che verrebbe persa qualora il passo indietro ad una dimensione originaria fosse compiuto. A detta dell’Autore, questa sarebbe stata una risposta senza dubbio più adeguata da fornire all’amico Jean Beaufret, innanzi alla sua domanda circa una possibile etica (alla quale, peraltro, Heidegger non avrebbe risposto).

Questo ulteriore paragrafo permette di completare lo schema riassuntivo proposto poc’anzi. Preso atto dello stretto legame tra soggetto ed agire, si è tentato di rinvenire indicazioni più chiare per l’azione morale nel pensiero di Heidegger. Si è cercato di porre in luce il legame tra metafisica ed etica ed i rischi racchiusi in questo rapporto e la proposta (seppur incompiuta) avanzata dal Filosofo tedesco.

Secondo la prospettiva heideggeriana è pertanto possibile concludere che ἦθος, ontologia ed etica siano elementi strettamente connessi l’uno rispetto all’altro. Sotteso all’ἦθος, anche da un punto di vista argomentativo e quindi retorico, troverebbero dunque posto la domanda ontologica ed etica, ossia la questione sul chi essere e sul che cosa fare; elementi che, come posto in luce, si influenzano reciprocamente. Quanto alla prima, Heidegger (almeno nella prima fase del suo pensiero, *ante bellum*) avrebbe delineato i contorni di una risposta, rielaborando, tramite l’esserci, alcuni concetti aristotelici e attribuendo priorità alla *πραξις*. Non avrebbe, tuttavia, proposto una soluzione effettiva per la seconda questione, lasciando aperta, così facendo, una spinosa problematica. La difficoltà nello stabilire un’etica per Heidegger sembrerebbe giacere tra due diverse tensioni: da una parte, lo stabilire criteri e regole a monte dell’azione morale (e ritornare, in una certa misura, alla rigidità del pensiero metafisico); dall’altra, non stabilirli affatto (conclusione a cui implicitamente giunge con la proposta incompiuta dell’etica originaria). Entrambe le possibilità sembrano contenere evidenti criticità. Se la prima, oltre a risolversi in un’imposizione dogmatica,

¹⁶⁷ F. POLIDORI, *op. cit.*, p. 165.

¹⁶⁸ Si ricorda che il tema del vincolo e quindi anche del limite (all’agire, in questo caso) risulta essenziale anche in una prospettiva aristotelica, come posto in luce in M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, cit., pp. 66, 75, 80, 130.

rischierebbe di tradursi in un acritico comportamento di ubbidienza, giungendo così potenzialmente anche a clamorosi errori (od orrori¹⁶⁹), dall'altra, alla totale assenza di linee guida conseguirebbe l'abbandono della decisione a circostanze casuali (come, ad esempio, utilità o emotività del momento), giustificando solo a posteriori la scelta effettuata.

7. Una proposta alternativa ad Heidegger? Etica senza ontologia di Hilary Putnam

Nella proposta heideggeriana etica ed ontologia sono intimamente legati dalla peculiarità del con-esser-ci, che, come posto in luce, implica un modo d'essere pratico-morale. È opportuno, tuttavia, dar conto di possibili posizioni alternative a quella di Heidegger: cercheremo di esaminare in questo paragrafo una prospettiva in particolare, quella offerta da Hilary Putnam nel suo testo dal titolo *Etica senza ontologia*.

L'Autore americano – il quale, forse non a caso, richiama e critica la posizione di Heidegger – nel suo scritto del 2004, sostiene che un'etica *con* ontologia non sia possibile poiché

«sarebbe un'etica che dovrebbe individuare il singolo interesse, obiettivo o comportamento in cui essa, l'etica, dovrebbe trovare la sua fondazione. E questo interesse (obiettivo o comportamento) dovrebbe essere, per svolgere la sua funzione fondativa, essenzialmente non-etico o pre-etico. Inoltre, dovremmo poter indicare che

¹⁶⁹ Il problema parrebbe potersi tradurre nel rapporto tra certezza giuridica e giustizia nel pensiero di Gustav Radbruch, come messo in luce da Carlizzi in un suo recente scritto. Il Filosofo di Lubeca, infatti, prima del secondo conflitto mondiale riteneva «impossibile individuare razionalmente contenuti dell'idea di giustizia, cioè – in sostanza – pretese di parificazione dei fatti umani sotto specifici profili, in particolare in relazione ai diritti umani [...]», G. CARLIZZI, *Continuità o discontinuità nella filosofia del diritto di Radbruch? La tesi del "giusnatupositivismo ermeneutico"*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, LII(2), 2022, p. 299, di talché, proprio per tale impossibilità, il problema della validità del diritto si esauriva, nei fatti, nell'utilità della certezza giuridica. Il valore della giustizia, in questo modo, o veniva *in toto* sacrificato oppure aveva un rilievo solo eventuale (G. CARLIZZI, *op. cit.*, p. 301). Sennonché, in modo non così sorprendente, nel secondo dopoguerra questa considerazione muta: in questa seconda fase del pensiero di Radbruch, la giustizia viene non solo considerato il valore determinante circa la validità del diritto (*ibidem*, p. 302) ma viene altresì ammesso che «dell'idea di giustizia faccia altresì parte un serie di principi *materiali* operanti in funzione di limite e corrispondenti principalmente, ma *non solo*, ai *diritti umani (lato sensu)*, da lui già incidentalmente valorizzati in un articolo pubblicato poco dopo l'avvento del nazismo», *ibidem*, p. 299, corsivi dell'A. Nei termini del nostro lavoro, ciò dimostra che il prestabilire a monte regole etiche, a causa dell'inevitabile insensibilità alla concretezza della situazione, parrebbe annidare rischi perigliosi e causare potenzialmente effetti irreversibili.

cosa l’etica essenzialmente sia; quale proprietà distintiva ci permette di parlare di etica o ci impedisce di farlo»¹⁷⁰.

Per spiegare al meglio la posizione di Putnam occorre comprendere cosa egli intenda per ontologia. “Ontologia”, diversamente da Heidegger, è intesa come parte della metafisica e viene spesso indicata come “scienza dell’essere”¹⁷¹. Putnam rifiuta l’ontologia inflazionista e deflazionista, sostenendo invece un pluralismo pragmatico, ovvero «il riconoscimento che nel linguaggio ordinario noi utilizziamo – non a caso – svariati registri di discorso, soggetti a regole differenti e idonei a essere applicati in situazioni diverse, con caratteristiche logiche e grammaticali differenti»¹⁷².

Procedendo con ordine, Putnam dapprima individua i concetti di ontologia da lui respinti: egli distingue una ontologia (o metafisica) inflazionista e una ontologia (o metafisica) deflazionista. Quanto alla prima, essa «sostiene di poter spiegare l’esistenza di oggetti non rilevabili con la percezione sensoriale ordinaria e con il senso comune»¹⁷³: un esponente di questo primo orientamento, spiega Putnam, è Platone, il quale, tramite la teoria delle forme ha postulato l’esistenza di entità invisibili (come, ad esempio, la forma del bene) da cui è possibile comprendere «qual è veramente la vita buona e cos’è veramente giustizia»¹⁷⁴. La critica che muove Putnam a Platone così come, *mutatis mutandis*, a G.E. Moore¹⁷⁵, consiste nel fatto che, in tal modo si riducono «tutti i fenomeni etici, tutti i problemi etici, tutte le questioni etiche, di fatto tutti i problemi di valore a un’unica questione: la presenza o l’assenza di quest’unica super-entità, il Bene»¹⁷⁶.

¹⁷⁰ L. PERISSINOTTO, Prefazione a H. PUTNAM, *Etica senza ontologia* (= *Ethics without Ontology*, tr. it. di E. Carli), Milano, 2005 [2004], p. xviii.

¹⁷¹ H. PUTNAM, *Etica senza ontologia* (= *Ethics without Ontology*, tr. it. di E. Carli), Milano, 2005 [2004], p. 27.

¹⁷² *Ibidem*, p. 33.

¹⁷³ *Ibidem*, p. 28. Così facendo, Platone respinse, infatti, l’idea aristotelica per cui invece tramite la percezione fosse possibile spiegare l’esistenza di oggetti (cfr. M. DE CARO, *Realtà*, Torino, 2020, pp. 20-24).

¹⁷⁴ H. PUTNAM, *op. cit.*, p. 28.

¹⁷⁵ Moore è ritenuto un ontologo inflazionista per il fatto che all’interno della sua opera, *Principia Ethica*, sostenne che «i giudizi etici riguardano essenzialmente un’unica qualità, sovrasensibile, chiamata *buono* (Moore la definiva una qualità “non-naturale”)», *ibidem*, p. 28.

¹⁷⁶ H. PUTNAM, *op. cit.*, p. 30. Corsivo dell’A. L’Autore precisa che da Aristotele in poi si è posto in luce che vi sono altre questioni che hanno natura etica (come, ad esempio, la virtù) che non riguardano solo il bene e che necessitano di ulteriori parametri per ottenere risposta. Ciò trova conferma anche nella ricostruzione offerta da Vegetti, il quale spiega che Aristotele tentò di confutare l’idea platonica di Bene, di modo da permettere la «fondazione dell’autonomia del sapere pratico», attraverso l’analisi dello

L'ontologia deflazionista, invece, si ramifica in riduzionismo ed eliminativismo: l'ontologia riduzionista, «come suggerisce il nome, afferma che “A non è nient'altro che B” o che una certa cosa non è nient'altro che quest'altra cosa. Per esempio, “il bene non è altro che piacere” [...]»¹⁷⁷. Viceversa, l'eliminativista sostiene che non esista una proprietà di “buono” servendoci della quale possiamo attribuire a qualcosa significato di bene: in altre parole, il bene non esiste perché non esiste la proprietà che rende una certa cosa tale. L'eliminativista, diversamente dal riduzionista, non pretende di attribuire alle cose di cui si discute valore ontologico (cioè le cose di cui si discute potrebbero non essere reali) e al contempo egli «non afferma che discutere di cose di cui pretendiamo di discutere è in qualche modo “riducibile” a discutere di questo o quest'altro»¹⁷⁸.

Putnam respinge entrambe queste concezioni di ontologia, affermando, sulla scia del secondo Wittgenstein, che il pluralismo pragmatico

«non richiede di individuare oggetti misteriosi e sovrasensibili che trascendano i nostri giochi linguistici. La verità può esprimersi nei giochi linguistici che di fatto impieghiamo nel discorso ordinario, e i sovrasensi che i filosofi hanno aggiunto ai giochi linguistici sono soltanto – come affermava Wittgenstein con un'espressione alquanto pragmatista – esempi di qualcosa che “gira a vuoto”»¹⁷⁹.

Putnam spiega così la sua concezione di ontologia con la teoria che chiama “relatività concettuale”, per la quale il verbo “esistere” può essere utilizzato in maniera più o meno inclusiva: «ciò che esiste dipende cioè dalle diverse convenzioni che decidiamo di adottare»¹⁸⁰. La relatività concettuale implica il pluralismo concettuale:

statuto della filosofia pratica (cfr. M. VEGETTI, *L'etica degli antichi*, Bari, 1996⁴ [1989], p. 160); si v. anche *infra*, cap. III, par. 2.

¹⁷⁷ H. PUTNAM, *op. cit.*, p. 31.

¹⁷⁸ *Ibidem*, pp. 32-33. L'Autore continua affermando che «[o]biettivo del riduzionista è mostrarci ciò che “realmente” affermiamo, e che esso è compatibile con la sua ontologia minimalista. L'obiettivo dell'eliminativista è mostrare che il nostro discorso verte su entità fittizie. Ma sia lui sia il riduzionista sono deflazionisti», *ibidem*, p. 33.

¹⁷⁹ *Ibidem*, p. 34.

¹⁸⁰ *Ibidem*, p. 59. Viene proposto l'esempio della mereologia: prima degli studi di Leśniewski, all'inizio del Novecento, un insieme di elementi non era considerata una “cosa” nel senso di οὐσία aristotelica (anche Husserl rifiutava questa posizione). L'insieme, pertanto, non esisteva: ciò che esisteva era la relazione di appartenenza ad un insieme di una cosa. In seguito, Leśniewski, nell'intento di fornire una teoria ordinata, decise d'ignorare completamente queste restrizioni filosofiche, e non solo

è possibile, cioè, descrivere i ‘contenuti’ di uno spazio utilizzando vocaboli diversi ma indicando lo stesso oggetto (ad esempio, una sedia potrebbe essere descritta semplicemente come “sedia” utilizzando il linguaggio comune, ma anche come “particelle elementari”, usufruendo del linguaggio della fisica)¹⁸¹. Ciò conduce Putnam ad affermare la possibilità di verità o falsità di un enunciato senza un corrispettivo impegno ontologico, cioè senza una descrizione dell’oggetto di cui si predica¹⁸². Al fine di chiarire questo passaggio, il Filosofo propone l’esempio della verità concettuale, che riguarda gli asserti della logica. In altre parole: «“[Ma] come possiamo sapere che gli asserti della logica sono corretti se essi non sono descrizioni di una qualche parte di realtà”?»¹⁸³. Secondo Putnam essi sono corretti per il fatto che «è impossibile attribuire un senso (rilevante) all’asserzione della sua negazione»¹⁸⁴. È opportuno notare che per il Filosofo americano l’asserzione si ricava per interpretazione, la quale è sempre soggetta a revisione, e dunque in un certo qual modo dipendente dalla descrizione empirica¹⁸⁵, cioè dallo stato di conoscenza di un certo momento storico.

Tutto ciò ha un risvolto sul piano etico: Putnam spiega che la difficoltà nel pervenire ad una soluzione nei problemi di carattere etico ha a che fare con il fatto che essi ineriscono ad una situazione *pratica*¹⁸⁶, che egli intende come una situazione che si presenta «“in forma confusa”»¹⁸⁷, in cui non è possibile trovare una soluzione scientifica (nei suoi termini, proveniente dalla fisica o dalla statistica, paradigma di riferimento delle scienze sociali)¹⁸⁸. In questa situazione, il meccanismo proposto per la relatività concettuale si applica alla sfera etica: viene, cioè, affermata la possibilità di verità o falsità dei giudizi etici senza necessità di presupporre un’ontologia di sfondo. In altre parole, si tratta di «riconoscere che può esserci un’“oggettività senza

d’ignorarle ma di contare la “somma” (come si direbbe in mereologia) di due cose qualsiasi (che potrebbero essere a loro volta delle “somme”) come una “cosa” ulteriore», H. PUTNAM, *op. cit.*, p. 54.

¹⁸¹ H. PUTNAM, *op. cit.*, pp. 72-74.

¹⁸² *Ibidem*, p. 84.

¹⁸³ *Ibidem*, p. 92.

¹⁸⁴ *Ibidem*, p. 93, corsivo dell’A.

¹⁸⁵ *Ibidem*, pp. 93-96: si pone l’esempio della geometria non-euclidea, a seguito della qual scoperta, è ritenuta (poiché revisionata) una verità concettuale l’enunciato: “La somma degli angoli interni di qualsiasi triangolo è sempre maggiore di due angoli retti”.

¹⁸⁶ Putnam precisa che il disaccordo per i problemi etici emerge poiché «le questioni pratiche non comportano soltanto le valutazioni; esse fanno appello ad un insieme complesso di concezioni filosofiche, religiose e anche fattuali», H. PUTNAM, *op. cit.*, p. 116; cfr. *ibidem*, p. 118.

¹⁸⁷ *Ibidem*, p. 44.

¹⁸⁸ *Ibidem*, pp. 43-44.

oggetti”, e che degli enunciati *bona fide* non sono necessariamente delle descrizioni»¹⁸⁹.

Ciò permette di avanzare la seguente osservazione.

Le riflessioni analizzate di Heidegger e Putnam parrebbero a prima vista incompatibili¹⁹⁰, poiché il secondo riconosce, diversamente dal primo, quella che viene chiamata “oggettività senza oggetti”. Questa sembrerebbe così permettere di scindere il giudizio etico dal giudizio pratico. Cercando di concretizzare: un’asserzione come, ad esempio, “fumare è sbagliato” non solo non implicherebbe necessariamente l’esistenza di un certo ‘stato di cose’ a partire dal quale l’asserzione può essere considerata vera (potrebbe, dunque, essere vera in sé, senza alcun contatto con la realtà), ma non avrebbe nemmeno un risvolto *ex post* sulla realtà, ossia non fornirebbe all’agente morale alcuna indicazione sul comportamento da perseguire.

Heidegger sembra propendere, invece, per una conclusione per certi versi opposta. Ciò è evidente, da una parte, per la cornice ‘esistenzialista’ all’interno della quale la stessa domanda circa il comportamento etico sorge – che, senz’altro, è da ricondursi anche ad un diverso modo di intendere lo stesso concetto di “ontologia” –; dall’altra, alle conseguenze, eminentemente tangibili della decisione in cui si imbatte il soggetto morale. Come posto in luce, infatti, è proprio tramite la *πρᾶξις* che è possibile, per il soggetto, produrre effetti esterni ma soprattutto ‘interni’ all’agente, cioè ad alimentare il suaccennato circolo virtuoso che si instaura tra soggetto agente, azione e abitudine. Per restare nell’alveo del banale esempio proposto, l’asserzione “fumare è sbagliato”, constatata da dati e/o ricerche statistiche sul tema (quindi, presupponendo l’esistenza di un dato ‘stato di cose’), condurrà concretamente il soggetto a non svolgere quell’azione. Tale omissione non si limiterà ad avere effetti positivi sulle abitudini dell’agente ma avrà altresì risvolti esterni, poiché in grado di influenzare, direttamente o indirettamente, il comportamento di altre persone (emerge già in queste osservazioni l’importanza del ruolo dell’esempio, di cui si tratterà più estesamente *infra* cap. III) e dunque, per restare nei presupposti teorici di Aristotele, ripresi da Heidegger, nei confronti dei consociati appartenenti ad una certa comunità.

¹⁸⁹ H. PUTNAM, *op. cit.*, p. 119, corsivo dell’A.

¹⁹⁰ Si ricordi le caratteristiche dell’*οὐσία* illustrate *supra* par. 5.1.

8. *L'ἦθος nell'età dell'informazione*

Si giunge dunque alla fase finale di questa parte sull'ἦθος, che consiste nel fornire una fotografia di come l'ἦθος muti, o possa mutare, rispetto alle considerazioni sin qui svolte, con l'utilizzo della tecnologia (o intelligenza artificiale¹⁹¹, che dir si voglia). Saranno così analizzati alcuni scritti relativi agli studi del gruppo di ricerca di Varsavia¹⁹², che propongono una formalizzazione e computazione dell'ἦθος nel campo della “teoria dell'argomentazione”¹⁹³. Con questo termine ci intendiamo riferire a tutte e tre le prospettive (logica, dialettica e retorica) inerenti alla teoria dell'argomentazione: poiché, tuttavia, la ricerca si occupa del campo precipuamente retorico, è nei confronti di quest'ultimo che le nostre riflessioni saranno orientate.

8.1. *La linguistica computazionale*

Il primo aspetto pertiene, *lato sensu*, a quello che J.H.M. Wagemans chiama “argomentazione computazionale”¹⁹⁴, e che considera una delle più recenti sfide di ricerca. Egli spiega che l'argomentazione computazionale consiste nella

«formalization of logical, dialectical, and rhetorical insights about the various ways in which people try to convince one another into formal models of argument that can be

¹⁹¹ Tratteremo più distesamente in seguito il distinguo tra tecnica, tecnologia e intelligenza artificiale (si v. *infra*, cap. III, par. 6): per ora i due termini verranno utilizzati come sinonimi.

¹⁹² Katarzyna Budzynska, economista e filosofa polacca, è a capo, insieme a Marcin Koszowy, del laboratorio “The New Ethos”, con sede a Varsavia. Il laboratorio studia «persuasion strategies of referring to ethos, i.e. people's character. Since antiquity, these strategies have been recognised as a powerful tool of influencing others in public communication. New technologies enable us to look at ethos from a perspective which complements the traditional approaches by delivering resources, theories and technologies of ethos [...]»; si v. il sito web per ulteriori informazioni: <https://newethos.org/>. Ultima consultazione effettuata in data 9 gennaio 2023. Gli studi che si occupano di argomentazione e linguistica computazionale sullo scenario internazionale sono molteplici: soltanto il team di Varsavia, tuttavia, sulla base delle ricerche sin qui condotte, si è interessato specificamente al ruolo dell'ἦθος.

¹⁹³ J.H.M. WAGEMANS, *op. cit.*, p. 576. Specifichiamo tale terminologia dal momento che è altresì possibile parlare di “teorie dell'argomentazione” (al plurale), secondo quanto proposto da S. TOMASI, *L'argomentazione giuridica dopo Perelman. Teorie, tecniche e casi pratici*, cit., *passim*, che propone una classificazione ‘trasversale’ e quindi per certi versi differente rispetto a quella operata da Wagemans.

¹⁹⁴ J.H.M. WAGEMANS, *op. cit.*, p. 588.

used for computational applications. Such applications include argument diagramming, argument mining, and the design of various types of human-machine interaction»¹⁹⁵.

Ciò su cui ci si soffermerà brevemente è una delle applicazioni menzionate nella definizione, cioè di quella di “argument mining”, letteralmente “estrazione di argomento”, per la quale spiegazione ci avvaliamo di un recente scritto di Budzyska e Villata. I risultati dell’argument mining rispetto a quelli dell’“ethos mining” – sarà, in effetti, questo il tema su cui vorremmo porre l’attenzione – non sono direttamente comparabili, poiché l’estrazione automatica è differente¹⁹⁶: tuttavia la spiegazione dell’argument mining, così come qualche cenno relativo alla linguistica computazionale, ci sembra preliminarmente necessario. L’ethos mining, un’area di studio piuttosto recente¹⁹⁷, si sviluppa, in effetti, a partire dall’argument mining, con il quale presenta somiglianze sotto un profilo metodologico¹⁹⁸; un esempio su tutti, il ruolo centrale svolto, in entrambi i casi, dagli schemi di annotazione, su cui ci soffermeremo brevemente in seguito. L’argument mining rientra nelle tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (anche chiamate “NLP”, dall’inglese Natural Language Processing) e più specificamente nel “text mining”, discipline a cavallo tra la linguistica computazionale e l’intelligenza artificiale¹⁹⁹.

La linguistica computazionale è la disciplina all’interno della quale l’intelligenza artificiale trova applicazione. Essa nasce negli anni Cinquanta del Novecento, a causa delle esigenze di traduzione automatica di testi dal russo, nel contesto della Guerra fredda ed intrattiene, sin dalla sua origine, forti legami con

¹⁹⁵ *Loc. ult. cit.*

¹⁹⁶ R. DUTHIE, K. BUDZYNSKA, *A Deep Modular RNN Approach for Ethos Mining*, in *Proceedings of the Twenty-Seventh International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-18)*, 2018, p. 4042.

¹⁹⁷ Secondo i nostri studi il primo scritto inerente all’ethos mining risale al 2016: R. DUTHIE, K. BUDZYNSKA, C. REED, *Mining Ethos in Political Debate*, in P. BARONI, T.F. GORDON, T. SCHEFFLER, M. STEDE (eds.), *Computational Models of Argument*, 2016. Il metodo è stato poi approfondito con due scritti del 2018: R. DUTHIE, K. BUDZYNSKA, *op. cit.*; R. DUTHIE, K. BUDZYNSKA, *Classifying Types of Ethos Support and Attack*, *cit.*

¹⁹⁸ R. DUTHIE, K. BUDZYNSKA, *A Deep Modular RNN Approach for Ethos Mining*, *cit.*, p. 4042.

¹⁹⁹ K. BUDZYNSKA, S. VILLATA, *Argument Mining*, in *IEEE Intelligent Informatics Bulletin*, 17(1), 2016, p. 1. Una definizione di argument mining è anche fornita da Walton e Koszowy: «Argument mining is a field of corpus-based discourse analysis that has the goals of automatically identifying argumentation structures in discourse», D. WALTON, M. KOSZOWY, *From text to scheme. Problems in identifying arguments from expert opinion*, in *International Review of Pragmatics*, 11, 2019, p. 110.

l’intelligenza artificiale²⁰⁰. La linguistica computazionale è definita come «scienza che si occupa di sviluppare modelli di conoscenza linguistica che possono essere elaborati con metodi e strumenti computazionali»²⁰¹. Al fine di comprendere meglio di cosa si tratti, cercheremo di analizzare in maniera succinta questa definizione, prendendo in considerazione le nozioni di “modelli” e di “metodi e strumenti computazionali” (i quali richiedono l’aiuto dell’intelligenza artificiale, più precisamente di algoritmi, machine learning e deep learning), seguendo le indicazioni di esperte sul tema.

Un modello linguistico è definito come «creazione di una rappresentazione astratta o simbolica della conoscenza linguistica»²⁰² e si compone di tre elementi: i dati, che sono prevalentemente raccolti in modo semiautomatico in *corpora* o dataset²⁰³; le categorie, «ovvero l’insieme degli oggetti in cui segmentiamo e raggruppiamo i dati per poter produrre l’astrazione»²⁰⁴; infine, la relazione tra dati e

²⁰⁰ M. NISSIM, L. PANNITTO, *Che cos’è la linguistica computazionale*, Roma, 2022, p. 15, il lavoro più recente e più accessibile (anche ai ‘non addetti ai lavori’) che abbiamo trovato nel contesto nazionale. Le Autrici precisano che anche l’Italia ha rivestito un ruolo pionieristico della disciplina, con l’analisi linguistica elettronica del *corpus* degli scritti di S. Tommaso d’Aquino, avviata già nel 1948 (*ibidem*, p. 18). Si noti che proprio in quegli anni, più precisamente nel 1956, si tenne a Dartmouth anche il primo summit relativo all’intelligenza artificiale, termine che nacque proprio in quell’occasione, coniato, probabilmente, da John McCarthy: si v. S. WILLIAMS, *Storia dell’intelligenza artificiale. La battaglia per la conquista della scienza del XXI secolo* (= *Arguing A.I.*, tr. it. di A. Antonini), Milano, 2003 [2001], p. 18 e p. 37. Un anno dopo, infatti, verrà pubblicato l’articolo *Syntactic Structures* di Noam Chomsky, il qual scritto, auspicando l’applicazione di metodi formali all’analisi del linguaggio, si rivela «profondamente intrecciato con le ricerche coeve nel settore dell’Intelligenza Artificiale (IA)», cfr. A. LENCI, S. MONTEMAGNI, V. PIRRELLI, *Testo e computer. Elementi di linguistica computazionale*, Roma, 2005, p. 14.

²⁰¹ M. NISSIM, L. PANNITTO, *op. cit.*, p. 21.

²⁰² *Loc. ult. cit.* Le Autrici lo definiscono anche come «un’astrazione, in termini di categorie e regole di combinazione tra queste, delle manifestazioni linguistiche superficiali, ovvero le espressioni linguistiche a cui siamo esposti» (M. NISSIM, L. PANNITTO, *op. cit.*, p. 25).

²⁰³ Seguendo le indicazioni di M. NISSIM, L. PANNITTO, *op. cit.*, pp. 26-28, riassumiamo così le quattro principali caratteristiche dei dati: 1. Essi sono conservati in formato digitale al fine di poter essere analizzati; 2. Sono (o dovrebbero essere) rappresentativi di una certa varietà linguistica; 3. Spesso sono estratti automaticamente, tramite tecniche denominate di “web scraping” che attingono dati da fonti disponibili online; 4. Sono annotati: l’annotazione, oltre ad essere un’attività fondamentale, è complessa e delicata. Essa consiste nel «rendere esplicite ed elaborabili automaticamente informazioni altrimenti implicite, contenute nel testo o da questo suscitate», *ibidem*, p. 28.

²⁰⁴ M. NISSIM, L. PANNITTO, *op. cit.*, p. 26. Le frasi sono cioè scomponibili in sequenze di “tipi”, che permettono l’analisi dei dati linguistici, cioè del testo su cui si opera. Rilevante per questa tipologia di attività è il fatto che, diversamente dai dati solitamente analizzabili statisticamente, «nel caso delle parole la frequenza media non rappresenta una caratteristica rilevante» *ibidem*, p. 30. Tale diversità è chiamata “legge di Zipf”, la quale «formalizza l’intuizione secondo cui ci sono pochi elementi con altissime frequenze e tantissimi elementi con bassa frequenza», *ibidem*, p. 29. In altri termini, per ciò che concerne la frequenza delle parole all’interno di un dato testo, non è rinvenibile la curva gaussiana normalmente presente per l’analisi su altre grandezze (come ad esempio potrebbe essere un’indagine statistica sull’altezza delle donne di un certo Stato): ciò è del tutto rilevante per l’elaborazione computazionale, dal momento che «circa l’80% del testo è infatti spesso espressione di una percentuale minima di vocabolario, circa il 20% del quale è costituito tipicamente da parole di classi chiuse, come

categorie, la quale consiste nelle «regole che sottendono alla combinazione tra gli elementi costitutivi del nostro modello di linguaggio»²⁰⁵. Lo scopo ultimo del modello consiste dunque nel riuscire a predisporre un’astrazione, cioè uno schema, in grado di categorizzare gli elementi di un dato testo, secondo le linee guida predisposte come input. Per fare ciò, un ruolo essenziale è svolto dall’annotazione linguistica, «il processo di esplicitazione dell’informazione implicita presente in un testo»²⁰⁶, che si occupa di segmentare i testi in categorie per poi inserirle all’interno del modello, di modo che esso possa riconoscere, in un testo nuovo, quella data categoria²⁰⁷.

Per ciò che pertiene all’intelligenza artificiale, essa si sostanzia nell’utilizzo di algoritmi e machine learning²⁰⁸. Quanto ai primi, la linguistica computazionale si serve spesso di algoritmi²⁰⁹ al fine di conoscere «la funzione che lega input e output (cioè gli esempi visti e la predizione attesa per ciascuno di loro)»²¹⁰. Si consideri, per chiarirne l’impiego, la seguente espressione:

Ho fame, c’è un indiano nelle vicinanze?

Trascuriamo le altre parole all’interno della frase e concentriamo l’attenzione su “indiano”: è evidente che all’interno della domanda indica un ristorante, ma molti altri potrebbero essere i concetti ad essa legati (ad es. lingua, etnia, cucina, oceano). Il

ad esempio articoli, preposizioni, verbi ausiliari, mentre le parole contenuto, come nomi, verbi, aggettivi – che tipicamente ci interessa di più osservare – sono considerate rare nel testo», *ibidem*, p. 30.

²⁰⁵ M. NISSIM, L. PANNITTO, *op. cit.*, p. 33.

²⁰⁶ M. NISSIM, L. PANNITTO, *op. cit.*, p. 53.

²⁰⁷ *Ibidem*, pp. 53-58 propongono l’esempio di annotazione per un tweet, identificando le seguenti etichette (tags): token (assimilabile al termine “parola”); tipo (lemma cui il token è ricondotto, che potrebbe essere indicato come una sorta di ‘forma base’ della parola – ad es. “distruggere” sarà tipo di “distruggiamo”); PoS, acronimo di “Part-of-Speech”, consiste nella parte del discorso attribuita (ad es. “ADJ” per aggettivo, “NOUN” per nome); morfologia, che contiene l’analisi di alcuni tratti morfologici (ad es. genere e numero, che saranno indicati con “Gender=Masc” oppure “Number=Sing”); testa e ruolo, gli ultimi due tags, si riferiscono invece «all’analisi più propriamente sintattica e indicano la posizione del *token* da cui il *token* in esame dipende, e il suo ruolo sintattico (ad esempio *obj* per oggetto diretto», *ibidem*, corsivi delle AA., p. 54.

²⁰⁸ Sul funzionamento del machine learning in relazione alla linguistica computazionale si v. M. NISSIM, L. PANNITTO, *op. cit.*, pp. 33-37 e pp. 68-77.

²⁰⁹ E esso viene definito dalle Autrici come una sorta di processo decisionale, costituito dai seguenti elementi: «uno *spazio di input* i cui elementi siano rappresentati in maniera tale da poter essere elaborati con strumenti computazionali; uno *spazio di output*, ovvero l’insieme delle possibili risposte che ci aspettiamo; una *funzione*, ovvero una sequenza di operazioni che, applicate ad un qualsiasi elemento dell’input, produca una risposta tra quelle possibili nello spazio di output», *ibidem*, p. 36. Corsivi delle AA.

²¹⁰ *Ibidem*, p. 37. Il seguente esempio è tratto dal lavoro delle Autrici e si riferisce alle pp. 33-37.

modello linguistico dovrebbe, quindi, essere in grado di distinguere «tutti i possibili sensi che possiamo associare a questa parola»²¹¹ e per farlo è necessario individuare una regola che permetta di associare la parola “indiano” a quella di “ristorante”²¹². Il rinvenimento di tali possibili sensi può avvenire in due modi: una prima strategia consiste nel predisporre una lista di «tutti i casi d’uso di tutte le parole di una lingua»²¹³, attività con notevoli problematiche di ordine pratico (a causa dei possibili disaccordi tra annotatori) e teorico (considerata la natura mutevole del linguaggio). La seconda possibilità, pertanto spesso prediletta, consiste nel

«partire da esempi invece che dalle regole. In questo caso potremmo utilizzare esempi che contengono aggettivi di nazionalità usati per riferirsi a diverse entità (scrittori, cucina, abitanti di una zona geografica...) e cercare di approssimare la funzione che, dato un esempio, ci permetta di scegliere un particolare senso tra i vari disponibili»²¹⁴.

Proprio in questo contesto entra in gioco l’algoritmo, che permetterebbe di comprendere, per tutti gli esempi sottoposti ad analisi, quelle regolarità che connettono un dato concetto (in questo caso “indiano”) ad un altro (nel caso di specie, “ristorante”).

Il machine learning (così come il deep learning), che fa uso degli algoritmi, viene invece utilizzato quando l’annotazione (ulteriore elemento su cui si tornerà più diffusamente in seguito) è già avvenuta: a questo punto si ricorre sovente ad una «modellazione *bottom-up*, in cui il modello è appreso dai dati (si parla infatti di apprendimento automatico o *machine learning*)»²¹⁵. Il modello viene così perfezionato in base a nuovi dati che sono sottoposti all’algoritmo, di talché esso sia in grado, dopo questa fase di allenamento, di classificare dati che non ha visto in precedenza. Più precisamente, sono distinti dati di training e dati di test: i primi sono inseriti

²¹¹ *Ibidem*, p. 34.

²¹² «Può darsi, ad esempio, che si conosca la regola sottesa ad un particolare fenomeno linguistico. Potremmo in questo caso compilare una lista di quali sono le parole che indicano popoli o nazionalità (*indiano, cinese, italiano* ecc.), e fornire una rappresentazione di contesti in cui interpretarle: possiamo allora scrivere esplicitamente una regola e, se nella frase compaiono parole come *fame, mangiare, ristorante, cibo, cucina* ecc. esse verranno interpretate come aggettivi associati a un tipo di cucina», M. NISSIM, L. PANNITTO, *op. cit.*, p. 34, corsivo delle AA.

²¹³ *Ibidem*, p. 35.

²¹⁴ *Ibidem*, p. 36.

²¹⁵ *Ibidem*, p. 71. Corsivo delle AA.

nell’algoritmo (e, già annotati, vengono considerati come “gold standard”, cioè come «riferimento del sistema»²¹⁶) e costituiscono la base per il suo funzionamento; i secondi consistono in dati sconosciuti all’algoritmo, ma dello stesso tipo, che l’algoritmo ha quindi il compito di identificare²¹⁷.

8.2. *L’ἦθος computazionale*

Orbene, tenuto presente ciò, torniamo all’analisi dell’argument mining. Il suo obiettivo consiste nello sviluppare «methods and techniques which allow for automatic identification and extraction of argument data from large resources of natural language texts»²¹⁸. Il campo di ricerca nasce per esigenze legate all’economia di mercato:

²¹⁶ *Ibidem*, p. 68.

²¹⁷ M. NISSIM, L. PANNITTO, *op. cit.*, p. 71. Ci limitiamo qui a ricordare che per la valutazione del modello vi sono tre principali indicatori matematici utilizzati, denominati “accuracy”, “precision” e “recall”. Ad essi va aggiunto «*f-score* (o *f-measure* e a volte semplicemente *F*) che è una combinazione di *precision* e *recall* (in particolare, la media armonica tra le due) e ci fornisce quindi una visione più generale della bontà del modello», M. NISSIM, L. PANNITTO, *op. cit.*, p. 81. Corsivi delle AA. Si noti sin d’ora che la valutazione del modello avviene sulla base dei gold standards predisposti, e, dunque, la bontà del modello si baserà esclusivamente sulla percentuale di corrispondenza alle indicazioni preposte dagli annotatori.

²¹⁸ K. BUDZYSNKA, S. VILLATA, *op. cit.*, p. 1. Le Autrici spiegano, inoltre, che l’argument mining consiste nell’evoluzione di due aree del text mining, chiamate “sentiment analysis” e “opinion mining”. La prima si concentra nell’estrazione dal testo degli atteggiamenti o considerazioni (che possono essere positive, negative o neutre) di persone nei confronti di altre persone, di eventi o di prodotti (ad esempio, per estrarre informazioni circa possibili trends); la seconda si interessa, invece, delle opinioni rispetto a persone, eventi o prodotti. Rispetto all’opinion mining, l’argument mining mira a comprendere non *che cosa* le persone pensano, ma *perché* lo pensano. Inoltre, esso sarebbe complementare rispetto agli approcci formali che studiano l’argomentazione. Cfr. K. BUDZYSNKA, S. VILLATA, *op. cit.*, p. 5. Un esempio di sperimentazione che fa uso dell’argument mining è Project Debeater, sviluppato dalla multinazionale IBM, all’interno del primo modulo della sua struttura. Si fornisce di seguito, per chiarezza e completezza, una breve e superficiale panoramica sul suo funzionamento, sulla base delle informazioni contenute nell’articolo del 18 marzo 2021 apparso sulla rivista *Nature*, dal titolo “An autonomous debating system” – la dimostrazione del dibattito è disponibile liberamente al link: https://www.youtube.com/watch?v=3_yy0dnIc58. Ultima consultazione in data 29 settembre 2022. Il funzionamento di Project Debeater consiste in diverse fasi: all’inizio viene annunciata la mozione di discussione, a partire dalla quale sono assegnati quindici minuti di tempo a ciascuna parte per la preparazione del discorso. Ha dunque luogo il dibattito, che comincia con i discorsi di apertura. In questa fase sono assegnati quattro minuti a testa. La parte che inizia il discorso assume una posizione relativamente alla materia oggetto della mozione, che viene replicata dall’avversario, il quale utilizza argomenti a favore della propria posizione e contro-argomenti. Si apre, così, la seconda parte di dibattito, scandita dalle stesse tempistiche dei discorsi di apertura. Dopo questi ulteriori otto minuti, la competizione si chiude con i discorsi conclusivi, per i quali sono assegnati due minuti a ciascuna parte. L’architettura del sistema di Project Debeater, come spiegano i ricercatori che si sono occupati della progettazione e della programmazione, si basa su quattro moduli distinti, che si riassumono brevemente: 1) modulo di estrazione degli argomenti (“argument mining”): consiste nella ricerca di argomenti e contro-argomenti che sono rilevanti per la mozione presentata. Si articola in una prima parte offline, all’interno della quale circa 400 milioni di articoli di riviste da quotidiani sono analizzati; dagli articoli sono estratte le frasi e queste sono indicizzate a seconda delle parole in esse contenute. La seconda parte

aziende multinazionali necessitano dell’elaborazione tempestiva di quelli che vengono anche definiti come “big data”²¹⁹, e, pertanto, sono favorevoli ad utilizzare tecniche di NLP al fine di poter procedere in tal senso, nel giro di breve tempo.

L’argument mining è una tecnica di elaborazione del linguaggio naturale che prevede due fondamentali passaggi: la prima linguistica, la seconda computazionale. La prima si occupa dello sviluppo di ingenti *corpora* di dati, che consistono in «datasets of manually annotated (analysed) argument data, evaluated by measuring the level of inter-annotator agreement»²²⁰; la seconda consiste nello sviluppare «grammars (structural approach) and classifiers (statistical approach) to automatically annotate arguments and the performance of the system is then evaluated by measures such as accuracy or F₁ score»²²¹. All’interno di questo processo, nodale importanza rivestono gli schemi di annotazione, che, una volta teorizzati e applicati, permettono il passaggio dalla prima parte, linguistica, alla seconda, computazionale. Al fine di comprendere al

online, invece, sulla base della indicizzazione fatta, si occupa di estrarre argomenti dalle frasi, cercando affermazioni a favore o sfavore della mozione e prove a sostegno di esse; 2) modulo di base di conoscenza degli argomenti (“argument knowledge base”): si occupa di individuare punti di comunanza in dibattiti differenti (si propone l’esempio di una mozione che riguarda la proibizione di alcune sostanze o attività: in tal caso il modulo individuerà argomenti di più general portata, concernenti la situazione emergenziale del mercato nero); 3) modulo di confutazione (“argument rebuttal”): redige una lista di affermazioni che potrebbero essere menzionate dall’avversario, utilizzando il primo e secondo modulo ma anche argomenti estratti dal database progettato da IBM chiamato “iDebate”. A questo punto, con l’utilizzo di Watson IBM, un programma in grado di trascrivere il discorso dell’avversario, il testo ottenuto viene diviso in frasi a cui viene aggiunta la punteggiatura. Si opera, quindi, un collegamento tra i dati iniziali ottenuti (che potenzialmente avrebbero potuto rilevare per il dibattito) e i dati effettivamente forniti dall’avversario; 4) modulo di costruzione del dibattito (“debate construction”): in quest’ultima fase assume forma il vero e proprio discorso di risposta all’avversario. Gli argomenti ridondanti sono eliminati e quelli con somiglianza semantica sono raggruppati insieme. Ad ogni raggruppamento è associato un tema (che è un concetto rinvenibile su Wikipedia, ad esempio “povertà”), che è utilizzato per introdurre il rispettivo paragrafo. Il sistema poi raggruppa ulteriormente (con dei sotto-raggruppamenti) distinti argomenti, che verranno utilizzati, nella costruzione del discorso, come argomenti più specifici rispetto ad argomenti più generali (nei gruppi che potremmo chiamare ‘superiori’). Per una spiegazione maggiormente esaustiva, cfr. N. SLONIM, Y. BILU, C. ALZATE, R. BAR-HAIM, B. BOGIN, F. BONIN, L. CHOSHEN, E. COHEN-KARLIK, L. DANKIN, L. EDELSTEIN, L. EIN-DOR, R. FRIEDMAN-MELAMED, A. GAVRON, A. GERA, M. GLEIZE, S. GRETZ, D. GUTFREUD, A. HALFON, D. HERSHCOVICH, R. HOORY, Y. HOU, S. HUMMEL, M. JACOVI, C. JOCHIM, Y. KANTOR, Y. KATZ, D. KONOPNICKI, Z. KONS, L. KOTLERMAN, D. KRIEGER, D. LAHAV, T. LAVEE, R. LEVY, N. LIEBERMAN, Y. MASS, A. MENCZEL, S. MIRKIN, G. MOSHKOWICH, S. OFEK-KOIFMAN, M. ORBACH, E. RABINOVICH, R. RINOTT, S. SHECHTMAN, D. SCHEINWALD, E. SHNARCH, I. SHNAYDERMAN, A. SOFFER, A. SPECTOR, B. SZNAJDER, A. TOLEDO, O. TOLEDO-RONEN, E. VENEZIAN, R. AHARONOV, *An autonomous debating system*, in *Nature*, 591, 2021, pp. 379-384.

²¹⁹ La definizione proposta dall’OCSE è la seguente: «“[b]ig Data is the information asset characterized by such a high *volume*, *velocity* and *variety* to require specific technology and analytical methods for its transformation into value”», cfr. M. PALMIRANI, *Big Data e conoscenza*, in *Rivista di filosofia del diritto*, IX(1), 2020, p. 77, corsivi dell’A.

²²⁰ K. BUDZYSNKA, S. VILLATA, *op. cit.*, p. 1.

²²¹ *Loc. ult. cit.*

meglio come si sviluppi l'*iter*, illustreremo *in primis*, nei suoi tratti essenziali, il funzionamento dello schema di annotazione utilizzato dal team polacco, per poi calarne la spiegazione all'interno del più vasto sistema di argument mining.

Gli schemi di annotazione sono varî e molteplici²²²: gli studiosi di Varsavia hanno sviluppato il software "IAT", acronimo di Inference Anchoring Theory, che integra il modello di Peldszus e Stede (in cui vengono apposti tags anche per comprendere quali argomentazioni siano pro o contro la tesi iniziale) con «strutture di dialogo e strutture illocutive»²²³. Esso, secondo i suoi creatori²²⁴, si distingue da altri software di annotazione poiché riuscirebbe ad essere più preciso per ciò che concerne l'identificazione della struttura dialogica dell'argomentazione e il tracciamento di diverse forze illocutive²²⁵.

Al fine di comprenderne meglio gli aspetti principali della sua struttura, riportiamo l'esempio proposto con il relativo schema (che, per esigenze di chiarezza, ci permettiamo di modificare con l'aggiunta di qualche indicazione ulteriore, comunque menzionata all'interno dello scritto cui facciamo riferimento). L'esempio è tratto dalle trascrizioni del *corpus* denominato "MM2012 corpus1" e concerne un

²²² Vi è, ad esempio, quello proposto da Palau e Moens che prevede una struttura minimalista (premessa, conclusione e argomento), oppure lo schema di Peldszus e Stede che divide cinque tipologie di supporti (supports) tra le premesse e l'affermazione (cfr. K. BUDZYSNKA, S. VILLATA, *op. cit.*, p. 3).

²²³ K. BUDZYSNKA, S. VILLATA, *op. cit.*, p. 3. Il riferimento è agli atti illocutivi di J.R. Searle: come noto, il Filosofo di Berkeley distingue, all'interno della categoria generale degli atti linguistici, quattro possibili componenti: gli atti enunciativi (l'enunciazione di parole di senso compiuto), gli atti proposizionali (il predicare, che per Searle consiste nella possibilità di affermare la verità o la falsità di espressioni, non di universali), gli atti illocutivi (come ad es. affermare, ordinare, promettere) e gli atti perlocutivi (che indica gli effetti che gli atti illocutivi producono nei confronti dell'ascoltatore), cfr. J.R. SEARLE, *Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio*, cit., pp. 47-52. Si noti che l'embrionale classificazione degli atti illocutivi elaborata in J.R. SEARLE, *Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio*, cit., pp. 104-106 trova maggior compimento in J.R. SEARLE, *Il mistero della realtà*, cit., pp. 181-200, in cui il Filosofo classifica gli atti illocutivi in: assertivi, direttivi, commissivi, espressivi, dichiarazioni.

Più precisamente le Autrici spiegano che vi sono due gruppi di tags, per la spiegazione dei quali, al fine di non manipolare la definizione, riportiamo in lingua originale il passo interessato: «the annotators could use the following tags associated with individual moves of a speaker in the dialogue: (a) asserting, (b) questioning (pure, assertive, and rhetorical), (c) challenging (pure, assertive, and rhetorical), and (d) popular conceding (statement that is assumed to belong to general knowledge); and for tags associated with the interactions between speaker(s)' moves in the dialogue, the annotators could choose between: (a) agreeing, (b) disagreeing, and (c) arguing», K. BUDZYSNKA, S. VILLATA, *op. cit.*, p. 3.

²²⁴ Per la spiegazione del funzionamento ci avvaliamo di quanto spiegato da K. BUDZYSNKA, M. JANIER, C. REED, P. SAINT-DIZIER, M. STEDE, O. YAKORSKA, *A Model for Processing Illocutionary Structures and Argumentation in Debates*, in *Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)*, al quale cercheremo di stare, nella spiegazione, anche per la tecnicità del processo, più aderenti possibili.

²²⁵ K. BUDZYSNKA, M. JANIER, C. REED, P. SAINT-DIZIER, M. STEDE, O. YAKORSKA, *op. cit.*, p. 918.

breve dialogo sul comportamento del governo britannico durante la guerra contro il Kenya degli anni Cinquanta.

- a. Lawrence James (LA): *It was a ghastly aberration.*
- b. Clifford Longley (CL): *Or was it in fact typical? Was it the product of a policy that was unsustainable that could only be pursued by increasing repression?*

Lo scambio di battute viene scorporato in differenti parti, chiamate “unità basiche dialogiche”, definite come «unità minimali, in termini di contenuti, che sono autonome e che possono essere connesse con altre unità tramite vari tipi di relazioni dialogiche»²²⁶. Esse, nello specifico caso di IAT, sono nominate “unità discorsive elementari” (EDU). Ogni unità è connessa ad un'altra, ma non vi è una struttura gerarchica (come, invece, avviene nell'area della discourse analysis). A valle della annotazione operata dagli annotatori, è stata predisposta una vera e propria “grammatica” che individua differenti categorie di segni (“marks”). Esse permetterebbero di rinvenire differenti unità discorsive elementari su nuove trascrizioni non annotate manualmente. Le principali categorie di segni utilizzati sono le seguenti²²⁷:

- a. Verbi: inerenti, ad esempio, ad attitudini propositive (ad es. pensare, credere, negare) o verbi epistemici (ad es. sapere, capire);
- b. Espressioni verbali specifiche dell'interazione (ad es. potrebbe essere);
- c. Avverbi di espressione di opinione ed espressioni correlate (ad es. sicuramente, ovviamente);
- d. Specifiche forme interrogative, domande retoriche o segni che indichino delle sfide (ad es. espressioni come ‘non è che...?’).

Al fine di sistematizzare queste categorizzazioni e di delimitare le unità dialogiche, sono state sviluppate delle “grammatiche locali” che permettono di tenere insieme i segni suesposti con i relativi elementi linguistici (ad es. soggetti, negazioni, modali). Sono state individuate 52 regole, le quali costituiscono i c.d. “g-marks

²²⁶ *Ibidem*, p. 921.

²²⁷ *Ibidem*, p. 922.

(grammaticalized marks)” e presentano, nel linguaggio computazionale, la seguente forma²²⁸:

`g-mark(Type)--> pronun, opt(negation), verb(Type).`

L’indicatore `g-mark` è dunque in grado di tenere insieme (e dunque di delimitare all’interno del testo) il pronome, il verbo (dove “type” indica la tipologia, variabile, del verbo stesso) ed eventualmente (“opt”) la negazione. Riportando quanto proposto nel testo, l’unità dialogica potrà essere individuata nel seguente modo:

`unit_identifier--> unit delimiter, gap, (g-mark, gap)*, unit delimiter.`

L’unità identificativa si compone di un delimitatore di unità iniziale (dove l’unità identificativa inizia), un gruppo finito di parole non rilevanti per l’analisi (“gap”), l’espressione “(g-mark, gap)*” indica una sequenza di uno o più g-marks ed, infine, un delimitatore di unità finale (dove l’unità identificativa termina). Pertanto, la seguente frase potrà essere così scomposta²²⁹:

Well, isn't that a source of injustice?

- *Well*: delimitatore di unità iniziale (a meno che questo non sia l’inizio della frase: in tal caso, *well* costituirebbe un gap);
- *isn't that*: g-mark (rientrante, più specificamente, nella categoria d. suesposta);
- *a source of injustice*: gap;
- *?*: delimitatore di unità finale.

È possibile così notare tre elementi principali che caratterizzano il funzionamento di IAT²³⁰:

1. Transizione tra unità dialogiche (anche non adiacenti).

²²⁸ *Ibidem*, p. 922.

²²⁹ *Loc. ult. cit.*

²³⁰ K. BUDZYSNKA, M. JANIER, C. REED, P. SAINT-DIZIER, M. STEDE, O. YAKORSKA, *op. cit.*, p. 918.

2. Forze illocutive (come ad esempio: asserire, dissentire, domande retoriche). Esse connettono le unità dialogiche e la loro rappresentazione formale²³¹ e le transizioni e le inferenze che possono essere tratte tra una rappresentazione formale.
3. Inferenze tra le rappresentazioni formali delle unità dialogiche (possono esservi inferenze anche tra unità non adiacenti).

Questi tre elementi sono rinvenibili da una lettura verticale del seguente schema:




Figure 1: Illocutionary structures and argumentation according to IAT.

Immagine tratta da K. BUDZYSNKA, M. JANIER, C. REED, P. SAINT-DIZIER, M. STEDE, O. YAKORSKA, *A Model for Processing Illocutionary Structures and Argumentation in Debates*, in *Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)*, p. 919.

²³¹ Non viene esplicitamente chiarito nel testo ma è desumibile dallo schema che la rappresentazione formale consiste nell'affermazione implicita nell'originale unità dialogica (le quali non necessariamente coincidono, come nel caso della domanda retorica).

Come notano le stesse Autrici e Autori dello scritto, vi sono due criticità di particolare rilevanza nel funzionamento di IAT²³²: da una parte, in diversi casi, la forza illocutiva non è rinvenibile in singole unità, ma dalla considerazione congiunta di più di esse; d'altro canto, ed in maniera consequenziale rispetto alla prima criticità, le transizioni tra un'unità ed un'altra, elaborate sulla base delle forze illocutive individuate, sono imprecise. Non è, ad esempio, sempre possibile comprendere se a seguito della domanda di A e la risposta di B, il commento ulteriore di A possa essere totalmente in accordo con la risposta di B o dissentire parzialmente.

Compiuto questo breve approfondimento, possiamo ora comprendere meglio il funzionamento dell'argument mining: si riporta, ancora una volta e per esigenze di chiarezza, lo schema proposto dalle Autrici²³³.




Fig. 1. A pipeline of natural language processing techniques applied to argument mining.

Immagine tratta da K. BUDZYSNKA, S. VILLATA, *Argument Mining*, in *IEEE Intelligent Informatics Bulletin*, 17(1), 2016, p. 2.

²³² K. BUDZYSNKA, M. JANIER, C. REED, P. SAINT-DIZIER, M. STEDE, O. YAKORSKA, *op. cit.*, pp. 923-924.

²³³ K. BUDZYSNKA, S. VILLATA, *op. cit.*, p. 2. Le tappe evidenziate dalle Autrici sono sette: 1. Banche dati di testi in linguaggio naturale; 2. Teorie e schemi di annotazione; 3. Annotazione manuale e corpora; 4. Valutazione del passaggio di annotazione manuale; 5. Tecniche di NLP; 6. Dati annotati automaticamente; 7. Valutazione del passaggio automatico di annotazione. Cercheremo, tuttavia, con l'aiuto dello schema proposto, di riassumere questi punti: si rimanda, in ogni caso, per una spiegazione in grado di cogliere anche i più sottili tecnicismi della materia, allo scritto di riferimento.

Il punto di partenza per l'impostazione della tecnica consiste nel “large resources of NL texts”, una vasta fonte contenente testi in linguaggio naturale. Essi, una volta rielaborati e strutturati con l'utilizzo di schemi di annotazione²³⁴, divengono un *corpus* annotato. All'interno della casella centrale dello schema si verifica il passaggio dalla fase linguistica a quella computazionale: si giunge così alla tappa denominata “grammars + classifiers” in cui l'annotazione da manuale diviene automatizzata. Ciò può avvenire secondo due modalità²³⁵. Seguendo un approccio strutturale, il linguista, in un dato *corpus*, individua determinati elementi lessicali e li raggruppa associando ad essi un significato per la divisione in unità (è il caso della classificazione dei segni in g-marks come spiegato poc'anzi), creando, così facendo, una “grammatica”. Adottando un approccio statistico, invece, il linguista viene sostituito da un algoritmo (ad esempio, tramite il machine learning): in questo caso, l'analisi avverrà statisticamente, su un campione più vasto del *corpus* di formazione. Si giunge dunque all'output del processo, che consiste nell'estrazione automatica di argomenti a seguito dell'inserimento di argomenti in linguaggio naturale (input).

La sequenza qui individuata (testi in linguaggio naturale, schema di annotazione, grammatiche, annotazione automatica ed estrazione automatica) si applica, *mutatis mutandis*, anche all'ethos mining. Vi sono, tuttavia, delle diversità di cui è opportuno dar conto.

I risultati del primo esperimento condotto relativo all'ethos mining risalgono al 2016²³⁶ e si perfezionano con due scritti del 2018²³⁷. Viene utilizzato come risorsa un database online contenente trascrizioni di dibattiti all'interno del parlamento inglese²³⁸ (House of Commons e House of Lords): dopo una selezione delle trascrizioni (ed una divisione interna operata tra “training set” e “testing test”), viene

²³⁴ «An annotation scheme for argumentative texts is a set of labels (tags) which defines arguments and their aspects for annotators (analysts) to use for structuring the dataset», K. BUDZYNSKA, S. VILLATA, *op. cit.*, p. 2. La spiegazione di IAT si colloca nel passaggio dalla fase linguistica a quella computazionale.

²³⁵ K. BUDZYNSKA, S. VILLATA, *op. cit.*, p. 4.

²³⁶ Per la spiegazione, che toccherà, in maniera riassuntiva, soltanto i punti essenziali del procedimento, ci avvaliamo di R. DUTHIE, K. BUDZYNSKA, C. REED, *op. cit.* al cui scritto si rimanda maggior precisione sulle tecnicità della materia.

²³⁷ DUTHIE, K. BUDZYNSKA, *A Deep Modular RNN Approach for Ethos Mining*, cit.; R. DUTHIE, K. BUDZYNSKA, *Classifying Types of Ethos Support and Attack*, cit.

²³⁸ Il database è disponibile liberamente online al link: <https://hansard.parliament.uk/>. Ultima consultazione effettuata in data 18 gennaio 2023.

costruito il *corpus* denominato “EtHan_Tatcher_3”. Sono così apposti i relativi tags, nella fase di annotazione, secondo le seguenti linee guida:

- Source-person: consiste nel tag che marca la persona che pronuncia l’affermazione;
- Target-person: consiste nel tag riferito alla persona a cui l’affermazione è diretta;
- Ethos support (indicato con il tag “+ESE”): i casi del tag di ethos support sono i seguenti; a. l’affermazione menziona esplicitamente una persona, un’organizzazione, o altra entità; b. l’affermazione supporta la credibilità di una persona; c. l’affermazione supporta la propria credibilità;
- Ethos attack (indicato con il tag “-ESE”): i casi del tag di ethos attack sono i seguenti; a. l’affermazione menziona esplicitamente una persona, un’organizzazione, o altra entità; b. l’affermazione attacca la credibilità di una persona; c. l’affermazione tenta di sbilanciare l’autorità su un certo argomento.

Gli esempi proposti sono i seguenti:

Example 1: *Mr. Chris Patten said, The hon. Member for Falkir, East (Mr. Ewing) in his admirable speech, put the position much more clearly than I could.*

Example 2: *Mr. Giles Radice said, In doing so he (Mr. Pawsey) failed to face up to his responsibility both to the House and to the schools of England, Scotland and Wales.*

In questi casi le parole sottolineate all’interno del testo sono idonee a rivestire la funzione, rispettivamente, di +ESE (in considerazione dell’aggettivo utilizzato, “admirable”) e -ESE (in base al verbo, negativamente connotato, di “failed to”).

Le affermazioni che si riferiscono a persone sono chiamate “Ethotic Sentiment Expressions, ESEs”, mentre quelle che non contengono tale riferimento sono chiamate “non-ESEs”. L’architettura del sistema del sistema utilizzato per l’ethos mining presenta, dunque, la seguente struttura²³⁹ (il cui schema verrà in parte modificato allo stesso modo di cui sopra):

²³⁹ R. DUTHIE, K. BUDZYNSKA, C. REED, *op. cit.*, p. 303.




Figure 1. A text analysis pipeline for ethos mining: the extraction, polarisation and networking of ESEs from Hansard sessions in plain text transcripts.

Immagine tratta da R. DUTHIE, K. BUDZYNSKA, C. REED, *Mining Ethos in Political Debate*, in P. BARONI, T.F. GORDON, T. SCHEFFLER, M. STEDE (eds.), *Computational Models of Argument*, 2016, p. 303.

Vi sono tre passaggi, cinque livelli e otto componenti. Il primo passaggio consiste nella scomposizione, da parte del software, dei discorsi trascritti e nella classificazione dei segmenti di esso come ESE/Non-ESE. L’output del primo livello consiste nell’Agent Reference Expression” (“ARE”), che indica «any statements referring to another person, organisation or agentive entity»²⁴⁰. Esso viene poi analizzato dal secondo livello (Anaphora Layer) che consiste nel ricostruire tutti i mittenti e destinatari all’interno di ogni AREs (sources e targets, nei termini dello scritto). Infine, il segmento viene limato dall’ultimo livello (Reported Speech Layer), che si occupa di rimuovere «segments containing neutral reports of what previously

²⁴⁰ R. DUTHIE, K. BUDZYNSKA, C. REED, *op. cit.*, p. 302.

has been said by other speakers (thus no ethotic sentiment)»²⁴¹. L'oramai assodato ESE transita così al secondo stage, all'interno del quale sono presenti tre componenti che si occupano di classificare l'ESE come positivo o negativo²⁴². Per svolgere questa operazione sono utilizzati metodi di NLP già esistenti (come, ad esempio, Named Entity Recognition, chiamato nello schema "NER", che estrae affermazioni che contengono nomi, organizzazioni e posizioni «on the assumption that any specific statement referring to a named entity can in fact be a form of ethotic statement»²⁴³) o sviluppati dai ricercatori stessi (come Anaphora Resolution, il cui acronimo "AnaR" sta ad indicare un «rule-based module with manually defined rules to reconstruct alla sources and targets in each AREs»²⁴⁴). Il terzo passaggio consiste, infine, nella visualizzazione delle relazioni tra i componenti della discussione.

Si noti, infine, che l'annotazione del *corpus* per la classificazione del secondo passaggio viene successivamente modificata: tra le differenze (come, ad esempio, l'utilizzo del deep learning), segnaliamo l'aggiunta delle categorie aristoteliche di saggezza, virtù e benevolenza (nei termini dello scritto: practical wisdom, moral virtue, goodwill²⁴⁵). Lo schema di annotazione viene diviso in informazioni riguardanti la conoscenza ed informazioni riguardanti le azioni; i tags sulle distinzioni aristoteliche vengono, così, applicati nel seguente modo²⁴⁶:

²⁴¹ R. DUTHIE, K. BUDZYNSKA, C. REED, *op. cit.*, p. 304: si noti che questo filtro, svolto dalla componente RSF (Reported Speech Function), nello sviluppo del metodo, verrà eliminato dal processo di ethos mining, stando a quanto illustrato in R. DUTHIE, K. BUDZYNSKA, *A Deep Modular RNN Approach for Ethos Mining*, cit., *passim*. Una simile funzione verrà tuttavia svolta dalla componente denominata "Entity Extraction" (EXT): cfr. *ibidem*, p. 4043.

²⁴² Più precisamente, la componente di Sentiment Classifier è a sua volta composta da tre algoritmi di machine learning già esistenti (Support Vector Machines, Naïve Bayes e Maximim Entropy); le componenti di Sentiment Word Lexicon ed Ethotic Word Lexicon, che si servono di tags che classificano una certa parola come negativa o positiva, sono rispettivamente già esistente e sviluppato dal team polacco. Cfr. R. DUTHIE, K. BUDZYNSKA, C. REED, *op. cit.*, p. 304-305.

²⁴³ R. DUTHIE, K. BUDZYNSKA, C. REED, *op. cit.*, p. 303. Come avvenuto per la componente RSF, si segnala che non vi è traccia del NER nel successivo scritto del 2018 di R. DUTHIE, K. BUDZYNSKA, *A Deep Modular RNN Approach for Ethos Mining*, cit., *passim*; purtuttavia, sembrerebbe che l'"Universal Dependencies (UD) Tagging" dello scritto più recente, volto ad estrarre dal testo il nome di soggetti (cfr. *ibidem*, p. 4043) svolga pressoché la medesima funzione del NER. Si segnala, inoltre, che da un confronto tra i due scritti emerge che nel perfezionamento del metodo del 2018 le componenti mantenute sono le seguenti: Part-of-Speech (POS) Tagging, Anaphora Resolution (AnaR), Sentiment Classifier (SVM, NB).

²⁴⁴ R. DUTHIE, K. BUDZYNSKA, C. REED, *op. cit.*, p. 304.

²⁴⁵ R. DUTHIE, K. BUDZYNSKA, *Classifying Types of Ethos Support and Attack*, cit., p. 164. Riprendiamo la traduzione italiana proposta da F. PIAZZA, *La Retorica di Aristotele. Introduzione alla lettura*, cit., p. 95.

²⁴⁶ R. DUTHIE, K. BUDZYNSKA, *Classifying Types of Ethos Support and Attack*, cit., p. 164. Per un approfondimento circa le linee guida utilizzate si vedano anche le "Annotation Guidelines for Types of

«**Practical Wisdom.** Argument From Practical Wisdom is annotated when an entity: (a) knows the right information; or (b) knows the right action. Conflict From Practical Reason Wisdom is annotated when an entity: (a) does not know the right information; or (b) does not know the right action.

Moral Virtue. Argument from Moral Virtue is annotated when an entity: (a) knows and reveals the right information in general; or (b) is honest in general; or (c) performs the right action when they know it; or (d) does the right action in general. Conflict From Moral Virtue is annotated when an entity: (a) knows information but does not reveal it in general; or (b) lies in general; or (c) performs an action when they know it is wrong; or (d) does the wrong action in general.

Goodwill. Argument From Goodwill is annotated when an entity: (a) knows and shares information with the audience; or (b) is honest with the audience; or (c) performs the right action for others aligning with their values giving sound advice; or (d) does not do wrong to others. Conflict From Goodwill is annotated when an entity (a) does not share information with the audience; or (b) misleads the audience; or (c) does not do what they know is right for the audience; or (d) does the wrong things for an other or audience»²⁴⁷.

Come verrà problematizzato meglio nel seguente paragrafo, la classificazione così descritta pone molteplici dubbi: non è chiaro, ad esempio, come sia possibile risalire, al di là dell'accordo raggiunto, ad identificare un argomento²⁴⁸ della virtù. In altre parole, non emerge chiaramente dallo scritto come sia possibile comprendere, dal solo dato testuale, quando il soggetto parlante «sappia o riveli la giusta informazione in generale», come previsto dal punto (a), oppure «sia onesto in generale», come indica il punto (b). A noi pare, infatti, che la classificazione, tralasciando *in toto* il contesto (da intendersi non soltanto in riferimento alle persone coinvolte o l'occasione nella

Ethos Supports and Attacks”, disponibili al link: <http://www.arg-tech.org/~rory/WVGGuide.pdf>. Ultima consultazione effettuata in data 23 gennaio 2022.

²⁴⁷ R. DUTHIE, K. BUDZYNSKA, *Classifying Types of Ethos Support and Attack*, cit., p. 164. Grassetto e corsivi degli AA.

²⁴⁸ Per argomento si intende, come spiega Tomasi, «(premesse o ragioni o *grounds*) dedotte a sostegno della tesi», S. TOMASI, *L'argomentazione giuridica dopo Perelman. Teorie, tecniche e casi pratici*, cit., p. 25, corsivo dell'A. Un buon argomento viene invece definito da D'Agostini come «un argomento che *oltre a essere corretto ottiene anche il suo scopo, ossia riesce a convincere un interlocutore*», cfr. F. D'AGOSTINI, *Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico*, cit., p. 36, corsivi dell'A.

quale una certa conversazione ha luogo, ma anche al tempo e allo spazio nei quali essa nasce), rischi di giungere a ricostruzioni arbitrarie e riduttive rispetto alla complessità della realtà.

8.3. Problematiche sottese all'ἦθος computazionale

Per quanto possa essere in parte comprensibile l'utilità dello strumento dell'ethos mining per aziende multinazionali²⁴⁹ (che potrebbero, ad esempio, servirsene a fini di profilazione²⁵⁰), su un piano filosofico-giuridico (nei termini di questo paragrafo, retorico), le perplessità sarebbero molteplici.

²⁴⁹ Come ricordato da K. BUDZYSNKA, S. VILLATA, *op. cit.*, p. 1.

²⁵⁰ La profilazione è definita dall'art. 4 punto 4) del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento europeo n. 2016/679), noto come "GDPR", come «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica». Non è interesse di questo lavoro indagare i rischi sottesi alla profilazione e, più in generale, al trattamento automatizzato dei dati personali. Non si può, tuttavia, fare a meno di notare la tensione tra profilazione e valori fondamentali dell'Unione europea, già individuata nel principio di autodeterminazione informativa sancito nel 1983 dalla Corte Costituzionale tedesca (si v. V. FERRARIS, *La profilazione e i suoi rischi*, in R. BRIGHI, S. ZULLO (a cura di), *Filosofia del diritto e nuove tecnologie. Prospettive di ricerca tra teoria e pratica*, Roma, 2015, p. 73) ma anche, e più precisamente, come evidenziato da Palmirani (che scrive nel 2020, quindi dopo l'entrata in vigore del GDPR), per quanto concerne la conoscibilità dei dati che sono utilizzati per la predisposizione del modello, in considerazione dell'uso sempre maggiore di machine learning e deep learning, i quali conducono a novità rilevanti sul piano giuridico. Come spiega l'Autrice: «[u]n effetto nuovo introdotto da queste nuove tecnologie, specie dal punto di vista del filosofo del diritto, è l'inclusione di scenari reali dove il noto paradigma logico-deduttivo (*if-then*) e deterministico (stessi *input*, stessi *output*) vengono affiancati da modelli predittivi (approssimati), non-deterministici (e.g., i pesi dei nodi di una rete neurale cambiano nel tempo in modo continuamente dinamico) e basati su correlazioni statistiche che spesso non hanno una spiegazione causale, ma registrano solamente un fenomeno, un fatto, un accadimento il quale deve poi essere interpretato nei suoi significati da un esperto. Si sgretola quindi la certezza del nesso di causalità [...]», M. PALMIRANI, *op. cit.*, p. 75. In termini simili anche A. SIMONCINI, S. SUWEIS, *Il cambio di paradigma nell'intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale*, in *Rivista di filosofia del diritto*, VIII(1), 2019, p. 92. Proprio per questo principale motivo si «dovrebbe quindi introdurre accanto al diritto alla spiegabilità dell' algoritmo e della decisione automatica finale (ossia dell'esito) anche il principio della conoscibilità dei dati non tanto e non solo quelli che sono stati contribuiti o osservati dall'utente, ma anche quelli che hanno contribuito al processo decisionale quindi quelli inferiti, derivati, collettivi, statistici, anche se anonimi», M. PALMIRANI, *op. cit.*, p. 87. Corsivi, in entrambe le citazioni, dell'A. Per quanto la soluzione sembri condivisibile, si evidenzia come parrebbe opportuno introdurre anche un limite ad un ipotetico diritto alla conoscibilità: se così non fosse, il titolare del dato personale si troverebbe doppiamente leso, cioè non solo con riferimento all'utilizzo dei propri dati da parte dell'azienda, ma anche rispetto al soggetto terzo che intenda conoscere i dati di provenienza della decisione assunta dall'algoritmo da questa utilizzato. Sul principio di conoscibilità stabilito dagli artt. 13 e 14 del GDPR (che, però, nei termini dello scritto della Palmirani, sembrerebbe corrispondere a quello che l'Autrice chiama "principio di spiegabilità") si v. A. SIMONCINI, S. SUWEIS, *op. cit.*, pp. 98-99 e A. SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 1, 2019, pp. 77-79.

Innanzitutto, viene precisato dalle esperte di linguistica computazionale «come ogni modello non sia mai neutrale rispetto alla realtà che descrive, ma risponda sempre ad una specifica teoria e a una particolare prospettiva di studio»²⁵¹. Ciò è emblematico nell'accordo tra annotatori, la base teorica necessaria su cui il modello si erige. A ben vedere, tuttavia, la manipolazione (poiché riduzione) della realtà avverrebbe ad un duplice livello.

In primo luogo, il dato linguistico rischierebbe di essere travisato, a causa, senza dubbio, della formazione dell'accordo preliminare all'annotazione tra annotatori. È opportuno precisare, tuttavia, che l'accordo tra annotatori non è del tutto arbitrario. Il grado di accordo tra annotatori è misurato, nella maggior parte dei casi²⁵², tramite un indicatore, il coefficiente K (*Kappa*) di Cohen. Esso

«valuta quanto l'accordo osservato si discosti da quello che potremmo aspettarci per caso. Lo fa utilizzando una formula che prende in considerazione entrambe le probabilità. Il valore ottenuto si riporta nei lavori scientifici come indicatore dell'accordo tra gli annotatori e quindi della bontà dell'annotazione stessa: se gli annotatori non si discostano da un accordo casuale, i dati risultanti non vengono ritenuti affidabili. [...] di norma si ritiene un'annotazione che riporta un K uguale o superiore 0,6 [...]. Se l'accordo è perfetto $K = 1$, se l'accordo è casuale $K = 0$ »²⁵³.

A prescindere dalla, parrebbe, ingiustificata consuetudine per cui l'accordo è considerato affidabile se il valore K è superiore a 0.6, non si può fare a meno di notare che il più rilevante punto di criticità consiste nel fatto che un accordo è valido semplicemente quando il valore ottenuto si discosta dal valore casuale: la casualità (e, dunque, il valore statistico ad essa legata) diviene, quindi, parametro di validità per l'accordo preso. Quanto più il valore che promana dall'accordo si discosta da esso (cioè dal valore statistico casuale), tanto più l'accordo stesso è considerato valido.

²⁵¹ M. NISSIM, L. PANNITTO, *op. cit.*, p. 22. Caratteristica valevole per qualsiasi mezzo informatico, come ricorda F. PUPPO, *Informatica giuridica e metodo retorico. Un approccio “classico” all'uso delle nuove tecnologie*, cit., pp. 16-19; ID., *La ricerca degli argomenti nelle banche dati: l'ars topica nel XXI secolo*, cit., p. 41.

²⁵² Gli indicatori sono molteplici: il coefficiente K viene utilizzato quando gli annotatori sono due. Qualora si tratti di un accordo tra più di due annotatori altre misure statistiche sono applicabili, come, ad esempio, il *Fleiss Kappa*, cfr. M. NISSIM, L. PANNITTO, *op. cit.*, pp. 98-100 e p. 110.

²⁵³ M. NISSIM, L. PANNITTO, *op. cit.*, p. 109.

Nulla è tuttavia enunciato sul grado dell'accordo o sulle modalità tramite cui si è pervenuti ad un certo accordo. Si consideri l'esempio, come proposto dalle Autrici, in cui a due annotatori (solitamente, linguisti) sia richiesto di classificare dieci alimenti come nutrienti o non nutrienti²⁵⁴: non sono fornite indicazioni circa i presupposti su cui la scelta viene operata (se, cioè, si tratti di valori nutritivi con riferimento ad un corpo robusto, sano, debole, con patologie, di un essere umano, di un animale, etc.) o sulla preparazione tecnica degli annotatori rispetto all'argomento (se, ad esempio, abbiano una qualche forma di competenza in materia di nutrizione). Ciò sembrerebbe valere *a fortiori* per le classificazioni che ineriscono all'ἦθος computazionale, in cui, oltre ad esserci varî e distinti *corpora* per singole componenti della pipeline che aumentano il rischio di manipolazione (si pensi, ad esempio, al Sentiment Classifier), risulterebbe arduo non solo rilevare la situazione nella quale l'argomento è stato espresso, ma anche le capacità degli annotatori nell'individuare quella data qualità.

A ciò si aggiunga il fatto che l'annotazione qui discussa sembrerebbe potersi ricondurre all'annotazione pragmatica, che riguarda «l'identificazione della *funzione illocutoria* (ad esempio richiesta, asserzione, domanda, promessa ecc.) di un particolare segmento testuale»²⁵⁵. Non si tratta, cioè, di una annotazione morfo-sintattica, in cui la segmentazione in token non incontra particolari problematiche, poiché guidata dalle regole grammaticali: nel caso dell'ethos mining è necessario comprendere l'inclinazione positiva o negativa dell'atto linguistico, in alcuni contesti non così facilmente riconoscibile²⁵⁶.

In secondo luogo, l'atto linguistico verrebbe indagato per il solo dato linguistico, tralasciando, così facendo, altri elementi potenzialmente in grado di concorrere alla formazione dell'atto stesso. Si pensi, ad esempio, ad elementi visuali, strettamente legati alla situazione concreta, che acquisiscono rilevanza nella teoria

²⁵⁴ M. NISSIM, L. PANNITTO, *op. cit.*, pp. 108-109.

²⁵⁵ A. LENCI, S. MONTEMAGNI, V. PIRRELLI, *op. cit.*, p. 216, corsivi nostri. Gli Autori distinguono le seguenti tipologie di annotazioni: 1. L'annotazione morfo-sintattica, che individua la grammatica del discorso; 2. L'annotazione sintattica, che si occupa della rappresentazione della sintassi; 3. L'annotazione semantica, che attribuisce ruoli semantici all'interno della frase (i più consueti sono ad esempio "Agente", "Paziente", "Tema", "Destinatario").

²⁵⁶ Si tenga presente che l'intento alla base dello studio dell'ethos mining consiste nel dimostrare che «linguistically oriented AI, by making use of a large amount of data, can offer insights and improve our understanding of how ethos influences the interaction between communicating agents and the formation of social structures», in particular modo, nel contesto politico (R. DUTHIE, K. BUDZYNSKA, C. REED, *op. cit.*, p. 299): un contesto, quindi, velocemente mutevole, in cui appare arduo comprendere chiaramente le intenzioni dei parlanti.

dell'argomentazione con gli studi di visual argumentation²⁵⁷ oppure elementi fonetici, anch'essi ritenuti parte dell'argomentazione²⁵⁸, nonché il filone di studi legato alla multimodal argumentation²⁵⁹.

In conclusione, l'ἦθος, inteso da una prospettiva computazionale, si ridurrebbe al dato letterale, che rimanda, per la natura della disciplina su cui si basa, a previe e convenzionali categorizzazioni, predisposte dagli schemi di annotazione. In questo modo, viene trascurato il fatto che, come notano esperti stessa della materia, «molti aspetti della comunicazione linguistica umana si basano sulla conoscenza del mondo, sul non detto, sull'interazione di diversi piani comunicativi (la combinazione, ad esempio, di lingua e gesti) e non sono riproducibili automaticamente»²⁶⁰. Tutti gli altri ed ulteriori elementi posti in luce (ad esempio, quanto emerso *supra* par. 2) non sarebbero, evidentemente, in alcun modo contemplati.

²⁵⁷ L'indagine su che cosa sia un argomento visuale è, ad esempio, sviluppata da George Roque. Lo studioso muove dal tentativo, nel proprio scritto, di precisare la nozione di “visual argumentation” del 1996 proposta da Anthony Blair (esponente del filone di studi sull'argomentazione chiamato “Informal Logic” – da cui l'acronimo “IL”), che, nel suo elaborato dal titolo *The Possibility and Actuality of Visual Arguments*, enunciava la seguente spiegazione: «visual arguments are arguments “expressed visually, for example by paintings and drawings, photographs, sculpture, film or video images, cartoons, animations, or computer-designed visuals”». Roque propone la seguente definizione: «a visual argument is an argument conveyed through the visual channel and sometimes using the visual code alone, but most of the time both verbal and visual codes combined within the same message», G. ROQUE, *Visual argumentation: A Further Reappraisal*, in F. VAN EEMEREN, B. GARSSEN (eds.), *Topical Themes in Argumentation Theory. Argumentation Library*, 22, 2012, p. 1722. “Code” viene invece definito come «set of rules that make it possible to give meaning to the elements of a message [...]», cfr. *ibidem*, p. 1722.

²⁵⁸ Ciò è da ricondursi alla particolarità della disciplina. Viene, infatti, specificato che «per ragioni principalmente legate alle differenze tecnologiche tra l'analisi di dati testuali e l'analisi di segnali acustici, lo studio computazionale di fenomeni fonetici o fonologici e quello di fenomeni legati agli altri livelli di analisi hanno costituito due filoni di ricerca paralleli, incarnati poi da due comunità scientifiche in parte distinte», M. NISSIM, L. PANNITTO, *op. cit.*, p. 52. Tuttavia, secondo alcuni studiosi di teoria dell'argomentazione (in particolare, ma non solo, rientranti nel filone di studi dell'Informal Logic), questi due elementi sarebbero da considerarsi unitariamente. Il concetto di “argomento” (uno dei tre elementi costitutivi dell'argomentazione insieme a tesi ed uditorio, secondo quanto illustrato da S. TOMASI, *L'argomentazione giuridica dopo Perelman. Teorie, tecniche e casi pratici*, cit., pp. 24-25; cfr. anche p. 126), tradizionalmente legato al solo dato testuale, includerebbe così anche elementi fonetici. Ciò viene, ad esempio, proposto da L. GROARKE, *Auditory Arguments: The Logic of ‘Sound’ Arguments*, in *Informal Logic*, 38(3), 2018 ed ulteriormente sviluppato da G. KIŠIČEK, *Can we Translate Sounds into Words? A response to Leo Groarke’s Auditory Arguments: The Logic of ‘Sound’ Arguments*, in *Informal Logic*, 38(3), 2018, in particolare pp. 355-358, in cui, in aggiunta alle due possibilità delineate da Groarke per l'analisi dell'argomento uditivo, propone l'utilizzo di immagini come ‘mediatrici’ tra il suono e la verbalizzazione di esso.

²⁵⁹ Si v. a mero titolo di esempio, J.A. BLAIR, *Probative Norms for Multimodal Visual Arguments*, in *Argumentation*, 29, 2015, p. 218, il quale definisce l'argomentazione multimodale composita (almeno) da una componente visuale e di una verbale. Più precisamente, «most of what count as visual arguments are actually hybrids or “multimodal”: they will include verbal components, but their successful expression depends also on their visual components».

²⁶⁰ M. NISSIM, L. PANNITTO, *op. cit.*, p. 119.

9. Conclusione

Ci proponiamo, dunque, di ripercorrere le tappe fondamentali degli approfondimenti condotti sin d'ora, nel tentativo di rispondere alla domanda inizialmente posta, vertente sul significato di ἦθος. Si tenterà, inoltre, di porre in luce alcune criticità per lo sviluppo del lavoro successivo.

Come è stato posto in luce (par. 2) l'ἦθος viene considerato un elemento da rinvenirsi nel mezzo tra uditorio e parlante, che si manifesta per il tramite del linguaggio. Esso risalta nel metodo retorico, nonché come πίστις tecnica preliminare al discorso ma non assimilabile a prove materiali (par. 3). È stato ricordato come, nel tempo, probabilmente a causa di alcune peculiarità della società romana nonché delle particolarità linguistiche della lingua latina rispetto a quella greca antica, il significato di ἦθος sia sensibilmente mutato, e sia stato relegato all'aspetto patico del discorso (par. 4). A partire dalle riflessioni di J.S. Baumlin, Autore contemporaneo che, nello scenario internazionale, si è interessato al tema dell'ἦθος, si è giunti ad analizzare il pensiero heideggeriano sul punto (par. 5). Dopo un'analisi vertente sul significato di "essere" (par. 5.1) ed "esserci" (par. 5.2), si è così posto in luce il nesso tra ἦθος, ontologia ed etica, nel tentativo di capire come questi tre elementi siano intrinsecamente legati: a ben vedere, ciò potrebbe offrire una spiegazione circa l'antecedenza dell'ἦθος rispetto al discorso (e chiarire così i dubbi emersi all'interno del par. 2). Prendere sul serio questa proposta comporta interrogarsi, sulla scia delle indicazioni ontologiche di Heidegger, sul ruolo dell'etica (par. 6): preso, dunque, atto – a seguito di un approfondimento critico a tal riguardo (par. 7) – di una certa ontologia dell'esserci, occorre domandarsi quale sia la teoria etica da adottare. È evidente che questa interpretazione dell'ἦθος, conferendo, da ultimo, all'etica valore determinante, onera il soggetto di un peso morale non indifferente. Un modo alternativo di intendere l'ἦθος è invece individuabile esclusivamente all'interno del discorso, creando così uno iato tra esso ed il soggetto. Ciò è stato posto in luce con l'approfondimento relativo alla linguistica computazionale (par. 8 e par. 8.1), che rimanda, da ultimo, a previe convenzioni il significato del concetto in esame (par. 8.2 e par. 8.3).

Occorre a questo punto operare un distinguo tra due livelli di analisi dell’oggetto in esame: un aspetto che verte maggiormente sul piano che potremmo chiamare ‘argomentativo’ ed un secondo che interessa quello più strettamente filosofico. Sono profili connessi, che hanno interessato le pagine precedenti: tuttavia, per semplicità e chiarezza, verranno tenuti distinti.

Sul piano argomentativo, l’ἦθος computazionale assume che esso sia unicamente rinvenibile all’interno del discorso, imponendo un limite semantico che parrebbe indebito ed arbitrario. Identificare, dunque, l’ἦθος con segmenti di enunciato²⁶¹ ricavati computazionalmente rischierebbe di essere fuorviante, per le seguenti ragioni. In primo luogo, l’accordo circa l’applicazione delle categorie aristoteliche di saggezza, virtù e benevolenza troverebbe luogo in maniera piuttosto randomica (a mente del fatto che è sufficiente che il valore dell’accordo tra annotatori si discosti dal valore casuale). In secondo luogo, risulterebbero oscuri i criteri tramite cui è possibile giungere all’accordo. Cosa, ad esempio, si intenda per “onesto in generale”²⁶² non è chiaro: l’onestà è da ricondursi al comportamento onesto tenuto dal parlante nel corso della propria vita? In ambito professionale, pubblico o privato? O in tutti o solo alcuni di questi ambiti? O solo in relazione all’onestà del discorso (che, però, un soggetto terzo, non essendo appieno inserito nel contesto e possibilmente inesperto della materia, difficilmente riuscirà a valutare)? Da ultimo, nell’individuazione di tali qualità, si trascurerebbero inevitabilmente caratteristiche che ad esso pertengono per il sol fatto di appartenere all’ambito retorico. Si pensi, ad esempio, ai vincoli della situazione retorica²⁶³, alla sua caratteristica intrinseca di intersoggettività, o al suo essere pragmatica ossia ricondotta ad un’azione volta a provocare un certo cambiamento nella realtà, cioè che abbia uno scopo: da qui la concezione di retorica come «a mode of altering reality, not by the direct application

²⁶¹ Intendiamo per enunciato «una espressione linguistica che si adatta a completare sensatamente le espressioni ‘è vero che...’, ‘è falso che...’», F. D’AGOSTINI, *Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico*, cit., p. 24.

²⁶² Prendiamo come esempio l’annotazione dell’Argument from Moral Virtue, al punto (b), v. *supra* par. 8.2.

²⁶³ Ci riferiamo, seguendo Bitzer, ai tre elementi costitutivi della situazione retorica: esigenza, uditorio e vincoli che influenzano il retore (L.F. BITZER, *The Rhetorical Situation*, in *Philosophy & Rhetoric*, 1(1), 1968, p. 6).

of energy to objects, but by the creation of discourse which changes reality through the mediation of thought and action»²⁶⁴.

Pare, quindi, opportuno provare a chiarire l'ulteriore strada individuata, che inerisce al livello più strettamente filosofico, poiché si discosta dal piano della teoria dell'argomentazione per espandersi a riflessioni concernenti il piano ontologico ed etico. Ciò comporta revitalizzare il nesso tra enunciato e soggetto, per il tramite del comportamento morale, espresso nel linguaggio: il che non è da intendersi come 'pratica di galateo'²⁶⁵, ma presuppone una teoria etica di riferimento, che si cercherà di approfondire nel prosieguo del lavoro.

²⁶⁴ L.F. BITZER, *op. cit.*, p. 4.

²⁶⁵ Mutuiamo l'espressione da S. TOMASI, *L'argomentazione giuridica dopo Perelman. Teorie, tecniche e casi pratici*, cit., p. 177.

CAPITOLO TERZO

ETICA DELLE VIRTÙ

UNA PROPOSTA METODOLOGICA IN AMBITO GIURIDICO E TECNO-SCIENTIFICO

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Etica aristotelica: caratteristiche principali – 3. Etica delle virtù: la teoria – 4. Etica delle virtù: le critiche – 4.1. Particolarismo etico e statuto della filosofia pratica – 4.2. Contestualismo delle virtù – 4.3. Egocentrismo – 5. Etica delle virtù e diritto – 6. Etica delle virtù e tecno-scienza – 7. Conclusione.

1. Introduzione

Questo capitolo conclusivo sarà dedicato all'approfondimento dell'etica delle virtù (d'ora innanzi anche "VE", acronimo dell'inglese "Virtue Ethics"), definita come un «vero e proprio filone dell'etica contemporanea, che si propone come alternativa ai due approcci "tradizionali", deontologico e utilitarista consequenzialista»¹. Dall'insoddisfazione nei confronti dei tradizionali (benché moderni) approcci all'etica², sorge quindi il bisogno di svilupparne di alternativi.

¹ A. CAMPODONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *Etica delle virtù. Un'introduzione*, Roma, 2019, p. 10. Gli Autori ricordano, con un esempio chiarificatore, che «in base alla prospettiva abbracciata dalla VE, al fine di valutare una situazione nella sua concretezza e imprevedibilità sotto il profilo morale in vista delle scelte e azioni conseguenti non basta ricorrere a precetti generali (deontologismo), né alla valutazione delle conseguenze di un'azione (consequenzialismo-utilitarismo), ma occorre un carattere formato, ovvero dotato di quelle che la tradizione chiama virtù. In particolare, occorre quella virtù sintetica che la tradizione aristotelica chiama *phronesis*, la quale per Aristotele presuppone la maturazione delle virtù etiche. Esemplicando: per dare ragione di un determinato giudizio e della conseguente decisione in favore di una persona, mentre un utilitarista punterà al fatto che le conseguenze di un certo modo di agire potranno massimizzare il benessere, e un deontologo al fatto che, in questo modo, l'agente agirà in conformità a una norma morale, come ad esempio "Fa' agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te", un sostenitore dell'etica delle virtù sottolineerà che aiutare la persona sarebbe caritatevole o benevolo e non aiutarla meschino e spregevole», *loc. ult. cit.*, corsivo degli AA. Con riferimento precipuamente alla sfera giuridica della professione forense, è stato evidenziato che un approccio deontologico all'etica rischia di risolversi «in un "catalogo dell'ovvio" attraverso richiami di stile ai luoghi comuni del rilievo sociale e dell'interesse pubblico e alle violazioni della morale di ogni persona» (A.M. MARINI, *Etica professionale, etica pubblica, deontologia*, in E. RANDAZZO (a cura di), *Il penalista e il nuovo codice deontologico* (G.U. 16 ottobre 2014, n. 241), Milano, 2014, p. 276).

² Viene precisato da Lorenzo Greco che «[l]e teorie morali moderne sono state accusate di concentrarsi esclusivamente sulle nozioni di dovere, di obbligo, di giusto, lasciando da parte la

Pare tuttavia opportuno chiarire perché, si tratti di etica e perché, tra i differenti modelli di etica, si sia scelto quello dell'etica delle virtù.

La scelta è da attribuirsi, *in primis*, alla irrisolta questione heideggeriana circa l'etica di riferimento legata al concetto di ἦθος: con ciò non si intende fornire, per dirla con lessico giuridico, una sorta di interpretazione autentica dell'etica a cui rimanda il concetto di ἦθος. Si intende, piuttosto, cercare di capire quali erano, innanzitutto, le condizioni che hanno permesso lo sviluppo della riflessione etica nell'antica Grecia e, in secondo luogo, proporre una possibile etica di riferimento a cui l'ἦθος rimanda, considerato il contesto storico e le caratteristiche della retorica.

Una seconda ragione è da rinvenirsi nel rinnovato interesse a tale proposta etica da parte delle aree di studio che pertengono questo elaborato³. È possibile assistere, infatti – preso atto delle peculiarità epistemologiche ed ontologiche tanto nell'ambito tecno-scientifico quanto di quello filosofico-giuridico e considerato il decisivo ruolo dell'attività di selezione in capo tanto al tecno-scienziato quanto al giurista –, ad un tentativo di slittamento dell'indagine dall'oggetto della disciplina al soggetto che la studia (sia esso pratico o teorico del diritto), una sorta di 'rivoluzione kantiana'. In altre parole, a seguito dell'analisi descrittiva svolta nel primo capitolo, si tratterebbe di comprendere come le attività che pertengono queste discipline debbano essere condotte. L'approccio, che tradizionalmente sembra prevalente in ambedue le aree, è volto alla creazione di modelli⁴ (in questo senso, orientato all'oggetto); quello che si

dimensione dei valori legati alle relazioni interpersonali tra gli individui, e, quindi, più in generale, la dimensione di ciò che è moralmente buono, meritevole o virtuoso», L. GRECO, *Alcune osservazioni sull'etica contemporanea delle virtù*, in *Iride*, 2, 2006, p. 294.

³ Come già ricordato, la cosa si evince nell'ambito della filosofia della tecno-scienza in F. RUSSO, *Techno-Scientific practices. An informational approach*, Londra, 2022, p. 209; in ambito filosofico-giuridico si v. F. PUPPO, *Diritto e retorica*, Torino, 2023, pp. 91-104; ID. *La forza dell'esempio: l'etica professionale come virtù*, cit., pp. 239-252; come verrà indagato maggiormente in seguito, si segnala che, a partire dal 1958, anno di pubblicazione dell'articolo di Anscombe, *Modern Moral Philosophy*, anche in ambito filosofico *tout court* è stata rinnovata l'attenzione per l'etica delle virtù (L. GRECO, *op. cit.*, pp. 291-292). Si noti che l'etica delle virtù ha trovato terreno fertile anche nell'ambito delle teorie dell'argomentazione: a questo proposito si rimanda agli studi di virtue argumentation (filone di studi anche indicato con l'acronimo "VAT"), in particolare ai lavori di Andrew Aberdein, il quale attribuisce alle opere aristoteliche un determinante ruolo per la nascita della VAT. Si v. *ex multis*, A. ABERDEIN, *Was Aristotle a Virtue Argumentation Theorist?*, in J.A. BJELDE, D. MERRY, C. ROSER (eds.), *Essays on Argumentation in Antiquity*, Cham, 2021, pp. 215-229; A. ABERDEIN, D.H. COHEN, *Introduction: Virtues and Arguments*, in *Topoi*, 35, 2016, pp. 339-343.

⁴ Idea sottesa al metodo dei LdA, per ciò che pertiene alla tecno-scienza, ma anche all'ambito giuridico, testimoniato, ad esempio, dal codice deontologico forense o dal sillogismo giudiziale (prediligono un approccio procedurale ad esempio D. CANALE, G. TUZET, *La giustificazione della decisione giudiziale*, Torino, 2020, pp. 11-14).

prediligerà in tale sede – mosso dall'intento di essere *integrativo e non alternativo* rispetto a quello orientato all'oggetto – è, tuttavia, diverso: diverso in quanto orientato al soggetto. In effetti, «un modello è per sua natura una *rappresentazione schematica* del proprio oggetto»⁵, come tale, almeno in una certa misura, idealizzata; sembra pertanto ragionevole, tentare almeno, di coprire i nervi da esso lasciati scoperti.

Questo è il motivo per cui l'approfondimento del capitolo verterà su un'indagine etica, in particolare sulla proposta virtueticista, volta a spostare

«la questione della normatività dei procedimenti alle persone che hanno le credenze, ai tratti del loro carattere, le virtù, che possono garantirci che seguiamo le tracce della verità. Si tratta, in primo luogo, dell'amore per la verità, ma anche dell'imparzialità, dell'ampiezza del punto di vista, del coraggio e dell'umiltà intellettuale. Si tratta anche (come ha insistito Zagzebski) di capire che la conoscenza non è un valore che si dà isolatamente, ma che – in maniera aristotelica potremmo dire – è connesso con il resto di valori che mantengono relazione con il fine degli esseri umani, la loro realizzazione come *eudaimonia*»⁶.

Questo è il motivo per cui si tratterà di etica in questa fase finale. La scelta ulteriore di prediligere l'etica delle virtù tra le altre opzioni si giustifica per tre ragioni principali. In primo luogo, per la sua provenienza aristotelica, caratteristica che la rende immediatamente candidata ideale per ipotizzare una connessione con l'ἦθος come sin qui inteso; *in secundis*, per la capacità, almeno ad una prima analisi, di adattarsi alle caratteristiche comuni emerse tra queste due discipline, cioè filosofia tecno-scientifica e giuridica; infine, per la potenziale universale applicazione di tale etica, principalmente basata, come verrà a breve spiegato, sullo sviluppo di virtù e sull'educazione a queste.

⁵ D. CANALE, G. TUZET, *op. cit.*, p. 13. Corsivi degli AA.

⁶ J.J. MORESO, *Virtù, particolarismo e applicazione del diritto*, in *Ars Interpretandi*, 1, 2015, p. 88, corsivo dell'A. Sull'importanza che questo tipo di approccio potrebbe rivestire nel contesto giuridico, si pensi, ad esempio, all'individuazione dei punti nevralgici del fatto in una controversia giuridica, che alcuni sostengono che sia un compito demandabile principalmente alla percezione morale e giuridica, le quali consentono «al soggetto di effettuare delle distinzioni tra singole caratteristiche, tutte appartenenti alla stessa situazione, sulla base di una forma di “sensibilità” nei confronti delle ragioni rilevanti» C. MICHELON, *Legalità e percezione della rilevanza giuridica*, in *Ars Interpretandi*, XI(1), 2022, p. 38.

Come si è cercato di porre in luce, sembra cioè possibile delineare delle somiglianze storico-etimologiche⁷, epistemologiche⁸ ed ontologiche⁹ tra contesto tecno-scientifico e filosofico-giuridico. Gli aspetti comuni principali e maggiormente rilevanti, che potremmo definire ‘metafisici’, cioè, relativi alle «*condizioni o strutture di riferimento per cui ammettiamo come esistenti certe cose*»¹⁰ e che ci permettono di stilare l’inventario del mondo¹¹, cioè di condurre un’analisi ontologica ed epistemologica – perlomeno nelle aree di sapere qui in esame – sembrerebbero tre:

- 1) In primo luogo, per entrambe queste discipline è emerso il ruolo centrale dell’esperienza: ciò è stato posto in luce con riferimento all’analisi del concetto di τέχνη (etimologicamente comune sia alla tecnologia che alla retorica, cap. I, par. 3) e nella costruzione dello strumento tecno-scientifico, grazie anche alle conoscenze situate, necessarie per la predisposizione del modello (cap. I, par. 6.1). Allo stesso modo, in ambito filosofico-giuridico, l’esperienza si rivela determinante (seppur non in via esclusiva) per la definizione degli schemi concettuali (cap. I, par. 9.1).
- 2) Il secondo elemento è da ricondursi al concetto di limite: il limite, secondo l’interpretazione heideggeriana del pensiero aristotelico, è costitutivo dell’οὐσία (cap. II, par. 5.1¹²) e quindi pertiene all’essere umano in quanto tale: questi, infatti, pensa ed agisce a partire dalla propria finitezza. A ciò ne consegue che anche le nostre analisi epistemologiche ed ontologiche saranno tali. Caratterizzati da limiti sono, infatti, il costruzionismo tecno-scientifico, in particolare con riguardo all’aspetto epistemologico (la caratteristica dell’“incarnazione” della conoscenza tecno-scientifica e della sua materialità, cap. I, par. 6.1) ed ontologico (rappresentati dai livelli di astrazione, cap. I, par. 7), nonché il costruttivismo di Villa, che sin dagli esordi della sua ricerca del 1999, chiarisce che la conoscenza consista sempre in un’attività di selezione

⁷ Cfr. *supra* cap. I, par. 3.

⁸ Per cui si rimanda alla lettura congiunta dei paragrafi 6 (inclusi 6.1, 6.2), e 9.1 all’interno del primo capitolo.

⁹ Cfr. *supra* cap. I, par. 10.

¹⁰ Questa è la definizione di “metafisica” che si è sviluppata a partire da Quine e Strawson, secondo F. D’AGOSTINI, *Metaontologia. Considerazioni terminologiche e storico-sistematiche su “ontologia” e “metafisica”*, in *Aut-aut*, 310-311, 2002, p. 158. Corsivo dell’A.

¹¹ A.C. VARZI, *Ontologia e metafisica*, in F. D’AGOSTINI, N. VASSALLO (a cura di), *Storia della Filosofia Analitica*, Torino, 2002, p. 82.

¹² Si rimanda, in particolare, alla nt. 105 del luogo indicato.

(cap. I, par. 9). Non solo: con riferimento a quest'ultima area di sapere, limitazioni più stringenti sono rinvenibili nella trascendentalità dei concetti ed altresì nei vincoli epistemici e pragmatici (cap. I, par. 9.1). All'interno di questi ultimi, sembra inoltre possibile annoverare anche i vincoli della situazione retorica¹³.

- 3) Il terzo elemento è quello della relazionalità, che funge, secondo Heidegger, ma anche secondo il pensiero dello Stagirita da cui il Tedesco attinge, da elemento costitutivo del *Dasein* (cap. II, par. 5.2) e rappresenta altresì la dimensione all'interno della quale la determinazione fondamentale dell'esserci si esplica, ossia il suo modo d'essere pratico-morale. La relazionalità, oltre a rappresentare la prima caratteristica della conoscenza tecno-scientifica (cap. I, par. 6.1) è altresì presente a livello ontologico, in virtù della process-based ontology (cap. I, par. 7) sottesa a tali pratiche. Sul piano giuridico, la relazionalità è rinvenibile nelle differenti combinazioni degli schemi concettuali ed influenza l'area semantica dei concetti coinvolti (cap. I, par. 9.1). In altre parole, in virtù della relazionalità tra elementi costitutivi dello strumento tecno-scientifico o dei concetti a fondamento degli schemi concettuali, il primo viene costruito secondo determinate caratteristiche, mentre i secondi acquisiscono un preciso significato.

In base all'analisi qui proposta, esperienza, limite e relazionalità costituiscono tre elementi cardini comuni dell'ambito tecno-scientifico e filosofico-giuridico¹⁴.

¹³ L.F. BITZER, *The Rhetorical Situation*, in *Philosophy & Rhetoric*, 1(1), 1968, p. 8, il quale ricorda che «every rhetorical situation contains a set of *constraints* made up of persons, events, objects, and relations which are parts of the situation because they have the power to constrain decision and action needed to modify the exigence. Standard sources of constraint include beliefs, attitudes, documents, facts, traditions, images, interests, motives and the like». Corsivo dell'A. I constraints di Bitzer, come lui stesso spiega, rappresentano le *pisteis*, descritte da Piazza (per le quali si rimanda a *supra* cap. II, par. 3).

¹⁴ Nel tentativo di proporre un esempio, in ambito filosofico-giuridico, che possa dare contezza concreta di questi tre elementi, si può prendere come riferimento una qualsiasi "dichiarazione" nei termini searliani, come una disposizione normativa o una sentenza. Nel primo caso, poniamo che il legislatore emani una disposizione di divieto circa la compravendita di sigarette: in questo caso sarà coinvolto un elemento esperienziale (è stato dimostrato che fumare provoca danni alla salute), un elemento limitativo (il comportamento del soggetto nel vendere e comprare sigarette viene vietato), ed uno relazionale (il legislatore emana il divieto nei confronti di qualcuno). Nel secondo caso, similmente, la sentenza coinvolgerà necessariamente l'esperienza (la ricostruzione di una controversia giuridica), il limite (la decisione del dispositivo che modificherà lo statuto giuridico di una data situazione) e la relazionalità (la sentenza è emanata dal giudice, in nome della Repubblica italiana, nei confronti delle parti coinvolte nella vicenda processuale).

L'etica delle virtù, collocandosi, come verrà spiegato meglio in seguito, in un contesto sempre intersoggettivo (appunto, relazionale) e distinguendosi dalle altre proposte etiche per l'importanza dell'esperienza (testimoniata dal ruolo dell'esempio), che permette di comprendere anche i limiti peculiari del comportamento morale sembrerebbe in grado, più di altre opzioni, di ricalcare le peculiarità delle discipline in esame. Per questo motivo viene qui avanzata una proposta metodologica comune.

Il presente capitolo verrà, dunque, strutturato come segue: verrà *in primis* condotta un'indagine circa l'etica aristotelica – che possa dare conto del contesto all'interno del quale quella che oggi chiamiamo “etica delle virtù” ha iniziato a prender forma – individuando le principali caratteristiche (par. 2); si analizzerà quindi la proposta etica virtueticista (par. 3), ponendo in luce le principali critiche in cui questa incorre (par. 4). Tra esse, si sceglie di analizzarne tre: il particolarismo morale (par. 4.1), il contestualismo delle virtù (par. 4.2) e l'accusa di essere un'etica egocentrica (par. 4.3). Si cercherà, in seguito, di comprendere come l'etica delle virtù possa trovare applicazione nel contesto giuridico (par. 5): in particolare, verrà analizzata la proposta di Lawrence B. Solum, Autore americano che ha inaugurato gli studi inerenti alla “virtue jurisprudence”, prospettando quindi l'applicazione dell'etica delle virtù alla giurisprudenza. Infine, verrà indagata l'applicazione di tale proposta etica nell'ambito tecno-scientifico (par. 6).

2. *Etica aristotelica: caratteristiche principali*

Come anticipato, prima di condurre l'approfondimento relativo all'etica delle virtù, pare opportuno rendere espliciti alcuni presupposti che hanno influenzato lo sviluppo di questo modello etico.

Possiamo così notare, facendo nostra la lezione di etica antica di Mario Vegetti, la, parrebbe, inusuale attenzione della civiltà greca per il comportamento etico¹⁵.

¹⁵ La definizione proposta da Mario Vegetti per “morale” consiste nell'«insieme di valori e di regole di comportamento condivisi da individui e gruppi, cui ci si richiama ogni volta che si tratta di scegliere fra condotte diverse, e soprattutto ogni volta che, nelle dinamiche dell'interazione sociale, si tratti di esprimere, in modo non coercitivo, una norma di preferibilità fra queste condotte (tu devi agire in questo modo, anche se non sei costretto a farlo)», cfr. M. VEGETTI, *L'etica degli antichi*, Roma-Bari, 1996⁴ [1989], p. 3. Il termine “morale” e quello di “etica” verranno qui utilizzati come sinonimi. Ringraziamo il Professor Massimo Miglietta per il suggerimento di questa lettura.

L'etica antica fungeva da guida per una società sprovvista di un *corpus* di leggi (come, ad esempio, un codice civile) o di un Libro sacro, in cui lo Stato non esercitava un forte potere coercitivo ed era poco restrittivo nei confronti di comportamenti dei cittadini¹⁶. Poiché l'uomo, ma anche la donna greca¹⁷, si trovarono sprovvisti di solidi

¹⁶ M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 5: tra le materie ricordate, rientranti nella regolamentazione, si ricordano le leggi sulla famiglia, sulla condotta sessuale, o quelle contro il lusso (*loc. ult. cit.*).

¹⁷ Da un punto di vista storico, il soggetto morale, secondo quando scrive M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 7, in base a quanto si apprende da *Etica Nicomachea* e *Politica*, è l'uomo «greco, adulto, maschio, libero, e dotato di una rendita che gli eviti la necessità del lavoro salariato»: sarebbero, quindi, esclusi, dalla questione della condotta morale, barbari, schiavi, lavoratori salariati e le donne. Tramite studi *ad hoc* circa la condizione della donna nella Grecia antica, Luigi Gallo segnala, tuttavia, che le cose non stavano proprio così. Enunciando, sin dagli esordi, la perigliosità della ricerca per il reperimento delle fonti, l'Autore scrive: «[l]'ideologia misogina [...] è indubbiamente un elemento importante nella cultura greca antica, ma, a mio avviso, rientra in gran parte nella sfera letteraria e topica, mentre non credo che questo elemento abbia un qualche peso nel determinare la posizione reale della donna nella società greca. Va notato, anzi, che diversi esempi di questa misoginia sono spesso da mettere in relazione con una situazione reale caratterizzata da una notevole libertà ed indipendenza femminile e da una condizione della donna tutt'altro che marginale, e che sono proprio questi aspetti a suscitare, in tali casi, delle critiche improntate alla misoginia. Si può ricordare, ad es., il problema dell'aborto deciso autonomamente dalla donna, che è stato recentemente analizzato dal Nardi: le feroci critiche del comportamento femminile fatte da alcuni autori, come Giovenale, nascono proprio da quest'ampia possibilità di decisione autonoma avuta dalle donne in tale questione», L. GALLO, *La donna greca e la marginalità*, in *Quaderni Urbinati di Cultura Classica*, 18(3), 1984, p. 49 (il riferimento dell'Autore è a E. Nardi, *La donna antica nel dramma del voluto aborto*, in *Misoginia e maschilismo* cit. pp. 9-26). In effetti, molti sono i luoghi da cui l'Autore può trarre questa conclusione: oltre a svolgere un ruolo essenziale, nella società greca, in ambito domestico, come madre per la procreazione e cura della prole (*ibidem*, p. 17), la donna acquisiva maggior peso in ambito economico e sociale in quelle realtà, per lo più contadine, in cui il potere politico non era così istituzionalizzato come ad Atene. L'Autore, infatti, distingue il "formal power", cioè l'attribuzione di diritti, da un punto di vista strettamente giuridico, dagli "unformalized roles" o "informal power" termini con cui si indica il potere, appunto, informale, diremmo oggi 'non legislativamente previsto', della donna che dall'ambito domestico giunge ad «avere maggior peso rispetto all'autorità politica formale» (*ibidem*, p. 21). In ogni caso, anche nel contesto ateniese, in cui «la marginalità femminile sembra essere totale» (*ibidem*, p. 22) la fotografia della società da un punto di vista giuridico parrebbe non rappresentare fedelmente la società *de facto*: il dato giuridico rileva, infatti, il funzionamento di una parte della società, quella pubblica, tralasciando la pratica quotidiana nell'ambiente domestico, complementare ad essa nel contesto della πόλις. Non sorprende, dunque, il fatto che «[...] negli oratori attici i nomi propri femminili sono sistematicamente evitati, con poche eccezioni, fenomeno legato, poi, anche a esigenze di carattere specificamente legale. Proprio nel caso di Atene, del resto, la suaccennata possibilità di uno scarto tra legge astratta e pratica quotidiana può far risultare insufficiente un'analisi fondata prevalentemente sull'aspetto giuridico [...]» (*ibidem*, p. 25). Da ultimo, si segnala che in alcune comunità greche il ruolo della donna può, senza esagerazioni, considerarsi, di fatto e di diritto, equiparabile a quello dell'uomo: ne è un esempio la comunità spartana. Si riportano di seguito le parole dell'Autore: «[u]na situazione particolare ben nota è quella delle donne spartane, di cui la tradizione antica già sottolineava ampiamente l'anomalia soprattutto in riferimento ad aspetti di tipo etico. Il Cartledge ha recentemente messo in guardia contro una sopravvalutazione della "libertà" delle donne spartane, la cui condizione, a sua avviso, rimane in larga misura subalterna: indubbiamente tale categoria non può essere considerata, come ha sottolineato lo studioso, antesignana di movimenti femministi, ma una posizione femminile tutt'altro che marginale è pur sempre mostrata da elementi significativi, come, nel campo economico, dalla capacità di ereditare e di detenere patrimoni personali, e, in quello delle strutture familiari, dall'istituto della poliandria. Più che in relazione a elementi di ordine etico e culturale, questa particolare condizione femminile sembra potersi spiegare soprattutto nel contesto di una determinata struttura socioeconomica, quella delle comunità doriche: si tratta di comunità con un corpo civico piuttosto ristretto, per il loro carattere rigidamente aristocratico, e continuamente esposte, per il frequente impegno degli uomini in spedizioni di guerra, al pericolo

riferimenti teologici o giuridici per la propria condotta, spesso «esposta all'incertezza della scelta»¹⁸, si crearono le condizioni che permisero di considerare rilevante il campo dell'etica. Tale speculazione, proprio in quanto svincolata da sanzioni (teologiche, ma anche giuridiche), cioè non direttamente o indirettamente interessata a conseguenze di qualsivoglia natura, poteva permettersi di considerare di primaria importanza un elemento in particolare, quello della felicità, aristotelicamente intesa come “fioritura umana”¹⁹. È possibile, infatti, notare che l'etica antica, diversamente

d'*oligandria*, condizione estremamente negativa per uno stato greco. Per la labilità dell'elemento maschile, è la donna che viene a costituire l'elemento stabile dell'*oikos*, e da questa situazione, che spiega anche un istituto come la poliandria, deriva un ruolo femminile di rilievo nel campo economico e in quello sociale» (*ibidem*, p. 19, corsivi dell'A.). Avallando le riflessioni di Gallo, lo stesso Cambiano ha modo di specificare che Platone non riteneva giustificato alcun discrimine tra uomo e donna. Con le parole dell'Autore: «Platone esclude che le differenze naturali siano di natura biologico-organica. L'unica differenza, secondo Platone, è determinata dalle differenti attitudini a lavori diversi. [...] Se il criterio per le differenziazioni naturali è, dunque, l'attitudine a determinate tecniche, è evidente che tra uomo e donna non esistono differenze. Il fatto che una partorisca e l'altro no, non è assolutamente rilevante per l'assegnazione di funzioni tecniche diverse all'uno o all'altra. I criteri per l'assegnazione saranno unicamente le attitudini, indipendentemente da ogni distinzione di sesso. Nessuna tecnica è riservata per natura all'uomo o alla donna. L'unica differenza tra i due sessi, da questo punto di vista, è di tipo quantitativo, nel senso che la donna è fisicamente più debole dell'uomo. Ma, in linea generale, ci saranno uomini e donne con attitudini alla medicina o al governo e altri uomini e altre donne che non avranno tali attitudini» (G. CAMBIANO, *Platone e le tecniche*, Torino, 1971, pp. 191-192). È possibile, quindi, a valle di queste considerazioni, considerare soggetto morale, nelle riflessioni della Grecia antica, tanto l'uomo quanto la donna.

¹⁸ M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 6. Si noti come, *mutatis mutandis*, questa situazione parrebbe del tutto simile a quella che si rinviene nell'etica (e non nella deontologia) forense, prima dell'emanazione del codice deontologico (cfr. F. PUPPO, *La forza dell'esempio: l'etica professionale come virtù*, cit., pp. 249-250; F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., pp. 101-102).

¹⁹ M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 10. Nel pensiero aristotelico, secondo Natali, il concetto di εὐδαιμονία (generalmente indicata, in *Etica Nicomachea* I 13, 1102a5-7, come “attività dell'anima”) era legato a doppio filo a quello di virtù (C. NATALI, *Le virtù particolari nell'Etica Nicomachea di Aristotele*, in P. DONATELLI, E. SPINELLI (a cura di), *Il senso della virtù*, Roma, 2009, p. 12). Molte sarebbero le precisazioni da fare a tale riguardo: si basti qui notare che le virtù si dividono in intellettuali (che comprendono sapienza, senno e saggezza) e morali (comprenditive di generosità e temperanza): queste sono «eccellenze della parte specificamente umana dell'anima». Felicità o εὐδαιμονία è dunque, in tale contesto, «l'attività delle due parti razionali dell'anima umana, secondo le loro differenti virtù». Il soggetto che intende essere felice, nella terminologia aristotelica «non solo sa che deve essere attivo con la sua anima razionale, ma che questa attività deve comprendere un uso eccellente sia dell'intelletto sia del desiderio, e questo secondo le differenti capacità delle due parti dell'anima» (C. NATALI, *op. cit.*, p. 14, così come la citazione precedente). Il termine “εὐδαιμονία” è reso con “fioritura umana” (in inglese “human flourishing”) *ex multis* da Solum, che la definisce una “funzione dell'attività”. Più precisamente: «[w]hat is human flourishing (or *eudaimonia*)? Human flourishing consists of lives of rational and social activities that express the human excellences. Thus, flourishing is a characteristic of whole lives and not of individual moments. Flourishing is a function of activity. This means that mental states, such as pleasure or satisfaction are not themselves flourishing – although flourishing may produce such positive mental states. Flourishing requires rational activity, because humans are creatures that reason and can act on the basis of reasons. Flourishing requires social activity, because humans are social creatures who communicate and interact with one another. Finally, flourishing involves activities that express the human excellences or virtues» (L.B. SOLUM, *Virtue as the end of law: an aretaic theory of legislation*, in *Jurisprudence*, 9(1), 2018, p. 8). Si ricordi, inoltre, che «[i]t should not be forgotten, either, that daimon is Greek for 'luck', and that *eu* means 'well'» (cfr. R. CRISP, *Ethics*, in D. FURLEY

a quella moderna, abbia un carattere eudaimonistico e non, invece, deontologico²⁰. «“In altri termini, perché il bene è da preferire?, perché dovrei agire moralmente?” l’etica degli antichi risponde “perché così, e solo così, sarai felice (*eudaimon*)” mentre quella dei moderni risponde con Kant: “perché è tuo dovere”»²¹. Il fine dell’azione morale era, quindi, per la civiltà greca, la felicità, che assumeva forme diverse a seconda dei soggetti interessati: per l’eroe omerico, la gloria sul campo di battaglia, per lo stoico la libertà e l’autonomia²². La virtù funge, in questo contesto, da cerniera tra felicità e moralità²³.

Per ciò che concerne specificatamente il pensiero aristotelico²⁴, l’Autore spiega che la riflessione dello Stagirita in ambito etico ha cercato di ‘disaggregare’ il pensiero morale platonico, che imponeva un allineamento tra sapere teorico, pensiero morale e prassi politica²⁵, unificando, in tal modo, «ontologia, orizzonte dei valori e senso

(ed.), *Routledge History of Philosophy. From Aristotle to Augustine (Volume II)*, New York, 1999, p. 110, corsivo dell’A.), il che conduce a legare il concetto di εὐδαιμονία a quello di fortuna (“luck”). Su questo legame si esprime Nussbaum, che spiega che per Aristotele l’εὐδαιμονία dipendesse, in una certa misura, dalla sorte ma «la scelta di attribuire il massimo valore alle virtù e alle attività virtuose – e non all’onore o al successo – [...] ci aiuta a non considerarci, e a non essere, semplici vittime della fortuna»: si v. a tal proposito M.C. NUSSBAUM, *La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca* (= *The Fragility of Goodness. Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy*, tr. it. di M. Scattola), Bologna, 2004 [1986], pp. 585-599 (la citazione è di p. 599).

²⁰ M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 10

²¹ *Loc. ult. cit.*

²² Si ricordano qui i tre significati di “felicità” in relazione allo stoicismo, l’epicureismo e lo scetticismo, seguendo le indicazioni di G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto, I. Antichità e medioevo*, Urbino, 2011, pp. 80-95. Per lo stoico, il comportamento etico consiste nel vivere secondo natura, che corrisponde con il vivere secondo ragione; per l’epicureismo, l’etica mira all’utile (diversamente però M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 10 indica che il «piacere epicureo, [che] pone fine ai bisogni del corpo e con ciò realizza la serenità dell’anima»); per lo scetticismo, il comportamento morale consiste nell’astensione da ogni forma di affermazione e presa di posizione circa i valori.

²³ M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 11. Circa le definizioni di “virtù”, esse vengono, ad esempio, genericamente descritte come «tratti eticamente positivi del carattere in contrapposizione a quelli considerati negativi (vizi), acquisiti, ovvero frutto di esercizio guidato dalla ragione pratica indirizzata al fine buono o compimento dell’uomo e in sinergia con le emozioni» (A. CAMPODONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, pp. 89-90); in ambito più prettamente filosofico-giuridico vengono invece individuate come «capacità di individuare le questioni o esigenze che forniscono delle ragioni per agire in una determinata situazione» (A.N. AMAYA, *Virtù e ragionamento giuridico*, in *Ars Interpretandi*, XI(1), 2022, p. 13) oppure come «disposizione a scegliere il giusto mezzo» (L. CORSO, *La virtù del giudice fra emozioni, giustizia particolare e ruolo istituzionale. Un abbozzo a partire da Aristotele*, in *Ars Interpretandi*, XI(1), 2022, p. 56).

²⁴ Siamo consapevoli che si potrebbero ricavare differenze, in relazione all’etica aristotelica, in base all’opera dello Stagirita in esame (vi sono possono essere, ad esempio, diversità tra *Etica Eudemia* ed *Etica Nicomachea*). Seguendo principalmente la trattazione di Vegetti, tralascieremo tuttavia queste distinzioni: ci sembra ragionevole supporre che, perlomeno, i tratti essenziali della proposta etica possano essere rinvenuti in tutto il *corpus* dello Stagirita.

²⁵ *Ibidem*, p. 159.

dell'utopia»²⁶. Tale impostazione cognitiva ha preteso una corrispondenza tra teoria (anche indicata come ἐπιστήμη) e comportamento pratico, trascurando, tuttavia, sia le caratteristiche proprie dell'esperienza pratica che le modalità con cui applicare efficacemente il sapere pratico²⁷.

Aristotele tentò, quindi, *in primis*, di confutare l'Idea platonica di “Bene”, ed in secondo luogo di permettere la «fondazione dell'autonomia del sapere pratico»²⁸, attraverso l'analisi dello statuto della filosofia pratica²⁹. La critica del Filosofo inizia, così, con il riconoscimento di un rapporto necessario tra «statuto ontologico dell'oggetto e quello epistemologico del sapere ad esso relativo»³⁰: ogni sapere, in altri termini, presenta caratteristiche sue proprie, che impediscono di rinvenire un criterio unico ed unificatore. I criteri utilizzati saranno, invece, molteplici, in base alla natura della disciplina (cioè in base allo “statuto ontologico dell'oggetto”).

Il sapere etico-politico presenta caratteristiche particolari: ha a che fare con una verità ‘per approssimazione’; è volto ad uno scopo; coglie un distinguo (concettuale ma non concreto) tra epistemologia e teoria; presuppone un'antropologia che mira ad un fine; valorizza il fatto; presuppone l'esistenza di beni (e non di un unico “Bene” platonico). Queste caratteristiche vengono di seguito riassunte ed analizzate.

In primo luogo, il sapere etico-politico «presenta un tal grado di variabilità e di instabilità da non consentire altro approccio alla verità se non per approssimazione

²⁶ *Loc. ult. cit.*

²⁷ M. D'AVENIA, *L'aporia del bene apparente. Le dimensioni cognitive delle virtù morali in Aristotele*, Milano, 1998, p. 136. Acquisiscono così rilevanza, anche per l'ambito etico, gli approfondimenti condotti in relazione alla controversia tra τέχνη ed ἐπιστήμη di cui *supra* cap. I, par. 4.

²⁸ M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 160.

²⁹ Si anticipa sin d'ora, come spiega Berti, la filosofia pratica aristotelica (la quale rappresentava per lo Stagiritita una vera e propria ἐπιστήμη, anche se meno rigorosa della filosofia teoretica: quella che è stata in precedenza chiamata ἐπιστήμη in senso secondario, si v. *supra* cap. I, par. 5) è stata intenzionalmente sovrapposta alla φρόνησις, definita come “virtù dianoetica della ragione pratica” da Hans-Georg Gadamer (E. BERTI, *Filosofia pratica e phrónesis*, in *Tópicos*, 43, 2012, pp. 11-12). Questa sovrapposizione (inizialmente solo) terminologica (ma col tempo anche concettuale) è stata inconsciamente mantenuta dagli studiosi successivi, i quali hanno ignorato l'originale distinguo. Ciò ha condotto ad uno screditamento della filosofia pratica, provocando, secondo Berti, «il fenomeno chiamato in Germania *philosophische Praxis* e altrove *philosophical counseling* o “consulenza filosofica”», cioè quella tendenza che «consente a tutti di considerarsi, in qualche modo, filosofi, a condizione semplicemente di atteggiarsi da “saggi”[...], cioè di “saper vivere”, senza bisogno di studiare, di imparare di leggere i libri dei filosofi, per confrontarsi con essi, discutere, eventualmente anche confutarli» (*ibidem*, pp. 19-20, corsivi dell'A.): tendenza che parrebbe assimilabile al “filosofeggiare” contrapposto invece al “fare filosofia” (cfr. F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., p. 125; l'Autore richiama il distinguo proposto da A. Massarenti, P. Morelli, A.C. Varzi, *Meravigliarsi come i bambini. Conversazioni sulla filosofia con Filippo La Porta*, Castelvechi, Roma, p. 14.

³⁰ M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 160.

(*pachylos*) e per grandi linee (*typoi*)»³¹: poiché tale sapere ha a che fare con specifiche situazioni concrete, pertanto, diverse di volta in volta, non è possibile adottare la stessa precisione metodologica che si rinviene, invece, per altri ambiti, come la matematica o la teologia. Sarà necessario, quindi, adottare un criterio flessibile, in grado di adattarsi, così come avviene per il regolo di Lesbo con la pietra da misurare, alla contingenza concreta³². Questo è il motivo per cui si parla anche di “incodificabilità” dell’etica, proprio a rimarcare le caratteristiche di imprecisione e variabilità della disciplina³³.

Il secondo elemento rilevante concerne il fatto che lo scopo del sapere etico-politico non è la conoscenza, bensì la *πραξις*³⁴. Il fine del soggetto è agire moralmente³⁵. L’etica, insomma, non è un sapere conoscitivo esatto, ma si manifesta³⁶ nell’azione morale, nella concretezza e nella possibile imprevedibilità della situazione. Il fatto che lo studio dell’etica non si concentri sul risultato ma sulle *modalità* tramite le quali raggiungere un risultato – che potrebbero influire, da ultimo, anche sulla qualità del risultato eventualmente ottenuto – permette di assorbire anche le critiche avanzate da Isocrate³⁷. Il Filosofo di Erchia avrebbe, infatti, accusato di inutilità lo studio delle ‘nozioni teoriche’³⁸ (l’Autore parla più precisamente di «conoscenza della realtà nella sua complessità»³⁹) relative ad un certo sapere che per sua natura dovesse trovare riscontro nella prassi. Si pensi, ad esempio, alla navigazione⁴⁰: secondo Isocrate, si rivela del tutto inutile l’impegno di colui il quale, intento ad imparare a

³¹ *Loc. ult. cit.*, corsivi dell’A.

³² M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 160.

³³ M.S. VACCAREZZA, *Aristotelismo contemporaneo e particolarismo morale: un bilancio critico*, in *Rivista di Filosofia Neo-Scolastica*, 108(1), 2016, p. 228.

³⁴ M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 161.

³⁵ Si segnalano, tuttavia, opinioni discordanti. Qualcuno sostiene che l’uomo greco agisse moralmente in modo inconsapevole: il destino di ognuno era rimesso al fato, pertanto egli «fa il bene solo perché gli capita di farlo, senza cioè averlo saputo o voluto. La convinzione personale della coscienza, non è ancora un elemento necessario all’azione morale. La morale è sostanzialmente una “morale sociale”, ossia la mera conformazione del singolo al costume, alle leggi statali, ai precetti religiosi», G. CHIMIRRI, *Ragione e azione morale. Conflitto e conciliazione di teoria pratica*, Napoli, 1997, p. 13.

³⁶ È evidente, soprattutto in questo passaggio, la connessione tra etica ed ἦθος nella rilettura summenzionata di C. PLANTIN, *Ethos, persona e autorità*, in *L’analisi linguistica e letteraria*, 2, 2011, p. 335.

³⁷ M. D’AVENIA, *op. cit.*, pp. 148-157.

³⁸ Tali nozioni teoriche, infatti, «non riescono ad essere efficaci: a nulla servono le teorie, bisogna piuttosto saper imparare dai fatti dell’esperienza e, una volta ricavati schemi e disposizioni efficaci, allora si riesce ad agire di conseguenza. Il mondo dell’azione è il mondo reale, e la pura teoria sembra non avervi accesso diretto né efficace» (*ibidem* p. 152).

³⁹ *Ibidem*, p. 154.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 155, nt. 37.

navigare, si chini per mesi sopra manuali di navigazione, al fine di dotarsi di un solido apparato teorico sul tema. Essenziale risulta, invece, l'impegno di praticare più e più volte l'azione al fine di acquisire confidenza con le varie situazioni – potenzialmente anche avverse – inerenti alla navigazione (ad esempio, condurre concretamente una nave in porto). L'etica aristotelica, secondo l'interpretazione che ne offre D'Avenia nel suo studio, fa tesoro di questa obiezione, e permette allo Stagirita di operare un distinguo tra arti particolari (che non richiedono la conoscenza di un apparato teorico) e arte del governo (che inerisce al campo etico-politico): solo in questo ultimo caso, la costanza della pratica, ancorché necessaria, non è sufficiente, giacché occorre ad essa congiungere una robusta preparazione teorica (si noti quindi, per inciso, come si sia in presenza non di una subordinazione della pratica alla teoria, ma di una equiparazione delle due, essendo entrambe necessarie ed ineliminabili). Ciò permette, quindi, di affermare che lo studio del sapere etico-politico si componga così tanto di un'indagine teorica quanto di un agire pratico, che permetterebbe di applicare le nozioni apprese, non *quae tales*, ma opportunamente misurate rispetto al contesto di riferimento⁴¹.

⁴¹ Pare opportuno commentare brevemente le “nozioni teoriche” cui l'Autore fa riferimento. L'impianto teorico necessario nella disciplina etico-politica pertiene alla conoscenza dei fattori che provocano un certo risultato, ossia a quello che l'Autore chiama “possesso della causa” (*ibidem*, p. 155). Oggi, in considerazione della “complessità” (inteso nel significato etimologico-linguistico del termine, cioè di «un insieme, un'unione di più parti o elementi e, allo stesso tempo all'azione di qualcosa che ‘tiene insieme’: il che implica un riferimento anche al ‘ciò per cui’ quelle parti stanno insieme», cfr. F. PUPPO, *Metodo, pluralismo, diritto. La scienza giuridica tra tendenze ‘conservatrici’ e ‘innovatrici’*, Roma, 2013, p. 68) di cui è avveza tanto l'ambito della filosofia della scienza (F. RUSSO, *L'esposizione all'amianto causa il mesotelioma? Domande scientifiche e analisi filosofiche*, cit., p. 219 ss. la quale, con l'espressione “mosaico causale” intende porre in luce come il rapporto tra causa ed effetto, tipico di alcuni ambiti di sapere, come quello della fisica, debba invece essere riconosciuto come un rapporto tra cause ed effetto) quanto quello del sapere giuridico (F. PUPPO, *Metodo, pluralismo, diritto. La scienza giuridica tra tendenze ‘conservatrici’ e ‘innovatrici’*, cit., *passim*; ID. *Il problema del pluralismo giuridico. Una proposta di analisi a partire dal concetto di “Ordine”, “Gerarchia” e “Sistema”*, cit., in particolare pp. 108-109) sembrerebbe tuttavia più opportuno parlare di “cause”, per la pluralità di elementi coinvolti all'interno di un certo ambito di sapere, in grado di causare un dato evento. Si noti, tuttavia, che, per entrambe queste discipline, parrebbe possibile ricondurre ad una certa unità il sapere in questione. Nei termini del lavoro di Puppo, la pluralità del diritto si ricomponesse nel pluralismo, cioè in un sistema armonico di ordini giuridici tra essi collegati (F. PUPPO, *Metodo, pluralismo, diritto. La scienza giuridica tra tendenze ‘conservatrici’ e ‘innovatrici’*, cit., pp. 74-76), così come per Russo è possibile «stabilire un nesso causale nel singolo caso usando metodi e risultati dell'epidemiologia e il ragionamento controfattuale, integrandoli con una dettagliata descrizione della clausola *ceteris paribus*, che include considerazioni sui meccanismi bio-chimici e/o sociali in cui avviene l'esposizione all'amianto», cfr. F. RUSSO, *L'esposizione all'amianto causa il mesotelioma? Domande scientifiche e analisi filosofiche*, cit., p. 230. Si noti, inoltre, che l'Autrice, proprio con riferimento all'alea che in una certa misura accompagna anche la risposta scientifica, ha modo di concludere il suo scritto con queste parole, rimarcando, così facendo, l'ineluttabilità della riflessione etica: «[i]nserendo in modo fondamentale la valutazione etica, possiamo provare a ridimensionare la richiesta di una moviola scientifica – di per sé impossibile – che ci dica esattamente se sia stata l'esposizione in quei due anni di servizio in quella data industria ad avere un ruolo determinante. Lo

Il terzo elemento è, in un certo senso, ricavabile dal primo. La necessità di adattamento del criterio utilizzato alla natura della disciplina comporta la «separazione epistemologica dalla teoria»⁴². In effetti, sembrerebbe che, nel pensiero platonico (dal quale la speculazione dello Stagirita muove, per poi distaccarsene), epistemologia e teoria siano ridotte ad unità, o meglio: la presenza di plurime modalità conoscitive pare venir ignorata, poiché la «circolarità platonica tra teoria, etica e politica»⁴³ sembra imporre una consequenzialità, quasi automatica, tra teoria e azione morale o politica. Non si rinviene dunque il riconoscimento di quella dimensione, appunto epistemologica, che invece nel pensiero aristotelico parrebbe in grado di filtrare e selezionare alcuni elementi teorici e di considerarli fondamentali nella decisione circa l'agire morale concreto. Il riconoscimento del piano epistemologico, che inerisce alla conoscenza (purtuttavia inevitabilmente parziale) di una certa materia, pare assorbito *in toto* dalla teoria platonica, non permettendo, così facendo, l'adattamento al caso di specie.

Un ulteriore elemento da porre in luce consiste nel fatto che ogni essere umano, nell'etica aristotelica, propende ad un fine (τέλος), ed esso è rinvenibile all'interno della πόλις. L'osservazione e quindi la possibilità di descrizione di usi e valori di quest'ultima rende la stessa in grado di prescrivere «la normalità naturale della specie umana»⁴⁴. In base alla struttura ed al funzionamento della πόλις, sarebbe dunque possibile, per l'abitante della Grecia antica, condurre la propria esistenza non solo raggiungendo un certo scopo ma contribuendo altresì in un certo modo al mantenimento della comunità⁴⁵.

stato dell'arte nel dibattito scientifico sembra convergere, a mio avviso, verso una risposta del tipo: non è rilevante per l'esposizione cumulativa e comunque non abbiamo ad oggi i mezzi per stabilirlo. Ma la riflessione etica, che andrebbe certamente sviluppata in maggiore dettaglio, ci permetterebbe invece di rispondere a una tale domanda. Si tratterebbe, in altri termini, di ribaltare l'onere della prova: non se quella esposizione sia stata determinante, ma se quella esposizione sia stata ridotta al minimo possibile. In altre parole, si dovrebbe riflettere su come integrare nei criteri probatori anche considerazioni di tipo etico e non solo le evidenze fornite dalle scienze. Si tratta, tuttavia, di un suggerimento che merita separata e debita riflessione integrando considerazioni di tipo etico-morale, giuridico, economico e scientifico, chiaramente non affrontabili in questa sede». *Ibidem*, p. 232.

⁴² M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 163.

⁴³ *Ibidem*, p. 161.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 185.

⁴⁵ È evidente che questo passaggio conduce a molteplici interrogativi, che verranno qui solo menzionate: per la vastità del tema seguiamo le indicazioni di Carlo Natali in C. NATALI, *Responsabilità e determinismo nell'etica aristotelica*, cit., disponibile liberamente al link: https://www.academia.edu/17084822/Responsabilit%C3%A0_e_determinismo_nell_etica_aristotelica. Ultimo accesso in data 31 luglio 2023. Vegetti, ricordando il pensiero di McIntyre, precisa che «le

Il venir meno della rilevanza preponderante di principî teorici comporta l'affidamento, nell'etica aristotelica, al fatto (giungendo, così, al quinto punto di rilievo). Esso viene descritto nei seguenti termini: fatto è «“ciò che si dice”, *ta legomena*, e dai costumi condivisi (*ethismoi*): cioè dal discorrere ragionevole e urbano sui motivi, il senso e i valori dei comportamenti, che ha luogo nella pratica quotidiana dell'interazione sociale»⁴⁶. La fiducia nutrita per il fatto (che rimanda ad una ineludibile antropologia retorica) è giustificata in considerazione dell'idea sottesa all'antropologia aristotelica per cui «tutti gli uomini posseggono una naturale disposizione alla verità (EE I 6), da un lato; e che la verità possiede dall'altro lato una sua capacità di manifestarsi, di apparire nei fenomeni allo sguardo di chi sappia osservare»⁴⁷. Il fatto, secondo Aristotele, non andrebbe considerato in sé un *endoxon*,

forme di vita della πόλις risultano normative rispetto all'essenza della natura dell'uomo» (M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 190). Ciò conduce a domandarsi se sia possibile parlare di libertà di determinazione per il singolo, nel pensiero aristotelico o se, proprio in virtù di questo forte senso di appartenenza nei confronti della πόλις, sia piuttosto più plausibile giungere ad attribuire la qualifica di determinista ad Aristotele, giacché ogni azione dei soggetti è pur sempre implicitamente diretta e guidata da uno stesso modo di comportarsi, in quanto appartenenti ad una certa comunità. Secondo quanto riporta nel suo studio l'Autore del testo citato, taluni, come J.P. Vernant, hanno negato la possibilità del libero arbitrio in Aristotele (*ibidem*, p. 10). Natali spiega che questa è stata la posizione preminente fino agli anni Cinquanta, sostenuta ad esempio da R.A. Gauthier (C. NATALI, *Responsabilità e determinismo nell'etica aristotelica*, cit., p. 2; così anche M.S. VACCAREZZA, *Le ragioni del contingente. La saggezza pratica tra Aristotele e Tommaso d'Aquino*, cit., p. 32, secondo la quale sono però da includere in questa posizione anche L. Melina e J.Y. Jolif): affinché si possa parlare di antideterminismo sarebbe necessario rinvenire nell'etica aristotelica la nozione di “volontà”, di cui tuttavia non vi è traccia (C. NATALI, *Responsabilità e determinismo nell'etica aristotelica*, cit., p. 1): al più sarebbe possibile individuare, nel pensiero dello Stagirita, un “volere”, ovvero uno “stato di inclinazione positiva verso qualcosa”, ma senza alcuna sostanziale differenza tra volere umano ed animale (M.S. VACCAREZZA, *Le ragioni del contingente. La saggezza pratica tra Aristotele e Tommaso d'Aquino*, cit., p. 32). In tempi più recenti, tuttavia, la nozione stessa di “determinismo” è stata sottoposta a critica: affinché un'azione sia libera, non è necessario un atto di volontà. Se così fosse, infatti, si ricadrebbe nella *regressio ad infinitum* del continuo domandare circa la causa dell'atto di volontà, per cui sarebbe necessario presupporre una volontà di volere, una volontà della volontà di volere, etc. (cfr. C. NATALI, *Responsabilità e determinismo nell'etica aristotelica*, cit., p. 3). La possibilità di determinazione viene, invece, recentemente ricondotta proprio alla assenza della volontà, motivo per cui l'impostazione aristotelica parrebbe suscitare interesse per alcuni Filosofi interessati alla teoria dell'azione umana, come G.E.M. Anscombe o D. Davidson (*loc. ult. cit.*). La conclusione dello scritto di Natali, che prende in considerazione il pensiero di Autori che recentemente si sono occupati della questione così come alcuni passaggi dei testi aristotelici, parrebbe tuttavia positiva: ed è riconducibile al connubio di ragione e desiderio che caratterizza l'essere umano, sempre esposto alla possibilità di discostarsi dal comportamento tenuto all'interno di una comunità (cfr. C. NATALI, *Responsabilità e determinismo nell'etica aristotelica*, cit., p. 24).

⁴⁶ M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 162; pressoché negli stessi termini si esprime anche Crisp, chiarendo il distacco dalla morale platonica: «ethical understanding comes not only through philosophy, but first through ethical activity itself. We learn by doing» (R. CRISP, *op. cit.*, p. 112).

⁴⁷ M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 163. Ciò è confermato anche dallo studio di D'Avenia, il quale specifica che, secondo lo Stagirita, «in qualsiasi ‘apparenza’ si mantenga una seppur minima relazione con la verità. Di più, è possibile riconoscere, già nelle apparenze, delle manifestazioni della verità. Questa sensibilità iniziale, porta spontaneamente gli uomini ad affidare l'insieme dei φαίνόμενα, dei λεγόμενα,

ma a partire da quello, tramite la filosofia pratica, è possibile eliminare quanto di contraddittorio ed inaccettabile vi è all'interno, per poi «salvarlo nelle sue linee essenziali e dominanti, rendendone così espliciti e coerenti i contenuti impliciti»⁴⁸.

Pare ora opportuno prendere in esame, come sesto punto di analisi, la concezione di “bene” per Aristotele. In considerazione dell'enfasi posta dallo Stagirita sul fatto e sulla prassi, possiamo notare il rifiuto di due principî, accolti, invece, in precedenza, dalla teoria morale platonica, che renderebbero l'etica somigliante alla scienza⁴⁹: il “Singleness principle”, per cui vi sarebbe un singolo bene in grado di rendere buoni altri beni, e il “Metricity principle”, per il quale esisterebbe un parametro esterno di riferimento per misurare i varî beni⁵⁰. Quest'ultimo punto condurrebbe, peraltro, all'impossibilità, per Aristotele, di prevedere *ex ante* l'individuazione e valutazione dei beni incontrati nell'esperienza (cosa che potrebbe condurre al particolarismo etico: ma su ciò si v. *infra*).

Queste riflessioni conducono a ridimensionare il “Bene” platonico: come ricorda Marco D'Avenia nel suo studio,

«si capisce perché Aristotele critichi una dimostrazione del bene a partire da un principio a priori astratto e univoco, come può essere il numero, l'idea di giustizia o la quiete: la determinazione del bene umano può prendere le mosse solo da ciò che *tutti ritengono essere bene* [...]. Si è generalmente disposti per esempio ad ammettere che si dà bene quando c'è desiderio e vita, ed è assurdo voler assegnare il desiderio ai numeri»⁵¹.

che quando sono condivisi da una comunità sono chiamati ἔνδοξα, a una *cura*, una formazione specifica, che Aristotele chiama παιδεία» (M. D'AVENIA, *op. cit.*, p. 204, corsivo dell'A.). Si noti che ciò parrebbe giustificare, in ambito giudiziale, la valenza delle c.d. ‘massime di esperienza’ «esplicitamente individuate alla fine dell'ottocento e intese quali enunciati di tipo generale tratte dall'osservazione di eventi passati, formulabili da “ogni persona sana di mente e di media cultura”», G. UBERTIS, *Profili di epistemologia giudiziaria*, Milano, 2021² [2014], p. 85.

⁴⁸ M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 163.

⁴⁹ M.S. VACCAREZZA, *Aristotelismo contemporaneo e particolarismo morale: un bilancio critico*, cit., p. 229.

⁵⁰ *Loc. ult. cit.*, corsivo dell'A.

⁵¹ M. D'AVENIA, *op. cit.*, p. 233. Corsivo dell'A., che rimarca il fatto che poiché il “Bene” platonico resta inaccessibile alla sfera umana, e quindi anche al desiderio, esso non è pratico, «cioè non è correlato ad alcun movimento umano e non ha quindi alcun modo di reinserirsi in maniera omogenea nella prassi: *ciò perché manca l'esperienza specifica che consente di riconoscere il ‘tipo’ caratteristico di azione richiesta nelle circostanze particolari*» (*ibidem*, p. 234, corsivo dell'A.).

Aristotele, quindi, ammette l'applicazione della distinzione categoriale dei modi della predicazione, sostenendo che esso "bene", al pari dell'"essere" «viene predicato in tutte le modalità categoriali – sostanza, qualità, quantità, relazione e così via (EN 1096a23 sgg.)»⁵². Ciò parrebbe indicare, da una parte, che non vi è un unico "Bene" cui tutti, magari anche inconsciamente, tendono, ma il concetto di bene in Aristotele sembrerebbe capillare, diffuso, nonché diversificato.

Al fine di comprendere maggiormente la portata di questo cambiamento, pare opportuno soffermarsi sulla teoria aristotelica della predicazione, in relazione al problema "uno-molti", seguendo le indicazioni di Vincenza Celluprica, esclusivamente per quanto qui rilevante per il passaggio 'dal Bene ai beni'⁵³. Come ricorda l'Autrice, lo Stagirita, così come i suoi predecessori, incorreva nell'apparente contraddizione di due principi fondamentali del linguaggio:

«[la] predicazione, che evidentemente è il fondamento del discorso, appare in contrasto con un altro principio del linguaggio, anch'essa fondamentale, quello per cui il nome significa la cosa di cui è nome. Si impone quindi la necessità di conciliare il fatto logico della predicazione con la concezione semantica»⁵⁴.

Si consideri il seguente esempio proposto dal testo:

(1) L'uomo è bianco.

Da un punto di vista della logica aristotelica, si giungerebbe ad attribuire all'unico termine di "uomo" il significato di "uomo" (appunto perché il «nome significa la cosa di cui è nome»), ma da un punto di vista semantico, "uomo" sarebbe anche "bianco" (e in ciò si individuerrebbe la predicazione). Si otterrebbe quindi una contraddizione sul significato di "uomo", per cui ad uno stesso termine sarebbe

⁵² M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 169.

⁵³ Espressione mutuata dal titolo del secondo paragrafo del capitolo di M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 168. Similmente anche M. D'AVENIA, *op. cit.*, p. 232, che evidenzia la pluralità di beni pertinenti all'esperienza pratica, tutti potenzialmente in grado di contribuire positivamente alla vita dell'essere umano.

⁵⁴ V. CELLUPRICA, *Logica e semantica nella teoria aristotelica della predicazione*, in *Phronesis*, 32(2), 1987, p. 167.

possibile attribuire il significato di “uomo” e di “bianco”⁵⁵. Ciò ha condotto alcuni tra gli antichi a sostituire quello che da un punto di vista sintattico è il predicato nominale con il predicato verbale: prendendo come riferimento l’esempio riportato, anziché dire “l’uomo è bianco”, per evitare il moltiplicarsi dell’uno, si poteva giungere ad affermare “l’uomo biancheggia”⁵⁶.

Lo Stagirita risolve il problema suesposto con la «distinzione tra i significati dell’uno – cioè uno in atto e uno in potenza»⁵⁷; l’Autrice, più precisamente, spiega che:

«[c]on la dottrina del *πολλαχῶς λέγεσθαι* lo Stagirita mira pertanto a far vedere che, nonostante ‘ente’ si dica di tutte le cose, non di tutte si dice allo stesso modo, ma che vi è un uso di ‘ente’ e di ‘uno’ per cui ciò che è significato rispettivamente da ‘uomo’ e da ‘bianco’ non sono due enti, ma uno solo: quando ‘bianco’ significa la qualità del bianco, il bianco è un ente καθ’αυτό come è un ente καθ’αυτό l’uomo, per cui si hanno due enti; quando invece ‘bianco’ significa un determinato bianco, accidente di una sostanza, il bianco è un ente κατὰ συμβεβηκός. In tal caso il bianco e l’uomo sono non due ma un solo ente»⁵⁸.

⁵⁵ La quesitone è simile (ma, si badi, non uguale) se si considerano le seguenti asserzioni: “Socrate è umano” e “Socrate è un uomo”. Bertrand Russel considerava il secondo enunciato problematico poiché esso enunciato esprimeva un’identità e non una relazione tra soggetto e predicato come il primo caso. A tal riguardo, Moro nota tuttavia che (e quindi si potrebbe scorgere sin da questa osservazione l’assenza di incompatibilità dei molti nella logica aristotelica) «[a]nche se si usasse un predicato esplicito di identità come *essere identico* a si avrebbe pur sempre una relazione di predicazione, anche in presenza di un’espressione esplicita di relazione di identità: dunque identità e predicazione non sono antagonisti dal punto di vista linguistico», A. MORO, *Breve storia del verbo essere. Viaggio al centro della frase*, Milano, 2010³ [2010], p. 73, corsivo dell’A. Precisiamo che la trattazione di Moro è molto più vasta e articolata rispetto al singolo aspetto che qui interessa, ovvero il passaggio “uno-molti” nella teoria della predicazione aristotelica. Il testo è scomponibile in una parte filosofica (sino a p. 97) e una linguistica (la restante parte): per il proposito di questo approfondimento abbiamo fatto riferimento alla parte filosofica del testo (per una panoramica del quale si rimanda alla recensione di L. CAFFO, *Breve storia del verbo essere. Viaggio al centro della frase*. Autore: Andrea Moro, in *Interlingvistikaj Kajeroj*, 2(2), 2011, pp. 189-193).

⁵⁶ *Ibidem*, p. 168. Conferma il punto anche A. MORO, *op. cit.*, pp. 46-47.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 169. L’Autrice precisa che non tutti gli interpreti sono concordi sul punto: secondo Aubenque il distinguo sarebbe da rinvenirsi non tra i significati dell’uno, ma nel diverso uso del verbo essere, cioè in quelli che chiama significato “essenziale” e significato “copulativo”. Per ciò che pertiene al primo, vi sarebbe aporia solo qualora il verbo si riferisca ad un ente che non è, come ad esempio: “il non ente è”. In tal caso il verbo essere, significando un’esistenza, si porrebbe in contrasto con il significato di “non ente”. Conseguentemente, privo di aporia, e quindi accettabile, sembrerebbe essere l’esempio: “l’ente è bianco”, poiché l’“essere bianco” non si pone in contrasto con il significato di “ente”. L’Autrice, tuttavia, nota che questa tipologia di aporia ha a che fare con il fatto che «la stessa cosa esiste e non esiste, non che è una e molte» (cfr. *loc. ult. cit.*).

⁵⁸ V. CELLUPRICA, *op. cit.*, p. 171. A questo proposito è opportuna una precisazione. Facendo nostra la lezione di Gusmani (R. GUSMANI, *Il principio di non contraddizione e la teoria linguistica di*

Per Aristotele è possibile condurre questo tipo di riflessione poiché assume di partenza un ampio significato di τὸ ὄν (tutte le cose): «1) Ciò che è ente per accidente (κατὰ συμβεβηκός), 2) ciò che è ente per sé (καθ'αὐτό); 3) ciò che è vero, 4) ciò che è in potenza e ciò che è in atto»⁵⁹. Seppur sia possibile dire il τὸ ὄν in molti modi (πολλαχῶς),

«[t]ra questi significati sussiste una gerarchia: in senso primo e proprio è ente solo la sostanza, mentre ciascuna delle altre categorie è un ente in riferimento alla sostanza, in quanto cioè qualità, quantità, ecc. della sostanza, poiché nessuna di esse ha un'esistenza che sia di per sé [...] e separata»⁶⁰.

Quindi, con riferimento all'esempio (1), poiché inerisce all'ente per sé “uomo”, l'“è” rende il “bianco”, accidente di “uomo”: così facendo, “bianco” diviene ciò che è ente per accidente: l'uomo, in altre parole, *si trova*⁶¹ ad essere bianco, ma potrebbe, in potenza, essere diversamente (come in effetti è, senza con ciò perdere la sua sostanza-essenza)⁶².

Aristotele, in F. PUPPO (a cura di), *La contraddizione che noi consente. Forme del sapere e valore del principio di non contraddizione*, Milano, 2010, pp. 21-62) ricordiamo che sono possibili diversi utilizzi da parte di Aristotele del verbo greco “significare” (“σημαίνειν”): “σημαίνειν ἔν” viene utilizzato dallo Stagirita per riferirsi a «nomi che “designano l'unità essenziale”» (*ibidem*, p. 44), come, ad esempio “uomo”; “σημαίνειν τι” è adoperato per indicare «una qualsiasi parola dotata di funzione designativa» (*ibidem*, p. 43), come, ad esempio, “ircocervo”, entità dunque anche non esistenti (aggiungiamo noi, ricordando Berto, materialmente); “καθ'ἑνὸς σημαίνειν” può indicare invece «una combinazione accidentale quale *uomo + pallido + colto*, che tuttavia, pur caratterizzando un determinato individuo, non costituisce per questo una realtà ‘unitaria’ in quanto attributi accidentali non possono venir equiparati a quelli essenziali» (*ibidem*, pp. 50-51, corsivi dell'A.). Pertanto, tornando al passo di Celluprica, se si indica la proprietà del bianco dovrà essere utilizzato il “σημαίνειν τι” (cioè il bianco è ente καθ'αὐτό); qualora invece si intenda bianco come accidente di una sostanza (κατὰ συμβεβηκός) sembrerebbe più pertinente l'utilizzo di “καθ'ἑνὸς σημαίνειν”. A ben vedere, tuttavia, nel caso in cui, come nell'esempio di Celluprica, il bianco non sia aggettivo del sostantivo (poniamo, “uomo”), ma sia considerato in sé anche se riferito all'uomo, allora esulerà *in toto* dal verbo “σημαίνειν”: sarà, in questo caso, utilizzato il verbo “διαπεῖν”. «Dunque, mentre con διαπεῖν si indica la scomposizione del designato in note pertinenti – operazione che sta al fondamento del sapere scientifico –, σημαίνειν esprime il riferimento globalistico proprio della conoscenza intuitiva» (*ibidem*, p. 42).

⁵⁹ V. CELLUPRICA, *op. cit.*, p. 174.

⁶⁰ *Loc. ult. cit.*

⁶¹ Riassumiamo, utilizzando un esempio diverso da quello proposto dall'Autrice (‘l'uomo è musicista’), quanto la stessa spiega: «[...] proprio perché *accade* che l'uomo sia musicista, musicista è un ente in senso accidentale» (V. CELLUPRICA, *op. cit.*, p. 177, corsivo dell'A.).

⁶² *Loc. ult. cit.* Si noti, accidentalmente, come la questione, che sembra essere un mero problema teorico, comporti invece tragiche conseguenze pratiche laddove si confonda la sostanza (l'essere uomo) con l'accidente (l'essere bianco).

Cercando di declinare quanto illustrato nella concezione di “bene”, la possibilità posta in luce da Vegetti, di predicare il “bene” in tutte le modalità categoriali (ad esempio, qualità e quantità), «non lascia dunque alcuno spazio al Bene uno, “oltre l’essere” separato, di Platone»⁶³, che aveva distinto in modo netto il “Bene”, «non solo rispetto ai singoli beni (che risulteranno tali solo in senso derivato e secondario), ma rispetto all’esistente in generale»⁶⁴.

In altre parole, la possibilità di concretizzazione del bene nelle modalità categoriali permetterebbe allo stesso di non essere considerato un che di altro ed irraggiungibile rispetto all’esperienza (come per certi versi sosteneva Platone) ma di poter essere rinvenuto in essa, come testimonia l’attenzione posta dallo Stagirita, nel corso della propria vita, sul comportamento etico. L’etica aristotelica sembrerebbe, infatti, non avere alcun valore se priva di una qualche forma di riscontro pratico, orientata allo sviluppo di virtù, all’acquisizione di beni, e, da ultimo, ad una situazione di εὐδαιμονία. Questi sembrerebbero, nel pensiero di Aristotele, elementi fortemente connessi l’uno all’altro. Poiché è ammessa una pluralità concreta di beni, ciò conduce, inoltre, a stabilire, al pari di ciò che avviene per le categorie, una «gerarchia di desiderabilità tra beni: alcuni di essi sono in effetti desiderati solo in funzione di altri, e risultano quindi mezzi piuttosto che autentici fini»⁶⁵.

⁶³ M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 170.

⁶⁴ *Loc. ult. cit.* In questo modo, «[i]l Bene decade così dalla posizione di “principio” (*arche*) che esso deteneva in Platone, nel doppio senso di fondamento teorico dell’etica, e di ciò che governa come fine la prassi etico-politica», cfr. *ibidem*, p. 171. Si potrebbe tuttavia ricavare dal pensiero di Manzin un’interpretazione diversa del pensiero platonico. Il luogo a cui facciamo riferimento non tratta *expressis verbis* della concezione di “bene” in Platone, ma si propone di confutare alcuni assunti, tradizionalmente attribuiti all’Atheniese, concernenti l’ambito ontologico, logico ed esoterico (M. MANZIN, *Ordo iuris. La nascita del pensiero sistematico*, Milano, 2012, p. 37). Faremo qui riferimento alla questione ontologica, ponendo in luce la similarità di essa con il passaggio dal “Bene” ai beni, per l’antecedenza logica della riflessione ontologica rispetto a quella etica, in considerazione proprio di quella “circularità platonica” di cui parla Vegetti tra teoria, etica e politica (M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 161). Secondo Manzin sono errate quelle interpretazioni che sanciscono uno «scacco definitivo fra Essere ed esistenza. Agli uomini, insomma, il platonismo avrebbe imposto un modello ineguagliabile di compiuta identità (dio), nell’etica, come nell’arte o nella politica [...]» (M. MANZIN, *Ordo iuris. La nascita del pensiero sistematico*, cit., p. 38). L’Autore spiega così che Platone distinguerebbe, da un lato, i concetti (come, ad esempio, “uomo” oppure “bene”) i quali «potranno essere oggetto delle operazioni della dialettica» (*ibidem*, p. 39), dall’altra gli enti: solo una specie di concetti, quelli che posseggano uno “statuto logico” e non siano quindi frutto di fantasia, potranno vantare una certa unità; muteranno invece gli enti «di natura materiale e finita» (*loc. ult. cit.*). Secondo tale interpretazione, non vi sarebbe alcuna separazione insanabile tra l’uno e i molti, ma ambedue si troverebbero nel medesimo mondo.

⁶⁵ M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 171.

3. Etica delle virtù: la teoria

Le caratteristiche poste in luce per l'etica aristotelica sono rinvenibili nell'analisi dell'etica delle virtù, di cui si proverà, in tale sede, a tracciare le caratteristiche principali. Nonostante la letteratura in materia si divida tra coloro i quali ritengono che la VE rappresenti «una categoria fuorviante»⁶⁶, inadatta a configurare una “terza via” tra utilitarismo e deontologismo e chi invece ritiene che sia un vero e proprio metodo, promettente ambito di ricerca tra le teorie etiche contemporanee⁶⁷, pare indubbio il fatto che, a partire dalla pubblicazione di *Modern Moral Philosophy* di G.E. Anscombe del 1958 – data che, forse non a caso, coincide con la c.d. ‘svolta argomentativa’⁶⁸ – molti Autori si siano interessati al tema⁶⁹.

I principali elementi caratterizzanti la VE sono i seguenti⁷⁰:

1. Assume ruolo centrale in tale proposta etica quello della φρόνησις, termine tradotto in molteplici modi. Che si tratti di “razionalità pratica”⁷¹, “saggezza”⁷²,

⁶⁶ Così spiega L. GRECO, *op. cit.*, p. 291.

⁶⁷ A. CAMPODONICO, *Specificità e pluralità della Virtue Ethics*, in *Ragion pratica*, 1, 2018, p. 161.

⁶⁸ Cfr. F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., p. 22. Come ricorda l'Autore, in ambito filosofico-giuridico all'indomani della Seconda guerra mondiale, è stata infatti percepita la necessità di discostarsi da alcuni paradigmi precedenti (come, ad esempio, quello del sillogismo giudiziale) per inaugurare un «percorso che ha comportato un profondo ripensamento del metodo e dei criteri di razionalità del ragionamento giuridico che va di pari passo con le critiche al modello di razionalità che hanno riguardato molti campi del sapere oltre a quello della scienza giuridica», *loc. ult. cit.* Lo stesso sembrerebbe proporsi, *mutatis mutandis*, per l'ambito della filosofia morale, giacché lo stesso rinnovato interesse per la VE origina proprio dalle critiche a quel consequenzialismo che condusse al bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki (cfr. A. CAMPODONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, p. 19). La *forma mentis* diffusa in quel dato momento storico sembrerebbe quindi prediligere una certa azione per il solo rispetto procedurale (del sillogismo giudiziale) o con riguardo alle conseguenze (consequenzialismo) di questa, idealizzando e semplificando, in questo modo, la situazione, trascurandone la sua concretezza.

⁶⁹ Per una panoramica concernente le Autrici e gli Autori coinvolti, nonché le differenti sensibilità di ciascuno nell'approcciare il tema si v. A. CAMPODONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, pp. 17-64. Sono ricordati i pensieri di G. Elizabeth Anscombe e del marito Peter Geach, Iris Murdoch, Philippa Foot, Bernard Williams, Alasdair MacIntyre, Charles Taylor, John McDowell, Martha C. Nussbaum. A partire dagli insegnamenti di questi, sono menzionate anche le teorie di Rosalind Hursthouse, Julia Driver, Michael Slote, Christine Swanton, Julia Annas e Daniel Russell (*ibidem*, pp. 67-73). Si precisa inoltre che, poiché la VE è studiata e rielaborata con sensibilità e orientamenti differenti («[o]ccorre notare, infatti, che vi sono VE contemporanee che s'ispirano piuttosto fedelmente alla tradizione classica d'impronta aristotelica, tomista o anche stoica, pur reinterpretandola, e altre che se ne discostano, ispirandosi a prospettive di stampo utilitarista, deontologico o di genealogia della morale», *ibidem*, p. 12), nei riferimenti bibliografici successivi sarà prediletta la letteratura primaria o secondaria che inerisce alle sole teorie di stampo prettamente aristotelico, ovvero quelle riconducibili a Julia Annas, Martha Nussbaum, Philippa Foot e Rosalind Hursthouse.

⁷⁰ Facciamo nostre le indicazioni di A. CAMPODONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, pp. 13-14.

⁷¹ A. CAMPODONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, p. 13. Si noti sin d'ora che esempio di razionalità pratica è considerata l'applicazione del diritto (cfr. J.J. MORESO, *op. cit.*, p. 82).

⁷² E. BERTI, *Saggezza o filosofia pratica?*, cit., p. 1.

“coscienza”⁷³ o “sapere pratico”⁷⁴, siamo in presenza di una forma di razionalità differente rispetto a quella che è stata definita “lineare”⁷⁵ e che ha caratterizzato molte epoche passate (su tutte, l’Illuminismo, apice di un percorso che si può far risalire al neoplatonismo⁷⁶). Con l’aggettivo “pratica” ci si intende riferire ad un tipo di razionalità che sia in grado di considerare elementi e concetti inerenti alla specifica situazione, la quale, avendo a che fare con le scelte dei soggetti coinvolti tiene in considerazione un contenuto valoriale ed emotivo⁷⁷ di cui, ad esempio, si assumono sprovviste altre discipline, come la matematica⁷⁸.

⁷³ È il caso di Heidegger, secondo quanto scrive F. VOLPI, *È ancora possibile un’etica? Heidegger e la “filosofia pratica”*, in *Acta Philosophica*, 11(2), 2002, p. 308.

⁷⁴ G. CUNICO, *Introduzione*, in J. RITTER, *Metafisica e politica. Studi su Aristotele e Hegel (= Metaphysik und Politik. Studien zu Aristoteles und Hegel*, tr. it. di R. Garaventa e G. Cunico), Genova, 1997³ [1969], p. XLI.

⁷⁵ M. MANZIN, *L’insostenibile irregolarità dell’essere. Argomentazione e “razionalità frattale”*, cit., in particolare pp. 3-4.

⁷⁶ La razionalità lineare parrebbe legata a doppio filo al “pensiero sistematico”. Come spiega più precisamente Manzin in un suo scritto (da cui traiamo anche quanto riportato nel periodo iniziale di questa nota): «[i]l privilegio del “pensiero sistematico” è una diretta conseguenza del successo riscosso dalla tarda riflessione platonica e dalla cosiddetta Scuola di Atene, che ne fu il principale veicolo di diffusione: quel neoplatonismo sviluppatosi a seguito della recezione degli insegnamenti di Plotino (203/205 - 270 d.C.), filtrati e adattati dal suo allievo Porfirio (233/4 - ?305 d.C.) nella raccolta delle *Enneadi*» (M. MANZIN, *L’insostenibile irregolarità dell’essere. Argomentazione e “razionalità frattale”*, cit., p. 4, corsivo dell’A.). Per una spiegazione più esaustiva sull’evoluzione del pensiero sistematico si v. M. MANZIN, *Ordo iuris. La nascita del pensiero sistematico*, cit., in particolare, per ciò che pertiene al passaggio da Plotino a Porfirio, pp. 65-78.

⁷⁷ Gli Autori parlano di «sinergia di emotività e razionalità» (A. CAMPODONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, p. 13.); con maggior chiarezza, M.S. VACCAREZZA, *Aristotelismo contemporaneo e particolarismo morale: un bilancio critico*, cit., p. 229 spiega che le emozioni «svolgono la fondamentale funzione epistemica di fornire informazioni sull’ambiente, non registrando fotograficamente la realtà, ma in virtù del fatto che è la costituzione emotiva dell’agente a rendergli accessibili (o inaccessibili) alcuni tipi di ragioni, e che pertanto l’accesso ai beni e ai valori è sempre emotivamente carico, connotato, implicato, mai neutrale e distaccato». Si noti che ciò si pone del tutto in linea con l’impianto retorico delineato in F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., in particolare con il quarto capitolo del testo, pp. 84-85. L’Autore, sulla base dello studio di Eric Kandel, sostiene che le emozioni hanno un ruolo cognitivo: è possibile desumere dallo schema proposto nel luogo citato che, a ben vedere, l’emozione risulta sintomatica della presa di conoscenza in relazione a qualcosa; in altre parole, la cognizione, a partire da un determinato stimolo, avviene antecedentemente all’emozione stessa e la rende così possibile (cfr. anche F. PIAZZA, *La Retorica di Aristotele. Introduzione alla lettura*, Roma, 2015² [2008], p. 113). Sul ruolo cognitivo delle emozioni, in particolare nel contesto giuridico, si v. anche A.N. AMAYA, *op. cit.*, p. 19; L. CORSO, *op. cit.*, p. 57, per le quali, stante l’ineliminabilità delle emozioni, sorge non solo l’opportunità, ma per certi versi la necessità di integrarle nei possibili modelli di razionalità, rivestendo le suddette una precisa funzione di accesso epistemico e di integrazione nel ragionamento.

⁷⁸ Più precisamente, Manzin parla di «un’evidenza basata (solo) sull’identità ed una basata (anche) sulla differenza [...]. L’evidenza del secondo tipo ha una natura *concreta*, mentre la prima è più *astratta* – nel senso che quanto dev’essere provato per diventare evidente viene, appunto, estratto dal contesto di vita reale in cui si trova, [...], per essere trasposto in un ordine mentale in cui ogni forma è concepita come regolare» (M. MANZIN, *L’insostenibile irregolarità dell’essere. Argomentazione e “razionalità frattale”*, cit., pp. 7-8, corsivi dell’A.). A contrario, tuttavia, qualcuno rifiuta questo distinguo: Cesare

2. Ed infatti, il secondo elemento distintivo della VE è dato dal ruolo dell'esperienza concreta: la rilevanza di essa è da ricondursi ad una «concezione classica (sostenuta da Aristotele a Kant e oltre) secondo cui l'etica, avendo a che fare con la formazione del carattere, ha una funzione eminentemente educativa (*paideia*)»⁷⁹. In altre parole, la possibilità di trovarsi in determinate situazioni, e anche di sbagliare in relazione ad esse, permetterebbe di sviluppare la capacità di comprendere la virtuosità o meno di un dato comportamento. Ciò condurrebbe così non ad imparare acriticamente una regola da doversi seguire per il sol fatto di essere data, ma a comprendere ed interiorizzare le ragioni a fondamento di essa.
3. La VE è inoltre considerata un'etica c.d. 'agent centered'; ciò significa che essa è «centrata sulla formazione del carattere morale dell'agente»⁸⁰. Questo profilo emerge chiaramente sin dal pensiero della stessa Anscombe, la quale lega il comportamento morale all'intenzione dell'agente, che a sua volta è mossa dal desiderio: da ciò sorge dunque l'opportunità di comprendere cosa sia desiderabile⁸¹.
4. Diversamente da altri modelli di etica di stampo individualistico, la VE assume una dimensione intersoggettiva e sociale: il comportamento etico si dispiega

Cozzo, ad esempio, nel suo saggio dal titolo *Matematica e retorica*, afferma che «l'immagine acontestuale della dimostrazione è *irrealistica*», giacché anche nell'ambito della matematica la dimostrazione di un teorema «non è accettabile per chiunque, ma solo per un uditorio che condivide certe assunzioni di sfondo e certi stili di pensiero. Così l'universalità cade». L'Autore, rifiutando altresì la distinzione tra dimostrazione "buona" e dimostrazione "valida", pone invece l'attenzione sul contesto epistemico, che però non sfocia in un relativismo contestuale (cfr. C. COZZO, *Matematica e retorica, in Paradigmi. Rivista di critica filosofica*, 3, 2011, pp. 64-65 così come la citazione precedente, corsivo dell'A.). In linea con la posizione di Cozzo, De Caro ricorda che Galilei aderì al copernicanesimo «per ragioni valoriali, non meramente empiriche. E circostanze analoghe sono molto comuni ancora oggi, nelle scienze naturali e anche in matematica (campo in cui, in particolare, è consuetudine che le teorie e le dimostrazioni più semplici ed eleganti vengano preferite a quelle più complesse e contorte)» (M. DE CARO, *Realtà*, Torino, 2020, p. 79).

⁷⁹ A. CAMPODONICO, *op. cit.*, p. 165, corsivo dell'A. Si noti, tuttavia, che le differenze tra pensiero aristotelico e kantiano, per ciò che pertiene alla riflessione etica, sono molteplici. Emblematico è ad esempio il ruolo rivestito dall'esperienza: per Kant, diversamente da Aristotele l'esperienza è neutrale: «[in Kant's moral philosophy] [n]o longer is the world of human action and society to be regarded as a potent source of moral insights. It represents instead a morally inert realm that is subject to governance by standards that derive from elsewhere»: la sola ragione è in grado di permettere la fuoriuscita dell'individuo dallo stato di immaturità ed il suo progresso morale (cfr. S. COYLE, *Modern Jurisprudence. A Philosophical Guide*, Oxford-Portland, 2018² [2017], p. 82).

⁸⁰ A. CAMPODONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, p. 14.

⁸¹ *Ibidem*, p. 21.

sempre all'interno di un contesto di gruppo (come potrebbe, ad esempio, essere una comunità o un raggruppamento occasionale).

5. Peraltro, «la VE, in quanto incentrata sulla dimensione del carattere e della formazione, ha un'intrinseca dimensione educativa che non troviamo nella stessa misura in altre prospettive etiche»⁸². L'educazione a cui si riferisce la virtue ethics consiste nell'insegnamento delle virtù, il quale implica, da una parte, la presenza di un 'paradigma virtuoso'⁸³, cioè un insegnante che sia in grado di trasmettere tali virtù⁸⁴ e dunque di possederle *in primis*⁸⁵; dall'altra parte, di un costante spirito critico da parte dell'allievo, il quale, nonostante si trovi in una posizione che potrebbe essere definita di 'asimmetria autoritativa' rispetto al docente, resta in una certa misura responsabile del proprio apprendimento⁸⁶, quindi potenzialmente libero di scegliere un insegnante anziché un altro.
6. Infine, si ammette «l'irriducibile e legittima pluralità di beni all'interno di un progetto di vita buona che può essere diversamente declinato»⁸⁷. Questi beni sono condizioni che permettono lo sviluppo di virtù: Nussbaum li chiama indistintamente “beni esterni” o “beni relazionali”⁸⁸, e pertengono alle

⁸² *Ibidem*, p. 14.

⁸³ Mutuiamo l'espressione da A. CAMPODONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, p. 130.

⁸⁴ È evidente, specie in questo quinto punto, il motivo per cui la VE è da anni studiata nell'ambito della professione forense (A. CAMPODONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, p. 175), in cui, in particolare per i primi anni di formazione del giovane laureato, il ruolo del *dominus* assume cruciale importanza, come ricordato dal quinto capitolo di F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., in particolare pp. 93-94, così come ID., *La forza dell'esempio: l'etica professionale come virtù*, cit.; I. TRUJILLO, *Virtù e professioni giuridiche: i limiti della deontologia*, in *Ars Interpretandi*, XI(1), 2022, in particolare pp. 95-96; non con espresso riferimento alla VE ma evidenziando l'importanza dell'esempio anche *per oppositum* e attraverso 'trame narrative', G. PASCUZZI, *Diventare avvocati e riuscire ad esserlo: insegnare l'etica delle professioni forensi attraverso le trame narrative*, in *Trento Law and Technology Research Group*, Research Paper n. 11, 2012, p. 10.

⁸⁵ «Come si comunicano le virtù? Essenzialmente attraverso persone che le testimoniano nella loro vita», A. CAMPODONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, p. 133.

⁸⁶ Come infatti viene notato, «[d]a qui deriva la propensione per una pratica della virtù che tenda all'eccellenza: agire virtuosamente significa comprendere quello che si sta facendo, desiderare di migliorarsi e, quindi, volere agire in maniera autonoma», L. GRECO, *Aspirazione, riflessione e felicità. L'etica della virtù di Julia Annas*, cit., p. 175. Su questo profilo educativo anche A. CAMPODONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, pp. 129-133.

⁸⁷ A. CAMPODONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, p. 52. Si segnala che non vi è un'unica spiegazione su come sia articolato il concetto di “bene” all'interno della VE: ogni Autrice o Autore trattato nel testo di Campodonico, Croce e Vaccarezza sviluppa una propria teoria specifica. Per ciò che ci riguarda, resteremo fedeli all'intento enunciato in esordio a questo capitolo e concentreremo quindi le ricerche nei confronti di Autori o Autrici che hanno rielaborato l'etica delle virtù con una prospettiva eminentemente aristotelica, come Martha Nussbaum.

⁸⁸ M.C. NUSSBAUM, *op. cit.*, p. 623 ss.

condizioni sociali, ma anche economiche, che consentono lo sviluppo di un ‘buon carattere’. Essi sono, ad esempio, una buona famiglia o una buona educazione pubblica⁸⁹.

Come anticipato in apertura di questo paragrafo, è evidente il nesso tra etica aristotelica e sviluppo dell’etica delle virtù: si riportano di seguito i punti analizzati nelle righe precedenti.

Etica aristotelica

1. Verità per approssimazione
2. Scopo dell’azione: $\pi\rho\tilde{\alpha}\zeta\iota\varsigma$
3. Distinguo epistemologia e teoria
4. Fine dell’agente: $\tau\acute{\epsilon}\lambda\omicron\varsigma$
5. Fatto
6. Assenza di un unico “Bene”

Etica delle virtù

1. Razionalità pratica
2. Esperienza
3. Carattere morale dell’agente
4. Dimensione intersoggettiva
5. Dimensione educativa
6. Beni

I presupposti teorici dell’etica aristotelica (riassunti nella colonna a sinistra) trovano riscontro nella VE (i cui profili indagati sono sintetizzati nella colonna a destra). In particolare, la predilezione per un modello etico in grado di calarsi nella situazione concreta, valorizzando il ruolo dell’esempio⁹⁰, non solo vanta il merito di

⁸⁹ M.C. NUSSBAUM, *op. cit.*, p. 627. Si noti che tali beni sembrerebbero essenziali non solo per lo sviluppo di virtù in senso stretto (quelle che sono chiamate “cardinali”, ovvero: temperanza, forza, giustizia e saggezza pratica o prudenza, su cui cfr. A. CAMPODONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, pp. 105-107) ma anche per lo sviluppo di, parrebbe preliminari, «capacità fondamentali come vita, salute e integrità fisica, sensi, immaginazione e pensiero, sentimenti, ragion pratica, appartenenza, interesse per l’ambiente, gioco, partecipazione politica e diritti al possesso» (*ibidem*, pp. 62-63, corsivi degli AA.).

⁹⁰ Ruolo che può essere valorizzato con sensibilità differenti, al punto da assorbire l’etica delle virtù in una teoria dell’esemplarismo morale, come propone Linda Zagzebski (A. CAMPODONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, p. 96). La teoria dell’esemplarismo morale proposto dalla Filosofia americana prende le mosse dalla teoria del riferimento diretto di Putnam e Kripke, per cui l’idea centrale consiste nel fatto che «natural kind term such as “water” or “gold” or “human” refers to whatever is the same kind of thing or stuff as some indexically identified instance. For example, gold is, roughly, whatever is the same element as that», L. ZAGZEBSKI, *Exemplarist Virtue Theory*, in *Metaphilosophy*, 41(1-2), 2010, p. 50, corsivo dell’A. Più precisamente, la teoria del riferimento diretto afferma che «la relazione tra espressioni linguistiche e referenti è appunto – almeno per alcune importanti classi di parole – diretta: non richiede, cioè, alcuna mediazione cognitiva» (M. MAZZONE, *Tre puzzles sul riferimento*, in *Lingua e stile*, XXXV(1), 2000, p. 33, a cui si rimanda per comprendere le implicazioni di tale teoria; si noti anche che la teoria del riferimento diretto qui menzionata parrebbe sinonimica alla teoria causale del riferimento già incontrata in relazione alla incommensurabilità delle teorie scientifiche, in cap. I, par. 9.1, nt. 235). Orbene, Zagzebski utilizza tale teoria semantica al fine di giustificare la propria teoria morale: scrive, infatti, «I suggest that basic moral concepts are anchored in exemplars of moral goodness, direct reference to which are foundational in the theory. Good persons

spogliarsi dei contesti ideali o idealizzati come avviene per altri modelli di etica, ma permette anche il dialogo tra epistemologia e teoria, alla luce di uno scopo. Tale scopo, appunto, non si concretizza con un'unica situazione o cosa (come invece parrebbe desumibile dal "Bene" platonico) ma assume molteplici forme, quelle che la razionalità pratica è incaricata, di volta in volta, di trovare e di ordinare⁹¹. Sembra possibile intravedere una certa circolarità negli elementi summenzionati: i beni a cui la persona virtuosa ambisce saranno proprio quelle condizioni che permettono lo sviluppo di virtù, le quali a loro volta risultano indispensabili per raggiungere il *τέλος* di ciascuno. Esso, tuttavia, perché collocato in un contesto intersoggettivo, avrà a che fare inevitabilmente, in qualche misura, proprio con quei beni e quelle virtù ancillari alla realizzazione del *τέλος*: si instaura così un circolo virtuoso in cui beni, virtù e *τέλος* sembrerebbero implicarsi vicendevolmente.

4. Etica delle virtù: le critiche

Nonostante l'etica delle virtù si prospetti come una teoria promettente, molte sono le critiche che ad essa sono state mosse⁹². Scegliamo, in questa sede, di analizzarne tre: esse ci sembrano le più problematiche e, se fondate, parrebbero in grado di mettere seriamente in discussione la tenuta della proposta qui adottata. Saranno, quindi, in seguito analizzate le critiche di particolarismo etico (par. 4.1), di contestualismo delle virtù (par. 4.2) e di egocentrismo (par. 4.3).

are persons *like that*, just as gold is stuff *like that*. Picking out exemplars can fix the reference of the term "good person" without the use of descriptive concepts», L. ZAGZEBSKI, *op. cit.*, p. 51. Corsivi dell'A. La virtuosità di un dato comportamento sarebbe così ricavabile solo a posteriori, mediante l'osservazione dei comportamenti di esempi morali oppure tramite la lettura delle loro gesta (l'Autrice nomina, ad esempio, San Francesco d'Assisi, Confucio e Gesù Cristo).

⁹¹ Il criterio di ordine sembrerebbe quello gerarchico: esso parrebbe appartenere in modo piuttosto capillare alla filosofia aristotelica, non solo in ambito morale (quanto già ricordato da M. VEGETTI, *op. cit.*, p. 171) ma anche logico (con riferimento alla teoria della predicazione, come spiegato da V. CELLUPRICA, *op. cit.*, p. 174). Nussbaum conferma la presenza del criterio ma assegna a questo un certo dinamismo: «Nussbaum non afferma l'esistenza di una precisa gerarchia di capacità e di virtù corrispondenti radicate nella natura umana. La diversa gerarchizzazione possibile di capacità e relative virtù lascia spazio alla libertà individuale» (CAMPDONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, p. 63; negli stessi termini M.S. VACCAREZZA, *Aristotelismo contemporaneo e particolarismo morale: un bilancio critico*, cit., p. 229). A questo riguardo, si ricorda che il criterio acquisisce una certa rilevanza anche nell'ambito giuridico (per un *excursus* storico-etimologico sul criterio e la sua rilevanza nel contesto (del pluralismo) giuridico, si v. F. PUPPO, *Metodo, pluralismo, diritto. La scienza giuridica tra tendenze 'conservatrici' e innovatrici'*, cit., pp. 129-139).

⁹² Per un elenco complessivo si v. CAMPDONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, pp. 113-143; A. CAMPDONICO, *op. cit.*, p. 168 ss.

4.1. Particolarismo etico e statuto della filosofia pratica

Il principale problema in cui incorre la VE, considerata l'attenzione nei confronti della situazione concreta, consiste nel particolarismo morale, questione che potrebbe essere generalmente definita come il problema tra 'universalismo e particolarismo'⁹³. Il particolarismo morale, nelle sue forme più estreme⁹⁴, sostiene che «a. che la possibilità di pensiero e giudizio morale non dipenda dal possedere un adeguato insieme di principi morali; b. che una proprietà possa fare la differenza in una circostanza senza fare la stessa (o alcuna) differenza in altre circostanze»⁹⁵. Ciò comporta, da una parte, la superfluità della conoscenza di principî o regole morali (appunto, non necessari per la scelta morale); dall'altra parte, l'impossibilità di stabilire delle analogie tra situazioni e quindi di ricavare una regola sottesa ad esse. In altre parole,

«La tesi particolarista sembra farci mancare il terreno sotto i piedi. Sembra, infatti, implicare che fra le ragioni che di volta in volta possono giustificare le nostre azioni non sussista alcun nesso, alcun legame; che in esse non vi sia alcuna regolarità, nulla di

⁹³ Mutuiamo l'espressione dal titolo di P. GROSSI, *Universalismo e particolarismo nel diritto*, s.l., 2011, che pone in luce la rilevanza di tale questione per il diritto. Secondo l'Autore, la «genesi del diritto – ossia la sua genesi spontanea all'interno della società – è nel particolare», *ibidem*, p. 1, corsivo dell'A. L'Autore, in una prospettiva per certi versi simile a quella del pensiero aristotelico secondo la lettura che ne offre Vaccarezza, non contrappone in maniera antitetica il particolarismo all'universalismo, ma parla di «dialettica particolare/universale» (*ibidem*, p. 15) spiegando che proprio per la sua natura particolare il diritto può acquisire universalità. «L'esempio della consuetudine è eloquentissimo. Essendo la consuetudine un fatto, che trae la propria carica normativa dal ripetersi durevolmente nel tempo, non è pensabile se non una sua genesi particolare, ma può dilatarsi all'infinito fino a diventare una consuetudine globale» (*ibidem*, p. 9).

⁹⁴ Celano spiega che ci sono versioni 'innocue' di particolarismo (come quella sostenuta da Joseph Raz) e versioni più estreme, tra cui viene incluso Jonathan Dancy (cfr. B. CELANO, *Pluralismo etico, particolarismo e caratterizzazioni di desiderabilità: il modello triadico*, in *Ragion pratica*, 1, 2006, p. 135): ci sono così diverse versioni di particolarismo e quella che più incute timore nel ragionamento pratico è il "particolarismo atomistico", giacché considera ogni fatto, idoneo ad essere una ragione per fare o non fare p, un fatto 'bruto', come tale non suscettibile di alcuna domanda circa il suo "perché". Ciò, in effetti, spiega Celano, configura un problema, poiché ciò «[s]embra, infatti, precludere qualsiasi generalizzazione – e, con essa, la possibilità stessa di un percorso inferenziale che possa in un qualche senso, per quanto blando, meritare il nome di "ragionamento"». Per una spiegazione più esaustiva si rimanda a B. CELANO, *op. cit.*, pp. 139-140.

⁹⁵ M.S. VACCAREZZA, *Aristotelismo contemporaneo e particolarismo morale: un bilancio critico*, cit., p. 226, che rielabora il particolarismo morale di Jonathan Dancy. Più precisamente, il punto b. viene spiegato da Celano nel modo seguente: «quando, in un certo caso, il fatto che p (o la proprietà P) è una ragione per fare A, può accadere che, in un altro caso dello stesso tipo, il fatto che p (o P) non sia una ragione per fare A, o sia una ragione per non fare A», B. CELANO, *op. cit.*, p. 136.

stabile, ma un' indefinita variabilità [...]. E che, di conseguenza, le ragioni che di volta in volta individuiamo, o che abbiamo individuato in passato, non possano fornirci alcun orientamento in casi futuri, o possibili»⁹⁶.

Si noti che questo fatto, in sé, non parrebbe un problema se le scelte morali (ma, si badi, il discorso non pare così differente per l'ambito giuridico⁹⁷) riverberassero effetti solo per il soggetto morale. Poiché, tuttavia, la scelta avviene sempre su uno sfondo intersoggettivo, le conseguenze di tale scelta intersecano inevitabilmente la sfera personale di altri: da qui l'opportunità di rinvenire un qualche tipo di criterio per giustificare e rendere condivisibile una data condotta.

Sulla scia del pensiero di Maria Silvia Vaccarezza⁹⁸, è possibile segnare il confine tra la priorità del particolare (posizione che l'Autrice chiama "AP") sostenuta da Aristotele e il particolarismo (denominata "APP"), posizione attribuita da alcuni studiosi allo Stagirita in parte, lo anticipiamo, anche per la già cennata assimilazione gadameriana tra la filosofia pratica e la φρόνησις.

Procedendo con ordine, Aristotele viene considerato dall'Autrice sostenitore di due tesi in ambito morale: «i. La tesi dell'incodificabilità dell'etica; ii. la tesi della priorità del particolare e della percezione morale»⁹⁹. La prima costituisce punto di approdo per la natura approssimativa dell'etica aristotelica, proprio per le questioni concrete che la riguardano; la seconda fa invece riferimento all'importanza che lo Stagirita attribuisce a quella che Vaccarezza chiama «una corretta percezione dei particolari, una capacità quasi visiva di riconoscimento morale»¹⁰⁰, che l'Autrice delinea come costituita dalla razionalità pratica (φρόνησις) e dal ruolo epistemico delle emozioni. Orbene, questa posizione (AP) non pare però assimilabile ad una tesi (APP) che consideri la percezione del particolare come «unica forma di conoscenza

⁹⁶ B. CELANO, *op. cit.*, p. 135.

⁹⁷ Sulla somiglianza tra ragionamento giuridico e ragionamento morale, riconducibili secondo l'Autore ad un ragionamento pratico particolarista, B. CELANO, *Possiamo scegliere fra particolarismo e generalismo?*, cit., in particolare p. 480 laddove si legge che «[s]e, in ambito giuridico, l'alternativa fra generalismo e particolarismo dipende da ragioni morali, e se queste ultime hanno carattere particolaristico, anche in ambito giuridico, alla fine, non avremo scelta: il modello particolarista è (concettualmente e, al contempo, normativamente) prioritario».

⁹⁸ Il riferimento è a M.S. VACCAREZZA, *Aristotelismo contemporaneo e particolarismo morale: un bilancio critico*, cit., che confuta il particolarismo morale aristotelico. Dal saggio vengono tratte le questioni principali di questa prima criticità.

⁹⁹ *Ibidem*, p. 227.

¹⁰⁰ *Ibidem*, p. 229.

necessaria al possesso della virtù», o come «ragione esauriente»¹⁰¹: in altre parole, la valenza di AP è enfatizzata, cioè considerata prioritaria¹⁰² nella filosofia morale di Aristotele, ma non assolutizzata.

Questo passaggio risulta, a nostro avviso, comprensibile in considerazione di due elementi menzionati dallo scritto di Vaccarezza. *In primis*, con l'introduzione di un ulteriore concetto, oltre a quello di “regola” e “percezione del particolare” (*mutatis mutandis*, tra particolare e universale): quello di “teoria”, come proposto da Nussbaum. In secondo luogo, con il riconoscimento del valore ‘invariante’ di alcune ragioni, cioè gli atti *intrinsece mala*.

La teoria¹⁰³ mira quindi, innanzitutto, a formulare delle ragioni, e dunque a delineare dei ragionamenti che conducano al *perché* di una certa regola: questo apparato teorico si propone quindi di «comprendere i limiti delle regole generali e quindi di correggere le carenze dei sistemi di regole»¹⁰⁴. Pertanto, e semplificando di molto le osservazioni di Vaccarezza ma anche di Celano (il quale tuttavia non si occupa specificamente del pensiero aristotelico ma del ragionamento pratico *tout court*), se pare condivisibile l'idea per cui sia la situazione concreta ad avere, per così dire, ‘l'ultima parola’, allo stesso tempo non sembra ragionevole escludere da questo ragionamento particolaristico argomenti di tipo universalistico, giacché permetterebbero di comprendere il senso di quella regola e dunque di derogarvi qualora questa non fosse in grado, nella specifica situazione, di tutelare l'interesse coinvolto¹⁰⁵. Pare condivisibile, tuttavia, il fatto che la teoria non si applichi *qua talis*

¹⁰¹ *Ibidem*, p. 230.

¹⁰² Cosa che a ben vedere parrebbe in linea anche con la posizione di Celano, secondo cui il ragionamento pratico è sempre particolarista (in un modo tuttavia dissimile dalla tesi AP di cui parla Vaccarezza), ma ciò non significa che non comprenda la presenza (della revisione) di generalizzazioni (cfr. B. CELANO, *Possiamo scegliere fra particolarismo e generalismo?*, cit., p. 481).

¹⁰³ “Teoria etica”, in questo luogo, è intesa come un apparato teorico che «(i) dà raccomandazioni sui problemi pratici [...]; (ii) sistematizza e ordina le credenze [...]; (iii) ha un certo grado di astrattezza e generalità [...]; (iv) è universalizzabile [...]; (v) è esplicita [...]» (M.S. VACCAREZZA, *Aristotelismo contemporaneo e particolarismo morale: un bilancio critico*, cit., pp. 232-233).

¹⁰⁴ M.S. VACCAREZZA, *Aristotelismo contemporaneo e particolarismo morale: un bilancio critico*, cit., p. 232.

¹⁰⁵ Nel suo lavoro di confronto tra pensiero aristotelico e tomista, Vaccarezza rifiuta la visione dicotomica sottesa alla tesi APP, «per la quale da un lato vi è la ragione pratica, con la sua capacità inventiva e la sua percezione creativa ed autosufficiente, e dall'altro il polo universale, fatto di regole estrinseche all'agente» (M.S. VACCAREZZA, *Le ragioni del contingente. La saggezza pratica tra Aristotele e Tommaso d'Aquino*, cit., p. 208). Secondo l'Autrice, inoltre, anche in Tommaso d'Aquino sarebbe possibile rinvenire lo stesso rifiuto della suddetta dicotomia, giacché la conoscenza del singolare è permessa da una “potenza sensitiva” in grado di riconoscere sia l'universale che il particolare

ad una certa situazione ma possa condurre alla deroga della regola in virtù di un «bilanciamento delle ragioni pro e contro»¹⁰⁶, in maniera non così dissimile a ciò che avviene per l'equità del giudice¹⁰⁷.

Inoltre, un argomento addotto volto ad integrare nella filosofia aristotelica elementi universalistici consiste nella considerazione dei c.d. 'atti *intrinsece mala*': si afferma che, a prescindere dalle situazioni concrete, «alcune azioni siano sempre e comunque da evitarsi»¹⁰⁸, come il caso dell'adulterio, del furto e dell'omicidio¹⁰⁹. Si noti, tuttavia, che tali comportamenti sarebbero da evitarsi nei 'limiti del possibile': questi limiti sono stati inizialmente delineati dalla filosofia morale di Tommaso d'Aquino con la "dottrina del duplice effetto" (anche denominata "DDE"), la quale si è rivelata essenziale nello sviluppo del diritto internazionale – in particolare per lo Stato di guerra¹¹⁰. La dottrina proibisce tali comportamenti (più in generale, la provocazione di effetti nocivi) in via intenzionale, ma accetta che questi siano causati accidentalmente, cioè come effetti collaterali inevitabili per un fine giusto¹¹¹; che siano, insomma, mezzi – seppur non intenzionalmente – e non fini. Tuttavia, la DDE, a ben vedere, sembrerebbe conservare una portata universalistica: il possibile danno accidentalmente causato (cioè, il particolare) è sovrastato da un motivo superiore, che

(cfr. M.S. VACCAREZZA, *Le ragioni del contingente. La saggezza pratica tra Aristotele e Tommaso d'Aquino*, cit., p. 180).

¹⁰⁶ B. CELANO, *Possiamo scegliere fra particolarismo e generalismo?*, cit., p. 486. Di talché, spiega Celano, non vi sarebbe alcuna contrapposizione tra particolarismo e tesi delle ragioni *pro tanto*, la quale invece afferma che «alcune ragioni d'azione siano generali, ma *pro tanto* (esposte, dunque, alla possibilità di essere *overridden* da altre ragioni, e, volta per volta, soggette a bilanciamento)» (*ibidem*, p. 485, corsivo dell'A.), posizione che sembrerebbe ricalcare la tesi AP di Vaccarezza.

¹⁰⁷ Su cui si v. F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., p. 71 che ricorda il noto caso *Riggs v. Palmer*, 115 N.Y. (1889): per i nostri propositi, il principio giuridico che proibiva di beneficiare delle proprie malefatte, permise l'introduzione di una ragione (di tipo universalistico) all'interno del ragionamento (particolaristico) giuridico. Sul caso *Riggs v. Palmer*, cfr. S. COYLE, *op. cit.*, pp. 133-134.

¹⁰⁸ A. CAMPODONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, p. 95.

¹⁰⁹ M.S. VACCAREZZA, *Aristotelismo contemporaneo e particolarismo morale: un bilancio critico*, cit., p. 232.

¹¹⁰ D. EDMONDS, *Uccideresti l'uomo grasso? Il dilemma etico del male minore (= Would You Kill the Fat Man? The Trolley Problem and What Your Answer Tells Us about Right and Wrong*, tr. it. di G. Guerriero), Milano, 2014, pp. 27-28.

¹¹¹ La definizione della dottrina è più complessa e non trova una formulazione univoca; Edmonds la riassume come segue: «[1.] l'atto, considerato indipendentemente dai suoi effetti nocivi, non è di per sé sbagliato; [2.] l'agente intende il bene, non il danno, né come mezzo né come fine, anche se può prevedere il danno; [3.] non c'è modo di realizzare il bene senza provocare gli effetti nocivi; [4.] gli effetti nocivi non sono sproporzionatamente grandi rispetto al bene ricercato» (*ibidem*, p. 30). Nello stesso luogo l'Autore spiega che la dottrina è stata fondamentale anche per la teologia cattolica al fine di giustificare l'aborto in casi limiti, come ad esempio nel caso in cui si riveli necessario operare una isterectomia alla donna incinta con un tumore all'utero: in tal caso la morte del feto è accettata a causa dell'intento di salvezza della vita della donna, che non può essere portato a termine in alcun altro modo.

acquisisce maggiore importanza. Ad ogni modo, prescindendo da tali riflessioni che ci limitiamo solo a segnalare, l'osservazione di Vaccarezza sembra volta ad evidenziare, ancora una volta, la permanenza di elementi universalistici all'interno dell'etica aristotelica¹¹².

Queste considerazioni sembrerebbero così propendere per un'interpretazione del pensiero dello Stagirita che raffigura particolarismo e universalismo non come posizioni antitetiche, bensì compenetranti l'una all'altra, seppur a partire dall'attenzione per il particolare. Per ciò che concerne questa componente universalistica, emblematico a tal proposito risulta, ad esempio, il ruolo oggi ricoperto dai diritti umani fondamentali, che alcuni sostengono non considerabili come "etica universale" ma collocati nell'ambito della "pre-morale", ed in seguito «legati a particolari forme di ragionamento pratico»¹¹³: in questo modo, affinché il comportamento etico venga attuato, non è sufficiente l'applicazione *qua talis* del principio al caso concreto, ma il suo adattamento alle specificità del caso. In questo senso, i diritti dell'uomo sono definiti «non già come un catalogo o una lista di valori fondamentali e prioritari, ma come l'insieme delle interpretazioni applicative di questi principi, cioè come una pratica sociale piuttosto che come un codice di norme»¹¹⁴, tenendo così in unità particolarismo e universalismo.

Pare, infine, opportuno, per completezza della questione, ricordare che la scissione tra universalismo e particolarismo che condusse alcuni Autori a scorgere in Aristotele un sostenitore del particolarismo morale sembra rintracciabile negli studi aristotelici da parte di Hans-Georg Gadamer¹¹⁵. Tale rielaborazione si colloca in un

¹¹² Nella stessa direzione si muovono anche le osservazioni di Natali. «Ciò che distingue Aristotele, con tutta la sua insistenza sull'importanza di scegliere correttamente l'azione particolare da fare qui ed ora [...] è il fatto che Aristotele inserisce ogni volta il particolare in un contesto universale. L'attenzione esclusiva ai particolari, senza fare riferimento a un criterio generale, o a un fine universale, dal punto di vista aristotelico sembra condurre i moralisti contemporanei ad un approccio narrativo alla realtà, ad un appello alla percezione morale e al semplice prendersi cura della propria vita e di quella del prossimo. Cose che Aristotele avrebbe senz'altro apprezzato, ma probabilmente avrebbe considerato non filosofiche. [...] per lui la semplice narrazione storica è estranea al campo della filosofia. Infatti per Aristotele l'universale non è il freddo *résumé* di una calda e fremente esperienza vitale, è al contrario la possibilità di conoscere il particolare. L'intelligibilità del caso singolo per Aristotele dipende dal possesso dell'universale, dato che ogni particolare cade sotto un universale che lo rende comprensibile e valutabile» (C. NATALI, *Le virtù particolari nell'Etica Nicomachea di Aristotele*, cit., p. 28, corsivo dell'A.).

¹¹³ F. VIOLA, *I diritti dell'uomo e l'etica contemporanea*, in *Ragion pratica*, 6, 1996, p. 200.

¹¹⁴ F. VIOLA, *op. cit.*, p. 200.

¹¹⁵ Menzione della questione si rinviene in M.S. VACCAREZZA, *Aristotelismo contemporaneo e particolarismo morale: un bilancio critico*, cit., p. 235.

periodo storico particolare, a causa della crisi morale a cui si poté assistere tra gli anni Sessanta e Settanta: tra le reazioni a questo momento di crisi, ci fu quella che viene chiamata ‘rinascita della filosofia pratica’¹¹⁶, specie grazie alla pubblicazione dell’opera *Verità e metodo* di Gadamer, del 1960¹¹⁷. In questa sede, l’allievo di Heidegger avrebbe sovrapposto – seppur del tutto consapevolmente, come è stato fatto notare da Berti¹¹⁸ – filosofia pratica e φρόνησις, dando così inizio ad un fraintendimento che portò alla confusione dei due concetti e, da ultimo, a relegare la filosofia pratica all’attenzione del particolare a cui è votata la φρόνησις.

«Questa identificazione tuttavia non corrisponde al pensiero di Aristotele, per il quale la filosofia pratica è una *epistémè*, cioè un abito della ragione teoretica, ancorché orientata alla prassi e dotata di un metodo particolarmente elastico, e come tale è

¹¹⁶ F. VOLPI, *È ancora possibile un’etica? Heidegger e la “filosofia pratica”*, cit., p. 292; E. BERTI, *Filosofia pratica e phrónesis*, cit., pp. 10-11, il quale spiega che «[q]uesta crisi ha indotto infatti a vedere nella filosofia pratica di Aristotele – oltre che, sia pure in misura minore, in quella di Kant – la possibilità di un discorso razionale, quindi controllabile, condivisibile da tutti, e tuttavia anche pratico, cioè capace di formulare giudizi di valore e quindi di fornire criteri per l’agire», riuscendo, parrebbe a tenere insieme particolarismo e universalismo. Le ragioni sottese a questa ‘rinascita’ o ‘riabilitazione’ sono chiaramente espresse da E. BERTI, *Soggetti di responsabilità. Questioni di filosofia pratica*, cit., p. 85, e parrebbero coincidere con i motivi sottesi al tentativo di formulazione di un’etica originaria da parte di Heidegger (cfr. *supra* cap. II, par. 6). «La morale vigente nella società occidentale (europea ed americana) sino alla metà del secolo XX era sostanzialmente la morale cristiana (cattolica o protestante), accettata più o meno spontaneamente, e comunque ufficialmente, dalla maggior parte della popolazione, cioè sia dai credenti che dai non credenti. Un forte contributo al consolidamento di essa presso la cultura “laica” era stato dato, alla fine del Settecento, dall’etica kantiana. Ma questa morale è entrata in crisi a causa del processo di secolarizzazione conseguente all’industrializzazione della società occidentale, cioè all’applicazione della scienza moderna e della tecnica da essa generata ai rapporti quotidiani dell’uomo con la natura e dell’uomo con l’uomo. Pertanto il sistema di valori che sino alla metà del secolo XX era stato largamente condiviso, sia dai credenti che dai non credenti, oggi non lo è più».

¹¹⁷ Come spiega Berti, è proprio in questi anni che è possibile assistere ad una certa tensione tra etica ermeneutica ed etica argomentativa (E. BERTI, *Soggetti di responsabilità. Questioni di filosofia pratica*, cit., pp. 85-95). La prima, anche denominata “etica dell’interpretazione” (*ibidem*, p. 86), che trae la sua origine dagli studi aristotelici di Heidegger, rappresenta quell’area degli studi inerenti all’etica (cioè di metaetica) che valorizza il ruolo della φρόνησις, in linea con il rinnovato interesse dell’etica delle virtù; la seconda, invece, promossa dagli studi di Karl-Otto Apel e Jürgen Habermas «conduce alla costruzione di un’etica razionale, universalizzabile, prescrittiva, dotata insomma di tutti i requisiti che tradizionalmente si richiedono all’etica» (*ibidem*, p. 90). Si noti inoltre che ambedue questi approcci all’etica sono stati soggetti a critiche. Berti spiega che se l’etica ermeneutica è tradizionalmente incorsa nella critica del conservatorismo, giacché «la *phronesis* è la capacità di trovare i mezzi più idonei alla realizzazione di un fine buono *già dato*» (*ibidem*, p. 87, primo corsivo dell’A.), «[l]’accusa che più immediatamente viene rivolta all’etica della comunicazione è quella di cadere in un vuoto formalismo di tipo kantiano, limitandosi, nella sua pura esigenza formale di universalizzazione del discorso etico, al semplice rispetto delle regole del gioco, cioè, nella fattispecie, della discussione», *ibidem*, p. 91.

¹¹⁸ E. BERTI, *Filosofia pratica e phrónesis*, cit., p. 12.

professata dal filosofo, mentre la *phrónesis* non è una *epistéme*, ma è un abito eccellente, quindi una virtù, della ragione pratica, e come tale è praticata dal politico»¹¹⁹.

Ciò, dunque, comporta che «è possibile vedere tematizzata nel pensiero aristotelico una scienza etica che in parte elabora principi [...], e il cui sapere va distinto dal sapere del particolare della *phronesis*, in quanto le sue generalizzazioni possono indirizzare la *phronesis* stessa»¹²⁰. In altre parole, le questioni centrali emergenti in questa sede parrebbero due. Da una parte, le caratteristiche della *φρόνησις* sono elevate al rango della filosofia pratica (la quale, tuttavia perde la propria identità) e la *φρόνησις* stessa assumerebbe così lo statuto di ‘scienza etica’ (prediligendo la terminologia di Vaccarezza); trattasi però di una scienza etica non davvero tale, cioè non *ἐπιστήμη* ma più simile alla *ἐμπειρία*, cioè una conoscenza empirica casuale dedita alla sola attenzione per il caso particolare. D’altro canto, la filosofia pratica, che dovrebbe guidare la *φρόνησις*, si identifica con questa e perde la propria posizione di *ἐπιστήμη*, facendo così venir meno qualsiasi forma di universalismo.

4.2. Contestualismo delle virtù

Ulteriore critica mossa all’etica delle virtù è quella che consiste nel problema del c.d. ‘contestualismo’, il quale inerisce non all’azione in sé (che, naturalmente, dati i presupposti della VE, sarà più mutevole da una situazione all’altra rispetto, ad esempio, al comportamento deontologico)¹²¹ bensì al possesso di virtù. Si sostiene cioè che il contenuto della virtù, che dovrebbe guidare il comportamento morale nella prospettiva della VE, cambi in base al conteso culturale di riferimento¹²² e che ciò

¹¹⁹ *Ibidem*, p. 16. Non entriamo qui nelle conseguenze teoriche di questa citazione, per cui sarebbe opportuno approfondire il rapporto tra ragione pratica e teoretica, il perché Gadamer abbia deciso di sovrapporre la filosofia pratica alla *φρόνησις*, nonché il ruolo del filosofo e del politico nel pensiero aristotelico. Su questo ultimo profilo si v. *ibidem*, p. 20 ss. Sul ruolo del filosofo e del giurista, F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., pp. 126-129.

¹²⁰ M.S. VACCAREZZA, *Aristotelismo contemporaneo e particolarismo morale: un bilancio critico*, cit., p. 235.

¹²¹ A. CAMPODONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, p. 134; *ibidem*, pp. 166-170.

¹²² Si noti che la critica di contestualismo è legata a doppio filo con l’accusa di conservatorismo (critica mossa nei confronti dell’etica ermeneutica più in generale), giacché la VE avrebbe, a detta dei critici, formulato i propri concetti morali sulla base di un determinato contesto, tralasciando l’importanza di altre realtà in cui quei concetti morali sono diversi (*ibidem*, pp. 166-167).

comporterebbe, da ultimo, «limitare l'efficacia di una teoria a un contesto determinato e rinunciare a pretese di universalità e oggettività»¹²³.

Questa posizione, sostenuta da alcuni studiosi come McIntyre, Williams e Foot, viene tuttavia contestata da Nussbaum in un suo scritto del 1988, dal titolo *Non-Relative Virtues: an Aristotelian Approach*. La Filosofa americana afferma che il contenuto delle virtù sia determinato a partire da quelle che vengono chiamate dall'Autrice "grounding experiences", a cui partecipano tutti gli esseri umani come tali. Più precisamente, Ella sostiene che

«[t]he reference of the virtue term in each case is fixed by the sphere of experience – by what we shall from now on call the "grounding experiences". The thin or "nominal definition" of the virtue will be, in each case, that it is whatever it is that being disposed to choose and respond well consists in, in that sphere. The job of ethical theory will be to search for the best further specification corresponding to this nominal definition, and to produce a full definition»¹²⁴.

L'Autrice pone così in luce il fatto che vi siano «certain features of our common humanity»¹²⁵ che permettono di condividere perlomeno una definizione debole ("thin") di virtù poiché tali sfere di esperienza comuni determinano in qualche modo il concetto stesso di virtù¹²⁶, il quale sarà poi integrato dal contesto sociale o culturale di riferimento, dando seguito a differenti concezioni. Tra queste "grounding experiences" si ricordano, ad esempio, la morte, a cui tutti i soggetti sono portati naturalmente a giungere e a cui possono trovarsi innanzi direttamente, a causa di una malattia o della perdita di una persona cara, oppure indirettamente, ovvero tramite il racconto di altri. Ulteriori esempi sono quelli del dolore e del piacere, così come il «sense of fellowship with other human beings»¹²⁷ che inevitabilmente appartiene ad

¹²³ A. CAMPODONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, p. 167.

¹²⁴ M.C. NUSSBAUM, *Non-Relative Virtues: an Aristotelian Approach*, cit., p. 7. Si v. anche A. CAMPODONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, pp. 61-62; *ibidem*, pp. 169-170.

¹²⁵ M.C. NUSSBAUM, *Non-Relative Virtues: an Aristotelian Approach*, cit., p. 27.

¹²⁶ Come scrive Nussbaum: «the reference of the virtue terms is fixed by spheres of choice, frequently connected with our finitude and limitation, that we encounter in virtue of shared conditions of human existence» (M. NUSSBAUM, *op. cit.*, p. 9). Sul distinguo tra "concetto" e "concezione" si rimanda a V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, Torino, 1999, pp. 16-17.

¹²⁷ M.C. NUSSBAUM, *Non-Relative Virtues: an Aristotelian Approach*, cit., p. 27. Nussbaum propone una lista di grounding experiences, includendo in essa: la mortalità, il corpo, piacere e dolore, la capacità cognitiva, la ragione pratica, lo sviluppo dell'infante, l'affiliazione, l'umore (*ibidem*, pp. 27-29). La lista

un soggetto in quanto essere umano. A prescindere dal contesto di riferimento, proprio a causa di questo ‘comune sentire’ (che da ultimo rimanda ad un ‘comune essere’) è possibile, secondo Nussbaum, individuare «a sketch for an objective human morality based upon the idea of virtuous action – that is, of appropriate functioning in each human sphere»¹²⁸. Sottesa allo scritto di Nussbaum parrebbe esservi, cioè, la possibilità di individuare, a causa di tali grounding experiences, dei comuni atteggiamenti virtuosi, riconoscibili potenzialmente da tutti, senza distinzione tra contesti diversi.

Si noti, inoltre, che il problema del contestualismo delle virtù così come trattato da Nussbaum non pare così dissimile rispetto al dibattito, prettamente filosofico-giuridico, circa l’universalità dei diritti umani¹²⁹, in cui si riflette sullo statuto della

è stilata a partire da quella proposta da Aristotele che identifica per ogni grounding experience la corrispondente virtù riconosciuta tale: ad esempio alla sfera «fear of important damages, esp. death» è associata la virtù del coraggio; alla sfera dei piaceri del corpo la virtù della moderazione; alla sfera della distribuzione limitata delle risorse è associata la virtù della giustizia; alla sfera del «management of one’s personal property, where others are concerned» è associata la virtù di generosità; etc. (*ibidem*, p. 5).

¹²⁸ M.C. NUSSBAUM, *Non-Relative Virtues: an Aristotelian Approach*, cit., p. 12.

¹²⁹ Sarebbe, in effetti, più opportuno parlare di *dibattiti* (al plurale), per la molteplicità delle questioni sottese. Per un inquadramento delle tematiche si v. i saggi contenuti nel volume collettaneo *Metafisica dei diritti umani*, Roma, 2020, in particolare: M. MANZIN, *In che senso i diritti umani sono universali?*, in L. DI DONATO, E. GRIMI (a cura di), *Metafisica dei diritti umani*, Roma, 2020, pp. 165-187, il quale sostiene che, a partire dal mutato paradigma antropologico della Riforma protestante, il rapporto tra ragione e volontà sia degenerato, e quest’ultima si sia (im)posta a fondamento anche dei diritti “universali”; L. DI DONATO, *Intervista a Vittorio Possenti* (a cura di), in L. DI DONATO, E. GRIMI (a cura di), *Metafisica dei diritti umani*, Roma, 2020, pp. 15-49, in cui Vittorio Possenti, intervistato da Luca Di Donato, problematizza molti aspetti connessi allo sviluppo dei diritti universali, come il nesso tra diritto e desiderio e tra filosofia e scienza; E. GRIMI, *Una dichiarazione universale?*, in L. DI DONATO, E. GRIMI (a cura di), *Metafisica dei diritti umani*, Roma, 2020, pp. 215-231, la quale pone in luce le difficoltà riscontrate dalla Commissione in sede di stesura della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, nonché le problematiche inerenti alla Carta araba dei diritti dell’uomo, adottata in via definitiva solo nel 2008 (e ancora del tutto instabile per quanto concerne la sua applicazione); J.G. TRAPANI, *Origine dell’uomo e origine dei diritti umani: Jacques Maritain in nostro aiuto*, in L. DI DONATO, E. GRIMI (a cura di), *Metafisica dei diritti umani*, Roma, 2020, pp. 149-163, il quale, sulla scia del pensiero di Maritain, sostiene la caratteristica di inalienabilità dei diritti umani in virtù di una posizione che cerca di tenere insieme gli estremi del dibattito materialista/immaterialista della natura umana, a favore cioè di una continuità materiale e di una discontinuità spirituale degli esseri umani rispetto ai primati. È opportuno altresì segnalare che vi sono posizioni (che potrebbero andare sotto il nome di “teorie storiciste”) che problematizzano l’universalità dei diritti umani, ricondotta quindi a prodotto storico: Joseph Raz, sottoscrivendo la tesi di Rawls, sostiene ad esempio che questi abbiano più che altro uno scopo pragmatico, nascente con le esigenze dello Stato moderno: «sebbene i diritti umani siano invocati in numerosi contesti, e per una molteplicità di scopi, la tendenza dominante nella pratica dei diritti umani è di considerare il fatto che un diritto sia un diritto umano come una ragione sufficiente (anche se defettibile) per prendere provvedimenti contro i trasgressori nell’arena internazionale, ovverosia, considerare la sua violazione come una ragione per una tale azione», J. RAZ, *Diritti umani senza fondamenti*, in *Ragion pratica*, 2, 2007, p. 457; simile era inoltre la posizione di Bobbio, facente parte del “riduzionismo positivistic proprio”, sostanzialmente sostenendo che «i diritti esistono solo in quanto creati dal diritto positivo, solo in quanto espressione della sovranità» secondo

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata nel 1948 da parte delle Nazioni Unite. Una delle questioni più ostiche, analoga per certi versi alla non-contestualità delle virtù, può essere riassunta come segue¹³⁰: se i diritti umani sono relativi (al contesto culturale di riferimento o al servizio dei poteri politici), ciò significa che sono dispensabili. Dovrebbe, pertanto, ritenersi legittima, ad esempio, la decisione di abolire l'art. 1 della Dichiarazione che statuisce che «[t]utti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza»¹³¹, giacché la statuizione sarebbe da considerarsi meramente funzionale agli interessi dei Paesi stipulanti, in quel dato momento storico o da quelle date comunità culturali.

Se, invece, i diritti umani sono inalienabili perché appartenenti all'essere umano come tale, risulta difficile considerarli, per così dire, 'à la carte'¹³², poiché il valore di essi non solo sarebbe superiore alle esigenze contingenti dei poteri politici di riferimento ma sarebbe universalmente riconosciuto da ogni cultura; non dovrebbero, pertanto, essere in alcun modo aboliti.

Nel tentativo di formulare una risposta, con particolare attenzione al valore dei diritti umani entro contesti culturali differenti, Chan¹³³ propone un confronto tra Oriente e Occidente, giungendo ad una conclusione analoga a quella a cui perviene Nussbaum in relazione alle virtù. Lo studioso di Hong Kong sostiene la tesi del "principio minimo" dei diritti umani, per la quale, al di là delle inevitabili differenze culturali¹³⁴, sia possibile rinvenire dei "valori minimi" che indicano una «soglia

quanto spiegato in M. DOGLIANI, V. MARCENÒ, *Norberto Bobbio e i diritti dell'uomo*, in *Diritto pubblico*, 1, 2008, pp. 169-170.

¹³⁰ Cfr. J.G. TRAPANI, *op. cit.*, p. 149.

¹³¹ Art. 1 Dichiarazione dei Diritti Umani, disponibile liberamente online al link: <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/italian>. Consultato in data 9 agosto 2023.

¹³² Mutuiamo l'espressione da M. MANZIN, *In che senso i diritti umani sono universali?*, cit., p. 166.

¹³³ B.S.B. CHAN, *I diritti umani internazionali sono universali? Dibattiti filosofici tra Oriente e Occidente sui diritti umani alla libertà e alla salute*, in L. DI DONATO, E. GRIMI (a cura di), *Metafisica dei diritti umani*, Roma, 2020, pp. 233-261.

¹³⁴ L'Autore parrebbe condividere lo "schema a tre livelli" proposto da Jack Donnelly: «Discutendo dell'importanza delle culture, Donnelly introduce uno "schema a tre livelli" dei diritti umani: il concetto o sostanza dei diritti umani, l'interpretazione dei diritti umani e l'implementazione o forma dei diritti umani. La sua idea generale è che le interpretazioni e l'implementazione dei diritti umani sono relative alle differenti culture, ma che il concetto e la sostanza dei diritti umani sono universali», B.S.B. CHAN, *op. cit.*, p. 242.

minima della vita umana»¹³⁵, e che tali valori minimi sono volti a tutelare la dignità umana. E proprio con riferimento ad essa, l'Autore sostiene che, al di là delle differenze riscontrabili nella tradizione Confuciana, «è chiaro che la dignità non è un concetto esclusivamente occidentale»¹³⁶.

Orbene, ciò che si intende evidenziare con questo parallelismo consiste nel fatto che il ragionamento di Chan sembra del tutto in linea con le osservazioni di Nussbaum: per stabilire una “soglia minima della vita umana” e per colmare, quindi, di contenuto il concetto di “dignità” pare necessario presupporre proprio quelle *grounding experiences* di cui parla Nussbaum, in quanto sfere di esperienza universali che consentono la comprensione di ciò di cui si discute e – nei termini del nostro parallelismo – permettono di avere una comune intellegibilità delle virtù. Emerge chiaramente, ad esempio, il ruolo svolto dal dolore (in quanto *grounding experience* proposta da Nussbaum) nell'esempio di Chan: «se una persona è torturata da altre persone o è schiava di qualcuno, è difficile sostenere che questa persona stia vivendo una vita dignitosa»¹³⁷.

¹³⁵ B.S.B. CHAN, *op. cit.*, p. 245. Più precisamente, questi “valori minimi” rappresentano (corsivo dell'A.) «la soglia minima della vita umana sotto la quale nessuno dovrebbe scendere”. Alcuni standard internazionali comuni, quali tutelare una vita dignitosa, possono facilmente adattarsi all'idea della soglia minima della vita umana. Io li chiamo “necessità essenziali della dignità”. Questo ragionamento è sintetizzato nei seguenti argomenti:

Ragionamento I

- 1) X è un diritto umano universale internazionale se X è un valore minimo
- 2) X è un valore minimo universale internazionale se X è una necessità essenziale per la dignità
- 3) I diritti umani alla libertà sono necessità essenziali per la dignità
- 4) Quindi i diritti umani alla libertà sono diritti umani universali internazionali».

¹³⁶ B.S.B. CHAN, *op. cit.*, p. 246; similmente anche V. VILLA, *Disaccordi interpretativi profondi. Saggio di metagiurisprudenza ricostruttiva*, cit., p. 212. Che poi non lo si voglia riconoscere per ragioni politiche e/o religiose è un altro conto, come pone chiaramente in luce la vicenda del progetto della Convenzione araba dei diritti dell'uomo del 1980, divenuta poi la Carta araba dei diritti dell'uomo del 1994 (cfr. E. GRIMI, *op. cit.*, pp. 288-299).

¹³⁷ B.S.B. CHAN, *op. cit.*, p. 246. Sarebbe, inoltre, possibile scorgere un'ulteriore connessione tra il pensiero dei due Autori che però ci si limita qui a suggerire (non viene espressamente chiarito dalla Nussbaum nei passaggi riportati da Chan). Sembra possibile rinvenire una connessione tra sviluppo delle virtù e diritti umani fondamentali: la protezione della dignità (scopo dei diritti umani fondamentali) sostiene Chan, è funzionale allo sviluppo di “capacità”, come ad esempio la vita, la salute fisica, l'immaginazione ed il pensiero. Esse sono alcune tra le “dieci capacità centrali” elencate da Nussbaum nella sua opera *Women and Human Development: the Capabilities Approach*, pubblicato nel 2000, posteriormente a *Non-Relative Virtues* (cfr. B.S.B. CHAN, *op. cit.*, pp. 249-250). Pare del tutto ragionevole (ma, lo si ribadisce, non viene chiarito nel saggio *expressis verbis*) considerare la capacità di Nussbaum come presupposto allo sviluppo delle virtù, quindi come una sorta di meta-virtù da tutelare in quanto propedeutica ad un miglioramento morale. Parrebbe, ad esempio, difficoltoso sviluppare la virtù della giustizia se non è *in primis* preservata la capacità della vita (e, quindi, da ultimo, tutelata la dignità umana). Si noti, infine, che la comprensione “universale” del concetto di dignità permetterebbe di mostrare in concreto cosa si intenda per “ruolo cognitivo delle emozioni” (cfr. *ex multis*, F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., pp. 84-85), giacché anche (e, forse, soprattutto) in virtù dell'apparato emotivo, è

4.3. Egocentrismo

Critica ulteriore tradizionalmente mossa alla VE «riguarda il fatto che essa sarebbe una prospettiva irrimediabilmente egocentrica o egoistica»¹³⁸: la concezione di “bene” del singolo agente morale diviene parametro guida per l’azione, noncurante delle altre concezioni di “bene” dei soggetti coinvolti nell’ambito di azione morale stessa¹³⁹. Il ruolo dell’agente morale sarebbe troppo invasivo, comportando il rischio di imporre le proprie scelte ad altri, i quali potrebbero non condividere le intenzioni dell’agente. Ciò è da ricondursi all’obiezione, logicamente precedente, cui è passibile la VE: quella di conservatorismo, secondo cui «mancherebbe un principio esterno e universalmente condivisibile attraverso il quale formulare giudizi sulla correttezza dell’applicazione della terminologia delle virtù e di termini come “buono” e “degnò di considerazione”»¹⁴⁰.

Per quanto concerne la critica di conservatorismo, ci si limita qui a rimandare a quanto analizzato con riferimento all’obiezione nei confronti del contestualismo delle virtù (per cui, tramite sfere di esperienza comuni, sarebbe possibile giungere ad un nucleo semantico di concetti morali) e delle peculiarità dell’etica greca (in particolare, il primo ed il quarto punto).

Circa l’accusa di egocentrismo o egoismo, pare opportuno operare qualche distinguo. *In primis*, come viene fatto notare, «[i]l fatto che la VE contempli sempre la prospettiva dell’agente e del suo bene non significa che sia passibile dell’accusa di egoismo»¹⁴¹; non sarebbe tale giacché nell’idea classica di εὐδαιμονία la fioritura umana include un comportamento virtuoso nei confronti di altri. Per questo motivo

possibile comprendere, per restare nell’esempio di Chan, il mancato rispetto della dignità della persona sottoposta a tortura.

¹³⁸ A. CAMPODONICO, M. CROCE, M.S. VACCAREZZA, *op. cit.*, p. 136; cfr. anche A. CAMPODONICO, *op. cit.*, p. 172.

¹³⁹ Riassumiamo così quanto indicato da Floridi, il quale, contrariamente a ciò che pongono in luce Campodonico, Croce e Vaccarezza (di cui *supra* par. 3), afferma che «[l]’etica delle virtù e, più generalmente, la filosofia greca concentrano la propria attenzione sulla natura morale e lo sviluppo dell’agente individuale che compie l’azione. Per questo, tale etica può essere descritta come orientata all’agente, cioè come etica ‘sogettiva’. Poiché si assume, di regola, che l’agente sia un essere umano singolo, l’etica delle virtù è intrinsecamente antropocentrica e individualistica», L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell’età dell’informazione*, Torino, 2009, p. 32; ID., *On the Information ethics: On the philosophical foundation of computer ethics*, cit., p. 41.

¹⁴⁰ A. CAMPODONICO, *op. cit.*, p. 170.

¹⁴¹ A. CAMPODONICO, *op. cit.*, p. 172.

non sembrerebbe corretto parlare di egoismo poiché è possibile assistere ad una coincidenza tra le intenzioni¹⁴² del soggetto verso il proprio scopo (verso la propria εὐδαιμονία) e gli effetti benefici nei confronti degli altri consociati. In altre parole, il comportamento dell'agente, seppur dipendente dalle intenzioni volte alla propria εὐδαιμονία, assume un valore che fuoriesce dall'ambito della sua sfera personale¹⁴³, anche in considerazione del contesto intersoggettivo che caratterizza la VE¹⁴⁴. In ogni caso, pur trovandosi in un contesto intersoggettivo, a ciò non consegue un passivo adattamento ai comportamenti, per lo più accettati, di una certa comunità, poiché

¹⁴² Tale caratteristica rientra, come posto in luce *supra* par. 3, nei presupposti di sfondo della VE: si noti, tuttavia, che essa non è unanimemente riconosciuta in tutte le proposte etiche. Nell'etica dell'informazione di Floridi, ad esempio, «gli stati intenzionali sono una condizione gradita ma non necessaria per il verificarsi dell'agire morale» (L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell'età dell'informazione*, cit., p. 120): essi, tuttavia, rilevano per la responsabilità morale dell'agente (cfr. *loc. ult. cit.*). Nell'ambito dell'etica dell'informazione, si distingue, infatti, l'imputabilità dalla responsabilità: imputabile è l'agente che abbia causato una certa azione morale (che è tale non in una prospettiva antropocentrica come la VE ma in una prospettiva «ontocentrica orientata all'oggetto», L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell'età dell'informazione*, cit., p. 35); anche responsabile è, invece, l'agente che è «soggetto a rimprovero o approvazione, a punizione o a ricompensa» (T.W.BYNUM, *Introduzione. Filosofia e rivoluzione dell'informazione*, in L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell'età dell'informazione*, Torino, 2009, p. 20, corsivi dell'A.). La proposta etica di Floridi è vasta ed articolata e molte precisazioni sarebbero necessarie: per il proposito di questo lavoro verrà fatto ad essa richiamo, nel prosieguo del capitolo, soltanto per gli aspetti in qualche modo tangenti all'etica delle virtù. Ci limitiamo, quindi, per ciò che pertiene alla definizione di "agente morale" a ricordare quanto sintetizzato da T.W.BYNUM, *op. cit.*, p. 19, circa i tre presupposti dell'agente morale (che si rinvergono più diffusamente in L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell'età dell'informazione*, cit., p. 112): «i. *Interattività*: l'agente e il suo ambiente possono agire l'uno nei confronti dell'altro. ii. *Autonomia*: l'agente è in grado di modificare il proprio stato indipendentemente dalle sue interazioni con l'ambiente. Un agente, pertanto, deve avere almeno due stati ed essere in qualche misura 'sganciato' dal suo ambiente. iii. *Adattabilità*: le interazioni dell'agente con l'ambiente possono modificare le regole di transizione in forza delle quali l'agente muta stato; vale a dire che la capacità dell'agente di modificare i propri stati può evolvere grazie alle passate interazioni (nel caso di uomini o animali, parliamo della capacità di 'apprendere dalle esperienze')». I corsivi sono dell'Autore. Per uno sviluppo del concetto di "autonomia" a partire dai tre criteri suelencati, cfr. F. FOSSA, *Robot morali? Considerazioni filosofiche sulla machine ethics*, in *Sistemi intelligenti*, XXXII(2), 2020, pp. 429-432. Configurare l'agente morale come provvisto di queste (sole) caratteristiche comporta, dunque, la possibilità di riferirsi «to any agents in the infosphere subject to an ethical assessment; among moral agents, we include, in addition to us human beings, also artificial agents. The central idea behind information ethics is that any informational agents – be they human, artificial, or hybrid – are *proactive* agents that create objects, concepts, or situations» (F. RUSSO, *Digital Technologies, Ethical Questions, and the Need of an Informational Framework*, cit., p. 664, corsivo dell'A.). Si delinea così un'idea di agente morale «that looks after the information environment and is able to bring about positive improvements in it, so as to leave the infosphere in a better state than it was in before the agent's intervention» (L. FLORIDI, *On the Information ethics: On the philosophical foundation of computer ethics*, cit., p. 50).

¹⁴³ A. CAMPODONICO, *op. cit.*, p. 172.

¹⁴⁴ Ciò sembra valere, *a fortiori*, per il fatto che l'azione morale non è sempre volta all'ottenimento di un risultato concreto: vi potrebbero essere, in effetti, azioni mosse dal coraggio o dalla giustizia che consistano in un comportamento 'in negativo', implicando cioè un'omissione. In questo caso l'agente non riceverebbe alcun vantaggio diretto.

l'agente morale che presuppone l'etica delle virtù è critico¹⁴⁵ e, più che dalle influenze di altri soggetti, è mosso da quella che Annas chiama "aspirazione alla perfezione" o "aspirazione all'ideale"¹⁴⁶.

Un secondo elemento rilevante potrebbe essere sintetizzato nella seguente domanda: è possibile prescindere da una prospettiva "egocentrica" in tema di etica, per tale intendendosi "dipendente dal soggetto"? Seguendo il ragionamento di Greco, parrebbe di no. L'etica kantiana, nel tentativo di rinvenire regole morali universali, rimosse il punto di vista dell'agente concreto ma lo sostituì con quello di «individui trasparenti, che non corrispondono in realtà a nessuno in particolare»¹⁴⁷; l'utilitarismo, invece, potrebbe predicarsi una teoria etica non solo egocentrica ma altresì massimamente egoistica, giacché viene «accusato di escludere dalla dimensione dell'etica fin dal principio le persone in quanto individui specifici»¹⁴⁸. L'utilitarista, fiducioso di poter valutare l'"utilità" dell'azione sulle informazioni a disposizione, non prenderebbe in considerazione la posizione di altri soggetti, i quali finiscono così «per venire estromessi come oggetto di interesse morale: il bene di cui si giudica è quello di "stati di cose", piuttosto che di persone determinate»¹⁴⁹. Prescindendo dal fatto che ambedue le teorie, tramite percorsi differenti (l'etica kantiana trascurando la situazione concreta, l'utilitarismo poiché noncurante dei soggetti coinvolti), giungono a prospettare un'azione epistemologicamente carente dalla prospettiva della VE (la prima, trascurando il ruolo dell'esperienza, la seconda rimuovendone

¹⁴⁵ «È vero che l'ascesa verso la piena virtù comincia dalla comunità di appartenenza e dall'insegnamento che è impartito al suo interno, ma l'agente davvero virtuoso sottoporà a riflessione critica l'istruzione che ha ricevuto. Potrà confermare la sua accettazione dell'educazione in cui è stato cresciuto e svilupparla in nuove direzioni, date le nuove circostanze in cui si trova a operare; oppure potrà rifiutarla, perché non supera il vaglio critico a cui la sottopone. La propria comunità d'appartenenza è presto trascesa; la comunità con cui l'agente virtuoso si identifica si amplia, fino a essere riconosciuta in quella comunità immaginata a cui appartengono tutti coloro che pensano e sentono come noi – vale a dire, che accettano le ragioni che noi accettiamo. Questo permette di entrare in connessione con individui appartenenti a società lontane nel tempo e nello spazio», L. GRECO, *Aspirazione, riflessione e felicità. L'etica della virtù di Julia Annas*, cit., p. 176.

¹⁴⁶ Cfr. L. GRECO, *Aspirazione, riflessione e felicità. L'etica della virtù di Julia Annas*, cit., p. 175; J. ANNAS, *Virtue Ethics*, in D. COPP (a cura di), *The Oxford Handbook of Ethical Theory*, Oxford, 2018, pp. 525-526.

¹⁴⁷ L. GRECO, *Alcune osservazioni sull'etica contemporanea delle virtù*, cit., p. 295.

¹⁴⁸ *Ibidem*, p. 296.

¹⁴⁹ *Loc. ult. cit.* In maniera in parte dissimile, Floridi osserva invece che «l'utilitarismo o più generalmente il consequenzialismo, il contrattualismo e il deontologismo sono [...] teorie 'relazionali', orientate all'azione e intrinsecamente sociali nella loro natura»; tuttavia esse – similmente alla posizione di Greco – «tendono a trattare i soggetti in relazione, l'agente e il paziente in quanto individui, come dotati di importanza secondaria, così da finire, talora, per perdere di vista il loro destino» (L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell'età dell'informazione*, cit., p. 32).

l'intersoggettività), in entrambi i casi una posizione egocentrica (nei termini suindicati, cioè dipendente dalle scelte del soggetto morale concreto) sembra inevitabile.

Lo stesso sembra potersi dire per etiche maggiormente inclusive, come per esempio l'etica dell'informazione¹⁵⁰: questa si propone come una «teoria ontocentrica orientata all'oggetto»¹⁵¹, che come spiega Floridi, include, diversamente dalle c.d. 'etiche classiche' (le quali considerano l'agente come centro di interesse morale) e similmente alle c.d. 'etiche non classiche' (bio-centriche, orientate al destinatario dell'azione morale – come, ad esempio, la bioetica) molteplici centri di interesse morale, assegnando valore a qualcosa in quanto esistente¹⁵². Seppur l'etica dell'informazione espanda i confini morali al punto da includere qualsiasi informazione semantica¹⁵³, tale cambio di prospettiva è, da ultimo, comunque riconducibile ad una scelta di valore umana (giustificata, in tal caso, dalla condizione

¹⁵⁰ Circa il fondamento dell'etica dell'informazione, la quale origina dall'insoddisfazione nei confronti dell'etica informatica, cfr. L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell'età dell'informazione*, cit., pp. 25-31; ID., *Information ethics: On the philosophical foundation of computer ethics*, cit., pp. 37-41. Per quanto concerne i rapporti tra etica dell'informazione (indicata anche con l'acronimo "IE"; "EI" oppure "CE" si riferiscono invece all'etica informatica) ed etica digitale (di cui Floridi tratta nel suo recente ID., *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, cit., in particolare pp. 123-144) parrebbe che la quest'ultima presupponga la cornice teorica della prima, poiché "etica digitale" viene definita come «quel settore dell'etica che studia e valuta i problemi morali relativi a *dati e informazioni* (inclusi generazione, registrazione, cura, trattamento, diffusione, condivisione e utilizzo), *algoritmi* (tra cui IA, agenti artificiali, ML e robot) e le relative *pratiche e infrastrutture* (inclusi innovazione responsabile, programmazione, hackeraggio, codici professionali e standard) al fine di formulare e supportare soluzioni moralmente buone, per esempio buone condotte o buoni valori» (ID., *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, cit., p. 128, corsivi dell'A.).

¹⁵¹ L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell'età dell'informazione*, cit., p. 35.

¹⁵² Questo cambiamento di prospettiva si è realizzato con quella che Floridi ha definito "quarta rivoluzione", inaugurata con Alan Turing: ultima tappa di un progressivo percorso in cui l'essere umano ha iniziato a riconoscere altre entità a cui attribuire valore, per il semplice fatto di condividere uno stesso spazio informazionale. Per una spiegazione più esaustiva di tale sviluppo, cfr. L. FLORIDI, *Artificial intelligence's new frontier: artificial companions and the fourth revolution*, cit., in particolare p. 654, in cui si legge: «[w]e are not immobile, at the centre of the universe (Copernicus); we are not unnaturally distinct and different from the rest of the animal world (Darwin); and we are far from being entirely transparent to ourselves (Freud). We are now slowly accepting the idea that we might be informational organisms among many agents (Turing), inforgs not so dramatically different from clever, engineered artefacts, sharing with them a global environment that is ultimately made of information, the infosphere».

¹⁵³ Come spiega Bynum, «[s]econdo Floridi, l'informazione di cui l'universo si compone è *semantica*, piuttosto che meramente sintattica. Inoltre, è *non-fisica*, nel senso che non obbedisce alle leggi della fisica come la seconda legge della termodinamica. Si tratta di informazione *platonica* [...] che comprende strutture di dati non soltanto di oggetti familiari, come tavoli e sedie, esseri umani e computer, ma anche di enti platonici come esseri possibili, proprietà intellettuali e storie non scritte di civiltà sparite» (T.W. BYNUM, *op. cit.*, p. 23, corsivi dell'A.). Non è questo il luogo per approfondire, ma si noti soltanto che, a conferma dello stretto rapporto tra diritto e morale, il pluralismo ontologico che traluce dall'etica dell'informazione di Floridi pare simile a quello presupposto nella versione del realismo aletico proposta da F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., p. 61.

‘onlife’ nella quale viviamo¹⁵⁴): è ancora, in qualche modo, una scelta egocentrica (in particolare, si decide di attribuire valore anche ad enti non umani). Dal nostro punto di vista, non a caso Floridi sembra riconoscere, da una parte, il mantenimento di un criterio gerarchico nel trattamento di tali informazioni (cioè per quanto concerne il destinatario dell’azione morale)¹⁵⁵; dall’altra, la possibilità della IE di dialogare con l’etica delle virtù¹⁵⁶.

Un’ulteriore precisazione pare necessaria: l’egocentrismo di cui si fa portatrice l’etica delle virtù è stato, in questa ultima osservazione, considerato come una forma di dipendenza nei confronti del soggetto morale. Per comprendere più nello specifico in cosa sembrerebbe consistere tale dipendenza, ci pare utile ed opportuno far brevemente menzione dei recenti studi di Andrea Porciello, il quale, a partire dal pensiero di Arne Naess¹⁵⁷, propone una precisa cornice etica per la protezione dell’ambiente¹⁵⁸. Nella sua ricerca l’Autore indaga una possibile metaetica che possa fondare un’etica ed un diritto per far fronte alla tragica situazione climatica odierna, interrogandosi, *ex multis*, sul valore dell’ambiente. Giunge così a formulare quella che chiama “una variante del soggettivismo sofisticato”, retta, in particolare, su tre tesi:

¹⁵⁴ L. FLORIDI, *Etica dell’intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, cit. pp. 123-124.

¹⁵⁵ «Le cose hanno vari gradi di valore intrinseco e, pertanto, esigono vari livelli di rispetto morale, dal livello più basso rappresentato dall’attenzione prevalente, disinteressata per le proprietà di un oggetto informazionale, come il profilo di un acquirente, al livello più alto rappresentato dal rispetto assoluto per la dignità umana» (L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell’età dell’informazione*, cit., p. 99).

¹⁵⁶ «La similitudine tra etica della virtù ed IE è data dal fatto che entrambe trattano l’essere umano come un ente in costruzione. La differenza tra i due approcci risiede nelle loro ontologie e nella concezione molto più ampia di ciò che può essere inteso come ‘ente virtuoso’ sposata dall’IE» (L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell’età dell’informazione*, cit., p. 47). Ora, a prescindere dal fatto che le descrizioni della VE proposte da questo studio e dal Professore di Yale divergono (si pensi, ad esempio, al contesto intersoggettivo, presente solo nella prima proposta), l’etica delle virtù intesa come *supra* parr. 2 e 3, sembrerebbe adatta ad accogliere le indicazioni dell’etica dell’informazione soltanto in relazione al destinatario dell’azione morale (patient: cioè ad includere tra i destinatari dell’azione morale non soltanto esseri umani ma anche altre entità, come animali, ambiente, dati), più difficilmente per ciò che pertiene all’agente morale (agent: categoria estensibile anche ad enti artificiali, nella prospettiva della IE). In relazione a quest’ultimo profilo, si basti pensare all’importanza delle grounding experiences, che permettono di comprendere cosa sia una virtù: comprensione evidentemente non condivisa da un qualsiasi ente sprovvisto delle particolarità umane (cfr. *supra* par. 4.2).

¹⁵⁷ In particolare, dall’ontologia di Naess, la quale intende «costituire un netto rifiuto dell’atomismo, cioè della tendenza, tipica della tradizione scientifica che egli definisce *Galilean*, a dividere il mondo reale in due parti distinte, la realtà “in sé e per sé” e la realtà “per come noi esseri umani la percepiamo”. A questa visione dualistica e antropocentrica, Naess contrappone una concezione ontologica *gestaltista*, in cui la realtà viene concepita come un tutto relazionale», A. PORCIELLO, *Filosofia dell’ambiente. Ontologia, etica, diritto*, Roma, 2022, p. 71, corsivi dell’A.

¹⁵⁸ Il riferimento è ad A. PORCIELLO, *op. cit.*; si v. anche ID., *Una giustificazione metaetica del valore intrinseco della natura: il soggettivismo sofisticato (una variante)*, in *ORDINES. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*, 1, 2021, pp. 219-247.

1. L'ambiente (l'Autore parla più precisamente di "natura") possiede un valore intrinseco, ma ciò non è riconducibile ad un oggettivismo etico (che considererebbe l'esistenza dei valori mind-independent), poiché tale valore è intrinseco alla relazione tra essere umano e natura¹⁵⁹.
2. Il soggettivismo sofisticato è ipotetico: ciò implica che «a partire dal nostro contesto reale possiamo attribuire valore intrinseco anche a entità soltanto immaginate o ipotizzate»¹⁶⁰.
3. Il giudizio di valore che intende il soggettivismo sofisticato non è contestualizzabile, il che significa che non è variabile in base allo spazio-tempo in cui l'essere umano si trova a vivere: non è relativo, poiché non è relativa né opzionale il tipo di relazione che l'essere umano instaura con la natura. Soltanto l'essere umano sarebbe, cioè, in grado di «concettualizzare l'idea di bellezza o di giustizia in quanto criteri astratti di giudizio»¹⁶¹: queste possibilità unicamente umane conducono l'Autore ad ipotizzare una relazione "oggettiva"¹⁶² che in un certo senso obbliga (giacché, appunto, non si tratta di capacità variabili o dispensabili, ma appartenenti all'essere umano in quanto tale) l'etica, e quindi anche il diritto, a rispettare tali caratteristiche ontologiche.

A prescindere dalle molteplici questioni filosofico-giuridiche sottese (come, ad esempio, il rapporto tra diritto e morale o la deroga alla fallacia naturalistica), ciò che interessa porre in luce in questa sede consiste nel fatto che il valore attribuito a qualsiasi potenziale destinatario dell'azione morale (sia questo una persona,

¹⁵⁹ *Ibidem*, p. 93.

¹⁶⁰ *Ibidem*, p. 92: continua l'Autore nello stesso luogo, «per cui, ad esempio, possiamo attribuire valore intrinseco al Gran Canyon anche se non lo abbiamo mai visto o al pianeta Marte benché certi che mai lo vedremo».

¹⁶¹ A. PORCIELLO, *Filosofia dell'ambiente. Ontologia, etica, diritto*, cit., p. 90; cfr. anche *ibidem*, pp. 99-100.

¹⁶² Si noti che il passaggio da "soggettivismo" ad "oggettivismo" qui implicato sembra rinvenibile anche nel pensiero di altri Autori che si sono occupati di definire cosa sia "valore". Enrico Opocher, ad esempio, collocandosi in una terza posizione rispetto all'immanentismo dei valori (secondo cui i valori sono storicamente giustificati) e al giusnaturalismo dei valori (per il quale i valori sono fondati su ideologie), entrambe rifiutate dal Filosofo in quanto riconducibili ad una posizione dogmatica, indica come punto di partenza per tale indagine quello di esistenza. A partire dall'esistenza è possibile definire cosa sia valore, poiché entrambe posseggono la medesima struttura: l'esistenza, mediante un processo che Opocher chiama di "oggettivazione", tende a sottrarsi dal nulla prodotto dal vuoto di senso per acquisirne uno; anche in tal caso, dal soggettivismo dell'esistenza si giunge all'oggettivismo del valore. Per una spiegazione più esaustiva, di cui qui sono riportati i soli passaggi essenziali, si v. M. MANZIN, *Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento giudiziale*, cit., pp. 97-101.

l'ambiente o un ente artificiale¹⁶³) sembra riconducibile, da ultimo, sempre ad una prospettiva egocentrica, nel senso di “sogettiva” per utilizzare il lessico di Porciello, dipendente dal soggetto prediligendo la terminologia *supra* utilizzata. Il valore intrinseco dei destinatari morali è, in questo senso, mind-dependent per ogni etica si decida di prendere in esame: dall'utilitarismo, all'etica dell'informazione, alla variante del soggettivismo sofisticato in tema ambientale. Il valore è sempre intrinseco alla relazione tra soggetto e realtà¹⁶⁴: per questo motivo appare giustificata un'etica, come quella delle virtù, orientata ad educare proprio quel soggetto a partire dal quale la relazione è resa possibile. Per il soggetto e a partire dal soggetto un'etica è possibile (poiché ne rappresenta la condizione) e necessaria (giacché non disponibile): a prescindere dal fatto che poi si decida di adottare una prospettiva antropocentrica, biocentrica o allocentrica.

Riteniamo, dunque, a valle di tali considerazioni, che le critiche esaminate possano essere superate: la virtue ethics non cadrebbe, quindi, nel particolarismo etico (par. 4.1) per la presenza dell'universale; il contestualismo delle virtù viene rigettato giacché è possibile rinvenire la presenza di “grounding experiences” costanti (par. 4.2); l'accusa di egocentrismo, invece, è respinta poiché l'azione, nonostante sia condotta a partire dagli interessi del soggetto agente, assumerà valore pervasivo nei confronti di altri soggetti, che potranno beneficiare, anche in maniera non intenzionale o indiretta, della scelta compiuta (par. 4.3). Per questi motivi consideriamo plausibile l'applicazione della VE tanto in ambito giuridico quanto al sapere tecno-scientifico. Proprio a questo proposito sono volte le ricerche sintetizzate nei paragrafi successivi.

5. *Etica delle virtù e diritto*

Si cercherà a questo punto di comprendere quale sia o possa essere il ruolo della VE nel contesto giuridico odierno. Alla luce di questo intento, sembra opportuno

¹⁶³ In linea con il pensiero di Naess, si noti tuttavia che Porciello nel suo testo mantiene un approccio biocentrico (per cui viene riconosciuto valore a qualcosa che ha “vita”, nel senso biologico del termine), quindi non sembrano inclusi enti artificiali.

¹⁶⁴ Seguendo Floridi (T.W.BYNUM, *op. cit.*, p. 23), Puppo (F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., pp. 68-70) e Porciello (A. PORCIELLO, *Filosofia dell'ambiente. Ontologia, etica, diritto*, cit., p. 92) a qualsiasi tipo di realtà, non soltanto quella materiale.

ricordare brevemente le principali caratteristiche inerenti al diritto (inteso, in questo luogo, con significato più lato possibile) da un punto di vista filosofico-giuridico oggi.

Come noto, l'“immagine”¹⁶⁵ del diritto oggi non è più solo raffigurabile con la kelseniana *Stufenbau*, ma ad essa si sovrappone il paradigma della “rete”¹⁶⁶: ciò

¹⁶⁵ Mutuiamo l'espressione da G. ZACCARIA, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, Bologna, 2022, p. 24.

¹⁶⁶ F. PUPPO, *Metodo, pluralismo, diritto. La scienza giuridica tra tendenze 'conservatrici' e 'innovatrici'*, cit., p. 29 e p. 42. Tra gli Autori che si sono occupati dell'immagine della “rete” nel diritto, ricordiamo – per l'approccio ermeneutico adottato, in linea con il pensiero di Zaccaria e per l'assimilazione tra virtuale e digitale, che avrà rilevanza nel prosieguo del testo – lo studio di Paolo Heritier inerente al profilo ermeneutico della rete, che pertiene al «il problema del nesso tra la rete e la realtà, tra la mappa e il territorio, tra lo schema (la figura) e la realtà» (P. HERITIER, *La rete fra il testo e il diritto. Verso un'ermeneutica figurale?*, in *Prolegomeni d'informatica giuridica*, Padova, 2003, p. 169). Più precisamente, come scrive l'Autore, «l'elemento figurale, il piano ermeneutico del “tessuto” della rete testuale, cartacea o digitale che si voglia, non esaurisce la portata del significato di rete. Il tessuto della rete rimanda a qualcosa che non è il (o la lettera del) testo stesso [...]» (*ibidem*, p. 169). Questo problema viene sviluppato nello scritto dell'Autore in diversi passaggi, tra cui ci limitiamo qui a riportare quelli, a nostro avviso, più significativi. Il nesso tra virtualità e realtà (o tra figura e realtà) consente il venir meno della rigida separazione, portato del paradigma piramidale kelseniano, tra agire politico ed agire individuale. In questo modo, il problema ermeneutico della virtualità (che inerisce il rapporto tra figura e realtà) si sposta sul piano istituzionale, interessando, quindi, non soltanto il soggetto ma la politica, intesa nel suo originario significato del termine, cioè inerente alla πόλις, ad una collettività. Ciò provoca, tuttavia, «un significativo slittamento della nozione stessa di “istituzione”» (*ibidem*, p. 171, corsivi dell'A.), che diventa quindi istituzione-rete: in ambito giuridico, l'istituzione parrebbe non essere più gerarchicamente ordinata. Il Professore intravede il rischio che il passaggio alla istituzione-rete, tuttavia, se a prima vista potrebbe sembrare foriero di accessibilità, apertura ed interoperabilità, rischia di tornare, almeno in parte, al sistema gerarchico di matrice kelseniana dal quale esso intendeva liberarsi (*ibidem*, p. 173). A ciò consegue, secondo l'Autore, un vero e proprio cambio di paradigma antropologico, per cui «l'emersione della rete possa essere interpretata come un segno, ancora da decifrare e soprattutto da elaborare teoricamente, nei suoi risvolti certo giuridici, economici, sociali, tecnologici, ma anche antropologici e culturali (e dunque anche ermeneutici ed estetici)» (*ibidem*, p. 165, corsivi dell'A.). Si tratta cioè della necessità di comprendere come instaurare il rapporto tra soggetto ed elemento figurale (la rete), cosa che, a ben vedere, parrebbe avere un significativo riscontro nella realtà (nelle parole dell'Autore, i “molteplici risvolti” summenzionati). Lo logica della rete, denominata “logica di interazione reticolare” (*ibidem*, p. 175) menzionata dall'Autore, il quale richiama, in diversi luoghi, il pensiero di Silvano Tagliagambe, prevede la possibilità di separare «dati (le immagini) e metadati (gli indici, che dicono come utilizzare i dati)» (*ibidem*, p. 177), cioè le rappresentazioni e «le informazioni e le spiegazioni su di esse» (*ibidem*, p. 176, corsivi dell'A.), che associano a tali rappresentazioni, tramite le informazioni, dei concetti (*ibidem*, p. 177). Il problema posto in luce consiste nel fatto che dato e metadato non coincidono. Il metadato, criterio con il quale è possibile rinvenire il dato, seleziona parte di esso ma non lo replica, creando così uno iato tra questi due elementi: l'ipertesto, definito come «elemento che individua uno spazio possibile [...] tra figura e metadato» (*ibidem*, p. 184, nt. 36). Proprio questa frizione sembrerebbe in grado di influenzare il modo con cui il soggetto conosce, rendendo possibile una rappresentazione tutta interna al mondo nel quale il soggetto è inserito, quello virtuale. Con le parole dell'Autore: «[...] è possibile una rappresentazione astratta, artistica, personale, figurativa della qualità di mondo (o ambiente virtuale) propria del cibernazio, considerato come una delle innovazioni tecnologiche più pragmaticamente significative nel modificare i modi di comunicare, di interagire, di rappresentare il sapere, di organizzare la vita umana e, forse, al di là degli entusiasmi di facili profeti, di contribuire alla modificazione – certo non come fattore unico – perfino di elementi cognitivi e conseguentemente dello stesso assetto giuridico-politico della società» (*ibidem*, p. 187). In altre parole, l'Autore (richiamando l'opera di F. Ost e M. Van de Kerchove, *De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit*) spiega che la configurazione della rete può essere diversa: ad esempio, potrebbe assumere la forma di una piramide rovesciata, di un triangolo iscritto all'interno di un cerchio, di una struttura a nodi) ma tal diversa

comporta la presenza di un «reticolo a normatività stratificata [in cui] concorrono anche soggetti privati»¹⁶⁷. Quest'immagine rappresenta il risultato di un processo operato dal «binomio *destrutturazione-pluralismo*»,

«nel senso che la destrutturazione dell'ordine giuridico tradizionale otto-novecentesco si è andata via via coniugando con un processo di maggior apertura pluralistica, con l'aprirsi della dimensione giuridica alla presenza ed all'azione di un maggior numero di soggetti, pubblici e privati: vecchi e nuovi attori convivono oggi, in un processo aperto, sulla scena sempre più articolata del “gioco giuridico”»¹⁶⁸.

Innanzi a questo scenario, che ha condotto alcuni Autori a parlare di “postdiritto”¹⁶⁹ o “diritto liquido”¹⁷⁰, è possibile registrare rilevanti novità. Ricordiamo, ad esempio, la deterritorializzazione del diritto: emblematica a tal proposito è la *lex mercatoria*, valida ed applicabile attraverso Stati differenti e per questo definita diritto “transnazionale”. Questa, incoraggiata dal nudging

configurazione si baserà esclusivamente, parrebbe, sulla scelta del tutto arbitraria dell'interprete. Tra le varie configurazioni possibili non ve ne sarebbe una «vera ed esclusiva» (*ibidem*, p. 188, corsivi dell'A.), come hanno preteso, nei rispettivi campi, le teorie della scienza prima e teorie del diritto poi per i propri paradigmi di riferimento (su questo si v. V. VILLA, *Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali. Modelli ed analogie*, cit., *passim*; F. PUPPO, *Metodo, pluralismo, diritto. La scienza giuridica tra tendenze 'conservatrici' e 'innovatrici'*, cit., pp. 24-27; M. MANZIN, *Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale*, cit., pp. 31-41). Allo stesso tempo, tuttavia, non sembra nemmeno possibile ricomporre il quadro chiamando in causa il sistema a gradi di Kelsen, il quale sarebbe forse in grado di ricondurre ad un unico ordine, ma i cui assunti di partenza si basano su presupposti obsoleti. Si pensi, ad esempio, al noto intento kelseniano di fondare una dottrina “pura” del diritto, separando (e non solo distinguendo) il diritto dalla morale per poi finire ad assumere la *Grundnorm* non come posta, bensì come *presupposta*: inserendo, così facendo, un elemento, fondamentale e fondativo della *Stufenbau*, non riconducibile all'ambito giuridico (ma appunto a quello della sfera morale). Possiamo solo qui notare che si intravede in Kelsen lo stesso problema di Kant, che, nel teorizzare la ragion pura, esige la separazione tra diritto e morale con i falliti tentativi che ne seguono (sul punto si veda A. ANDRONICO, Libertà. *La legge come misura*, in A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, 2019, in particolare p. 147 e S. COYLE, *op. cit.*, pp. 79-85).

¹⁶⁷ G. ZACCARIA, *op. cit.*, p. 25.

¹⁶⁸ G. ZACCARIA, *op. cit.*, p. 13, così come la citazione precedente (corsivi dell'A.). Per quanto concerne il pluralismo giuridico si v. anche F. PUPPO, *Metodo, pluralismo, diritto. La scienza giuridica tra tendenze 'conservatrici' e 'innovatrici'*, cit., p. 131 che delinea due fasi del pluralismo giuridico. Nato in opposizione al “monismo giuridico” – «secondo cui esiste, insieme ad un unico diritto universale, un solo ordinamento giuridico universale» (*ibidem*, p. 131, corsivo dell'A.) – il pluralismo giuridico ha inizialmente opposto ad un unico diritto naturale universale il diritto dei diversi popoli, per poi giungere ad assumere la forma odierna inerente «non solo [a]l problema del rapporto fra ordinamenti statuali diversi ma anche fra questi e ordinamenti diversi da quelli statuali» (*ibidem*, p. 131).

¹⁶⁹ G. ZACCARIA, *op. cit.*, p. 13.

¹⁷⁰ M. MANZIN, *Dalle norme codificate al diritto “liquido”: effetti della secolarizzazione sul ragionamento processuale*, cit., p. 315.

dell'economia¹⁷¹, indebolisce la sovranità dello Stato, sfidando quei confini territoriali – almeno a partire dal pensiero di Hans Kelsen – tradizionalmente garanti della stabilità della fonte del potere ed applicazione del diritto¹⁷².

Si pensi, inoltre, al ruolo sempre maggiormente preponderante dei principî, inaugurato con l'introduzione della Costituzione e della legge di rango costituzionale, i quali permettono di ricondurre ad unità il caotico materiale giuridico, fungendo così da guida per l'interprete¹⁷³, ma allo stesso tempo obbligano lo stesso a cambiare la propria mentalità, segnando il passaggio dallo Stato di diritto all'«impero della legge»¹⁷⁴.

A fronte di questo scenario, non sorprende che la giurisprudenza rivesta oggi una posizione cruciale per l'applicazione del diritto, non solo poiché è chiamata ad interpretare tali principî ma altresì per il compito di ordinare un diritto che oggi «si trova infatti dinnanzi a vari *gradi di legalità*, da quella costituzionale a quella europeo-comunitaria, a quella di formazione internazionale e transnazionale che [...] convivono e si sovrappongono»¹⁷⁵. Il giudice prende così atto del fatto che le fonti del diritto non siano più, quindi, riconducibili soltanto ad una struttura verticale ma rimandano ad un rapporto anche orizzontale tra ordinamenti differenti¹⁷⁶.

In virtù di tali peculiarità caratterizzanti il fenomeno giuridico oggi, non pare esagerato affermare che il ruolo dell'interprete assuma una funzione cruciale. Si pone,

¹⁷¹ P. SILVESTRI, Economia. *Il codice giuridico del mondo*, in A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, 2019, pp. 418-425.

¹⁷² F. RUSCHI, Spazio. *La questione del territorio statale*, in A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, 2019, pp. 364-367.

¹⁷³ G. ZACCARIA, *op. cit.*, p. 21.

¹⁷⁴ A. PORCIELLO, *Diritto e morale: tre questioni. Scorci di teoria del diritto*, cit., p. 55. Precisa Porciello: «[i]l primo pone la legittimità del Parlamento al di sopra del diritto e anche al di sopra delle decisioni giudiziali, il secondo ritiene che la democrazia presupponga la sottomissione alla legge anche del legislatore», ricordando che «col passaggio dall'uno all'altro sistema, oltre a mutare i rapporti tra le fonti, gli equilibri tra i poteri, l'idea stessa di democrazia, è mutato anche il modo di ragionare dei giuristi, se vogliamo la loro mentalità. [...] A livello teorico, la conseguenza più pregnante della "rivoluzione costituzionale" consiste certamente nel fatto che il modello di diritto proposto dal positivismo giuridico, del tutto operativo e calzante quando riferito allo Stato di diritto, diviene ora in gran parte desueto e a tratti incapace di rapportarsi e di confrontarsi con il nuovo oggetto d'analisi» (*ibidem*, p. 56).

¹⁷⁵ G. ZACCARIA, *op. cit.*, p. 20. Corsivo dell'A.

¹⁷⁶ Ciò rappresenta il passaggio che Puppo chiama «[d]al sistema tassonomico all'ordine armonico» su cui si rimanda a F. PUPPO, *Metodo, pluralismo, diritto. La scienza giuridica tra tendenze 'conservatrici' e 'innovatrici'*, cit., p. 153 ss.

pertanto, il problema di comprendere come l'etica delle virtù possa contribuire a delineare qualche indicazione di metodo¹⁷⁷ per il lavoro del giurista oggi.

È possibile rinvenire qualche suggestione, nel panorama giusfilosofico italiano, con riferimento, in particolare, all'opportunità di applicazione della VE nell'ambito forense¹⁷⁸ o circa il nesso tra virtù e giustizia¹⁷⁹. Oltreoceano vi è, invece, chi propone l'applicazione della VE alla giurisprudenza: questo intento, inaugurato nel 2003 da Lawrence B. Solum, è considerato oggi un vero e proprio movimento, denominato "virtue jurisprudence"¹⁸⁰; esso indica «a normative and explanatory theory of law that utilises the resources of virtue epistemology, virtue ethics, and virtue politics to answer the central questions of legal theory»¹⁸¹. La virtue jurisprudence si pone pertanto come un'ambiziosa teoria volta a ad accogliere le classiche domande attorno a cui ruota la riflessione filosofica circa il diritto, come ad esempio lo scopo del legislatore in sede di emanazione di una disposizione – «if the aim of law is to make citizens virtuous [...] what are the implications for the content of the laws?»¹⁸² –, il comportamento

¹⁷⁷ Riprendiamo la definizione di "metodo" proposta da Zaccaria, il quale spiega che «la parola "metodo" proviene dal greco "meta + hodos" e significa "via, percorso". Essa in generale indica il percorso intellettuale seguito dal giurista (giudice) per l'individuazione e applicazione del diritto», G. ZACCARIA, *op. cit.*, p. 154, corsivi dell'A.

¹⁷⁸ Su cui si v. *ex multis* i già citati F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., pp. 93-94; ID., *La forza dell'esempio: l'etica professionale come virtù*, cit., *passim*; I. TRUJILLO, *op. cit.*, pp. 95-96.

¹⁷⁹ E. ANCONA, *Katà tòn orthòn lógon. Linee per una rilettura della tradizione aristotelica sulla giustizia*, in *Ragion pratica*, 1, 2018, in particolare p. 219 ss.

¹⁸⁰ G. BASSHAM, O. OSTROWSKI, *A Pluralistic Virtue-Centered Theory of Judging*, in *Ratio Juris*, 35(1), 2022, p. 3. A commento della teoria di Solum, che nel frattempo ha sviluppato la teoria con Colin Farrelly, si precisa inoltre che questi Autori assumono come punto di partenza una concezione "aretaica" del diritto: «esta doctrina parte de la premisa de que el fin propio de las realidades jurídica es la promoción de la perfección humana en comunidad, i.e., el hacer posible y promover que los seres humanos lleven vidas excelentes y logradas», C.I. MASSINI-CORREAS, *El gobierno del derecho, el derecho natural y la ética de las virtudes*, in *Ars Interpretandi*, 1, 2022, p. 77. Si segnala inoltre che recentemente Solum ha esteso l'"aretaic turn" anche alle "normative theories of legislation" (cfr. L.B. SOLUM, *op. cit.*, *passim*).

¹⁸¹ L.B. SOLUM, *Virtue jurisprudence. A virtue-centred theory of judging*, cit., p. 178. La letteratura che si occupa della virtue epistemology, nominata nella definizione dall'Autore, è vasta; si basti qui sapere che è essa viene definita come «a collection of recent approaches to the philosophical study of knowledge that give a primary role to the concept of an intellectual virtue. Intellectual virtues are the qualities or capacities of a good thinker or knower. Accordingly, an important feature of virtue epistemology is its immediate focus on the knowing subject or agent» (J. BAEHR, *Virtue Epistemology*, in *Philosophy Faculty Works*, 2013, p. 1). Si noti che l'attenzione al "carattere" del giudicante sembrerebbe tipica dei Paesi della tradizione di common law; come viene infatti ricordato, «[g]ood character has always been considered a fundamental feature of judges in the common law tradition, where the development of case law was due predominantly to judges of deep knowledge and strong personality» (L. VAGNI, *The role of human judge in judicial decisions. Preliminary remarks on legal interpretation in the age of artificial intelligence*, in E. CALZOLAIO (a cura di), *La decisione nel prisma dell'intelligenza artificiale*, Milano, 2020, p. 198).

¹⁸² L.B. SOLUM, *Virtue jurisprudence. A virtue-centred theory of judging*, cit., p. 181.

dell'avvocato (tradizionalmente ricondotto ad un modello deontologico), il rapporto tra diritto e morale, il ragionamento del giudice. Proprio su tale ultimo profilo si concentra l'attenzione dell'Autore nel saggio, cioè in quella che chiama «normative theory of judging»¹⁸³. La teoria di Solum si articola come segue.

In primo luogo, sono elencati “vizi” e “virtù” giudiziali, i quali, rispettivamente, non dovrebbero e dovrebbero appartenere al giudice. I vizi giudiziali elencati sono (riportiamo la nozione inglese per i termini maggiormente vaghi): corruzione, codardia (l'Autore si riferisce al sistema giuridico statunitense, intravedendo il rischio che il giudice, al fine di essere rieletto, prenda una decisione ingiusta nei confronti di un imputato impopolare), irascibilità (“bad temper”), incompetenza, stoltezza (“foolishness”: è descritta come l'incapacità del giudice di distinguere cosa può essere fatto e cosa non è praticabile). Un esempio che sembrerebbe calzare – seppur non nominato dallo scritto dell'Autore – potrebbe forse essere quello di una pronuncia della Corte Costituzionale, che, chiamata a decidere sulla costituzionalità di una disposizione, optando per una sentenza di accoglimento, non tenga conto degli effetti di essa nei confronti degli altri consociati o dell'ingerenza nella sfera del potere legislativo.

¹⁸³ *Ibidem*, p. 182; viene inoltre precisato dall'Autore che la sua scelta di volgere l'attenzione alla figura del giudice e al ragionamento giudiziale non comporta accogliere una teoria del diritto “judge centred”: «a virtue-centred theory of judging is simply a place to start», *loc. ult. cit.* La tesi dell'Autore viene definita una teoria “virtue-centred” (orientata alle virtù) e non “decision-centred” (orientata alla decisione del caso), come potrebbe, ad esempio, essere considerata quella di Dworkin. «A decision-centred theory offers criteria for what should count as a good, right, just, or legally valid decision. For a decision-centred theory of virtue, the notion of a correct decision is primary, and the judicial virtues are derived from it. Thus, Dworkin's description of Hercules begins with the criteria for good decisions and then constructs the ideal judge who is able to render such decision». A contrario, la tesi proposta dal Solum, che consiste in una teoria virtue-centred, procede nella maniera opposta: «I shall begin with an account of a virtuous judge as primary and then proceed to derive the notion of a virtuous decision» (*ibidem*, p. 184, così come la citazione precedente). L'Autore precisa, tuttavia, che una teoria decision-centred risulta sempre compatibile con quella che denomina “thin theory of judicial virtue”: anche il giudice Ercole di Dworkin dovrà cioè possedere un contenuto minimo di virtù, le quali però risultano strumentali alla realizzazione di un concetto previo di “giusto”. In questo modo «the judicial virtues are simply those qualities of character that are required to realise one's conception of good judging» (*ibidem*, p. 183); diversamente, Solum nel testo considera le virtù come un fine in loro stesse, non come semplice mezzo. Per questo motivo, sostiene Amaya, in linea con la posizione dell'Autore americano, «in una visione neo-aristotelica del ragionamento giuridico, la virtù gioca un ruolo “costitutivo”, nel senso che la correttezza di una decisione dipende dalla conformità alla stessa virtù; in altri termini, essa è corretta se è la decisione che un giudice virtuoso avrebbe preso» (A.N. AMAYA, *op. cit.*, p. 15). Si precisa, infine, il duplice intento della sua proposta: da una parte, quello di contribuire «to our understanding of normative and explanatory jurisprudence» (L.B. SOLUM, *Virtue jurisprudence. A virtue-centred theory of judging*, cit., p. 184); dall'altra, quello di testare le teorie dell'epistemologia e dell'etica delle virtù nel contesto giurisprudenziale, a prima vista adatto per tale proposito.

Le virtù giudiziali riportate sono: temperanza giudiziale (per cui interessi o desideri del giudice non devono interferire con l'esito decisionale), coraggio giudiziale (nel senso che il giudice è propenso a sacrificare la propria reputazione nel nome della giustizia), temperamento giudiziale (descritto come attitudine all'ira proporzionata alla provocazione e alla situazione), intelligenza giudiziale (intesa come preparazione tecnica, di studio, approfondimento e aggiornamento), saggezza giudiziale (intesa come virtù della *φρόνησις*, che permette di compiere scelte adeguate considerate le circostanze)¹⁸⁴.

Successivamente l'attenzione dell'Autore si volge alla virtù della giustizia, affermando che in assenza di essa il giudice non potrà pronunciare una sentenza giusta pur essendo in possesso di tutte le altre virtù. In questo senso, «justice is an essential virtue for excellence in judging. Without justice, judging cannot be good. With justice, judging must be good. Justice, we might say, is the cardinal virtue of judging»¹⁸⁵.

Essa viene definita «the disposition to fairness (to give each their due)»¹⁸⁶ ed è composta da tre qualità: imparzialità giudiziale («the disposition to even-handed sympathy or empathy with the parties to a legal disputes»¹⁸⁷), integrità giudiziale («special concern to fidelity to law and for the coherence of law»¹⁸⁸) e quella che viene chiamata “legal vision”, che potremmo chiamare “percezione morale” cioè «the ability to perceive the salient features of particular situations, [...] the ability to size up a case and discern which aspects are legally important»¹⁸⁹. Questa virtù, in particolare poiché

¹⁸⁴ Per una spiegazione maggiormente esaustiva, si v. L.B. SOLUM, *Virtue jurisprudence. A virtue-centred theory of judging*, cit., pp. 186-194.

¹⁸⁵ L.B. SOLUM, *Virtue jurisprudence. A virtue-centred theory of judging*, cit., p. 194.

¹⁸⁶ *Ibidem*, p. 196.

¹⁸⁷ *Loc. ult. cit.*

¹⁸⁸ *Loc. ult. cit.* Secondo alcuni, nella virtù della giustizia ed in particolare nella sua caratteristica di fedeltà è possibile rinvenire lo scopo – *rectius*: l'essenza – del diritto stesso. Si ricorda così I. TRUJILLO, *op. cit.*, p. 97, che suggerisce il «collegamento tra l'etica professionale e la vera natura del diritto, da molti indicata nel *rule of law*» (corsivi dell'A.); spiega l'Autrice che «[a]nche se contestato e talvolta arduo da riempire di contenuto, il *rule of law* sembra essere riconosciuto diffusamente come l'ideale giuridico per eccellenza, al punto da essere ritenuto la virtù propria del diritto, in altre parole, la migliore espressione della sua essenza. Nonostante la difficoltà di darvi un contenuto definitivo, si può ritenere assodato che la sua funzione sia quella di assicurare protezione agli individui e alle comunità contro l'esercizio arbitrario del potere» (*ibidem*, p. 99). Sul ruolo del *rule of law* del costituzionalismo contemporaneo viene specificato che esso si basa su «a) l'esistenza di valori e principi espressi dalla prassi giuridica ed immodificabili (o, almeno, non modificabili al modo della legislazione) e b) una cooperazione tra istituzioni, in particolare tra parlamento e corti» cfr. A. SCHIAVELLO, *Vulnerabilità, concetto di diritto e approccio clinicolegale*, in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, XXI(3), 2019, p. 256.

¹⁸⁹ L.B. SOLUM, *Virtue jurisprudence. A virtue-centred theory of judging*, cit., p. 197. Pressoché negli stessi termini, Michelon le chiama «caratteristiche giuridicamente rilevanti [...] che qualificano

comprensiva di tale ultima capacità, assume importanza per ciò che pertiene, da una parte, al rinvenimento di (quante più possibili) argomentazioni; dall'altra, alla scelta di esse. Quanto al primo profilo, permette la costruzione di argomentazioni altrimenti precluse, in particolare grazie alla “percezione pratica”¹⁹⁰, che parrebbe fungere da vero e proprio accesso epistemico alle argomentazioni stesse; circa il secondo, la virtù della giustizia dovrebbe rappresentare un criterio implicito per la selezione delle argomentazioni stesse e l'utilizzo di esse¹⁹¹. Ciò parrebbe acquisire rilevanza anche in considerazione del fatto che la “giustizia”¹⁹² di una sentenza sembra non poter essere spiegata a posteriori in maniera soddisfacente¹⁹³. Vale qui la pena riportare per esteso l'esempio proposto da Solum che pone chiaramente in luce il problema, da ultimo riconducibile alla valutazione operata dalla discrezionalità del giudice:

la situazione di fatto. Le Cgr sono proprietà oggettive di contesti fattuali complessi. Sono fatti in questi contesti che contano come ragioni giuridiche per azioni» (C. MICHELON, *op. cit.*, pp. 33-34).

¹⁹⁰ Così Michelon, che spiega più estesamente quanto segue. «Quando la percezione pratica viene coinvolta nel processo di ricerca delle caratteristiche rilevanti, ciò che essa determina non è soltanto la percezione di un oggetto come esempio di un *determinato tipo* di oggetto. In altri termini, poiché essa svolge un ruolo nella creazione di argomentazioni pratiche, la percezione pratica è sempre concettuale: è la percezione di un oggetto *x* che possiede una proprietà *F*. Per questo motivo, la percezione pratica necessita che il soggetto agente possieda entrambi i concetti di *x* e di *F* e che li proietti nella propria esperienza» (C. MICHELON, *op. cit.*, p. 39, corsivi dell'A.).

¹⁹¹ A questo proposito, Solum nota che vi sono casi in cui la giustificazione del dispositivo non è semplicemente volta ad esplicitare, ad esempio, le ragioni che hanno condotto a propendere per una certa interpretazione della legge; talvolta la giustificazione è volta a rendere le parti in grado di scorgere proprio quelle particolarità giuridiche rilevanti che magari sino a quel momento non sono state sollevate. Con le parole dell'Autore: «[i]n some cases, when a judge explains a decision, the intention is to lay bare the premises and reasoning that moved the judge from accepted premises about the law and the facts to some conclusion about what result is legally correct. There are other cases, however, where explanations play a different role. When the decision of a case is based on legal vision or situation sense – that is, when the decision is based on the virtue of judicial wisdom, or phronesis – then the point of an explanation is to enable others to come to see the relevant features of the case. Such explanations do not recreate a decision procedure; rather, they are aimed at enabling others to acquire practical wisdom» (L.B. SOLUM, *Virtue jurisprudence. A virtue-centred theory of judging*, cit., p. 202).

¹⁹² Si è recentemente occupato di questa tematica Corrado Del Bò, che definisce giustizia come «dare a ciascuno il suo, in quanto diritto morale o giuridico, e, nei casi in cui ciò che è di ciascuno dipende da comparazioni, è dare a tutti un trattamento come eguali» (C. DEL BÒ, *La giustizia. Un'introduzione filosofica*, Roma, 2022, p. 72).

¹⁹³ In altre parole, il problema che si pone è: come valutare la *giustizia* (non la validità o la coerenza) di una decisione? Come ricordano Canale e Tuzet (gli Autori fanno riferimento alla disposizione normativa ma lo stesso parrebbe valere per la sentenza che da questa in qualche modo – nel modo proposto dagli Autori in relazione alla giustificazione interna, per la spiegazione della quale si rimanda al testo – discende), «agli enunciati prescrittivi non convengono valori di verità, ma altri valori come la validità e l'invalidità o la giustizia e l'ingiustizia. Se però la definizione di deduzione si applica a inferenze con enunciati veri o falsi, come può applicarsi a inferenze i cui enunciati non sono né veri né falsi?», D. CANALE, G. TUZET, *op. cit.*, p. 28.

«The necessity for practical wisdom in rule application can be discerned by imagining an appellate judge and her interlocutor discussing the appellate review of a trial judge's finding of fact. "Why was the trial judge's finding of fact clearly erroneous?" the interlocutor asks. "Because it was not sufficiently supported by evidence on the record," answers the judge. "Why do you conclude that the support was insufficient?" asks the interlocutor. "Because a reasonable finder of fact could not move from that evidence to the conclusions that judge drew," answers the judge. "But why couldn't a reasonable finder of fact make the necessary inferences?" asks the interlocutor. Imagine that the interlocutor responds to each explanation with a demand for definite criteria for application of the clearly erroneous standard. At some point the answers must stop. If the questioner were still unsatisfied, the judge would be forced to explain her lack of further justifications by saying, "Because that's the way I see it, and I am a competent judge. I cannot say any more than that." *Explanations must come to an end somewhere.* The clearly erroneous rule provides a particularly perspicuous example of the bottom-line role of practical judgement in rule application, because it is widely acknowledged that no criteria can be provided for sorting errors that are clear from those that are not. In the end, agreement and disagreement about what rules mean and how they are applied are rooted in practical judgments»¹⁹⁴.

Ciò che traluce dalla tesi di Solum consiste nel fatto che senza il possesso delle virtù non sarebbe possibile operare adeguatamente quelle scelte discrezionali interne al ragionamento giuridico che permettono di giungere ad una decisione giusta. Ed esse, strutturate all'interno del ragionamento pratico, saranno tanto più utili quanto più ostica risulterà la risposta alla domanda circa la giustizia di una data sentenza.

Per questo motivo, a meno che non si voglia incorrere nel problema, facilmente riconducibile ad una *regressio ad infinitum* e ad un contestualismo, per cui sia necessario colmare di preciso significato la parola "giustizia" ed, in base ad essa, definire strumentalmente le virtù del giudice, si potrebbe invece prendere sul serio la proposta di Solum ed intendere la giustizia in un primario e fondativo senso di virtù, a partire dal quale la sentenza giusta viene emanata¹⁹⁵.

¹⁹⁴ L.B. SOLUM, *Virtue jurisprudence. A virtue-centred theory of judging*, cit., p. 201, corsivi nostri. È evidente che tale problematicità non riguarderà tutte le controversie, ma solo il contesto dei c.d. 'complex cases' (cfr. *ibidem*, p. 199).

¹⁹⁵ Solum riassume la sua proposta in cinque definizioni. «[1.] A *judicial virtue* is a naturally possible disposition of mind or will that when present with the other judicial virtues reliably disposes its

Nel tentativo di calare la teoria di Solum nel contesto giudiziale, si pensi, ad esempio, al ragionamento probatorio, in cui, avendo a che fare *in primis* con fatti, sovente è presente la struttura logica abduttiva¹⁹⁶. Essa si articola come segue:

- 1) Molto spesso, se FP allora FS;
- 2) Si verifica FS;
- 3) Probabilmente, FP.

Trattasi in questo caso, come spiegano Canale e Tuzet, di una inferenza ipotetica, giacché, diversamente da una struttura logica deduttiva caratterizzata dal “truth preserving”, «essa non garantisce la correttezza della propria conclusione (potrebbe essere falsa benché le premesse siano vere)»¹⁹⁷. FP è soltanto probabile in virtù dell'accadimento di FS. È quindi evidente che la decisione circa il *quanto* probabile sia l'inferenza risulti determinante nell'esempio proposto, poiché se FP sarà ritenuto sufficientemente probabile (come noto, nel processo civile siamo in presenza dello standard probatorio del “più probabile che no”¹⁹⁸) allora la condizione richiesta dalla legge sarà soddisfatta; in caso contrario, l'attrice non potrà avanzare la richiesta di risarcimento. La decisione, insomma, pertiene ad una scelta delicata, in cui pare arduo individuare la circostanza che permette, in maniera univoca, di oltrepassare la soglia richiesta.

possessor to make just decisions. The judicial virtues include but are not limited to temperance, courage, good temper, intelligence, wisdom and justice. [2.] *A virtuous judge* is a judge who possesses the judicial virtues. [3.] *A virtuous decision* is a decision made by a virtuous judge acting from the judicial virtues in the circumstances that are relevant to the decision. [4.] *A lawful decision* is a decision that would characteristically be made by a virtuous judge in the circumstances that are relevant to the decision. The phrase legally correct is synonymous with the word lawful in this context. [5.] *A just decision* is identical to a *virtuous decision*», L.B. SOLUM, *Virtue jurisprudence. A virtue-centred theory of judging*, cit., pp. 198-199, corsivi dell'A.

¹⁹⁶ D. CANALE, G. TUZET, *op. cit.*, pp. 47-50; si riporta l'esempio proposto dagli Autori (*ibidem*, p. 47). «Ipotizziamo che una madre avanzi una richiesta di risarcimento per danni non patrimoniali, giustificata dal fatto che il figlio ha subito un grave incidente di cui il convenuto è responsabile: il figlio necessita di continua assistenza che è la madre a prestare. Se una condizione per il conferimento dei danni non patrimoniali è che la persona abbia subito uno “sconvolgimento esistenziale”, la madre che agisce in giudizio dovrà provare tale sconvolgimento. Come può farlo? Si tratta di un fatto piuttosto indeterminato, quasi sfuggente, di natura in parte psichica ed emotiva, diverso da un fatto determinato come, ad esempio, un accoltellamento. Supponiamo che la madre voglia far valere la rinuncia alla propria attività lavorativa (FS) come prova dello sconvolgimento (FP)». Per una spiegazione del ragionamento abduttivo si v. anche D. WALTON, *Character Evidence. An Abductive Theory*, Dordrecht, 2006, p. 60.

¹⁹⁷ D. CANALE, G. TUZET, *op. cit.*, pp. 48-49.

¹⁹⁸ *Ibidem*, p. 44.

Considerando, dunque, la classificazione delle virtù di Solum, sembra plausibile ritenere che un giudice che decida con temperanza sia incline a scegliere in misura maggiormente “giusta” rispetto ad un giudice privo di essa. In questo caso, infatti, gli interessi del giudice non dovrebbero interferire con la decisione: la virtù della temperanza si prefigurerebbe così come un’attitudine ‘in negativo’, consistente nell’astensione ad appellarsi implicitamente ad idee o interessi personali al fine di coprire la zona d’ombra lasciata alla discrezionalità giudiziale¹⁹⁹. Ipotizzando una continuità con l’esempio proposto e tenendo valevole il modello sillogistico proposto da Canale e Tuzet, si immagini che il giudice sia americano, xenofobo, e che l’attrice abbia origini sudafricane. In tal caso, la temperanza permetterebbe di respingere il rischio di una affrettata valutazione sulla assenza di FP perché (solo) FS, valutando, in maniera approfondita, altre circostanze del caso. Non si tratta, quindi, di evitare il rischio di un atto discriminatorio (che tale in ogni caso non sarà, almeno formalmente, poiché il giudice, in qualche modo, giustificherà la propria decisione): la questione parrebbe più sottile. La *virtue jurisprudence* sembrerebbe incidere sugli atteggiamenti del giudice, nel suo ‘modo di fare’, che, pur manifestandosi per lo più nelle sue aree di discrezionalità, connota l’intera attività del giudicare.

Occorre tuttavia notare che, per quanto tale proposta sembri allettante in un momento storico in cui è richiesto di rinvigorire l’elemento fiduciario nell’ambito giuridico²⁰⁰, non è da sovrastimarsi: la teoria non sembra in grado di dirimere disaccordi interpretativi profondi²⁰¹ o di sostituire il tradizionale modello sillogistico

¹⁹⁹ Nonostante tale atteggiamento di astensione potrebbe a prima vista sembrare scontato, vale la pena ricordare che così non è: per far fronte alle discriminazioni diffuse nei fori e nel contesto accademico, tra il 1986 e il 2003 si è sviluppato in Canada (ed in seguito in altri Paesi) un “judicial education movement”, basato su un programma di educazione rivolto ai giudici al fine di sradicare pregiudizi inerenti, ad esempio, all’etnia o al sesso (cfr. K. MAHONEY, *Judicial Bias: The Ongoing Challenge*, in *Journal of Dispute Resolution*, 43, 2015, p. 50).

²⁰⁰ Su tutti si v. T. GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Bari, 2021, p. VII. «C’è un filo tra diritto e fiducia che bisogna avere la pazienza di dipanare e conseguentemente il coraggio di riconoscere. È un filo che ci conduce ad associare al diritto parole che molti considerano ad esso estranee, ma che non a caso bussano continuamente alla sua porta: responsabilità, solidarietà, riconoscimento. Si crede che la disponibilità a questi valori sia un aprirsi del diritto a cose che gli sono esterne, se non appunto estranee; ma se questo avviene è perché ci siamo abituati a un’idea impoverita del diritto; un’idea che vede in esso solo l’autorizzazione all’uso della forza e dimentica che invece il diritto ha prima di tutto una dimensione relazionale che non solo viene prima di quella coercitiva, ma serve anche per giustificarla». A partire da tale presupposto muovono anche le riflessioni di F. PUPPO, S. TOMASI, *Sulle ‘radici del diritto’, verso una sua fondazione retorica*, in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, XXV(1), 2023, *passim*.

²⁰¹ Riprendiamo la definizione del Professor Villa, per cui i disaccordi interpretativi profondi (anche “DIP”) presentano le seguenti caratteristiche (V. VILLA, *Per una teoria dei disaccordi interpretativi*

del ragionamento giudiziale²⁰². Essa mira, piuttosto, a fornire delle linee guida nell'atteggiamento del giudice, preso atto del fatto che (come posto in luce anche da Solum nel passo *supra* riportato), «non esiste, una volta arrivati al livello dei principî primi dei vari sistemi morali, alcun argomento razionale cogente che possa dirimere il disaccordo fra le varie concezioni in competizione»²⁰³. Se, pertanto, in determinati casi, la “razionalità” non basta a sé stessa, e ad un certo punto del ragionamento la ragione si trova innanzi, per così dire, ad un ‘vicolo cieco’, non pare insensato, dalla prospettiva del magistrato, lasciarsi guidare da una percezione di giustizia maturata con lo sviluppo di virtù giudiziali e con l’impegno a respingere vizi giudiziali.

Ciò parrebbe *a fortiori* valevole qualora si sposassero quelle teorie del ragionamento giuridico sostenitrici di una *commixtio* tra “ragioni giuridiche” e “ragioni morali” nel ragionamento pratico del diritto. In questo senso,

«[s]e è vero che il diritto non può non aspirare ad essere giusto, allora anche la pratica giuridica non può trascurare questa caratteristica del diritto. Ciò significa, tra le altre cose, che ogni interpretazione del diritto non può non prendere in considerazione l’aspirazione del diritto alla giustizia; di conseguenza, bisogna almeno concedere che non c’è soluzione di continuità tra argomentazione giuridica e argomentazione morale né[, come si è già detto,] tra ragioni giuridiche e ragioni morali»²⁰⁴.

profondi. Parte prima. L'inquadramento teorico generale, cit., pp. 52-54): 1. Sono disaccordi genuini, nel senso che le parti si comprendono reciprocamente circa l’oggetto di discussione; 2. Sono faultness, poiché il disaccordo non è riconducibile alla colpa di nessun soggetto coinvolto nella discussione; 3. Sono irrisolvibili: ciò significa che non vi potrà essere sincero accordo tra le parti tra quale sia l’interpretazione da preferire, anche nel caso in cui vi sia una pronuncia che avalli una certa interpretazione anziché un’altra. La sentenza avrà infatti soltanto la funzione di “punto di sblocco istituzionale” (*ibidem*, p. 53), potrà cioè definire la controversia concreta ma non si pone in grado di convincere le tesi opposte, che riemergeranno in altri casi giurisprudenziali o nelle discussioni dottrinali; 4. Sono ineluttabili, nel senso che inevitabilmente le posizioni divergenti si fondano su “valori ultimi” non condivisi allo stesso modo dalle parti. L’esempio proposto dall’Autore è quello del disaccordo sul concetto di “persona umana” (*ibidem*, pp. 36-38), che vede contrapposte la “bioetica cattolica”, che «avanza una versione *ontologico-sostanzialistica* della nozione di persona» e “bioetica laica”, la quale «si caratterizza per una posizione assolutamente opposta, che esprime una tesi *funzionalistica* della persona» (cfr. *ibidem*, pp. 37-38; i corsivi sono dell’A.).

²⁰² Canale e Tuzet lo considerano tale, nonostante le critiche storicamente mosse a questo (ad es. M. MANZIN, *Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale*, cit., pp.153-157), integrandolo con le indicazioni provenienti da Wróblewski (il quale distingue giustificazione interna ed esterna).

²⁰³ V. VILLA, *Per una teoria dei disaccordi interpretativi profondi. Parte prima. L'inquadramento teorico generale*, cit., p. 55.

²⁰⁴ A. SCHIAVELLO, *op. cit.*, p. 267. L’Autore muove tale considerazione a partire dal pensiero di Robert Alexy: per un’introduzione della sua teoria si rimanda a R. ALEXY, *Law’s Dual Nature*, in *Rivista*

A questo riguardo, è possibile, quindi, giungere a due conclusioni. In primo luogo, a ben vedere, ciò condurrebbe a ritenere il concetto stesso di diritto, in sé stesso, costituito da considerazioni morali poiché intrinsecamente legato a doppio filo con la giustizia²⁰⁵: l'essenziale legame tra diritto e giustizia risulta così garante della presenza della morale nel diritto (o se si vuole, di un concetto di "diritto" che, in quanto tale, implica la morale)²⁰⁶. In secondo luogo, e conseguentemente, per realizzare la giustizia del caso concreto sembrerebbe difficile poter prescindere da un atteggiamento giusto (o almeno che tenti di esserlo) da parte di chi è chiamato a decidere quella data controversia: ossia, il giudice²⁰⁷.

di filosofia del diritto, IX(2), 2020, in particolare pp. 239-240; a commento dello scritto del Professore tedesco, M. LA TORRE, *Il giurista come vero filosofo*, in *Rivista di filosofia del diritto*, IX(2), 2020, in particolare p. 236 in cui si legge che la teoria di Alexy «non comporta un'identificazione di diritto e morale, bensì l'affermazione della difettosità di una norma positiva che non soddisfi esigenze fondamentali di giustizia». Per una diversa configurazione dell'argomentazione giuridica, si v. D. CANALE, G. TUZET, *op. cit.*, p. 44.

²⁰⁵ Oltre che dalle parole di Schiavello riportate, la connessione necessaria tra giustizia e morale è rinvenibile, seppur non *expressis verbis*, dal lavoro di C. DEL BÒ, *op. cit.*, *passim*.

²⁰⁶ Similmente la posizione di Dworkin nella sua opera *Justice for Hedgehogs*, che leggiamo tramite gli studi di Zaccaria, il quale la definisce come «il culmine e lo snodo conclusivo dell'intera teoria del diritto dworkiniana»: «[s]enza infingimenti, Dworkin prende atto della circostanza che un quadro teorico che presenti i due sistemi della morale e del diritto come sistemi che restano separati, ancorché collegabili da specifici momenti di connessione, è inevitabilmente esposto a quello che lui stesso definisce come un "difetto fatale": quello per cui non esiste alcun punto di vista neutrale a partire dal quale vagliare le connessioni tra i due sistemi supposti separati. Per non essere esposta al rischio di controvertibilità, ogni analisi del concetto di diritto deve, in questa prospettiva, assumere fin dall'inizio l'idea di una stretta connessione tra diritto e morale, fino a concludere che il diritto va trattato come una parte della morale politica, e quindi come un momento specifico di una teoria generale dell'etica», G. ZACCARIA, *op. cit.*, p. 336, così come la citazione precedente.

²⁰⁷ A favore dell'integrazione di virtù nel "*gobierno del derecho*" (inteso dall'Autore come sinonimo di "*imperio de la ley*", "*rule of law*" e "*Rechtsstaat*", come concetto che «ha sido el de evitar el ejercicio arbitrario y discrecional del poder político por parte de los gobernantes») che contraddistingue l'età giuridica contemporanea, si esprime anche Massini-Correas: «la doctrina del gobierno de la ley reconoce que esta última es condición *necesaria* del derecho justo, pero nunca condición *suficiente*, sino que debe ser complementada sinérgicamente con la virtud – en especial la justicia y la prudencia – de los gobernantes y de los ciudadanos» (C.I. MASSINI-CORREAS, *op. cit.*, p. 78, corsivi dell'A.; prima citazione *ibidem*, p. 71). Si noti, inoltre, che la proposta di Solum sembra compatibile, e anzi sembrerebbe quasi presupporre, la teoria ermeneutica del diritto positivo così come proposta da Zaccaria, la quale si articola in tre distinte caratteristiche: 1. La legge rappresenta un «"semilavorato" dinamico, il cui contenuto non è un "già pensato" che l'interprete si limiterebbe a porre in luce, ma è l'insieme di quanto fissato dal legislatore e quanto determinato dall'interprete nel suo processo di comprensione»; 2. Il ruolo del giudice acquisisce peso determinante nella soluzione del caso di specie: diversamente dall'epoca dei Lumi, infatti, «[i]l ruolo del giudice non è, in questa visione, meno importante di quello del legislatore e può perfino essere decisivo, in virtù dell'importanza del momento applicativo per la comprensione» (G. ZACCARIA, *op. cit.*, p. 152, così come la citazione precedente); 3. I valori sono considerati ineliminabili nel ragionamento giuridico, poiché «[p]er selezionare le premesse del sillogismo non si può prescindere da giudizi di valore» (*ibidem*, p. 154).

Questa è la modalità tramite cui sembra possibile, a nostro avviso, delineare il ragionamento retorico: un ragionamento in cui entra in gioco l'ἦθος del parlante, cioè il carattere dello stesso e pertanto lo sviluppo delle sue virtù.

6. *Etica delle virtù e tecno-scienza*

Prima di procedere nell'indagine circa il ruolo della VE nel contesto tecno-scientifico, pare tuttavia opportuno chiarire ulteriormente alcune nozioni. Sino a questo momento “teco-scienza” è stato un termine utilizzato per riferirsi al connubio di tecnica ed ἐπιστήμη presente in ogni strumento tecnologico, al fine di respingere una versione di tecnica sovrapponibile all'ἐμπειρία. Si è cercato di individuare lo sfondo filosofico di riferimento, quello appunto tecno-scientifico, retto dal costruzionismo, che riteniamo potrebbe presentare profili di somiglianza con quello filosofico-giuridico, nella teoria costruttivista proposta da Villa. Occorre a questo punto effettuare alcuni distinguo per poi comprendere quali siano i principali problemi etici e come la VE, nel contesto di essi, possa apportare un contributo.

All'interno del concetto di “teco-scienza” è possibile, invero, operare molteplici distinguo. Oltre alla summenzionata distinzione tra tecnologia e tecnica si nota, sullo scenario nazionale ed internazionale, il proliferarsi di scritti accademici inerenti al “digitale”²⁰⁸. Si cercherà, dunque, di comprendere quali siano le caratteristiche tipicamente ricondotte a questo termine (anticipando sin d'ora che non si rinviene, allo stato dell'arte, una definizione unica ed univoca) per poi focalizzare l'attenzione sulle problematiche da questo emergenti.

Con una calzante metafora, Andronico definisce il digitale «che ci piaccia o meno, la lingua del nostro presente: l'acqua all'interno della quale ci troviamo a nuotare»²⁰⁹. Con più precisione,

«il digitale non è (soltanto) uno straordinario strumento nelle nostre mani, ma (anche, e forse soprattutto) l'acqua all'interno della quale ci troviamo oggi a nuotare, a volte senza

²⁰⁸ Il termine “digitale” proviene etimologicamente da “*digitus*” che indica «un calcolo compiuto con le dita», A. ANDRONICO, T. CASADEI, *Introduzione*, in *Ars Interpretandi*, 1, 2021, p. 7.

²⁰⁹ A. ANDRONICO, *Giustizia digitale e forme di vita. Alcune riflessioni sul nostro nuovo mondo*, cit., p. 11. Ricordiamo che l'Autore mutua la metafora dell'acqua dal testo di David Foster Wallace, *Questa è l'acqua*, Torino, Einaudi, p. 143.

saperlo. È un linguaggio, insomma. E in quanto tale porta con sé una forma di vita, per dirla con Wittgenstein: un modo di mettere in forma la nostra vita, i nostri pensieri e il mondo che ci circonda»²¹⁰.

In quanto nuovo modo di mettere in forma la nostra vita, il digitale presenta delle caratteristiche peculiari. Floridi individua tre tipologie di interazione tra tecnologia, utilizzatore e “prompter” (definito come «what stimulates or suggests the use of a given technology»²¹¹) e attribuisce al digitale il nome di “tecnologia di terzo ordine”²¹²: le particolarità che contraddistinguono tale interazione rispetto alle altre sono due.

«A causa dell'autonoma potenza di calcolo del digitale, potremmo anche non avere controllo sul (per non parlare di essere parte del) processo. Dall'altro, il digitale non è semplicemente qualcosa che potenzia o aumenta la realtà, ma qualcosa che la trasforma radicalmente, perché crea nuovi ambienti che abitiamo e nuove forme di agire con cui interagiamo»²¹³.

Questo processo di cambiamento, definito anche processo di “re-ontologizzazione”²¹⁴, è inoltre alimentato dal “potere di scissione”²¹⁵ del digitale, cioè della sua capacità di «incollamento, scollamento e ri-incollamento»²¹⁶: si pensi, ad esempio, allo «scollamento ontologico tra lo spazio normativo del diritto, lo spazio

²¹⁰ *Loc. ult. cit.*

²¹¹ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 204; EAD., *Digital Technologies, Ethical Questions, and the Need of an Informational Framework*, cit., p. 662.

²¹² L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, cit. p. 31 che precisa: «non è solo una tecnologia che sta tra noi e la natura, come un'ascia (primo ordine); o una tecnologia che sta tra noi e un'altra tecnologia, come un motore (secondo ordine). È piuttosto una tecnologia che sta tra una tecnologia e un'altra tecnologia, come un sistema computerizzato che controlla un robot che dipinge un'automobile (terzo ordine)»; si v. anche F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 206 che precisa che (corsivi dell'A.) «even the most advanced and autonomous technologies cannot operate *entirely* on their own. [...] When we explicitly consider the role of inventors, we can reverse the order of dependence: technologies *need us* more than we need technologies» (l'esempio proposto è quello dell'Internet of Things, solitamente denominato con l'acronimo “IoT”).

²¹³ L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, cit. p. 31. Similmente anche la nozione di “digital age” proposta da A. GIORGETTI, M. PARINI, *Verso un futuro “aumentato”*. *Sviluppi, rischi e opportunità delle tecnologie digitali*, in M. BERTOLASO, G. LO STORTO (a cura di), *Etica digitale. Verità, responsabilità e fiducia nell'era delle macchine intelligenti*, Roma, 2020, p. 133.

²¹⁴ *Ex multis*, L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, cit. p. 31.

²¹⁵ *Ibidem*, p. 21.

²¹⁶ *Ibidem*, p. 30.

fisico della geografia e lo spazio logico del digitale»²¹⁷ (per cui, ad esempio, una persona trovandosi a Singapore può commettere un attacco hacker ai server di un ufficio di Amsterdam).

Per ciò che pertiene al rapporto tra “digitale” e “intelligenza artificiale”, è possibile intendere la prima come una “dimensione” della seconda, qualora si decidesse di adottare la nozione di “sistema di intelligenza artificiale” proposta dal gruppo di esperti chiamato “High-Level Expert Group on Artificial Intelligence” (denominato anche “AI HLEG”), nominato dalla Commissione Europea nel giugno 2018:

«Artificial intelligence (AI) systems are software (and possibly also hardware) systems designed by humans that, given a complex goal, act in the *physical* or *digital dimension* by perceiving their environment through data acquisition, interpreting the collected structured or unstructured data, reasoning on the knowledge, or processing the information, derived from this data and deciding the best action(s) to take to achieve the given goal. AI systems can either use symbolic rules or learn a numeric model, and they can also adapt their behaviour by analysing how the environment is affected by their previous actions»²¹⁸.

²¹⁷ *Ibidem*, p. 28. Non è espressamente indicato dall’Autore, il potere di scissione del digitale sembrerebbe rinvenibile già nella primordiale etica informatica (CE), che, come spiega il Professore di Yale, presenta alcune peculiarità. *In primis*, le questioni morali dell’infosfera non coinvolgono direttamente esseri umani, dal momento che i reati stessi si spersonalizzano (si pensi agli attacchi informatici ad istituti di credito). Conseguente a ciò, l’azione morale si trova all’interno di una “natura ludica”: l’agente non percepisce in pieno il valore negativo o positivo dell’azione, dal momento che si trova sempre all’interno di un mondo virtuale, in grado di attenuare, se non eliminare, il senso di colpa, il senso di responsabilità, la paura dell’agente. Cfr. L. FLORIDI, *On the Information ethics: On the philosophical foundation of computer ethics*, cit., p. 40.

²¹⁸ Independent High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, *Ethics Guidelines for Trustworthy AI*, 8 aprile 2019. I corsivi sono nostri. Tra gli esperti italiani partecipanti all’incarico, i più noti sono stati Luciano Floridi (nel 2018 ancora afferente all’Università di Oxford), Francesca Rossi (nell’anno di redazione del documento, afferente ad IBM) e Stefano Quintarelli (nell’anno di redazione del documento, afferente a Garden Ventures). Il gruppo di ricerca, composto da 51 membri, è stato incaricato di tracciare delle linee guida per un’intelligenza artificiale “affidabile”, basata dunque su tre componenti «(1) it should be lawful, complying with all applicable laws and regulations (2) it should be ethical, ensuring adherence to ethical principles and values and (3) it should be robust, both from a technical and social perspective since, even with good intentions, Ai system can cause unintentional harm». Per un’analisi del documento cfr. G. SARTOR, *L’intelligenza artificiale e il diritto*, Torino, 2022, pp. 84-89; per un commento al documento, che ne enfatizza l’approccio antropocentrico e procedimentale, si v. F. PACILEO, *L’uomo al centro. IA tra etica e diritto nella responsabilità d’impresa*, in M. BERTOLASO, G. LO STORTO (a cura di), *Etica digitale. Verità, responsabilità e fiducia nell’era delle macchine intelligenti*, Roma, 2020, pp. 88-90; per una lettura critica del distinguo tra etica e diritto adottata dal documento, M. CATANZARITI, *Etica “artificiale”: un nuovo modello regolatorio?*, in *Ars Interpretandi*, 1, 2021, pp. 168-170. Prediligiamo questa definizione poiché proviene da esperti della materia, ma, come noto, le definizioni di “intelligenza artificiale” sono molteplici. A questo proposito,

Il digitale consiste, dunque, in un nuovo ambiente, all'interno del quale i sistemi di intelligenza artificiale (d'ora innanzi anche "IA") possono operare. L'utilizzo di una tecnologia di terzo ordine e, quindi, di un sistema di IA in una dimensione non fisica o materiale (nel senso, ad esempio, della tecnologia di primo ordine) permette di individuare alcune novità rilevanti. Sistematizzando la letteratura in materia è possibile porre in luce due elementi principali: il primo problema inerisce all'interazione del digitale con l'essere umano; il secondo pertiene alla libertà di quest'ultimo.

Il primo profilo problematico viene illustrato in modi diversi. Si parla dell'insorgere di una «*cultura reticolare fondata su una nuova antropologia*»²¹⁹, portatrice di cambiamenti di varia natura.

Da un punto di vista generale, l'introduzione del digitale è stata, ad esempio, definita come una 'rivoluzione' tecno-linguistica (che ha a che fare con «un nuovo modo di considerare i segni scritti»²²⁰) e simbolica (che inerisce ad «una

Giovanni Sartor (G. SARTOR, *op. cit.*, pp. 3-9) divide "idee di IA" appartenenti ai pionieri della disciplina come Stuart Russell e Peter Norvig, dal "concetto giuridico di IA", riprendendo la definizione dall'art. 3 della Proposta di Regolamento sull'IA (anche chiamato "Legge sull'IA"), che definisce un sistema di intelligenza artificiale come «un software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono» (Commissione Europea, *Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione*, Bruxelles, 21 aprile 2021, documento a cui si rimanda anche per i contenuti dell'allegato I, che elenca: approcci di apprendimento automatico, approcci basati sulla logica e sulla conoscenza, approcci statistici). Individua i punti centrali della proposta G. SARTOR, *op. cit.*, pp. 91-94. Tra i più recenti documenti di provenienza istituzionale europea che offrono, *ex multis*, una definizione di "intelligenza artificiale" ricordiamo: Commissione Europea, *Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Artificial intelligence for Europe*, Bruxelles, 25 aprile 2018, p. 1; Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (CEPEJ), *Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi*, Strasburgo, 3-4 dicembre 2018, p. 47; Commissione Europea, *Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*, Bruxelles, 19 febbraio 2020, p. 2; non fornisce una definizione, ma richiama i documenti suelencati il Parlamento Europeo all'interno della *Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale*, Strasburgo, 6 ottobre 2021; Commissione Europea, *Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale (direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale)*, Bruxelles, 28 settembre 2022, p. 27 (commentata da G. SARTOR, *op. cit.*, pp. 94-95).

²¹⁹ P. HERITIER, *op. cit.*, p. 175. Corsivi dell'A.

²²⁰ A. GARAPON, J. LASSÈGUE, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà (= Justice digitale. Révolution graphique et rupture anthropologique*, tr. it. di F. Morini), Bologna, 2021 [2018], p. 40. Per una spiegazione più esauriente si rimanda al testo citato. A commento del testo degli Autori

trasformazione delle modalità di costituzione del senso»²²¹). L'avvento del digitale influenza anche l'ambito dell'etica pubblica: «se l'esperienza diventa il dato e il dato diventa profitto, cambia il senso dei rapporti umani»²²². Emblematico, in relazione a tale cambiamento di senso, è il termine “produmer” coniato da Floridi per indicare il venir meno del distinguo tra consumatore e produttore, dal momento che nelle piattaforme sociali digitali «consumiamo ciò che produciamo»²²³, poiché «si cerca di dare al pubblico ciò che si ritiene piaccia al pubblico così come ricavato dall'informazione sui big data»²²⁴. In tal modo, il lavoro del produttore non sarà (più) basato sulla fornitura di un prodotto da quello preparato, ma le caratteristiche del prodotto o del servizio offerto prenderanno le mosse a partire dalle caratteristiche di quanto ricevuto dal consumatore stesso.

Sotto un profilo più specifico, il digitale implica un passaggio dal fisico al semiotico: “digitalizzazione” consiste, infatti, «nel codificare sotto forma di numeri eventi del mondo fisico, vale a dire nel convertire il fenomeno in un *segnale* che potrà essere trascritto sotto forma di una sequenza di numeri»²²⁵. Tale processo è stato anche chiamato di ‘datificazione’ degli oggetti²²⁶, e viene ricondotto ad un nuovo tipo di

francesi, in particolare per le criticità nell'ambito giuridico: G. ZACCARIA, *op. cit.*, pp. 76-78; A. ANDRONICO, *Giustizia digitale e forme di vita. Alcune riflessioni sul nostro nuovo mondo*, cit., p. 13.

²²¹ A. GARAPON, J. LASSÈGUE, *op. cit.*, p. 42. Con riferimento alla capacità umana di simbolizzare viene sinteticamente spiegato quanto segue: «[n]el simbolizzare umano accade un effetto apparentemente contraddittorio: si tratta della produzione di un “più di significato”, ascrivibile all'esperienza del soggetto e alla sua creatività, e al contempo di un “meno di comunicato”, che è ascrivibile ai limiti della conoscenza umana non in grado di trasmettere tutto l'essere di ciò che esperisce» (A. MALO, G. MASPERO, I. VIGORELLI, *Il simbolico ineludibile. La realtà della relazione virtuale*, in M. BERTOLASO, G. LO STORTO (a cura di), *Etica digitale. Verità, responsabilità e fiducia nell'era delle macchine intelligenti*, Roma, 2020, p. 34).

²²² S. MAFFETTONE, *I dati tra valore morale, sociale e politico. L'etica pubblica nell'era digitale*, in M. BERTOLASO, G. LO STORTO (a cura di), *Etica digitale. Verità, responsabilità e fiducia nell'era delle macchine intelligenti*, Roma, 2020, p. 148.

²²³ L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, cit. p. 30.

²²⁴ S. MAFFETTONE, *op. cit.*, p. 158.

²²⁵ A. GARAPON, J. LASSÈGUE, *op. cit.*, p. 43, corsivo degli AA.).

²²⁶ Esso consiste «nell'integrare un oggetto all'interno del sistema tecnico, mettendolo in relazione con altri oggetti» (L. CAPONE, M. BERTOLASO, *L'incommensurabilità dell'esperienza umana. Forma e materia nell'era digitale*, in M. BERTOLASO, G. LO STORTO (a cura di), *Etica digitale. Verità, responsabilità e fiducia nell'era delle macchine intelligenti*, Roma, 2020, p. 60). Accanto alla datificazione degli oggetti si colloca il processo di “oggettificazione” dei dati, descritto come processo “mimetico”: «i dati, che vengono raccolti attraverso i sensori presenti nei dispositivi grazie alle immissioni degli utenti o semplicemente estratti dalle piattaforme online, vengono organizzati e sintetizzati, creando così i nostri oggetti digitali – un'immagine, un video, un libro, il giornale di oggi, un profilo social, il nostro account bancario, un piano di studi sul sito dell'università. Chiamiamo questo processo oggettificazione dei dati», *ibidem*, pp. 59-60. Parte del processo di oggettificazione dei dati potrebbe essere la programmazione, di cui si accennerà a breve.

materialità, quello degli “oggetti digitali”²²⁷. In questo modo è possibile tradurre un qualsiasi fenomeno in sequenze numeriche, che fungeranno da nuovo segno rappresentante quel dato fenomeno²²⁸. Oltre al processo di datificazione, vi è quello della programmazione, che consiste «nell’organizzare i dati all’interno di programmi per il loro trattamento»²²⁹. Più precisamente,

«[i]l programma raggruppa i dati secondo un certo ordine. Questo ordine prende la forma di istruzioni atte a classificare, contare e decifrare i dati di cui è possibile isolare la struttura ripetitiva. Le istruzioni si presentano come elenchi che permettono di eseguire automaticamente questo trattamento. Si tratta di un lavoro di riscrittura delle sequenze di numeri che corrispondono ai dati: *se* in presenza di tale dato (tale sequenza di numeri), *allora* si esegue tale elaborazione (che trasforma quella sequenza di numeri in un’altra sequenza di numeri; poi sta a un essere umano interpretare, ma mai durante l’elaborazione stessa, questa nuova sequenza di numeri come foriera di significato)²³⁰.

Come posto in luce dagli Autori francesi, la programmazione permette di combinare i dati secondo un criterio che potrebbe essere chiamato di “corrispondenza”, giacché vi sarà una stessa elaborazione da parte del programma relativamente a quei dati che presentano la stessa sequenza di numeri. In questo modo, i criteri – *rectius*: “schemi rappresentativi”²³¹ – tramite cui avviene la conoscenza, cambiano. Ai kantiani

²²⁷ L. CAPONE, M. BERTOLASO, *op. cit.*, p. 58.

²²⁸ «Così un sensore digitale consente di convertire la luce in un *segnale* che corrisponde alla misura del flusso luminoso fisico in un determinato istante, misura che sarà essa stessa trascritta in una sequenza di numeri. Questi saranno raccolti in un *repertorio* fisso: tale sfumatura di blu con tale numero, tal altra sfumatura con tal altro numero» (A. GARAPON, J. LASSÈGUE, *op. cit.*, p. 43, corsivi degli AA.).

²²⁹ A. GARAPON, J. LASSÈGUE, *op. cit.*, p. 44.

²³⁰ *Loc. ult. cit.*, corsivi degli AA. Viene, infatti, precisato da G. SARTOR, *op. cit.*, p. 35 (al quale si rimanda per un approfondimento inerente alle caratteristiche della rappresentazione della conoscenza e all’apprendimento automatico, in particolare pp. 35-60) che «non esistono a tutt’oggi sistemi informatici in grado di comprendere il significato del linguaggio umano, di avere accesso, in senso pieno, alla “semantica”. Pertanto, le operazioni che un sistema può fare con documenti testuali dipendono solo dalle parole (considerate come mere sequenze di caratteri alfabetici e numerici) che compaiono in quei documenti e dalle strutture sintattiche impiegate per collegarle. Il sistema ragiona solo sulla base delle forme (non dei contenuti), e in questo senso il suo ragionamento è formale».

²³¹ Mutuiamo l’espressione da L. CAPONE, M. BERTOLASO, *op. cit.*, p. 55 che descrivono il passaggio dalla conoscenza di quelli che chiamano “oggetti naturali” alla conoscenza degli “oggetti digitali”: gli Autori spiegano, riprendendo il pensiero di Kant, che mentre la conoscenza degli oggetti naturali è sempre stata retta da un «apparato trascendentale [che] consiste nelle due forme a priori della sensibilità, ovvero spazio e tempo, e nelle dodici categorie dell’intelletto, divise in quattro gruppi (quantità, qualità, relazione, modalità)», la conoscenza dell’oggetto digitale cambia, perché cambiano gli schemi rappresentativi coinvolti. «Il problema di questo approccio gnoseologico è che sebbene risulti funzionale in ambiti di sapere altamente formalizzabili come la fisica, la chimica e le altre scienze dure,

schemi rappresentativi di spazio e tempo si sostituisce il criterio di corrispondenza della programmazione, che non permetterà di ricostruire il senso del dato allo stesso modo delle forme a priori: sarà possibile generarne uno di diverso tipo, che tuttavia non si adatterà alle tipiche caratteristiche umane e fornirà un senso tutto interno al programma²³².

Ciò che preme evidenziare e che assume rilevanza per il prosieguo del paragrafo consiste nel fatto che il cambiamento dei criteri di conoscenza comporta, come viene posto in luce, la presenza di una nuova ‘normatività’ a cui si connette il problema della libertà (e si giunge, quindi, al secondo profilo problematico anticipato).

L’aspetto della normatività del digitale²³³ viene sovente indagato dalla dottrina filosofico-giuridica in relazione alla normatività del diritto²³⁴: tuttavia, seguendo gli studi di Capone e Bertolaso, si cerca qui di enfatizzare un profilo diverso, cioè il fatto che la struttura del digitale comporta la presenza di ‘constraints’, cioè di (diverse)

ci consegna un mondo di oggetti slegati fra loro, o connessi da meri rapporti causali. In particolar modo, quando questo approccio esce dall’ambito scientifico e si rivolge a fenomeni sociali, culturali o in generale non facilmente formalizzabili e fortemente legati al contesto, finisce con il risultare inadeguato» (L. CAPONE, M. BERTOLASO, *op. cit.*, p. 55).

²³² Rielaboriamo così quanto spiegato da A. GARAPON, J. LASSÈGUE, *op. cit.*, p. 45. Per rendere più chiaro il punto riportiamo l’esempio di Capone e Bertolaso. «La possibilità dello stesso ramo di flettersi, caricandosi senza rompersi, è un tratto sopravveniente, che un individuo (in questo caso anche primitivo) può cogliere per fabbricare un arco. Questo semplice esempio offre uno sguardo sul modo in cui gli esseri umani contestualizzano gli oggetti che li circondano, conferendo loro significato in maniera olistica, in relazione al mondo che abitano e alla forma di vita che costituiscono. L’intelletto dunque non è assistito solo dalla sua intelaiatura schematica che ordina un mondo di oggetti dotati di qualità e relazioni superficiali, ma anche da una sensibilità storicamente connotata, noi diremmo da una cultura. Il soggetto nell’esperire il mondo che lo circonda assume questa cultura nel processo di conoscenza dei suoi oggetti» (L. CAPONE, M. BERTOLASO, *op. cit.*, p. 56).

²³³ Si noti che questo problema sembrerebbe proprio di ogni tecnologia (anche di primo o secondo ordine); nel caso del digitale è tuttavia meno evidente.

²³⁴ Ad esempio, in A. GARAPON, J. LASSÈGUE, *op. cit.*, p. 42, i quali parlano di “conflitto di normatività” tra quella digitale e quella proveniente da norme sociali o politiche; sostiene somiglianze tra queste M. HILDEBRANDT, *Legal and Technological Normativity: more (and less) than twin sisters*, in *Techné: Research in Philosophy and Technology*, 12(3), 2008, pp. 169-183, che parla di normatività giuridica e normatività tecnologica. La prima può assumere tre forme: si parla di norme giuridiche che non regolano comportamenti dei consociati; norme non giuridiche che regolano le pratiche dei consociati; norme giuridiche che regolano le pratiche dei consociati. La normatività tecnologica viene invece definita come «the way a particular technological device or infrastructure actually constrains human actions, inviting or enforcing, inhibiting or prohibiting types of behaviour. [...] As to the use of the term ‘constraint’, this should not be understood as a negative term: constraints are the condition of possibility of (inter)action, they do not only inhibit or rule out certain behavior, they also create or induce certain types of behavior» (M. HILDEBRANDT, *op. cit.*, pp. 173-174); in termini simili, ponendone in luce i rischi, G. ZACCARIA, *Mutazioni del diritto: innovazione tecnologica e applicazioni predittive*, cit., pp. 41-43.

condizioni di possibilità di conoscenza²³⁵. Il digitale, quindi, cambia le modalità della conoscenza (tramite quello che Russo definisce «the normative implication of poiêsis»²³⁶) in maniera non opzionale, ma, appunto, normativa, poiché tale cambiamento è strutturato nel digitale stesso²³⁷.

«Vediamo un esempio: la flessibilità e la lunghezza di un ramo sono tratti salienti di questo oggetto; uno scimpanzé è in grado di assumere questi tratti in una classe di operazioni, come ad esempio estrarre formiche da un formicaio. La possibilità dello stesso ramo di flettersi, caricandosi senza rompersi, è un tratto sopravveniente, che un individuo (in questo caso anche primitivo) può cogliere per fabbricare un arco. Questo semplice esempio offre uno sguardo sul modo in cui gli esseri umani contestualizzano gli oggetti che li circondano, conferendo loro significato in maniera olistica, in relazione al mondo che abitano e alla forma di vita che costituiscono. L'intelletto dunque non è assistito solo dalla sua intelaiatura schematica che ordina un mondo di oggetti dotati di qualità e relazioni superficiali, ma anche da una sensibilità storicamente connotata, noi diremmo da una cultura. Il soggetto nell'esperire il mondo che lo circonda assume questa cultura nel processo di conoscenza dei suoi oggetti»²³⁸.

Viene, insomma, ricordato che la possibilità di contestualizzare l'oggetto di conoscenza in un certo spazio ed in un certo tempo permette di acquisire informazioni altre e diverse rispetto all'oggetto rinvenuto digitalmente. Anche per questo motivo, accanto ad Autori che hanno espresso perplessità in relazione al suo utilizzo²³⁹, altri

²³⁵ Rielaboriamo così la definizione proposta da Hildebrandt: «the condition of possibility of (inter)action, they do not only inhibit or rule out certain behavior, they also create or induce certain types of behavior» (M. HILDEBRANDT, *op. cit.*, p. 174).

²³⁶ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 194.

²³⁷ Qui corre il discrimine tra «oggetti naturali» e «oggetti digitali»: come spiegano gli Autori, «Quando si parla di oggetti naturali non bisogna pensare a oggetti dati in natura, come un cane o un albero. Con il concetto di oggetto naturale si indica piuttosto una categoria conoscitiva. [...] Nell'oggetto, concepito come composto, si rintraccia una parte invariabile (una forma, un concetto, un'idea), che corrisponde a ciò che dall'individuo viene cognitivamente ritenuto dell'oggetto. Gli oggetti fra loro sono tenuti assieme da nessi formali (causali, ad esempio) che il soggetto è in grado di apprendere. Questo modo di concepire l'esperire e il conoscere ha radici profonde nella storia della filosofia, radici i cui frutti hanno portato alla scienza moderna e al metodo sperimentale» (L. CAPONE, M. BERTOLASO, *op. cit.*, p. 53).

²³⁸ L. CAPONE, M. BERTOLASO, *op. cit.*, p. 56.

²³⁹ In ambito giuridico esprimono, ad esempio, perplessità di varia natura A. GARAPON, J. LASSÈGUE, *op. cit.*, *passim*; G. ZACCARIA, *Mutazioni del diritto: innovazione tecnologica e applicazioni predittive*, cit., p. 43 («[I]a riproduzione informatica dell'*identico* sradica completamente la flessibilità del diritto e fa dell'uomo un semplice esecutore di un *logos* artificiale. Non abbiamo più a che fare con regole, ma con inferenze rivelate da correlazioni matematiche e da leggi di carattere statistico. Si rischia di perdere

hanno posto in luce un problema connesso alla libertà²⁴⁰ del soggetto che ne fa uso. Anche, parrebbe, a causa dei profili problemi evidenziati, si è prestata attenzione allo sviluppo di linee guida etiche²⁴¹, che ineriscono ai sistemi di IA, per coloro i quali interagiscano con essi.

Lo scopo in questa sede non è quello di condurre un'analisi dei diversi principi formulati a livello europeo: il profilo che qui interessa è differente. Si tratta di cercare di comprendere come questi principi possano trovare concreta applicazione ed, in particolare, per restare fedeli all'intento del capitolo, che ruolo possa rivestire l'etica delle virtù in questo contesto.

In effetti, recente letteratura testimonia l'interesse alla VE in molteplici ambiti all'interno dei quali la tecno-scienza si trova ad operare. Si tratta, a questo proposito, di 'processi di design etico', distinti in due categorie: la prima muove dall'intento di

completamente l'aspetto sociale ed ermeneutico della normatività, il ruolo sociale ed umano della giurisdizione. Il diritto non è riducibile ad una massa di prescrizioni positive, è anche ragionamento, interpretazione e giustificazione» – corsivi dell'A.); S. AMATO, *Emozioni sintetiche e sortilegi al silicio*, in *Ars Interpretandi*, 1, 2021, p. 140 («[s]e la “profondità”, come capacità di percepire il “senso” (e quindi di *com-prendere*), opposta alla superficialità, come capacità di individuare i “segni” (e quindi di *ri-prendere*), è uno dei presupposti dell'elaborazione intellettuale, cosa impedisce di ipotizzare che incominci a vacillare anche la barriera tra semantica e sintassi, se non addirittura, tra pensiero e calcolo?» – corsivi dell'A.); si v. anche A.C. AMATO MANGIAMELLI, *Algoritmi e big data. Dalla carta sulla robotica*, in *Rivista di filosofia del diritto*, VIII(1), 2019, pp. 108-110; SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 1, 2019, pp. 76-77.

²⁴⁰ È il caso di A. ANDRONICO, *Giustizia digitale e forme di vita. Alcune riflessioni sul nostro nuovo mondo*, cit., pp. 22-23; C. CANULLO, *Chi decide? Intelligenza artificiale e trasformazioni del soggetto nella riflessione filosofica*, in E. CALZOLAIO (a cura di), *La decisione nel prisma dell'intelligenza artificiale*, Milano, 2020, p. 32 ss.; il problema della libertà del soggetto è inoltre implicito nei rischi espressi da L. D'AVACK, *La rivoluzione tecnologica e la nuova era digitale: problemi etici*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, 2020, pp. 8-9; L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, cit. p. 87.

²⁴¹ Independent High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, *Ethics Guidelines for Trustworthy AI*, 8 aprile 2019; si rimanda inoltre alle fonti europee cit. *supra* nt. 218. Sul punto anche G. SARTOR, *op. cit.*, p. 86 (corsivo dell'A.) che, riassumendo le linee guida predisposte dal gruppo di esperti, ricorda che la «cornice etica e giuridica dell'IA dovrebbe riflettere i seguenti principi: il rispetto per l'autonomia umana. Gli umani che interagiscono con l'IA dovrebbero mantenere piena ed effettiva autodeterminazione. [...] Prevenzione del danno. Dovrebbe essere garantita la protezione della dignità umana, così come l'integrità fisica e mentale. [...] Equità (*fairness*), nella dimensione sostanziale e in quella procedurale. [...] Spiegabilità. I processi algoritmici debbono essere trasparenti, le capacità e gli scopi dei sistemi di IA debbono essere comunicati apertamente e le decisioni debbono essere spiegabili a quanti siano toccati direttamente o indirettamente da esse». Si v. anche L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, cit. pp. 91-105, il quale, evidenziando che i principi che ineriscono la materia siano stati troppi (almeno 47 fino all'anno 2017 incluso), propone di considerare essenziali soltanto quelli di: beneficenza, non maleficenza, autonomia, giustizia ed esplicabilità. I primi quattro sono mutuati dalla bioetica; l'ultimo pertiene specificamente ai sistemi di intelligenza artificiale. Questi cinque principi sono stati le strutture portanti di alcuni lavori di ricerca e regolamentazione dal 2018 circa in poi.

implementazione delle principali caratteristiche dell'etica virtueticista nel processo stesso; la seconda, invece, si concentra nello sviluppo di virtù da parte degli ingegneri che si occupano di progettazione (design)²⁴². Tra le due, la seconda categoria ci sembra più convincente, giacché la prima sembrerebbe implicitamente ricondurre il comportamento etico ad un deontologismo (su questo si v. *infra*). Per questo motivo, l'attenzione si concentrerà sulla seconda.

Nell'ambito dell'etica digitale²⁴³, più precisamente nel contesto di quella che viene chiamata “data ethics”²⁴⁴ viene proposta – in particolare, dallo studioso Emanuele Ratti, ai cui lavori si rimanda per una spiegazione integrale delle ricerche – una “micro-etica”²⁴⁵ basata sull'etica delle virtù. Essa viene descritta come «a form of ethical training and exercise in which the goal for a data scientist is to learn how to identify the ethical relevance of his/her day-to-day activities»²⁴⁶.

²⁴² L. BARFORD, *Contemporary Virtue Ethics and the Engineers of Autonomous Systems*, in *2019 IEEE International Symposium on Technology and Society (ISTAS)*, 2019, p. 5.

²⁴³ Si ricorda ancora una volta la definizione: «quel settore dell'etica che studia e valuta i problemi morali relativi a dati e informazioni (inclusi generazione, registrazione, cura, trattamento, diffusione, utilizzo), algoritmi (tra cui IA, agenti artificiali, ML e robot) e le relative pratiche e infrastrutture (inclusi innovazione responsabile, programmazione, hackeraggio, codici professionali e standard), al fine di formulare e supportare soluzioni moralmente buone, per esempio buone condotte o buoni valori» (L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, cit., p. 128). L'etica digitale si distingue ma interseca la governance digitale («pratica di stabilire e attuare politiche, procedure e standard per il corretto sviluppo, utilizzo e gestione dell'infosfera», *ibidem*, p. 127) e la regolazione digitale (che si riferisce alla «legislazione pertinente, un sistema di leggi elaborato e applicato attraverso istituzioni sociali o governative per regolare il comportamento degli agenti rilevanti nell'infosfera», *ibidem*, p. 128).

²⁴⁴ Sintetizziamo il contenuto della proposta di L. BEZUIDENHOUT, E. RATTI, *What does it mean to embed ethics in data science? An integrative approach based on microethics and virtues*, in *AI & SOCIETY*, 36, 2021, pp. 939-953. Accogliendo la possibilità anche di etiche ulteriori rispetto a quella delle virtù e con un approccio orientato a «the whole process of design, implementation, and use of AI system» si v. F. RUSSO, E. SCHLIESSER, J.H. WAGEMANS, *Connecting ethics and epistemology of AI*, in *AI & SOCIETY*, 2023, *passim* (cit. p. 16).

²⁴⁵ Diversamente dalla macro-etica (che si basa fondamentalmente su principi: cfr. L. BEZUIDENHOUT, E. RATTI, *op. cit.*, p. 941 e L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, cit., pp. 130-134), la micro-etica cerca di fornire indicazioni alla condotta morale del singolo soggetto. In altre parole, «[t]he scope covered by macroethics, together with its alignment with the social studies of digital environments/cultures, can make it difficult to locate the individual within ethics discussions» (L. BEZUIDENHOUT, E. RATTI, *op. cit.*, p. 941), poiché le questioni sottese alla macro-etica riguardano “high-level case studies”, cioè situazioni che, sintetizzando la spiegazione degli Autori, sembrano inerire al comportamento stakeholders in senso collettivo, senza un'attenzione specifica al soggetto agente in una situazione concreta.

²⁴⁶ E. RATTI, M. GRAVES, *Cultivating Moral Attention: a Virtue-Oriented Approach to Responsible Data Science in Healthcare*, in *Philosophy & Technology*, 34, 2022, p. 1821. Gli Autori specificano nello stesso luogo che «[r]ather than “applying ethics” (which can be done also mindlessly), data scientists should cultivate ethics as a form of reflection on the subtleties of their technical choices: our goal is to provide a framework to do this».

Punto di partenza per lo sviluppo di tale proposta è l'insoddisfazione nei confronti degli approcci 'macro-etici', che, pur fornendo un solido apparato generale di base per il comportamento morale, si dimostrano insufficienti se rapportati alla situazione specifica. «In other words, macroethics provides few hints on how to apply ethical principles in concrete situations»²⁴⁷. Da questa problematica, anche descritta come 'the gap between principle and practice'²⁴⁸, sorge l'interesse per una micro-etica, già oggetto di indagine nel contesto medico. In quella sede sono indagate le modalità di comportamento in relazione alle 'micro-decisions', le quali pertengono ai modi di comunicazione di informazioni inerenti allo stato di salute del paziente²⁴⁹. Essenziale per tali pratiche è quella che viene definita "moral imagination" «that is, the ability to recognize the range of options available in how communication occurs and how decisions are made and the ability to appreciate the ethical valence in determining which choice is selected»²⁵⁰. Poiché una 'view from nowhere' (cioè una neutralità valoriale) da parte del medico è irrealistica²⁵¹, l'immaginazione morale viene sviluppata al fine di 'gestire' ("manage") gli atteggiamenti e le parole utilizzate dal medico²⁵². Essi, infatti, poiché rivolti ad un paziente che si trova in una posizione di asimmetria informativa e professionale, potrebbero influenzare anche in maniera determinante le scelte di questo.

Sulla scia di queste ricerche, anche nel contesto dell'etica dei dati viene posta attenzione ad un comportamento etico volto allo sviluppo di una 'sensibilità'

²⁴⁷ L. BEZUIDENHOUT, E. RATTI, *op. cit.*, p. 942.

²⁴⁸ *Loc. ult. cit.* Viene inoltre spiegato che inizialmente la reazione a questo problema, indicata come "practical turn", non ha fatto altro che prevedere delle linee guida più dettagliate e codici etici più precisi, che da ultimo riconduceva ancora ad un approccio basato sui principî dai quali le ricerche sul tema tentavano di emanciparsi (cfr. T. HAGENDORFF, *A Virtue-Based Framework to Support Putting AI Ethics into Practice*, in *Philosophy & Technology*, 35(55), 2022, p. 3).

²⁴⁹ L. BEZUIDENHOUT, E. RATTI, *op. cit.*, p. 945. Non a caso, riteniamo, questi profili interessano anche la retorica: *ex multis*, R. PILGRAM, *Ethos And Authority Argumentation: Four Kinds Of Authority In Medical Consultation*, in *ISSA Proceedings 2014*, 2014, *passim*; S. BIGI, *The persuasive role of ethos in doctor-patient interactions*, in *Communication & Medicine*, 8(1), 2011, pp. 67-75.

²⁵⁰ R.D. TRUOG, S.D. BROWN, D. BROWNING, E.M. HUNDERT, E.A. RIDER, S.K. BELL, E.C. MEYER, *Microethics: The Ethics of Everyday Clinical Practice*, in *Hastings Center Report*, 45(1), 2015, p. 12.

²⁵¹ «The traditional mainstream view in medical ethics is that counseling by clinicians should be value neutral. That is, clinicians should never let their personal values enter into the counseling process. We appreciate the importance of giving patients the full range of options and allowing patients to choose freely among them. But these biases do exist» (R.D. TRUOG *ET AL.*, *op. cit.*, p. 14).

²⁵² Con un esempio, «deciding to use the word 'condition' rather than 'disease' may make the difference with respect to how a patient will conceptualize her disease – 'condition' may lead to a less dramatic internalization» (L. BEZUIDENHOUT, E. RATTI, *op. cit.* p. 945).

morale²⁵³, ed, in particolare, al ruolo delle virtù. Esse rivestono interesse poiché sono durature e possono, dunque, accompagnare lo scienziato in ogni attività, indipendentemente dalla varietà di dati con cui questi opera; sono, infatti, definite «stable traits and long-lasting ways at being good with respect to how we act and live with other people»²⁵⁴.

Più precisamente, come viene spiegato dagli Studiosi che si sono occupati della questione,

«[o]ur approach has its roots in the virtue ethics tradition, in the sense that we do not ask “what do data scientists should do specifically in this and that particular situation?”, but rather “how do data scientists become morally ‘good’ data scientists?”. This question is “virtue-oriented,” because the way it is approached is based on a particular answer to the more fundamental question “what does it mean to be ethical?” which is “it means cultivating some traits or abilities (or virtues) to act morally in a given situation.”»²⁵⁵

Non risulta ancora chiaro, tuttavia, cosa si possa intendere per “act morally” in questo contesto. Gli Autori a questo punto combinano i tratti principali della VE (in particolare, l’attenzione per le virtù e l’importanza dell’esempio²⁵⁶) con il “capability approach” proposto da Nussbaum, che viene considerato uno strumento euristico per identificare i ‘focal loci’ di rilevanza etica²⁵⁷. Viene, quindi, spiegato che per individuare cosa sia moralmente rilevante nel singolo caso di specie, occorre valutare

²⁵³ Viene specificato che lo scopo delle ricerche non consiste in «to formulate any specific ethical content but only a method to develop a moral sensitivity, [...] [to] be applied to any environment where data science is used» (L. BEZUIDENHOUT, E. RATTI, *op. cit.*, p. 949).

²⁵⁴ L. BEZUIDENHOUT, E. RATTI, *op. cit.*, p. 944. Come spiegano ulteriormente gli Autori, «[s]ometimes clinicians are conscious of how they frame certain choices, but most often these biases are expressed unconsciously, such as in presenting the preferred option first or discussing the preferred option in terms of the chances of success rather than the risks of failure. Tone of voice, body language, and eye contact may unwittingly signal clinicians’ biases and influence the patient’s decision-making» (*ibidem*, p. 14).

²⁵⁵ E. RATTI, M. GRAVES, *op. cit.*, p. 1825.

²⁵⁶ *Ibidem*, p. 1824.

²⁵⁷ *Ibidem*, p. 1828. «Nussbaum compiles a list of central capabilities stemming from an idea of what it means for a human to function well. These include life; bodily health; bodily integrity; senses, imagination, and thought; emotions; practical reason; affiliation; being able to live with concern for nature and other species; play; and control over one’s environment» (E. RATTI, M. GRAVES, *op. cit.*, p. 1829).

la presenza o meno di tali capacità nel caso concreto²⁵⁸: di rilevanza morale saranno, pertanto, quelle decisioni che implicano un cambiamento in relazione alle capacità individuate da Nussbaum. Per questa ragione, facendo eco alla moral imagination proposta in ambito medico, nella data ethics si propone lo sviluppo della “moral attention”, «the ability to understand how the factors of a situation have ethical relevance and to imagine the ethically relevant consequences of intervening on some of those factors»²⁵⁹.

È opportuno notare che gli studi di Ratti non sono isolati nello scenario europeo: viene infatti altresì proposta l’implementazione di alcune peculiarità della VE in quella che viene chiamata “responsible innovation” (RI)²⁶⁰ o “responsible research innovation” (RRI)²⁶¹. La RRI viene descritta come «principale modello di *governance* tecnologica»²⁶²; per quanto concerne la RI, essa si concentra invece su un singolo aspetto, quello appunto dell’innovazione, e «suggests a focus on the social interactions between [those] agents, stakeholders and research institutions»²⁶³. In entrambi gli studi, al di là delle differenze specifiche, gli Autori sembrerebbero mossi da una convinzione di fondo: «la questione non è [dunque] introdurre ulteriori elementi esterni in grado di condizionare la condotta (regole o diritti), ma cambiare lo stesso agente morale adottando comportamenti ispirati alla virtù della responsabilità»²⁶⁴, auspicando così un vero e proprio cambio di mentalità degli attori coinvolti.

²⁵⁸ «In other words, *data scientists’ decisions have ethical relevance anytime those decisions impact the substantial freedoms implied by Nussbaum’s basic capabilities and the way data subjects can possibly exercise them*. Therefore, the capability approach is used as a heuristic to restrict the scope of what is crucial within what is ethically relevant» (E. RATTI, M. GRAVES, *op. cit.*, p. 1830, corsivi degli AA.).

²⁵⁹ E. RATTI, M. GRAVES, *op. cit.*, p. 1821; più chiaramente, proseguendo nella lettura, «the ability to recognize the ethical relevance of a situation by imagining the way one’s own actions will shape other people’s actions and thoughts», *ibidem*, p. 1827. Sembra qui evidente una somiglianza con la percezione morale, suaccennata in relazione al contesto giuridico (su cui si v. il già citato C. MICHELON, *op. cit.*, p. 38).

²⁶⁰ M. STEEN, M. SAND, I.R. VAN DE POEL, *Virtue Ethics for Responsible Innovation*, in *Business and Professional Ethics Journal*, 40(2), in particolare p. 249 ss.

²⁶¹ D. RUGGIU, *Soggetto vulnerabile, innovazione tecnologica ed etica della cura*, in *Ars Interpretandi*, 2, 2019, in particolare p. 145 ss.

²⁶² D. RUGGIU, *op. cit.*, p. 137, corsivo dell’A. «Questo modello si prefigge di allargare la partecipazione ancorando la *governance* a una serie di principi etici condivisi individuabili, secondo alcuni, o sulla base dei valori fondanti di una certa comunità politica, o, secondo altri, a partire dagli input provenienti dal basso dalla società stessa. Le caratteristiche fondamentali di questo modello sono quattro: inclusione; anticipazione dei rischi; riferimento non solo ai rischi ma anche alla perdita di opportunità che una certa scelta può portare; accettabilità etica mediante il fermo ancoraggio della ricerca e dell’innovazione a principi etici condivisi». *Loc. ult. cit.*, corsivo dell’A.

²⁶³ M. STEEN, M. SAND, I.R. VAN DE POEL, *op. cit.*, p. 246.

²⁶⁴ D. RUGGIU, *op. cit.*, p. 147.

Infine, si segnala che la VE potrebbe apportare un concreto contributo alle ricerche sostenibili, in particolare per il ruolo svolto dalla φρόνησις. Più precisamente, il modello virtueticista sarebbe, ad esempio, adatto a fornire delle linee guida per il ricercatore in relazione alle difficoltà della «knowledge co-production in sustainability science»²⁶⁵: le virtù vengono considerate come capacità in grado di contribuire a gestire i molteplici elementi coinvolti nella ricerca. Essi sono²⁶⁶: normative complexities (le quali indicano i limiti etici, politici ed epistemologici non dispensabili in cui il ricercatore si imbatte nel corso della propria ricerca), intersecting positionalities (elemento che rappresenta la peculiarità del ricercatore di dover entrare in contatto con lavori di ricerca di stakeholders con precise posizioni di potere²⁶⁷) e multiple roles (riconducibile alla varietà di attività che il ricercatore si trova a svolgere, anche in collaborazione con comunità straniere). In tale contesto, come spiegano gli Autori che si sono occupati della ricerca,

«[v]irtue ethics through practical wisdom offers an integrated and learning-oriented approach to deal with the normative complexities of knowledge co-production in sustainability science [...]. It allows for highlighting and organizing some of the most important capacities that support researchers to wisely navigate such complexities, from justice, care, humility and courage (the will) to agility, intelligence, discernment and strategy (the skill)»²⁶⁸.

In conclusione, è possibile notare che queste proposte sembrano tutte accomunate dalla sottesa idea di spostare l'attenzione dall'oggetto tecnico alle persone che si occupano del design di esso, avallando così alcune riflessioni che già da diversi anni provengono da Oltralpe. In particolare, dalla proposta di Shannon Vallor, la quale,

²⁶⁵ «Knowledge co-production in sustainability science addresses messy and highly interconnected sustainability problems, from food security and climate change to air and water pollution, loss of biodiversity and unequal distribution of wealth and opportunities», G. CANIGLIA, R. FREETH, C. LUEDERITZ, J. LEVENTON, S.P. WEST, B. JOHN, D. PEUKERT, D.J. LANG, H. VON WEHRDEN, B. MARTÍN-LÓPEZ, I. FAZEY, F. RUSSO, T. VON WIRTH, M. SCHLÜTER, C. VOGEL, *Practical wisdom and virtue ethics for knowledge co-production in sustainability science*, in *Nature Sustainability*, 2023, p. 2.

²⁶⁶ G. CANIGLIA ET AL., *op. cit.*, pp. 2-4.

²⁶⁷ Più precisamente, «[r]esearchers' agency is also often constrained by implicit or explicit academic norms, when they are pushed towards fulfilling specific disciplinary requirements, producing certain kinds of outcomes, taking ownership on knowledge or adhering to career promotional expectations» (G. CANIGLIA ET AL., *op. cit.*, p. 3).

²⁶⁸ G. CANIGLIA ET AL., *op. cit.*, p. 7.

a partire dal 2010²⁶⁹, si fa promotrice dell'idea per cui «a character-based approach is the best way to orientate ourselves (and navigate within) the strikingly new environment that the online world confronts many of us with»²⁷⁰. L'Autrice ritiene che, oggi più che mai, per la potenziale capacità distruttiva delle nuove tecnologie, sia essenziale sviluppare virtù che ne permettano la gestione e promuovere esempi che possano essere emulati. Si tratterebbe così di adottare una “prospettiva morale olistica”²⁷¹ che valuti conseguenze nel lungo termine e possa permettere un'integrazione consapevole, dosata e duratura tra umano e artificiale. Alla luce di questo proposito, si ritiene così che «virtue ethics offers a sufficiently broad conceptual footing for a new global ethic that can resonate across many different cultural traditions»²⁷². A tal riguardo, ci permettiamo di aggiungere che la capacità dell'etica delle virtù di essere compatibile in contesti culturali diversi parrebbe essere giustificata proprio dalla peculiarità delle virtù, che, come ricorda Nussbaum, in quanto fondate su grounding experiences, si riferiscono a sfere di esperienza universali: e, dunque, in quanto tali, comprese potenzialmente da chiunque.

7. Conclusioni

Considerate le somiglianze poste in luce tra costruzionismo e costruttivismo (cap. I), e la domanda lasciata sospesa da Heidegger circa l'etica di riferimento

²⁶⁹ Il lavoro più risalente di Shannon Vallor (attualmente Professoressa presso l'Università di Edimburgo) sul tema che troviamo è S. VALLOR, *Social networking technology and the virtues*, in *Ethics and Information Technology*, 12, 2010, pp. 157-170, all'interno del quale la proposta maggiormente rilevante ci sembra quella per cui «a virtue-based perspective is needed to correct for a strong utilitarian bias in the research methodologies of existing empirical studies on the social and ethical impact of IT» (*ibidem*, p. 157). Le ricerche di Vallor sono proseguite su questo filone di studi e hanno portato alla pubblicazione del volume dal titolo *Technology and the Virtues: A philosophical guide to a future worth wanting*, del 2016, di cui leggiamo la recensione di E. BARRERA, *Review of the book Technology and the Virtues: A philosophical guide to a future worth wanting*, in *Global Media Journal - Canadian Edition*, 2019, 11(2), pp. 128-132. Il lavoro di Vallor potrebbe essere considerata una sorta di 'manifesto', mosso dall'intento di fondare una governance del digitale ancorata a quelle che chiama "technomoral virtues". «Vallor contends that without the technomoral virtues, we will lack the ability to determine which goals are worth pursuing with surveillance technology for our flourishing» (*ibidem*, p. 131). Un ulteriore e distinto elaborato sarebbe necessario per un'analitica esamina del lavoro della Professoressa. Ci limitiamo qui a segnalare che la proposta di Vallor ha suscitato diverse critiche, alla quale l'Autrice ha risposto in S. VALLOR, *Technology and the Virtues: a Response to My Critics*, in *Philosophy & Technology*, 31(2), 2018, pp. 305-316.

²⁷⁰ M. DENNIS, T. HARRISON, *Unique ethical challenges for the 21st century: Online technology and virtue education*, in *Journal of Moral Education*, 50(3), 2021, p. 254.

²⁷¹ S. VALLOR, *Technology and the Virtues: a Response to My Critics*, cit., pp. 311-312.

²⁷² *Ibidem*, p. 314.

riconducibile all'ἦθος (cap. II), questo capitolo conclusivo ha approfondito la proposta virtuetista, mosso da un duplice tentativo. Da una parte, si è posto il problema di comprendere quali potessero essere le conseguenze a fronte delle somiglianze rinvenibili nella tecno-scienza e nel diritto; d'altra parte, si è tentato di rinvenire un possibile modello di etica a cui l'ἦθος potrebbe rimandare.

Alla luce di questo proposito, sono state ricercate le principali caratteristiche dell'etica aristotelica (par. 2), al fine di comprendere il contesto dal quale l'etica delle virtù ha avuto origine. Si è dunque condotto un approfondimento in relazione a tale teoria etica (par. 3), esprimendo perplessità in relazione alle critiche tradizionalmente mosse a questa (par. 4). Si è così cercato di porre in luce la componente universalistica che sempre è implicata nell'azione dell'agente morale (par. 4.1), il rifiuto di un contestualismo delle virtù, sulla scorta principalmente delle riflessioni di Martha C. Nussbaum (par. 4.2) e le perplessità in relazione all'accusa di egocentrismo, mossa nei confronti della virtue ethics (par. 4.3). La ricerca ha poi indagato possibili applicazioni della VE in relazione al contesto giuridico (par. 5) e tecno-scientifico (par. 6): dall'analisi di questi esempi è emersa la rilevanza delle virtù tanto del giurista quanto dello scienziato. Esse virtù, in quanto basate su "grounding experiences" sembrerebbero in grado di porsi, almeno in potenza, come universali, poiché comprese da tutti gli esseri umani in quanto tali. Non solo: esse sembrano in grado di fungere da ausilio ulteriore accanto alle tradizionali proposte metodologiche basate sulla predisposizione di modelli.

A questo riguardo una precisazione sembra necessaria. Nel contesto giuridico (nell'esempio della virtue jurisprudence anche specificamente retorico, in quanto attinente al genere deliberativo) pare opportuno evidenziare che, preso atto delle particolarità del contesto giuridico odierno che sono state ricordate, non è più sufficiente (e, forse, non lo è mai stato) proporre una figura del giudicante basata solo sulla *peritia*, ma ad essa occorre – riteniamo, nell'età contemporanea in maggior misura rispetto ad epoche precedenti – aggiungersi l'elemento della *bonitas*²⁷³, che, sulla base della proposta qui delineata, pertiene alla formazione del carattere virtuoso del soggetto. Le virtù giudiziali poste in luce da Solum sembrerebbero così in grado di

²⁷³ F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., p. 92.

sfidare quegli “schemi mentali”²⁷⁴, descritti come «[l]’insieme organizzato delle convinzioni più o meno documentate, che ognuno di noi possiede su un certo tipo di persona, ma anche su un certo argomento, su una certa entità»²⁷⁵, permettendone, perlomeno, la presa di consapevolezza e la messa in discussione, attivando così un atteggiamento critico nei confronti di essi.

Del tutto lecito sarebbe domandarsi circa una proposta alternativa, che anziché incentivare il ruolo del soggetto e lo sviluppo delle sue virtù, propugni invece una direzione contraria, volta cioè a diminuire la presenza di questo all’interno del processo decisionale²⁷⁶. Dal nostro punto di vista, tuttavia, la domanda si scontrerebbe con la tesi – che parrebbe, nello scenario giusfilosofico odierno, piuttosto condivisa e condivisibile²⁷⁷ – per cui «[l]a tecnica non deve compromettere l’aspetto di umanità della giustizia. [...] Le idee e le emozioni umane, connotate come sono da innumerevoli sfumature, hanno paradossalmente il loro punto di forza proprio nell’imperfezione»²⁷⁸. Sulla scorta della lezione di Nussbaum circa le grounding

²⁷⁴ A. FORZA, G. MENEGON, R. RUMIATI, *Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione*, Bologna, 2017, pp. 100-101.

²⁷⁵ *Ibidem*, p. 100.

²⁷⁶ Ci riferiamo così al primo dei due scenari ipotizzati circa l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale all’interno del processo penale italiano, in cui viene spiegato che lo strumento tecnologico potrebbe essere impiegato per creare «strumenti di catalogazione e di valutazione della prova penale». Si noti che tale ipotesi, anche sotto un profilo processual-penalistico, non parrebbe così desiderabile, non soltanto a causa del rischio di «innescare un processo di irrigidimento delle categorie probatorie, delle loro interazioni e dei corrispondenti nessi inferenziali», limitando così lo spazio al libero convincimento del giudice, ma altresì poiché contrario alla tendenza dell’ordinamento italiano, «complessivamente orientato a privilegiare le istanze di concretezza e di razionalità dell’accertamento fattuale, rifiutando l’instaurazione di presunzioni assolute e di rigide gerarchie tra le fonti probatorie a disposizione del giudice» (L. PRESSACCO, *Intelligenza artificiale e ragionamento probatorio nel processo penale*, in G. DI PAOLO, L. PRESSACCO (a cura di), *Intelligenza artificiale e processo penale*, Napoli, 2022, pp. 126-127).

²⁷⁷ Si v. su tutti A. GARAPON, J. LASSÈGUE, *op. cit.*, pp. 274-276, i quali definiscono la giustizia come una “questione umana”; similmente anche S. AMATO, *op. cit.*, in particolare p. 142, allorché scrive: «elaboriamo algoritmi sempre più sofisticati per sopperire ai limiti della natura umana fino all’ipotesi estrema di un algoritmo “definitivo”: “se esiste, è in grado di dedurre dai dati tutto il sapere di questo mondo: passato, presente e futuro”. Nello stesso tempo vorremmo caricarli di umanità. Come aveva sottolineato Turing, l’algoritmo infallibile è quanto di più lontano da un essere umano possa esistere. La perfezione esclude l’umanizzazione e l’umanizzazione esclude la perfezione». In linea con tale opinione si pone inoltre l’elaborazione del pensiero di Heinrich von Kleist proposta da F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., all’interno del sesto capitolo (in particolare p. 117). Si precisa, tuttavia, che nel pensiero dell’Autore permane una certa ‘apertura’ nei confronti della tecnologia, anche in ambito processuale (cfr. F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., p. 39, p. 78; ID., *Prova digitale e logica giuridica. L’informatica del diritto da una prospettiva retorica*, cit., p. 3).

²⁷⁸ G. ZACCARIA, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, cit., pp. 141-142. È noto, a tal proposito, lo studio delle emozioni condotto dal neuroscienziato statunitense Antonio Damasio e compendiato nel suo lavoro *L’errore di Cartesio* del 1995, in cui si dimostra come il deficit emotivo del paziente causato dalla lesione della corteccia prefrontale («cioè quella regione della corteccia cerebrale responsabile dei processi di pianificazione, di decisione e anche di aspetti della personalità») impedisca allo stesso di

experiences e del ruolo adattivo delle emozioni di Darwin²⁷⁹, sembra possibile suggerire che esse, proprio in virtù di questa sorta di ‘trascendentalità biologica’, permettano la composizione della controversia da parte del giudice²⁸⁰ e la comprensione del giudizio da parte dei consociati: in quanto elementi – almeno biologicamente – ineliminabili, permettono potenzialmente agli esseri umani di riconoscersi (o meno) nella decisione giudiziale.

Promettenti ed equilibrate sembrerebbero invece, almeno di primo acchito, quelle proposte mosse dall’intento di promuovere un «paradigma di collaborazione e integrazione tra uomo e tecnologia, non di sostituzione della tecnologia all’uomo»²⁸¹, sostenitrici di un “controllo umano significativo”²⁸² nell’*iter* di integrazione, volto a salvaguardare il rispetto dei diritti fondamentali («ad esempio, una profilazione personologica potrebbe ledere il principio del *nemo tenetur se detegere*»²⁸³). È opportuno, tuttavia, a questo proposito ricordare che

«[q]uesto principio non ha soltanto un valore ideale, ma implica un radicale cambiamento di prospettiva, ridimensionando proprio il ruolo del mercato in alcune

prendere decisioni. «Elliot, a seguito dell’intervento, aveva perso anche la capacità di provare emozioni. A causa del deficit emotivo egli incominciò a fare investimenti molto rischiosi, dimostrando indifferenza alla possibilità di perdere denaro. Senza le emozioni, quindi, Elliot aveva perso la lucidità e la capacità di pianificare ogni processo decisionale: la presa di decisione si rivelava quindi un problema interminabile». Leggiamo l’episodio in A. FORZA, G. MENEGON, R. RUMIATI, *op. cit.*, p. 44. Rilevano inoltre A. GARAPON, J. LASSÈGUE, *op. cit.*, p. 275 che è proprio da questa potenziale fallibilità che si sviluppa la possibilità della virtù della saggezza pratica. «La fallibilità degli uomini è difendibile unicamente se rivela una qualità propriamente umana che sfugge alle macchine. Tale qualità è la saggezza pratica, la *phronesis* aristotelica».

²⁷⁹ «Fu nella seconda metà dell’Ottocento che si iniziò a impostare uno studio sistematico delle emozioni e delle sue manifestazioni fisiologiche a partire da Charles Darwin» (A. FORZA, G. MENEGON, R. RUMIATI, *op. cit.*, p. 36). Si dimostrò, in particolare, la funzione sociale e adattiva delle emozioni, rilevando la presenza di sei emozioni universali (cfr. F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., p. 86).

²⁸⁰ Viene ricordato che è «la diversa considerazione accordata al *dolore* altrui il vero motore del cambiamento della giurisprudenza costituzionale: dal superamento della dogmatica costituzionale che riteneva intoccabili i diritti di libera iniziativa economica alla segregazione dei diritti dei detenuti» (L. CORSO, *op. cit.*, p. 54; F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., p. 89).

²⁸¹ G. ZACCARIA, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, cit., p. 143.

²⁸² S. AMATO, *op. cit.*, p. 148, che spiega che l’espressione proviene dal documento del European Group on Ethics in Science and New Technologies, *Artificial Intelligence, Robotics and ‘Autonomous’ Systems*, marzo 2018. Un esempio concreto di applicazione in area penalistica proviene da Ubertis, che scrive: «durante le indagini preliminari, gli apparati di intelligenza artificiale possono fornire all’accusa diverse spiegazioni al comportamento del sospettato, segnalare eventuali luoghi dove reperire tracce del reato, contribuire a formulare ipotesi sulle cause di un decesso, controllare catene di inferenze, valutare la credibilità di un soggetto sulla base di vari parametri» (G. UBERTIS, *op. cit.*, p. 187); convincono meno invece, alla luce del suddetto criterio, le proposte che emergono da altra dottrina processual-penalistica, sintetizzate in L. PRESSACCO, *op. cit.*, pp. 128-130.

²⁸³ G. UBERTIS, *op. cit.*, p. 187, corsivi dell’A.

scelte di fondo. Lo ridimensiona perché pone un limite significativo all'autonomia progettuale delle imprese private, presupponendo indirettamente un efficace sistema di controlli. Lo ridimensiona perché incide proprio sul segreto industriale o commerciale»²⁸⁴.

Non è interesse in questa sede entrare nelle implicazioni circa i conseguenti problemi inerenti al diritto della proprietà intellettuale, ai rapporti tra diritto pubblico e privato e alle conseguenze economiche che ne potrebbero derivare che, ci rendiamo conto, non sono indifferenti a tal riguardo: non si può, tuttavia, fare a meno di notare che prendere sul serio tale proposta obbligherebbe, come scrive Amato, almeno un serio tentativo di «radicale cambiamento di prospettiva», volto a sviluppare quel processo di interazione tra umano e tecnologico che Floridi chiama «progetto umano»²⁸⁵ con «lenti giuridiche» anziché con «lenti economiche»²⁸⁶, in cui la priorità sia la persona e la tutela dei diritti fondamentali della stessa.

Da ultimo, come si è tentato di suggerire in questo testo, riteniamo che in tale processo di integrazione né il diritto né la tecno-scienza possano da sole trovare risposte durature alle molteplici domande che, in particolare il digitale²⁸⁷, pone ad ambedue. Si considera, dunque, non solo possibile, ma altresì necessario un approccio etico comune che possa concretamente mettere in dialogo giuristi e tecno-scienziati nella predisposizione di soluzioni teoriche e tecniche feconde.

²⁸⁴ S. AMATO, *op. cit.*, p. 148. Così come la citazione seguente.

²⁸⁵ L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, cit., p. 36.

²⁸⁶ Mutuiamo le espressioni da P. SILVESTRI, *op. cit.*, p. 401.

²⁸⁷ «Dobbiamo poi tener presente che non è sempre netta la linea di demarcazione tra gli algoritmi deterministici, che sono integralmente sotto il controllo umano, e gli algoritmi indeterministici o stocastici, che si sviluppano in maniera casuale, perché il passaggio dagli uni agli altri è spesso segnato dal *black box effect*, esiti del calcolo che sfuggono alle nostre previsioni e alla nostra comprensione» (S. AMATO, *op. cit.*, p. 139, corsivo dell'A.). Per una spiegazione più tecnica circa l'apprendimento automatico, si v. G. SARTOR, *op. cit.*, pp. 45-60.

CONCLUSIONI

L'ETICA COME 'META-MODELLO' E LA RICERCA DELLA VERITÀ

È giunto il momento di 'tirare le fila' del nostro lavoro e così mettere in luce quelli che, a nostro giudizio, potrebbero essere i profili più significativi sin qui emersi, ovvero il ruolo dell'etica ed il legame tra questa ed il concetto di "verità" in ambito tecno-scientifico e retorico. Prima di tutto, però, è opportuno ripercorrere, preliminarmente ed in maniera succinta, la conclusione a cui ciascun capitolo è giunto.

(I)

È stato inizialmente instaurato un parallelismo tra sapere giuridico e tecno-scienza, dapprima indagando alcuni tratti storico-etimologici comuni, a seguire approfondendo aspetti epistemologici ed ontologici. Sono emersi due elementi in particolare:

- a. Lo strumento tecno-scientifico, in quanto co-produttore della conoscenza, entra a far parte dell'apparato retorico, poiché funge da accesso epistemico alla realtà giuridica (ad esempio, con le banche dati): è uno degli strumenti tramite cui è possibile pervenire alle premesse del ragionamento retorico, e in ambito scientifico rappresenta un tassello non disponibile per acquisire risultati di ricerca altrimenti non raggiungibili (si ricordi l'esempio dell'epidemiologia molecolare). Come posto in luce dalla tecno-scienza, lo strumento tecno-scientifico è sempre 'value-laden', ormai spogliato da quella pretesa di avalutatività di cui il neopositivismo illusoriamente si vantava: si pone, pertanto, il quesito non solo circa il *come costruire* ma anche di *come utilizzare* tali strumenti tecnologici (ciò, come visto, vale *a fortiori* per il digitale, che in quanto tecnologia di terzo ordine, è in grado di produrre effetti mediati da più tecnologie).

- b. Il secondo elemento ha riguardato le caratteristiche comuni tra ambito tecno-scientifico e filosofico-giuridico, ovvero: esperienza, limiti e relazionalità. Sia il risultato a cui perviene la ricerca tecno-scientifica, sia la soluzione a cui giunge il ragionamento retorico sono sempre connotati, in maniera congiunta, da tutti e tre questi elementi. Essi si pongono a nostro avviso in grado di garantire una certa ‘stabilità’, tanto alla conoscenza tecno-scientifica quanto filosofico-giuridica, al punto che, come abbiamo argomentato (si veda *supra* cap. I, par. 8 e cap. III, par. 1), potrebbero essere considerati elementi ‘metafisici’, cioè relativi alle «condizioni o strutture di riferimento per cui ammettiamo come esistenti certe cose»¹, elementi costanti che permettono (al pari del ruolo degli schemi concettuali di Villa) di condurre tanto un’analisi ontologica quanto epistemologica. In virtù di tali elementi è possibile, dunque, determinare che cosa esiste (analisi ontologica) e quindi che cosa possiamo in qualche modo conoscere (analisi epistemologica): ci permettono, insomma, di stilare ‘l’inventario del mondo’², per dirla *à la* Varzi.

(II)

Il secondo capitolo si è proposto di analizzare un concetto tipicamente retorico, quello di ἤθος: il primario intento è stato quello di comprendere che cosa si potesse intendere con tale termine, nel tentativo di rinvenire indicazioni più precise rispetto alla definizione aristotelica di «*pistis* tecnica [...] realizzata attraverso il parlante»³.

L’indagine ha così condotto allo studio di differenti ‘livelli’ di analisi; il punto di partenza per questa ricerca è stata la letteratura contemporanea appartenente al variegato scenario delle teorie dell’argomentazione. Da un piano ‘argomentativo’ l’analisi è tuttavia giunta ad un piano precipuamente ‘filosofico’, atterrando sulla riflessione heideggeriana. Seguendo la letteratura secondaria inerente al pensiero dell’Autore tedesco, si è così posto in luce, da una parte, il possibile legame tra ἤθος

¹ Riprendiamo la definizione di “metafisica” che abbiamo utilizzato all’interno del cap. III proveniente da F. D’AGOSTINI, *Metaontologia. Considerazioni terminologiche e storico-sistematiche su “ontologia” e “metafisica”*, in *Aut-aut*, 310-311, 2002, p. 158. Corsivo dell’A.

² A.C. VARZI, *Ontologia e metafisica*, in F. D’AGOSTINI, N. VASSALLO (a cura di), *Storia della Filosofia Analitica*, Torino, 2002, p. 82.

³ ARISTOTELE, *Retorica*, 1356a 13 = F. PIAZZA, *La Retorica di Aristotele. Introduzione alla lettura*, Roma, 2015² [2008], p. 91.

ed etica, mentre, dall'altra parte, la difficoltà per Heidegger di individuare un'etica di riferimento sottesa al concetto di $\tilde{\eta}\theta\omicron\varsigma$, indagando e problematizzando (proponendo l'analisi dello scritto di Putnam) il legame tra ontologia ed etica. Si è infine prestata nuovamente attenzione allo scenario odierno, nel tentativo di comprendere come l' $\tilde{\eta}\theta\omicron\varsigma$ possa essere inteso dalla linguistica computazionale e quali siano le problematiche ad essa inerenti. Da una parte, quindi, l'approccio riduzionistico proposto dall'argument mining non si rivela in grado di dar conto della densità semantica del concetto di $\tilde{\eta}\theta\omicron\varsigma$ che invece pone in luce Heidegger; dall'altra parte, lo Studioso tedesco non riesce a pervenire ad una proposta etica compiuta a cui tale concetto possa rimandare.

(III)

Il terzo capitolo ha dunque proposto di inserire l'etica delle virtù nell'alveo della metodologia sottesa alla retorica, ma anche alla ricerca tecno-scientifica. La scelta di approfondire l'etica virtueticista, la cui peculiarità consiste nell'attenzione che pone nei confronti del carattere dell'agente rispetto ad altre etiche⁴, è stata motivata da diverse ragioni. Ricordiamo, *in primis*, la provenienza aristotelica dell'etica delle virtù, che ipotizziamo – ma, lo evidenziamo nuovamente, è solo una possibile spiegazione che necessiterebbe di ulteriori ricerche di natura altresì storiografica – potrebbe far parte anche dell'apparato di *Retorica*, e quindi essere implicitamente racchiusa nella nozione di $\tilde{\eta}\theta\omicron\varsigma$. In secondo luogo, il ruolo rivestito dall'esempio sembrerebbe in grado proprio di colmare quel 'gap' tra principi e pratica, problema, ad esempio, lamentato nel caso di altri modelli come quello deontologista.

Si ravvisa, inoltre, un ulteriore elemento, forse più significativo rispetto alle prime due ragioni, che enfatizza l'opportunità di sviluppare un modello di etica incentrato sul carattere dell'agente morale e pertiene al periodo storico

⁴ Ci riferiamo alle quattro proposte etiche emerse nel corso di questo studio, che sembrerebbero rappresentare le principali proposte etiche oggi discusse. Esse sono: l'etica utilitarista consequenzialista, l'etica deontologista, l'etica dell'informazione, l'etica delle virtù. Siamo, tuttavia, consapevoli che a queste si affiancano etiche specifiche (ad esempio la neuroetica, la bioetica, l'etica ambientale).

contemporaneo. Età del ‘pensiero debole’⁵, ‘post-modernità’⁶, ‘modernità liquida’⁷ sembrerebbero tutte espressioni che, in misura e su piani diversi, rimandano ad una certa “complessità”⁸ dei problemi odierni, in cui, cioè, più elementi si intrecciano assieme. Per restare nell’alveo delle riflessioni qui condotte, nell’ambito tecno-scientifico per far fronte a tale complessità viene richiesto un pluralismo metodologico⁹; parimenti, nel sapere giuridico, si ipotizza il possibile impiego oltre che del pluralismo metodologico anche logico¹⁰, anche a causa del pluralismo giuridico: si giunge così al quesito circa quale sia il criterio tramite cui poter scegliere un certo metodo anziché un altro, oppure una certa logica a scapito di un’altra, o come trovare la combinazione più adatta innanzi al caso concreto. Come viene sintetizzato, il post-positivismo ha condotto alla consapevolezza

«che un certo modo di guardare il mondo [...] è riduttivo e risulta sbagliato nella misura in cui si pretende che debba essere l’unico e che, in quanto unico, debba valere per qualunque ambito di sapere (incluso quello del diritto). Se questo doveva essere il modello dei modelli è opinione largamente condivisa che tale modello dei modelli è in crisi e non può più essere predicato. Allo stesso tempo non si può neppure accettare l’idea che, caduta la pretesa di unicità del modello dei modelli, esistano ormai solo singoli modelli [...]: a ben vedere, infatti, se le cose stessero veramente così non si capisce come si potrebbe sapere quale di questi tanti modelli sia il caso di scegliere, tanto più se ci viene detto che, nel rispetto del vero spirito postmodernista, nessuna delle altre posizioni che si perita di incarnarlo pretende di valere più delle altre. Una scelta potrebbe essere operata, infatti, se e solo se si disponesse di un meta-criterio capace di giudicare i vari modelli in gioco, ossia un ‘meta-modello’»¹¹.

⁵ R.V. MACRÌ, *Relativismo e pensiero debole: la perdita del fondamento*, in *Episteme*, 1, 2000, p. 9.

⁶ B. MONTANARI, *Cultura del “postmoderno” e realtà virtuale: l’eclisse del soggetto nella società complessa*, in B. MONTANARI (a cura di), *L’Europa e la cultura del postmoderno*, Roma, 2001, p. 143.

⁷ Z. BAUMAN, *Modernità liquida* (= *Liquid Modernity*, tr. it. di S. Minucci), Bari, 2011 [2000], *passim*.

⁸ F. PUPPO, *Metodo, pluralismo, diritto. La scienza giuridica tra tendenze ‘conservatrici’ e ‘innovatrici’*, Roma, 2013, p. 67.

⁹ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, Londra, 2022, p. 104.

¹⁰ F. PUPPO, *Metodo, pluralismo, diritto. La scienza giuridica tra tendenze ‘conservatrici’ e ‘innovatrici’*, cit., pp. 169-170.

¹¹ *Ibidem*, pp. 63-64.

La proposta virtueticista sembrerebbe configurarsi in grado di, tentare almeno, di fungere proprio da quel ‘meta-modello’ di cui si va cercando, specialmente in un momento storico, come quello contemporaneo, in cui le opzioni sulle modalità tramite cui ottenere un certo risultato (nell’ambito della ricerca tecno-scientifica¹²) o sul come giungere ad una decisione giudiziale (nel contesto retorico) sono molteplici. In altre parole, è l’esperto (tecno-scienziata o giurista) virtuoso che in base alle necessità del caso è chiamato a decidere se e come giungere all’esito dell’*iter*. Sembra opportuno aggiungere, come suggerisce la filosofia della tecno-scienza, che tale ‘meta-modello’ condurrà all’adozione di una combinazione non replicabile *qua talis* in situazioni diverse da quella per cui quella certa soluzione si è rinvenuta originariamente: pertanto, diversamente da quell’atteggiamento scientifico che abbiamo chiamato ‘classico’, non pretende di elevare la soluzione del caso concreto a teoria replicabile allo stesso modo in futuro. Proprio per questo motivo lo sviluppo di virtù diviene centrale: esse non si configurano come semplici soluzioni statiche ma come presupposti metodologici – appunto, atteggiamenti – in grado di cogliere quanto di opportuno vi è eventualmente da mantenere ma altresì di cambiare quanto è necessario. Per questo è richiesta, in particolar modo, quella capacità di discernimento demandabile alla *φρόνησις*, in grado di selezionare e valutare tutti gli elementi disponibili in una data situazione.

A tal riguardo sono, tuttavia, necessarie tre precisazioni.

Come anticipato, l’etica delle virtù si propone come una via metodologica (o meglio, come ‘meta-modello’ nei termini appena indicati) permeabile rispetto agli altri vincoli che caratterizzano la specifica situazione tecno-scientifica (ad esempio, i protocolli) o giuridica (nel caso del giudice, le norme processuali o il modello sillogistico). È evidente, infatti, che se si eleggesse l’etica delle virtù ad unica metodologia percorribile (ammesso e non concesso che tale configurazione della teoria etica sia possibile – anche questo è uno degli aspetti che dovrebbero essere ulteriormente approfonditi), ciò, oltre a finire nelle secche di quell’imperialismo metodologico¹³ neopositivista da cui sia il sapere scientifico che il sapere giuridico si

¹² La quale, si badi, non è estranea alla sfera processuale e quindi al ragionamento giudiziale: si pensi, ad esempio, alla perizia tecnica, che fa uso per definizione di pratiche tecno-scientifiche.

¹³ F. RUSSO, *op. cit.*, p. 104; V. VILLA, *Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali. Modelli ed analogie*, Milano, 1984, p. 217.

sono emancipati, condurrebbe a problematiche inerenti alla validità (nell'ambito tecno-scientifico) e alla legittimità (nel caso del diritto) della procedura. L'etica delle virtù si prefigura, invece, come un complessivo 'atteggiamento' pervasivo dello studioso, richiesto in ogni fase procedurale.

In secondo luogo, tutto quanto precede pone, evidentemente, degli interrogativi e delle sfide nel contesto della formazione, laddove l'insegnamento della *virtue ethics* richiederebbe l'adozione di metodologie didattiche diverse rispetto alla consueta lezione *ex cathedra*. Laboratori applicativi all'interno dei quali analizzare casi concreti potrebbero, forse, rivestire la modalità di insegnamento più adatta rispetto alle classiche lezioni frontali. Tuttavia, sia per l'ambito tecno-scientifico che giuridico, da una parte, ci si ritroverebbe sempre all'interno di 'casi scuola' ben lontani dalle esigenze e dallo stato d'animo della situazione concreta; dall'altra parte – e proprio per quest'ultimo motivo – non risulta chiaro, ad una prima riflessione, come poter integrare adeguatamente la figura dell'esempio¹⁴ (elemento costitutivo della VE) nell'apprendimento: invitare esperti della materia a dialogare con gli studenti, potrebbe, forse, essere una via percorribile.

In terzo luogo, si precisa che l'etica delle virtù non sembrerebbe escludere *in toto* indicazioni provenienti da altri modelli di etica, come, ad esempio, quella dell'informazione, proposta da Floridi o quella ambientale, brevemente accennata con riferimento al pensiero di Porciello. A tal riguardo ricordiamo, tuttavia, che le riflessioni di queste ultime sembrerebbero prendere le mosse, almeno in una certa misura, dalla rilevanza che informazioni e ambiente rivestono proprio per l'interesse umano; *rectius*, per la sua 'fioritura'. Nel caso dell'etica dell'informazione, essa comprenderebbe la tutela delle informazioni; nel caso dell'etica ambientale, questa includerebbe la salvaguardia dell'ambiente. Siamo, dunque, pur sempre in presenza di dimensioni che interagiscono con l'essere umano e la sua potenziale 'fioritura'. L'etica delle virtù potrebbe, quindi, configurarsi come un catalogo 'aperto' volto a restare in ascolto delle esigenze umane che nel corso del tempo differenti etiche hanno il compito di rilevare.

¹⁴ Si ricordi che questo è un problema rilevante anche per Kant, secondo il quale – pur muovendo le proprie riflessioni da una diversa prospettiva etica, cioè quella deontologista – «there has never, in human history, been a true example of moral action» (cfr. S. COYLE, *Modern Jurisprudence. A Philosophical Guide*, Oxford-Portland, 2018² [2017], p. 89).

* * *

Proviamo, dunque, in conclusione, a dire qualcosa in relazione alla verità, con riferimento alle teorie avanzate da Federica Russo e Federico Puppo nei rispettivi campi di indagine¹⁵ e a capire perché possa essere rilevante l'etica qui proposta in relazione a tale questione. A seguito dello svolgimento di una breve premessa, verranno individuati, gli elementi *prima facie* simili, per poi analizzare, molto succintamente, le caratteristiche che ci sembrano maggiormente rilevanti nelle rispettive teorie.

In primis è necessario, dunque, ricordare che la ricerca qui condotta ha volutamente cercato di porre in luce possibili somiglianze tra sapere tecno-scientifico e filosofico-giuridico e sono state, pertanto, deliberatamente tralasciate le differenze¹⁶, che certamente vi sono (in ragione, ad esempio, di diverse finalità, contesti, linguaggi). In ragione di ciò, si segnala sin d'ora che si ritiene plausibile considerare il rapporto tra le due teorie della verità che andremo ad analizzare in un rapporto di *genus a species*: la "correctness theory of truth" potrebbe rappresentare una specificazione del realismo aletico qui in esame. Al fine di comprendere perché riteniamo ragionevole affermare che sussista tale rapporto, consideriamo opportuno approfondire alcuni passaggi¹⁷ dello studio di Agazzi, *L'oggettività scientifica e i suoi contesti*, testo a partire dal quale lo stesso Puppo addiviene alla formulazione della sua teoria della verità.

¹⁵ Faremo riferimento, in particolare, ai loro ultimi lavori, più volte citati all'interno dell'elaborato: F. RUSSO, *op. cit.*, pp. 137-156 e F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., pp. 56-76.

¹⁶ Giusto per nominarne una, si ricordi che: «mentre "le scienze naturali sono discorsi che hanno ad oggetto fatti non-linguistici o extra linguistici", con la conseguenza che "il linguaggio della scienza è "ontologicamente" eterogeneo rispetto al suo oggetto", ciò non può dirsi per la scienza giuridica e il diritto, che – secondo tale prospettiva – conoscono una reciproca peculiare "omogeneità 'ontologica' [...] [la quale] rende possibile ciò che è impensabile per le scienze naturali". Ossia che il discorso della scienza non solo sia diretto al proprio oggetto di studio, ma in un certo modo concorra a costituirlo» (F. PUPPO, *Metodo, pluralismo, diritto. La scienza giuridica tra tendenze 'conservatrici' e 'innovatrici'*, cit., p. 21). L'Autore riprende quanto spiegato da R. GUASTINI, voce "Scienza giuridica", in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile*, XVIII, Torino, p. 176.

¹⁷ Una trattazione esaustiva del denso studio dell'Autore richiederebbe indubbiamente risorse ben maggiori di quelle che disponiamo: ci limiteremo pertanto a volgere l'attenzione nei confronti di quegli elementi che ci sembrano rilevanti per chiarire i principali profili inerenti al realismo aletico rielaborato da Puppo. Da qui innanzi utilizzeremo anche soltanto "realismo aletico" ma è evidente che con essa espressione ci riferiamo al realismo aletico rielaborato da Puppo (e quindi inclusivo degli elementi teorici di cui a breve verrà dato conto).

Muoviamo la nostra riflessione a partire dagli elementi comuni alla “correctness theory of truth” e al realismo aletico: ricordiamo così che, in entrambi i casi, la struttura della verità comprende la presenza di “fattori di verità”¹⁸ anche chiamati referenti¹⁹. In entrambe le teorie vi è – come verrà più estesamente spiegato a breve – qualcosa che rende vera l’asserzione. Questo “qualcosa” è considerato una “datità”, cioè «qualcosa di *dato*»²⁰, più precisamente, uno “stato di cose” extra-linguistico. Orbene, tale “stato di cose” «è caratterizzato dagli attributi coinvolti e dal modo nel quale sono strutturati»²¹, di talché

«è chiaro che ogni proposizione si riferisce solo ad un frammento infinitamente piccolo di realtà e si riferisce non a guisa di raffigurazione, ma semplicemente esprimendo pochi particolari attributi che sono solo esemplificati in certe circostanze concrete. [...] Pertanto, tutto ciò che noi possiamo aspettarci quando diciamo che un enunciato è vero è che i pochi attributi denotati dai suoi termini sono realmente esemplificati nello stato di cose che ci rendono capaci di scegliere e controllare empiricamente»²².

Tale “stato di cose” assume rilevanza anche nel caso delle teorie scientifiche; nell’ambito scientifico, spiega infatti Agazzi, siamo in presenza di uno scopo preciso, che consiste nel «fornire la descrizione più fedele di una certa visione (parziale) del mondo sotto uno specifico punto di vista»²³. Ciò, tuttavia, si badi, non implica

¹⁸ Riprendiamo la definizione di “fattore di verità” da Agazzi: «gli enunciati (e noi diciamo le proposizioni [o asserzioni] sono portatori di verità, ma deve esserci qualcosa in virtù della quale sono veri. Questo qualcosa può essere denominato il fattore di verità dell’enunciato» (E. AGAZZI, *L’oggettività scientifica e i suoi contesti* (= *Scientific Objectivity and Its Contexts*), Milano, 2018 [2014], p. 324, nt. 56).

¹⁹ E. AGAZZI, *op. cit.*, p. 362. «Chiamandolo *referente* stiamo assumendo, al momento, una posizione neutrale che è probabilmente compatibile con le varie dottrine sulla natura della verità. Per i seguaci della teoria corrispondentista della verità, questo referente è qualcosa che appartiene alla struttura del mondo; per i seguaci della teoria coerentista potrebbe essere la connessione logica che possiede un enunciato con altri enunciati riconosciuti; per altri studiosi può costituire il suo venir collegato in un particolare “modo razionale” ad un corpo di conoscenza preesistente, oppure il suo conformarsi ad un certo gioco linguistico praticato da una comunità particolare di parlanti, e così via» (E. AGAZZI, *op. cit.*, pp. 323-324, corsivo dell’A.).

²⁰ E. AGAZZI, *op. cit.*, p. 324, corsivo dell’A.

²¹ *Ibidem*, p. 364. Per “attributi” l’Autore denota «le proprietà e le relazioni» (E. AGAZZI, *op. cit.*, p. 358).

²² *Ibidem*, p. 365 e p. 367. Vale la pena di precisare che l’uso di quell’«empiricamente» non confina, nella proposta che qui si sta considerando, la verità all’alveo delle procedure empiriche: non solo perché questo ci porterebbe nuovamente nelle secche del neopositivismo, ma anche perché sarebbe in contrasto con il pluralismo ontologico (v. *infra*) che sostiene, di contro, la possibilità di un ‘conforto’ realista anche in presenza di proposizioni non empiriche.

²³ *Ibidem*, p. 404.

sostenere che non sia possibile ricavare dalle teorie scientifiche (*rectius*: dai modelli proposti dalle teorie scientifiche) enunciati veri (nei nostri termini, asserzioni)²⁴. Spiega, infatti, il Professore bergamasco (e si noti la rilevanza che tale passaggio riveste precipuamente per l'ambito tecno-scientifico e la "correctness theory of truth" che andremo ad analizzare a breve) che occorre, infatti, preliminarmente distinguere il modello dalle informazioni in esso contenute:

«le teorie non sono pertanto né vere né false, ma solo più o meno "adeguate" o "difendibili"; [...] ciononostante, *certi singoli enunciati* di una teoria possono essere veri o falsi, e questo implica [...] che gli oggetti cui si riferiscono in *questi* enunciati, esistono e hanno le proprietà ad essi attribuite (se l'enunciato è vero), oppure non esistono, o non posseggono queste proprietà (se l'enunciato è falso)»²⁵.

Ciò conduce a ritenere, come chiarisce *expressis verbis* lo stesso Agazzi, che le teorie «sono proposte come costrutti ipotetici *intenzionalmente* diretti verso il mondo (cioè verso un dominio di *referenti*); e se abbiamo buone ragioni per accettare una teoria, per le stesse buone ragioni dobbiamo accettare che i loro referenti esistono»²⁶.

In altre parole, l'attività di ricerca dei referenti (e dunque di quello "stato di cose" extra-linguistico che rende vero o falso l'enunciato a cui essi referenti si relazionano) implica la selezione e l'analisi di alcuni aspetti di una porzione di realtà. Ma vi è di più: la ricerca non solo può essere condotta (e nel caso della tecno-scienza, lo è in maniera emblematica) attraverso l'utilizzo di strumenti tecno-scientifici²⁷, ma

²⁴ *Ibidem*, p. 404, corsivi dell'A.

²⁵ *Loc. ult. cit.*, corsivi dell'A. Con maggior precisione, «possiamo attribuire un senso *non letterale* all'idea che la mappa è, sotto un certo aspetto, vera. L'*informazione* che si può derivare dalla mappa può essere vera (o falsa) e dipende dalla misura in cui può essere tradotta in proposizioni una volta che si è capito come interpretare i simboli della mappa». E. AGAZZI, *op. cit.*, p. 406, corsivi dell'A. Allo stesso modo dell'Autore, utilizziamo come sinonimi le nozioni di "mappa" e "modello".

²⁶ *Ibidem*, p. 405, corsivi dell'A.

²⁷ «[L]a ricerca dei referenti richiede un'attività non linguistica che in molti casi (soprattutto in quello delle scienze) è persino di tipo chiaramente "pratico", come la manipolazione dello strumento, l'osservazione in condizioni adeguatamente create, e così via. Questa attività dunque consiste nell'*esplorare il mondo*» (*ibidem*, p. 406, corsivo dell'A.). Acquisisce, inoltre, indiretta rilevanza per la nostra ricerca la constatazione che «questa esplorazione del mondo alla ricerca dei referenti prende posto sulla base del senso; diversamente non saremmo in grado di *riconoscere* il referente quando lo incontra. Qui la soluzione si trova nel paradosso già affermato da Platone, secondo il quale si può solo conoscere ciò che già si conosce. Il punto è effettivamente che noi conosciamo un referente solo dal momento che nel *fare la conoscenza* identifichiamo in esso gli attributi espressi nel senso con cui

sono, inoltre, individuati “criteri di oggettivazione” (anche chiamati “criteri di protocollarità” o “criteri di referenzialità”) che consentono di selezionare «un certo numero circoscritto di predicati»²⁸ di quella porzione di realtà. Purtuttavia, nonostante tali limitazioni epistemologiche, è ragionevole ritenere che il referente individuato dalla teoria scientifica *esista* (e, si noti, calato nel realismo strutturale di Floridi, ciò conferma l’impegno ontologico che assume il token, su cui si rimanda a *supra* cap. I, par. 7).

Allo stesso tempo, tuttavia, parrebbe che l’esistenza del referente rinvenuto *senza* il bisogno di una teoria scientifica (e, dunque, tramite la sola percezione) possa vantare uno statuto ontologico diverso. A ben vedere, la presenza di “criteri di oggettivazione” in ambito scientifico e l’assenza di questi nel realismo aletico permetterebbe di segnare proprio la linea di demarcazione tra “regno dell’oggettività” (a cui appartiene il referente rinvenuto per il tramite della teoria scientifica) e “regno della realtà” (a cui inerisce il referente sprovvisto di una teoria scientifica), linea

abbiamo iniziato la nostra ricerca, e così conosciamo *che* possiede quegli attributi» (*ibidem*, p. 406, corsivi dell’A.). Questa osservazione ci sembra del tutto compatibile con la posizione del realismo strutturale di Floridi, che, come ricordato *supra* cap. I par. 7, tenendo insieme il versante epistemico con quello ontico non-eliminativista, riconosce che sia possibile impegnare ontologicamente il token. In termini più generali, ricordiamo che secondo il realismo strutturale le «teorie scientifiche davvero descrivono sono soltanto strutture e relazioni astratte, la cui interpretazione in termini di oggetti concreti è solo una concessione alla nostra esigenza di rappresentarci in modo intuitivo la realtà esterna» (R. RIDI, *La piramide dell’informazione e il realismo strutturale*, in *AIB studi*, 61(2), 2021, p. 237). Orbene, due osservazioni si impongono a tal riguardo. In primo luogo, sia che si tratti di “esigenza” (nei termini del realismo strutturale) o di “riconoscimento” (nei termini di Agazzi), in ogni caso, si tratta di referenti rinvenuti nell’esplorazione del mondo e quindi adatti a costituire l’elemento in relazione al quale l’enunciato si dovrà riferire per essere vero. Occorre precisare, tuttavia, che interpretiamo il realismo strutturale di Floridi alla luce del realismo minimale di cui si è discusso *supra* cap. I, par. 10 (elemento, lo ricordiamo, non espressamente rinvenuto negli studi che abbiamo condotto in relazione al suo pensiero). In secondo luogo, e qui si gioca l’importanza che l’agente epistemico umano (non artificiale) riveste per l’elaborazione della teoria, questa “esigenza” o “riconoscimento” sembrerebbe tutta interna all’attività di selezione dello scienziato: di talché non sembra così irragionevole avanzare l’ipotesi, come sembra proporre lo stesso Agazzi, di riprendere alcuni concetti platonici per spiegare tale circostanza, come, ad esempio, quello di idea; il qual concetto rappresenterebbe, quindi, il «senso di un termine» (E. AGAZZI, *op. cit.*, p. 422). A tal riguardo ci limitiamo a ricordare che le definizioni di “senso” e “riferimento” non sono pacifiche (cfr. *supra* cap. I, par. 9.1., nt. 226): per Agazzi il “senso” (*Sinn*) è «un contenuto del pensiero “inteso” dal termine» mentre “riferimento” che Agazzi chiama “referente” è un «oggetto che costituisce “ciò su cui” il senso in questione è pensato o espresso» (E. AGAZZI, *op. cit.*, p. 422-423). Più precisamente, «[c]on *intensione* di un concetto indichiamo ciò che *s’intende esprimere* attraverso il concetto quando, ad esempio, in un giudizio si predica questo concetto di una certa cosa. Per dirla diversamente, l’intensione è il complesso degli attributi (come qualità, proprietà e relazioni) che vengono “significati” da quel concetto e inclusi nel suo *significato*. Tali attributi, naturalmente, sono aspetti della “realtà”, ma sono universali solo in quanto “astratti” dalla mente. L’intensione, tuttavia, è (perlomeno in un certo senso) un insieme di entità “astratte”, mentre l’estensione è un insieme di individui spesso concreti e che consistono in quelle entità cui l’intensione può essere applicata correttamente» (E. AGAZZI, *op. cit.*, p. 209, corsivi dell’A.).

²⁸ *Ibidem*, p. 442, corsivo dell’A.

tuttavia, lo precisiamo, di mera distinzione e non separazione. Occorre a questo riguardo riportare per intero le chiare parole dell'Autore:

«il campo di oggettività è sempre molto più *ristretto* dell'ambito di realtà (non dimentichiamo che, secondo le nostre definizioni, la realtà coincide con l'esistenza, e pertanto comprende l'ambito totale dell'essere²⁹), e non può mai essere portato a coincidere con essa. In verità qualunque oggettivazione dipende dal punto di vista *all'interno di un altro punto di vista* (cioè, il punto di vista più ampio nel quale le "cose" sono date, che è in sé stesso "contingente" riguardo una certa situazione storica e mai comprende "l'intera" realtà³⁰). Questo non deve essere compreso, tuttavia, come se ci fossero frammenti solitari di realtà continuamente immuni a qualunque oggettivazione. Di conseguenza, non c'è parte di realtà che può essere pensata come non essere in grado, *di principio*, di subire l'oggettivazione (una tale affermazione sarebbe una forma celata di *dualismo gnoseologico*)»³¹.

Tralasciando il sotteso dibattito tra realismo ordinario e realismo scientifico a cui parrebbe fare eco il passaggio appena menzionato³², è possibile comprendere, dalle parole dell'Autore, perché il realismo aletico possa essere considerato una sorta di 'cornice' aletica all'interno della quale la "correctness theory of truth" si posiziona, declinando così un rapporto di *genus a species*. In potenza, qualsiasi parte della realtà può essere oggettivata: tuttavia, la porzione di realtà analizzata tramite la teoria

²⁹ Si precisa che Agazzi riprende il significato etimologico inclusivo del verbo "essere", proveniente dal greco εἶναι, che non conosceva la distinzione tra essere ed esistere; sul punto si v. anche F. BERTO, *L'esistenza non è logica. Dal quadrato rotondo ai mondi impossibili*, Bari, 2010, pp. 12-13.

³⁰ Per parte nostra abbiamo tentato di evidenziare questo passaggio in sede di comparazione tra il pensiero di Floridi e Villa, al quale si rimanda (*supra* cap. I, par. 9.).

³¹ E. AGAZZI, *op. cit.*, p. 443, corsivi dell'A. Si ricorda la definizione di "dualismo gnoseologico" o "rappresentazionalismo" dell'Autore (già menzionata al cap. I, par. 3, nt. 70): «gli aspetti superficiali, accidentali della realtà [sono intesi] non come caratteristiche della realtà vera e propria, bensì come appartenenti alla nostra rappresentazione di essa. In tal modo, invece che considerare una scissione della realtà in due versanti o parti, e ammettere così un tipo di realtà di prima classe e un tipo di realtà di seconda classe (sotto forma di sostanze e di accidenti), si è portati a separare il contenuto della nostra *conoscenza* dalla *realtà* (pur continuando ad ammettere che lo scopo della nostra conoscenza sia quello di raggiungere la realtà in quanto tale)» E. AGAZZI, *op. cit.*, pp. 67-66 nt. 40, corsivo dell'A.

³² Sul punto ci limitiamo a rimandare alla trattazione di M. DE CARO, *Realtà*, Torino, 2020, cui abbiamo fuggacemente fatto cenno in relazione al realismo minimale (su cui si v. *supra* cap. I, par. 10). Si noti, in ogni caso, che la terza via proposta da De Caro, indicata come "naturalismo liberalizzato" sembrerebbe porsi del tutto in linea con la conclusione a cui perviene Agazzi: pertanto, tanto il realismo ordinario quanto il realismo scientifico potrebbero convivere, tutto sommato pacificamente, sotto l'egida di un concetto 'inclusivo' di "essere" (sostanzialmente recuperando così la portata del verbo greco antico).

scientifico, poiché sottoposta a limiti epistemologici più stringenti (appunto, i “criteri di oggettivazione”), inerisce ad una porzione di realtà inferiore³³. In altre parole, solo i referenti individuati per il tramite della teoria scientifica sono, *ab initio* e senza possibilità di ‘liberazione’, sottoposti ai “criteri di oggettivazione” e, pertanto, la relazione che si instaura tra questi e l’asserzione è comprensiva anche del soddisfacimento di tali criteri. Diversamente, la relazione caratterizzante il realismo aletico è di questi sprovvista e, dunque, potrà inerire ad una porzione di realtà più estesa.

Si impongono, tuttavia, due precisazioni al riguardo.

In primis, la tecno-scienza riconosce chiaramente la precarietà dei propri risultati (se ne è discusso all’interno del cap. I, par. 6); seguendo le precisazioni di filosofia della scienza di Agazzi – ma che, in una certa misura, riguardano anche la tecno-scienza, giacché le due dimensioni (cioè l’attività scientifica teorica e l’attività scientifica tecnica) come abbiamo cercato di sostenere in questo testo, sono sempre ed inevitabilmente connesse – tramite la predisposizioni di modelli, la scienza mira ad ottenere informazioni vere circa porzioni di realtà. Il che non è però da confondersi con l’atteggiamento scientifico che abbiamo chiamato ‘classico’ per cui si supposeva che il sapere scientifico fosse in grado di fornire descrizioni avalutative e fedeli del mondo: in questo caso, parrebbe esservi effettivamente stato un fraintendimento che consiste «nell’aver reificato la verità, così che l’impresa cognitiva non è pensata come un processo che tende a conoscere la realtà ma la verità»³⁴.

Semplificando: allo scopo di riutilizzare i risultati ottenuti da una certa teoria (chiamiamo questo momento “prima fase”), questi – nell’alveo dell’atteggiamento scientifico classico – erano “reificati”, ossia assunti a dato stabile e immutabile per l’ottenimento di risultati scientifici successivi (“seconda fase”), conducendo così a perdere di vista quella porzione di realtà che si intendeva in un secondo momento esaminare. Ciò che si intende evidenziare consiste nel fatto che è ragionevole ritenere che, in queste due fasi, la porzione di realtà sia *cambiata*. Il che non significa ritenere che, nella seconda fase, tale porzione sia totalmente estranea a quella della prima: se

³³ «La differenza nel caso nel caso degli oggetti scientifici è essenzialmente che essi sono un fascio di attributi selezionati, collegati ad alcuni procedimenti operativi standardizzati che li dotano di speciali vantaggi con i quali noi siamo già familiari» E. AGAZZI, *op. cit.*, p. 347.

³⁴ E. AGAZZI, *op. cit.*, p. 450.

così fosse, si incorrerebbe nell'incommensurabilità delle teorie scientifiche che, come ha posto chiaramente in luce Villa³⁵ (e come ha confermato Agazzi³⁶), è difficilmente sostenibile. La porzione di realtà sarà, probabilmente, somigliante alla fase precedente ma ciò che è compito dello scienziato comprendere è *in che misura* questa somiglianza sia tale.

Ad ogni modo, riteniamo che tale “reificazione”³⁷ non si riproponga in ambito tecno-scientifico, almeno secondo l'analisi degli studi qui condotta; l'apporto costruzionista è, in maniera del tutto trasparente, sotto la luce del sole. E proprio per questo motivo, cioè proprio perché è necessario, di volta in volta, valutare, vagliare e riflettere sulle modalità tramite cui conoscere i referenti per la predisposizione di un modello, la riflessione etica assume massima importanza.

Veniamo, dunque, alla seconda osservazione. Il meta-modello virtueticistico che qui proponiamo non si rivela, a ben vedere, necessario solo per questo motivo (ovvero, per la ‘costruzione’ dei modelli o teorie scientifiche). Esso permette anche di

³⁵ Si rimanda al cap. I, par. 9.1.

³⁶ E. AGAZZI, *op. cit.*, p. 431-432.

³⁷ Precisiamo che bisogna intendersi circa il concetto di “reificazione”: se questo è inteso come è stato appena illustrato, allora riteniamo che esuli dal sapere tecno-scientifico. Se, invece, lo si ritiene soltanto una forma di ‘cristallizzazione’ per la predisposizione del modello, allora inevitabilmente questa inerirà al sapere tecno-scientifico, per la sua stessa natura. Tuttavia, a nostro avviso, ciò accadrà in maniera non dissimile a quello che avviene nel processo (si pensi, ad esempio alle preclusioni istruttorie nel processo civile; oppure al rito del lavoro, in cui la domanda del ricorso deve essere sin da subito interamente avanzata) e, pertanto, è presente una forma di ‘stabilità’ delle informazioni contenute negli atti delle parti. Resta salva poi la diversa circostanza – che ci condurrebbe ad approfondire le diversità tra i due saperi, indagine non possibile in tale sede – che nel caso del processo vi sarà poi una successiva fase di giudizio, dove è coinvolta l'interpretazione del giudice ed in cui, pertanto, fatto e valore sono interconnessi sino alla redazione della sentenza (a questo riguardo, sotto un profilo filosofico-giuridico si rimanda *ex multis* a A. LO GIUDICE, *Il dramma del giudizio*, Milano, 2023, pp. 109-110; per una sensibilità processual-penalistica che pone in luce i risvolti in tema probatorio, si v. i lavori di Giulio Ubertis, in particolare G. UBERTIS, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Milano, 1979, p. 26 e pp. 99-100; G. UBERTIS, *Profili di epistemologia giudiziaria*, cit., pp. 71-74. «Il momento argomentativo-retorico è quello in cui vengono in rilievo le soggettività delle parti e del giudice, tutte contribuendo secondo i rispettivi poteri alla ricerca e ed alla scelta di quegli elementi, inseriti all'interno del *continuum* del reale, che si ritengono necessari per la più estesa ricostruzione del fatto. La nostra concezione dialettica della prova vuol significare non svalutazione degli eventuali apporti scientifici, ma considerazione ed apprezzamento degli stessi in conformità al contesto selettivo-pragmatico-teleologico in cui si sviluppa la vicenda processuale. Prima e dopo l'empiria (prescindendo un attimo dalla considerazione che anche l'esperimento o la perizia più “tecnicisti” involgono aspetti assiologici) si trova sempre l'“argomentazione”, da cui viene dapprima guidata e successivamente valutata: fatto e valore sono sempre interdipendenti» (G. UBERTIS, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, cit., pp. 99-100, corsivi dell'A.). Ad ogni modo, si anticipa sin d'ora ma emergerà più chiaramente dal seguito del discorso, si ritiene che anche l'attività di predisposizione e applicazione del modello in ambito tecno-scientifico non sia estranea al momento retorico: al tecno-scienziato è richiesta, infatti, una capacità di discernimento e valutazione tradizionalmente demandata al φρόνιμος, motivo che, a nostro avviso, conduce ad approfondire la proposta virtueticista.

vagliare criticamente i risultati ottenuti dal sapere scientifico e ricondurli ad unità. Cercheremo di spiegare questa tesi riprendendo l'esempio dell'elettrone e, più in generale, degli "enti teorici". Agazzi spiega che la comunità scientifica si è a lungo interrogata sull'esistenza dell'elettrone: venivano, infatti, misurati e dunque conosciuti alcuni attributi (cioè proprietà e relazioni) dello stesso, ma mai l'oggetto scientifico in sé, cioè la "sostanza". La supposizione era infatti quella per cui tali proprietà celassero la "sostanza", cioè un elemento altro e aggiuntivo che potesse ricondurre ad unità le proprietà rinvenibili. Nota Agazzi,

«se uno pensa tuttavia in questo modo intende l'elettrone come una "cosa" e non come un "oggetto", e lo si è eliminato dalla fisica proprio per questo fatto. Se invece intendiamo l'elettrone come un oggetto, deve essere concepito non come qualcosa al quale sono attribuite proprietà, ma come qualcosa che è *costituito* da queste proprietà. Un oggetto è da considerarsi come la totalità "strutturata" delle proprietà oggettivamente affermabili e non come un misterioso sostrato di queste proprietà»³⁸.

Orbene, ciò, da una parte, conferma la process-based ontology a cui anche Floridi e Russo aderiscono³⁹; dall'altra, permette di enfatizzare, ancora una volta, il ruolo dell'agente epistemico umano nel rinvenire e condurre ad unità gli attributi rilevati tramite l'attività scientifica *lato sensu*. Si tratta, quindi, da ultimo, della valutazione circa l'attribuzione di valore ontologico a "oggetti" anche qualora questi non siano empiricamente accessibili (lo siano, invece, alcuni attributi degli stessi).

Compiuta questa dovuta premessa, è dunque opportuno proseguire con ordine nel confronto delle due teorie della verità. Si ricorda così che, tanto per Russo quanto per Puppò, la questione della verità assume una certa importanza, poiché «truth is important for knowledge, but also for action, as in the end we decide what (not) to intervene upon, based on which (causal) claims are (not) true»⁴⁰.

Sembra pacifico, inoltre, riconoscere che per entrambi la possibilità di definire il concetto di "verità" si giochi su «its fundamental philosophical problem [...] about the relation between the world (or the facts), and our language (often expressing our

³⁸ E. AGAZZI, *op. cit.*, p. 445, corsivo dell'A.

³⁹ Si v. *supra* cap. I, par. 7.

⁴⁰ F. RUSSO, *op. cit.*, p. 145.

beliefs about the world)»⁴¹. Si tratta, cioè, di definire quel rapporto (tradizionalmente, ma erroneamente, indicato come “corrispondenza”) tra asserzione (truth-bearer) e ciò che la rende vera (truthmaker/s)⁴². Entrambi gli Autori, tuttavia, rifiutano che tale rapporto si possa dare nei termini di una “corrispondenza”: Russo propende per una “correttezza”, Puppo invece per una “relazione”.

Ricordiamo così la teoria della verità come correttezza (chiamata “correctness theory of truth”) che descrive Russo, a partire dagli studi di Luciano Floridi. La verità, nelle pratiche tecno-scientifiche, «is always relevant to a modeling framework and to the epistemic agents in the process»⁴³. La “corrispondenza” è rifiutata dall’Autrice poiché con essa si assume che vi sia *un* fattore che rende vera l’asserzione. Questa supposizione, che è stata definita ‘truthmakers strategy’, è stata sovente utilizzata solo al fine di confermare le ‘migliori’ teorie fisiche a disposizione: «[b]riefly put, electrons and bosons, qua entities out there in the world, are what make true the propositions of our “best” physics theory»⁴⁴. Essa viene strutturata nel seguente modo⁴⁵.

- *There is “one thing” that the causal relation always is;*
- *Find what that is;*
- *This will make you causal claim true*

Proprio perché alla ricerca di un unico (e talvolta presupposto per utilità, alla luce del bisogno di confermare la teoria) fattore, la “corrispondenza” non riesce così a dare fino in fondo conto del valore aletico di asserzioni come “fumare causa il cancro”. In questo caso, non vi sarà un unico fattore che renderà vera l’asserzione: è opportuno chiarire, ad esempio, cosa si intenda per “fumare” (10, 20, 30 sigarette al giorno?), cosa avvenga a livello polmonare (non si tratta solo di inalazione), e cosa riportino le statistiche a tal riguardo. Vi sono, pertanto, non soltanto più elementi che devono essere presi in considerazione, ma anche la combinazione tra essi (è ragionevole ritenere, ad esempio, che anche la costituzione corporea del soggetto che inala il fumo potrebbe influire nel grado di risposta positiva alla domanda, così come eventuali

⁴¹ F. RUSSO, *op. cit.*, p. 142.

⁴² F. RUSSO, *op. cit.*, p. 142; F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., p. 61.

⁴³ F. RUSSO, *op. cit.*, p. 145.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 145.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 143.

patologie di questo) assume importanza nel rapporto causale e, quindi, in questo caso, nel rendere vera l'asserzione.

Secondo la teoria della verità come correttezza al fine di stabilire la verità di un'asserzione (ad esempio: "la birra è in frigo"), è opportuno individuare cinque passaggi:

1. Traduzione: in questa fase si pone il problema di tradurre in linguaggio naturale altri tipi di linguaggio come, ad esempio, quello simbolico (occorre, ad esempio, tradurre l'immagine del post-it nella porta del frigo in cui è sbarrata o meno la bottiglia di birra⁴⁶).
2. Polarizzazione: scomporre le varie informazioni a disposizione in domanda e risposta (Query, "Q"; Result, "R"). In questa fase deve tuttavia essere tenuto in considerazione il contesto e il motivo della rilevanza dell'informazione (ad esempio, Q: "Dov'è la birra?" R: "In frigo").
3. Normalizzazione: contemplare tutte le alternative possibili in relazione all'informazione in esame e ciò significa verificare che altre possibilità non siano disponibili o rilevanti in quel dato momento (ad esempio, la birra, nella casa di F, non potrà essere in cantina né è ragionevole ritenere che sia in bagno).
4. Verificazione e validazione: sono fasi che vengono mutate dall'ingegneria e scienza computazionale e riguardano, rispettivamente, il controllo 'interno' sugli elementi formali del modello ed 'esterno', volto a confermare la presenza dei requisiti richiesti. Costituisce la fase di 'conferma' dei primi tre passaggi.
5. Correttezza: «Correctness expresses the way in which, after verification and validation, Q+R produce an *adequate* model M of a system S. An adequate model means that M acts as proxy to S, and via M we can gain access to the system S, and thus establishes truth»⁴⁷.

La conclusione dell'Autrice è, pertanto quella per cui

«[t]he truth of any given proposition is not an absolute property of the proposition, or of the world it refers to, which would then make true propositions independent of the

⁴⁶ L'Autrice propone il seguente esempio per comprendere il passaggio: «Imagine that you agreed with your flate-mates that you will be using two stickers to place on fridge: the one with the bottle translates into "There is beer in the fridge", and one with a barred bottle translates into "There is no beer in the fridge"» (*ibidem*, p. 147).

⁴⁷ *Ibidem*, p. 151. Corsivo dell'A.

existence of language and epistemic agents. Truth, to repeat, is always relative to a modelling framework, and established within or at a given LoA, which are *set by epistemic agents*»⁴⁸.

La teoria della verità accolta da Puppo comprende invece elementi differenti⁴⁹.

In particolare:

1. Realismo aletico, a partire dagli studi di Franca D'Agostini: per cui “verità” si mostra in una particolare relazione tra linguaggio e realtà (relazione che si assume come di non contraddizione: v. *infra*). Il corrispondentismo è rigettato poiché non è in grado di dar conto dei c.d. ‘fatti negativi’ (ad esempio, “la birra non è in frigo”) e degli “oggetti astratti” (su cui si dirà qualcosa nell'immediato punto 3), giacché contempla la sola realtà materiale.
2. Principio di non contraddizione (anche “p.n.c.”), a partire dagli studi di Aristotele: «dire il falso consiste nel dire di ciò che è che non-è, o di ciò che non-è che è. Dire il vero consiste nel dire di ciò che è che è, e di ciò che non-è che non-è»⁵⁰. Al realismo aletico sovrintende il p.n.c., che si mostra innegabile tanto considerando il suo valore logico (non è possibile negare il p.n.c. poiché ogni tentativo di negarlo ne farebbe uso; un discorso auto-contraddittorio è per definizione falso), ma soprattutto ontologico (che, spiega correttamente Gusmani, implica il “designare” come caratteristica tipica ed ineliminabile di qualunque discorso: un discorso è tale perché designa in modo non contraddittorio ‘qualcosa’ di esterno a sé⁵¹).
3. Ontologia pluralista, a partire dagli studi di Francesco Berto ed Evandro Agazzi (con qualche accenno ai ‘mondi possibili’ di Lewis): la realtà a cui il linguaggio si riferisce può essere di vario tipo, includendo così ‘soft facts’

⁴⁸ F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., p. 153. Corsivo dell'A.

⁴⁹ Rielaboriamo quanto spiegato in F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., p. 56-76.

⁵⁰ ARISTOTELE, *Metafisica*, 3, 7, 1011b 26 = F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., p. 61.

⁵¹ «Ogni designazione si fonda infatti sul rapporto univoco e intercorrente tra un dato vocabolo ed una specifica realtà extralinguistica e questo esclude che quel vocabolo possa designare e al tempo stesso non designare quella determinata entità» (R. GUSMANI, *Il principio di non contraddizione e la teoria linguistica di Aristotele*, in F. PUPPO (a cura di), *La contraddizione che nol consente. Forme del sapere e valore del principio di non contraddizione*, Milano, 2010, p. 23).

e ‘hard facts’, ovvero “oggetti concreti” (i quali possono essere, a loro volta, materiali, come ad esempio un tavolo; immateriali, come ad esempio le norme giuridiche) ma anche “oggetti astratti”, caratterizzati dall’assenza di esemplificazione delle loro proprietà nel mondo/realtà materiale (come ad esempio, per tornare ad Agazzi, l’esistenza di Pegaso, esistente nella realtà mitologica o di un ragionamento controfattuale, esistente, per definizione, in un ‘mondo contrario al nostro’).

È possibile, a nostro avviso, notare una certa compatibilità dal confronto delle due posizioni: nelle fasi riportate della teoria della correttezza sembrerebbero accolti sia il p.n.c. (il punto 4, in particolare, si premura di verificarne il piano ontologico, già oggetto del punto 3) che il rapporto relazionale tra linguaggio e realtà extra-linguistica, in cui la “corrispondenza” (seppur per ragioni diverse) viene rigettata. Le teorie, tuttavia, enfatizzano, in maniera differente due aspetti in particolare: nel caso di Russo, viene posto in risalto il ruolo dell’agente epistemico; nella proposta di Puppo, viene data particolare importanza alla questione ontologica. Chiariamo che non sembrerebbe esserci un rifiuto reciproco per queste posizioni: l’Autrice e l’Autore attribuiscono semplicemente maggiore rilievo a due elementi differenti.

La “correctness theory of truth” pone chiaramente in luce il ruolo degli agenti epistemici nello svolgimento dei passaggi suelencati (specie 1-3), in particolare nel ruolo di selezione (si pensi al passaggio di normalizzazione in cui devono essere considerate solo le alternative possibili e disponibili); ciò, pertanto, suggerisce che la verità dipenderà anche da quelle scelte di selezione operate e da quegli elementi che si è deciso di tenere o meno in considerazione. Similmente, e ad esempio, sembrerebbe accadere per le norme processuali⁵², le quali scandiscono tempi e modalità, per esempio, per l’introduzione nel processo del materiale probatorio e che determineranno la possibilità di giungere ad una certa decisione; lo stesso, parimenti,

⁵² Come nota Villa, nel momento in cui i fatti «entrano a far parte di un processo giudiziario, hanno già ricevuto certe qualificazioni ad opera di norme giuridiche. Si può dire, anzi, che è tutto il contesto del sistema giuridico in vigore che funge da schema di selezione e di qualificazione di questi fatti» (V. VILLA, *op. cit.*, p. 228). Similmente anche Ubertis, «le regole processuali, determinando, in ultima istanza, le modalità con cui si sviluppa la conoscenza in sede processuale, stabiliscono contestualmente l’ambito di esercizio e le condotte degli organi giudiziari» (G. UBERTIS, *Profili di epistemologia giudiziaria*, cit., p. 32).

parrebbe avvenire – per riprendere la proposta di Puppo – nel caso del ricorso o meno ad un ragionamento controfattuale per vagliare la responsabilità omissiva del medico.

In altre parole, Russo ricorda ed enfatizza, più volte, il determinante ruolo rivestito dall'agente epistemico (anche artificiale, poiché senza di esso non si avrebbe accesso a determinate caratteristiche della realtà) per giungere alla verità e quindi di come, in una certa misura, questa sia co-prodotta proprio da coloro i quali la vanno cercando (ciò è emerso chiaramente nell'esempio proposto da Agazzi circa l'esistenza dell'elettrone). In certi casi, la transizione di un oggetto da uno stato di esistenza materiale a non materiale, o viceversa, ricordata da Puppo – su cui si tornerà a breve –, è dovuta proprio al soddisfacimento o meno dei criteri posti a monte (ma costantemente discussi e impiegati) dalla comunità scientifica di riferimento per determinare, ad esempio, se un certo corpo celeste sia classificabile come “pianeta”.

Il realismo aletico rielaborato da Puppo si distingue, invece, per l'attenzione posta ai ‘mondi possibili’, cioè quelle realtà non materiali che però non solo sono esse stesse soggette a possibilità apofantica, ma possono altresì rilevare per la ricerca della verità in altri contesti (nel caso, appunto del ragionamento controfattuale per valutare la responsabilità omissiva del medico in ambito giuridico), e, dunque, costituire uno dei molteplici elementi del ragionamento nel “mosaico causale”⁵³ di Russo. Per restare nell'alveo di questa analisi, il ragionamento controfattuale potrebbe essere utile, forse determinante, per valutare l'asserzione “fumare causa il cancro”, al fine di vagliare la tenuta delle ipotesi candidate a fornire una risposta (ad esempio, se una persona non avesse mai fumato avrebbe comunque sviluppato il cancro? Avrebbe sviluppato il cancro se avesse fumato in misura minore?). Non solo: l'ontologia pluralista accolta da questa rielaborazione obbliga a tener desta l'attenzione in relazione alle possibilità di transito di un oggetto da uno stato di esistenza materiale a non materiale o viceversa.

L'Autore, sulla scia di Francesco Berto, propone gli esempi del pianeta Nettuno, del pianeta Vulcano e della teoria del flogisto, oggetti che hanno, rispetto al sapere di riferimento, cambiato il loro *status* ontologico nel tempo, passando, ad esempio nel caso di Nettuno, da un'esistenza astratta ('soft fact') ad una concreta ('hard fact'). Questa indicazione potrebbe, ad esempio, fornire un monito alla fase di

⁵³ Il riferimento è al già citato F. RUSSO, *L'esposizione all'amianto causa il mesotelioma? Domande scientifiche e analisi filosofiche*, cit., *passim*.

normalizzazione. Restando nell'esempio dell'Autrice, nonostante sia ragionevole considerare che la birra non sia in bagno nella casa di F, ci si potrebbe comunque porre il dubbio di vagliare l'ipotesi (immateriale) che la birra sia effettivamente in bagno e a quel punto verificare (materialmente) che una birra sia stata nascosta nell'armadietto del bagno, magari da G, amica di S, che vive in casa con F⁵⁴. In altre parole, l'informazione semantica, da inserire in un dato modello, implica, per sua natura, il frequente passaggio dal materiale all'immateriale (e viceversa). Per questo motivo, parrebbe suggerire l'ontologia pluralista,

«proprio perché si danno modi di esistere diversi, è opportuno chiarire [– e, se possibile, verificare –] assai bene in quale modo e mondo alcunché esista, proprio per evitare di fare confusione e ritenere che esistano (materialmente) cose che, invece, non esistono (materialmente)»⁵⁵.

In ogni caso, per ciò che riguarda i possibili cambiamenti nel corso del tempo, ciò non sembrerebbe configurare un problema per la verità dell'asserzione tecnoscientifica, la quale presuppone sempre il riferimento al contesto *disponibile* in un certo momento, senza, peraltro, la pretesa di erigere il modello a fondamento di ricerche ulteriori. In effetti, come viene ricordato, «tutte le realtà di cui parliamo sono soggette a cambiamenti»⁵⁶, ma ciò non significa che non sia possibile stabilire la verità in quel dato momento storico a quelle date condizioni (cioè ad un dato modelling framework).

Si tratta, pertanto, di comprendere in che modo si articoli la possibilità di addivenire all'individuazione di tali contesti 'disponibili', posto che spesso una loro ipotetica autoevidenza è da escludersi. A tal fine, riteniamo che un comportamento etico di stampo virtueticista, proprio a causa della sua pervasività, possa di volta in volta contribuire a 'costruire' le condizioni ma anche gli strumenti intellettuali più adeguati all'interno di una data area di sapere. Come ha posto chiaramente in luce

⁵⁴ Operazione che, notiamo per inciso e in modo forse solo allusivo, evocherebbe non a caso una consimile opera di interrogazione cui il giudice è chiamato in relazione al 'ragionevole dubbio', fuggendo il quale è tenuto a decidere.

⁵⁵ F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., p. 72.

⁵⁶ F. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., p. 72, nt. 65.

Ferraris⁵⁷, vi sono “oggetti naturali” inemendabili: la loro struttura e composizione non sono modificabili e quindi indipendenti dal nostro apporto costruttivo. Vi sono, tuttavia, anche “oggetti sociali”, che influenzano e regolano le nostre vite al pari – o, forse, in maggior misura rispetto a – degli “oggetti naturali”, a partire dai quali i primi sono costruiti⁵⁸. Nel caso degli oggetti emendabili o “sociali”, giacché questi sono in una certa misura ‘costruiti’, l’apporto dell’essere umano è determinante e per questo l’etica delle virtù acquisisce importanza⁵⁹.

Per ciò che pertiene specificamente all’ambito giuridico, il meta-modello virtueticista potrebbe apportare contributi rilevanti sia in sede giudiziale, come propone la *virtue jurisprudence*, ma altresì in sede legislativa. A questo riguardo non ci riferiamo soltanto alla recente proposta di Solum inerente alla sua “*aretaic theory of legislation*”⁶⁰, in cui viene indicato come scopo ultimo del diritto quello della ‘fioritura’ dell’essere umano (tratteggiando così una teoria del diritto che assume come

⁵⁷ M. FERRARIS, *Manifesto del nuovo realismo*, Bari, 2012, pp. 71-72.

⁵⁸ In questa direzione si esprime Searle, con riferimento ai “fatti bruti” e “fatti istituzionali”, dimensioni interconnesse l’una all’altra: «[i]n base alla concezione dell’ontologia che di base che ho esposto, dovrebbe essere impossibile per qualcosa nel mondo reale non essere agganciato ai fatti di base ed essere cioè indipendente da questo punto di vista. Il denaro, le corporation e gli scacchi giocati alla cieca non possono semplicemente fluttuare nell’aria. [...] Così i fatti istituzionali si ancorano ai fatti bruti, ma i fatti bruti in questi casi sono esseri umani in carne e ossa e i suoni e i segni che costituiscono le rappresentazioni linguistiche» (J.R. SEARLE, *Creare il mondo sociale. La struttura della civiltà umana* (= *Making the Social World: The Structure of Human Civilization*), Milano, 2010, pp. 143-144).

⁵⁹ Enfatizza l’interconnessione tra epistemologia ed ontologia anche Searle, che peraltro segnala l’importanza di un’indagine maggiormente approfondita anche in relazione al sapere giuridico (cfr. A. CONDELLO, J.R. SEARLE, *Some Remarks about Social Ontology and Law: An Interview with John R. Searle*, in *Ratio Juris*, 30(2), 2017, pp. 229-230). Searle spiega infatti che «per creare una realtà istituzionale minima servono tre cose: (1) esseri umani (o altri tipi di esseri con capacità cognitive sufficientemente simili) dotati di (2) intenzionalità, inclusa l’intenzionalità collettiva che comprende la capacità di imporre funzioni a oggetti o persone e (3) un linguaggio con cui eseguire atti linguisticamente dichiarativi» (J.R. SEARLE, *op. cit.*, p. 144). In questa prospettiva, la *virtue ethics* si inserisce nel terzo dei punti summenzionati, orientando in maniera virtuosa la creazione della realtà istituzionale. Come nota il Filosofo di Berkeley (*ibidem*, p. 137, corsivi dell’A.) «[c]ontinuando a usare il vocabolario delle funzioni di *status* rinforziamo le funzioni di *status*»: pertanto, le parole che utilizziamo all’interno di una certa realtà istituzionale ne permettono il mantenimento. Allo stesso tempo, tuttavia, sono in grado di cambiarla: proprio per questo motivo occorre scegliere e discernere in maniera prudente il lessico utilizzato all’interno di tale realtà per mantenere ma altresì cambiare ciò che è opportuno. Si segnala che, in parte diversamente da Searle, Ferraris propone invece di riconoscere ad alcune costruzioni sociali, come il denaro, non solo una funzione di *status* (come Searle) ma anche una fondamentale funzione di “documentalità”, rimarcando così il nesso tra teoria e prassi (M. FERRARIS, *Il colore dei soldi*, in J.R. SEARLE, M. FERRARIS, *Il denaro e i suoi inganni* (tr. it. e cura di A. Condello), Torino, 2018, in particolare p. 69 e pp. 94-96. Ad ogni modo, le due posizioni circa il denaro sono ambedue riconducibili a riconoscere il denaro come “oggetto sociale simbolico” (cfr. A. CONDELLO, *La cornice e l’oggetto sociale simbolico. Il denaro tra intenzionalità e documentalità*, in J.R. SEARLE, M. FERRARIS, *Il denaro e i suoi inganni* (tr. it. e cura di A. Condello), Torino, 2018, spc. pp. 116-117).

⁶⁰ Viene definita come teoria «that posits the promotion of virtue as the central aim of law» (L.B. SOLUM, *Virtue as the end of law: an aretaic theory of legislation*, in *Jurisprudence*, 9(1), 2018, p. 7).

priorità alcuni ‘beni’ – cioè quelli che favoriscono lo sviluppo di virtù, quali, ad esempio, pace e prosperità – a scapito di altri, non superflui ma senza dubbio non necessari) ma anche all’ambito di ricerca filosofico-giuridico della “legisprudence”. A questo riguardo molte precisazioni sarebbero necessarie. Ci limitiamo, tuttavia, a rilevare i tratti essenziali della teoria in questione e a proporre qualche possibile contatto con la virtue ethics.

La legisprudenza è definita una “teoria della legislazione”, area di interesse che, negli ultimi secoli, non ha trovato terreno fertile⁶¹, ma che si è sviluppata (almeno nella forma della legisprudence), a partire dallo scritto del 1950 di Julius Cohen che pare ne abbia coniato il termine⁶² e, più in generale, con la nascita dello Stato di diritto. Pressoché dal Secondo dopoguerra sorge così il bisogno, da parte del legislatore, di motivare l’emanazione di una certa disposizione. La motivazione delle leggi è mossa da un duplice intento: si tratterebbe, da una parte, di garantire il «controllo giuridico interno di legalità»; dall’altra parte, di permettere il «controllo esterno di legittimità politica»⁶³. A ciò consegue che sia possibile, proprio in virtù della motivazione del legislatore, valutare criticamente l’emanazione di una certa disposizione.

⁶¹ A partire dal giusnaturalismo moderno, infatti, l’assunto indiscusso era quello per cui lo Stato fosse retto dal contratto sociale: la volontà del sovrano permetteva così di colmare quella “epistemologia nominalista” (L.J. WITGENS, *Legisprudence as a New Theory of Legislation*, in *Ratio Juris*, 19(1), 2006, p. 2) dello stato di natura e di conferire quindi un significato ed un preciso statuto ontologico ai concetti, proprio al fine di evitare l’hobbesiana situazione dell’*homo homini lupus*. Tuttavia, come viene fatto notare, l’ipotesi del contratto sociale «is a rational reconstruction of the Aristotelian paradise lost, that is, natural political society» e «it jeopardises the moral dimension of freedom» (L.J. WITGENS, *op. cit.*, p. 8, così come la citazione precedente). In altre parole, come nota Luzzati, più che su giustificazioni, l’imperativismo di Hobbes era basato su coazioni (C. LUZZATI, *Introduzione. Il legislatore argomentante: sfondi e sottintesi*, in F. FERRARO, S. ZORZETTO (a cura di), *La motivazione delle leggi*, Torino, 2018, p. 2), e la sfera motivazionale non era contemplata. Wittgenstein propone così una rivisitazione del contratto sociale; riflettendo sul concetto di “libertà” nota che, al fine di poterla assicurare, è necessario che il diritto imponga limitazioni, e che pertanto, da ultimo, «morality has a priority over law» (L.J. WITGENS, *op. cit.*, p. 9), ma che allo stesso tempo vi sia sempre una situazione di trade-off, tra la limitazione del potere politico (e dunque la realizzazione della libertà dei consociati) e la limitazione della libertà dei consociati (e quindi la possibilità di soddisfare l’esigenza di libertà del potere politico). Per questo motivo, entra in gioco la giustificazione. «The duty of justification is what legisprudence is about. Legisprudence is defined as a rational theory of legislation. It consists of an elaboration of the idea of freedom as *principium*» (*ibidem*, p. 10, corsivo dell’A.).

⁶² F. FERRARO, *La “legisprudenza” e i problemi della giustificazione legislativa: razionalità e irrazionalità del legislatore*, in F. FERRARO, S. ZORZETTO (a cura di), *La motivazione delle leggi*, Torino, 2018, p. 128. Lo scritto in questione è *Towards Realism in Legisprudence*, in *Yale L.J.*, 58, 1950, di J. Cohen.

⁶³ S. ZORZETTO, *Dal “sogno cartesiano” alla “razionalità limitata”: usi e abusi della scienza nella politica legislativa*, in F. FERRARO, S. ZORZETTO (a cura di), *La motivazione delle leggi*, Torino, 2018, p. 180, così come la citazione precedente (si v. anche *ibidem*, p. 176). L’Autrice precisa, nello stesso luogo, che questi «non sono, evidentemente, alternativi, rappresentando, anzi due punti di vista

Per ciò che pertiene specificamente al contributo della VE, si intende porre in luce che uno dei criteri con cui operare tale valutazione dell'attività legislativa consiste proprio in quello della sua giustificabilità morale⁶⁴. Il legislatore è così chiamato a giustificare moralmente le proprie scelte: tuttavia, affinché ciò avvenga, dovrà porsi *in primis* in grado di cogliere le particolarità morali rilevanti per i consociati in sede di predisposizione di una certa disposizione (e dovrà possedere pertanto la virtù della giustizia intesa come comprensiva di quella che abbiamo chiamato “percezione morale”, mutuata dagli studi di Solum) e, anche sulla base di queste, prendere una posizione (motivo per cui anche la *φρόνησις* acquisisce rilevanza a tal proposito). Allo stesso tempo, tuttavia, affinché la disposizione possa essere sottoposta ad un (sensato) vaglio critico, i consociati stessi dovranno essere in possesso di virtù (ad esempio, quella della temperanza, che impone agli stessi di non valutare la bontà di una disposizione esclusivamente a partire dai propri interessi). Solo in questo modo potrà essere condotta una valutazione attendibile. Ciò tuttavia, si badi, non implica che la valutazione operata da un cittadino virtuoso sia necessariamente diversa da quella di un non virtuoso: potrebbero entrambi giungere alla stessa conclusione. Ma il fatto che il primo sia consapevole della molteplicità di questioni e interessi coinvolti rende plausibilmente il suo giudizio maggiormente credibile (in questo senso ci sembra più opportuno parlare di un ‘atteggiamento’ e non di un vero e proprio metodo). Per questi motivi si configura così, a nostro avviso, l'opportunità di dialogo con la proposta virtueticista⁶⁵.

Si precisa, inoltre, che sia per il sapere tecno-scientifico che per il sapere giuridico le modalità tramite cui le scelte discrezionali sono condotte non resteranno

complementari e convergenti verso un comune ideale etico-politico basato sulla *onestà intellettuale*» (corsivo dell'A.), con il compito di scongiurare derive arbitrarie del potere politico.

⁶⁴ Più precisamente: «[u]n [altro] ordine di problemi sorge dalla necessità di valutare criticamente la legislazione, intesa sia come processo sia come risultato. Come criteri di valutazione, Cohen propone: 1) l'efficacia della legge, intesa come mezzo rispetto a certi fini; 2) la sua congruenza, sistematica e/o politica, rispetto a tutte le altre leggi già in vigore; 3) la sua giustificabilità morale, *nel qual caso, ovviamente, si tratta di calpestare il terreno della filosofia morale*» (F. FERRARO, *op. cit.*, pp. 129-130, corsivi nostri). Il riferimento dell'Autore è al testo di J. Cohen, *Legisprudence: Problems and Agenda*, in *Hofstra Law Review*, 11, pp. 1163-1183, p. 1983, p. 1163.

⁶⁵ Si rimanda, inoltre, al saggio di Tallacchini, che conferma i rischi di un approccio congiunto di tecno-scienza e diritto, in sede legislativa, privo di sensibilità morale e di senso critico, in cui la diarchia tra ragione ed emozione (ovvero il “sogno cartesiano”), per quanto oramai priva di fondamento, almeno da un punto di vista scientifico, sembrerebbe tornare in auge (M. TALLACCHINI, *Tecnoscienza e razionalità del legislatore nell'Unione europea*, in F. FERRARO, S. ZORZETTO (a cura di), *La motivazione delle leggi*, Torino, 2018, in particolare p. 165).

soltanto nell'alveo teorico dei progetti dei tecno-scienziati, della motivazione inespressa del giudice o delle bozze del legislatore. Queste modalità avranno una rilevanza eminentemente pratica e tangibile, giacché contribuiranno a determinare un certo risultato a scapito di un altro. Per questo motivo, la *φρόνησις* acquisisce rilevanza in entrambi i saperi: essa permette di procedere con onestà intellettuale e cautela, di vagliare così tutte le opzioni possibili disponibili prima di avanzare verso una certa direzione, potendo altresì richiedere che i motivi della scelta siano enunciati, argomentati e resi quindi discutibili. Permetterebbe, dunque, in una parola, di 'costruire' in maniera virtuosa i nostri "oggetti sociali"⁶⁶.

Si ritiene, pertanto, che lo sviluppo di virtù unitariamente considerate, possa contribuire a maturare un attento atteggiamento teorico, tanto del tecno-scienziato quanto del giurista, oggi non dispensabile. In altre parole, se si conviene che in una certa misura⁶⁷ sia possibile individuare un apporto costruzionista o costruttivista (*a là* Villa) tanto in ambito tecno-scientifico quanto retorico – nel primo caso, con riferimento ai modelli tecno-scientifici, nel secondo caso con la formazione del diritto –, l'etica delle virtù si potrebbe rivelare un versatile strumento intellettuale affinché tanto il tecno-scienziato quanto il giurista possano, con l'ausilio di questo, creare le condizioni più adeguate per poter raggiungere la verità; la quale, per quanto attiene il nostro precipuo contesto di riferimento, ha a che fare con il problema del nostro vivere in società.

⁶⁶ M. FERRARIS, *op. cit.*, p. 71.

⁶⁷ Come ricordato, ci sono fenomeni per cui l'agente epistemico umano non ha possibilità di modifica: è il caso, ad esempio, dei general beliefs *supra* ricordati.

BIBLIOGRAFIA

- ABERDEIN A., COHEN D.H., *Introduction: Virtues and Arguments*, in *Topoi*, 35, 2016, pp. 339-343.
- ABERDEIN A., *Was Aristotle a Virtue Argumentation Theorist?*, in J.A. BJELDE, D. MERRY, C. ROSER (eds.), *Essays on Argumentation in Antiquity*, Cham, 2021, pp. 215-229.
- AGAZZI E., *From Technique to Technology. The role of Modern Science*, in *Society for Philosophy and Technology Quarterly Electronic Journal*, 4(2), 1998, pp. 80-85.
- AGAZZI E., *L'oggettività scientifica e i suoi contesti (= Scientific Objectivity and Its Contexts)*, Milano, 2018 [2014].
- ALEXY R., *Law's Dual Nature*, in *Rivista di filosofia del diritto*, IX(2), 2020, pp. 239-246.
- AMATO MANGIAMELI A.C., *Algoritmi e big data. Dalla carta sulla robotica*, in *Rivista di filosofia del diritto*, VIII(1), 2019, pp. 107-124.
- AMATO S., *Emozioni sintetiche e sortilegi al silicio*, in *Ars Interpretandi*, 1, 2021, pp. 129-151.
- AMATO S., *La relazionalità del diritto oltre il desiderio*, in *Rivista di filosofia del diritto*, VI(2), 2017, pp. 217-230.
- AMAYA A.N., *Virtù e ragionamento giuridico*, in *Ars Interpretandi*, XI(1), 2022, pp. 9-32.
- AMOROSO L., *Arte, poesia e linguaggio*, in F. VOLPI (a cura di), *Guida a Heidegger. Ermeneutica, Fenomenologia, Esistenzialismo, Ontologia, Teologia, Estetica, Etica, Tecnica, Nichilismo*, Lecce, 2005² [1997], pp. 209-234.
- AMOSSY R., *Ethos at the Crossroads of Disciplines: Rhetoric, Pragmatics, Sociology*, in *Poetics Today*, 22(1), 2001, pp. 1-23.
- ANCONA E., *Katà tòn orthòn lógon. Linee per una rilettura della tradizione aristotelica sulla giustizia*, in *Ragion pratica*, 1, 2018, pp. 211-231.
- ANDRONICO A., CASADEI T., *Introduzione*, in *Ars Interpretandi*, 1, 2021, pp. 7-11.

- ANDRONICO A., *Giustizia digitale e forme di vita. Alcune riflessioni sul nostro nuovo mondo*, in *Teoria e Critica della Regolazione Sociale (TCRS)*, 2(23), 2021, pp. 11-28.
- ANDRONICO A., Libertà. *La legge come misura*, in A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, 2019, pp. 115-152.
- ANNAS J., *Virtue Ethics*, in D. COPP (a cura di), *The Oxford Handbook of Ethical Theory*, Oxford, 2018, pp. 515-536.
- ARISTOTELE, *Retorica* (tr. it. e cura di M. Dorati), Milano, 2016 [1996].
- BAEHR J., *Virtue Epistemology*, in *Philosophy Faculty Works*, 2013, pp. 1-5.
- BARBERIS M., *La dura realtà dell'interpretazione. Realismo, neorealismo, surrealismo*, in *Ars Interpretandi*, 1, 2013, pp. 63-72.
- BARFORD L., *Contemporary Virtue Ethics and the Engineers of Autonomous Systems*, in *2019 IEEE International Symposium on Technology and Society (ISTAS)*, 2019, pp. 1-7.
- BARRERA E., *Review of the book Technology and the Virtues: A philosophical guide to a future worth wanting*, in *Global Media Journal - Canadian Edition*, 2019, 11(2), pp. 128-131.
- BARTHES R., *La retorica antica. Alle origini del linguaggio letterario e delle tecniche di comunicazione* (= *L'Ancienne Rhétorique*, tr. it. di P. Fabbri), Milano, 2006.
- BASSHAM G., OSTROWSKI O., *A Pluralistic Virtue-Centered Theory of Judging*, in *Ratio Juris*, 35(1), 2022, pp. 3-20.
- BAUMAN Z., *Modernità liquidita* (= *Liquid Modernity*, tr. it. di S. Minucci), Bari, 2011 [2000].
- BAUMLIN J.S., *From Postmodernism to Posthumanism: Theorizing Ethos in an Age of Pandemic*, in *Humanities*, 9(46), 2020, pp. 1-25.
- BAUMLIN J.S., MEYER C.A., *Positioning Ethos in/for the Twenty-First Century: an Introduction to Histories of Ethos*, in *Humanities*, 7(78), 2018, pp. 1-26.
- BENSAUD-VINCENT B., LOEVE S., *Toward a Philosophy of Technosciences*, in S. LOEVE, X. GUCHET, B. BENSAUD-VINCENT (eds.), *French Philosophy of Technology: classical readings and contemporary approaches*, Cham, 2018, pp. 169-186.

BIBLIOGRAFIA

- BERMEJO-LUQUE L., *Toulmin's Model of Argument and the Question of Relativism*, in *OSSA Conference Archive*, 5, 2005, pp. 29-38.
- BERTI E., *Filosofia pratica e phrónesis*, in *Tópicos*, 43, 2012, pp. 9-24.
- BERTI E., *La prospettiva metafisica tra analitici ed ermeneutici*, in *Incontri con la filosofia contemporanea*, Pistoia, 2006, disponibile al link: <https://it.scribd.com/document/139149519/Berti-Enrico-La-Prospettiva-Metafisica>; consultato in data 1 marzo 2021.
- BERTI E., *Logos e techne nel pensiero antico*, in M. FERRARI (a cura di), *Logos e Techne*, Milano-Udine, 2017, pp. 13-23.
- BERTI E., *Saggezza o filosofia pratica?*, in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, 2, 2005, pp. 1-14.
- BERTI E., *Soggetti di responsabilità. Questioni di filosofia pratica*, Reggio Emilia, 1993.
- BERTO F., *L'esistenza non è logica. Dal quadrato rotondo ai mondi impossibili*, Bari, 2010.
- BEZUIDENHOUT L., RATTI E., *What does it mean to embed ethics in data science? An integrative approach based on microethics and virtues*, in *AI & SOCIETY*, 36, 2021, pp. 939-953.
- BIGI S., *The persuasive role of ethos in doctor-patient interactions*, in *Communication & Medicine*, 8(1), 2011, pp. 67-75.
- BITZER L.F., *The Rhetorical Situation*, in *Philosophy & Rhetoric*, 1(1), 1968, pp. 1-14.
- BLAIR J.A., *Probative Norms for Multimodal Visual Arguments*, in *Argumentation*, 29, 2015, pp. 217-233.
- BOMBELLI G., *Società. Il rapporto problematico tra modelli relazionali e diritto*, in A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, 2019, pp. 85-114.
- BOON M., *In Defense of Engineering Sciences: On the Epistemological Relations Between Science and Technology*, in *Techné: Research in Philosophy and Technology*, 15(1), 2011, pp. 49-71.
- BOTTURIF., *Abitare la tecnica: ideazione e desiderio*, in M. FERRARI (a cura di), *Logos e Techne*, Milano-Udine, 2017, pp. 125-136.

BIBLIOGRAFIA

- BUDZYSNKA K., JANIER M., REED C., SAINT-DIZIER P., STEDE M., YAKORSKA O., *A Model for Processing Illocutionary Structures and Argumentation in Debates*, in *Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)*, pp. 917-924.
- BUDZYSNKA K., VILLATA S., *Argument Mining*, in *IEEE Intelligent Informatics Bulletin*, 17(1), 2016, pp. 1-6.
- BUNGE M., *Technology as applied science*, in *Technology and Culture*, 7(3), 1966 pp. 329-347.
- BYNUM T.W., *Introduzione. Filosofia e rivoluzione dell'informazione*, in L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell'età dell'informazione* (a cura di M. Durante), Torino, 2009, pp. 3-23.
- CAFFO L., *Breve storia del verbo essere. Viaggio al centro della frase*. Autore: *Andrea Moro*, in *Interlingvistikaj Kajeroj*, 2(2), 2011, pp. 189-193.
- CAMBIANO G., *Platone e le tecniche*, Torino, 1971.
- CAMPODONICO A., CROCE M., VACCAREZZA M.S., *Etica delle virtù. Un'introduzione*, Roma, 2019.
- CAMPODONICO A., *Specificità e pluralità della Virtue Ethics*, in *Ragion pratica*, 1, 2018, pp. 161-177.
- CANALE D., TUZET G., *La giustificazione della decisione giudiziale*, Torino, 2020.
- CANIGLIA G., FREETH R., LUEDERITZ C., LEVENTON J., WEST S.P., JOHN B., PEUKERT D., LANG D.J., VON WEHRDEN H., MARTÍN-LÓPEZ B., FAZEY I., RUSSO F., VON WIRTH T., SCHLÜTER M., VOGEL C., *Practical wisdom and virtue ethics for knowledge co-production in sustainability science*, in *Nature Sustainability*, 2023, pp. 1-9.
- CANULLO C., *Chi decide? Intelligenza artificiale e trasformazioni del soggetto nella riflessione filosofica*, in E. CALZOLAIO (a cura di), *La decisione nel prisma dell'intelligenza artificiale*, Milano, 2020, pp. 25-36.
- CAPONE L., BERTOLASO M., *L'incommensurabilità dell'esperienza umana. Forma e materia nell'era digitale*, in M. BERTOLASO, G. LO STORTO (a cura di), *Etica digitale. Verità, responsabilità e fiducia nell'era delle macchine intelligenti*, Roma, 2020, pp. 49-67.

BIBLIOGRAFIA

- CARDULLO R.L., *Il neo-aristotelismo di Martha Nussbaum Attualizzazione o distorsione storica?*, in *Giornale di metafisica*, XLI(2), 2019, pp. 525-539.
- CARLIZZI G., *Continuità o discontinuità nella filosofia del diritto di Radbruch? La tesi del “giusnatupositivismo ermeneutico”*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, LII(2), 2022, pp. 275-309.
- CASADEI T., *L’approccio clinico-legale e le sue (utili) implicazioni*, in *Rivista di filosofia del diritto*, VIII(2), 2019, pp. 277-296.
- CATANZARITI M., *Etica “artificiale”: un nuovo modello regolatorio?*, in *Ars Interpretandi*, 1, 2021, pp. 165-179.
- CELANO B., *Pluralismo etico, particolarismo e caratterizzazioni di desiderabilità: il modello triadico*, in *Ragion pratica*, 1, 2006, pp. 133-149.
- CELANO B., *Possiamo scegliere fra particolarismo e generalismo?*, in *Ragion pratica*, 2, 2005, pp. 469-489.
- CELLUCCI C., *Alcuni momenti salienti della storia del metodo*, in *La Cultura*, 3, pp. 253-377.
- CELLUPRICA V., *Logica e semantica nella teoria aristotelica della predicazione*, in *Phronesis*, 32(2), 1987, pp. 166-187.
- CHAKRAVARTTY A., *Scientific Realism*, in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, liberamente disponibile al link: <https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/scientific-realism>; consultato in data 17 marzo 2023.
- CHAN B.S.B., *I diritti umani internazionali sono universali? Dibattiti filosofici tra Oriente e Occidente sui diritti umani alla libertà e alla salute*, in L. DI DONATO, E. GRIMI (a cura di), *Metafisica dei diritti umani*, Roma, 2020, pp. 233-256.
- CHIMIRRI G., *Ragione e azione morale. Conflitto e conciliazione di teoria pratica*, Napoli, 1997.
- COMANDUCCI P., *Conoscere il diritto*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XXXVIII(2), 2008, pp. 419-428.
- CONDELLO A., *La cornice e l’oggetto sociale simbolico. Il denaro tra intenzionalità e documentalità*, in J.R. SEARLE, M. FERRARIS, *Il denaro e i suoi inganni* (tr. it. e cura di A. Condello), Torino, 2018, pp. 109-126.

- CONDELLO A., SEARLE J.R., *Some Remarks about Social Ontology and Law: An Interview with John R. Searle*, in *Ratio Juris*, 30(2), 2017, pp. 226-231.
- CORSO L., *La virtù del giudice fra emozioni, giustizia particolare e ruolo istituzionale. Un abbozzo a partire da Aristotele*, in *Ars Interpretandi*, XI(1), 2022, pp. 53-69.
- CORVI R., *Dalla filosofia alla tecnologia e ritorno*, in M. FERRARI (a cura di), *Logos e Techne*, Milano-Udine, 2017, pp. 39-49.
- COTTA S., *Il diritto nell'esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica*, Milano, 1991 [1984].
- COTTA S., *La sfida tecnologica*, Bologna, 1968.
- COYLE S., *Modern Jurisprudence. A Philosophical Guide*, Oxford-Portland, 2018² [2017].
- COZZO C., *Matematica e retorica*, in *Paradigmi. Rivista di critica filosofica*, 3, 2011, pp. 59-72.
- CRISP R., *Ethics*, in D. FURLEY (ed.), *Routledge History of Philosophy. From Aristotle to Augustine (Volume II)*, New York, 1999, pp. 109-124.
- CUNICO G., *Introduzione*, in J. RITTER, *Metafisica e politica. Studi su Aristotele e Hegel* (= *Metaphysik und Politik. Studien zu Aristoteles und Hegel*, tr. it. di R. Garaventa e G. Cunico), Genova, 1997³ [1969], pp. VII-LI.
- D'AGOSTINI F., *Analitici, continentali, tomisti: la filosofia e il senso dell'essere*, in *Divus Thomas*, 102(3), 1999, pp. 53-78.
- D'AGOSTINI F., *Epistemologia ed ontologia: Quine avrebbe potuto risolvere i problemi di Heidegger? Heidegger avrebbe risolto i problemi di Quine?* Liberamente disponibile al link: www.dif.unige.it/epi/con/dag.pdf (per il presente lavoro è stato concesso il permesso per citazioni e/o riferimenti dall'Autrice); ultimo accesso in data 14 ottobre 2023.
- D'AGOSTINI F., *L'uso scettico della verità*, in G. FORTI, G. VARRASO, M. CAPUTO (a cura di), *«Verità» del precetto e della sanzione penale alla prova del processo*, Napoli, 2014, pp. 25-62.
- D'AGOSTINI F., *Metaontologia. Considerazioni terminologiche e storico-sistematiche su "ontologia" e "metafisica"*, in *Aut-aut*, 310-311, 2002, pp. 144-180.
- D'AGOSTINI F., *Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico*, Torino, 2017⁶ [2010].

BIBLIOGRAFIA

- D'AGOSTINO F., *Scienza e normatività*, in A. ANDRONICO, B. MONTANARI (a cura di), *Scienza e normatività, profili etica, giuridico e politico-sociali*, Napoli, 2006, pp. 145-151.
- D'AVACK L., *Il paradigma dignità: usi etici e giuridici*, in *Rivista di filosofia del diritto*, VIII(1), 2019, pp. 11-22.
- D'AVACK L., *La rivoluzione tecnologica e la nuova era digitale: problemi etici*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, 2020, pp. 3-27.
- D'AVENIA M., *L'aporia del bene apparente. Le dimensioni cognitive delle virtù morali in Aristotele*, Milano, 1998.
- DE CARO M., *Realtà*, Torino, 2020.
- DEL BÒ C., *La giustizia. Un'introduzione filosofica*, Roma, 2022.
- DENNIS M., HARRISON T., *Unique ethical challenges for the 21st century: Online technology and virtue education*, in *Journal of Moral Education*, 50(3), 2021, pp. 251-266.
- DI DONATO L., *Intervista a Vittorio Possenti* (a cura di), in L. DI DONATO, E. GRIMI (a cura di), *Metafisica dei diritti umani*, Roma, 2020, pp. 15-49.
- DI LUCIA P., PASSARINI GLAZEL L., *Prefazione. La realtà è una sola ma le ontologie sono due*, in J.R. SEARLE, *Il mistero della realtà (= The Basic Reality and the Human Reality*, tr. it. di P. Di Lucia e L. Passerini Glazel), Milano, 2019, pp. IX-XXIII.
- DI PIAZZA S., *Le dimostrazioni del retore. Lo statuto epistemologico della retorica aristotelica*, in *PAN-Rivista di filologia latina*, 1, 2012, pp. 49-58.
- DOGLIANI M., MARCENÒ V., *Norberto Bobbio e i diritti dell'uomo*, in *Diritto pubblico*, 1, 2008, pp. 169-184.
- DORATO M., *La credenza scientifica*, in *Rivista di filosofia*, (CX)2, 2019, pp. 225-242.
- DOUGLAS H., *Pure science and the problem of progress*, in *Studies in History of Philosophy of Science*, 46, 2014, pp. 55-63.
- DUTHIE R., BUDZYNSKA K., *A Deep Modular RNN Approach for Ethos Mining*, in *Proceedings of the Twenty-Seventh International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-18)*, 2018, pp. 4041-4047.

BIBLIOGRAFIA

- DUTHIE R., BUDZYNSKA K., *Classifying Types of Ethos Support and Attack* in S. MODGIL, K. BUDZYNSKA, J. LAWRENCE (eds.), *Computational Models of Argument*, 2018, pp. 161-168.
- DUTHIE R., BUDZYNSKA K., REED C., *Mining Ethos in Political Debate*, in P. BARONI, T.F. GORDON, T. SCHEFFLER, M. STEDE (eds.), *Computational Models of Argument*, 2016, pp. 299-310.
- EDMONDS D., *Uccideresti l'uomo grasso? Il dilemma etico del male minore (= Would You Kill the Fat Man? The Trolley Problem and What Your Answer Tells Us about Right and Wrong*, tr. it. di G. Guerriero), Milano, 2014.
- ESPOSITO C., *Il periodo di Marburgo (1923-28) ed "Essere e tempo": dalla fenomenologia all'ontologia fondamentale*, in F. VOLPI (a cura di), *Guida a Heidegger. Ermeneutica, Fenomenologia, Esistenzialismo, Ontologia, Teologia, Estetica, Etica, Tecnica, Nichilismo*, Lecce, 2005² [1997], pp. 113-166.
- FABRIS A., *L'"ermeneutica della fatticità" nei corsi friburghesi dal 1919 al 1923*, in F. VOLPI (a cura di), *Guida a Heidegger. Ermeneutica, Fenomenologia, Esistenzialismo, Ontologia, Teologia, Estetica, Etica, Tecnica, Nichilismo*, Lecce, 2005² [1997], pp. 59-111.
- FASSÒ G., *Storia della filosofia del diritto, I. Antichità e medioevo*, Urbino, 2011.
- FEIBLEMAN J.K., *Pure Science, Applied Science, Technology, Engineering: An Attempt at Definitions*, in *Technology and Culture*, 2(4), 1961, pp. 305-317.
- FERRAJOLI L., *Il costruttivismo epistemologico di Vittorio Villa*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, XVII(2), 2017, pp. 247-260.
- FERRAJOLI L., *La teoria generale del diritto: l'oggetto, il metodo, la funzione*, in *Rivista di filosofia del diritto*, I(2), 2012, pp. 229-252.
- FERRARIS M., *Il colore dei soldi*, in J.R. SEARLE, M. FERRARIS, *Il denaro e i suoi inganni* (tr. it. e cura di A. Condello), Torino, 2018, pp. 49-108.
- FERRARIS M., *Manifesto del nuovo realismo*, Bari, 2012.
- FERRARIS V., *La profilazione e i suoi rischi*, in R. BRIGHI, S. ZULLO (a cura di), *Filosofia del diritto e nuove tecnologie. Prospettive di ricerca tra teoria e pratica*, Roma, 2015, pp. 69-80.

- FERRARO F., *La “legisprudenza” e i problemi della giustificazione legislativa: razionalità e irrazionalità del legislatore*, in F. FERRARO, S. ZORZETTO (a cura di), *La motivazione delle leggi*, Torino, 2018, pp. 127-145.
- FLORIDI L., *A Defence of Constructionism: Philosophy as Conceptual Engineering*, in *Metaphilosophy*, 42(3), 2011, pp. 282-304.
- FLORIDI L., *A defence of informational structural realism*, in *Synthese*, 161, 2008, pp. 219-253.
- FLORIDI L., *Artificial intelligence’s new frontier: artificial companions and the fourth revolution*, in *Metaphilosophy*, 39(4/5), 2008, pp. 651-655.
- FLORIDI L., *Etica dell’intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità e sfide* (= *The Ethics of Artificial Intelligence. Principles, Challenges, and Opportunities*, tr. it. di M. Durante), Milano, 2022.
- FLORIDI L., *Infosfera. Etica e filosofia nell’età dell’informazione* (a cura di M. Durante), Torino, 2009.
- FLORIDI L., *On the Information ethics: On the philosophical foundation of computer ethics*, in *Ethics and Information Technology*, 1, 1999, pp. 37-56.
- FLORIDI L., *Pensare l’infosfera. La filosofia come design concettuale* (= *The Logic of Information. A Theory of Philosophy as Conceptual Design*, tr. it. di M. Durante), Milano, 2020 [2019].
- FLORIDI L., *Two Approaches to the Philosophy of Information*, 2005, disponibile liberamente al link: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3853490>; consultato in data 28 aprile 2023.
- FLORIDI L., *What is the philosophy of information?*, in *Metaphilosophy*, 33(1/2), 2002, pp. 123-145.
- FORZA A., MENEGON G., RUMIATI R., *Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione*, Bologna, 2017.
- FOSSA F., *Robot morali? Considerazioni filosofiche sulla machine ethics*, in *Sistemi intelligenti*, XXXII(2), 2020, pp. 425-444.
- GALLO L., *La donna greca e la marginalità*, in *Quaderni Urbinati di Cultura Classica*, 18(3), 1984, pp. 7-51.

BIBLIOGRAFIA

- GARAPON A., LASSÈGUE J., *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà* (= *Justice digitale. Révolution graphique et rupture anthropologique*, tr. it. di F. Morini), Bologna, 2021 [2018].
- GAZZOLO T., Fatto. *Realtà empirica e qualificazione giuridica*, in A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, 2019, pp. 229-230.
- GIORGETTI A., PARINI M., *Verso un futuro “aumentato”. Sviluppi, rischi e opportunità delle tecnologie digitali*, in M. BERTOLASO, G. LO STORTO (a cura di), *Etica digitale. Verità, responsabilità e fiducia nell’era delle macchine intelligenti*, Roma, 2020, pp. 129-145.
- GRECO L., *Alcune osservazioni sull’etica contemporanea delle virtù*, in *Iride*, 2, 2006, pp. 291-301.
- GRECO L., *Aspirazione, riflessione e felicità. L’etica della virtù di Julia Annas*, in *Iride*, 1, 2016, pp. 173-180.
- GRECO T., *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Bari, 2021.
- GRIMALDI W.M.A., *Rhetoric and the Philosophy of Aristotle*, in *The Classical Journal*, 53(8), 1958, pp. 371-375.
- GRIMI E., *Una dichiarazione universale?*, in L. DI DONATO, E. GRIMI (a cura di), *Metafisica dei diritti umani*, Roma, 2020, pp. 215-231.
- GROARKE L., *Auditory Arguments: The Logic of ‘Sound’ Arguments*, in *Informal Logic*, 38(3), 2018, pp. 312-340.
- GROSSI P., *Universalismo e particolarismo nel diritto*, s.l., 2011.
- GUASTINI R., voce “Scienza giuridica”, in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile*, XVIII, Torino, pp.175-179.
- GURISATTI G., *Avvertenza del Curatore dell’edizione italiana*, in M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica* (= *Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie*, ed. it. a cura di G. Gurisatti), Milano, 2017² [2002], pp. 15-29.
- GUSMANI R., *Il principio di non contraddizione e la teoria linguistica di Aristotele*, in F. PUPPO (a cura di), *La contraddizione che noi consente. Forme del sapere e valore del principio di non contraddizione*, Milano, 2010, pp. 19-62.

- GÓMEZ SÁNCHEZ C., Sum moribundus versus sum transcendens: *El debate sobre la conciencia en Heidegger y Kant*, in δαίμων. *Revista Internacional de Filosofía*, 54, 2011, pp. 149-166.
- HAGENDORFF T., *A Virtue-Based Framework to Support Putting AI Ethics into Practice*, in *Philosophy & Technology*, 35(55), 2022, pp. 1-24.
- HARDWIG J., *The Role of Trust in Knowledge*, in *The Journal of Philosophy*, 88(12), 1991, pp. 693-708.
- HEIDEGGER M., *Che cos'è metafisica? (= Was ist Metaphysik?)*, a cura di F. Volpi, 2001² [1929].
- HEIDEGGER M., *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica (= Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie)*, ed. it. a cura di G. Gurisatti, 2017² [2002], Milano.
- HEIDEGGER M., *Lettera sull' "umanismo" (= Brief über den "Humanismus")*, a cura di F. Volpi, Milano, 1995² [1949].
- HERITIER P., CALDO D., *Il dolore, tra medicina, diritto e machine learning. Potenziali euristici delle neuroscienze affettive fondamentali, da Sequeri a Panksepp*, in *Teoria e Critica della Regolazione Sociale (TCRS)*, 1, 2021, pp. 289-321.
- HERITIER P., *Estetica giuridica. A partire da Legendre – il fondamento finzionale del diritto positivo, volume II*, Torino, 2012.
- HERITIER P., *La 'Scienza Nuova' della robotica sociale interculturale. Metodo retorico, diritto 'sintetico' e disabilità-dolore*, in *CALUMET – intercultural law and humanities review*, 12, 2021, pp. 57-86.
- HERITIER P., *La rete fra il testo e il diritto. Verso un'ermeneutica figurale?*, in U. PAGALLO (a cura di), *Prolegomeni d'informatica giuridica*, Padova, 2003, pp. 165-267.
- HERMAN T., *Ethos and pragmatics*, in *Languages*, 7(165), 2022, pp. 1-16.
- HILDEBRANDT M., *Legal and Technological Normativity: more (and less) than twin sisters*, in *Techné: Research in Philosophy and Technology*, 12(3), 2008, pp. 169-183.
- HIMMA K.E., *Artificial agency, consciousness, and the criteria for moral agency: what properties must an artificial agent have to be a moral agent?* in *Ethics and Information Technology*, 11, 2009, pp. 19-29.

BIBLIOGRAFIA

- HOTTOIS G., *Technoscience: From the Origin of the Word to Its Current Uses*, in S. LOEVE, X. GUCHET, B. BENSAUD-VINCENT (eds.), *French Philosophy of Technology: classical readings and contemporary approaches*, Cham, 2018, pp. 121-138.
- IRTI N., *Destino di Nomos*, in M. CACCIARI, N. IRTI, *Elogio del diritto. Con un saggio di Werner Jaeger*, Milano, 2019, pp. 115-158.
- IRTI N., *L'uso giuridico della natura*, Lecce, 2013.
- JAEGER W., *Elogio del diritto*, in M. CACCIARI, N. IRTI, *Elogio del diritto. Con un saggio di Werner Jaeger*, Milano, 2019, pp. 11-61.
- KAHN P.W., *Judicial Ethos and the Autonomy of Law*, in *Dickinson Law Review*, 110, 2006, pp. 933-943.
- KENNEDY G., *The Rhetoric of Advocacy in Greece and Rome*, in *The American Journal of Philology*, 89(4), 1968, pp. 419-436.
- KIŠIČEK G., *Can we Translate Sounds into Words? A response to Leo Groarke's Auditory Arguments: The Logic of 'Sound' Arguments*, in *Informal Logic*, 38(3), 2018, pp. 346-361.
- KRISTELLER P.O., *Retorica e filosofia dall'antichità al rinascimento (= Philosophy and Rhetoric from Antiquity to the Renaissance*, tr. it. di A. Gargano), Napoli, 1981.
- LA TORRE M., *Il giurista come vero filosofo*, in *Rivista di filosofia del diritto*, IX(2), 2020, pp. 231-238.
- LAUSBERG H., *Handbook of Literary Rhetoric. A Foundation for Literary Study*, s.l., 1997.
- LENCI A., MONTEMAGNI S., PIRRELLI V., *Testo e computer. Elementi di linguistica computazionale*, Roma, 2005.
- LO GIUDICE A., *Il dramma del giudizio*, Milano, 2023.
- LUZZATI C., *Introduzione. Il legislatore argomentante: sfondi e sottintesi*, in F. FERRARO, S. ZORZETTO (a cura di), *La motivazione delle leggi*, Torino, 2018, pp. 1-10.

- MACRÌ R.V., *Relativismo e pensiero debole: la perdita del fondamento*, in *Episteme*, 1, 2000, pp. 1-36.
- MAFFETTONE S., *I dati tra valore morale, sociale e politico. L'etica pubblica nell'era digitale*, in M. BERTOLASO, G. LO STORTO (a cura di), *Etica digitale. Verità, responsabilità e fiducia nell'era delle macchine intelligenti*, Roma, 2020, pp. 147-161.
- MAFFI E., *Platone, Protagora e la fondazione delle tecniche*, in M. FERRARI (a cura di), *Logos e Techne*, Milano-Udine, 2017, pp. 25-37.
- MAHONEY K., *Judicial Bias: The Ongoing Challenge*, in *Journal of Dispute Resolution*, 43, 2015, pp. 43-69.
- MALO A., MASPERO G., VIGORELLI I., *Il simbolico ineludibile. La realtà della relazione virtuale*, in M. BERTOLASO, G. LO STORTO (a cura di), *Etica digitale. Verità, responsabilità e fiducia nell'era delle macchine intelligenti*, Roma, 2020, pp. 33-50.
- MANIACI G., *Equilibrio riflessivo e discorso razionale nell'argomentazione giudiziale*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, 73, 2003, pp. 73-100.
- MANZIN M., *Are There 'Non-Euclidean Geometries' for Judicial Reasoning? Epistemological Pluralism facing the Crisis of Legal Formalism*, in M. NOVAK, V. STRAHOVNIK (eds.), *Modern Legal Interpretation: Legalism or Beyond*, Newcastle, 2018, pp. 139-159.
- MANZIN M., *Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale*, Torino, 2014.
- MANZIN M., *Dalle norme codificate al diritto "liquido": effetti della secolarizzazione sul ragionamento processuale*, in S. AMATO, A.C. AMATO MANGIAMELI, L. PALAZZANI (a cura di), *Diritto e secolarizzazione. Studi in onore di Francesco D'Agostino*, Torino, 2018, pp. 315-339.
- MANZIN M., *Ethos e nomos nell'ordinamento militare*, in *Diritto Costituzionale. Rivista Quadrimestrale*, V(1), 2022, pp. 117-146.
- MANZIN M., *Gran cosa non avere una mente? Il giudizio fra ragione e sentimenti*, in M. MANZIN, F. PUPPO, S. TOMASI (a cura di), *Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza*, 50(4), 2021, pp. 1-5.

BIBLIOGRAFIA

- MANZIN M., *In che senso i diritti umani sono universali?*, in L. DI DONATO, E. GRIMI (a cura di), *Metafisica dei diritti umani*, Roma, 2020, pp. 165-187.
- MANZIN M., *Ordo iuris. La nascita del pensiero sistematico*, Milano, 2012.
- MANZIN M., *Primato della legalità e ragionamento processuale. Il sillogismo giuridico nella prospettiva del rule of law*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, XIX(2), 2019, pp. 153-172.
- MANZIN M., *Reasonableness of Limits, Reasonableness as Limit (in Legal Interpretation)*, in *International Journal for the Semiotics of Law*, 35, 2022, pp. 143-152.
- MARINI A.M., *Etica professionale, etica pubblica, deontologia*, in E. RANDAZZO (a cura di), *Il penalista e il nuovo codice deontologico (G.U. 16 ottobre 2014, n. 241)*, Milano, 2014, pp. 265-277.
- MASSINI-CORREAS C.I., *El gobierno del derecho, el derecho natural y la ética de las virtudes*, in *Ars Interpretandi*, 1, 2022, pp. 71-86.
- MAY J.M., *The Rhetoric of Advocacy and Patronclient Identification: Variation on a Theme*, in *The American Journal of Philology*, 102(3), 1981, pp. 308-315.
- MAZZONE M., *Tre puzzles sul riferimento*, in *Lingua e stile*, XXXV(1), 2000, pp. 33-59.
- MENDELSSOHN K., *La scienza e il dominio dell'Occidente (= Science and Western Domination*, tr. it. di P. Ludovici), Roma, 1981.
- MICHELON C., *Legalità e percezione della rilevanza giuridica*, in *Ars Interpretandi*, XI(1), 2022, pp. 33-51.
- MONTANARI B., *Cultura del "postmoderno" e realtà virtuale: l'eclisse del soggetto nella società complessa*, in B. MONTANARI (a cura di), *L'Europa e la cultura del postmoderno*, Roma, 2001, pp. 143-176.
- MONTEFUSCO L.C., *Cicerone, De Oratore: la doppia funzione dell'ethos dell'oratore*, in *Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric*, 10(3), 1992, pp. 245-259.
- MORA F., *L'ente in movimento. Heidegger interprete di Aristotele*, Padova, 2000.
- MORESO J.J., CHILOVI S., *Il diritto come linguaggio (nella filosofia analitica contemporanea)*, in G. BONGIOVANNI, G. PINO, C. ROVERSI (a cura di), *Che cosa è il diritto. Ontologie e concezioni del giuridico*, Torino, 2016.

BIBLIOGRAFIA

- MORESO J.J., *Virtù, particolarismo e applicazione del diritto*, in *Ars Interpretandi*, 1, 2015, pp. 81-94.
- MORETTI L., *Sulla convergenza della verità nel realismo interno*, in *Iride*, 3, 2000, pp. 595-616.
- MORO A., *Breve storia del verbo essere. Viaggio al centro della frase*, Milano, 2010³ [2010].
- MORO P., *Diritto, desiderio, volontà. Ripensando Rousseau*, in *Rivista di filosofia del diritto*, VI(2), 2017, pp. 253-270.
- MORO P., *Topica e informatica giuridica. Sui fondamenti della ricerca elettronica dell'argomentazione forense*, in U. PAGALLO (a cura di), *Prolegomeni d'informatica giuridica*, Padova, 2003, pp. 269-337.
- MUSSO P., *Techne e conoscenza nella modernità*, in M. FERRARI (a cura di), *Logos e Techne*, Milano-Udine, 2017, pp. 51-62.
- NATALI C., *Le virtù particolari nell'Etica Nicomachea di Aristotele*, in P. DONATELLI, E. SPINELLI (a cura di), *Il senso della virtù*, Roma, 2009, pp. 11-31.
- NATALI C., *Responsabilità e determinismo nell'etica aristotelica*, cit., disponibile liberamente al link: https://www.academia.edu/17084822/Responsabilit%C3%A0_e_determinismo_nell_etica_aristotelica; ultimo accesso in data 31 luglio 2023.
- NISSIM M., PANNITTO L., *Che cos'è la linguistica computazionale*, Roma, 2022.
- NUSSBAUM M.C., *La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca* (= *The Fragility of Goodness. Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy*, tr. it. di M. Scattola), Bologna, 2004 [1986].
- NUSSBAUM M.C., *Non-Relative Virtues: an Aristotelian Approach*, in *Midwest Studies in Philosophy*, 1988, disponibile liberamente al link: <https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/WP32.pdf>; ultimo accesso in data 21 ottobre 2023.
- OCCHIPINTI M.F., *La metafisica dell'eterno ritorno in F. Nietzsche*, in *Rivista di Filosofia Neo-Scolastica*, 59(4/5), 1967, pp. 543-587.

BIBLIOGRAFIA

- PACILEO F., *L'uomo al centro. IA tra etica e diritto nella responsabilità d'impresa*, in M. BERTOLASO, G. LO STORTO (a cura di), *Etica digitale. Verità, responsabilità e fiducia nell'era delle macchine intelligenti*, Roma, 2020, pp. 83-99.
- PALAZZANI L., *Etiche e diritto nell'era della tecno-scienza*, in *Rivista di filosofia del diritto*, fascicolo speciale, 2015, pp. 125-140.
- PALAZZANI L., *Le tecnologie emergenti: le sfide etiche della tecnoscienza*, in *Teoria e Critica della Regolazione Sociale (TCRS)*, 17, 2018, pp. 81-95.
- PALAZZANI L., *Tecnologie dell'informazione e intelligenza artificiale. Sfide etiche al diritto*, Roma, 2020.
- PALMIRANI M., *Big Data e conoscenza*, in *Rivista di filosofia del diritto*, IX(1), 2020, pp. 73-92.
- PARRY R., *Episteme and Techne*, in *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2020, disponibile liberamente al link: <https://plato.stanford.edu/entries/episteme-techne/>; consultato in data 13 marzo 2023.
- PASCUZZI G., *Diventare avvocati e riuscire ad esserlo: insegnare l'etica delle professioni forensi attraverso le trame narrative*, in *Trento Law and Technology Research Group*, Research Paper n. 11, 2012, pp. 5-14.
- PATTERSON D., *Diritto e verità (= Law and Truth*, ed. it. a cura di M. Manzin), Milano, 2010 [1996].
- PELLEGRINI G., *L'agire fra normatività ed ethos. L'ermeneutica come filosofia pratica e le aporie della fondazione dell'etica*, in *Iride*, 2, 2001, pp. 335-351.
- PELLOSO C., *Coscienza nomica e scienza giuridica: un confronto tra il modello 'autoritativo' ateniese e il modello 'anarchico' romano*, in *Revista General de Derecho Romano*, 26(1), 2016, pp. 1-47.
- PERISSINOTTO L., *Prefazione a H. PUTNAM, Etica senza ontologia (= Ethics without Ontology*, tr. it. di E. Carli), Milano, 2005 [2004], pp. VII-XVIII.
- PERNOT L., *La retorica dei Greci e dei Romani (= La rhétorique dans l'Antiquité*, tr. it. di F. Caparrotta), 2006 [2000].
- PEZZANO G., *Italian Hacking ed eredità. La ragione costruzionista da Giambattista Vico a Luciano Floridi*, in *Filosofia Italiana*, XIV(2), 2019, pp. 89-106.
- PIAZZA F., *La Retorica di Aristotele. Introduzione alla lettura*, Roma, 2015² [2008].

- PIAZZA F., *Linguaggio persuasione e verità. La retorica nel Novecento*, Roma, 2015² [2004].
- PIAZZA F., *Non solo sillogismo. Per una lettura retorica dell'entimema aristotelico*, in *PAN Rivista di Filologia Latina*, 2013, 1, pp. 31-47.
- PILGRAM R., *Ethos And Authority Argumentation: Four Kinds Of Authority In Medical Consultation*, in *ISSA Proceedings 2014*, 2014, pp. 1-15.
- PLANTIN C., *Ethos, persona e autorità*, in *L'analisi linguistica e letteraria*, 2, 2011, pp. 329-351.
- POGGI F., *Il modello conversazionale. Sulla differenza tra comprensione ordinaria e interpretazione giuridica*, Milano, 2020.
- POGGI F., *L'interpretazione giuridica come ponte tra diritto e morale. A proposito di un recente libro di Vittorio Villa*, in *Ragion pratica*, 1, 2018, pp. 289-301.
- POLIDORI F., *Etica senza origine*, in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, XI(11), 2009, pp. 157-166.
- PORCIELLO A., *Diritto e morale: tre questioni. Scorci di teoria del diritto*, Pisa, 2021.
- PORCIELLO A., *Filosofia dell'ambiente. Ontologia, etica, diritto*, Roma, 2022.
- PORCIELLO A., *Morale. Una questione di punti di vista*, in A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, 2019, pp. 59-84.
- PORCIELLO A., *Una giustificazione metaetica del valore intrinseco della natura: il soggettivismo sofisticato (una variante)*, in *ORDINES. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*, 1, 2021, pp. 219-247.
- PRESSACCO L., *Intelligenza artificiale e ragionamento probatorio nel processo penale*, in G. DI PAOLO, L. PRESSACCO (a cura di), *Intelligenza artificiale e processo penale*, Napoli, 2022, pp. 89-139.
- PUPPO F., *Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense. Saggio di logica giuridica*, Milano, 2012.
- PUPPO F., *Diritto e retorica*, Torino, 2023.
- PUPPO F., *Il problema del pluralismo giuridico. Una proposta di analisi a partire dal concetto di "Ordine", "Gerarchia" e "Sistema"*, in *Società e diritti – rivista elettronica*, II(4), 2017, pp. 104-130.
- PUPPO F., *Informatica giuridica e metodo retorico. Un approccio "classico" all'uso delle nuove tecnologie*, Trento, 2012.

- PUPPO F., *Is There Fact in a Trial? A Rhetorical Account of Legal Reasoning*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, 15(1), 2015, pp. 211-225.
- PUPPO F., *La forza dell'esempio: l'etica professionale come virtù*, in A. ROMEO (a cura di), *Avvocatura, deontologia e il concetto di diritto*, in *ORDINES. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*, 2, 2021, pp. 239-252.
- PUPPO F., *La ricerca degli argomenti nelle banche dati: l'ars topica nel XXI secolo*, in *Cultura e diritti per una formazione giuridica*, II(3), 2013, pp. 39-51.
- PUPPO F., *Metodo, pluralismo, diritto. La scienza giuridica tra tendenze 'conservatrici' e 'innovatrici'*, Roma, 2013.
- PUPPO F., *Oltre la diarchia. Alcune riflessioni sul rapporto fra ragione ed emozioni. E sullo statuto di queste*, in M. MANZIN, F. PUPPO, S. TOMASI (a cura di), *Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza*, 50(4), 2021, pp. 7-17.
- PUPPO F., *On the Nature of Philosophy of Law*, in *Revista da Faculdade de Direito da UFMG*, n. speciale, 2017, pp. 101-120.
- PUPPO F., *Prova digitale e logica giuridica: l'informatica del diritto da una prospettiva retorica*, in *Teoria e Critica della Regolazione Sociale (TCRS)*, 2012, pp. 1-15.
- PUPPO F., *Realtà, linguaggio e verità nella prospettiva del realismo aletico. Sul ruolo della conoscenza scientifica e della retorica nell'epoca dei no-vax*, in *Teoria e Critica della Regolazione Sociale (TCRS)*, 1, 2022, pp. 241-259.
- PUPPO F., *Retorica. Il diritto al servizio della verità*, in A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, 2019, pp. 293-318.
- PUPPO F., *Su antropologia, linguaggio, retorica. L'attualità della lezione aristotelica*, in *Iustum Aequum Salutare*, XVI(1), 2020, pp. 65-78.
- PUPPO F., TOMASI S., *Sulle 'radici del diritto', verso una sua fondazione retorica*, in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, XXV(1), 2023, pp. 144-158.
- PUTNAM H., *Etica senza ontologia (= Ethics without Ontology*, tr. it. di E. Carli), Milano, 2005 [2004].
- RADDER H., *The philosophy of scientific experimentation: a review*, in *Automated Experimentation*, 1(2), 2009, pp. 1-8.

BIBLIOGRAFIA

- RATTI E., GRAVES M., *Cultivating Moral Attention: a Virtue-Oriented Approach to Responsible Data Science in Healthcare*, in *Philosophy & Technology*, 34, 2022, pp. 1819-1846.
- RAZ J., *Diritti umani senza fondamenti*, in *Ragion pratica*, 2, 2007, pp. 449-468.
- RIDI R., *La piramide dell'informazione e il realismo strutturale*, in *AIB studi*, 61(2), 2021, pp. 233-255.
- ROOCHNIK D., *Is Rhetoric an Art?*, in *Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric*, 12(2), 1994, pp. 127-154.
- ROQUE G., *Visual argumentation: A Further Reappraisal*, in F. VAN EEMEREN, B. GARSSEN (eds.), *Topical Themes in Argumentation Theory. Argumentation Library*, 22, 2012, p. 1720-1734.
- RUGGENINI M., *L'essenza della tecnica e il nichilismo*, in F. VOLPI (a cura di), *Guida a Heidegger. Ermeneutica, Fenomenologia, Esistenzialismo, Ontologia, Teologia, Estetica, Etica, Tecnica, Nichilismo*, Lecce, 2005² [1997], pp. 235-276.
- RUGGIU D., *Soggetto vulnerabile, innovazione tecnologica ed etica della cura*, in *Ars Interpretandi*, 2, 2019, pp. 133-154.
- RUSCHI F., *Spazio. La questione del territorio statale*, in A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, 2019, pp. 345-370.
- RUSSO F., *Digital Technologies, Ethical Questions, and the Need of an Informational Framework*, in *Philosophy & Technology*, 31, 2018, pp. 655-667.
- RUSSO F., *L'esposizione all'amianto causa il mesotelioma? Domande scientifiche e analisi filosofiche*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, XIX(1), 2019, pp. 211-239.
- RUSSO F., *On the Poietic Character of Technology*, in *Humana.Mente Journal of Philosophical Studies*, 9(30), 2016, pp. 147-174.
- RUSSO F., SCHLIESSER E., WAGEMANS J.H.M., *Connecting ethics and epistemology of AI*, in *AI & SOCIETY*, 2023, pp. 1-19.
- RUSSO F., *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, Londra, 2022.
- SANKEY H., *L'incommensurabilità delle teorie scientifiche*, in *Cultura e didattica*, 1997, pp. 61-66.
- SARTOR G., *L'intelligenza artificiale e il diritto*, Torino, 2022.
- SATTA S., *Il mistero del processo*, Milano, 1994.

BIBLIOGRAFIA

- SCHIAVELLO A., *La scienza giuridica analitica dalla nascita alla crisi*, in *Ragion pratica*, 1, 2020, pp. 143-163.
- SCHIAVELLO A., *Vulnerabilità, concetto di diritto e approccio clinicolegale*, in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, XXI(3), 2019 pp. 255-277.
- SCILIRONI C., *Per un realismo critico*, in *Ars Interpretandi*, 1, 2013, pp. 47-54.
- SEARLE J.R., *Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio* (= *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*, tr. it. di G.R. Cardona), Torino, 1976 [1969].
- SEARLE J.R., *Il mistero della realtà* (= *The Basic Reality and the Human Reality*, tr. it. di P. Di Lucia e L. Passerini Glazel), Milano, 2019.
- SEARLE J.R., *Creare il mondo sociale. La struttura della civiltà umana* (= *Making the Social World: The Structure of Human Civilization*, tr. it. di G. Feis), Milano, 2010.
- SILVESTRI P., *Economia. Il codice giuridico del mondo*, in A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, 2019, pp. 399-426.
- SIMONCINI A., *L' algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 1, 2019, pp. 63-89.
- SIMONCINI A., SUWEIS S., *Il cambio di paradigma nell'intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale*, in *Rivista di filosofia del diritto*, VIII(1), 2019, pp. 87-106.
- SLOANE T.O., *Encyclopedia of rhetoric* (ed.), New York, 2001.
- SLONIM N., BILU Y, ALZATE C., BAR-HAIM R., BOGIN B., BONIN F., CHOSHEN L., COHEN-KARLIK E., DANKIN L., EDELSTEIN L., EIN-DOR L., FRIEDMAN-MELAMED R., GAVRON A., GERA A., GLEIZE M., GRETZ S., GUTFREUD D., HALFON A., HERSHCOVICH D., HOORY R., HOU Y., HUMMEL S., JACOVI M., JOCHIM C., KANTOR Y., KATZ Y., KONOPNICKI D., KONS Z., KOTLERMAN L., KRIEGER D., LAHAV D., LAVEE T., LEVY R., LIEBERMAN N., MASS Y., MENCZEL A., MIRKIN S., MOSHKOWICH G., OFEK-KOIFMAN S., ORBACH M., RABINOVICH E., RINOTT R., SHECHTMAN S., SCHEINWALD D., SHNARCH E., SHNAYDERMAN I., SOFFER A., SPECTOR A., SZNAJDER B., TOLEDO A., TOLEDO-RONEN O., VENEZIAN E., AHARONOV R., *An autonomous debating system*, in *Nature*, 591, 2021, pp. 379-384.
- SOLUM L.B., *Virtue as the end of law: an aretaic theory of legislation*, in *Jurisprudence*, 9(1), 2018, pp. 6-18.

BIBLIOGRAFIA

- SOLUM L.B., *Virtue jurisprudence. A virtue-centred theory of judging*, in *Metaphilosophy*, 34(1/2), 2003, pp. 178-213.
- STEEN M., SAND M., VAN DE POEL I.R., *Virtue Ethics for Responsible Innovation*, in *Business and Professional Ethics Journal*, 40(2), pp. 243-268.
- TAGLIAGAMBE S., *L'epistemologia contemporanea*, Roma, 1991.
- TALLACCHINI M., *Tecnoscienza e razionalità del legislatore nell'Unione europea*, in F. FERRARO, S. ZORZETTO (a cura di), *La motivazione delle leggi*, Torino, 2018, pp. 149-166.
- TANESINI A., *Epistemologie e filosofie femministe della scienza*, in *APhEx, Portale italiano di filosofia analitica*, 11, 2015, pp. 1-35.
- TARANTO S., *Frontiere del neo-aristotelismo. Pluralismo culturale e religioso secondo Martha Nussbaum*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XL(1), 2010, pp. 271-283.
- TILES J.E., "Technē" and Moral Expertise, in *Philosophy*, 59(227), 1984, pp. 49-66.
- TINDALE C.W., *Character and Knowledge: Learning from the Speech of Experts*, in *Argumentation*, 25(3), 2011, pp. 341-353.
- TINDALE C.W., *Rhetorical argumentation. Principles of Theory and Practice*, Thousand Oaks, 2004.
- TINDALE C.W., *The Anthropology of Argument. Cultural Foundations of Rhetoric and Reason*, Londra, 2020.
- TOMASI S., *Argomentazione, educazione, diritto. La retorica forense come strumento di formazione*, Bari, 2022.
- TOMASI S., *L'argomentazione giuridica dopo Perelman. Teorie, tecniche e casi pratici*, Roma, 2020.
- TOMASI S., *Valori e limiti dello storytelling forense: il racconto tra persuasione e realtà*, in M. MANZIN, F. PUPPO, S. TOMASI (a cura di), *Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza*, 50(4), 2021, pp. 387-405.
- TORRANCE S., *Ethics and consciousness in artificial agents*, in *AI & Society*, 22(4), 2008, pp. 495-521.
- TRAPANI J.G., *Origine dell'uomo e origine dei diritti umani: Jacques Maritain in nostro aiuto*, in L. DI DONATO, E. GRIMI (a cura di), *Metafisica dei diritti umani*, Roma, 2020, pp. 149-163.

BIBLIOGRAFIA

- TRUJILLO I., *Virtù e professioni giuridiche: i limiti della deontologia*, in *Ars Interpretandi*, XI(1), 2022, pp. 87-102.
- TRUOG R.D., BROWN S.D., BROWNING D., HUNDERT E.M., RIDER E.A., BELL S.K., MEYER E.C., *Microethics: The Ethics of Everyday Clinical Practice*, in *Hastings Center Report*, 45(1), 2015, pp. 11-7.
- TUZET G., *Filosofia della prova giuridica*, Torino, 2016² [1972].
- TUZET G., *La conoscenza giuridica*, in *Notizie di Politeia*, XXI(80), 2005, pp. 42-62.
- UBERTIS G., *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Milano, 1979.
- UBERTIS G., *Profili di epistemologia giudiziaria*, Milano, 2021² [2014].
- VACCAREZZA M.S., *Aristotelismo contemporaneo e particolarismo morale: un bilancio critico*, in *Rivista di Filosofia Neo-Scolastica*, 108(1), 2016, pp. 225-235.
- VACCAREZZA M.S., *Le ragioni del contingente. La saggezza pratica tra Aristotele e Tommaso d'Aquino*, Palermo, 2012.
- VAGNILL., *The role of human judge in judicial decisions. Preliminary remarks on legal interpretation in the age of artificial intelligence*, in E. CALZOLAIO (a cura di), *La decisione nel prisma dell'intelligenza artificiale*, Milano, 2020, pp. 185-202.
- VALLOR S., *Social networking technology and the virtues*, in *Ethics and Information Technology*, 12, 2010, pp. 157-170.
- VALLOR S., *Technology and the Virtues: a Response to My Critics*, in *Philosophy & Technology*, 31(2), 2018, pp. 305-316.
- VAN DIJK J.A.G.M., *Digital divide research, achievements and shortcomings*, in *Poetics*, 34, 2006, pp. 221-235.
- VAN DEN BERGH R., *The patronus as representative in civil proceedings and his contribution towards the attainment of justice in Rome*, in *Fundamina*, 15(2), 2009, pp. 159-173.
- VARELA L., *Tecnologia ed ecologia. Dall'etica alla metafisica, dalla negazione del limite alla negazione dell'uomo*, in *Pensamiento*, 71(269), 2015, pp. 1453-1462.
- VARZI A.C., *Ontologia e metafisica*, in F. D'AGOSTINI, N. VASSALLO (a cura di), *Storia della Filosofia Analitica*, Torino, 2002, pp. 81-117.
- VATTIMO G., *Heidegger teologo cristiano?*, in D. DI CESARE (a cura di), *I Quaderni neri di Heidegger*, Milano, 2016, pp. 183-191.

BIBLIOGRAFIA

- VEGETTI M., *L'etica degli antichi*, Bari, 1996⁴ [1989].
- VILLA V., *Costruttivismo e teorie del diritto*, Torino, 1999.
- VILLA V., *Disaccordi interpretativi profondi. Saggio di metagiurisprudenza ricostruttiva*, Torino, 2017.
- VILLA V., *Il diritto come modello per le scienze naturali*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, 5, 2005, pp. 31-41.
- VILLA V., *Il positivismo giuridico: metodi, teorie e giudizi di valore*, Torino, 2004.
- VILLA V., *Il problema della scienza giuridica*, in G. PINO, A. SCHIAVELLO, V. VILLA (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Torino, 2013, pp. 374-398.
- VILLA V., *Per una teoria dei disaccordi interpretativi profondi. Parte prima. L'inquadramento teorico generale*, in *Diacronia*, 2, 2021, pp. 9-55.
- VILLA V., *Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali. Modelli ed analogie*, Milano, 1984.
- VIOLA F., *I diritti dell'uomo e l'etica contemporanea*, in *Ragion pratica*, 6, 1996, pp. 195-213.
- VOLPI F., *È ancora possibile un'etica? Heidegger e la "filosofia pratica"*, in *Acta Philosophica*, 11(2), 2002, pp. 291-313.
- VOLPI F., *Heidegger e Aristotele*, Lecce, 2010.
- VOLPI F., *Nota introduttiva*, in M. HEIDEGGER, *Che cos'è metafisica? (= Was ist Metaphysik?)*, a cura di F. Volpi, 2001² [1929], pp. 11-34.
- VOLPI F., *Vita e opere*, in F. VOLPI (a cura di), *Guida a Heidegger. Ermeneutica, Fenomenologia, Esistenzialismo, Ontologia, Teologia, Estetica, Etica, Tecnica, Nichilismo*, Lecce, 2005² [1997], pp. 3-58.
- VON KIRCHMANN J.H., *La mancanza di valore della giurisprudenza come scienza*, in J.H. VON KIRCHMANN, E. WOLF (a cura di), *Il valore scientifico della giurisprudenza*, Milano, 1964, pp. 3-35.
- WAGEMANS J.H.M., *The Philosophy of Argument*, in P. STALMASZCZYK (ed.), *The Cambridge Handbook of the Philosophy of Language*, Cambridge, 2021, pp. 571-589.
- WALTON D., *Character Evidence. An Abductive Theory*, Dordrecht, 2006.

BIBLIOGRAFIA

- WALTON D., KOSZOWY M., *From text to scheme. Problems in identifying arguments from expert opinion*, in *International Review of Pragmatics*, 11, 2019, pp. 109-136.
- WERESH M.H., *Ethos at the Intersection: Classical Insights for Contemporary Application*, in *Nevada Law Journal*, 20(3), 2020, pp. 877-916.
- WILLIAMS S., *Storia dell'intelligenza artificiale. La battaglia per la conquista della scienza del XXI secolo* (= *Arguing A.I.*, tr. it. di A. Antonini), Milano, 2003 [2001].
- WITGENS L.J., *Legisprudence as a New Theory of Legislation*, in *Ratio Juris*, 19(1), 2006, pp. 1-25.
- WITTGENSTEIN L., *Lezioni e conversazioni sull'etica, l'estetica, la psicologia e la credenza religiosa* (= *Lectures and Conversations on AEsthetics, Psychology and Religious Belief*, a cura di M. Ranchetti), Milano, 2012¹¹ [1965].
- ZACCARIA G., *Mutazioni del diritto: innovazione tecnologica e applicazioni predittive*, in *Ars Interpretandi*, 1, 2021, pp. 29-52.
- ZACCARIA G., *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, Bologna, 2022.
- ZACCARIA G., *Tre osservazioni su New Realism ed Ermeneutica*, in *Ragion pratica*, 2, 2014, pp. 341-354.
- ZAGZEBSKI L., *Exemplarist Virtue Theory*, in *Metaphilosophy*, 41(1-2), 2010, pp. 41-57.
- ZECCHINATO P., *Tecnologia e bioetica*, in M. FERRARI (a cura di), *Logos e Techne*, Milano-Udine, 2017, pp. 99-108.
- ŽMAVC J., *Rhetorical Ethos: an Attempt at Linguistic Pragmatic Perspective on Classical Rhetoric* in *Studia Historica Slovenica Časopis za humanistične in družboslovne študije* = *Humanities and Social Studies Review*, 18(2), 2018, pp. 343-369.
- ZORZETTO S., *Dal "sogno cartesiano" alla "razionalità limitata": usi e abusi della scienza nella politica legislativa*, in F. FERRARO, S. ZORZETTO (a cura di), *La motivazione delle leggi*, Torino, 2018, pp. 167-191.